This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ie. G
2

Fe. 1

DIRITTO ECCLESIASTICO-ROMA
Via Valadier N. 42

JTI
LGD
IVt

TRATTATO

DELLA

LEGISLAZIONE DEI CULTI

TRATTATO

DELLA

LEGISLAZIONE DEI CULTI

E SPECIALMENTE

DEL CULTO CATTOLICO

ovvero

DELLA ORIGINE, DEL PROGRESSO, E DELLO STATO ATTUALE
DEL DIRITTO ECCLESIASTICO IN FRANCIA

DI M. GAUDRY

antico Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parigi

PRIMA VERSIONE ITALIANA

VOLUME PRIMO

IL DIRITTO ECCLESIASTICO
Valadier
42

NAPOLI
GENNARO DE ANGELIS, EDITORE-TIPOGRAFO
Portamedina alla Pignasecca, 44
1872

Proprietà letteraria

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

SULLO

STUDIO DELLA LEGISLAZIONE CIVILE ECCLESIASTICA

Il clero francese è altrettanto eminente per i suoi lumi, quanto per le sue virtù.

Il mondo intiero gli rende questo omaggio.

Non pertanto, v' hanno degli spiriti elevati che deplorano lo abbandono quasi assoluto, in cui è lasciato, nella educazione ecclesiastica, lo studio delle leggi civili concernenti il culto cattolico.

Senza dubbio, le instituzioni e i precetti religiosi sono la base del santo ministero; ma le religioni, e la cattolica essa stessa, ricevono dal concorso del Potere pubblico lo appoggio alla propria autorità.

Sembrerebbe impossibile che quella parte della legislazione civile relativa alle materie ecclesiastiche resti ignorata dagli stessi uomini di chiesa, quandocchè essi ne reclamano continuamente i benefizii, e si sottomettono agli obblighi che ne conseguono. Pure, noi vediamo accadere ciò ordinariamente; ve-

diamo membri del clero ignorare in Francia le condizioni della loro esistenza civile; ed agire per ciò come se le leggi che regolano il culto non avessero dovuto fare delle concessioni al Potere pubblico per la pace e per la indipendenza dello Stato e dei cittadini. Dal che traggono origine quei grandi difetti e quei grandi errori, che le discussioni di affari ecclesiastici in materie amministrative o giudiziarie han troppo spesso portato in evidenza.

D' altra parte, si può appena concepire in quale oblio delle leggi canoniche accettate dallo Stato, vivano taluni legisti, per altro distinti per la loro scienza.

Sembrerebbe, secondo loro, che la religione sia un affare meramente di coscienza, quandocchè essa è la prima legge dell'uomo costituito in società, non già nel senso che il Potere pubblico abbia il diritto di imporre tale o tal' altro culto all' individuo, ma bensì nel senso che il compito più imponente di qualunque legislazione sia il proteggere la religione e i suoi ministri, non che diffondere il sentimento religioso con la libera pratica del culto.

Il diritto civile ecclesiastico non si compone dunque di precetti che si possa arbitrariamente ammettere o respingere; esso consta di principii fondamentali che sono per loro stessi base dello edifizio sociale.

Necessità quindi per gli ecclesiastici di ben comprendere il patto civile che regola il culto nelle sue

leggi esteriori; necessità per i giureconsulti di conoscere e piazzare in prima riga le leggi che determinano e assicurano al culto libertà, protezione e dignità.

Ora, dove trovare tra le immense nostre opere sul diritto ecclesiastico o sul diritto civile tali regole speciali, che demarchino e fissino i rapporti dei due poteri?

Nelle collezioni a forma di dizionario che esistono degli atti della nostra legislazione antica e moderna.

Per il diritto antico, i *Dizionarii* di *Rousseau-Lacombe* e di *Durand de Maillane;* per il diritto moderno, il *Dizionario dell'Abate Prompsault,* pubblicato dall' *abate Migne* nella *Biblioteca universale del Clero, il Corso alfabetico della legislazione civile ecclesiastica* dell' *abate Andrè*, il *Corso alfabetico del diritto canonico* dello stesso autore, contenente una immensità di dettagli sulla legislazione ecclesiastica.

Quantunque possano non venire accettate senza qualche riserva, queste opere sono utilissime a consultarsi; esse però non formano un corpo completo di dottrina.

Nelle nostre collezioni antiche e moderne abbondano pure i trattati speciali su talune materie del diritto civile ecclesiastico. Noi non contiamo tra essi quelli che hanno per oggetto quistioni di circostanza che mai più si riproducono; ma i trattati dello Abus, di

Février, di Jousse sul *Governo delle Parrocchie*, del padre Thomassin sulla *Disciplina della Chiesa* racchiudono preziosi dettagli, spesso anche soprabbondanti.

La vita intiera basterebbe appena se si volesse studiare il diritto civile ecclesiastico in tutte le sue parti. E per ciò queste opere possono riuscire molto utili nei loro dettagli alla spicciolata, senza che se ne faccia formalmente un lungo e basato studio razionale.

Nè tampoco fan difetto gli antichi trattati generali di un più esteso sviluppo.

Le *Istituzioni di diritto ecclesiastico* dello abate Fleury, le *Istituzioni di diritto canonico* di Boutarie le *Leggi ecclesiastiche* di Héricourt contengono sullo antico diritto dei principii che sopravvissero a tutte le rivoluzioni. Non di meno, oggi il clero è costituito su basi così diverse da quelle del clero esistente prima del 1789, tante quistioni sono oggi così vuote di utilità, che siffatti trattati non possono più essere ritenuti come formanti un corpo di dottrina, malgrado la loro prolissità.

In quanto a trattati generali sullo insieme della legislazione attuale applicata ai culti, noi crediamo che non ne esista alcuno, perchè le eccellenti opere di M. Frayssinous sul *Governo ecclesiastico*, di M. Affre sull' *Amministrazioni delle Parrocchie*, i trattati di M. Vuillefroy sull' *Amministrazione del culto catto-*

lico, di M. Besnier sulla *Legislazione delle fabbricerie* di Carré sul *Governo delle parrocchie*, e tante altre non hanno la generalità di un corso completo di legislazione.

Questa osservazione si applica con più buon diritto alle raccolte periodiche. Noi abbiamo oggi delle pubblicazioni precipue di tal genere destinate al clero, il *Journal des Fabriques*, e il *Bulletin des lois civiles ecclésiastiques* di M. Champeaux. Ma queste non sono che raccolte di leggi e di decisioni; contengono sovente dei buoni articoli di giureconsulti, e sono necessarie per tenersi al corrente della legislazione e della giurisprudenza, ma son ben lontane anch' esse dal formare un corpo di dottrina.

Di modo che colui che non possa consumare la sua vita ad approfondirsi nella nostra legislazione civile ecclesiastica, si vede ridotto alla impossibilità di ben comprendere la correlazione delle nostre leggi civili e politiche con le leggi e le discipline della Chiesa. In quanto agli ecclesiastici, i di cui lavori hanno per scopo speciale lo studio del diritto canonico, è impossibile che essi forniscano nozioni sufficienti sopra un complesso di dottrine, in tanto dedalo di opere che possono appena consultarsi.

È dunque utile che esista un riassunto di principii e di regole per dare ai laici delle idee esatte in-

torno a quelle nostre leggi civili che aderiscono al diritto canonico, ed agli ecclesiastici un corso generale della legislazione che essi sono obbligati di accettare e di applicare tutti i giorni.

Cerchiamo di fissarci sul piano che sembrerebbe conveniente di adottare per siffatti studi.

Sarebbe senza dubbio desiderabile che gli spiriti fossero strettamente legati dallo stesso sentimento religioso, poichè per tutto e per sempre la religione dovrebbe fare ascoltar la sua voce. Ma se la mia convinzione rischiarata dalla luce della fede, mi fa considerare il culto cattolico come il solo rivelato, se nel mio intimo pensiero l' unità religiosa è una garenzia della pubblica tranquillità, se infine nulla mi sembra più inconcepibile che l'assenza di qualunque culto religioso in colui che non ha peraltro ripudiata l' idea della divinità, non è men vero che la libertà di coscienza è un diritto acquisito e riconosciuto come uno dei principii della nostra organizzazione sociale. E poichè dunque è permesso in Francia di essere o no cattolico, di professare un culto dissidente riconosciuto dallo Stato, o anche di non praticarne alcuno, noi non dobbiamo giudicare questo stato attuale della società, noi dobbiamo soltanto accettarlo tale qual' è, ma però ben comprenderlo.

Onde arrivare dunque alla conoscenza di questa

parte del diritto, non bisogna prendere come punto di partenza un principio puramente religioso. Le leggi che regolano i diritti e i doveri degl'individui, imperano senza tener conto delle disposizioni delle loro coscienze. Se per lo apprezzamento degl'interessi civili si parte da un principio religioso, ci si espone a trovarci in un ordine di idee accettato dagli uni, ripudiato dagli altri, e senza autorità per il resto. Nello scopo di arrivare a soluzioni di problemi di un'applicazione universale, bisogna penetrarsi dei principii di legalità, e spesso rinunziare ai proprii sentimenti per fonderli in regole generali che s'impongano a tutti senza distinzione di credenza.

Ma conchiuderemo noi da ciò che il giureconsulto debba trattare i culti con la indifferenza della incredulità, e considerare la religione come un affare di interesse temporale? Lungi da noi tal pensiero.

Noi abbiamo appena bisogno di rivoltarci contro una deplorevole dottrina professata ai nostri giorni, quella cioè che *la legge deve essere atea*. No, mille volte no. La legge non deve essere atea, e la giurisprudenza deve esserlo anche meno che la legge. Non si sente egli che la coscienza, vale a dire il riconoscimento di una legge divina, è quel completamento senza del quale non vi può essere ordine sociale, non legislazione? I nostri codici stessi la proclamano ad ogni pagina. Che significherebbero senza di ciò quelle

disposizioni in forza delle quali cotante quistioni van lasciate nei loro apprezzamenti alla *coscienza del magistrato*? quelle in forza delle quali si esige il *giuramento* dai giurati e da coloro che son chiamati a concorrere all'amministrazione della giustizia? quelle e tante altre infine, che impongono l'obligo di agire *da buon padre di famiglia* agli amministratori della persona e dei beni degl'interdetti? Ebbene, esse significano che la legge confessa la sua impotenza, che dichiara in tal modo come non possa andar più lontano delle prescrizioni esteriori, ma che al di là le bisogna un appello intimo alla coscienza dei giudici, dei giurati, e dei cittadini. Ora, un appello alla coscienza sarebbe una parola vuota di senso, laddove questa coscienza non esistesse; e poichè essa esiste, bisogna convenire che Dio abbia inciso nel cuore dell'uomo leggi tali, senza di cui quelle umane sarebbero impotenti. L'affermazione che *la legge debba essere atea* è dunque il crollo di ogni legislazione.

Nè questo è tutto; noi possiamo andare anche più lontano, e provare che la legge debba essere eminentemente religiosa.

Se la legge divina è il fondamento delle leggi umane, non è possibile che uno Stato accetti con indifferenza la manifestazione a favore o contro un sentimento religioso, vale a dire il culto, o l'assenza

del culto. Ciò darebbe la immagine di un materialismo pratico tendente a rovinare dalle sue basi essenziali la società. Lo Stato invece deve preoccuparsi seriamente del culto pubblico.

Ma tra tutti i culti v' ha il cattolico, che è quello della immensa maggioranza dei cittadini, tramesso dall'autorità dei secoli, seguìto dai capi dello Stato, e col quale la nazione s'indirizza a Dio nelle sue prosperità o nelle sue sventure. Si oserebbe dire che i legislatori debbano considerarlo con indifferenza? Si è fatta qualche volta gran pompa di un tal deismo insensato. Ma la legislazione è stata attirata dalla morale e dal pubblico costume; ed ogni pagina delle nostre leggi attesta gli sforzi fatti per mantenere e sviluppare il sentimento religioso nello spirito delle popolazioni.

Ciò non significa che il legislatore debba proteggere il culto dominante ad esclusione di ogni altro culto riconosciuto; poichè se la fede cattolica fa desiderare a chiunque la professi il suo sviluppo e il suo impero, pure la legge deve lasciare a ciascuno i mezzi di esercitare il proprio culto con intiera libertà, poichè la libertà di coscienza è uno dei principii fondamentali del nostro odierno stato sociale. La protezione data a culti dissidenti non suppone

per nulla il deismo, e la indifferenza; essa è solo un omaggio reso alla libertà dell' uomo.

Tale ci sembra essere la vera posizione dei culti nello Stato.

Cattolici di cuore, e di convinzione, noi crediamo che la nostra religione debba tenere il primo posto nel pensiero del legislatore; ma noi crediamo altresì che gl' interessi degli altri culti e la libertà delle coscienze debbano essere rispettati, come conseguenza stessa del principio religioso; noi crediamo sopratutto che gl' interessi materiali dei cittadini debbano essere protetti, tutte le volte che la utilità della religione, che noi mettiamo in prima riga nei loro bisogni, non ne esiga il sacrifizio.

Per apprezzare questi interessi diversi, noi li guarderemo sempre dal punto di vista della legalità, e delle regole che veniamo di fissare.

Questo studio però presenta grandi difficoltà.

In ogni tempo si è cercato di conciliare i principii del potere ecclesiastico con le regole della indipendenza dello Stato e dei cittadini, riguardo agl' interessi temporali; e il nostro diritto antico distrutto dalle rivoluzioni è stato rimpiazzato da leggi novelle che non sono state sempre del tutto in armonia con le vere esigenze dell' epoca nostra. Cosicchè dal concordato dell' anno IX in poi non si è cessato di reclamare contro gl' intoppi apportati all' esercizio del

culto; e i legislatori hanno talvolta ristrette, tal' altra estese le concessioni, secondo le idee e gli avvenimenti politici del tempo.

Egli è certo che quando si studia la legge applicabile al culto, vi si riscontrano ad ogni passo variazioni spiacevoli, e misure ispirate da antichi ricordi, o da sentimenti di diffidenza che affliggono gli uomini religiosi. Il giureconsulto, chiamato per la sua esperienza e per la sua autorità a fissare le regole, deve farlo tenendo rispetto alla legge, e il suo primo obligo è di farne conoscere la disposizione e il senso. Non di meno, egli è costretto qualche volta a ribellarsi alla legge medesima, segnalarne le imperfezioni, e apportarvi con tutto il suo potere quelle modifiche che creda necessarie, facendo però comprendere che tali modifiche non sono già il resultato di una lotta imprudente, ma bensì lo effetto di una gara zelante tra coloro ai quali la Provvidenza ha confidato il deposito del potere temporale e del potere spirituale.

Un' altra difficoltà nello studio della legislazione sul culto viene dall'essere le leggi civili e le religiose spesso al caso d'invadersi le une con le altre, straripando.

Per parecchi secoli le due legislazioni sono state confuse su varî punti; e lo stato della società permetteva allora, o esigeva che ciò avvenisse. Oggi sa-

rebbe anche un errore il credere che esse debbano essere estranee l'una all'altra, dappoichè, come abbiam detto, solo la religione dà alle leggi civili la loro autorità, e la legge civile deve a sua volta proteggere con tutto il suo potere il principio e il culto religioso; ma nell'applicazione esse devono agire distintamente. La linea di separazione non si scorge sempre al primo colpo d'occhio; e perciò essa è l'oggetto principale dello studio di questa legge, giacchè se l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile non conoscono nettamente i limiti dei loro poteri, tutto è disordine nell'applicazione delle regole, a gran discapito della religione e della società.

Qualunque siano gli sforzi di un uomo saggio per demarcare questo limite, egli corre sempre pericolo di venire tacciato dagli uni come troppo ecclesiastico, dagli altri come troppo civile. E non pertanto, uomini serii comprenderanno che se la legge civile deve avere ognora per base un pensiero religioso, essa ha pure per oggetto speciale di proteggere gli interessi materiali dei cittadini, come ugualmente se la legge religiosa ha per scopo una vita migliore ed eterna, essa deve pure concorrere al mantenimento delle società fondate dalla Provvidenza.

Il clero dunque rispetterà lo intervento dell'autorità civile tutte le volte che si tratterà di cose esteriori e temporali, quand'anche esse riguardino il

culto stesso; l'uomo politico e il magistrato civile favoriranno l'applicazione delle leggi canoniche tutte le volte che si tratterà di mantenere e di sviluppare la religione, quand' anche esse debbano imporre ai cittadini e allo Stato certe obligazioni compatibili con la loro libertà. E tutti comprenderanno che se i due poteri dovranno essere separati nella loro azione, ripeteranno pur troppo dal concorso reciproco la loro mutua autorità.

Spesso esaminando tali questioni si è condotti a delle difficoltà che toccano il domma. Il giureconsulto non ha il diritto di elevarsi a maestro, poichè è solo al sacerdote che vien data la missione d'insegnare la dottrina religiosa; il laico si esporrebbe a traviare e smarrirsi ove volesse risolvere quistioni tali per le quali sarebbe d'altronde senza autorità; riflessione questa abbastanza incontestabile, tutte le volte si tratti di materie puramente dommatiche. Ma l'esame degl'interessi civili, si complica spesso con le quistioni della disciplina religiosa; ed allora riesce troppo imbarazzante di fissare i limiti al di là dei quali s'invaderebbe il campo religioso, o il legale.

Un doppio principio sembra dovrebbe servire di guida. Da una parte, riguardando la legge civile tutti gl' individui senza distinzione di credenza, si devono

rispettare le sue regole quand'anche il culto esteriore possa subire delle restrizioni; la religione fa questo sacrifizio allo interesse pubblico. D'altra parte una società non esiste che alla condizione di soddisfare ai bisogni religiosi del popolo; e per ciò le leggi civili e politiche sono obligate di accettare le modificazioni e i sacrifizii necessarii alla indipendenza delle coscienze e alla protezione dei culti. Noi crediamo che si sia nel vero quando si apprezzino in tal modo i diritti e i doveri del clero, e quelli della società civile, sottomettendosi, in quanto all'ortodossia, alla autorità che sola ha il diritto d'insegnare in materia di domma religioso.

Dopo queste considerazioni generali, noi dobbiamo far conoscere la via che ci sembra dover sêguirsi in questi studî di diritto civile ecclesiastico.

Prima di tutto è indispensabile di fissarci sulle basi fondamentali del nostro diritto, in quantochè esso si applichi ai culti, e specialmente al culto cattolico. Non sarà mai soverchio lo studio delle differenze tra i tempi antichi e quelli in cui viviamo. La confusione di epoche così diverse ha cagionato e cagiona ancora continuamente i più deplorevoli errori.

Che in secoli di miseria e di barbarie la Chiesa abbia presa una potenza eccessiva non deve sorpren-

derci; essa era la sola risorsa dei popoli contro la oppressione. Cosicchè bisogna guardare senza stupore le immense concessioni fatte al clero dai diplomi dei re della prima e della seconda razza.

Per verità, il momento della più alta potenza dei pontefici fu il dodicesimo secolo. D'allora il governo monarchico cominciò a prendere una stabilità che prometteva al popolo maggiore protezione e sicurezza. Ma da gran tempo il potere ecclesiastico era abituato a considerarsi come il difensore degl' interessi popolari, ed era ben lontano allora dal credere che la sua ingerenza riuscisse meno utile. Allorchè Gregorio VII portò tanto alto le sue pretensioni al potere temporale, cioè dal 1073 al 1085, la emancipazione dei comuni non aveva peranco avuto alcun inizio; fu solo cinquant' anni più tardi che essa cominciò, sotto Luigi il Grasso; e per dei secoli ancora la massa del popolo restò sotto la oppressione dei signori, quasi senza altra difesa che quella della Chiesa.

Si citano con chiasso le lettere di Gregorio VII che basano principî oggi straordinarissimi sulla onnipotenza temporale del capo della Chiesa; ma non si fa però attenzione che quel sovrano pontefice era eminente per la purità dei suoi costumi, e per gli sforzi inauditi che faceva per riformare il clero medesimo. Si stupisce delle sue pretensioni nella quistione delle Investiture, ma non si pensa che in quel

tempo tutto era corruzione e venalità, che i beneficî ecclesiastici si davano ad uomini depravati e indegni, e che l' imperatore Enrico IV energico avversario di quel papa, era il simonista più audace, e il principe più disordinato nei costumi.

Presso a rendere l'ultimo respiro sopra una terra straniera, il pontefice esclamava: *Io amo la giustizia, ed odio la iniquità; quindi io muoio in esilio.* Era ciò la disperazione di un ambizioso deluso?

Tutt'altro. Era il grido di una coscienza pura, che sul punto di comparire davanti a Dio, attestava che i suoi sforzi per reprimere tante sventure e tanti delitti erano stati ispirati dal suo amore per la virtù.

Si parla tanto delle scomuniche, ma non si riflette che esse non colpivano quasi mai il popolo, ma sempre i grandi, i principi, i re, e venivano plaudite dalle popolazioni protette o vendicate. Il potere ecclesiastico negli affari temporali non ha dunque esistito perchè i sovrani pontefici lo abbiano portato alla esagerazione; esso ha preso il suo incremento perchè conforme ai costumi e ai bisogni di una società d'altra volta; esso era, e doveva essere essenzialmente popolare.

A misura però che il diritto civile si stabilì e si perfezionò, quel potere decrebbe e diventò un controsenso. D'allora gli uomini della scienza han lottato

con energia contro la troppo grande autorità del clero, e spesso i loro scritti portano la impronta di una viva opposizione. Senza scusare le loro violenze o le loro ingiustizie, non si può dissimulare che essi avevano allora motivi ben reali. Da una parte, la influenza onnipotente della Chiesa non era più una necessità assoluta per gli interessi materiali dei popoli, dal momento che il diritto civile si occupava di difenderli; d'altra parta, le ricchezze ognor crescenti del clero avevano prodotti degli abusi.

Non bisogna dunque trovare strana questa lotta gagliarda che agitò il XIV e XV secolo. Più tardi ancora, uomini saggi, prelati, assemblee e parlamenti posarono i principî della indipendenza dello Stato, e della restrizione della autorità ecclesiastica. E questa apertura di riforme va giustificata dagli effetti ancora risentiti di un potere esagerato, che poteva ritornare alla onnipotenza del passato. Peraltro, le proteste contro il pontefice non erano pericolose per la religione in un tempo in cui questa aveva un dominio incontestato su tutti gli spiriti.

Ma qualunque opinione possa aversi sulle discussioni religiose di quell'epoca, è sommamente irragionevole di trasportarle ai tempi in cui viviamo.

Qual somiglianza può mai esservi tra un secolo di fede, in cui la religione cattolica era la sola accettata dallo stato, e una società in cui le coscienze hanno

la più indefinita libertà, in cui le credenze religiose sono profondamente scosse, in cui il principio stesso di autorità è continuamente messo in quistione? Se al tempo della grande potenza del clero, spiriti indipendenti han creduto doverla arrestare nei suoi progressi, oggi spiriti saggi non possono avere che un pensiero, quello di ristabilire la religione e l'autorità sopra basi incrollabili.

Da queste riflessioni può comprendersi fino a qual punto noi teniamo ad uno studio serio della differenza dei tempi, per non applicare irragionevolmente, come spesso avviene, idee e teorie di un secolo, ad un altro secolo, in cui le vecchie basi della società sono state completamente spiantate.

Questa osservazione può servire ugualmente a che uomini timidi si rassicurino intorno a quelle considerazioni che spesso ci sono state ispirate dagli abusi e dalle sciagure dei tempi antichi. Queste non devono essere soggetto di trionfo per gli avversarî del cattolicismo, nè di tristezza per gli amici della religione, avvegnachè esse non sono che il risultato necessario di fatti constatati dalla storia, la di cui esatta apprezziazione rivela anzi la legittima influenza del clero attuale. Infatti, perchè sorprendersi del disordine del sacerdozio in un' epoca d'ignoranza e di barbarie? Se in mezzo alla depravazione universale è doloroso

scorgere uomini corrotti, ciò avviene perchè si pensa che il carattere religioso avrebbe dovuto ispirare maggiori virtù; e questa considerazione è per se stessa un omaggio reso alla religione, non altrimenti che ai giorni nostri, in cui bisogna convenire in onore della religione medesima, che il clero, tra gli scandali della società, dà l'esempio del buon costume.

In quanto ai rimproveri di usurpazione da parte del potere spirituale sul temporale, anche confessandola, noi non cesseremo di ripetere che questa espansione d'ingerenza ha per lungo tempo salvato il popolo, che essa è stata contestata dopo che le leggi civili hanno acquistata la forza necessaria per farla cessare, che nel XV secolo la reazione contro il clero è stata formidabile, e che oggi essa ha finito per scuotere l'autorità stessa della religione.

È dunque irragionevole il considerare queste memorie come dannose per il clero. Esse anzi lo elevano quando si pensi ai grandi servizî che esso ha resi altra volta alla società con lo esercizio di un potere oggi divenuto impossibile, perchè surrogato da altro che lo confina nei limiti del proprio dominio, e rende questo più durevole e più incontrastabile. Distinzion fatta tra i tempi, si può, si deve anzi biasimare gli errori e gli eccessi dei secoli scorsi, senza menomare per questo il rispetto dovuto al clero, e sopratutto senza offendere la religione.

Dopo avere ben compreso lo stato delle cose fino alla rivoluzione del 1789 si potrà meglio apprezzare i principî attuali della nostra legislazione.

Ma anche su questo campo quante difficoltà !.....

Le prime leggi sul culto dopo la rivoluzione, sono di un' epoca di transizione; la religione usciva appena dalle sue rovine, sfigurata dal pregiudizio o dalla incredulità. Ma il genio che doveva restituirle il suo dominio, si elevò bene al di sopra del suo secolo, e la comprese nella sua maestà; poichè più si medita il concordato dell'anno IX più vi si trova saggezza e grandiosità. Però ben tosto novelle leggi vennero fuori, ispirate dalla influenza di preoccupazioni derivanti ancora da un antico stato di cose. Esse furono alternatamente utili o dannose secondo le impressioni del momento. Eppure esse formano ancora la base principale della nostra legislazione.

Ora, qual'è il cômpito del giureconsulto ?

Studiarne le disposizioni, trarne le conseguenze che ne sono il seguito naturale, spiegare la necessità di sottomettersi alla legge, persuadere il clero e gli uomini religiosi che una lotta imprudente trascinerebbe a gravi sventure, ammettere le disposizioni che possono conciliarsi coi bisogni della religione, e reclamare con sagge osservazioni quelle utili riforme che vengano dettate dalla esperienza.

È così che noi comprendiamo lo studio sullo insieme della nostra legislazione civile dei culti. Quando queste regole sulle basi della legislazione medesima siano così tracciate, bisogna passare ad occuparsi delle persone e dei corpi ecclesiastici.

In quanto alle persone che compongono la gerarchia cattolica, non si potrà certo non tener conto di fatti consacrati dalla storia, ma non vi sarà alcun uomo ragionevole che voglia farli rivivere; menochè a forza di volere impedire il ritorno degli abusi, non si finisca per distruggere il principio stesso e il centro dell'autorità, molto più oggi che una reazione alquanto imprudente si fa sentire. E perciò chi scrive o chi medita su tal soggetto deve tener sempre presente al pensiero la necessità di un concorso dei depositarî dei due poteri, non che la separazione della loro azione secondo i limiti di sopra tracciati; vale a dire da un lato, l' astensione del potere spirituale in affari d' interesse puramente civile o temporale, dall' altra il riconoscimento su basi incrollabili dell'autorità gerarchica della Chiesa con un centro di unità possente.

In quanto alle corporazioni religiose, è ugualmente impossibile di sconfessare che parecchi abusi abbiano afflitta la fede. Ma nulla di più frivolo che le inquie-

tudini esagerate sul ristabilimento degli ordini monastici, quasichè gli eccessi del fervore religioso, le vocazioni forzate, o i voti perpetui esistano ancora. Lo eccedente sviluppo dei conventi fu dovuto senza dubbio alla pietà, ma la miseria dei tempi vi ha contribuito, mentrechè all' epoca nostra di benessere materiale, le vocazioni ecclesiastiche hanno anzi bisogno di essere incoraggiate. Il gusto della vita monastica è oggi una eccezione, eccezione utile alla società, non foss' altro che per dare un tranquillo ed onorevole rifugio a persone che vogliono involarsi all'agitazione del mondo, e conservare in un secolo tanto occupato d' interessi positivi una vita di santità e di stacco dai beni della terra.

Per altro, un troppo grande numero di comunità religiose non sarebbe senza danno per lo Stato e per la religione medesima. È dunque necessario di esaminare con cura sotto questo doppio punto di vista le leggi stabilite a regolare la sorte di queste congregazioni.

Indipendentemente dalle comunità autorizzate, si formano continuamente delle agglomerazioni di persone che non sono unite da alcun legame civile regolare. È utile esaminare la estensione della libertà che loro è data, e la condizione della loro esistenza pacifica ed onorata in mezzo alle nostre popolazioni.

Le cose consacrate al culto vengono in terza riga

negli studî sul diritto civile ecclesiastico. La loro amministrazione e la loro conservazione è stata l'oggetto di numerose leggi, la di cui applicazione ha le sue difficoltà. E una vasta materia tanto più importante per quanto gl'interessi temporali dell'individuo e dello Stato si trovano ad ogni momento in contatto con gl'interessi della Chiesa.

In quanto alla proprietà dei beni del clero, fatti compiuti e confermati dal tempo devono essere accettati come irrevocabili, e sarebbe una estrema imprudenza il volere rivolgere gli sguardi al passato. Bisogna d'altronde riconoscere che le cose destinate al culto, considerate nella loro consistenza materiale, fanno parte della ricchezza nazionale, e devono andar soggette all'azione del Potere pubblico, che ne sorvegli l'uso. Ma l'idea che ha fatto spesso ritenere lo Stato come padrone di disporne, è stato un errore dannoso, un principio di spoliazione.

Queste quistioni han bisogno di essere esaminate non già sotto la influenza di opinioni più o meno religiose, ma bensì con lo aiuto dei principii della legalità, ai quali ogni uomo ragionevole non può negare il suo assentimento. Le sane dottrine non garentiscono sempre contro la violenza: ma almeno esse garentiscono contro l'errore e l'abuso del diritto.

Esaminando le quistioni del diritto civile ecclesiastico, si è prima di tutto preoccupati dal pensiero del culto cattolico, che è realmente il culto della nazione D' altronde, per i suoi principii dommatici assoluti, e per la indipendenza del suo potere spirituale, questo culto è quello che modifica di più la onnipotenza delle leggi civili e del potere temporale.

Intanto, dopo averlo esaminato nelle sue relazioni con lo interesse materiale della sociatà, è altresì indispensabile di verificare a quali condizioni e a qual modo le nostre leggi riconoscano gli altri culti dissidenti. Questo completamento di studii è necessario per il giureconsulto, non che per le persone attaccate a siffatte religioni dissidenti professate da un gran numero di francesi, ed è altrettanto utile ai cattolici e sopratutto ai ministri di tal culto che han bisogno di conoscere le regole secondo le quali le differenti religioni sussistono una a fianco dell' altra.

Un uomo di serii studii fallirebbe il suo còmpito, ove, assorbito dalla sua credenza, non si occupasse dei culti dissidenti che per sacrificarli alle sue opinioni religiose. Qualunque sia la energia di una convinzione, quando non si tratta di quistioni di domma ma solo d' interessi materiali, bisogna approfondire tutte le parti della legislazione, e interpretare la legge con indipendenza e con imparzialità.

Il primo e principale oggetto dello esame su questo punto deve essere quello di cercare a ben comprendere il pensiero dominante del legislatore.

Portiamo degli esempii.

Riguardo agli ebrei, come intendere le ordinanze e i decreti che oggi li reggono, se non ci penetriamo della volontà della legge di amalgamarli alla massa dei cittadini, e di farne dei francesi?

Come concepire che dopo secoli di persecuzione si sia pervenuti a dar loro diritti e indipendenza religiosa, di cui non godono gli altri culti dissidenti, se non si rimarchi che nel culto ebreo si sia valutato il doppio principio della inflessibilità del domma e dell' autorità gerarchica? Ammesso questo principio come regola fondamentale del culto, la influenza civile amministrativa ha dovuto quasi scomparire. Una volta riconosciutolo, bisognava lasciarlo libero.

Riguardo ai culti protestanti, al contrario, il loro principio è la libertà di esame e di decisione, senza autorità centrale assoluta. La regola della legge, in quanto ad essi, ha dovuto essere dapprima una protezione religiosa subordinata agl' interessi principali del cattolicismo, che è la religione della immensa maggioranza, e in secondo luogo un intervento più diretto del governo in una amministrazione quasi tutta laica, e senza impero per noi sugli affari dommatici.

rispettare le sue regole quand'anche il culto esteriore possa subire delle restrizioni; la religione fa questo sacrifizio allo interesse pubblico. D'altra parte una società non esiste che alla condizione di soddisfare ai bisogni religiosi del popolo; e per ciò le leggi civili e politiche sono obligate di accettare le modificazioni e i sacrifizii necessarii alla indipendenza delle coscienze e alla protezione dei culti. Noi crediamo che si sia nel vero quando si apprezzino in tal modo i diritti e i doveri del clero, e quelli della società civile, sottomettendosi, in quanto all'ortodossia, alla autorità che sola ha il diritto d'insegnare in materia di domma religioso.

Dopo queste considerazioni generali, noi dobbiamo far conoscere la via che ci sembra dover sêguirsi in questi studî di diritto civile ecclesiastico.

Prima di tutto è indispensabile di fissarci sulle basi fondamentali del nostro diritto, in quantochè esso si applichi ai culti, e specialmente al culto cattolico. Non sarà mai soverchio lo studio delle differenze tra i tempi antichi e quelli in cui viviamo. La confusione di epoche così diverse ha cagionato e cagiona ancora continuamente i più deplorevoli errori.

Che in secoli di miseria e di barbarie la Chiesa abbia presa una potenza eccessiva non deve sorpren-

derci; essa era la sola risorsa dei popoli contro la oppressione. Cosicchè bisogna guardare senza stupore le immense concessioni fatte al clero dai diplomi dei re della prima e della seconda razza.

Per verità, il momento della più alta potenza dei pontefici fu il dodicesimo secolo. D'allora il governo monarchico cominciò a prendere una stabilità che prometteva al popolo maggiore protezione e sicurezza. Ma da gran tempo il potere ecclesiastico era abituato a considerarsi come il difensore degl' interessi popolari, ed era ben lontano allora dal credere che la sua ingerenza riuscisse meno utile. Allorchè Gregorio VII portò tanto alto le sue pretensioni al potere temporale, cioè dal 1073 al 1085, la emancipazione dei comuni non aveva peranco avuto alcun inizio; fu solo cinquant' anni più tardi che essa cominciò, sotto Luigi il Grasso; e per dei secoli ancora la massa del popolo restò sotto la oppressione dei signori, quasi senza altra difesa che quella della Chiesa.

Si citano con chiasso le lettere di Gregorio VII che basano principî oggi straordinarissimi sulla onnipotenza temporale del capo della Chiesa; ma non si fa però attenzione che quel sovrano pontefice era eminente per la purità dei suoi costumi, e per gli sforzi inauditi che faceva per riformare il clero medesimo. Si stupisce delle sue pretensioni nella quistione delle Investiture, ma non si pensa che in quel

civile e lo interesse materiale della società, ho voluto rispettare i diritti di tutti i culti e di tutti i cittadini.

Io protesto d' altronde per ciò che non sta nelle mie forze, di sottomettermi senza riserva a coloro che sono depositarii della dottrina e dell' autorità religiosa. Giureconsulto, io ho il diritto d' insegnare la legge; cristiano, non ho altra fede che la fede della Chiesa cattolica.

TAVOLA

DEI CAPITOLI E DELLE MATERIE PRINCIPALI

(le cifre indicano i numeri dei paragrafi)

VOLUME PRIMO

LIBRO PRIMO

DEL CULTO CATTOLICO IN GENERALE . . . § 2

TITOLO PRIMO

Leggi organiche del culto

CAPITOLO I. — LEGGI ANTICHE

Origine della potenza del clero . . . » 3
Sotto i primi re dei Franchi . . . . . » 4
Indebolimento del potere ecclesiastico. » 5
Prammatica di S. Luigi . . . . . » 6
Prammatica di Carlo VII . . . . . » 8
Concordato di Francesco I . . . . . » 9
Ordinanza sulle materie ecclesiastiche . » 11
Libertà della Chiesa gallicana. . . . » 12 a 22
Gesuiti e Giansenisti . . . . . » 23 a 25
Dichiarazione del clero del 1682 . . . » 26 a 28
Editto del 1695 . . . . . » 29

CAPITOLO II. — LEGGI NUOVE DOPO IL 1789

Costituzione civile del clero . . . . » 29 a 31
Leggi rivoluzionarie . . . . . » 32

Concordato del 26 messidoro anno IX . § 33
Articoli organici . . . . . » 34
Proteste . . . . . » 35 a 37
Carta del 1814 e leggi della Restaurazione » 38
Carta del 1830 . . . . . » 39
Costituzione del 1848 e 1852 . . . . » 40
Stato del culto in Francia . . . . . » 41 a 44
Autorità delle leggi sul culto riguardo lo Stato . . . . . » 45
» in quanto al domma . . . . . » 45
» in quanto alla disciplina . . . . . » 46
» in quanto alla unità . . . . . » 47 e 48
» in quanto alla gerarchia . . . . » 49
Autorità delle leggi sul culto riguardo il clero . . . . . » 50 a 52

TITOLO SECONDO

Principi generali della legislazione civile sul culto cattolico . . . . . » 53

CAPITOLO I. — INDIPENDENZA RECIPROCA DEI POTERI. . . . . » 54

SEZIONE I. — Indipendenza del potere temporale riguardo la corte di Roma. . » 56
» secondo il concordato . . . . . » 57
» secondo la legge organica . . . » 58 a 68
» secondo il codice penale . . . . » 69
Riguardo il clero . . . . . » 76 a 81

SEZIONE II. — Indipendenza degl'individui, e dei loro beni . . . . . » 83
» contro le misure ecclesiastiche . . » 83 e 84
» contro le violenze . . . . . » 85
Concorso dell' autorità civile . . . . » 86 e 87
Che dell' obligo del riposo legale? . . » 88 a 95
Indipendenza dei beni . . . . . » 96
Che del casuale? . . . . . » 97 a 103

SEZIONE III. — Indipendenza del potere ecclesiastico.
Principii della indipendenza . . . . § 104 a 110
Conseguenze della indipendenza:
per i sacramenti . . . . . » 111 a 113
per le sepolture . . . . . » 114 a 116
per gli scritti e i discorsi . . . . . » 117 a 119
per il culto . . . . . » 120 a 129
per il culto pubblico . . . . . » 130 a 133

SEZIONE IV. — Eccezioni alla indipendenza del potere ecclesiastico
per i regolamenti di polizia . . . . » 134
per le nomine dei curati . . . . . » 135 e 136
per i seminarii . . . . . » 137 a 139
per i capitoli . . . . . » 140 e 141
per i sinodi e concilii . . . . . » 142 e 143
per gli stabilimenti di cappelle . . . » 144 e 145
per le pubblicazioni in chiesa. . . . » 146
per le Cure e succursali. . . . . » 147
per le oblazioni e le fondazioni . . . » 148 a 150
per le preghiere pubbliche . . . . . » 151 a 155

CAPITOLO II. — DELLA LIBERTA RELIGIOSA

SEZIONE I. — Principii di questa libertà . » 156 a 160
Non si applicano che ai culti riconosciuti » 161 a 166
Quando un culto è riconosciuto? . . . » 167 a 171

SEZIONE II. — Della protezione . . . . » 172
N. 1. Leggi protettrici della religione . » 173
» contro gli oltraggi . . . . . » 174 a 182
» contro la derisione . . . . . » 183 a 186
N. 2. Leggi protettrici del culto . . . » 187
» contro la violenza . . . . . » 188
» contro i torbidi e i disordini . . » 189 a 193
Si estendono alle Chiese. . . . . » 194 a 197
N. 3. Leggi protettrici dei ministri del culto . . . . . » 198 a 200

Delitti di varie specie . . . . . § 201 a 204
N. 4. Leggi protettrici delle cose sante. » 205 a 207
Non si applicano che ai culti riconosciuti » 208
N. 5. Leggi di distinzioni onorifiche e di sovvenzioni . . . . . » 209 a 212

SEZIONE III. — Restrizioni alla libertà religiosa . . . . . » 213
Circa le feste da stabilirsi o da sopprimersi . . . . . » 214 a 220
sul culto fuori delle chiese . . . . » 221 a 224
sulle associazioni religiose. . . . . » 225 a 233
sulle celebrazioni dei matrimoni. . . » 234

CAPITOLO III. — REPRESSIONI DELLE INFRAZIONI ALLE LEGGI DEL CULTO . . . . » 235

SEZIONE I. — Delitti al di fuori delle funzioni ecclesiastiche . . . . . » 236 a 240
Delitti dei vescovi e degli arcivescovi . » 241

SEZIONE II. — Delitti nelle funzioni ecclesiastiche . . . . . » 242
N. 1. Ricorsi all' autorità ecclesiastica superiore . . . . . » 243
A degli ecclesiastici . . . . . » 244 a 250
B dei laici . . . . . » 251 a 261
N. 2. Ricorsi all' autorità secolare . . » 262
§ 1. ricorso al Consiglio di Stato . . » 261
1. natura del diritto di ricorso . . . » 264 a 268
2. caso del ricorso . . . . . » 269
Delitti e contravvenzioni del clero . . . » 270 e 271
1 caso . . . . . » 272 a 278
2 caso . . . . . » 279 a 281
3 caso . . . . . » 282 a 289
4 caso . . . . . » 290 a 291
5 caso . . . . . » 292 a 299
6 caso . . . . . » 300 a 304
7 caso . . . . . » 305 a 307

8 caso . . . . . § 308 a 311
9 caso . . . . . » 312 e 313
Delitti e contravvenzioni contro il clero » 314 a 316
3 modo d' istanza avanti il Consiglio di Stato . . . . . » 317
1 competenza . . . . . » 318 a 321
2 persone che hanno diritto di ricorso . » 322 a 324
3 modo di procedura . . . . . » 325 a 327
4 conseguenze del ricorso . . . . . » 328 a 331
§ 2. Ricorso ai tribunali:
Istanza dei laici . . . . . » 332 e 333
Istanza del pubblico ministero . . . » 334 a 338
Istanza degli ecclesiastici . . . . . » 339

APPENDICE DEL VOLUME PRIMO

N. 1 Prammatica di S. Luigi.
N. 2 Dichiarazione del clero del 1682.
N. 3 Editto sulle giurisdizioni del 1695.
N. 4 Editto sulle persone di manomorta del 1749.
N. 5 Dichiarazione interpretativa del 20 luglio 1762.
N. 6 Articoli organici del 18 germinale, anno X.
N. 7 Estratto del decreto sugli oneri del 24 messidoro anno XII.
N. 8 Estratto della decisione sulle spese del culto del 31 dicembre 1841.
N. 9 Decreto del 30 decembre 1809 sulle fabbricerie.

VOLUME SECONDO

LIBRO SECONDO

DELLE PERSONE CONSACRATE AL CULTO CATTOLICO E DEI CORPI ECCLESIASTICI. . . . . § 340

TITOLO PRIMO

Del sacerdozio in generale . . . . . » 341

CAPITOLO I. — DEL SACERDOZIO NEI SUOI RAPPORTI CON LA SOCIETA CIVILE

Diritti dei ministri del culto . . . . . » 342 a 354
Loro influenza nella educazione pubblica » 355 e 356
Doveri dei ministri del culto . . . . . » 357 e 358
Celibato . . . . . » 359 a 370
Adozione . . . . . » 371 e 372
Interdizioni e sospensioni . . . . . » 373 a 376

CAPITOLO II. — ORGANIZZAZIONE CIVILE DEL SACERDOZIO . . . . . » 377

Natura del sacerdozio . . . . . » 378 a 381
Sacerdozio accompagnato da funzioni . » 382 a 384
Rapporti con il governo. . . . . » 385 a 387

TITOLO SECONDO

Dei differenti gradi del sacerdozio

CAPITOLO I. — DEL SOVRANO PONTIFICATO.

N. 1 del sovrano pontefice. . . . . » 388
Suoi diversi poteri . . . . . » 389 a 391
Suoi atti. . . . . » 392 a 402
Dei legati, ed uffiziali di legazione . . » 403 a 406
Del nunzio . . . . . » 407
Degli auditori di Rota . . . . . » 408

Dei secretarii delle congregazioni . . § 409
N. 2. Dei cardinali . . . . . » 410 a 418

CAPITOLO II. — DELLO EPISCOPATO

N. 1 Degli arcivescovati, e degli arcivescovi . . . . . » 419 a 429
Sedi arcivescovili . . . . . » 429 e 430
N. 2 Dei vescovati, e dei vescovi. . . » 431 a 438
a) Dritti dei vescovi sulla disciplina e per il mantenimento della fede . . » 439 a 456
b) Diritti sul clero. . . . . » 457 a 470
c) negli interessi materiali del culto. » 471 a 476
d) trattamenti e distinzioni. . . . » 477 a 479
e) revoche e destituzioni. . . . . » 480 e 481
N. 3. Episcopato e culto cattolico in Algeria e culto non cristiano . . . . » 482
N. 4. Vescovi *in partibus* . . . . . » 483
N. 5 Coadiutori . . . . . » 484
N. 6. Vescovi delle colonie e prefetti apostolici . . . . . » 485 e 486

CAPITOLO II. — DEI DIGNITARI E DEGLI STABILIMENTI DI CHIESE VESCOVILI

N. 1 Canonici e capitoli. . . . . » 487 a 493
Caso di vacanza di sede. . . . . » 494
Caso di riunione alla cura. . . . . » 495
Beni e trattamenti. . . . . » 496
Destituzioni. . . . . » 497
N. 2 Canonici onorarii . . . . . » 498
N. 3 Canonici e capitolo di S. Dionigi . » 499
N. 4 Capitolo di Santa Genueffa . . . » 500
N. 5 Vicarii generali. . . . . » 501 a 507
» capitolari . . . . . » 504
N. 6 Officialità e officiali . . . . . » 508 a 511
N. 7 Arcidiaconi . . . . . » 512
N. 8 Arcipreti . . . . . » 513
N. 9 Penitenzieri . . . . . » 514

N. 10 Seminarii . . . . . § 514 a 522
N. 11 Piccoli seminarii . . . . . » 523
nuova legislazione . . . . . » 527
N. 12 Stabilimenti britannici . . . . » 528
N. 13 Facoltà di teologia . . . . . » 529

CAPITOLO IV. — DEL CLERO DELLE CHIESE VESCOVILI

N. 1 Delle cure e dei curati . . . . » 530
Istituzioni e nomine , ... » 531 a 534
Funzioni e doveri dei curati . . . . » 535 a 537
Diritti dei curati . . . . . » 538 a 564
Deposizioni e sospensioni . . . . . » 565 e 566
N. 2 Inservienti, e succursalisti , . . » 568 e 569
N. 3 Vicarii. . . . . » 569 a 572
N. 4 Preti amministratori e abituati. . » 573

CAPITOLO V. — DEI CAPPELLANI ELEMOSINIERI E UFFICIALI DELLA CHIESA.

N, 1 Cappellani e cappelle. . . . . » 574 a 576
N. 2 Cappellani di annessi. . . . . » 577
N. 3 Cappellani di oratorii pubblici. . » 578
N. 4 Cappellani di oratori particolari . » 579
N. 5 Elemosinieri. . . . . » 580
» di collegii . . . . . » 581
» di ospizii . . . . . » 582
» di prigioni . . . . . » 583
» militari e della marina . . . » 584 e 585
N. 6 Predicatori . . . . . » 586
N. 7 Missionarii all' interno . . . . » 587
N. 8 » all' estero. . . . . » 588
N. 9 Diaconi e suddiaconi . . . . . » 589
N. 10 Minoristi e ordini minori . . . » 590
N. 11 Cantori . . . . . » 591
N. 12 Serventi e impiegati della chiesa. » 592
N. 13 Ecclesiastici al ritiro . . . . » 593

TITOLO TERZO

Delle communità, delle congregazioni e delle assemblee del clero

CAPITOLO I.
N. 1 Communità autorizzate in generale
Loro stato antico . . . . . § 594
Loro grado di utilità. . . . . » 595 e 596
Loro natura e loro regole . . . . . » 597 a 611
Loro dissoluzione. . . . . » 612 e 613
Tasse fiscali . . . . . » 614
N. 2 Regole speciali delle communità di uomini . . . . . » 615 a 620
N. 3 Delle communità di donne . . . » 621 e 622

CAPITOLO II. — DELLE COMMUNITA' NON AUTORIZZATE LEGALMENTE . . . . . » 623

SEZIONE I. — Formate da atti civili di società . . . . . » 624
Loro natura . . . . . » 625 a 628
Loro legalità . . . . . » 629 a 636
Loro dissoluzione. . . . . » 637 a 642
Diritti di registro. . . . . » 643 a 646
SEZIONE II. — Associazioni libere . . . » 647
Loro vantaggi e loro danni. . . . . » 648 a 651
Loro amministrazione . . . . . » 656 a 659
Loro cessazione . . . . . » 660
Capacità individuale, ed atti che interessano la communità . . . . . » 661 a 680
Confraternite . . . . . » 681 a 683

CAPITOLO III. — DELLE ASSEMBLEE DEL CLERO

Loro utilità per mantenere l' unità e la disciplina religiosa . . . . . » 684
N. 1 Concilii generali . . . . . » 685
Loro numero . . . . . » 686
N. 2 Concilii nazionali . . . . . » 687 a 691

N. 3 Assemblee metropolitane . . . § 692 a 694
N. 4 Assemblee diocesane . . . . . » 695
N. 5 Assemblee cantonali . . . . . » 696

LIBRO TERZO

DELLE COSE DESTINATE AL CULTO CATTOLICO. » 697 e 698

PARTE PRIMA

DELLE FABBRICERIE . . . . . » 699

TITOLO PRIMO

Delle proprietà delle fabbricerie. . . . » 700

CAPITOLO I. — NATURA DEL DIRITTO DI PROPRIETA'. . . . . » 701 e 702

Leggi della rivoluzione . . . . . » 703
Leggi di restituzione. . . . . » 704 a 711

CAPITOLO II. — DELLA VARIA NATURA DELLA PROPRIETA' DELLE FABBRICERIE

SEZIONE I. Immobili e diritti immobiliari » 712 a 713
Chiese, e parti accessorie delle Chiese . » 714 a 727
Altari. . . . . » 728 e 729
Organi . . . . . » 730
Campane . . . . . » 731
Orologi . . . . . » 732
Chiese soppresse . . . . . » 733 a 735
Strade all' intorno . . . . . » 736
Presbiterii . . . . . » 737 a 743
Cimiteri . . . . . » 744 a 750
Case ed edifizii. . . . . » 751 a 754
Beni rustici. . . . . » 755
Boschi . . . . . » 756
Miniere . . . . . » 757
Diritti di usufrutto . . . . . » 758
Servitù . . . . . » 759
Azioni e rivendicazioni . . . . . » 760

SEZIONE II. Dei mobili, e diritti mobiliari
Rendite . . . . . § 761 a 770
Titoli di rendite . . . . . » 771
Mobili delle chiese . . . . . » 772 a 775
A Stalli, tribune, e panche . . . . » 776 a 781
B Sedie . . . . . » 782 a 787
C Vasi sacri . . . . . » 788 a 790
D Ornamenti. . . . . » 791
E Libri . . . . . » 792
F Quadri, statue ecc. . . . . » 793 e 794
G Organi . . . . . » 795
H Campane . . . . . » 796

SEZIONE III. — Delle somme eventuali . » 797
A Questue . . . . . » 798 a 800
B Offerte e oblazioni . . . . . » 801 a 804
C Cassette da elemosine . . . . . » 805
D Sepolture . . . . . » 806 a 819
E Matrimonii . . . . . » 820 e 821
F Battesimi . . . . . » 822

SEZIONE IV — Oblighi delle communità
1 Per le spese dei culti . . . . . » 824 a 827
2 Per le grosse riparazioni . . . . . » 828 a 832
3 Per i presbiterii, alloggi dei curati, indennità . . . . . » 833 a 854

APPENDICE DEL VOLUME SECONDO

N. 1 Legge sullo insegnamento del 15 marzo 1850.

N. 2 Regolamento dell' 8 maggio 1850 sullo articolo 1 della legge del 15 marzo 1850.

N. 3 Regolamento del 29 luglio 1850 sulla legge del 15 marzo 1850.

N. 4 Decreto del 7 ottobre 1850 per la esecuzione della legge del 15 marzo 1850.

N. 5 Modulo di atto di società civile per una associazione religiosa.

VOLUME TERZO

SEGUITO DEL LIBRO TERZO

DELLE COSE DESTINATE AL CULTO

CAPITOLO III. — DEGLI ATTI ATTINENTI ALLE PROPRIETA' DELLE FABBRICERIE . . . § 855

SEZIONE I. — Atti di acquisti . . . . » 856
Donazioni . . . . . » 857
Doni a breve mano . . . . . » 864
Legati. . . . . » 867
Fondazioni . . . . . » 871
Acquisti a titolo oneroso . . . . . » 883

SEZIONE II. — Atti di alienazione . . . » 888
d' immobili . . . . . » 889
di rendite . . . . . » 894
di crediti . . . . . » 895
di mobili. . . . . » 896
Cambii . . . . . » 897
Imprestiti . . . . . » 898
Ipoteche. . . . . » 899
Rimborsi . . . . . » 900
» a lunghe scadenze . . . . . » 903
» a corte scadenze. . . . . » 904
Transazioni. . . . . » 907
Arbitragi. . . . . » 908
Prescrizioni. . . . . » 909

SEZIONE III. — Atti Amministrativi . . » 912
Riparazioni, e manutenzioni . . . . » 913
Vendite . . . . . » 915
Quietanze . . . . . » 916
Mandati . . . . . » 917
Registri . . . . . » 919

Libri, e inventarii . . . . . § 921
Bilanci . . . . . » 925
Conti. . . . . » 928

SEZIONE IV. — Atti giudiziarii . . . . » 929
§ 1 delle azioni . . . . . » 930
Autorizzazioni. . . . . » 931
Competenze. . . . . » 940
Forme delle azioni . . . . . » 952
§ 2 Esecuzioni e procedure. . . . . » 963
contro i terzi . . . . . » 964
contro le fabbricerie. . . . . » 965

TITOLO SECONDO

Organizzazione delle fabbricerie

CAPITOLO I. — DEL CORPO DELLA FABBRICERIA

N. 1 Nozioni generali . . . . . » 966
N. 2 Dove le fabbricerie debbano essere stabilite . . . . . » 968
N. 3 Natura delle funzioni degli addetti alle fabbricerie e condizioni di eligibilità » 969
N. 4 Composizione, elezione, e rinnovazione delle fabbricerie . . . . . » 970
Atti della fabbriceria in caso di non rinnovazione . . . . . » 992
Annullazione delle nomine . . . . » 998

CAPITOLO II. — ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE FABBRICERIE . . . . . » 1003

SEZIONE I. — Dei consigli
1. Composizione del consiglio. . . . » 1004
2. Attribuzioni del Consiglio in generale » 1025
3. Attribuzioni dei membri del Consiglio in particolare . . . . . » 1042

SEZIONE II. — Dell' ufficio . . . . . » 1051
Sua composizione. . . . . » 1052

Sue attribuzioni . . . . . § 1065
Cariche onorifiche . . . . . » 1081
Attribuzioni dei membri dell'ufficio in particolare . . . . . » 1082

SEZIONE III. — Del tesoriere . . . . » 1086
1. Sua nomina . . . . . » 1087
2. Sue funzioni . . . . . » 1095
a) riguardo agl' immobili . . . . » 1097
b) riguardo ai titoli di credito . . . » 1100
c) riguardo alle rendite . . . . . » 1104
d) riguardo agl' introiti eventuali . » 1111
e) riguardo agli effetti mobiliari . . » 1121
f) riguardo alle spese . . . . . » 1122
3. Contabilità del tesoriere . . . . » 1123
1° Modo di conservazione dei valori e delle somme. . . . . » 1124
2° Tenuta della contabilità. . . . . » 1128
3° Rendimento dei conti . . . . . » 1130
4° Responsabilità del tesoriere . . . » 1137

PARTE SECONDA

BENI DEL CLERO OLTRE QUELLI DELLE FABBRICERIE

CAPITOLO I. — DEI BENI DEL CLERO IN GENERALE . . . . . » 1140
CAPITOLO II. — BENI DELLE CATTEDRALI . » 1148
CAPITOLO III. — MENSE VESCOVILI . . . » 1162
CAPITOLO IV. — BENI DEL CAPITOLO . . . » 1176
CAPITOLO V. — BENI DEI SEMINARII . . . » 1185
CAPITOLO VI. — BENI DELLE PARROCCHIE . » 1199

LIBRO QUARTO

CULTI NON CATTOLICI

PARTE PRIMA

DEI CULTI PROTESTANTI

CAPITOLO I. — LEGGI ORGANICHE DEI CULTI PROTESTANTI . . . . . » 1215

Leggi antiche . . . . . § 1216
Leggi nuove . . . . . » 1222

CAPITOLO II. — PRINCIPII GENERALI DELLA LEGISLAZIONE

N. 1 Indipendenza civile e religiosa. . » 1229
a) Indipendenza dell' autorità civile riguardo le autorità estere. . . . » 1230
b) Indipendenza dell' autorità civile riguardo il clero . . . . . » 1233
c) Indipendenza religiosa . , . . » 1234
N. 2 Libertà dei culti . . . . . » 1248
N. 3 Repressione delle infrazioni alle leggi sul culto . . . . . » 1260

CAPITOLO III. — ORGANIZZAZIONE RELIGIOSA » 1266

N. 1 Scuole ecclesiastiche . . . . . » 1267
» riformate . . . . . » 1268
» luterane. . . . . » 1269
N. 2 Ministri del culto . . . . . » 1270
a) Regole applicabili ai due culti . . » 1271
b) Regole applicabili al culto riformato » 1272
Consiglio centrale. . . . . » 1273
Chiese concistoriali e concistori . . . » 1274
Consigli presbiteriani . . . . . » 1275
Delegati ai concistori . . . . . » 1277
Sinodi . . . . . » 1278
Pastori . . . . . » 1279
c) Regole applicabili al culto luterano
Concistoro superiore. . . . . » 1283
Direttorio . . . . . » 1284
Ispezione e ispettori . . . . . » 1285
Concistori locali . . . . . » 1286
Pastori . . . . . » 1287
N. 3 Dei beni ecclesiastici . . . . . » 1288
Bilancio dei culti protestanti . . . . » 1289

PARTE SECONDA

DEL CULTO ISRAELITA

CAPITOLO I. — LEGGI ORGANICHE DELLO STATO CIVILE E RELIGIOSO DEGLI EBREI.

Prima della rivoluzione del 1789 . . § 1290
Dopo la rivoluzione del 1789 . . . . » 1294

CAPITOLO II. — PRINCIPII GENERALI DELLA LEGISLAZIONE . . . . . » 1308

N. 1 Indipendenza religiosa . . . . » 1309
N. 2 Libertà e protezione del culto . . » 1318
N. 3 Repressione delle infrazioni alle leggi sul culto . . . . . » 1333

CAPITOLO III. — ORGANIZZAZIONE DEL CULTO ISRAELITA E DEI SUOI MINISTRI . . . » 1347

N. 1 Concistoro centrale . . . . . » 1349
N. 2 Concistori dipartimentali . . . » 1354
N. 3 Sinagoghe, e commissioni amministrative . . . . . » 1363
N. 4 Assemblee elettorali . . . . . » 1365
N. 5 Delegati e assemblee dei delegati . » 1371
N. 6 Gran Rabbino del concistoro cent. » 1374
N. 7 Gran Rabbini dei concistori dipartimentali . . . . . » 1381
N. 8 Rabbini comunali . . . . . » 1387
N. 9 Ministri officianti . . . . . » 1390
N. 10 Oratorii particolari . . . . . » 1393
N. 11 Mohel, e schohet . . . . . » 1394
N. 12 Scuola centrale rabbina . . . . » 1396
N. 13 Culto israelita in Algeria . . . » 1397

APPENDICE DEL TERZO VOLUME

N. 1 Decreto sulle donazioni e legati alle fabbricerie e stabilimenti religiosi, del 12 agosto 1807.

N. 2 Ordinanza sulle autorizzazioni delle fondazioni, donazioni, e legati, del 10 giugno 1814.

N. 3 legge sulle donazioni e legati degli stabilimenti ecclesiastici, del 2 gennaio 1817.

N. 4 Ordinanza sull'accettazione delle donazioni e legati del 2 aprile 1817

N. 5 Ordinanza sulle donazioni e legati del 14 gennaio 1831.

N. 6 Decreto del 6 novembre 1813 sui beni del clero.

N. 7 Articoli organici dei culti protestanti del 18 germinale anno X.

N. 8 Decreto del 26 marzo 1852 sulla organizzazione dei protestanti.

N. 9 Decisione ministeriale del 20 maggio 1833 sulle attribuzioni dei consigli presbiteriani e dei concistori.

N. 10 Decisione di massima, del 10 settembre 1852.

N. 11 Estratto della istruzione ministeriale del 14 settembre 1855.

N. 12 Regolamento di organizzazione del culto israelita, del 10 dicembre 1806.

N. 13 Ordinanza del 25 maggio 1844 contenente il regolamento per la organizzazione del culto israelita.

TRATTATO

DELLA

LEGISLAZIONE DEI CULTI

E SPECIALMENTE

del

CULTO CATTOLICO

§. 1. Noi divideremo questo trattato in quattro parti principali.

Nella prima parleremo del culto cattolico in generale.

Nella seconda ci occuperemo delle persone consacrate al culto, e dei corpi ecclesiastici.

La terza avrà per oggetto i beni e le cose ecclesiastiche.

La quarta tratterà dei culti non cattolici.

LIBRO PRIMO

del culto cattolico in generale

2. Noi ci asterremo con cura dal toccare il domma e la morale religiosa. Vogliamo solamente fissare i principî della legislazione in quantochè essi si applicano al culto esterno.

Si è preteso che le leggi civili e politiche non dovessero occuparsi delle religione.

Senza dubbio, sarebbe pericoloso che il potere civile intervenga per imporre delle regole alla coscienza; e in questo senso, non si può mai troppo ripeterlo, le leggi non debbono immischiarsi nelle materie religiose.

Ma se la religione è per gl' individui un affare di coscienza, essa è per gli stati un affare di ordine sociale.

Infatti, come contare sul patriotismo di un popolo che sia convinto di non avere a difendere che solo interessi materiali? Come dare alle leggi una autorità potente, quando gli uomini non sappiano che esse emanano da una sorgente divina? Come governare una nazione che non conosca altre regole ai suoi doveri che le pene inflitte per la violazione della legge.

Poichè il principio religioso è fondamentale in un paese bene ordinato, il culto deve essere la preoccupazione del legislatore, non per dirigerlo, ma per tenerlo sotto una protezione salutare, ed anche per difenderlo dai traviamenti di uno zelo malinteso, contrario agl' interessi generali della società.

Così, le leggi del culto formano una parte necessaria di ogni legislazione civile e politica (1).

---

(1) Vedi Manuale del dritto ecclesiastico di Walter, tradotto dal tedesco da Roquemont. Quest'opera di cui si son

Dominante da gran tempo in Francia, il culto cattolico è sempre professato dalla immensa maggioranza dei francesi.

Noi ce ne occuperemo esclusivamente nella prima e principale parte di quest' opera. Noi ricercheremo prima di tutto le leggi dalle quali esso è retto; e dopo avere studiata questa parte storica della legislazione, ci fisseremo sui suoi principii fondamentali, ed arriveremo in seguito al dettaglio della sua organizzazione.

---

fatte parecchie edizioni in Germania, è una dotta dissertazione sulla istoria del diritto ecclesiastico e della Chiesa.

TITOLO PRIMO

Leggi civili organiche del culto cattolico

CAPITOLO I.

Leggi antiche

SOMMARIO

Origine dell' autorità delle leggi ecclesiastiche e della potenza del clero . . . . . §. 3
Leggi dei Franchi 4
Indebolimento della potenza ecclesiastica 5
Prammatica di San Luigi 6
Separazione dei due poteri 7
Prammatica di Carlo VII. 8
Concordato di Francesco I. 9
Luteranismo 10
Ordinanza di Carlo IX del 1560 11
— di Moulins, 1566 ivi
— di Carlo IX, 1571. ivi
— di Blois (Enrico III), 1575 ivi
— Editto di Melun, 1580 ivi
— di Enrico IV, 1608 ivi
Editto di Luigi XII, 1610 ivi
Ordinanza di Luigi XIII, 1629. ivi
Articoli di Pithou 12
Loro opportunità 13

Loro utilità attuale 14
Loro reassunto 15
Disposizioni antiquate 16. 17 18
Disposizioni dannose 19
Disposizioni utili 20 21 22
Gesuiti 23
Giansenisti 24 25
Dichiarazione del 1682 26
Editto di Luigi XIV del 1682 e valore della dichiarazione del 1682 27
Editto del 1695 29

3.° Il diritto ecclesiastico puro, o diritto canonico che ha il suo fondamento nei concilì e nelle costituzioni cattoliche (1) ha per molto tempo ottenuto in Francia una influenza potentissima, e questa influenza è stata quella del clero medesimo.

Per ben comprenderla, bisogna farsi un' idea dello stato, in cui la legislazione civile e la società si trovavano allora.

4.° All' epoca della invasione dei Franchi, il

(1) Vedi sulle origini del diritto ecclesiastico, il Trattato del Diritto Ecclesiastico nei suoi principii generali di Phillips, professore della Facoltà di Inspruck. Questa opera tradotta dall'abate Crouzet, esamina le quistioni sopratutto sotto il punto di vista dommatico. Essa è, come tutti i trattati tedeschi, un poco oscura, e troppo metafisica. Però vi si trovano nozioni di un grande interesse, tom. III, pag. 323.

diritto romano era in vigore nei paesi della Gallia meridionale da più antico tempo conquistati. Pure, le leggi di Giustiniano non vi furono pubblicate che quasi un secolo appresso, cioè nel 532; e quelle stesse provincie anche allora non ebbero il beneficio di una legislazione racchiusa in un codice preciso e invariabile. Quanto agli altri paesi della Gallia, essi avevano conservato una parte dei loro diritti municipali con un misto di leggi romane.

I barbari dunque trovarono i Galli con legislazioni diverse, e male assodate. Nello spaventevole caos delle invasioni, un diritto civile così svariato dovette facilmente perdere la sua autorità. Veramente non sembra che i Franchi abbiano tentato d'imporre violentemente le loro leggi; e Alarico nel 506 pubblicò per le popolazioni del mezzogiorno che non avevano accettate le leggi gotiche, il codice di Teodorico, compilazione imperfetta di leggi romane che ha mantenuta la memoria del diritto romano in quelle provincie. Ma in fine, le leggi dei barbari erano leggi di vincitore, e dovettero naturalmente acquistare una grande influenza, poichè anche come leggi politiche esse regolavano le sorti generali della nazione, e i rapporti dei Franchi con gli antichi abitanti del paese.

Gettando un colpo d'occhio su quei documenti legislativi, si resta confusi dello stato di oppres-

sione sotto il quale gemevano i vinti. La legge antica, per esempio, contiene appena due o tre principî di diritto civile; il resto si compone tutto di leggi penali. Lo assassinio di un uomo libero è pagato duecento soldi (d'oro); quello di un romano tributario sessanta; quello di uno schiavo venti; e sette articoli appresso la legge punisce di un'ammenda di trenta soldi colui che ha montato un cavallo senza permesso del suo padrone, e di quarantacinque soldi l'assassinio o il furto di un cane da caccia. Cosicchè la vita di un cane era stimata presso a poco quanto quella di un romano, e più che la vita di uno schiavo. Disposizioni quasi simili stavano nella legge dei ripuarî; duecento soldi (d'oro) per lo assassinio di un ripuario, cento per quello di un romano, trentasei per quello di uno schiavo, e trenta anche per avere montato un cavallo senza permesso del padrone.

Non di meno, sotto i primi re merovingi, queste leggi mantennero in un certo ordine la società. Ma in seguito, durante un secolo di dilaniamenti e di guerre civili, l'annichilimento del potere regio lasciò il popolo esposto a tutte le violenze dei suoi oppressori.

Verso la fine dell'ottavo secolo e nel principio del nono, dal 769 all'815, Carlomagno mise fuori i suoi capitoli. Per la prima volta, dopo parecchi secoli, si trova una legge nella quale sta scritto: *De oppressione pauperum liberorum hominum, ut*

non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra justitiam oppressi (1).

Ma bisognava il genio e la potenza di Carlomagno per tenere questo linguaggio.

Qualche hanno appresso, egli lasciò una parte del suo impero a Luigi-il-Semplice, e si sa qual serie di mali cominciò col regno di quel principe debole. Può aversi un' idea del disordine che regnava ai tempi di Carlo-il-Calvo, leggendo uno de suoi capitoli, nel quale sta scritto che i centurioni, cioè gli ufficiali di giustizia erano obligati di *legarsi con giuramento a non commettere alcun furto.* (*Ego.... illud malum, quod scah vocant, vel teschiam non faciam.*)

Ecco ciò che restava delle ammirevoli istituzioni di Carlomagno.

Dalla morte di Carlo il Calvo, nell' 877 fino al principio del secolo decimo terzo, sotto il regno di Filippo Augusto, cioè per trecento cinquanta anni, non si trova un solo atto legislativo che attesti la volontà di proteggere il popolo contro la violenza e la usurpazione.

Così, quell' epoca è stata una delle più deplorevoli della storia. Si può apprezzarla da ciò che dicono i nostri antichi autori intorno agli abusi della potenza feudale, anche ne' tempi più vicini a

---

(1) Capit. dell'anno 805, art. 16 *ad omnes generaliter.* Raccolta degli storici della Francia, tom. V. p. 673.

noi. Si legge nelle opere di Beaumanoir, il quale scriveva alla fine del regno di San Luigi:

« Taluni dei servi sono così soggetti ai loro « signori, che il padrone può prendere quanto essi « possiedono sì a morte che in vita; e i loro corpi « tenere in prigione tutte le volte che a lui piace- « rà, sia a torto, sia a ragione, non essendo tenu- « to a rispondere ad alcuno, tranne a Dio » (1).

Se questo stato di cose esisteva ancora al tempo di San Luigi, si può giudicare della abiezione e della miseria in cui gemevano le popolazioni, allorchè non erano nè leggi nè poteri per proteggerle.

Beaumanoir soggiunge:

« Quando alcun caso avveniva di morte, di in- « giurie o di bastonate, colui al quale il male era « stato fatto, riuniva taluni dei parenti per questa « causa... quantunque essi nulla sapessero del fat- « to; e poi andavano di notte e di giorno; e tostoc- « chè trovavano il reo, l'uccidevano, l'ingiuria- « vano, o lo bastonavano » (2).

È dunque con ragione che Laurière nella sua prefazione delle Ordinanze, si esprime così:

« I delitti, gl'incendii, le rapine continuarono

(1) Costumi di Beauvoisis, cap. XLV, des Aveus et des Desaveus — Edizione 1690 pag. 257.

(2) Costumi di Beauvoisis, cap. LX, de Trives et d'Asseurement. Edizione 1690 p. 306.

« grandemente ed impunemente nel nono, deci-
« mo ed undecimo secolo ».

« La Gallia, dice M. Henrion de Pansey nella
« introduzione del suo Trattato dei Feudi, non è
« più, verso il dodicesimo secolo che un ammasso
« bizzarro di signori, di vassalli, di tiranni e di
« schiavi » (1).

E secondo Montesquieu:

« Non si seppe più nè leggere, nè scrivere;
« locchè fece obliare le leggi barbare scritte, le
« leggi romane, e i capitoli » (2).

Mentre che le popolazioni gemevano sotto il peso di cotanta miseria, la Chiesa presentava tutt' altro spettacolo.

Nella decadenza dell' Impero romano, quando l' Europa fu invasa dai barbari, si trovarono uomini eminenti per le loro virtù, che per lungo tempo esercitarono una grande influenza sui popoli convertiti al cristianesimo. Essi erano i ministri di una religione che ordinava la carità ed anche il sacrifizio per gl' interessi de' poveri e degli oppressi. Nei primi periodi della invasione essi avevano inspirato rispetto ai vincitori; essi acquistarono una immensa preponderanza per la conversione dei Franchi al cristianesimo.

---

(1) Capitolo XII e cap. XIII. Raccolta degli storici della Francia t. VII, p. 616.

(2) Montesquieu, Spirito delle leggi, libro XXVIII, c. X.

Non solo essi imponevano questo rispetto per i sentimenti religiosi, ma essi erano i soli che avessero il deposito delle scienze. Il nome di chierici, *clercs*, cioè di sapienti, fu loro attribuito.

Dippiù, il clero, secondo il tit. 58 § 1 della legge ripuaria, aveva conservato il diritto romano, i principii del quale erano tutti giustizia e saggezza nel disordine della società. Esso dunque si trovò circondato di confidenza e di onori, e divenne il difensore nato di tutti gli oppressi.

Le prove abbondano fin dai primi tempi della nostra storia. Noi abbiamo veduto che secondo la legge salica e la legge ripuaria l'assassinio di un franco era tassato duecento soldi; ma l'assassinio di un semplice prete ne fu tassato seicento, e quello di un semplice vescovo novecento.

E notiamo bene che ciò non era che la prima manifestazione del pensiero del conquistatore appena divenuto cristiano.

Più tardi questo potere ecclesiastico si estese anche di più. Sotto i successori di Carlomagno, nell'assenza quasi assoluta di leggi d'interesse civile, s'incontrano ad ogni istante dei diplomi in favore del clero. Sopra centotrentotto diplomi di Carlo-il-Calvo, di Carlomanno, e di Carlo-il-Semplice, tredici solamente sono applicabili a persone non ecclesiastiche; tutti gli altri cioè centoventicinque, contengono favori accordati al clero.

Nè questo è tutto. Il clero già sì potente per se stesso, trovava un supplimento di forza nei concili, improntati di uno spirito di carità e di protezione per il debole. Le determinazioni ivi prese gridavano con energia contro la sregolatezza dei costumi e contro gli abusi di potere. Mentre che le leggi civili avevano cessato di esistere, i concili continuavano, si moltiplicavano anzi; e difendendo gl' interessi della religione, essi difendevano quelli della umanità. Se ne contano più di ottanta principali dal nono secolo al decimoprimo. Gli oppressi si rifugiavano all' ombra del potere religioso, solo capace di difenderli, solo possessore di tante savie leggi, sòlo conservatore degl' interessi della società.

Queste riflessioni sono ugualmente applicabili alla giurisdizione ecclesiastica, estesa allora in un modo che difficilmente si potrebbe comprendere. In mancanza di qualunque legge civile, il clero giudicava ordinariamente le umane azioni in nome della religione, e i suoi giudizii si spingevano con maggiore energia secondo la più grande importanza dei fatti. Gli uomini di tutte le classi dovevano trovarsi lieti d' incontrare dei religiosi che avevano la nozione del giusto e dello ingiusto, e che potevano giudicare con saggezza le loro quistioni civili; questi divennero arbitri di ogni lite, e soprattutto in ciò che concerneva l' uomo come santificato dalla religione; quindi

le quistioni di matrimonio, anche nei loro effetti civili, di legittimità, di separazione, e mille altre furono devolute alla giurisdizione ecclesiastica.

Quando, scorrendo la nostra storia, si è colpiti da questa grande influenza del clero, dalle fondazioni così molteplici di monasteri, e dalla loro indipendenza, si dice: *Era lo spirito del secolo.*

Queste parole sono vuote di senso. Si prendono gli effetti per le cause. Lo spirito del secolo ha sempre la sua ragione di essere; è il suo principio. Il principio di questo prodigioso sviluppo della potenza del clero è stato il bisogno dei popoli. I monasteri erano un asilo contro il quale venivano a infrangersi le violenze dei signori. Nei momenti più perigliosi delle discordie civili, gli abitanti delle campagne vi si rifugiavano in folla. Il prete era sacro; egli garentiva la vita e l'onore di chi implorava la sua protezione; la sua giurisdizione, regolata dalle norme della saggezza, era anzi sollecitata da tutti gli ordini dello Stato.

Questo immenso potere è stato la conseguenza necessaria in primo luogo della virtù e dei servizii del clero, in secondo luogo delle sciagure dei tempi che avevano ridotto al nulla l'autorità delle leggi e della sovranità. Se, Dio non vòglia, il genere umano dovesse ripiombare nella barbarie, bisognerebbe pur troppo che si faccian dei voti perchè questa influenza del clero esista ancora;

studio del diritto ecclesiastico; pure noi dobbiamo darne un'idea, poichè esse contribuirono alla reazione che ha diminuito la influenza del clero sulla società civile.

Queste istituzioni, composte da due libri, contenenti il primo 168 capitoli, e il secondo 42, sono un caos per la redazione, poichè tutte le materie vi stan confuse; a lato del diritto civile si trova il criminale, poi il feudale, poi la procedura; tutto è frammischiato in un disordine completo.

Si è detto che una tal confusione fosse stata fatta ad arte, per non far subito scorgere dai signori gli attentati del potere regio alla loro autorità. Tutt' altro. Siffatta supposizione presterebbe al re santo una sottilità di spirito ch' egli certo non possedeva. Noi crediamo invece che questa riunione di disposizioni legislative presenti un tal disordine, perchè leggi tanto molteplici furono elaborate ad epoche diverse, secondo le circostanze speciali che le dettavano, e riunite in un codice solo quando san Luigi si preparava a lasciare i suoi stati per la seconda crociata. Comunque sia però, a traverso di un tal disordine di redazione, si trovano le regole fondamentali, che poscia, fecondate mano mano dal tempo, sono venute a costituire il moderno stato della società.

Il gran principio della regia autorità è basata dal capitolo 78 del libro I, e dal capitolo 13 del

libro II. « Il re non riconosce altro sovrano al di « sopra di se nelle cose temporali; egli non dipen- « de da alcuno, tranne che da Dio, e da se stesso; e « per i suoi giudizii non v' ha altro ricorso che a « Nostro Signore ».

Le disposizioni principali di queste istituzioni possono riassumersi così :

Divieto dei combattimenti che avevano luogo in affari giudiziarii, e pene severe contro coloro che infrangevano la tregua delle armi convenuta in giudizio. Locchè disarmava la violenza dei grandi che da molto tempo solevano ricorrere alle pugne per far così valere pretensioni spesso oppressive contro i deboli.

Organizzazione di una procedura e della prova per testimonii. Locchè davanti alla giustizia apprestava delle garenzie a tutte le classi contro la prepotenza.

Creazione delle giurisdizioni e delle regole sulla competenza delle prevosture e dei baliaggi, sopra cui dominava l' autorità della corte del re, contro la quale null'altro provvedimento era possibile. Locchè limitava e indeboliva considerevolmente l' autorità dei signori.

I grandi baliaggi erano chiamati a riesaminare le sentenze rese contro le persone di classe inferiore. Locchè assicurava una giustizia al più umile dei sudditi.

I giudici dei signori perdevano la loro giu-

risdizione, quando vi era contrasto tra essi per la propria competenza, e allora le cause erano devolute alla corte del re. Locchè aumentava il potere della sovranità in un gran numero di circostanze gravi.

Obligo imponevasi ai giudici di emettere le loro sentenze nel più breve tempo possibile. Locchè assicurava una giustizia attiva ed energica a tutti i giudicabili.

Nelle imputazioni gravi, l'accusato e l'accusatore erano entrambi messi provvisoriamente in prigione. Locchè impediva le accusazioni temerarie, e le vendette degli accusati potenti.

Savii regolamenti davansi agli avvocati, la missione dei quali era di sostenere i querelanti che non potevano da loro stessi rappresentarsi davanti la giustizia. Locchè assicurava un protettore al povero, al debole, all'oppresso.

Tali erano i caratteri principali delle istituzioni di San Luigi.

Noi lo ripetiamo, era quella una vera rivoluzione sociale che veniva a costituire un novello ordine pubblico, una novella giustizia civile. Ed innovazioni siffatte dovevano necessariamente togliere al clero la immensa possanza che esso aveva acquistata durante il lungo sonno della giustizia e delle leggi; ed è per far notare questa circostanza che noi abbiamo voluto riprodurre con qualche prolissità la portata ed il valore di quei precetti—

6. Quasi contemporaneamente che pubblicava le sue Istituzioni, San Luigi emetteva nel 1268 la prammatica (1) che regolava la posizione dei suoi sudditi con la corte di Roma. Le chiese di Francia acquistavano la libertà delle loro elezioni ; le tasse della corte romana erano proibite , e niuna esazione di danaro poteva essa fare senza il consenso del re; le libertà, le franchigie , le immunità , e i diritti accordati dal re alla Chiesa erano frattanto mantenuti (2).

L'autenticità della detta prammatica è stata messa in dubbio (3) per la speciosa ragione che l'originale non esiste, e che perciò esso non è precisato nelle collezioni degli atti posteriori che accennano quel documento legislativo. Si aggiunge che da San Luigi a Carlo VII essa prammatica non è riferita in alcun luogo; che la formola *ad futuram rei memoriam* che essa porta, è senza esempio nelle nostre leggi francesi; che essa parla di usurpazioni dei papi, mentre niuno al secolo XIII se ne doleva; che essa condanna le tasse della corte di Roma, cosa molto straordinaria quandochè San

(1) Prammatica significa una ordinanza emessa dal principe riguardo affari ecclesiastici.

(2) V. il testo alla fine del presente volume, app. num, 2.

(3) Vedi l' opera di M. Guillemin, *Memorandum des libertés de l' Eglise gallicane* pag. 61; dell' abate Andrè , *Cours alphabétique de droit canon* , t. IV pag. 404; e d' Héricourt, *des lois ecclésiastiques*, lettera F cap. XI con la nota.

Luigi stesso domandava prestazioni in danaro per le sue crociate; e finalmente che non vi si parla dei diritti di regalia, una delle più grandi difficoltà di quel secolo.

La prima di queste obiezioni contro l'autenticità della prammatica di San Luigi, quella cioè che l'originale non esista, è la più considerevole. Le ordinanze e i proclami dei nostri re di quell'epoca sono stati raccolti generalmente o nei registri della Camera dei Conti, o negli archivii dello Stato, o in quelli delle antiche Abbadie. La prammatica in discorso si trova, è vero, nelle antiche raccolte, ma senza alcuna indicazione del suo testo primitivo. Soltanto la collezione di Fontanon indica che essa è stata presa *da un libro manoscritto del collegio di Navarra.*

Ma noi faremo rimarcare che parecchie altre ordinanze sono accettate senza indicazione dell'originale. Non è da sorprendere dunque che nel corso di quel secolo la minuta abbia potuto scomparire.

Sotto Carlo VII essa era considerata come autentica. La raccolta delle ordinanze del Louvre porta questo passo di una disposizione della prammatica di Carlo VII citato dal Parlamento di Parigi: *Tempore sancti Ludovici . . . is se . . . custodem et propugnatorem ecclesiarum sibi commissarum praebuit* (1). E nelle chiose di un autore di quei tempi,

(1) Vedi raccolta delle Ordinanze, tom. 1, pag. 98.

Guymier, presidente delle inchieste al Parlamento di Parigi, si legge: *Ad tempora beati Ludovici... romani pontifices... nisi sunt electiones impedire et onera pecuniaria beneficiis imponere; iterum decrevit electiones in suo regno fieri debere, exactionesque cessare* (1). Come mai il Parlamento ed i giureconsulti avrebbero essi osato prevalersi di un autorità di tanta importanza, se essa non fosse mai esistita, e si sarebbero resi colpevoli di un fallo supponendola contro ogni verità?

Gli altri argomenti nulla hanno di grave. La formola *ad futuram rei memoriam* non si trova in verità nè nelle ordinanze precedenti nè nelle posteriori. Ma nulla era allora men fisso che le formole delle ordinanze dei nostri re; esse anzi variavano continuamente. Non è dunque impossibile che a cagione della grande importanza della prammatica, il principe avesse voluto imprimervi con questa formola una maggiore autorità. In tutti i casi, se essa fosse stata fabbricata ai tempi di Carlo VII, i suoi fabbricatori non sarebbero stati al certo così poco abili da darle un marchio che ne avrebbe svelata la falsità, e che d'altronde non era quello del loro secolo.

Si allegò che nessuno si lagnava al tempo di San Luigi delle usurpazioni della Corte di Roma.

---

(1) Vedi collezione di Pinsson de Electionibus, cap. licet, pag. 147. ediz, 1566.

Questa riflessione è poco conforme alla opinione del padre Daniele, il quale si esprime così: *È desso che ha cominciato a mettere in Francia forti limiti all' autorità ecclesiastica, la quale non ne aveva più alcuno da molti secoli.* (2)

In quanto alle tasse della Corte di Roma, è ben verosimile che San Luigi sì economo, sì occupato dello interesse dei suoi sudditi, avesse prese delle misure per impedire che le ricchezze nazionali uscissero dai suoi stati senza permesso.

Ma, si dice, come poteva proibire le tasse egli che ne aveva sì gran bisogno per le sue crociate? Ebbene, era appunto perchè le crociate dovevano smungere i suoi sudditi che egli dopo avere imposte delle tasse in nome della religione non poteva permettere che se ne imponessero ancora senza suo permesso nello interesse particolare della corte di Roma.

Infine si fa le meraviglie che la prammatica non parli del diritto di regalia allora oggetto di serie difficoltà. Non poteva parlarne; perchè la regalia era un diritto riservato al re sopra i vescovati e sopra i benefizii vacanti, diritto contestato dal clero. La prammatica non aveva per scopo di consacrare e di confermare i diritti della corona; ciò sarebbe stato ozioso; essa inten-

(1) Storia di Francia dei P. Danielè, tom. IV, peg 260.

deva solo ad impedire gli abusi del potere ecclesiastico.

La prammatica è in armonia perfetta con l' insieme della legislazione di San Luigi; e sopra i punti più essenziali, essa non è che la conferma di ordinanze anteriori.

Infatti lo articolo 1 attribuisce le elezioni alle chiese. Questa quistione delle elezioni era allora causa di grandi querele da parte del potere temporale verso il potere ecclesiastico; quindi essa forma oggetto principale della prammatica. Fin dal 1190 una ordinanza di Filippo Augusto diceva positivamente, articolo 9, che le elezioni appartenevano alle chiese, salvo la reale approvazione; e l' articolo 12 portava che le nomine alle prebende appartenevano al re. Nel 1248, quando San Luigi si disponeva a partire per la seconda crociata, nel lasciare la reggenza a sua madre, egli le diede il diritto di conferire le dignità ecclesiastiche e di disporre delle regalie. « *Concedimus... dignitates et beneficia ecclesiastica vacantia* « *conferre, fidelitates episcoporum et abbatum recipere,* « *et eis regalia restituere* » (1).

Lo stesso osservasi sulle franchigie e le libertà della Chiesa di Francia consacrate dalla prammatica. Questa disposizione è copiata da una ordinanza di San Luigi del 1228 nella quale si legge,

(1) Ordinanze dei re di Francia, t. I pag. 60.

articolo 10: « *Statuimus quod Ecclesiae, et viri ecclesiastici in terris constituti praedictis, libertatibus et immunitatibus utantur, quibus utitur Ecclesia Gallicana* » (1).

L' autorità pontificia non pensò per nulla a reclamare contro questa ordinanza; chè anzi una lettera di papa Innocenzio IV, citata da Baluze nell'appendice dei nuovi Concilii della Gallia Narbonese, titolo XIX, ne parla con grandi elogi.

A dippiù, la prammatica di San Luigi è riportata e copiata per intiero, come faciente parte incontrastabile della nostra vecchia legislazione, in un antico trattato contro la prammatica di Carlo VII, di Hélias arcivescovo di Tours, sotto Luigi XII (2); lo è in tutte le collezioni dei concilii; lo è nelle opere di Fontanon (t. IV, pag. 1392); lo è nella collezione delle ordinanze del Louvre (t. I, pag. 97); e il padre Daniele, gesuita, la indica nella sua istoria (t. IV, pag. 259) come uno dei documenti più onorevoli del regno di San Luigi. Essa è ugualmente citata da Fleury (Introd. au droit ecclésiastique); da Guyot (Rép. de Jurisp.); dal presidente Hénault (Abrégé chronologique); e il conte Beugnot, nella sua Notizia sulle opere di Beaumanoir, la ricorda dicendo che *si è vanamente cercato di contrastare lo sua autenticità.*

---

(1) Ordinanze dei re di Francia, t. I pag. 51.

(2) Collez. di Pinsson, pag. 704 ediz. del 1566.

Ci sembra dunque necessario di conservarla trai nostri principali atti legislativi, che stabiliscono la separazione del potere temporale dal potere spirituale.

7. Da quell' epoca questo principio fondamentale del nostro attuale diritto era professato dai giureconsulti. Ecco ciò che si legge in Beaumanoir (2): » Buona e giovevol cosa, secondo Dio e « secondo il secolo, quella che chi esercita la giu- « stizia spirituale si ingerisca soltanto di ciò che « appartiene allo spirito, e lasci all'altra giustizia « il dovere di sviluppare o giudicare i casi che si « appartengono al temporale. »

Un secolo appresso, uno scrittore, chiamato Filippo de Maizières, consigliere di Carlo V, fece comparire nel 1376 un opuscolo sotto il titolo di *Songe du Vergier*, che aveva per oggetto principale di popolarizzare le regole sulla indipendenza reciproca dei due poteri.

8. Nel 1438, Carlo VII in un assemblea degli stati del regno, tenuta a Bourges pubblicò una nuova prammatica, divisa in ventitrè titoli (3).

---

(2) V. Costumi di Beauvoisis, cap. XI, ediz. del 1690, pag. 56.

(3) V. Raccolta di M. Champeaux, t. I, p. 17 e Corso alfabetico di Diritto canonico dell'Abate André t. IV p. 405.

Questo editto solenne registrato al Parlamento di Parigi il 13 luglio 1439, regolò le elezioni, abolì le riserve dei beneficii, e le aspettative, fissò la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, proibì le annate, e impose nuovi regolamenti sui costumi.

La prammatica di Carlo VII, che riproduceva le norme adottate dai Concilii di Costanza e di Basilea, divenne l' oggetto delle più vive recriminazioni di Eugenio IV, di Pio II, e dei loro successori. Non pertanto essa fu ritenuta come legge dello Stato durante il regno di quel principe.

Nel 1461, Luigi XI, suo figlio e successore, volle rivocare la prammatica, e questa sua risoluzione fu portata al Parlamento dal cardinale Labalue, il 1 ottobre 1467. Il Parlamento, sostenuto dal Comune di Parigi, ne ricusò la registrazione; questa ebbe luogo al Castelletto. Una vivissima discussione ne nacque e le lotte continuarono durante tutto il regno di Luigi XI.

Intanto questo principe, in una ordinanza emanata a Lione nel 1479 consentì a ristabilire le principali disposizioni della prammatica.

Essa fu osservata sotto Carlo VIII; e Luigi XII la confermò al suo avvenimento al trono. Dal canto suo la corte di Roma si scagliò con forza contro l' autorità di questa legge; e nel 1512 alla quarta sessione del concilio di Laterano, Giulio II ne fece domandare la totale abolizione.

9. Le cose erano in questo stato, quando Francesco I salì al trono. Leone X occupava la cattedra pontificia. Questi sollecitò di nuovo la revoca della prammatica. Francesco I amico di Leone X cedè alle di costui insistenze; e nel 1516 la prammatica fu abolita e rimpiazzata da un concordato in dodici articoli o rubriche. Il Parlamento si oppose invano alla registrazione; questa ebbe luogo *di espressissimo comandamento del re*, *e contro l' avviso della Corte*. Il Parlamento e la Comune interposero un appello al futuro concilio (1).

Le principali disposizioni del concordato sono: l' abolizione delle elezioni da parte dei Capitoli; le nomine devolute al re, salvo la collazione del papa, e salvo ancora la nomina da parte della Santa Sede dei titolari che morissero in Roma; l' abolizione delle riserve ed aspettative con talune modificazioni; il conferimento dei gradi teologici; la facoltà al papa di certe nomine, e di un diritto di provvento sulle dignità, offici, ed altri beneficii regolari o secolari. Il concordato non parla delle annate, una delle principali rendite della corte di Roma.

Malgrado l' opposizione del Parlamento, ed anche di una parte del clero, il concordato di Francesco I, è rimasto una delle leggi dello Stato

(1) Il testo del Concordato si trova nella collezione del Dritto Civile Ecclesiastico di Champeaux t. 1 p. 56.

fino alla rivoluzione; e la libertà delle elezioni è stata per sempre tolta ai Capitoli. I principii monarchici della Francia si accordavano male con le elezioni quasi democratiche; perlocchè Luigi XI s' era affrettato ad abolirle, ed esse sparirono definitivamente sotto Francesco I.

10. Quattro anni appresso, nel 1520; Lutero cominciò a predicare la sua dottrina.

Egli è certo che enormi abusi dovevano richiamare grandi riforme. Cosicchè i nostri re, nel proscrivere le nuove idee religiose, pure non lasciavano di pubblicare successivamente un gran numero di ordinanze e di editti, ora per la riforma del clero, ora per determinare le sue prerogative in una maniera più precisa che per lo addietro.

11. Una delle più notevoli disposizioni legislative è l'ordinanza di Francesco I di agosto 1539, che riduce considerevolmente la giurisdizione ecclesiastica (1).

L' ordinanza di Carlo IX, di gennaio 1560, (2) detta d'*Orléans*, è ugualmente importante.

I ventinove principali articoli di questa ordinanza contengono dei regolamenti ecclesiastici;

---

(1) Collezione di Champeaux, l. I, pag. 80.
(2) Id. id., t. I, pag. 76.

statuiscono sulle elezioni; vietano la esportazione dalla Francia a Roma dell'oro e dell'argento; si occupano delle abbadie e dei benefizii; prescrivono la residenza dei prelati, e la visita delle diocesi, autorizzano la creazione dei coadiutori; fissano le condizioni di ammissibilità al sacerdozio; proibiscono di esigere un salario per i sacramenti; stabiliscono delle pene contro gl'individui che offendono la religione; vietano i legati a profitto della gente di chiesa; autorizzano le accuse criminali contro gli ecclesiastici.

L'ordinanza data a Moulins, nel 1566, contiene nei suoi articoli 38, 39, 40, delle disposizioni sui processi penali contro i preti (1).

Una ordinanza di Carlo IX del 16 aprile 1571 resa sulle rimostranze del clero stabilisce certi privilegi ecclesiastici (2).

L'ordinanza di Blois di Enrico III, del maggio 1579 (dopo il concilio di Trento), racchiude fino all'articolo 65 regolamenti intorno alle nomine, alle residenze dei prelati, alle visite diocesane, ai voti religiosi, alla pubblicità dei matrimoni, alle decime, ed altro (3).

L'editto di Melun di Enrico III, del febbraio 1580 è relativo ai privilegi del clero (4).

---

(1) Collezione di Champeaux, t. I, pag. 86.
(2) Champeaux, t. I, pag. 87.
(3) Idem, t. I, pag. 91.
(4) Idem, t. I, pag. 107.

L' editto di Enrico IV del decembre 1606 contiene trentuno articoli di regolamenti intorno alle nomine, visite diocesane, e alle cause criminali del clero (1).

L' editto di Luigi XIII, del settembre 1610, in undici articoli, si occupa de' privilegi ecclesiastici (2).

L' ordinanza di Luigi XIII del 1629 (detta *codice Marillac*), consacra i primi trentotto articoli alle materie ecclesiastiche, regola le giurisdizioni, le assemblee del clero, ed altro (3).

12. Così noi arriviamo ad un'epoca in cui le leggi civili han ripreso sulle leggi ecclesiastiche un'influenza che bisogna ben comprendere.

Nel 1639, un giureconsulto del parlamento di Parigi, Pietro Pithou, pubblicò ottantatre articoli di regolamenti sotto il titolo di *Massime, usi e privilegi che costituiscono le libertà della chiesa gallicana*.

Se si dovesse prestar fede a taluni autori antichi e moderni che han parlato degli articoli di Pithou, questo giureconsulto sarebbe stato un pericoloso nemico dell' unità cattolica.

Altri, invece, esaltano gli articoli di Pithou come un palladio necessario a garentire le li-

---

(1) Champeaux, t. I, pag. 136.
(2) Idem, t. I, pag. 165.
(3) Idem, t. I, pag. 171.

bertà della Chiesa gallicana dalle invasioni dell'autorità pontificia.

Noi crediamo che da una parte e dall'altra si sia incorso in errore.

Gli articoli di Pithou racchiudono, è vero, qualche proposizione pericolosa, intorno alla quale noi ci spiegheremo in seguito (1). Ma in generale essi sono il reassunto delle ordinanze dei nostri re, e noi crediamo che questa pubblicazione all' epoca in cui fu fatta, ha dovuto avere un qualche valore. Ma volerle attribuire tutta quella grande importanza che oggi si dà a questi vecchi principii, è a nostro credere l'anacronismo più completo che si possa immaginare.

Vediamo prima di tutto ciò che accadeva ai tempi di Pithou, e per ben comprenderlo ritorniamo sui nostri passi.

13. Egli è certo che nel corso del quattordicesimo e quindicesimo secolo, e sopratutto durante il grande scisma di Occidente, dal 1370 al 1429, il disordine dei costumi e lo abbandono della disciplina ecclesiastica, che noi abbiamo di già segnalato al decimo secolo, avevano fatto dei grandi progressi — Basta aprire i libri dei concilii per trovarne le prove — Infatti, il concilio di Costanza, che nel 1414 aveva messo fine allo scisma co-

(1) Vedi paragrafo 19.

me pure quello di Basilea tenuto nel 1431, avevano emanato decreti utilissimi per la riforma del clero — Ma gli sforzi di qualche saggio e virtuoso prelato erano stati impotenti alla repressione degli abusi — Dippiù, gli stessi sovrani pontefici dei tempi avevano anche da loro parte contrariate le risoluzioni del concilio di Costanza e di quello di Basilea nei punti più importanti — Quindi i disordini continuarono.

Ecco in quali termini il preambolo dello editto di Carlo VII del 7 luglio 1430, li deplora: (1)

« Parecchi sacri canoni, assai salutari, sarebbe-
« ro stati fatti e promulgati per il buon regime
« dello stato ecclesiastico dai santi Padri dei pri-
« mi secoli... ma, ahimè! col succedersi dei tem-
« pi, la improbità dell' ambizione, e la insaziabi-
« lità della cupidigia detestabile...han cominciato
« a rilasciare a poco a poco la forza di quei santi
« decreti... dai quali son seguite corruzione e de-
« formità di costumi, disonestà e trasformazione
« dello stato ecclesiastico, usurpazioni gravissi-
« me e intraprese intollerabili, anche per riten-
« zioni di prelature, dignità, ed altri beneficî
« ecclesiastici, per moltiplicazioni di innumere-
« voli concessioni di grazie, aspettative, beneficî
« non vacanti... Le dignità e i beneficî son confe-
« riti a persone incognite... che non risiedono...

(1) V. Collezione di Champeaux, t. 1. pag. 21.

« e qualche volta non intendono la lingua, e co-
« me mercenarî, curano solamente i guadagni
« temporali — Dal che segue che il culto è di-
« minuito, la cura delle anime negletta e rilascia-
« ta, la ospitalità venuta meno, i diritti delle
« chiese perduti, gli edifizii in ruina, la devozione
« del popolo diminuita, i chierici dei nostri re-
« gni.... trascurano gli studî delle divine ed u-
« mane scienze, a causa della speranza di promo-
« zioni, congrue, loro promesse, etc. »

Questi lamenti non erano una esagerazione; noi lo ripetiamo, essi si riscontrano in tutti i libri dei concilii generali e particolari di quell' epoca e in tutte le opere di quelli scrittori ecclesiastici.

Mentre i nostri re si sforzavano di opporre un argine al torrente della corruzione, gli studî erano da per tutto spinti al progresso. Cattedre di facoltà si erano stabilite a Vienna nel 1365, a Heidelberg nel 1366, a Colonia nel 1389, a Erfurt nel 1392, a Wutzbourg e a Culm nel 1402. Un bisogno d' innovazione germinava in tutti gli spiriti, e dovunque il grido di riforma si faceva sentire(1).

Non bisogna dunque sorprendersi se all' epoca in cui comparve Lutero, vale a dire nel 1520, la intera Europa sia stata facilmente sollevata con-

(1) V. Storia della lotta dei papi e degl' imperatori di M. de Cherrier, t. IV, pag. 317.

tro gli abusi troppo veri dalle declamazioni di questo monaco violento e trasportato,

Fa d'uopo confessarlo con dolore, la Francia stessa avrebbe potuto essere trascinata al protestantismo, se uomini religiosi, lottando contro l'eresia non avessero al tempo istesso riconosciuto le sventure della Chiesa, e cercato a dare un appoggio alle popolazioni cattoliche.

Di già, da due secoli, come si è visto, le ordinanze dei nostri re avevano messo dei limiti alla invasione che qualche investito del potere spirituale si permetteva sul potere temporale; ma queste leggi repressive disseminate qua e là nelle dette ordinanze non formavano un corpo regolamentare di dottrina.

Bisognava per rassicurare le coscienze religiose, mostrar loro la Chiesa protetta nella sua divina missione, ma al tempo stesso tenuta nella sfera della sua azione spirituale da regole abbastanza energiche per garentire la società da una troppo grande estensione della sua potenza.

Tale è stato lo scopo del travaglio di Pithou, contenente il reassunto delle libertà della Chiesa gallicana.

Pithou era un giureconsulto eminente, già procuratore generale al Parlamento di Parigi, ed onorato dall'affezione di Enrico IV. Dopo essere stato calvinista, egli erasi convertito al culto cattolico. Pithou poteva dunque comprendere meglio

che un altro la necessità di togliere al protestantismo i suoi giusti motivi di opposizione contro la Chiesa cattolica.

La pubblicazione della sua opera fu da prima soppressa, nel 1639, comechè attentasse ai diritti della corte di Roma — Diciannove vescovi la condannarono; ma il parlamento soppresse a sua volta la censura dei vescovi — Il governo intervenne e difese la stampa degli articoli — Finalmente nel 1651, essi comparvero avvalorati dal sigillo dell'autorità.

Noi crediamo che quelli articoli di Pithou (vale a dire lo sviluppo dei principii ricevuti in Francia sulla indipendenza dello Stato e dei cittadini al di fuori della dottrina religiosa) malgrado le esagerazioni e gli errori che essi racchiudono, abbiano potuto nei loro tempi avere un certo grado d'utilità; ed è ciò che spiega lo assentimento datovi da tanti uomini eminenti e religiosi di quell'epoca.

14. Ma ciò non porta a conchiudere, che anche oggi bisognerebbe armarsi degli articoli di Pithou, per erigersi a difensori di quelle libertà, senza le quali la Chiesa gallicana sarebbe minacciata dal potere pontificio. Secondo noi, questo zelo contro la invasione della corte di Roma, questa esumazione degli articoli di Pithou sono oggi un non senso e un anacronismo, per le mutate condizioni dei tempi.

Per comprendere questa asserzione, noi crediamo dover fare l' analisi di quelli articoli. E procedendo per via di eliminazione, si vedrà ciò che ne resta per una giudiziosa applicazione di essi ai tempi di oggi. (1).

15. Gli articoli 1, 2, e 3 definiscono le libertà della Chiesa gallicana come franchigie naturali al diritto comune.

Art. 4. I nostri re e i loro sudditi sono indipendenti per il temporale.

Art. 5 e 6. La potenza del Papa nelle cose spirituali, è limitata dai canoni e dalle regole degli antichi concilii.

Art. 7 e 8. Gli atti di obedienza religiosa del re verso il papa non sono punto atti di sommissione civile, ma solo attestati di venerazione diretta in favore di sua santità come padre spirituale.

Art. 9. Dei papi hanno inviato al re, al loro avvenimento la propria professione di fede.

Art. 10. Il re ha il diritto di convocare concilii provinciali e nazionali.

Art. 11 e 12. Il papa non invia dei legati in Francia che sulla domanda del re, e tutte le volte che piacerà a sua maestà — I legati non potranno intromettersi nelle libertà della chiesa gallicana, e

(1) Il testo è stampato nella Collezione di Champeaux, t. 1. pag. 116.

i loro poteri devono essere verificati dal Parlamento.

Art. 13. I prelati, anche inviati dal papa, non possono sortire dal regno senza il permesso del re.

Art. 14. Il papa non può riscuotere imposizioni in denaro in Francia, senza il consenso del re.

Art. 15. Il papa non può disporre del regno, nè sciogliere i sudditi dalla obedienza al re.

Art. 16. Egli non può scomunicare gli uffiziali del re per lo esercizio delle loro cariche.

Art. 17. Le clausole inserite nelle bolle contro le libertà della Chiesa gallicana, non sono ricevute in Francia.

Art. 18. Il papa non può prender conto dei diritti della corona.

Art. 19. I Conti palatini non sono riconosciuti in Francia.

Art. 20. I notari apostolici non possono ricevere incarichi di contratti per cose temporali.

Art. 21. Il papa non può legittimare i bastardi che per la parte spirituale.

Art. 22. Egli non può riabilitare dalla infamia se non in quanto allo spirituale.

Art. 23. Egli non può assolvere un chierico dall' ammenda onorevole;

Art. 24. nè prorogare il termine per le esecuzioni testamentarie;

Art. 25. nè convertire i legati, neppure per opere pie;

Art. 26. nè permettere ai chierici di far testimonianze;

Art. 27. nè permettere di conseguire beni contro le leggi;

Art. 28. e 29. nè ordinare o permettere l'alienazione dei beni ecclesiastici;

Art. 30. nè derogare alle fondazioni dei laici;

Art. 31. nè esercitare giurisdizione sui sudditi del re, se non in quanto alla coscienza;

Art. 32. nè sequestrare beneficî.

Art. 33. Intanto il papa può prender conto dei delitti puramente ecclesiastici contro persone appartenenti alla Chiesa.

Art. 34. I religiosi non devono dirigersi al giudice secolare che nel caso di scandalo, e quando vi sia abuso contro le ordinanze e le decisioni.

Art. 35. Le scomuniche e le censure ecclesiastiche per interessi civili, contro i laici, o contro i concilî e le ordinanze, o quelle altre di cui l'assoluzione è riservata al papa, sono dichiarate abusive.

Art. 36. Durante l'appello *come di abuso*, la corte può dare un' assoluzione provvisoria, detta *ad cautelam*.

Art. 37. Un inquisitore della fede non ha diritto di arresto.

Art. 38. Il re può esercitare la giustizia sui suoi ufficiali eletti.

Art. 39. Uno straniero non può godere beneficio.

Art. 40. I concilii generali non possono esser tenuti senza il papa, riconosciuto come capo principale di tutta la Chiesa militante, e padre comune di tutti i cristiani; nulla dovrà conchiudersi senza di lui — Purtuttavia non si ritiene con ciò che il pontefice sia al di sopra del concilio istesso, ma anzi soggetto alle risoluzioni e ai decreti di questo.

Art. 41. La Chiesa di Francia non ha accettato tutti i suoi canoni, epistole, decretali, tenendosi principalmente all'antica collezione detta *Corpus Canonum*, fino al papa Gregorio II.

Art. 42. Il papa non può dispensare da ciò che si appartiene al diritto divino e naturale, nè da ciò di cui i concilii non gli permettono di fare grazia.

Art. 43. Le regole della cancelleria apostolica non hanno vigore in Francia.

Art. 44. Le bolle, o le lettere apostoliche non si eseguono senza il *pareatis*.

Art. 45 e 46. Il papa o il suo legato non possono prender conto delle cause ecclesiastiche, nè esercitarvi giurisdizione; essi possono solamente indicare i giudici davanti ai quali le cause debbano trattarsi.

Art. 47. Il papa deve dare la sua firma ad ogni francese che reclami un beneficio vacante, salva la discussione sulla validità del diritto davanti giudici francesi.

Art. 48. Egli non può aumentare le tasse sui beneficii.

Art. 49. Egli non può fare concessione di beneficii.

Art. 50. Egli non può creare pensioni nè beneficii.

Art. 51. Egli non può transigere con gl'intrusi ai beneficii.

Art. 52. Egli non può dispensare dalla esibizione dei titoli di provvista i trasmissionarii di un beneficio;

Art. 53. nè ammettere clausole di preferenza in pregiudizio degli aventi diritto a un beneficio;

Art. 54. nè accordare grazia di aspettativa di dignità, o di beneficii.

Art. 55. Egli non usa del diritto di prevenzione, che a solo titolo di tolleranza.

Art. 56. Le trasmissioni di un beneficio, o di un ufficio in favore di altra persona indicata, sono nulle, come implicanti simonia.

Art. 57. Il papa non può dispensare agli studenti diplomi di classe dei loro studii.

Art. 58. Il legato a *latere* non può delegare;

Art. 59. nè usare della sua autorità quando trovisi in paese straniero;

Art. 60. alla sua partenza egli lascia i sigilli, e i registri della sua legazione.

Art. 61. Il papa non può riunire ospedali.

Art. 62. Egli non può creare canonici *sub expectatione futurae praebendae.*

Art. 63. Egli non può conferire le primarie dignità delle cattedrali e delle colleggiate.

Art. 64. Egli non può derogare ai costumi delle cattedrali e delle collegiate, concernenti le decorazioni e mantenimento del servizio divino autorizzati dall' apostolica approvazione.

Art. 65. Si può prendere possesso di un beneficio senza bolla spedita *sotto piombo*.

Art. 66. Il diritto di regalia appartiene al re e agli eredi.

Art. 67. Il re permette di riunirsi per procedere alle elezioni.

Art. 68. Il re ha diritto di nomina in tutti gli arcivescovati, vescovati, abbadie, priorie, e altri beneficii elettivi.

Art. 69. Gl' indulti di corte sovrana devono essere mantenuti.

Art. 70. Lo stesso è pei privilegi particolari del re, delle regine, e dei principi del sangue.

Art. 71. Nessun corpo ecclesiastico può essere dispensato dall' Ordinario.

Art. 72 e 73. Si può tenere più beneficii; però il papa non può conferirne parecchi uniformi alla medesima persona.

Art. 74. I laici hanno diritto di tenere delle decime in feudo.

Art. 75. Il re alla sua consacrazione, giura di rispettare le libertà e i privilegii.

Art. 76, 77, 78 e 79. In questi articoli si tratta di

conferenze amichevoli col papa, di esame di bolle di appello al futuro concilio, e di *appello come di abusò*.

Art. 80. *L' appello come d' abuso* è aperto agli ecclesiastici per la conservazione dei loro diritti.

Art. 81. Gli *appelli come di abuso* si giudicano dalla gran Camera del parlamento, composta in numerò uguale di laici e di ecclesiastici.

Art. 82 e 83. Il papa e il re devono essere ben accurati di mantenere tra loro la buona intelligenza.

Tale è il reassunto degli articoli di Pithou, citati ancor oggi come contenenti le *libertà della Chiesa gallicana*. (1)

16. Riassumiamo tutte queste disposizioni, e vediamo ciò ch' esse possono avere ancora di attualità.

Sugli ottantatrè articoli di Pithou bisogna prima di tutto sopprimerne ventiquattro (1), che sono ai tempi nostri senza importanza — Essi non con-

(1) Un giureconsulto M. Guillemin, ha pubblicato in un libro intitolato *Memorandum delle libertà e delle servitù della Chiesa gallicana*, lunghe e savie osservazioni sugli articoli di Pithou — Rendendo tutta la giustizia al merito dell'autore, non possiamo però astenerci dal pensare che le sue opinioni siano qualche volta troppo assolute.

(2) Art. 1, 2, 3, 33, 34, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 83.

tengono che disposizioni e regole riguardo a privilegii accordati a Corti di giustizia, riguardo a decime da esigersi o no, e riguardo a giurisdizioni ecclesiastiche sopra beneficii — Nulla di tutto ciò esistendo a di nostri, le leggi che vi avevano rapporto sono anch'esse naturalmente scomparse.

17. Noi diremo altrettanto di trentanove articoli(1), che possono ridursi a un solo, cioè che il papa non ha potere temporale in Francia. Chè tale quistione abbia potuto essere oggetto di dubbio ai tempi di Pithou, che essa abbia potuto avere bisogno di essere largamente sviluppata per una serie di articoli è ben possibile; ma all'epoca in cui noi siamo non v'ha più persona così insensata da voler sostenere che il sovrano Pontefice debba esercitare un autorità temporale in Francia. Per sviluppare questo principio, era facile allora accumulare articoli sopra articoli; e noi ne contiamo trentanove in Pithou; sarebbe anche possibile di moltiplicarli con applicarli a tutti gli atti dell' autorità civile e politica — Ma se la regola della indipendenza dell'autorità temporale è oramai fuor di dubbio bisogna sopprimere gli articoli di Pithou sul diritto del papa, di disporre sul regno, di levare im-

(1) Art. 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

poste, di giudicare quistioni di bastardaggio sotto il punto di vista civile, di testamenti, ed altro — Ha potuto essere utile nel 1639 di entrare in questi dettagli; oggi essi sono di una completa inutilità.

18. Finalmente noi sopprimiamo anche altri sette articoli (1), che stabiliscono *gli appelli come di abuso* — Gli *appelli come di abuso,* dei tempi di Pithou, erano retti da principii interamente diversi dal nostro diritto attuale. Trattavasi, come il nome stesso lo indica, di veri appelli devoluti alla gran Camera del parlamento — Il parlamento non si limitava solo a riconoscere che l'autorità ecclesiastica avesse abusato del proprio potere, ma giudicava perquanto stava in esso, salvo a rinviare innanti ai giudici ecclesiastici le quistioni di affari puramente dommatici — La gran Camera del parlamento, che giudicava questi appelli, doveva essere composta da un numero eguale di laici e di ecclesiastici.

Oggi non vi sono più *appelli come di abuso,* ma *ricorsi per abuso*; essi non sono più portati a un tribunale giudiziario incaricato di statuire, ma al consiglio di Stato, che non giudica già il fondo del diritto, ma si limita a dichiarare se vi sia stato o no abuso, rinviando in caso affermati-

(1) Art. 36, 76, 78, 79, 80, 81, 82.

vo le parti ai tribunali competenti. Noi non dobbiamo qui esaminare il merito di un tal modo di procedere; noi diciamo solo che non v' ha alcuna analogia tra esso e *l'appello come di abuso* del tempo di Pithou, e che per conseguenza bisogna ancora sopprimere sette articoli di quelle libertà che potrebbero avere anche oggi una qualche applicazione.

19. Ecco dunque sessantotto articoli, che bisogna fare scomparire necessariamente dagli ottantatrè di Pithou nello stato attuale della nostra legislazione. Dopo ciò non ne restano che soli quindici meritevoli di esame, o di discussione.

Di questi quindici articoli noi non esitiamo a segnalarne cinque come molto pericolosi: sono gli articoli 5, 6, 9, 40 e 42.

L'autore, giureconsulto, stabilisce in essi le regole dommatiche dell' autorità spirituale dei papi. Che egli avesse posato dei principii sulla indipendenza del potere temporale era ben giusto; egli dottor laico, era nel suo diritto, e noi ci associamo a lui. Ma è altresì evidente che, con questa sua qualità, egli non poteva pretendere di stabilire regole sul domma dell' autorità pontificia senza cadere in una inconseguenza ben pericolosa.

Infatti Pithou stabilisce con molta cura la separazione dei due poteri. Lo spirituale nulla può

intraprendere sul temporale. Per la stessa ragione l' autorità laica per nulla può ingerirsi nelle quistioni spirituali, e molto meno può deciderle con competenza. Con qual diritto dunque il giureconsulto pretende erigersi a Padre della Chiesa, e troncare una quistione di domma sulla estensione dell' autorità spirituale del papa? Questo è impossibile, ed in contraddizione anche con gli stessi principii di Pithou.

In secondo luogo, la supremazia spirituale dei papi è una quistione puramente dommatica; essa non può essere risoluta che con l' appoggio dei testi sacri, di cui la *Chiesa universale* è la sola interprete, dai concilii, e dal suo capo. È dunque evidente che la *Chiesa di Francia* non potrebbe tracciarsi in questa quistione una *legge* all'infuori di quella della Chiesa universale. Se la legge esiste, essa è regola in Francia come in tutte le Chiese del mondo; se essa non esiste, ciascuna Chiesa può avere una opinione; ma quando ognuna può avere una opinione, non è più come per speciale libertà che la Chiesa gallicana ha anch' essa la sua.

La nostra osservazione è tanto più importante per quanto Pithou chiama il principio da lui posato, la principale libertà della chiesa gallicana: *In hoc maxime consistit libertas Ecclesiae gallicanae.* Pithou aveva, tutto al più il diritto di ricercare se la Chiesa di Francia aveva manifestato regolarmente su questa quistione una opinione. Ma

stabilirla come un principio in nome dell'autorità temporale dello Stato, è, noi lo ripetiamo, un errore dannoso.

20. Non restano dunque più che otto articoli intorno a materie realmente discutibili al giorno di oggi (1).

Vediamo se essi costituiscano, o come costituiscano delle libertà per la Chiesa gallicana.

L' art. 10 dà al re il diritto di riunire i concili nazionali e provinciali. Noi esamineremo più tardi in che può consistere il diritto del sovrano nei concilii nazionali e provinciali secondo le nostre leggi attuali (2). Noi faremo intanto rimarcare da ora che esso è molto meno esteso di quanto Pithou lo suppone.

Gli articoli 17, 41, 44 e 77 sviluppano il principio che le bolle e canoni non sono ricevuti in Francia senza il consentimento del re. Questa regola è troppo estesa; essa non può essere ammessa che nel senso della necessità di autorizzazione per le *bolle sulla disciplina.*, e *non sul domma.*

Pithou va ancora piu lontano. Egli dice che i canoni ricevuti in Francia sono quelli contenuti

(1) Art. 10, 17, 41, 44, 67, 68, 71, 77.
(2) Vedi appresso, n. 683.

in un'antica raccolta detta *Corpus Canonum*. Noi esamineremo (1) quanto valga questa asserzione. Riconosciamo intanto che le regole stabilite da Pithou con gli articoli 17, 41, 44, 77 sono passate nel nostro novello diritto.

Gli articoli 67 e 68 sono applicabili alle elezioni ecclesiastiche; esse appartengono in generale al re; e quando han luogo per fatto di corpi religiosi regolarmente organizzati, il re può riservarsi il diritto di autorizzarle. La grande quistione delle elezioni era stata decisa in favore della autorità reale dal concordato del 1516. Fino allora esse erano state fatte dai capitoli e dai corpi religiosi. Il concordato di Francesco I le attribuisce al re, e questa disposizione è accettata dalle nostre leggi attuali.

21. Finalmente resta l'articolo 71 che ha per oggetto di sottomettere il clero all'Ordinario, cioè di piazzare i corpi ecclesiastici sotto la giurisdizione vescovile, senza che essi dipendano immediatamente dalla corte di Roma. Egli è evidente che questa regola si applica in quanto alla disciplina, e per nulla al domma.

Per la giurisdizione disciplinare il principio è stato altrettanto ammesso dalla nostra legislazione francese.

---

(1) Vedi appresso n. 294.

Può dunque chiamarsi ciò una libertà della chiesa di Francia?

Noi lo desideriamo.

In tal caso, è ciò tutto quello che sussiste anche fino ai nostri giorni come avente un valore, tutto quello che resta di ciò che Pithou chiamava *le libertà, le franchigie, e i privilegi della Chiesa gallicana.*

In effetto, il diritto del capo dello Stato di autorizzare concilii provinciali e nazionali, anche approvati dalla Santa Sede, di verificare bolle, di fare elezioni ecclesiastiche può avere della importanza per il governo, e per la società civile; ma queste non sono assolutamente le libertà della chiesa.

22. Ecco dunque ciò che resta di tutte queste libertà di Pithou, delle quali si parla tanto spesso e le quali son comprese tanto poco.

Ripetiamolo ancora; queste pubblicazioni avranno potuto avere una grande importanza al sedicesimo secolo, quando i limiti dell'autorità pontificia erano mal tracciati, gli abusi recenti, ed il loro rinnovamento era possibile. Allora era saggio il prevenire questi abusi.

Ma oggi disotterrare quelle vecchie ed inutili quistioni, atteggiarsi ad intrepido difensore della indipendenza temporale armandosi degli articoli di Pithou, è lo stesso che andare a cercare

un'armatura antica per difendersi contro un fantasma; è una puerilità (1).

23. Abbiamo veduto che dopo l' apparizione del protestantismo, al principio del sedicesimo secolo, una certa parte di cattolici rimasta devota alla fede, aveva frattanto portato il suo contingente di opposizione con la pubblicazione delle libertà della Chiesa gallicana.

L' epoca contemporanea vide nascere una reazione del potere pontificio contro lo spirito d'innovazione che avea creato il protestantismo, e una seconda reazione di questo spirito d'innovazione contro l' autorità spirituale.

Questa lotta ha avuto sulla legislazione una grande influenza.

L' autorità pontificia, ripudiata dal protestantismo, scossa anche dagli scrittori cattolici, restava quasi senza difensori; la Chiesa era minacciata nella persona del suo capo. Non è dunque da sorprendere che uomini di una fede ardente abbiano compreso questo pericolo, e si siano lanciati nell' arena, come soldati di Cristo, e come campioni della corte di Roma.

---

(1) Vedi *Traité du droit ecclésiastique*, di Phillips, tradotto dallo abate Crouzet, t. III, pag. 200, e il *Cours alphabétique de droit canon* nei suoi rapporti col diritto civile ecclesiastico dello abate André, t. III, pag. 50.

L'ordine dei gesuiti, fondato nel 1540, vale a dire venti anni dopo la predicazione di Lutero, e pochi anni prima di Calvino, aveva avuto per scopo principale di *andare dovunque il papa li avrebbe inviati per la salute delle anime.* Quest' ordine divenne il baluardo della Chiesa contro l'Eresia.

« Il suo scopo religioso (dice il cardinale de « Beausset, storia di Fénélon, t. I, pag. 18)], era « di difendere la Chiesa cattolica contro i luto- « rani e i calvinisti, e il suo oggetto politico di « difendere l' ordine sociale contro le opinioni « anarchiche, che sono sempre l' avanguardia « delle innovazioni religiose »

Tale è stata la missione di questa famosa istituzione; ed essa l' ha compiuta con molta fortuna per aver contribuito a salvare in Francia il cattolicismo, e al tempo istesso con molto coraggio per avere bravato contro di se l' odio di tutti coloro che sono stati i nemici della fede cattolica, e della tranquillità del proprio paese.

24. Ma il ricordo della eccessiva potenza di Roma era troppo recente ancora per non lasciare nello spirito di uomini indipendenti, abbenchè sinceramente religiosi, qualche inquietudine. La condanna di un libro nel quale Giansenio, vescovo d' Yprès, esponeva strani principii teologici ch' egli credeva avere trovato nelle opere di Santo

« Molti cercano distruggere i decreti della « Chiesa gallicana, e le libertà che i nostri antena- « ti han difeso con tanta cura, come anche le loro « basi fondate sui sacri canoni, e sulle tradizioni « dei santi Padri. Taluni altri, in favore di queste « libertà cercano diminuire la supremazia istituï- « ta da Gesù Cristo, da San Pietro, e dai ponte- « fici romani suoi successori, la obedienza che « loro è dovuta da tutti i cristiani, e la maestà, « venerata da tutte le nazioni, della Santa Sede « apostolica dalla quale è propagata la fede, e « mantenuta l' unità della Chiesa.

« Gli eretici dal canto loro nulla negligono on- « de rappresentare questa autorità conservatrice « della Chiesa come dannosa ed oppressiva per i « popoli e per i re, e onde allontanare fraudolen- « temente le anime semplici dalla comunione « della Chiesa Madre e da Gesù Cristo.

« Per ovviare a questo danno, noi, arcivescovi e « vescovi, radunati a Parigi per ordine del re rap- « presentanti la Chiesa di Francia, riuniti ad al- « tri personaggi ecclesiastici che ci sono stati ag- « giunti, dopo avere maturamente deliberato, « abbiamo pensato dovere dichiarare ed ordinare « quanto segue:

---

gallicana, pubblicata nel 1826; e in un altro senso *il Memorandum delle libertà e servitù della chiesa gallicana*, di M. Guillemin.

« 1.° Avanti tutto, Dio non ha dato al beatissimo « Santo Padre, ai suoi successori, vicarii di Gesù « Cristo, e alla Chiesa stessa che la potenza sulle « cose spirituali che riguardano la salute delle « anime, e non già quella sulle cose civili e tem- « porali, perchè Nostro Signore ha detto: *Il mio « regno non è di questo mondo*, e altrove: *Rendiamo « a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio*; « e perchè la dottrina degli apostoli dice: *Che « ogni persona sia sottomessa alle potenze, giacchè « ogni potenza viene da Dio. È Dio stesso che ha « organizzato tutto ciò che esiste, epperò chi resi- « ste all' autorità, resiste alla organizzazione mede- « sima fatta da Dio.* I re e i principi, seguen- « do l' ordine di Dio, non sono dunque som- « messi per gli affari temporali ad alcuna po- « tenza ecclesiastica; l' autorità della Chiesa non « può destituirli nè direttamente nè indirettamen- « te, o disviare i loro sudditi dalla obedienza « ad essi dovuta, e scioglierli dal giuramento di « fedeltà. Questa decisione, necessaria alla tran- « quillità pubblica, non è meno utile alla Chiesa « che allo Stato, ed essa è fondata sulla parola di « Dio, sulla tradizione dei Padri, e sullo esempio « dei Santi.

« 2.° Da un altro lato, alla Santa Sede apostolica, « e ai successori di San Pietro vicario di Gesù Cri- « sto, appartiene il pieno potere sulle cose spiri- « tuali; di maniera che rimangono in tutta la lo-

« ro forza e virtù i decreti sull' autorità dei con-
« cilii generali contenuti nella quarta e quinta
« sessione del santo ed ecumenico concilio di Co-
« stanza, decreti approvati dalla Sede apostolica
« e confermati dall' uso stesso dei pontefici roma-
« ni, da tutta la Chiesa, e osservati con profonda
« sommissione dalla Chiesa gallicana, che dichia-
« ra di disapprovare coloro che attaccano la forza
« di tali decreti come di dubbia autorità, come ri-
« vestiti di un' approvazione insufficiente, o come
« applicabili solamente all' epoca dello scisma
« nella quale fu tenuto il concilio.

« 3.° In conseguenza, l'esercizio del potere apo-
« stolico deve essere moderato dai canoni, ispi-
« rato dallo spirito di Dio, e consacrato dal rispet-
« to del mondo intero. Le regole, gli usi e le isti-
« tuzioni accettati dallo Stato e dalla Chiesa gal-
« licana devono restare nella cerchia dei limiti
« tracciata dai nostri padri. Importa alla gran-
« dezza stessa della Sede apostolica che gli statu-
« ti e gli usi confermati dal consentimento della
« augusta Corte di Roma e delle Chiese, conser-
« vino la stabilità che loro è dovuta.

« 4.° Nelle quistioni di fede appartiene al sovra-
« no pontefice di decidere, e i suoi decreti sono
« la regola di tutte le chiese in generale e di cia-
« scuna di esse in particolare. Tuttavia le sue de-
« cisioni non sono irrefragabili, ammenocchè es-
« se non siano state sanzionate del consentimento
« della Chiesa stessa.

« 5.° Dichiariamo che le risoluzioni prese dai « Padri saranno inviate a tutte le Chiese di Fran- « cia, e ai vescovi che le dirigono sotto la ispira- « zione dello Spirito Santo, affinchè tutti noi pro- « fessassimo la stessa dottrina, ed affinchè tutti « restassimo negli stessi sentimenti, e nello stes- « so rito (1).

27. Un editto di Luigi XIV del mese di marzo 1862 ha ordinato d' *insegnare* la dottrina di questa dichiarazione del clero come la sola *dottrina* ricevuta in Francia. Nessun grado di teologia o di diritto canonico poteva essere accordato se prima essa non fosse stata sostenuta nelle tesi.

La dichiarazione del clero e l' editto di Luigi XIV sono stati registrati al parlamento il 23 marzo 1682.

Noi diremo della dichiarazione del 1682 presso a poco ciò che abbiam detto degli articoli di Pithou, cioè ch'essa avrà potuto avere il suo valore, la sua utilità solo nel tempo in cui è stata pubblicata. I prelati francesi volevano arrestare i progressi del protestantismo e intanto rassicurare i popoli contro ogni abuso possibile della potenza pontificia. Qualunque sia stato il resultato dei lo-

(1) Vedi il testo latino della dichiarazione del 1682 nella appendice n. 3 di questo volume.

ro sforzi si può affermare che oggi la dichiarazione del 1682 ha perduta quasi tutta la forza che le si è potuto attribuire. Possiamo meglio convincercene esaminando con cura le sue disposizioni.

L' articolo 1. consacra il principio della indipendenza del potere temporale riguardo alla Santa Sede. Questo principio è oggi così incontestabile che il discuterlo non ha più alcuna importanza reale; ciò che è accettato da tutti gli uomini ragionevoli non si dimostra più. Tuttavia, noi faremo rimarcare che quella non era *una libertà della Chiesa*, era tutto al più *una libertà dello Stato*.

Il secondo articolo è un miscuglio di due principii: uno la pienezza del potere del sovrano pontefice nelle cose spirituali, l' altro la restrizione di questo potere secondo il concilio di Costanza.

Quanto alla prima parte, essa non è stata giammai oggetto di dubbio, anche agli occhi dei gallicani più energici. La Chiesa gallicana riconosce nella cattedra pontificia una supremazia assoluta in materia di fede, allorchè le sue decisioni sono sanzionate dallo assentimento, anche tacito, della Chiesa Universale. Il secondo principio sulla restrizione del potere pontificio secondo il concilio di Costanza, si confonde nello articolo 4, sul quale noi avremo delle spiegazioni a dare. Quanto alla disposizione generale dell' articolo 2, sulla supremazia spirituale dei papi, noi lo ripetiamo, essa è fuori di qualunque discussione. Noi diremo, co-

me sullo articolo 1°, che questo principio non costituisce *una libertà della Chiesa* di Francia, ma una legge della Chiesa universale.

Il terzo articolo dice che il potere apostolico deve essere regolato secondo i canoni. Ma chi interpreta i canoni? Qui è la difficoltà; e la dichiarazione del 1682 non la risolve punto. L' articolo aggiunge che *le regole della Chiesa di Francia devono rimanere incrollabili.* Questo significa, a parer nostro, troncare la quistione con la quistione. Quali sono in effetto coteste regole della Chiesa di Francia? la dichiarazione dell 1682 non lo dice; noi possiamo dunque credere che essa si riferisca agli articoli di Pithou tacitamente. Or noi crediamo avere dimostrato che degli ottantatre articoli di Pithou non ne restano tutto al più che otto i quali possono ai giorni nostri conservare qualche attualità, ed un solo tra essi ci è sembrato potere costituire una vera libertà della Chiesa di Francia, quello che stabilisce la sommissione del clero francese alla giurisdizione episcopale, e lo sottrae così a quella immediata della corte di Roma. Ora, se le libertà riassunte da Pithou si riducono oggi a questo limite, bisogna dire altrettanto della dichiarazione del 1682. Questa osservazione fa scomparire tutta la poca importanza attuale dello articolo 3.°

Finalmente, l'articolo 4°, al quale bisogna riunire la riserva che noi abbiam fatta sullo artico-

lo 2°, sembra decidere che il giudizio della Chiesa universale, vale a dire di un concilio ecumenico, sia superiore all' autorità del papa. Locchè è realmente quel che dice il concilio di Costanza: *Quilibet cuiuscumque status... etiam papalis existat, obedire tenetur.*

È questa una quistione dommatica, sulla quale noi non ci permetteremmo di esprimere la nostra opinione, laddove non dovessimo sotto il punto di vista del diritto civile fare qualche osservazione.

Prima di tutto, una quistione intorno alla supremazia dei papi sui concilii, o dei concilii sui papi è la più oziosa che si possa sollevare. Per la costituzione stessa dei concilii questa dissidenza è presso a poco impossibile. D'altronde, se un caso simile venisse a verificarsi, mille circostanze di fatto potrebbero influire alla sua soluzione. Le discussioni su questo punto sono inutili, o dannose.

In secondo luogo, quantunque l'editto di Luigi XIV abbia ordinato d'insegnare la dottrina della dichiarazione del 1682, pure bisogna comprendere in qual senso questo insegnamento dovesse, in tutti i casi, essere inteso.

È forse nel senso che la dichiarazione del 1682 costituirebbe una dottrina assoluta, imposta come regola essenziale della fede? Ciò sarebbe un errore enorme e palpabile.

In effetto, noi ripeteremo ciò che abbiamo già detto sugli articoli 5, 6, 9, 40 e 42 di Pithou,

cioè che la quistione sulla supremazia dei papi o dei concilii è una quistione dommatica, e che perciò essa non può venire risoluta che dalla Chiesa universale. — Un concilio nazionale stesso non avrebbe potuto avere il pensiero d' imporre la sua soluzione come articolo di fede. La dichiarazione del 1682 non è dunque che una opinione di prelati, dei quali la autorità è stata senza dubbio potente, ma non ha potuto essere nel tutto che una opinione.

Ora, una opinione insegnata lascia a tutte le coscienze la facoltà di adottarla, o di ripudiarla. L' insegnamento della dichiarazione del 1682 non avrebbe dunque alcun valore, e quindi non meriterebbe l' importanza che le si suppone comunemente.

Aggiungiamo che la dichiarazione del 1682 è stata rimpicciolita, anche come dottrina, da varie considerazioni. Essa si riferisce al concilio di Costanza; ora si sa che l' autorità del concilio di Costanza è stata messa in dubbio per la precipitosa ritirata di papa Giovanni XIII; papa Martino V non l' approvò che sotto talune riserve. Dippiù, la dichiarazione del 1682 è stata sconfessata da molti dei suoi segnatarii; e finalmente essa è stata rigettata da parecchi sovrani pontefici, e specialmente da Alessandro VIII.

Queste riflessioni confermano sempre più la nostra opinione sui limiti nei quali si debba re-

stringere, sotto il punto di vista della legislazione civile, la dichiarazione del 1682, e la necessità del suo insegnamento.

Di modo che quando Luigi XIV col suo editto di marzo 1682 sanzionò la dichiarazione dei vescovi, egli si preoccupò ben poco di quanto l' articolo 4 avea detto sull' autorità spirituale dei papi. Un solo pensiero è espresso nel preambolo dello editto: *Benchè la indipendenza della nostra corona da qualungue altra potenza fuorchè da quella di Dio, sia una verità certa ed universale, pure noi non abbiamo cessato di ricevere con piacere la dichiarazione che i deputati del clero di Francia riuniti per nostro ordine nella nostra buona città di Parigi, ci hanno presentata, contenente le loro idee intorno alla potenza ecclesiastica.*

Per Luigi XIV stesso, vale a dire per la più alta rappresentanza in Francia del potere temporale, non vi fu dunque che un sol punto veramente importante nella dichiarazione del 1682, e negli articoli di Pithou, cioè l' indipendenza del potere temporale dal potere ecclesiastico.

28. Le misure, delle quali noi veniamo di render conto, avevano avuto per oggetto principale di togliere all' autorità pontificia la sua influenza preponderante sul temporale in Francia, ed anche una influenza immediata sugli affari della disciplina esteriore della Chiesa. Eppure il tempo

non era ancora venuto in cui una separazione totale doveva essere operata tra l'autorità laica e quella ecclesiastica. Il clero possedeva ancora un vero potere civile e giudiziario in un gran numero di circostanze. Lo stato civile gli apparteneva esclusivamente; i tribunali ecclesiastici erano i soli a prender conto dei voti monastici; i notari apostolici avevano il diritto di stipulare gli atti relativi alle decime, ai beneficii, e ad altre materie ecclesiastiche; ufizii, dei quali i titolari erano preti e nominati dal vescovo e dalle comunità, esercitavano una giurisdizione contenziosa. Il numero delle cause che interessavano i laici, e che dovevano essere portate ai tribunali ecclesiastici, era considerevole; tra esse specialmente erano quelle che riguardavano i matrimonii in quanto al legame, e quelle che trattavano di azioni personali con cui i preti venivano citati dai laici. Questi tribunali concorrevano col giudice secolare alla istruzione dei processi criminali contro i preti, e potevano pronunziare delle pene correzionali contro di essi.

Tali attribuzioni furono regolate da un editto di Luigi XIV dello aprile 1695, in cinquanta articoli sulle *giurisdizioni ecclesiastiche*. L'editto è stato registrato al parlamento il 16 maggio 1695. Però la registrazione ha avuto luogo nella Gran Camera solamente, come le semplici lettere pa-

tenti, e non nelle Camere Riunite, nella forma delle registrazioni degli editti (1).

Noi dobbiamo segnalare pure un editto importantissimo del mese di agosto 1749, sugli stabilimenti di manomorta. Esso regola e limita i modi di acquistare e di ricevere da parte dei corpi religiosi, e forma una parte essenziale della nostra presente legislazione su questa materia (2).

Tale fu lo stato generale delle cose e delle leggi sul culto cattolico in Francia fino al momento della rivoluzione del 1789.

---

(1) L'editto del 1695, sulla giurisdizione ecclesiastica, riassume in gran parte gli editti anteriori; e un gran numero delle sue disposizioni è stato riprodotto negli articoli organici. Noi abbiamo creduto, per questo motivo, doverlo inserire al seguito di questo volume, numero 2.

(2) Noi crediamo doverne dare il testo, per ragione della sua grande importanza. Esso contiene anche oggi le regole sui corpi di manomorta. Vedi l'appendice del 2° volume.

CAPITOLO II.

Leggi dopo la rivoluzione del 1789

SOMMARIO

Legge del 7 Settembre 1790. . . . . § 29
Legge del 24 agosto 1789. . . . . » 30
Legge del 4 novembre 1789. . . . . » ivi
Legge del 24 agosto 1790. . . . . » 31
Costituzione civile del clero . . . . . « ivi
Elezione . . . . . » ivi
Giuramento. . . . . » ivi
Leggi rivoluzionarie . . . . . » 32
Concordato dell' anno IX . . . . . » 33
Legge organica del 18 germinale anno X . . . . « 34
Reclami della Corte di Roma . . . . . » 35
Risposta del sig. Portalis . . . . . » 36
Modificazione agli articoli organici . . . . . » 37
Carta del 1814, e leggi della Restaurazione . . . » 38
Leggi dopo il 1830 . . . . . » 39
Leggi dopo il 1848 . . . . . » 40
Stato attuale del culto in Francia. . . . . 41 e 42
Raccolta di leggi dopo il ristabilimento del culto . » 43
Autorità delle leggi religiose . . . . . » 44
1.° in ciò ch' esse obligano lo Stato . . . . . » 45
in quanto al domma . . . . . » ivi
in quanto alla disciplina . . . . . » 46

in quanto all' unità. . . . . 47 e 48
in quanto alla gerarchia . . . . . » 49
2.° in ciò che esse obligano il clero verso lo Stato . . . . . 50, 51 e 52

29. La rivoluzione del 1789 apportò all'organizzazione antica dei culti profonde modificazioni.

Si voleva a un tratto separare intieramente la giurisdizione ecclesiastica, dalla giurisdizione civile.

I tribunali ecclesiastici avevano in origine resi immensi servizi, ed avevano salvati i popoli nei tempi della oppressione e della barbarie. Ma in seguito, sviluppati completamente i principii della legislazione, questi presentavano a tutti uguali guarentigie, e il mantenimento delle giurisdizioni ecclesiastiche pareva un pericoloso miscuglio di cose sacre e profane.

Sarebbe stato d' uopo abolire queste giurisdizioni quand'anche la rivoluzione si fosse arrestata alle sue prime riforme. Il sacerdote doveva guadagnare in santità e in dignità ciò ch' egli perdeva in influenza temporale.

I tribunali ecclesiastici sono stati aboliti dall' art. 13 della legge 7 settembre 1790; e tutte le cause ch' eran ad essi devolute, sono state assegnate alla competenza dei tribunali già organizzati con un decreto del 16 agosto precedente.

30. La rivoluzione però non si limitò a questo;

e una serie di decreti, uno più funesto dell'altro, ha compromesso in Francia le sorti della Chiesa cattolica.

Dal 24 agosto 1789, le decime erano state abolite. Col sopprimere questa imposta, la percezione diretta della quale rendeva il clero indipendente, si era fatto entrare il clero medesimo, per il temporale, nella classe ordinaria dei cittadini salariati dallo Stato.

Poco tempo appresso, il 4 novembre 1789, un decreto mise i beni ecclesiastici a disposizione della nazione, con l' obligo a questa di provvedere alle spese del culto; di maniera che la più piccola parrocchia costava allo Stato almeno milleduecento franchi all'anno da corrispondersi al titolare.

Questo decreto è il cominciamento della spoliazione del clero; esso fu seguìto da misure rigorose che condussero alla usurpazione e alla vendita di tutti i suoi beni (1).

31. Il 24 agosto 1790 fu proclamata la costituzione civile del clero (2), tristo e falso concetto

---

(1) V. i decreti 13 e 27 novembre 1789, 12 febbraio 1790, 17, 20 marzo, 20 agosto, 28 ottobre, 3 dicembre 1790.

(2) V. Le leggi addizionali 23 ottobre, 24 novemb. 1790 20 marzo 1791.

che fu la esagerazione delle idee del giansenismo e l'applicazione dei principii della indipendenza popolare, di cui facevasi allora il fatale esperimento.

Fu creato un vescovo per dipartimento.

Furono costituite dieci chiese metropolitane.

Furono ridotte le diocesi con un sol seminario.

La nomina dei vescovi e dei parroci fu stabilita per elezione, cioè: i vescovi come i membri delle assemblee dipartimentali, secondo la legge del 22 dicembre 1789, e i parroci come i membri distrettuali, secondo la stessa legge.

Il trattamento era fissato (1): per i vescovi, a Parigi, a cinquantamila franchi, e nelle altre città a ventimila e a dodicimila franchi; per i vicarii generali da seimila a due mila franchi; per i parroci, a Parigi, a seimila franchi, e nelle altre città e comuni a quattro mila, e milleduecento franchi; per i vicarii, a Parigi, da duemila e quattrocento a mille franchi, e nelle altre città, da mille duecento a settecento franchi (2).

I vescovi e i parroci avevano diritto allo alloggio (3).

---

(1) 10 Settembre 1792 decreto che proibisce la percezione del casuale.

(2) V. i decreti 24 luglio e 10 dicembre 1790 sul trattamento del clero.

(3) V. la legge del 15 marro 1791.

Finalmente secondo gli art. 21 e 38 i vescovi ed i parroci dovevano prestare il giuramento alla costituzione.

Parecchie di queste disposizioni, sulla circoscrizione delle diocesi, sulle pie fondazioni, sul trattamento dei ministri del culto, sulla loro residenza, ed altro, sono utili; ma il principale oggetto di quella legge era di sottrarre le elezioni ecclesiastiche all' autorità del sovrano pontefice (3).

Il sistema delle elezioni fu un' aberrazione prodotta dal primo slancio delle idee popolari.

Anche supponendo che nei primi tempi del cristianesimo siffatte elezioni avessero effetto per voto del popolo, nello stato attuale della società è contrario alla ragione di trarne conseguenze di analogia. Può concepirsi una elezione popolare ecclesiastica, quando gli elettori compresi da un sentimento di fede, formano piuttosto una congregazione religiosa che una porzione del corpo sociale. E quello era lo spirito delle elezioni nei

---

(3) V. nella Collezione di Champeaux, t. I, pag. 301, la esposizione dei principii sulla costituzione civile del clero, per i vescovi deputati all' Assemblea nazionale, e per l'adesione di quasi tutti i vescovi di Francia a questa esposizione di principii. V. pure un buono articolo sulla costituzione civile del clero nel *Cours alphabétique de droit canon* dello abate André, t.II, pag. 281.

primi tempi della Chiesa. Ma se le elezioni potevano allora essere affidate senza pericolo a un popolo animato da pii sentimenti, che vedeva nel candidato la garenzia dei suoi principali interessi religiosi, non è oggi ragionevole che esse si affidino ad una società composta da elementi eterogenei, in cui gli uomini devoti son confusi con persone estranee a tutti i culti, e spesso anche nemiche di ogni religione. Perciò la natura delle elezioni doveva cambiare col rivolgersi dell'ordine sociale.

Nella prima età del cristianesimo l' intervento diretto dei sovrani pontefici era meno utile, appunto perchè il loro potere era talmente rispettato che niuno avrebbe potuto scorgere nelle elezioni l' indebolimento del principio dell' unità.

Era sempre dal papa che l' autorità ecclesiastica emanava come da un centro, ch' essa si costituiva, si esercitava, poteva essere sospesa, o ritirata. Ma ai nostri tempi, in cui il centro di unità del culto cattolico è scosso per gli sforzi dei culti dissidenti, e dei cattolici nemici della propria religione, l' assenza dell' autorità pontificia nell' elezioni condurrebbe necessariamente allo abbandono dell' unità, vale a dire alla distruzione della fede cattolica.

D' altra parte il non intervento dell' autorità governativa, nelle elezioni, sarebbe anche una cosa impossibile, avvegnachè la religione tiene

ancora un così vasto impero nelle popolazioni dello Stato, e influisce così potentemente sulle coscienze, che l' autorità temporale non può rimanersi disarmata e passiva nella scelta dei principali ministri ecclesiastici.

La costituzione civile del 1790 era dunque fondata sopra un principio dannoso, ed essa è bentosto scomparsa per lo annichilimento totale del culto.

32. Gli art. 21 e 38 della costituzione civile del clero, come abbiamo detto, imponevano ai vescovi ed ai parroci l' obligo del giuramento.

L' art. 21 è concepito in questi termini:

« Prima della cerimonia della consacrazione, « l' eletto presterà in presenza degli uffiziali mu- « nicipali, del popolo e del clero, giuramento « solenne *di vegliare con cura i fedeli della diocesi « che gli è affidata, e di essere fedele alla nazione, alla « legge e al re, e di mantenere con tutto il suo potere « la costituzione decretata dall' Assemblea nazionale, « e accettata dal re.* »

L' art. 38 impone lo stesso giuramento ai parroci.

La legge del 26 dicembre 1790 estende questa disposizione ai vicarii dei vescovi, ai superiori e direttori dei seminari, ai vicari dei parroci, ai professori dei seminari e collegi, e ad ogni altro ecclesiastico, *pubblico funzionario.*

La legge del 5 febbraio 1791 aggiunge a questa lista i predicatori.

Una legge del 13 maggio 1791 dispensava dal prestare il giuramento i preti semplici, che adempiono liberamente il loro ministero.

Ma bentosto la persecuzione divenne generale, e la prestazione del giuramento fu un modo, quantunque spesso insufficiente, di sottrarsi ai furori rivoluzionari.

Questo giuramento conteneva adesione alla costituzione civile del clero, il quale in virtù di essa veniva separato dal sovrano pontefice. I rifiuti a giurare essendo stati moltissimi, divennero la ragione e in seguito il pretesto di altre leggi violentissime. Queste arrivarono alla confisca dei beni, all' esilio, alla carcerazione, alla morte.

Ecco le date di tali leggi:

27 novembre 1790; 4, 25, 27 e 30 gennaro, 18 e 27 marzo, 4 e 15 aprile, 7 maggio, 20 giugno, 20 novembre 1791; 27 maggio, 26 agosto 1792; 14 febbraro, 18 marzo, 23 aprile 1793; 29 vendemmiale, 2, 5, 11 brumale, 27 piovoso, 2, 22 ventoso, 22 germinale, 1.° fiorile Anno II; 29 fruttifero anno III; 7 vendemmiale anno IV; 5 e 19 fruttifero anno V; e 4 brumale anno VI.

Noi non discuteremo queste leggi di violenza e di oppressione; la violenza e la oppressione non si discutono. Ma in quanto al giuramento in se stesso, noi dobbiamo fare osservare ciò che esso avea di tirannico per la coscienza.

Un governo che dà ai funzionarii ecclesiastici trattamento ed onori, ha il diritto (salvo ciò che diremo più tardi)(1) d'imporre a questi quello ch'ei nomina un giuramento di fedeltà, e sopratutto un giuramento di adempiere i loro doveri con esattezza. Ma la costituzione del 24 agosto 1790 non si limitava a imporre questo solo dovere; essa esigeva l'adesione alle regole canoniche sulle elezioni del clero. Tali regole fatte da un assemblea laica, senza il concorso e contro la volontà del sovrano pontefice, erano tutto ciò che può immaginarsi di più illegale sotto il punto di vista della disciplina religiosa. Esse imponevano forme tali di elezioni da attentare essenzialmente alle prerogative del sovrano pontefice istesso. Quel giuramento imposto alla coscienza, e alle convinzioni religiose era dunque un deplorevole atto di oppressione.

Il clero regolare divenne bentosto l'oggetto degli stessi attacchi del clero secolare.

Il 1.° settembre 1789, un decreto sospende i voti; il 13 e 19 febbraro 1790, e 14 settembre 1791 essi sono del tutto proibiti. Il 14 novembre 1790, gli abiti ecclesiastici sono aboliti; i religiosi sono espulsi dai loro asili per la legge del 4 agosto 1792. La legge del 18 detto mese sopprime tutte le congregazioni religiose.

(1) V. appresso n.° 58.

Intanto, cosa rimarchevole, giammai, nei suoi più grandi furori, la rivoluzione non osò di stabilire il principio dell' abolizione del culto.

L' 8 giugno 1790 l'assemblea nazionale aveva reso un omaggio solenne alla religione, dichiarando con un decreto che essa accompagnerebbe in corpo la processione del Santissimo Sacramento.

La legge del 5 novembre 1790 art. 32. tit. II, dichiarò che le spese del culto cattolico sarebbero a carico dello Stato.

La prima costituzione del 14 settembre 1791 aveva accordato a qualsiasi cittadino una libertà religiosa senza limite; questo però non voleva significare che la religione cattolica avesse cessato di essere la religione legale dello Stato, giacchè la legge del 4 settembre 1792 riconosceva a carico del governo le spese bisognevoli al culto di essa.

Il 23 marzo 1793, il sacerdozio fu ancora riconosciuto come un carattere pubblico, poichè coloro che ne erano investiti furono esentati dall'obbligo del servizio militare.

Anche di più. La terribile costituzione del 24 giugno 1793 garentiva il libero esercizio del culto. E tre giorni appresso, il 27 giugno fu dichiarato che il trattamento degli ecclesiastici farebbe parte del debito pubblico. Il 9 glaciale, e il 18 fiorile anno II, la convenzione conservò ancora la libertà religiosa.

Malgrado questi atti legislativi, il culto fu completamente sospeso. Le chiese erano chiuse, i ministri erano proscritti.

Il 3 ventoso anno III un decreto rinnovò, veramente, la libertà data dalla costituzione del 1793, e dichiarò che l' esercizio di qualunque culto non poteva esser turbato, ma i segni pubblici, e gli abiti sacerdotali furono proibiti; e furono vietate le riunioni in chiesa per le cerimonie religiose.

Queste misure di terribile violenza, in contradizione quasi sempre con i principii proclamati dalle leggi, non furono di lunga durata. L' 11 pratile anno III, un novello decreto ordinò la restituzione delle chiese al culto; il 30 dello stesso mese, quindici di esse furono a Parigi restituite alla loro primitiva destinazione.

La costituzione del 5 fruttifero anno III stabilì di nuovo, nel suo art. 354, la libertà dei culti, dichiarando però che lo Stato non ne avrebbe salariato alcuno.

Il 7 vendemmiale anno IV un decreto regolò l' esercizio e la polizia delle cerimonie religiose, imponendo sempre ai preti il giuramento di fedeltà alla repubblica.

33. Siffatte misure, quantunque avessero mostrato che la persecuzione contro il clero fosse cessata, purtuftavia erano rimaste senza effetto

per le sciagure dei tempi, e per l' agitazione rivoluzionaria che durava ancora.

Ma una volta istituito il governo consolare, la religione doveva riacquistare parte della sua primiera autorità a misura che l' ordine veniva a ristabilirsi. Le chiese si riaprirono, e il 7 nevoso anno VIII, una decisione dei consoli ordinò che le leggi relative alla libertà dei culti avessero piena esecuzione.

Nel corso dell' anno seguente, furono cominciate delle pratiche col sovrano pontefice Pio VII. Una convenzione, sotto il titolo di concordato, fu stipulata il 26 messifero anno IX. Il 6 fruttifero, il cardinal Caprara fu inviato in Francia in qualità di legato a *latere* (1). Il 18 delle calende di settembre, corrispondente al 15 fruttifero anno IX (26 agosto 1801), una bolla del sovrano pontefice ratificò il concordato (2), e il 23 dello stesso mese, le ratifiche furono scambiate a Parigi.

Il 29 settembre 1801, un breve diede al cardinal legato la facoltà d'istituire dei nuovi vescovi (3). Il 3 decembre dello stesso anno, una seconda bolla del papa regolò la circoscrizione delle diocesi (4). E finalmente un indulto del 9 aprile 1802

(1) V. Bullettino delle Leggi, 176 n. 1374.
(2) V. Bullettino delle Leggi, 218, n. 1994.
(3) V. Bullettino delle Leggi, 218, n. 1995.
(4) V. Bullettino delle Leggi, 218, n. 1996.

firmato dal cardinal Caprara per sua Santità, ridusse i giorni feriali conservati in Francia, alle domeniche, e alle feste della Natività, dell'Ascensione, dell'Assunzione e di Ognissanti (1).

Questi atti dell' autorità pontificia sono divenuti leggi dello Stato, giacchè il 18 germinale anno X (8 aprile 1802), un decreto del Corpo legislativo, emanato nelle forme costituzionali, ordinò la promulgazione e la esecuzione del concordato. La pubblicazione legale e la inserzione nel bullettino delle leggi ebbero luogo il 28 dello stesso mese (2). Il breve, le bolle e l'indulto sono stati autorizzati dai decreti del 29 germinale anno X, inserite ugualmente nel bullettino delle leggi.

Il concordato, stipulato tra la Francia e il sovrano pontefice, è troppo importante perchè noi potessimo esimerci dal farne conoscere i termini. Esso è una delle basi principali della legislazione civile dei culti dalla quale noi siamo governati ai dì nostri; e la religione avrebbe avuto molto meno da gemere, se questo atto fosse rimasto come la sola regola a determinare le relazioni del potere temporale con l' autorità pontificia.

Ecco le sue disposizioni:

« Il primo console della repubblica francese, e
« sua santità il sovrano pontefice Pio VII, hanno
« nominato per loro plenipotenziarii:

(1) V. Bullettino delle Leggi, 218, n. 1997.
(2) V. Bullettino delle Leggi, 173, n. 1345.

« Il primo console, i cittadini Giuseppe Bona-
« parte consigliere di Stato, Cretet consigliere di
« Stato e Bernier dottore in teologia parroco di
« Saint-Laud d' Angers, muniti di pieni poteri.

« Sua Santità, sua eminenza monsignor Ercole
« Consalvi cardinale della Santa Chiesa Romana,
« diacono di Sant' Agata *ad Suburram*, suo segre-
« tario di Stato, Giuseppe Spina arcivescovo di
« Corinto, prelato domestico di sua santità assi-
« stente al trono pontificiale, e il padre Caselli,
« teologo consultore di sua santità, similmente
« muniti di pieni poteri in buona e debita forma.

« I quali dopo aversi scambiati i loro pieni po-
« teri rispettivi, hanno stabilito la seguente con-
« venzione:

Convenzione tra il governo francese
e sua santità Pio VII.

« Il governo della repubblica francese ricono-
« sce che la religione cattolica apostolica romana
« è la religione della grande maggioranza dei cit-
« tadini francesi.

« Sua santità riconosce ugualmente che questa
« stessa religione ha ritratto ed attende ancora in
« questo momento il più gran bene e il più gran-
« de lustro dallo stabilimento del culto cattolico
« in Francia, e dalla professione particolare che
« ne fanno i consoli della repubblica.

« Per conseguenza, dopo questa scambievole
« dichiarazione, tanto per il bene della religione,
« che per il mantenimento della tranquillità in-
« terna, le parti hanno convenuto quanto sie-
« gue:

« Art. 1. La religione cattolica apostolica ro-
« mana sarà liberamente esercitata in Francia.
« Il suo culto sarà pubblico, conformandosi ai
« regolamenti di polizia che il governo giudiche-
« rà necessarii per la tranquillità pubblica.

« Art. 2. Sarà fatta dalla Santa Sede, di accor-
« do col governo, una nuova circoscrizione del-
« le diocesi francesi.

« Art. 3. Sua Santità dichiarerà ai titolari dei
« vescovati francesi, che si attende da essi con
« ferma fiducia qualunque specie di sacrifizio per
« il bene della pace e dell' unità, anche quello
« della loro sede. Dopo questa esortazione, se
« essi si rifiutano a tal sacrifizio comandato dal
« bene della Chiesa (rifiuto per altro che sua
« santità non si aspetta), sarà provveduto con
« nuovi titolari al governo dei vescovati della no-
« vella circoscrizione nel modo seguente:

« Art. 4. Il primo console della repubblica no-
« minerà nel corso di tre mesi a partire dalla
« pubblicazione della bolla di sua santità, i ti-
« tolari agli arcivescovati, e vescovati della no-
« vella circoscrizione. Sua santità conferirà loro
« la instituzione canonica secondo le forme sta-

« bilite riguardo la Francia prima del cambia-
« mento del governo.

« Art. 5. Le nomine ai vescovati che vacheranno
« in seguito, saranno ugualmente fatte dal primo
« console, e la instituzione canonica sarà data
« dalla Santa Sede, in conformità dello articolo
« precedente.

« Art. 6. I vescovi prima di entrare in funzione
« presteranno direttamente nelle mani del primo
« console il giuramento di fedeltà che era in uso
« prima del cambiamento del governo, espresso nei
« termini seguenti : — Io giuro e prometto a Dio
« sui santi Evangeli, di serbare obedienza e fe-
« deltà al governo stabilito dalla costituzione
« della repubblica francese. Prometto ugualmente
« di non avere alcuna corrispondenza, di non assi-
« stere ad alcun consiglio, e di non conservare
« alcun legame nè all' interno nè all' estero che
« sia contrario alla tranquillità pubblica ; e se
« verrà a mia conoscenza che nella mia diocesi
« o altrove si trami qualche cosa in pregiudizio
« dello Stato, lo farò conoscere al governo.

« Art. 7. Gli ecclesiastici del secondo ordine
« presteranno lo stesso giuramento nelle mani
« delle autorità civili delegate dal governo.

« Art. 8. La seguente formula di preghiera
« sarà recitata alla fine dell' officio divino, in
« tutte le chiese cattoliche della Francia: *Domine*
« *salvam fac rempublicam* ; *Domine, salvos fac con-*
» *sules.*

« Art. 9. I vescovi faranno una nuova circoscri-
« zione di parrocchie nelle loro diocesi, la qua-
« le non avrà effetto che dopo l'approvazione del
« governo.

« Art. 10. I vescovi nomineranno i parroci. La
« loro scelta non potrà cadere che sopra persone
« ben viste dal governo.

« Art. 11. I vescovi potranno avere un capitolo
« nella loro cattedrale, e un seminario nella lo-
« ro diocesi, senza che il governo si obblighi a
« dotarli.

« Art. 12. Tutte le chiese metropolitane, cat-
« tedrali, parrocchiali, ed altre non alienate, ne-
« cessarie al culto, saranno messe di nuovo a di-
« sposizione dei vescovi.

« Art. 13. Sua santità per il bene della pace, e
« pel felice ristabilimento della religione catto-
« lica, dichiara che nè Essa, nè i suoi successori
« turberanno in alcun modo gli acquirenti dei
« beni ecclesiastici alienati, e che in conseguenza
« la proprietà dei sudetti beni, i diritti, e ren-
« dite annessivi resteranno immutabili nelle loro
« mani, e quelle dei loro aventi-causa.

« Art. 14. Il governo assicurerà un trattamento
« conveniente ai vescovi e ai parroci, le di cui
« diocesi e parrocchie saranno comprese nella
« novella circoscrizione.

« Art. 15. Il governo prenderà ugualmente del-
« le misure, perchè i cattolici francesi possano ,

« se lo vogliono, fare in favore delle chiese delle
« fondazioni pie.

« Art. 16. Sua santità riconosce nel primo con-
« sole della repubblica francese gli stessi diritti
« e prerogative di cui godeva presso di Essa l'an-
« tico governo.

« Art. 17. Resta convenuto tra le parti con-
« traenti che nel caso in cui qualcuno dei suc-
« cessori del primo console attuale non fosse cat-
« tolico, i diritti e le prerogative menzionati nel
« superiore articolo, e le nomine dei vescovi sa-
« ranno regolati, in rapporto a lui, da una nuova
« convenzione.

« Le ratifiche saranno scambiate a Parigi nello
« spazio di quaranta giorni.

Tale è il famoso concordato conchiuso a Parigi il 26 messifero anno IX, divenuto legge dello Stato il 18 germinale anno X, e che è ancora in tutto il suo vigore.

Questo concordato è l'opera del genio e della potenza. È una restaurazione religiosa, completa tanto quanto le circostanze potevano fare desiderare; vi è bisognata una prodigiosa elevatezza d'intelligenza per superare gli ostacoli dello spirito irreligionario che regnava ancora. Le due supreme potenze, la temporale e la spirituale, trattavano da uguale a uguale, senza alcun'apparenza di preoccupazione, che noi vedremo non

pertanto rinascere. Il concordato produceva anche da parte del pontefice un esercizio di diritti e di prerogative che le libertà della Chiesa gallicana gli avevano fino allora proibito, come noi diremo poco appresso (1).

34. Fino allora tutto era andato secondo le forme legali. Ma al momento in cui il governo pubblicò il concordato, esso fece comparire degli articoli intitolati *Articoli organici della convenzione del 29 messifero anno IX*, i quali regolavano in Francia l'esercizio del culto cattolico; e nel tempo istesso altri articoli organici relativi al culto protestante. Questa promulgazione era fatta come legge dello Stato, perchè il decreto del corpo legislativo ordinando la esecuzione del concordato, aveva nello stesso tempo ordinato quella degli articoli organici *come legge della repubblica* (2). La pubblicazione e la inserzione di questi nel bullettino delle leggi aveva avuto luogo immediatamente a quella del concordato, come se essi vi si annettessero con la stessa autorità. Gli articoli organici divenivano dunque legge dello Stato altrettanto che il concordato medesimo (3).

(1) V. appresso, n. 56.

(2) V. il rapporto del sig. Portalis, nella raccolta di Champeaux, pag. 75.

(3) V. il testo degli articoli organici nell' appendice, alla fine del presente volume, n. 4.

Non si può non vedere chiaro la irregolarità di questo stato di cose.

Prima di tutto, gli articoli organici non erano mai stati concertati col sovrano pontefice; mai il proposito di essi non gli era stato sottomesso. Non era dunque ben fatto di dar loro un valore come di seguito al concordato medesimo, come di conseguenza allo stesso.

In secondo luogo, se gli articoli organici avessero avuto per oggetto soltanto di regolare l'amministrazione temporale del culto in Francia, si capirebbe che il governo, solo padrone dell'amministrazione dello Stato, avesse potuto adottare da se stesso un regolamento a ciò, senza però modificare in niente il concordato, e il culto stesso. Ma gli articoli organici governando il culto, andavano fino ad alterare o restringere la libertà assicurata dal concordato alla religione cattolica.

Nè ciò dovrebbe sorprenderci. Il concordato, opera di Napoleone, portava in se stesso, come noi lo abbiamo già detto, la impronta del suo genio e della sua potenza; esso non conteneva alcuna riserva contro il potere pontificio, anzi lo estendeva anche al di là dei limiti fissati dagli antichi principii della Chiesa gallicana.

Ma sette mesi eran trascorsi dal giorno del concordato. Bisognava che questo fosse stato messo in vigore da una legge di applicazione. Questo

lavoro era stato affidato a un giureconsulto eminente per le sue virtù e i suoi lumi, il sig. Portalis. Ma il sig. Portalis era imbevuto dei principii della Chiesa gallicana, e dippiù leggermente impregnato delle idee gianseniste degli antichi parlamenti.

Nella occasione della novella organizzazione del culto, si erano veduti ritornare a galla gli articoli di Pithou, la dichiarazione del 1682, e tutta la falange delle diffidenze e delle precauzioni contro l' autorità pontificia, non solo nel senso di solennizzare parecchie di quelle regole che stabilivano i limiti dei due poteri, impedendone la scambievole usurpazione, ma ben anco col riportarsi a due secoli indietro, e col dare ai novelli articoli organici uno spirito di opposizione miticolosa, che doveva naturalmente sollevare in seguito su vari punti vive opposizioni, e giuste proteste.

35. In fatti, quelli articoli divennero l'oggetto delle doglianze della corte di Roma (1). In un allocuzione pronunziata in concistoro il 24 maggio 1803, Pio VII disse « ch'egli erasi accorto che in seguito « al concordato, si fossero pubblicati degli arti- « coli che non gli erano cogniti; che egli non po-

(1) V. queste proteste nella raccolta di Champeaux, tit. II pag. 170.

« teva dispensarsi dal fare arrivare al governo
« francese i suoi reclami, e che si lusingava che
« siffatti articoli fatti senza sua partecipazione,
« sarebbero cambiati o modificati »

Il 28 agosto 1803, il cardinal Caprara fu infatti incaricato dal sovrano pontefice di presentare al governo questi suoi reclami, i quali si riassumono nei seguenti termini:

Prima di tutto, osservazioni generali sul vizio degli articoli pretesi organici, che avrebbero dovuto essere concertati con la Santa Sede. Costituendo un codice ecclesiastico, era solo la Santa Sede che aveva il diritto di stabilire canoni e regole di disciplina.

L' articolo primo proibisce la pubblicazione delle bolle spedite dalla corte di Roma senza l'autorizzazione del governo; questa disposizione mette la fede e la disciplina sotto la dipendenza del potere temporale, essa viola il secreto delle coscienze nel caso previsto dalle bolle di *penitenzieria*.

L' articolo secondo esigendo l' autorizzazione per i delegati della corte di Roma che vengono ad esercitare le loro funzioni in Francia, porta lesione alla indipendenza dell'autorità pontificia.

Lo stesso dicasi dello articolo terzo che sottopone i decreti dei sinodi e concilii alla medesima autorizzazione.

L' articolo sesto che stabilisce il ricorso per a-

buso al Consiglio di Stato è un attentato alle regole canoniche; queste si trovano per tal modo sottomesse al giudizio di laici che possono anche essere non cattolici.

L'articolo nono dice che il culto cattolico sarà esercitato sotto la *direzione* dei vescovi e dei parroci; e questa parola *direzione* non risponde al pensiero della Chiesa; gli arcivescovi e i vescovi hanno di diritto divino, la facoltà di definire, di ordinare, e di giudicare. D'altronde si mette nella stessa linea la natura del potere dei vescovi e di quello dei parroci, quandochè essa non è la stessa.

L'articolo decimo, abolendo qualunque esenzione dalla giurisdizione vescovile, regola e determina una quistione in materia spirituale, che solo alla Santa Sede era dato risolvere.

La soppressione di tutti gli ordini religiosi, pronunziata dallo articolo undici, è contraria alla libertà stabilita dallo articolo primo del concordato. D'altronde taluni ordini religiosi sono di una utilità riconosciuta; e solo la chiesa potrebbe ordinarne la soppressione.

L'articolo quattordici attribuisce la sorveglianza sulla fede, e sulla disciplina al corpo episcopale. Esso non nomina per nulla il sovrano pontefice, che per altro è il giudice supremo in questa materia.

Secondo l'articolo quindici gli arcivescovi pren-

dono conto dei ricorsi contro i vescovi; il papa deve avere su questo punto un'autorità superiore.

L' articolo diciassette sugli esami dei vescovi rende il governo giudice dei loro costumi e della loro capacità. Questo diritto appartiene al sovrano pontefice.

La Chiesa aveva ristretta la necessità delle visite dei vescovi nelle loro diocesi; l'articolo ventidue le rende obbligatorie solo ogni cinque anni; questo è un punto di disciplina da regolarsi solo dalla Chiesa.

L'articolo ventiquattro che prescrive nei seminarî l'insegnamento della dichiarazione del 1682 è dannoso; la Santa Sede ha protestato contro quella dichiarazione, e l'ammetterla è una fonte di discordia.

L'articolo venticinque impone una molestia al clero obligando i vescovi ad inviare ogni anno al ministero i nomi dei giovani che si destinano allo stato ecclesiastico.

L'articolo ventisei che esige per l'ordinazione trecento franchi di rendita, e stabilisce la età dei giovani a venticinque anni, impedisce le vocazioni ecclesiastiche.

Il concordato col suo articolo undici autorizzava i vescovi a creare dei capitoli e dei seminarî; intanto gli articoli ventitrè e trentacinque del decreto organico esigono l' autorizzazione del governo; ciò è lo stesso che distruggere l'articolo undici del concordato.

L'articolo trentasei è anti-canonico, perchè dà ai vicari generali il dritto di continuare le loro funzioni dopo la morte dei vescovi, mentre è per principio stabilito che i loro poteri cessino allora; e ciò equivale a che l'autorità temporale proroghi da se quei poteri spirituali.

Lo stesso dicasi della disposizione dello articolo medesimo, che provvede al governo del vescovato, durante la sede vacante, con la persona del metropolitano, mentre che un tal governo si appartiene, secondo i canoni, al capitolo della diocesi.

L' articolo cinquantaquattro che proibisce di dare la benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio civile, è una innovazione dannosa per la religione.

L' articolo sessantuno vuole che i vescovi si concertino con i prefetti per lo stabilimento delle succursali, quandochè il vescovo è il solo giudice dei bisogni della religione.

L'articolo settantaquattro proibisce di attribuire alle dignità ecclesiastiche altri immobili oltre gli edifizi coi giardini annessi da servire per loro abitazioni. Questa è una misura di oppressione contro la religione; essa si trova così colpita da una incapacità di possedere che non pesa sopra alcun cittadino nè sopra alcuna corporazione autorizzata.

Questo è il reassunto dei reclami avanzati dal

cardinal Caprara al governo per ordine del sovrano pontefice (1).

36. Non ci appartiene intrattenerci e dar giudizio sul merito di tutti questi reclami, dei quali la maggior parte si rapporta alla dottrina religiosa. Noi faremo però osservare che il governo ha riconosciuto un fondo di ragione in qualcuno di essi.

Infatti, l'articolo secondo del decreto organico, che riguardava l'autorizzazione del governo per la pubblicazione di qualunque atto della Corte di Roma, compresi i brevi penitenziarii; l'articolo undici che prescriveva la soppressione completa degli ordini religiosi; l'articolo ventisei, che regolava le condizioni di censo e di età per i giovani destinati al sacerdozio; l'articolo trentasei, che prorogava i poteri dei vicari generali dopo la morte dei vescovi col dare il governo della diocesi ai metropolitani; l'articolo settantaquattro che proibiva l'attribuzione di altri immobili alle dignità ecclesiastiche; tutti questi sono stati in seguito rivocati o modificati da leggi e da decreti, che noi spiegheremo tra poco, e specialmente da quelli del 28 febbraio 1810, del 6 settembre 1813 del 2 gennaio 1817, e del 25 maggio 1825.

---

(1) V. sugli articoli organici, un buon lavoro dell'abate Andrè, *Cours de droit canon*, tit. 1.° pag. 222, e *Cours de législation civile ecclésiastique*, t. 1.° pag. 144 e t. III pag. 62.

Aggiungiamo che un gran numero di altri articoli delle leggi organiche avrebbero potuto dar luogo a delle contestazioni che avessero modificato la loro redazione pur conservando al potere temporale la sua completa libertà di azione in ciò che riguarda la sorveglianza materiale degl'interessi civili dei cittadini, mentre avessero al tempo stesso garentita al potere ecclesiastico tutta la sua indipendenza; come ugualmente parecchi reclami del cardinal Caprara non avrebbero avuto luogo, se si fosse tenuto conto dello stato in cui la società francese si trovava a quell'epoca.

Ma checchè ne sia, le proteste avanzate al governo furono seguite, il 5 complementare anno XI (22 settembre 1803) da lunghe e dotte osservazioni del signor Portalis (1), le quali più tardi condussero alle modificazioni di cui noi abbiamo parlato di qualcuno degli articoli della legge organica.

Ma queste stesse osservazioni erano sempre improntate dallo spirito di opposizione del parlamento verso la Corte di Roma; e quantunque in seguito una modificazione doveva aver luogo, come abbiam detto, pure per il momento esse non condussero ad alcun importante risultato. Gli

(1) Questo rapporto è tutto intiero nella collezione di Champeaux, tom. II, pag. 184 a 291.

articoli organici del 18 germinale anno X sono rimasti leggi dello Stato, eccetto le modificazioni che noi abbiamo più sopra segnalate. E bisogna accettarle come leggi, salvo i cambiamenti che possono sperarsi nei tempi in cui viviamo. Esse sono la regola dell'autorità amministrativa e giudiziaria nelle quistioni che interessano il culto e il clero.

37. Gli articoli organici sono stati seguiti da qualche altra legge sul culto cattolico, e particolarmente dalla legge del 23 ventoso anno XII sui seminarii, da quelle del 7 termifero anno XI e 30 decembre 1809 sulle fabbricerie, e da quella del 6 novembre 1813 sui beni dei parroci, delle mense vescovili, dei capitoli, e dei seminari.

Nel 1809, Napoleone, sperando vincere per mezzo del clero francese la resistenza del sovrano pontefice agli articoli organici, resistenza manifestata dal rifiuto del papa a dare ai vescovi nominati dal governo la istituzione canonica, convocò a Parigi un'assemblea di vescovi e di prelati. Egli la trovò poco docile alla sua volontà. Allora con un decreto del 25 febbraio 1810 (1) egli credè dover riprodurre il decimo quarto degli articoli organici sulla dichiarazione del 1682; ordinò che l'editto

(1) Bullettino delle leggi, 269, n. 5222.

di Luigi XIV del mese di marzo 1682 su quella dichiarazione fosse considerato come legge dello impero. Quindi la dichiarazione e l'editto del 1682 furono pubblicati come seguito di quel decreto organico.

Tre giorni appresso, il 28 febbraio, un nuovo decreto accordò agli articoli organici quelle modificazioni di cui noi abbiamo già parlato, relativamente 1° ai brevi penitenziarii per il foro interno della coscienza, i quali potevano essere esecutoriati in Francia senza autorizzazione; 2° alla necessità di una rendita di trecento franchi per essere ordinato prete; 3° alla età dell' ordinazione fissata a ventidue anni, col consenso del padre e della madre; 4° finalmente al governo della diocesi, durante la sede vacante (1).

Queste modificazioni però non calmarono il malcontento della Santa Sede. Si sa il risultato di queste triste lotte. Il papa tolto da Roma violentemente, e dapprima trasferito a Savona, fu poi trasportato a Fontainebleau, dove restò prigioniero.

Il 25 gennaio 1813, un atto intitolato *Concordato di Fontainebleau* fu pubblicato come se fosse stato conchiuso col sovrano pontefice.

Le sue principali disposizioni sono due:

---

(1) V. bullettino delle leggi, 268. 5208.

Art. 1. Sua santità eserciterà il pontificato in Francia nella stessa maniera come i suoi predecessori.

Art. 4. Infra sei mesi dalla nomina dei vescovi fatta dallo imperatore, il papa darà loro la instituzione canonica... se no, il metropolitano, o in mancanza di questi il più vecchio vescovo della provincia, procederà alla sudetta istituzione.

Questo concordato fu pubblicato il 14 febbraio 1813. Il 25 marzo dello stesso anno, un decreto ne ordinò la esecuzione, attribuendo alle Corti imperiali i ricorsi come di abuso.

Ma il papa protestò contro la violenza e la sorpresa. La lotta fu più viva che mai, ed essa durava ancora, quando gli avvenimenti del 1814, resero al papa la libertà.

38. La Carta del 1814 apportò col suo articolo sesto un cambiamento al concordato dell'anno IX, dichiarando *la religione cattolica religione dello Stato*. Quel concordato si era limitato a constatare che era *la religione della grande maggioranza dei francesi, e dei consoli della repubblica*.

Le trattative cominciate allora con la Corte di Roma, e riprese nel 1815, furono sul punto di divenire funeste alla religione in Francia.

Si trattava niente meno che di dichiarare come non avvenuto il concordato dell'anno IX, e di

richiamare in vita il concordato di Francesco I, e di Leone X. Senza dubbio, sarebbe stato ragionevole di modificare talune disposizioni del concordato dell'anno IX, e sopratutto la legge organica del 18 germinale anno X. Ma vi era un gran pericolo a distruggere questo concordato interamente, mentre esso era stato accettato dal papa nella pienezza della sua libertà, e molto più di fare riviverne un altro, convenuto trecento anni addietro, ed anche esso oggetto di vivi attacchi.

Intanto un trattato era stato iniziato tra il governo e la corte di Roma l'11 giugno 1817. Questo sollevò la più violenta opposizione; molti scritti e stampe comparvero in tutti i sensi. Il governo comprese il pericolo di questa polemica, e ritirò quel progetto. Se non che il 4 luglio 1821 una legge ordinò che, sui fondi speciali fossero create nuove sedi vescovili, e che il trattamento dei parroci e vicarii avesse un aumento.

Il 10 ottobre 1822 il papa diede con una bolla la circoscrizione alle diocesi, in numero di ottanta, cioè quattordici metropolitane, e sessantasei vescovili. Il 31 ottobre 1822 un' ordinanza pubblicò questa bolla.

Da quell'epoca, il governo della restaurazione fece degli sforzi, qualche volta imprudenti, per rendere alla religione la sua influenza e la sua autorità.

Vi sono delle circostanze in cui bisogna sapere attendere; si corre pericolo d'infrangersi ove si voglia lottare con troppa energia contro il torrente dei pregiudizî popolari. Dopo il concordato dell'anno IX, il culto cattolico aveva, in verità, ripresa la sua indipendenza; e non pertanto le idee rivoluzionarie e antireligiose esistevano ancora, le chiese erano aperte, ma gli uomini piazzati al primo rango della società, imbevuti delle opinioni dell'ultimo secolo, non osavano prestare apertamente il loro tributo alla religione. Bisognava dunque camminare con prudenza; ma invece si andò troppo presto, e si compromise così la sorte della religione che voleva servirsi.

Noi abbiamo già detto con quanta inconseguenza si era pensato a ristabilire nel 1817 il concordato di Francesco I con abolire il concordato dell'anno IX.

L'ordine dei gesuiti perseguitato dal pregiudizio popolare, manomesso dagli spiriti antireligionarî, si ristabiliva da ogni lato, con molto zelo e poca prudenza.

Il 20 aprile 1825 comparve la legge del sacrilegio, che puniva con pene severe e qualche volta con la morte, delitti dei quali il giudizio appartiene a Dio solo.

Questa legge non ebbe mai applicazione, nè poteva essere altrimenti nello stato dei nostri costumi.

Il 25 maggio 1825, una legge autorizzò l'esistenza delle comunità religiose di donne, a diverse condizioni. Questa legge concepita con idee sagge esiste anche fin oggi.

Nel 1828 l'opposizione aveva fatti immensi progressi. L'ordine dei gesuiti di già ridivenuto influente, e che si era messo alla testa di parecchi stabilimenti di educazione, divenne l'oggetto di violenti attacchi. Il governo credè dover cedere; e la sua condiscendenza produsse due ordinanze del 16 giugno, una delle quali proibisce a qualunque prete di dirigere una scuola secondaria ecclesiastica, se egli non abbia affermato per iscritto di non appartenere ad alcuna congregazione religiosa non stabilita legalmente in Francia; l'altra, relativa pure alle scuole secondarie ecclesiastiche, ne limita il numero, e fissa a ventimila quello degli allievi. I gradi conseguiti in queste scuole non possono avere effetto per ottenere funzioni civili.

Quest' ultima disposizione doveva produrre i più deplorevoli risultati; essa chiudeva questi istituti d'insegnamento alla gioventù più elevata della società. Il pericolo di dedicarsi a studî che non potevano far loro acquistare gradi universitari, doveva naturalmente allontanare i giovani che non avevano ancora una decisa vocazione allo stato ecclesiastico, e che potevano più tardi indirizzarsi a carriere civili; locchè comprometteva il loro avvenire.

L'una e l'altra di queste ordinanze han dato luogo a delle rimostranze da parte dei vescovi di Francia, dirette al re il 1° agosto 1828 (1). Esse però non produssero alcun effetto, e la religione restò in preda agli attacchi più violenti che mai.

39. Il governo della Restaurazione disparve nelle fatali giornate di luglio 1830. La nuova rivoluzione si compieva tra gli applausi del popolo prodigati ad uomini furiosi che rompevano le croci, abbattevano le chiese, e perseguitavano i preti.

Frattanto il nuovo governo sentì ch'esso non poteva seguire completamente lo slancio popolare senza distruggere se stesso.

La Carta del 1830 rimpiazzò quella del 1814; ed in quanto alla religione cattolica, le novelle leggi riprodussero disposizioni che sono presso a poco quelle del concordato dell'anno IX. Eccole:

« Art. 5. Ciascuno professi la sua religione con « eguale libertà, e il suo culto ottenga pure la « stessa protezione.

« Art. 6. I ministri della religione cattolica ro- « mana, *professata dalla maggioranza dei francesi*, e « quelli degli altri culti cristiani ricevano i loro « trattamenti dal Tesoro pubblico.

---

(1) Vedi queste rimostranze nella Collezione di M. Champeaux, t. II. *Du droit civil ecclésiastique*.

I primi atti del novello governo furono la distruzione di talune comunità autorizzate (1); gli elemosinieri dei reggimenti furono soppressi (2). Nondimeno i diciotto anni di questo regno trascorsero senza che la religione avesse dovuto gemere per misure ostili. Il bilancio dei culti fu anche a più riprese aumentato. Ma il regime universitario gravò di tutto il suo peso sulla istruzione, malgrado gli sforzi del corpo vescovile per ottenere ciò che esso riguardava come libertà utili alla religione.

Frattanto lo spirito pubblico fece giustizia agli estacoli interposti al clero; e il governo con lo astenersi da qualunque influenza religiosa, lasciò alla religione un più completo e libero sviluppo.

40. La rivoluzione del 1848 rimpiazzò la Carta del 1830 con la costituzione del 4 novembre di quell' anno, della quale ecco le disposizioni relative al culto:

« Art. 7. Ciascuno professi liberamente la sua « religione, e nell'esercizio del suo culto riceva « dallo stato una eguale protezione.

« I ministri dei culti attualmente riconosciuti « dalla lêgge, e di quelli che appresso lo saran-

(1) Vedi le ordinanze del 17 ottobre e 22 decembre 1830.
(2) Vedi la ordinanza del 10 novembre 1830.

« no, hanno il diritto di ricevere un trattamento « dallo Stato.

La rivoluzione del 1848, anche nel suo delirio, non ebbe un carattere antireligioso. Essa rispettò i preti e le chiese; e fino al 1852 il governo emanò decreti utili alla religione. La legge più importante è quella sul pubblico insegnamento, del 15 marzo 1850, della quale parleremo in seguito. Diciamo però da ora, che per questa legge il principio della libertà dello insegnamento fu finalmente consacrato, che il clero acquistò una grande influenza sulla educazione in generale, e che i seminarî e le scuole secondarie ecclesiastiche furono messi a disposizione quasi completa dei vescovi.

La costituzione attuale del 14 gennaro 1852 ha conservato un completo silenzio sul culto cattolico, e per questo stesso motivo essa si riferisce al concordato dell'anno IX e alla legge organica del 18 germinale anno X.

41. Per terminare questa spiegazione delle leggi, carte e costituzioni che ci reggono, e che ci hanno retto dal concordato dell' anno IX in poi, vediamo ora qual è ai tempi presenti lo stato reale del culto cattolico in Francia.

Egli è certo che molte di queste leggi ebbero, nel criterio di chi le dettava, lo scopo di far comprendere che l'autorità politica, nel ricono-

scere per i cittadini un culto qualunque religioso, non ne accettava alcuno per se stessa.

Ma, anche con questa dichiarazione teoretica, può egli affermarsi che in Francia non vi sia realmente una *religione dello Stato?*

Intendiamoci bene.

Se si voglia dire che lo Stato non abbia più un culto privilegiato tra tutti, a lato del quale ogni altro non sia che semplicemente tollerato, noi risponderemo, con la Carta del 1830, con la costituzione del 1848, e col silenzio della costituzione attuale, che in effetto *religione dello Stato* in Francia non ve n'ha. E in questo senso gli uomini savî devono accettare la dichiarazione della Carta del 1830 della costituzione del 1848, e di quante altre potrebbero ancora essercene date.

Ma se si vuole affermare che lo Stato, considerato come la rappresentanza della società civile in Francia, non abbia un culto specialmente da esso adottato, noi risponderemo senza punto esitare, che una tale asserzione è l'errore più grave; errore che avrà potuto per un momento sedurre qualche immaginazione agitata, ma che è in opposizione con la natura stessa delle cose, e coi fatti più incontestabili.

Che una nazione rinunzî a invocare la divinità, a implorare il soccorso del cielo per il successo delle sue armi, e a ringraziarlo per i suoi trionfi, ciò non può essere. D'altronde, le leggi

civili per riscuotere rispetto devono derivare da una legge più potente, da una legge divina. E guai al popolo che non riconosca altro freno oltre alla punizione che le leggi infliggono a chi le viola! Ora, se la sola sanzione di ogni legislazione si trova in un principio religioso, il culto deve vivificare e fecondare questo principio. Il culto è il modo di stabilire i rapporti tra l'uomo e Dio. Per ciò bisogna che il potere legislativo piazzi esso stesso le sue leggi sotto la protezione della divinità; ed ecco da ciò il culto pubblico.

Giammai nazione civilizzata ha esistito senza una *religione dello Stato*; e più il principio religioso è stato innalzato in cima alle leggi, più il patriotismo ha fatto prodigi. Roma nella sua gloria era eminentemente religiosa; Roma degli ultimi Cesari, adottando tutte le religioni del mondo, finì col non averne più alcuna, e cadde all'estremo grado dello avvilimento.

42. Infatti, non calunniamo noi stessi. Noi, malgrado tutte le dichiarazioni e le proteste, abbiamo una vera religione dello Stato, nel senso che abbiamo spiegato.

Nel 1791, la costituzione del 14 settembre avea proclamato, come poi la Carta del 1830, la libertà indefinita dei culti. E intanto, la religione cattolica era essa, o no, la religione dello Stato? I fatti vi rispondono; eccoli:

Alla fine del 1791, la nazione mise in armi tutte le popolazioni, organizzò una guardia nazionale, e il 28 dicembre di quell'anno un decreto assegnò a ciascun battaglione volontario di quest'ultima un *elemosiniere cattolico.*

Il 4 settembre 1792, vale a dire in mezzo alle nostre più terribili crisi politiche, una legge dichiarò che le spese per il mantenimento del culto erano le *sole* a carico dello Stato.

Cosicchè, anche col principio assoluto della libertà dei culti, il governo non pagava che *solo* le spese di quello che non avea ripudiato.

Il concordato dell' anno IX si era limitato a dichiarare la cattolica *religione della maggioranza dei Francesi.* Ma quando il conquistatore, dal quale la Francia era governata, riportava una vittoria, in qual tempio faceva egli riunire i suoi ministri e i suoi funzionarî pubblici? Se non vi fosse stata una religione politica, egli avrebbe lasciato che ciascuno di essi fosse andato nei luoghi consacrati al suo culto. E frattanto non vi fu mai alcuno di loro che avesse creduto che il capo dello Stato violasse il concordato, o ledesse la libertà dei culti, quando egli li inviava nelle metropolitane cattoliche a rendere azioni di grazie a Dio. Gli è che egli non li inviava come semplici individui, ma bensì come componenti il corpo dello Stato. Dunque era appunto questo Stato che faceva allora un atto pubblico di religione. E poichè que-

st' atto compievasi coi riti cattolici, era per conseguenza cattolica la religione dello Stato.

Allorchè l'impero organizzò le università, la religione cattolica fu talmente considerata come quella dello Stato, che essa fu dichiarata essere la base dello insegnamento. L'art. 38 della legge del 10 maggio 1806 lo dice in termini positivi.

Se il principe dovesse oggi rendere a Dio solenni azioni di grazie, egli riunirebbe a sua volta nelle metropolitane i grandi corpi dello Stato; e con ciò confermerebbe sempre più la verità che noi abbiamo dimostrata, essendo chiaro che non ricorrerebbe a' riti cattolici solo per esser questa la sua religione individuale. Con la libertà illimitata delle coscienze, il capo del governo potrebbe adottare per se qualunque religione, potrebbe anche non adottarne alcuna; ma non gli passerebbe mai per la mente che gli alti corpi dello Stato debbano andare appresso a lui in un tempio pagano, in una sinagoga, in una moschea, o astenersi da qualunque pratica religiosa, perchè volesse egli stesso astenersene.

La rivoluzione del febbraio 1848 ha incontrastabilmente portato quanto più lontano si poteva la libertà religiosa. E non pertanto, quando il popolo ha piantato gli alberi della libertà, a chi si è rivolto per farli benedire? Forse a pastori protestanti, o a rabbini israeliti? E li ha esso piantati almeno taluni sotto la protezione del culto catto-

lico, tal' altri sotto quella degli altri culti? niente affatto. La massa del popolo ha sempre domandato al culto cattolico la benedizione del Cielo.

Quando sono state ordinate cerimonie funebri, la religione cattolica vi ha preseduto; e per una legge speciale del 15 febbraio 1849, l'assemblea decise che il presidente ed essa stessa assisterebbero al servizio divino ordinato a Parigi nella metropolitana.

Per tal modo, il sentimento pubblico, e la coscienza dei popoli protestano contro la legislazione, e proclamano un culto, sotto la protezione del quale si mette la nazione intera.

È in questo senso che nel 1840, il signor Cousin, allora ministro, diceva alla camera dei Pari, in occasione del travaglio dei fanciulli nelle fabbriche manifatturiere, e dell'osservanza delle domeniche: « il governo non può che onorarsi esso « stesso col testimoniare il suo rispetto alla reli- « gione del paese. »

43. Dopo aver così esaminato lo stato delle nostre leggi, e il loro spirito, ci sia permesso di gettare un colpo d'occhio generale su tutti questi documenti legislativi per afferrarne lo insieme.

In mezzo alla barbarie del medio-evo, il cattolicismo si stabilì con tutta la sua potenza, e difese i popoli dalla oppressione; quindi quelle leggi portano l'impronta del rispetto da cui era circon-

dato. Le pie fondazioni, le chiese, i monasteri, i concilii formano quasi tutta la storia dal settimo al tredicesimo secolo.

Cotanta potenza produsse nel clero lo sviluppo dello abuso, tristo risultato delle passioni degli uomini. E tantosto, da Luigi IX fino a Francesco I, le ordinanze dei nostri re, e i decreti dei concilii sono pieni di misure energiche ma inefficaci per combattere quello abuso.

Nella impotenza dei loro sforzi, audaci riformatori corsero ad attaccare non solo lo abuso, ma anche la stessa religione, e con la religione il principio dell' autorità. E tantosto gli editti e le ordinanze si moltiplicano per sostenere la religione cattolica, di cui la causa era quella stessa degli stati monarchici.

Ma pareva difficile allora di arrestare l'eresia, senza basare al tempo stesso i principî conservatori del potere temporale e della indipendenza degli Stati. Quindi gli editti, le ordinanze, gli scritti dei giureconsulti per proclamare la libertà della Chiesa gallicana, come un palladio contro gli abusi del potere ecclesiastico.

Questa reazione contro l'autorità spirituale, le suscitò dei difensori intrepidi, dei quali l'ordine dei gesuiti divenne il centro. E tantosto il giansenismo creò un *protestantismo cattolico,* che pretese sostenere la causa della indipendenza popolare contro la potenza sacerdotale, e in seguito

contro la potenza temporale. Da tutto ciò nacque quella tendenza nelle leggi e gli editti reali a sostenere i principii dei gesuiti, e nella magistratura a proteggere le idee dei giansenisti.

Da questo deplorevole conflitto risultò lo spirito del dubbio, del sarcasmo, e dell'opposizione; la religione stessa ne fu scossa, e l'autorità governativa con essa, e poco dopo, religione, ed autorità caddero atterrate nelle convulsioni rivoluzionarie; risultato fatale dei falli del clero, e delle reazioni protestante, gallicana e giansenista.

Si videro allora apparire le leggi rivoluzionarie, e poscia la costituzione civile del 1790, legge anche questa di distruzione di tutto ciò che è influenza religiosa.

Dopo il concordato dell'anno IX, la religione surse dalle sue rovine, con leggi dapprima timide, poscia più forti, ma sempre riflettenti i ricordi degli antichi abusi. Essa prese con la restaurazione uno slancio impolitico. Compressa di nuovo dopo il 1830, stabilì finalmente, come oggi la vediamo, il suo impero, a condizione però di ispirare il rispetto per la moderazione e la santità dei suoi ministri, e di rispettare essa a sua volta le prerogative del potere temporale, e insieme la libertà dei cittadini.

Tale è il carattere delle leggi già date, e di quelle promesse al culto cattolico fino all'epoca in cui scriviamo.

Al di sopra di queste considerazioni generali sui principii della nostra legislazione, il saggio ammira le viste della Provvidenza, che si serve delle passioni degli uomini per correggere i loro eccessi, spogliare la religione delle ombre che la oscuravano, e farla riapparire in tutta la sua maestà, quando la violenza e l' empietà credevano averla soffocata tra le loro strette.

Noi abbiamo fin quì esposto lo stato della legislazione francese sul culto cattolico, e lo spirito generale delle leggi. Ora ci resta a trattare della loro autorità, sia in quantocchè esse oblighino lo stato, sia in quantocchè leghino il clero verso lo stato medesimo.

§. 1º. *Autorità e conseguenze delle leggi in materia religiosa, in quantocchè esse oblighino lo Stato.*

44. La religione cattolica è stata riconosciuta dalle leggi, ora come religione della maggioranza dei francesi, ora come religione dello Stato, ora finalmente come semplice culto pubblico.

Questo riconoscimento non è solamente la dichiarazione di un fatto; esso ha pure un tutt'altro valore; significa che lo Stato in piena conoscenza di causa ha ammesso il culto tale qual era, come formante una parte principale e indispensabile della società civile; e che per questa considerazione, esso si è obligato a mantenerlo, a proteg-

gerlo, e a dargli mezzi di esercizio compatibili con la libertà dei cittadini.

I principî fondamentali del culto cattolico così riconosciuto, sono: il domma, la disciplina, la unità, la gerarchia.

Anche per la sola ragione che il governo l'ha adottato, esso è in obligo di mantenerlo coi suoi dommi, la sua disciplina, la sua unità, la sua gerarchia.

45. *Oblighi dello Stato in quanto al domma.* L'autorità civile non ha il dritto d'immischiarsi in ciò che è domma e principio di fede; e il governo che ha accettato una religione, deve conservarla tale quale è nella sua parte dommatica. Così, mentre che in materia di disciplina il potere temporale ha il dritto di apprezzamento nello interesse comune degl'individui, in materia di domma esso deve eseguire e far eseguire tutti i canoni, sia che essi siano stati regolati dai concilii, sia che essi emanino dal sovrano pontefice, come capo della Chiesa, e col consenso espresso o tacito del corpo episcopale.

Che ne avverrebbe in fatti se qualche punto di domma o di fede potess'essere passivo di una interpretazione le di cui conseguenze avrebbero poi bisogno dell'intervento del Potere pubblico per la loro applicazione, o la loro esecuzione? La autorità temporale dovrebbe provocare o riceve-

re le spiegazioni dal sovrano pontefice, e in sua mancanza dai vescovi, maestri della dottrina e della fede sotto l'autorità del papa. Il domma così spiegato, farebbe parte della religione cattolica accettato dallo Stato.

Quantunque il potere temporale non debba ingerirsi per niente nelle quistioni dommatiche, pure possono esservi dei casi, le cui conseguenze implichino l'interesse pubblico. Lo Stato, sempre padrone di apprezzare g'interessi materiali dei cittadini, e di regolare quelli del culto, avrebbe allora forse il dritto di modificre le sue proprie leggi in quantocchè esse riguardino il culto esterno; ma non avrebbe quello d'imporne un nuovo fuori la cerchia delle decisioni dommatiche della Chiesa. Con ciò non farebbe che dichiararsi eretico.

Noi crediamo anche, che nel caso in cui lo Stato volesse usare di un diritto così pericoloso, e modificare le sue leggi sul culto cattolico, esso non potrebbe farlo che con una distinzione.

Le leggi civili e politiche sul culto sono di doppia natura: o costitutive, o regolamentari. Le prime sono state stabilite dalla nazione regolarmente rappresentata; tali sono le carte e le costituzioni sotto le quali noi abbiamo vissuto, e viviamo. Coteste leggi stabilite dalle costituzioni non possono essere modificate che da altre di simil natura.

In quanto alle disposizioni legislative che hanno regolato, e regolano il culto, esse possono venire innovate dal potere che le ha create, cioè dal corpo legislativo riguardo alle leggi, e dal capo dello Stato riguardo ai decreti, agli editti e alle ordinanze.

46. *Oblighi dello Stato in quanto alle leggi di disciplina ecclesiastica.* Le leggi di disciplina ecclesiastica sono o puramente religiose, o religiose con un misto d'interesse civile, o puramente esteriori e civili.

Le leggi di disciplina puramente religiose sono quelle che interessano solamente la coscienza e le condizioni essenziali del culto; tali sono le regole sulla forma dei sacramenti, sui doveri canonici dei ministri del culto, ed altre di simil natura. Queste regole sono di demanio esclusivo dell'autorità ecclesiastica. L'autorità civile le ha accettate col culto cattolico; ed esse oramai fanno parte delle leggi canoniche che il potere temporale deve rispettare e fare rispettare.

Parecchie leggi di disciplina religiosa sono miste d'interesse civile; per esempio, i canoni impongono al prete il celibato; è questa una regola di disciplina religiosa del culto cattolico.

Lo stesso può dirsi degli altri oblighi religiosi del sacerdozio che interessano l'ordine pubblico, come l'età, l'educazione sacerdotale, la predicazio-

ne. Queste regole sono fondate sopra principii religiosi, e non pertanto sotto certi rapporti, esse si riferiscono agl'interessi dello Stato e dei cittadini. L'autorità temporale ha quindi il dritto di esaminarle, e di respingerle quando ne trovi l'applicazione dannosa nei suoi effetti materiali. È in questo senso che i principii della legislazione francese devono essere interpretati, e che l'articolo primo della legge organica del 18 germinale anno X dice che le bolle e le spedizioni della corte di Roma devono essere autorizzate dal governo, e che l'autorizzazione è così condizionata: « Senza approva-« zione di clausole, formole, o espressioni, che so-« no o possono essere contrarie alle leggi dello « Stato, alle libertà, franchigie, e massime della « Chiesa gallicana ».

Finalmente, certe altre leggi ecclesiastiche si applicano agl' interessi materiali ed esteriori del culto; tali sono le leggi sulle fabbricerie, sulle oblazioni, sulle donazioni al clero, e simili. Accanto agl'interessi della religione, si trattano in questo caso gl'interessi civili dei cittadini. Ora lo Stato è il giudice supremo e il difensore naturale degl'interessi civili. In tutte queste materie dunque esso deve ricevere le domande e gli avvisi dall' autorità ecclesiastica, sui quali è libero di pronunziarsi. Di modochè esso ha il dritto di modificare a suo piacimento le leggi e i regolamenti applicabili a questa parte del culto cattolico.

47. *Obblighi dello Stato in quanto alla regola sull'unità cattolica.* L'unità religiosa è il gran principio del cattolicismo.

Prima di esaminare in qual senso il potere temporale debba accettare e mantenere questo principio, ci sia permesso di fare rimarcare fino a qual punto esso sia utile, ed anche fondamentale per la tranquillità della società civile.

L'unità religiosa, indipendentemente dal domma e dalla fede, è un grande e salutare concetto.

Se Dio è unico, bisogna che vi sia un modo anche unico di adorarlo convenientemente. E se questo modo è stato concepito ed adottato dai genii più elevati che sian comparsi sulla terra, se esso è stato consacrato dall'autorità dei secoli, esso deve costituire una regola degna di profondo rispetto. Diversamente si può appena pensare a che grado di stravaganza gli uomini potrebbero spingersi. Nell'assenza di un'autorità religiosa che abbia il diritto di imporsi universalmente, non vi sarebbe più limite ai capricci e agli errori della fantasia. Io posso adorare Dio per mezzo degli atti più mostruosi, invece che per le pratiche più pie della virtù. Il magistrato di polizia sarà allora il solo regolatore del culto; e quanti disordini e follie non sarà egli obligato di tollerare in grazia del rispetto alla libertà delle coscienze?

E poi, noi abbiamo gli uomini di buona fede, i

quali per il loro stato e per la loro poca educazione sono nella impossibilità di riflettere sopra sì alte quistioni metafisiche. Per questi bisogna una dottrina già discussa, non più contrastabile. E questi uomini formano il diciannove sul venti del genere umano.

Con l'unità religiosa spariscono le cause consuete delle divisioni della società; con essa esiste una regola per tutte le disposizioni, per tutte le età, per tutte le intelligenze. Con un meraviglioso incatenamento, chi insegna riceve il suo potere da un'autorità più elevata, che essa stessa si attacca ad un centro comune. Il potere unico e centrale è al tempo stesso assoggettato a leggi così assolute, che impossibile gli sarebbe il sottrarsene.

Sopprimiamo, se si vuole, l'idea di un'autorità che attinga la sua forza dal cielo, e ammettiamo questa unità come istituzione puramente umana. Anche in tal caso bisognerebbe rispettarla come la salvaguardia della società.

Perchè mai il culto e la morale non avrebbero anch'essi ciò che costituisce la forza della giustizia, cioè una regola secondo la quale una decisione definitiva è reputata *la verità?* Noi ammettiamo che l'interesse e la pretensione abbiano qualche volta a reclamare. Non reclamano essi talora contro decisioni di magistrati supremi? ciò non pertanto queste decisioni regolano meno assolutamente i destini degli uomini?

Aggiungiamo d'altronde che noi non intendiamo affatto tormentare la libertà delle coscienze. Ciò che noi crediamo è solo che in un paese, in cui una religione ha una immensa maggioranza, il governo debba fare tutti gli sforzi convenienti per favorirne lo sviluppo, e ricusare la sua protezione a novelli culti. Se culti dissidenti già esistono, bisogna rispettarli, dare anche a quelli che li professano i mezzi dovuti a tutti i cittadini di adempiere i loro doveri di coscienza. Ma noi crediamo che il favore si debba solo accordare a quel culto che tiene alla unità.

48. Questa digressione non era fuori proposito trattandosi di far comprendere l'influenza del gran principio dell'unità cattolica per lo interesse della società civile.

Ritorniamo ora al mantenimento di questa regola accettata dallo Stato come conseguenza del riconoscimento della religione cattolica.

Poichè l'unità è uno dei dommi del cattolicismo, noi diremo per questa regola altrettanto di quel che abbiamo detto per le altre regole dommatiche, cioè che l'autorità temporale non è libera di attentarvi finchè la religione cattolica sarà ritenuta in Francia come quella dello Stato.

Può ben recar meraviglia che nella legge organica del 18 germinale anno X non vi sia una sola parola che accenni all' autorità del sovrano

pontefice, cioè ad un' autorità suprema, almeno in materie religiose. Infatti gli articoli 11 e 14 mettono il culto sotto la direzione degli arcivescovi e dei vescovi; e ciò è giusto. Ma è altrettanto giusto che nelle osservazioni presentate dal cardinal Caprara in nome della corte di Roma si abbia fatta doglianza che non vi si parli affatto della supremazia pontificia quand' anche si tratta della fede, e della disciplina puramente ecclesiastica.

Checchè ne sia, questo principio di unità è stato consacrato dallo stesso concordato, non già con lo episcopato francese, ma col sovrano pontefice. E ciò basta per costituire una regola immutabile accettata in Francia dal potere temporale. Risulta da ciò che il governo non possa rifiutarsi, meno un abuso di potere, dallo autorizzare la corrispondenza del clero francese col sovrano pontefice per il domma e per la disciplina, salvo a prendere delle precauzioni per impedire che sotto il pretesto del domma e della disciplina non si tratti di materie contrarie ai suoi interessi temporali.

Lo stesso dicasi per le bolle e gli altri atti emanati dal papa, relativi ad affari di fede. Il potere temporale ha diritto di averne comunicazione, poichè esso deve verificare se quelli atti non trattino d'interessi civili o politici. Ma se essi si limitano a decisioni di competenza dell' autorità

pontificia, lo impedirlo varrebbe rompere quel legame che attacca il clero francese al centro di unità, interdicendo così le decisioni del sovrano pontefice.

È dunque in questo senso che la regola dell'unità religiosa è imposta allo Stato dalle sue proprie leggi, come una delle più indispensabili al mantenimento della religione cattolica.

49. *Oblighi dello Stato in quanto alle regole gerarchiche.* Se l'unità è una regola fondamentale della religione cattolica, la gerarchia poi tiene alla organizzazione stessa della Chiesa.

Bisogna guardarsi dal confondere qui la gerarchia veramente apostolica con la gerarchia di onore o di amministrazione, che la utilità del culto o della società civile ha fatto stabilire.

La gerarchia veramente apostolica si compone dal sovrano pontefice, dal corpo vescovile, e dal sacerdozio.

La gerarchia di onore o di amministrazione dai diversi ranghi che il corso del tempo ha creato nella chiesa con le loro dignità, e le loro attribuzioni particolari, ma che non modificano in niente le regole fondamentali della religione.

Così, per esempio, il cardinalato è la più alta dignità del clero; ma al punto di vista dommatica, le persone investite del titolo di cardinale, non hanno che la qualità ecclesiastica a cui il loro posto si riferisce.

I metropolitani hanno dei privilegî di giurisdizione, ma essi non sono che semplici vescovi.

I parroci hanno attribuzioni di amministrazione più estese che quelle dei supplenti, vicarii, cappellani, elemosinieri, e simili, ma agli occhi della legge canonica, essi son tutti membri dello stesso sacerdozio.

Questa distinzione tra le varie posture della gerarchia, cagiona delle differenze considerevoli riguardo alle leggi fondamentali del culto in Francia.

La gerarchia veramente canonica, cioe il papato, l' episcopato, e il sacerdozio, forma dei ranghi che la legge civile non può confondere nè cambiare in modo alcuno. Le leggi civili non avrebbero dunque la facoltà di impedire l'azione del potere del pontefice, di togliere a un vescovo la sua missione apostolica, di secolarizzare un prete; esse non potrebbero molto meno cambiare o modificare le attribuzioni canoniche.

Al contrario quando si tratta di semplici dignità, o di attribuzioni giurisdizionali e amministrative, la legge civile può usare della sua autorità aumentandole o diminuendole. Imperciocchè lo Stato ha il diritto di non volere cardinali francesi, o di non accordar loro alcuna distinzione; esso può, eccettuati i diritti gerarchici che il concordato attribuisce ai vescovi, diminuire a questi le prerogative amministrative, o anche togliere intieramente a loro la gestione temporale della

propria diocesi con un allontamento forzato; esso può fare ugualmente scomparire, sempre sotto il rapporto amministrativo, le differenze tra i parroci, i supplenti, i cappellani, gli elemosinieri, e simili. Senza dubbio, questi bruschi cambiamenti non avrebbero luogo senza grandi perturbazioni per la religione, ove non fossero prima concertati con la santa sede; ma infine il governo sarebbe nel suo diritto di operarli, modificando ciò che nel culto ha rapporto allo esteriore, al materiale del clero, e insieme alle esigenze della nazione e dei cittadini.

Tali sono le regole secondo le quali si può apprezzare la estensione degli obblighi che il potere temporale si ha imposto col riconoscere il culto cattolico con le sue leggi fondamentali.

§. 2.° *Autorità delle leggi civili in quanto che esse obblighino il clero e il culto verso lo Stato.*

50. È incontestabile, e noi veniamo dal provarlo, che le leggi civili e politiche danno alla religione e ai suoi ministri vantaggi tali che niuno può loro contendere, e che obligano lo Stato a garentirli. Ma ciò non ha luogo che a certe condizioni imposte al culto medesimo. Questo non può tampoco allibertarsi dalle regole che gli sono assegnate come patto della sua esistenza avvenire, e come garanzia che lo Stato non violi i suoi obblighi.

Questo principio si applica evidentemente prima di tutto alle leggi positive date al clero — Queste leggi, civili e penali, hanno imposto agli ecclesiastici dei doveri o delle proibizioni nello interesse sociale — Esse ne avevano il diritto, e il clero ha dovuto sottomettervisi.

Un tal principio ha un' azione meno diretta, e pure abbastanza sicura, riguardo alle leggi canoniche, che quella civile non ha potuto riprodurre, ma che ha tacitamente accettato, quando ha ammesso il culto cattolico con le sue regole e i suoi canoni. Per esempio, noi avremo più tardi a determinare lo stato dei preti; alcuna legge civile non regola questa capacità, ma essa è stata determinata dai canoni. Lo Stato, con l' obligarsi a fare rispettare questi ultimi ha dunque inteso che anche il prete li rispetterebbe; e quindi tutte le regole esteriori e fondamentali imposte al sacerdote dalla legge canonica, obligano questi agli occhi del governo.

Questo principio è applicabile anche alle leggi canoniche che trattano più specialmente del domma.

Siffatta asserzione può sembrare assai strana a prima vista; bisogna quindi che ci spieghiamo meglio.

Certamente, la società civile non ha qualità per discutere quistioni di domma, e molto meno per imporre articoli di fede. Ma quando uno Sta-

to, dopo avere adottata una religione, le ha accordato protezione trattamento ed onore, vuol dire che esso l'ha accettata tale qual'era, e senza esitanza, perchè essa si accordava coi bisogni della società civile. Dal che nasce la conseguenza che esso ha a sua volta il diritto di mantenerla sempre quale l'ha trovata, e di non perdere i vantaggi che da essa gliene derivano, anche a costo, quando siffatta religione si trasnaturasse, di ritirare i favori accordatile. Diamone un esempio.

La società civile non ha, come abbiam detto, il menomo diritto per discutere quistioni di dommа; e trai dommi della Chiesa noi citeremo quelli sulla confessione, e sulla autorità gerarchica.

Supponiamo un momento che convenga al clero di Francia di mettersi in rivoluzione; di cangiare non solo la sua disciplina, ma ben anco tutti i suoi dommi, che esso voglia abolire la confessione, e l'autorità gerarchica. Lo Stato dovrebbe restare estraneo all'apprezzamento di tali quistioni, sotto il punto di vista dommatico; ma esso avrebbe il diritto incontestabile di ritirare al clero e al culto così modificato le concessioni ttegli nel suo stato primitivo. Per questa stessa gione dunque, il clero si trova obbligato verso Stato a rispettare le leggi costitutive della regione, come se ciascuna di queste leggi fosse

stata la condizione del tacito contratto passato tra esso clero e la società civile.

Con una dottrina contraria si riuscirebbe a deplorevoli risultati, perocchè un culto ammesso potrebbe, sotto pretesto di modificarsi dommaticamente, prender le forme di un altro culto, senza che lo Stato abbia il diritto di preoccuparsene. Una Chiesa cattolica si renderebbe protestante, e il governo non potrebbe, o non dovrebbe accorgersene. Ciò sarebbe intollerabile. Può convenire alla costituzione civile di un paese di proteggere un culto conducente a certe conseguenze, ma non sarà del suo interesse favorirne un altro che produca conseguenze differenti o contrarie.

Il governo, nel mantenere come regole del clero e della religione tutte le leggi fondamentali del culto, è dunque nel suo diritto; esso non s'ingerirebbe col far ciò nelle materie religiose, ma bensì esigerebbe lo adempimento delle condizioni alle quali esso ha subordinato la sua accettazione.

51. Purtuttavia, vi è ai giorni nostri un principio che consiste nel reclamare per il culto una libertà illimitata.

Ciò starebbe bene se il culto cattolico potesse dire allo Stato che per il passato esso abbia goduto grandi vantaggi, ma al tempo istesso patito

grandi ostacoli; che esso voglia ora liberarsi di tali ostacoli, anche rinunziando a tutte le obligazioni che la società civile aveva imposto a se stessa in vantaggio di esso. In questo caso la teoria si comprenderebbe; cioè, sparirebbero i salarii ai ministri del culto, i loro onori, le loro prerogative, e con essi tutte le leggi di protezione che difendono la religione. Cosicchè tutto ritornerebbe allo stato di un mero e semplice affare di coscienza.

Le persone professanti un culto, e per esempio il culto cattolico, s'intenderebbero tra loro a piacimento, per fabbricare una chiesa, per manutenerla, per ripararla, per pagarne i ministri, e altro. Il governo libero di ogni impegno, non avrebbe che a lasciar fare, dando alla religione, ai ministri, ed ai fedeli la più completa libertà.

Si può sostenere seriamente simile dottrina?

Che essa fosse stata ammessa nei primi tempi del cristianesimo, quando la religione, rifugiata a lungo nelle catacombe, cominciava appena ad erigersi sulla società civile, o che lo fosse in paesi immensi divisi in mille diverse sette, ciò può credersi, e per certo un tale stato di cose non sarebbe a deplorarsi.

Ma cosa avverrebbe mai del culto in Francia, se con questo principio di libertà assoluta, il contratto tra la religione e lo Stato venisse ad essere rotto? Se il governo sopprimesse nel suo

bilancio un esito di quaranta milioni, abbandonando il mantenimento delle chiese, il pagamento dei preti, il soccorso ai seminarî, e la esenzione dei chierici dal servizio militare? Se lo Stato non riconoscesse più nè ministri del culto, nè vescovi, nè parroci, ma semplici cittadini? Se finalmente la religione istessa restasse esposta agli attacchi delle passioni dei suoi nemici senza altra protezione che quella accordata a tutte le persone private?

Noi non sappiamo se abusiamo delle nostre opinioni; ma ci pare che ciò significherebbe gettare la religione in un caos spaventevole. Noi riguardiamo questa libertà illimitata come una deplorevole aberrazione; e pur facendo dei voti perchè il potere pubblico accordi indipendenza al culto, affinchè esso possa esercitare senza ostacoli la sua salutare influenza, noi crediamo che la religione debba rispettare il suo contratto con la società, e assoggettarsi per suo proprio interesse alle condizioni che le sono state imposte.

52. Le nostre riflessioni sul diritto dello Stato di mantenere le obligazioni imposte al clero come condizione della sua esistenza, si riferiscono a un punto sul quale ci siamo già in parte spiegati, vale a dire sullo insegnamento obligatorio della dichiarazione del 1682. Questo era stato ordinato dallo editto di Luigi XIV nello stesso anno. Fu in

questo stato che il concordato trovò la religione, e che la risollevò dalle sue rovine. In seguito per un decreto del 25 febbraro 1810 lo insegnamento della dichiarazione del 1682 è stato prescritto nei seminarî.

Noi ci rimettiamo a ciò che abbiamo già detto (1) sul valore e la portata attuale di quella dichiarazione; ripetiamo solamente, che non può essere più quistione d'importa come regola necessaria, e molto meno come regola di fede, ma unicamente come opinione di prelati distinti per i loro lumi e per le loro virtù.

E questa riflessione previene una obiezione che ci si potrebbe fare, vale a dire che il governo con imporre lo insegnamento di quella dichiarazione, prescrive una dottrina religiosa, quandochè esso non è nel diritto di farlo.

Prima di tutto il governo non prescrive una dottrina religiosa esigendo lo sviluppo del principio della sua indipendenza temporale; esso non fa che vegliare alla sua propria conservazione.

In quanto poi alla supremazia del pontefice, insegnata dalla dichiarazione del 1682, essa è il domma essenziale del cattolicismo; e nello adottar questo, lo Stato l'ha accettata, ed ha il dovere di conservarla.

---

(1) Vedi sopra, § 26 e 27.

Finalmente, in quanto all' autorità relativa del papa e dei concilii, noi abbiam detto che la dichiarazione del 1682 aveva potuto posare questo principio come una opinione. È dunque solo in questo senso che essa deve essere insegnata; e il decreto del 25 febbraio 1810 non le da maggiore autorità di quella ch'essa abbia realmente.

Ma il governo è nel suo diritto esigendo che la dichiarazione del 1682, così interpretata, faccia parte dello insegnamento dato nei seminarî. Essa era una delle principali leggi sul culto all'epoca del concordato. La novella legislazione non ha riformato, o modificato il culto; essa l'ha preso tale qual'era, coi suoi dommi, i suoi principî, il suo insegnamento.

E poichè lo Stato ha il diritto di conservare la religione come l'ha ricevuta, esso deve mantenere la dichiarazione del 1682, e l'editto di Luigi XIV che ne ordinava lo insegnamento.

Dopo avere determinate le leggi civili che regolano in Francia l'esercizio del culto cattolico, ed esaminato la forza di esse, dobbiamo ora fissarci sui principî generali della legislazione.

TITOLO SECONDO

Principii generali della legislazione civile sul culto cattolico

53. I princîpî generali delle nostre leggi, in ciò che riguarda il culto, si riducono a tre regole principali.

1.° Separazione dei due poteri, o indipendenza reciproca dell' autorità temporale, e dell'autorità spirituale, per le cose che stanno nelle loro attribuzioni rispettive.

2.° Libertà del culto.

3.° Protezione al culto, locchè comprende le leggi repressive dei delitti contro di esso.

CAPITOLO I.

Separazione dei due poteri, o indipendenza reciproca dell' autorità temporale, e dell' autorità spirituale.

54. Il principio della indipendenza reciproca del potere temporale e del potere spirituale è una regola fondamentale nella nostra legislazione; ma bisogna comprenderlo bene, e non dargli conseguenze che non deve avere.

Non è già che questi due poteri siano estranei l'uno all' altro, ma solo che la loro azione non deve esser confusa, e deve esercitarsi rispettivamente con piena libertà.

Avviene del corpo sociale come degl'individui. Nella vita umana il corpo ha la sua indipendenza; l'anima e la coscienza hanno pure la loro libertà; ma l'uomo nel suo insieme ha il suo principio attinto alla sorgente unica che è Dio.

Similmente in un corpo sociale. Esso è creato specialmente per la materiale conservazione dei membri che lo compongono; ma al di sopra delle società umane aleggia quella potenza suprema senza la quale esse non potrebbero esistere, perchè essa è la sanzione necessaria di tutte le leggi.

Bisogna dunque riconoscere nelle società, come negl'individui, che la vita materiale si attacca a quella spirituale con legami indissolubili. La legge civile non può obliare la sua celeste origine, come la legge religiosa non può obliare le condizioni dell'umanità.

Così essendo, il culto va legato intimamente alla organizzazione sociale, perchè esso è la manifestazione del pensiero religioso. Lo Stato che non lo include nei suoi più indispensabili doveri, crea un ateismo pratico, quasi altrettanto fatale che la negazione della divinità.

Lo Stato e la religione non possono dunque essere considerati come assolutamente indipen-

denti l'uno dall'altro, nel senso che nulla si debbano scambievolmente. Essi, al contrario si devono mutuo appoggio.

Come dunque devono intendersi queste parole, ammesse da pertutto, che noi abbiamo già tante fiate ripetute, e che ripetiamo ancora una volta: *indipendenza dei due poteri?* Esse devono spiegarsi con che in una società formata secondo le leggi eterne della Provvidenza, gli uomini hanno dei diritti e dei doveri materiali, come ne hanno degli spirituali riguardanti l'anima e la coscienza, e che gli uni van regolati con una direzione diversa da quella degli altri.

Lo Stato deve vegliare specialmente a che gl'individui godano di questi diritti materiali, e adempiano i doveri di simil natura. Ecco il potere temporale.

Ma le cose dell'anima e della coscienza sono libere di ogni dominio esterno; esse non devono ricevere la loro direzione che da un potere il quale agisce in nome solo di Dio. Ecco il potere spirituale.

È necessario che questi poteri siano indipendenti l'uno dall'altro nella loro azione.

Se il potere temporale pretende ingerirsi negli affari che sono di demanio della coscienza, esso agisce prima di tutto senza efficacia, perchè il foro interno è al coverto da qualsiasi pressione materiale. In secondo luogo esso commette una

usurpazione sacrilega, perchè la Provvidenza che gli ha dato la forza, non gli ha imposta missione religiosa; e finalmente ciò sarebbe una inconseguenza, perchè le leggi divine che obligano tutti gli uomini, obligano del pari i depositarî della forza pubblica come i più umili sudditi. Ora colui che è soggetto alle leggi di coscienza non può avere autorità su di esse, dal che risulta che l'autorità temporale è del tutto incompetente ad apprezzare le cose religiose.

Ma distinguiamo bene che qui si parla di cose *puramente religiose*, poichè per conseguenza del principio stabilito della necessità del concorso dei due poteri, se l'interesse civile si trova legato alla religione, l'autorità temporale dovrà intervenire per proteggere il culto, e i cittadini, ma sempre in quanto agl' interessi materiali soltanto, senza pregiudicare la quistione religiosa in se stessa.

Per la ragione inversa, l'autorità religiosa deve guardarsi da ogni usurpazione nelle cose temporali. Prima di tutto, la sua missione non versa che sulle coscienze; in secondo luogo, essa non ha la forza con la quale si domina negli affari esteriori; e finalmente, nei conflitti tra la sua volontà disarmata e la opposizione potente del capo dello Stato, essa sarebbe compromessa, e comprometterebbe con se la sorte delle cose religiose.

Ma per reciprocità del principio più sopra stabilito, la proibizione imposta alla autorità religiosa d'ingerirsi negli affari temporali si restringe alle cose *puramente materiali*; giacchè, se la religione deve il suo concorso alla società, bisogna che essa abbia il diritto di sorvegliare ciò che sta nello interesse religioso, quando anche questo tocchi le cose civili. In questo caso essa non ha il diritto di prendere che misure spirituali, ma può e deve prenderle quando anche esse abbiano un risultato materiale nell'ordine sociale.

Insomma, i due poteri hanno una stessa origine; dal che deriva la necessità del loro mutuo concorso, ma ben anco quella della loro azione separata.

Tale è, secondo noi, la natura della indipendenza del potere temporale o laico, e di quella del potere spirituale o ecclesiastico.

La norma della separazione dei due poteri, spirituale e temporale, o della loro indipendenza rispettiva, è uno dei principii essenziali delle presenti leggi sul culto. Questo principio è stato lungo tempo disconosciuto, e la sua estensione mal demarcata. Oggi, il primo dovere del clero e dell'amministrazione è di rispettare questa indipendenza; qualunque intemperanza sarebbe una sciagura per la religione e per la società.

Egli è dunque impossibile che l'autorità temporale s'ingerisca nello apprezzamento di materie

di domma e di disciplina religiosa. Se il governo si riserba il diritto di esaminare le decisioni dommatiche della Chiesa, non è già per modificarle, o ripudiarle; è solo per verificare se esse contengano misure intorno agli affari civili, materiali, o di disciplina esteriore, di cui esso ha necessariamente la sorveglianza.

Nel caso in cui una decisione dommatica, o di disciplina puramente religiosa, sarà di natura tale da offendere la sua suscettibilità, o da inquietarlo per le conseguenze, esso sarà sempre padrone di modificare come meglio crederà i suoi rapporti col culto relativi ad interessi materiali; ma le cose spirituali, vale a dire il domma, la coscienza, la disciplina religiosa, resteranno sempre fuori del suo controllo, e per conseguenza non passive della sua approvazione o disapprovazione.

D'altra parte, il clero deve interdirsi la menoma interferenza di autorità spirituale negli affari confidati alla potestà temporale Se nelle misure governative o amministrative esso crederà scorgere risultati più o meno dannosi agl' interessi della religione, potrà, a scanso di questo male, fare intendere la voce della giustizia e della ragione, come lo potrebbero tutti i cittadini, ma non dovrà servirsi delle armi della Chiesa. Esso comprometterebbe la sua legittima autorità spirituale, se la impiegasse contro l'autorità civile o

politica, anche quando questa divenisse ai suoi occhi ingiusta ed oppressiva contro esso stesso.

La Chiesa è dunque assoluta, allorchè si tratta di dommi religiosi. Lo Stato lo è altrettanto, quando è quistione d'interessi materiali.

In questi ultimi tempi, si è andato ripetendo una frase, come adagio, secondo l'uso del nostro paese; la frase è: *La Chiesa è nello Stato, e non lo Stato nella Chiesa.* Questo giuoco di parole contiene il più dannoso errore.

La Chiesa è nello Stato. Si vuol dire con ciò che nello Stato esiste un certo numero di individui chiamato il clero? che questo clero ha trattamenti, dignità, e prerogative, e che è incaricato di esercitare il culto riconosciuto, per il quale il governo paga le spese? Tutto questo non costituisce la Chiesa. La Chiesa, come potestà religiosa, trae la sua esistenza dalla sua stessa universalità. La Francia non forma una Chiesa più di quanto facciano l'Italia, la Spagna, il Portogallo, e tutti i paesi cattolici, non esistendo una Chiesa italiana, spagnuola, o portoghese. La Chiesa di Francia separata dal resto del cattolicismo, sarebbe scismatica, o eretica. Ora, se la Chiesa in Francia è una parte della Chiesa universale, è impossibile il dire che la Chiesa *è nello Stato.* Questa proposizione è un errore.

Lo Stato non è nella Chiesa. Intendiamoci bene. Lo Stato non è nella Chiesa in quantochè non

esiste una potenza generale, chiamata *Chiesa*, da cui lo Stato possa dipendere per i suoi interessi politici e temporali. Ma, adottando il culto cattolico, lo Stato ha accettato il suo domma sulla universalità del potere spirituale della Chiesa. Esso dunque, come rappresentante la massa dei suoi sudditi cattolici, si è messo in questa supremazia spirituale ed universale. La Francia è nella Chiesa del pari che tutte le nazioni cattoliche, ed essa non potrebbe cessare di esservi, senza rinunziare a quella unità, che è una delle basi della sua religione.

Perciò, invece di dire *la Chiesa è nello Stato, e non lo Stato nella Chiesa*, bisogna dire: *la Chiesa non è nello Stato più di quanto lo Stato non sia nella Chiesa*; o piuttosto: *la Chiesa di Francia è nello Stato in quanto* AI SUOI INTERESSI TEMPORALI; *lo Stato è nella Chiesa universale in quanto* AGL' INTERESSI SPIRITUALI DEGL' INDIVIDUI.

Questo doppio principio è il reassunto delle regole della indipendenza dei due poteri; esso è, o piuttosto esso deve essere, la base di tutta la nostra legislazione civile ecclesiastica.

È sotto questo punto di vista che noi ci accingiamo ad esaminarlo.

SEZIONE PRIMA

Indipendenza dell'autorità temporale.

SOMMARIO

Doppio punto di vista del principio della indipendenza dell' autorità temporale. . . . . § 55
N. 1. Riguardo alla corte di Roma 56
Concordato. 57
Nomina alle dignità ecclesiastiche 57
Giuramento politico in generale 58
Legge organica 59
Autorizzazione del governo per la pubblicazione delle bolle ed altro 60
Breve di penitenzieria. 61
Sinodi e concilii. . . . . 62 e 63
Intervento dei legati negli affari della Chiesa gallicana. 64
Privilegio di giurisdizione vescovile abolito. . . . 65
Qualità di francese per i vescovi e per i preti. 66, 67 e 68
Codice penale. 69
Corrispondenze estere . . . . . 70 e 71
Fatti aggravanti. . . . . 72, 73, 74 e 75
N. 2. Riguardo al clero 76
Nessuno diritto sugli agenti dell'autorità pubblica. 77 e 78
Abuso della parola.. 79
Critiche dell'autorità — Provocazioni 80
Istruzione pastorale. 81

55. L' indipendenza dell' autorità temporale, cioè dell' autorità del governo, in ciò che concer-

ne l' interesse materiale della società e dei cittadini, è stata consacrata dalle nostre leggi, sia riguardo alla corte di Roma, sia riguardo allo stesso clero francese.

N. 1. Indipendenza dell'autorità temporale riguardo alla corte di Roma

56. Nei secoli in cui la potestà civile era per i popoli una forza oppressiva, i sovrani pontefici sono stati i protettori delle popolazioni. La minaccia delle folgori di Roma arrestò sovente gli eccessi che la forza umana non era bastata a impedire. La protezione della religione si estese sui deboli quando lo abuso della forza non era represso da alcuna legge sociale. Questo grande potere, dapprima tutto morale, ha potuto ispirare ai sovrani pontefici idee di supremazia; ma questo pensiero di Bonifazio VIII, anche di lui, non si è giammai esteso ad idee di dominazione effettiva, come si è creduto, contro la testimonianza della storia.

Checchè ne sia, la supremazia temporale dei papi non ha mai potuto stabilirsi in Francia. Noi abbiamo già fatto conoscere la prammatica di Luigi IX, quella di Carlo VII, il concordato di Francesco I, e la dichiarazione del clero del 1682, che avevano basato il principio della indipendenza dell' autorità temporale. Il concordato del 1801, ha sempre più sanzionata questa regola; ed essa

non può essere contestata, come da gran tempo non lo è più. (1)

E quì cade in acconcio ritornare sopra una riflessione che abbiamo già fatto (2) in occasione del potere immenso riconosciuto dal concordato del sovrano pontefice. Noi abbiamo detto che gli articoli organici avevano avuto per oggetto di mettere definitivamente un limite all' autorità pontificia. Il concordato fu stipulato con lo stesso intendimento.

Infatti, nello articolo 13 di esso, Napoleone fa ratificare dal papa l' alienazione dei beni ecclesiastici, e dichiarare che *la proprietà di questi beni sarebbe rimasta incommutabile nelle mani degli acqui-*

---

(1) Noi non ci occupiamo qui che dei principii ammessi in Francia. Diciamo intanto che la regola della indipendenza dei due poteri tiene troppo da presso al domma cattolico perchè non riesca nuova; essa è stata consacrata della maniera più generale in tutti i secoli, e dai più illustri e più santi pontefici. Ecco ciò che papa Gelasio scriveva verso la fine del quinto secolo: « Quantunqne tutti i cri-« stiani siano appellati una razza regia e sacerdotale, non « di meno Dio ha separate le funzioni dell' uno e dell' altro « potere, di maniera che gl' imperatori cristiani abbiano « bisogno dei pontefici per la vita eterna, e che i pontefici « abbiano bisogno delle ordinanze degl'imperatori per il « corso degli affari temporali.»

(2) Vedi sopra, N. 75

renti. Se si fosse domandato all' autorità ecclesiastica di non turbare le *coscienze* degli acquirenti dei beni del clero, questa pretesa sarebbe stata facile a concepirsi, ed anche in questo caso sarebbe stato un affare tra l'autorità temporale francese e il clero di Francia. Ma domandare al papa di consolidare le proprietà francesi in mano di acquirenti di Francia, era lo stesso che attribuirgli un diritto che gli stessi articoli organici furono ben lungi dal riconoscergli.

Nè questo è tutto. Il principio delle leggi organiche è che l' autorità apostolica dei vescovi non possa venir lesa neppure da quella suprema del pontefice. Ebbene, con gli articoli 3 e 4 del concordato, Napoleone accorda al papa il diritto di nominare dei vescovi, *se i titolari attuali non consentissero a fare il sacrifizio delle loro sedi;* poi si procede ad una novella circoscrizione dei vescovati. Così, in realtà il papa destituisce dei vescovi, e ne istituisce degli altri. Se il sovrano pontefice per condiscendenza verso il governo francese, avesse creduto dovere accordare la istituzione canonica ai novelli vescovi, malgrado la esistenza di qualcuno di loro antico, ciò sarebbe stato un affare di pura disciplina ecclesiastica, e noi non avremmo alcuna osservazione a fare; ma quantunque non sia nostro intendimento di criticare queste misure, dettate per altro dalle circostanze , pure noi non lasciamo di rimarcare che in questo modo il

concordato riconosceva nel sovrano pontefice un diritto che era stato contestato dalle nostre antiche istituzioni, e contro il quale la legge organica avea protestato.

Dippiù, Napoleone agiva tanto secondo le proprie convinzioni, che egli ha perseverato in questa via.

Infatti, cosa significa la sua consacrazione per mezzo del papa? I vescovi di Francia non avevano essi altrettanta autorità apostolica per farlo? Significa che, con lo intervento del sovrano pontefice egli ha voluto dare un maggior lustro alla sua corona, una maggiore forza alla sua autorità, quantunque in tal modo avesse accordato al papa una più grande potestà che questi non godeva in Francia; e noi, mentre per proprio conto riveriamo questa eccedenza di potestà, non possiamo preterire di osservare che essa non era stata mai attribuita al papa dalle leggi organiche.

Noi potremmo anche andar più lontano, e dire che simili inconseguenze avvengono ai nostri giorni, sotto ai nostri occhi, e da parte di persone che parlano maggiormente della indipendenza del potere temporale.

Noi potremmo segnalare questi fatti, ma non pertanto basiamo però sempre come regola incontestabile la indipendenza del potere temporale secondo le norme che abbiamo tracciato. Questo principio ci pare fuori quistione; e giammai

negli ultimi tempi, per quanto sappiamo, il clero francese e l' autorità pontificia han pensato di attaccarlo.

Stabilito questo principio, noi andiamo ad esaminare le leggi che vi hanno rapporto.

57. Parliamo in primo luogo del concordato.

L' articolo 4 accordava al capo dello Stato, allora primo console, il diritto di nominare gli arcivescovi e i vescovi, e a sua Santità il diritto di conferire la istituzione canonica.

La nomina alle dignità ecclesiastiche è stata sempre da parecchi secoli, causa di turbolenze nella Chiesa.

Si è preteso nel 1790 che nella prima epoca del cristianesimo le elezioni appartenevano al popolo.

Che il popolo sia stato chiamato alle elezioni per onorarle col suo concorso e ratificarle con la sua adesione, è ben possibile; ma che esso sia stato addirittura abilitato a fare le elezioni, è un errore rettificato dalle più autorevoli confutazioni (1).

Le prammatiche di San Luigi, e di Carlo VII riconoscevano che la elezione apparteneva ai *capitoli*; ma a quell'epoca della gran potenza dei papi,

---

(1) Vedi Fleury: *Discorso ecclesiastico*, t. II. n. 4 — Nicole: *Dell' unità della Chiesa*, lib. III, cap. XII, pag. 437. Guillon: *Della nomina ai vescovati*, pag. 10 a 48.

questi nominavano da loro soli spesse volte i vescovi. Il concordato di Leone X e di Francesco I trasferì al re il diritto di nomina alle dignità ecclesiastiche; la istituzione canonica fu riservata al pontefice. L'assemblea costituente credè ritornare alle idee della Chiesa primitiva col dare al popolo il potere di eligere i vescovi e i parroci; ed essa non fece così che pagare uno dei suoi primi tributi al bisogno d' innovare.

Il concordato del 1801, col suo articolo 5, ha dato al capo dello Stato il diritto della nomina, riservando al pontefice la istituzione canonica.

Ma vi è un termine perentorio per ottenere dal papa questa istituzione? L' articolo 8 della ordinanza di Blois accordava tre mesi dopo essersi ottenuta la bolla; il concordato non fissa termine. Se un vescovo negligeva di provvedersi presso la corte di Roma, il governo aveva il diritto di rivocare la sua nomina, locchè non poteva più fare. dopo che la istituzione canonica era acordata.

Che sarebbe avvenuto se il sovrano pontefice avesse rifiutata la istituzione? Noi lo abbiamo già detto; secondo il concordato di Fontainebleau del 25 gennaio 1813, il metropolitano, o in mancanza di questi, il vescovo più antico della provincia, doveva procedere alla istituzione. Ma il papa protestò contro questo preteso concordato, che non è mai stato messo ad esecuzione.

Per la forza delle cose, il governo sarebbe stato

gli ecclesiastici. Questo decreto non ebbe che una esistenza efimera, e tutti i pubblici funzionarii furono successivamente sottomessi a questa condizione; ma gli ecclesiastici attualmente in funzione ne sono rimasti fin oggi esenti.

Però è ben possibile che si abbia lo intendimento di assoggettarvili. E perciò bisogna esaminare in se stessa la quistione del giuramento dei preti.

Non si può rivocare in dubbio il diritto di ogni governo d'imporre il giuramento di fedeltà alle persone che esso eleva e investe di dignità. Questa osservazione si applica sopratutto ai posti eminenti che danno a chi li occupa una grande importanza, e una grande influenza nello Stato. Quindi la quistione non sarebbe dubbia per le nuove nomine.

Ma quando là dignità è stabilita, conviene ad ogni cambiamento di governo d'imporre un novello giuramento?

Se ciò altro non significasse che una obedienza passiva, e un silenzio rispettoso avanti l'autorità, nulla vi sarebbe di male, sebbene poco di utile, giacchè ogni uomo deve la sua sottomissione esteriore al potere che governa il suo paese. Quest'obligo è più imperioso ancora riguardo agli ecclesiastici che son forzati a dare l'esempio, molto più perchè il principio religioso che loro viene dall'Onnipotente, forma parte della fede pubbli-

ca. Bisogna convenire che dopo la molteplicità dei giuramenti prestati in Francia da sessant' anni a questa parte, si è ben disposti a interpretare così il giuramento. Ma allora che significa esso? Nient' altro che ciò che la coscienza impone. Quindi non dà al potere temporale nè nuove garenzie nè nuovi difensori.

Se al contrario si considerasse il giuramento come un obligo di *esser fedele*, cioè se imponesse il dovere di conservare devozione verso *quello* a cui si presta, allora sarebbe strano che ogni governo che succede ad un altro, pretenda dalla stessa persona il giuramento che questa si trova già di aver prestato ad uno precedente. Giurare di nuovo, quando alcuna autorità non ci ha sciolti dei primi vincoli, sarebbe renderci colpevoli di uno spergiuro. Perciò, senza esaminare in qual caso e riguardo a qual funzionario pubblico il giuramento possa e debba essere prestato, noi non esitiamo a dire che è impossibile di costringervi coloro che hanno ricevuto una investitura ecclesiastica sotto la fede di un primo giuramento. Ciò che si ha diritto di esigere da essi è che rispettino il potere stabilito, e che l' obediscano, non altrimenti di ogni cittadino, il quale non facendolo si rende colpevole agli occhi della legge. Per altro la vita del sacerdote, consacrata alla religione, è dovuta a questa, sotto qualunque governo che diriga lo Stato.

Se, fedele al suo primo giuramento, il prete rifiuta di prestarne un secondo, la società ammirerà in lui uno dei più degni ministri dello altare. Se al contrario, dimentico dei suoi precedenti impegni, esso presterà quanti giuramenti gli si richiedono, darà lo scandalo di un uomo disposto sempre a violare i doveri della sua coscienza in profitto dei proprî interessi.

Gli uomini saggi di tutti i governi hanno compreso il danno di queste esigenze.

Dopo la rivoluzione del 1830, quando la legge del 31 agosto prescrisse un nuovo giuramento ai funzionarî amministrativi e giudiziarî, ed agli ufficiali di terra e di mare, un deputato propose di aggiungervi queste parole: *i quali ricevano uno stipendio dallo Stato.* Era evidente che si pensava con ciò includere in quella legge gli ecclesiastici. Un tale emendamento, di cui chi lo propose non aveva certamente calcolato i danni, fu respinto da un sentimento energico e quasi unanime.

Nel nostro novello ordine di cose, non si è pensato mai ad esigere nuovi giuramenti dagli ecclesiastici già costituiti in dignità, e noi crediamo che questa saggia riserva debba durar sempre.

Del resto, noi faremo osservare fin da ora, che anche riguardo ai curati, e sopratutto ai vicarii, la disposizione legislativa che li obligava al giuramento politico quando erano no-

minati, era già quasi del tutto caduta in dissuetudine.

59. Noi abbiamo esaminato gli articoli del concordato sulla indipendenza del potere temporale. Passiamo ora alla legge organica del 18 germinale anno X.

60. L'articolo 1.° dice: « *Alcuna bolla* (1) *breve* (2), *rescritto* (3), *decreto*, *mandato* (4), *provvisione* (5), « *firma che serva di provvisione*, *nè altra spedizione* « *della corte di Roma*, *anche concernente i semplici par-*

---

(1) Si chiama *bolla* una lettera spedita dalla cancelleria romana, sigillata in piombo, e contenente un editto del sovrano pontefice.

(2) *Breve* è una lettera del papa su materie ecclesiastiche.

(3) Il *rescritto* è la risposta del papa su quistioni di teologia, da servire per decisione di massima. Esso ha pure per oggetto le dispense e i privilegii accordati a particolari.

(4) *Mandato* era un ordine del papa diretto a un collatore ordinario, per provvedere una persona in esso designata, del primo beneficio vacante. Il *collatore*, nel nostro antico diritto ecclesiastico, era la persona appartenente alla Chiesa, o anche civile, che aveva il diritto di conferire un beneficio. Questo diritto di collazione oggi non esiste più.

(5) *Provvisione* si chiamano le lettere con le quali si conferisce un ufficio ecclesiastico.

« *ticolari, non potrà essere ricevuta, pubblicata, e* « *stampata, nè altrimenti messa in esecuzione, senza* « *l' autorizzazione del governo.* »

L' articolo 3 completa questa disposizione coi seguenti termini: « *I decreti dei sinodi esteri* (1) *an-* « *che quelli dei concilii generali, non potranno essere* « *pubblicati in Francia prima che il governo non nè* « *abbia esaminata la forma e la conformità alle leggi,* « *ai diritti, e alle franchigie della repubblica francese* « *per tutto ciò che, nella loro promulgazione, potrebbe* « *interessare la tranquillità pubblica* ».

Le regole basate da questi articoli sono state, come abbiamo già detto, motivo di vive controversie. Il cardinal Caprara, in nome del sommo pontefice, ne aveva fatto oggetto speciale di reclamo, diretto al governo francese il 28 agosto 1803. Egli aveva fatto osservare che queste misure preventive erano oltraggianti per il capo del cattolicismo; che ogni scrittore aveva in Francia la facoltà di pubblicare le sue opere, e che il sommo pontefice non aveva, secondo lo articolo 3, il diritto di dirigere ai fedeli le sue istruzioni religiose. D' altronde le bolle del papa, le decisioni dei sinodi e dei concilii han-

(1) I *sinodi* sono le assemblee di canonici, parroci, ed altri ecclesiastici, riunite sotto la presidenza del vescovo. Qui si tratta di sinodi esteri. Quelli nazionali o metropolitani, sono retti dello articolo 4.

no in generale per oggetto materie di fede, e sommettere il loro contenuto al potere temporale, è lo stesso che render questo giudice in materie religiose.

Rispettando queste osservazioni sotto il punto di vista religioso, noi faremo notare che l' articolo 1.° della legge organica, improntato dagli articoli 44 e 47 delle libertà di Pithou, era il reassunto di tutte le ordinanze antiche dei nostri re. Le lettere patenti di Luigi XI dell' 8 gennaio 1475 contengono la stessa disposizione. Vi si legge: « Bolle.... non si esecutoriano in Francia « senza il *pareatis* del re, o dei suoi uffiziali ». Una dichiarazione dell' 8 marzo 1772 è concepita presso a poco negli stessi termini; soltanto essa esenta i brevi di penitenzieria dalla necessità di autorizzazione.

Se le bolle, e le altre spedizioni della corte di Roma son sottoposte alla verifica del governo, e se questa si estende quindi sopra materie puramente religiose e dommatiche che quegli atti possano contenere, ciò non significa che l'autorità civile abbia il diritto di ingerirsi in tali quistioni. In materia dommatica, un governo che ricusasse una decisione della Chiesa, si separerebbe dal centro di unità, e si dichiarerebbe eretico. Accettato ch'egli abbia il culto cattolico, non può ripudiare o modificare le decisioni della Chiesa in materia di fede. Ma la verifica che si esige non ha

per oggetto le materie religiose. L'articolo 3 della legge organica lo spiega sufficientemente, dichiarando che il governo vuole *esaminare la forma e la conformità alle leggi, ai diritti, e alle franchigie della repubblica francese, per tutto ciò che nella loro promulgazione, potrebbe interessare la tranquillità pubblica.* L'esame sotto il rapporto della *forma*, delle *franchigie della repubblica*, e della *tranquillità pubblica*, è tutto ciò che il governo esige per legge, e sarebbe impossibile contestargli un tal diritto. È in questo senso che lo articolo 1° ha dovuto essere sempre interpretato. « Lo Stato, (dice « M. Portalis nel suo rapporto del 1° complemen- « tare, anno XI), ha il diritto di vegliare a che « nulla sia importato nel suo territorio, che possa « *contrariare le leggi, o turbare la pace dello Stato* ».

64. I brevi di penitenzieria sono esenti dell'autorizzazione richiesta dallo articolo 1° del concordato. Nel 1806, il ministro dei culti aveva già scritto al vescovo di Parma *che i brevi di penitenzieria, il cui contenuto riguarda puramente il foro interno, erano eccettuati dalla disposizione rigorosa della legge.*

Si continuò dunque a dipendere direttamente da Roma per gli affari di penitenzieria. Il governo volle, in verità, pretendere che le suppliche fossero state trasmesse per mezzo del ministero dei culti. Ma l'assemblea dei vescovi, riunita a

Parigi nel 1809 (1), fece comprendere che siffatta comunicazione al ministro per casi di coscienza, doveva allarmare i fedeli; e dopo questa osservazione, un decreto del 28 febbraio 1810, decise, articolo 1°, che i brevi della penitenzieria, *per il foro interno solamente*, sarebbero esecutoriati senza alcuna autorizzazione (2).

62. La disposizione dello articolo 3 sui sinodi esteri e sui concilii, ha fatto nascere presso a poco la stessa obiezione che l'articolo 1. In quanto ai sinodi particolari esteri, siccome i loro decreti non hanno mai avuto forza di legge in Francia, neppure per il domma, così non è da sorprendere che sia stata negata ad essi qualunque influenza senza l'approvazione del governo.

In quanto ai concilii generali, che secondo le

---

(1) Questa riunione era composta dai cardinali Fesch, e Maury, dallo arcivescovo di Tours, dai vescovi di Nantes, Trèves. Evreux, Vercelli, dallo abate Emmery, e dal P. Fontana.

(2) I brevi di penitenzieria sono sentenze di una commissione stabilita presso la Santa Sede per accordare le dispense e le assoluzioni in certi casi di coscienza. I principali di questi casi riservati sono gravi falli, dei quali i vescovi non hanno il diritto di assolvere, le dispense per irregolarità canoniche, i delitti di simonia, le dispense dai voti canonici, gl' impedimenti al matrimonio, ed altri.

regole della Chiesa, contengono le norme infallibili della fede e della disciplina religiosa, pare impossibile di conciliare la loro autorità con l'articolo 3 delle leggi organiche.

La spiegazione si potrebbe trovare in una distinzione che noi abbiamo già fatta. Per tutto ciò che è articolo di fede o di disciplina religiosa attenente al domma, i concilii generali sono indipendenti da qualunque autorizzazione politica, perchè se lo Stato volesse ingerirvisi, si attribuirebbe un diritto di appreziazione che esso non ha. M. Portalis, nel suo rapporto del 5 complementare, anno 11, riconosce questa verità nei seguenti termini: « Il potere civile non deve pro-
« nunziare sulla dottrina, il deposito, e l'ammini-
« strazione della quale sono di competenza esclu-
« siva dell'autorità spirituale, cioè della Chiesa, il
« cui tribunale è riconosciuto infallibile da tutto
« il cattolicismo.

Il venir negata l'autorizzazione però giova nel senso di impedire che la forma, e i modi di pubblicazione delle norme di disciplina contenute in quelli atti, siano in opposizione con le regole civili e politiche dello Stato.

Ed anche in questo senso il rapporto di M. Portalis spiega l' articolo 3 delle leggi organiche. « Se i vescovi, egli dice, riuniti in concilio, si
« permettessero di trasformare in punto di dot-
« trina religiosa *quistioni civili e politiche, essi oltre-*

« *passerebbero i loro poteri*; e le loro decisioni, lungi « dall'essere giudizii infallibili, non sarebbero « che intraprese temerarie, e condannevoli.»

Ma queste forme, questi modi di pubblicazione, e queste regole di disciplina esteriore non riguardano in niente la fede.

Sotto la nostra antica monarchia, che certamente ammetteva come infallibile l'autorità dei concilii in materia di fede, non si aveva punto esitato ad adottare dei principii conformi allo articolo 3 del concordato. La prammatica di Carlo VII contiene delle disposizioni identiche a quelle dell'articolo 3 della legge organica.

In seguito, avendo il concilio di Trento regolato un gran numero di punti di disciplina in opposizione alle massime della Chiesa di Francia, il parlamento rifiutò di permettere la pubblicazione degli atti di quel concilio, riconosciuto solo nella parte che le sue determinazioni erano conciliabili con la disciplina del clero francese, e nella parte del domma.

Perciò dunque bisogna interpretare l'articolo 3 della legge organica, non già nel senso che il governo apprezzi e giudichi delle massime dommatiche della Chiesa, bensì nel senso che esso verifichi se in queste massime stiano comprese materie civili o politiche di natura tale da compromettere l'interesse dello Stato, o la pace pubblica.

63. Secondo una decisione del 14 vendemmiale anno X, l'esame dei rescritti, bolle, e brevi di Roma è stato posto sotto l'attribuzione del consigliere di Stato incaricato del culto, in seguito rimpiazzato dal ministro dei culti.

64. L'articolo 2 della legge organica proibisce a chiunque *si dica nunzio, legato, vicario, o commissario apostolico, o si prevalga di qualunque altra denominazione, esercitare sul suolo francese o altrove alcuna funzione relativa ad affari dalla Chiesa gallicana.*

Questa disposizione è improntata dallo articolo 11 delle massime di Pithou, secondo il quale il papa non può inviare in Francia legati *a latere, con facoltà di riformare, giudicare, conferire, dispensare, e fare altre cose che ordinariamente sono specificate nelle bolle delle loro facoltà, senza domanda, o consenso del re cristianissimo.*

La legge organica è stata anche censurata su questo punto.

È questo un attacco, si dice, diretto alla indipendenza religiosa; gli apostoli predicavano senza autorizzazione.

Malgrado queste osservazioni, il disposto dello articolo 2 è rimasto nelle nostre leggi attuali, come lo era nelle antiche.

Ma esso non deve essere interpretato al di là del suo vero senso.

Prima di tutto, non si tratta qui della predicazione religiosa. Sotto questo punto di vista la quistione non sarebbe di competenza dell'autorità civile.

In secondo luogo, lo Stato è il guardiano dei suoi interessi politici e temporali, come lo è di quelli dei suoi amministrati. Quantunque non debba supporsi che un inviato della Corte di Roma abusi mai del suo ministero al punto di portare la perturbazione nell'ordine materiale dello Stato, pure non sarebbe regolare che uno straniero stia al coverto da qualunque sorveglianza per la sola ragione che si trovi incaricato di una missione del sovrano pontefice. Il governo si ha riserbato il diritto di verificare.

Finalmente l'articolo 2 della legge organica non proibisce sul suolo francese nè la dimora nè lo esercizio religioso *a chiunque prevalendosi di una denominazione di nunzio, legato, vicario, o commissario apostolico, etc.* Solamente esso proibisce a quel tale *di esercitare alcuna funzione relativa agli affari della Chiesa gallicana* — È la funzione che dà il carattere legale in un paese. Il governo dunque è sempre padrone di proibire ad uno straniero lo esercizio di *funzioni*; laddove queste gli sembrino incompatibili con la indipendenza, o la sicurezza propria.

È dunque in questo senso che l'articolo 2 della legge organica deve essere spiegato.

Allorchè i legati arrivavano in Francia, le bolle di legazione erano presentate al parlamento, che le registrava con le modificazioni giudicate utili ai diritti della corona, e alle libertà della Chiesa gallicana. Il legato prometteva al re, per iscritto di non far uso dei proprî poteri che solo per il tempo che fosse piaciuto a sua maestà (1). Finita la legazione, il legato consegnava nelle mani di una persona destinata dal re, il suggello, e i registri — Il cardinal Caprara, essendo stato inviato in Francia in qualità di legato *a latere* nel 1801, in occasione del concordato, si uniformò a questa regola, col consenso della corte di Roma.

Bisogna notare le parole dello articolo 2 che proibiscono a chiunque, sia nunzio, sia legato, o altro, di esercitare funzioni relative alla Chiesa gallicana sul suolo francese, o *altrove*. — *Qualunque atto di giurisdizione ecclesiastica, esercitato in paese straniero*, sopra sudditi francesi, o intorno ad affari della Chiesa francese, sarebbe così radicalmente nullo, come se esso avesse avuto luogo sulla terra di Francia. La nullità sarebbe di diritto senza bisogno di farla pronunziare.

Non vi ha neppure per il sommo pontefice eccezione a questa regola. La sua autorità in ma-

(1) Prove delle libertà della Chiesa gallicana, cap. XXIII, n. 3.

teria di domma non è limitata da alcun potere temporale, e la sua supremazia spirituale è incontrastabile; ma sugli affari temporali della Chiesa di Francia la legge organica non ammette la sua giurisdizione. Sarebbe stato necessario però che la legge sudetta avesse fatto una distinzione positiva tra ciò che si riferisce alla disciplina religiosa, e ciò che riguarda la disciplina puramente esteriore.

65. L'articolo 10 della legge organica dichiara abolito qualunque privilegio che accordi attribuzione, o esenzione delle prerogative vescovili.

L'articolo 71 delle libertà di Pithou conteneva la stessa disposizione — Essa è in effetto uno dei punti principali di ciò che si chiama le libertà della Chiesa gallicana.

Non ci appartiene di esaminare canonicamente il valore e il merito di questa restrizione del potere pontificio; noi diremo solamente che secondo i principii attuali, la regola basata dallo articolo 10, è una delle più importanti della nostra legislazione ecclesiastica.

Anticamente, certi ordini religiosi godevano il privilegio della esenzione dalla giurisdizione vescovile, e riconoscevano il papa superiore immediato; i capi dell'ordine, senza esser vescovi avevano la giurisdizione vescovile sui loro soggetti — In ogni tempo però queste attribuzio-

ni sono state considerate in Francia come un abuso.

L' articolo 10 accresce la giurisdizione dei vescovi, non permettendo ai corpi religiosi di sottrarsi alla loro autorità; al tempo stesso esso ha per scopo di rassicurare il governo intorno alla direzione data ai corpi ecclesiastici col confidarli esclusivamente allo episcopato. Non esiste dunque in Francia alcuna corporazione o ordine religioso che non sia sottoposto alla giurisdizione dei vescovi. Tale è la legge, e bisogna rispettarla.

66. L' articolo 16 della legge organica vuole che non si possa essere vescovo se non si sia di origine francese. Questa disposizione ha per oggetto d' impedire una influenza straniera nel governo della Chiesa di Francia. Dippiù essa si trova nella ordinanza di Blois del 1579 articolo 4.

Secondo d' Hèricourt (1), si poteva estendere l'ammissibilità al vescovato agli stranieri *naturalizzati francesi in forza di lettere-patenti registrate al parlamento*. Questa opinione è intanto contraria al testo dell' articolo 4 dell' ordinanza di Blois, secondo la quale *niuno può essere provvisto di vescovato.... quando non sia di origine francese, non ostante qualche dispensa o qualche clausola deroga-*

(1) Leggi ecclesiastiche, pag. 225.

toria ch' egli possa ottenere. Checchè ne sia, questa difficoltà non esiste più sotto le nostre nuove leggi. Il governo è stato troppo preoccupato dal pensiero di rendere impossibile ogni influenza estera; non può supporsi che esso abbia posto sulla stessa linea il francese di nascita e lo straniero naturalizzato, perchè quest' ultimo avrebbe sempre con se le impressioni, e le memorie della sua origine. Siffatte nomine sarebbero poi più inquietanti, a causa della inamovibilità del vescovo. Infine, il testo dell' articolo 16 è positivo, e non lascia punto materia a discussione. Quelle parole *di origine francese* escludono qualunque idea che si possa essere divenuto francese *per il favore del principe.*

67. L' articolo 32 è meno rigoroso per i semplici preti *stranieri* che dimandino in Francia funzioni ecclesiastiche; essi le ottengono col permesso del governo. Ma noi osserviamo che siffatte funzioni non possono consistere in dignità inamovibili. M. Champeaux (1) nel citare una disposizione ministeriale del 1814 secondo la quale un prete estero può essere provvisto di una succursale con l' autorizzazione del governo, fa osservare con ragione che non si tratta di accordare a

(1) Vedi Collezione di Champeaux, t. 1, pag: 31.

colui una parrocchia, o altro impiego non rivocabile, nel qual caso doveva essere naturalizzato.

68. Ma si avrebbe poi bisogno dell'autorizzazione del governo per ammettere a semplici funzioni ecclesiastiche l'estero naturalizzato? Noi crediamo che no. L'articolo 32 non porta questa esclusione, come per le funzioni vescovili; e tutte le volte che nella legge non vi è formalmente specificata, lo straniero naturalizzato può esercitare gli stessi dritti del francese nato. D'altronde, la differenza d'importanza delle funzioni ha dovuto far mettere una differenza anche nelle regole che vi sono applicabili.

Può essere utile al clero di arricchirsi di sudditi esteri, divenuti compatibili per la loro naturalizzazione; ma questi quantunque ammessi al sacerdozio non arriveranno mai ad essere vescovi.

Tali sono state le misure prese dalle leggi organiche del culto cattolico per impedire la troppo grande influenza della corte di Roma sugli affari ecclesiastici della Francia.

69. Il codice penale ha introdotte delle disposizioni per ovviare sempre più ai danni della influenza straniera. Queste disposizioni, di un eccessivo rigore, portano la impronta del tempo in cui sono state promulgate, cioè il 1810, epoca della lotta, della quale noi abbiamo parlato, tra

l'imperatore e il sommo pontefice. Comunque sia, esse esistono; e malgrado le passioni da cui abbiano potuto essere ispirate, bisogna accettarle tali quali sono contenute negli articoli 207 e 208 del codice penale.

70. L'articolo 207 è così concepito:

« Qualunque ministro di un culto, che avrà su « questioni di materia religiosa intrattenuta una « corrispondenza con la corte di una potenza e- « stera, senza averne precedentemente informato « il ministro incaricato della sorveglianza dei « culti, e senza averne ottenuta l'autorizzazione, « sarà per questo solo fatto, punito di un'ammen- « da di 100 a 500 franchi e di un mese a due anni « di carcere. »

In questa generalità di espressione, si ha avuto evidentemente in mira principale la corte di Roma.

Si deve intendere nella parola *corrispondenza* una semplice lettera scritta alla corte di Roma, ed una risposta ricevutane, senza altro seguito di relazione?

Si dirà che in materia penale (e sopratutto quando si tratta di disposizioni rigorosissime, inspirate dalla discordia allora esistente tra il governo francese e il sommo pontefice) il senso della legge deve attenuarsi più che si possa nella sua applicazione. Ora, la legge non punisce preci-

samente il fatto di una semplice corrispondenza, bensì di una corrispondenza *intrattenuta*. *Intrattenere* significa continuare tra due o più persone una serie di lettere — Dunque l'articolo 207 dovrebbe essere ristretto al senso di una continuazione di scritti scambiati tra una parte e l'altra.

Questa spiegazione ci sembra più desiderabile che vera. La parola *corrispondenza* non è che esiga un certo numero di scritti. Dove sarebbe in tal caso il limite dell'azione permessa, e dell'azione punibile? Noi crediamo piuttosto che secondo l'articolo 207, vi sia reato quand'anche non si abbia scritta che una lettera alla quale si abbia ricevuto riscontro.

Non di meno, una semplice lettera scritta, alla quale *non si abbia ricevuto riscontro* non ci pare che possa costituire il fatto di *corrispondenza* ; questa espressione indica il concorso di chi ha scritto, e di chi risponde; la stessa parola *intrattenuta* significa corrispondenza *tenuta-tra* due persone.

71. M. Carnot pretende (1) che l'articolo 207 sia applicabile quand'anche la corrispondenza abbia avuto luogo *a viva voce per mezzo di un terzo*. Noi rigettiamo completamente questa spiegazione. Prima di tutto, ciò significa dare una più larga estensione ad una legge penale; locchè è

(1) Carnot: Commentarii sul codice penale, n. 207.

contrario a tutti i principii; in secondo luogo, la parola *corrispondenza*, nel suo senso consueto, indica uno scambio di lettere; e finalmente, con la interpretazione di M. Carnot, non si sa dove potrebbe fermarsi la inquisizione di un'autorità sospettosa. Si può bene quando si confisca uno scritto, valutarne i termini, sapere se esso tratta in vero di materie religiose, o d' altro; ma confiscare le parole, pronunziate da una intermedia persona fors' anco in un senso diverso dal pensiero di chi le trasmetteva, ciò è veramente impossibile. Così, un saluto, un semplice attestato di deferenza e di rispetto sarebbe dunque un delitto? Restiamo nei limiti dell' artico 207 poichè esso è una legge; ma guardiamoci dallo esagerarne il rigore.

Dippiù, da lungo tempo l'articolo 207 è una lettera morta, di cui il governo non domanda più la esecuzione; i vescovi e i semplici preti corrispondono tuttogiorno con la santa sede, e mai il potere civile ha sognato a far uso dell'articolo 207.

Noi non abbiamo bisogno di aggiungere che ove mai una corrispondenza assumesse un carattere di gravità pericolosa per lo Stato, l'articolo 207 riprenderebbe tutto il suo vigore. La saggezza del clero ci assicura che questo caso non si verificherà mai.

72. L'articolo 208 pronunzia *la pena del bando se la corrispondenza è stata accompagnata o seguita*

da altri fatti contrarii alle disposizioni formali di una legge, o di un' ordinanza, a meno che la pena risultante da questi altri fatti non sia più forte, nel qual caso sarà applicata questa pena più forte.

La prima parte di questo articolo ha principalmente per oggetto d' impedire lo intervento della corte di Roma nelle leggi e i regolamenti relativi al clero francese. La penalità non esisterebbe se vi fossero stati solamente consigli, o progetti, poichè l' articolo 208 vuole una corrispondenza *seguita da fatti.*

Quand' anche questi fatti non fossero colpevoli, la pena del bando non sarebbe meno pronunziata; basterebbe ch' essi fossero *contrarii alle disposizioni della legge.* Esempio: Una bolla della corte di Roma sarebbe stata pubblicata senza autorizzazione, in seguito a questa furtiva corrispondenza; sarebbe questo un *fatto* proibito dallo articolo 1 della legge organica, ma sul quale il codice non pronunzia alcuna pena. Intanto la corrispondenza porterebbe la pena del bando.

In questo modo, un tal fatto che contro un semplice cittadino darebbe luogo ad una pena leggiera, o fors' anco a nessuna, sottometterebbe un ministro del culto al bando, se lo stesso fatto fosse stato compiuto in seguito ad una corrispondenza. Agli occhi della legge vi sono due delitti; uno nella corrispondenza, l' altro nel fatto proibito, sebbene questo non punibile.

Noi crediamo intanto che per l' applicazione sì rigorosa dello articolo 208 contro il ministro del culto, bisognerebbe che il fatto illegale risultante dalla corrispondenza fosse stato almeno conosciuto da lui, ed approvato. Se egli vi era completamente estraneo, non sarebbe giusto, come noi proveremo tra poco, il punirlo di una contravvenzione della quale egli era innocente. In questo caso egli resterebbe sottoposto allo articolo 207 che si applica al *solo fatto* della corrispondenza, ma non allo articolo 208 che ha per oggetto la *corrispondenza accompagnata o seguita* da atti contrari alla legge.

73. L' articolo 208, dopo aver detto che la corrispondenza seguita da fatti contrarii alla legge sarà punita col bando, aggiunge: *a meno che la pena risultante dalla natura di questi fatti non sia più forte, nel qual caso sarà applicata questa pena più forte.*

Questa disposizione ha bisogno di essere ben compresa.

Se un fatto, qualificato reato, fosse seguito alla corrispondenza, e fosse stato commesso da un ministro del culto, allora sarebbe giusto che la pena anche maggiore del bando fosse inflitta a costui, poichè le disposizioni repressive sui reati si applicano tanto ai ministri del culto, quanto ai laici.

74. Ma riguardo al reato commesso da un terzo, bisogna, come noi abbiam detto più sopra, far distinzione. Se il ministro del culto avesse provocato con istigazioni l'azione colpevole, se l'avesse favorita procurando i mezzi di esecuzione, e se l'avesse aiutata con il suo concorso, allora egli ai termini dello articolo 60 del codice penale, sarebbe complice come qnalunque altro, e dovrebbe incorrere nella stessa pena che l'autore principale e diretto del fatto.

Ma se la corrispondenza proibita dallo articolo 207 del codice penale, cadendo nelle mani di un entusiasta, di un fanatico, o di un miserabile, lo eccitasse a commettere un delitto, senza che da parte dello ecclesiastico vi fosse altra colpa che la imprudenza della sua corrispondenza, sarebbe questi sempre soggetto all'applicazione rigorosa della seconda parte dell'articolo 208, malgrado la evidenza della sua non complicità?

Sarebbe contrario a qualunque idea di giustizia che il ministro del culto, innocente di un delitto, ne sopportasse la pena. La responsabilità, che solo peserebbe su di lui, sarebbe quella della corrispondenza proibita dalla legge; e questo fallo è punito dallo articolo 207 con un ammenda di 100 a 500 franchi, e con una prigionia di un mese a due anni.

Se così non fosse, una semplice contravvenzione divenuta causa di un delitto all'insaputa

dello ecclesiastico, e malgrado la sua completa innocenza, potrebbe esporlo a venir punito financo con la pena capitale! La ragione si rivolta contro questa idea. Un uomo è punito per la sua cooperazione in un delitto, ma questa cooperazione non può risultare da una supposizione della legge. La corrispondenza è stata vietata per ovviare al danno che essa avesse potuto eccitare violenti passioni, si è temuto che se essa era senza inconvenienti per il corrispondente, poteva però esserlo per altre persone; ma dopo la repressione stabilita dallo articolo 207 non vi era più luogo a decretare una pena più forte per il fatto che avrebbe seguita la corrispondenza, anche nel caso che lo ecclesiastico non ne sarebbe stato nè l'autore, nè il complice.

L'articolo 208 indica sufficientemente questa soluzione con i seguenti termini: *Se la corrispondenza è stata seguita... da altri fatti.... il colpevole sarà punito.* Il *colpevole*, nel senso della legge, è sempre l'*autore* o il *complice* di un fatto punibile, e il fatto punibile è sempre l'opera della volontà.

75. Si vede da questi articoli della legge penale che il legislatore è stato preoccupato dalla possibilità di una usurpazione da parte della corte di Roma. Questa disposizione, noi lo ripetiamo, si spiega con lo stato di ostilità nel quale il governo si trovava con una parte del clero,

e sopratutto col sovrano pontefice, nel 1810, epoca della promulgazione della legge.

Parecchi di quelli articoli sarebbero pericolosi tra le mani di un governo ostile alla religione cattolica. In quanto al nostro attuale stato di cose, la saggia protezione accordata al clero fa scomparire qualunque inquietudine di simil genere; aggiungiamo dippiù che siffatte penalità non sono mai state applicate. Ma il clero deve tener presente di quali leggi l'autorità civile è armata contro di lui; esso deve comprendere che qualunque velleità ad uscire dalla linea dei suoi doveri comprometterebbe la sua dignità; la sua vera indipendenza, ed esporrebbe a gravi pericoli le sorti stesse della religione in Francia

76. Le disposizioni legislative delle quali noi abbiamo parlato, hanno avuto per oggetto di consacrare la indipendenza dello Stato rispetto la corte di Roma.

Noi dobbiamo ora esaminare la seconda parte del principio, vale a dire la indipendenza dell'autorità civile e degl'individui rispetto al clero.

N° 2. *Indipendenza dell' autorità civile e dei cittadini rispetto al clero*

77. Nessun ministro del culto avrà diritto d'imporre prescrizioni amministrative, o di polizia ai funzionarii pubblici.

78. Ma avrà egli il diritto di domandare un agente dell'autorità, o della forza pubblica per fare rispettare l'esercizio della religione?

La quistione potrebbe presentarsi sia per le cerimonie interne del culto, sia per le esterne nei luoghi ove esse siano permesse.

È fuor di dubbio che il ministro del culto debba prevenire l' autorità nel caso in cui la forza pubblica fosse necessaria per mantenere l' ordine nelle cerimonie religiose. I funzionarii e gli agenti di polizia mancherebbero al loro dovere se non si prestassero a questo avvertimento; il ministro del culto avrebbe anche il diritto di portare le sue doglianze ai capi amministrativi superiori, o al consiglio di Stato, se si fosse disconosciuto o violato l'obligo della protezione promessa al culto medesimo dalla legge.

Ma non risulta da ciò che il prete abbia il diritto diretto di mettere in azione la pubblica forza.

Per far questo bisognerebbe essere *funzionario pubblico*, secondo dice la legge del 15 giugno 1791 titolo VIII articolo 6.

La quistione dunque si riduce a sapere se un ministro del culto sia *funzionario pubblico*.

La negativa è incontestabile riguardo ai sacerdoti, che non abbiano ricevuto dal governo *funzioni legali*, come quelle di parroco o di vescovo. Dimodochè un semplice prete non può ad alcun titolo essere riguardato come funzionario pubblico.

Ma può dirsi lo stesso di un sacerdote investito di funzioni o dignità legali? Siffatta quistione è gravissima; e noi la discuteremo più tardi (1). Diciamo però fin da ora che la nostra opinione è quella che un prete, qualunque siano le sue funzioni e la sua dignità, non possa avere il diritto di domandare direttamente la pubblica forza.

79. Gli articoli 201 e 202 del codice penale prevedono e reprimono i reati dei preti, commessi per *critiche, censure, o provocazioni contro l' autorità pubblica*. Il semplice discorso, nello esercizio delle loro funzioni e in assemblea pubblica, contenente la critica o la censura del governo, di una legge, di un'ordinanza, o di tutti altri atti dell' autorità pubblica, è punito con la prigionia da un mese a tre anni. La legge in questo non punisce il ministro del culto come cittadino, perchè ogni cittadino ha il diritto di esprimere anche in una pubblica riunione le sue idee sugli atti del governo, o sulle leggi, purchè le sue parole non siano una provocazione alla rivolta (2). Ma il legislatore ha voluto con ciò impedire che un prete abusi della sua influenza negli affari politici, dovendosi questa esercitare soltanto nelle materie religiose.

---

(1) Vedi appresso n. 335.

(2) Vedi articoli 1, 2 e 3 della legge del 17 maggio 1819; 1, 2, 3 e 4 della legge del 25 maggio 1822; e titolo 1 della legge del 9 settembre 1835.

Non sarebbe per altro permesso ad un sacerdote nei suoi discorsi pubblici di criticare l'autorità a proposito dei rapporti di essa con la Chiesa, poichè le cose religiose tra Chiesa e Stato si trattano per mezzo dei superiori del clero per via di reclami presso le autorità amministrative.

80. La pena diviene anche più grave, nel caso di provocazioni alla disubbidienza delle leggi, e alla rivolta. Se il discorso sedizioso non produce alcuno effetto, va punito col carcere da due a cinque anni ; se però dà luogo a disordini, con lo esilio; e se il disordine è causa di un delitto, allora il prete provocatore è ritenuto come complice, e colpito dalle pene della complicità (articolo 202 e 203 del codice penale).

81. Le disposizioni del codice penale sono ancora più rigorose, se i delitti sono stati provocati non solo da semplici discorsi, ma bensì da istruzioni pastorali. Secondo gli articoli 204, 205, e 206 del codice, la censura diretta in generale al governo, o in particolare ad un atto dell' autorità pubblica, porta la pena dell' esilio; la provocazione alla disubbidienza o alla rivolta è punita con la detenzione (1); e quando la provocazione è se-

(1) L' antico articolo abrogato del codice penale portava la pena della deportazione.

guita effettivamente dalla ribellione, porta contro i colpevoli una pena maggiore della deportazione la quale pena, qualunque sia, è applicabile anche al prete reo della provocazione.

Bisogna intendere qui per istruzioni pastorali non solo le circolari scritte dei vescovi ma anche i discorsi stampati dei parroci, vicarii, o sostituti, diretti ai loro parrocchiani col carattere di ministri del culto, e con l'autorità di pastori delle anime.

Ma, allora, i preti semplici che non hanno cura di anime, nè autorità pastorale, sono essi inclusi in questa disposizione? Crediamo di no. In materia penale le leggi devono interpretarsi nel senso più ristretto. Gli articoli del codice parlano d'istruzioni *pastorali*; la istruzione *pastorale*, come la stessa parola indica, è lo scritto del *pastore*; il *pastore* che ha un titolo dato e per conseguenza riconosciuto dal governo, deve essere obligato dalla legge a regole severe, molto più che avendo egli per la sua qualità una influenza maggiore sui suoi fedeli, i suoi scritti possono venire apprezzati con maggior passione — Ma il prete semplice è senza autorità; egli vive e agisce come cittadino. Perciò noi crediamo che egli potrebbe venire punito dei suoi atti privati soltanto come qualunque altro semplice cittadino.

SEZIONE SECONDA

Indipendenza degl' individui e dei loro beni

SOMMARIO

Scomuniche 83
Censure religiose 84
Minacce 85
Concorso dell' autorità civile 86,87
Celebrazione delle domeniche e feste 88,89,90,91,92,93,94,95
Indipendenza dei beni dei cittadini 96
Casuale 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

82. Riguardo ai particolari, il clero è completamente nudo di qualsiasi autorità civile. La sua influenza deve unicamente consistere negli affari della coscienza e della religione.

La indipendenza civile dei particolari si estende alle persone e ai beni.

Riguardo alle persone, il potere ecclesiastico si restringe alle regole della disciplina religiosa. Esso può colpire di censura, o d' interdetto; ma queste misure sono unicamente obligatorie nel foro intimo delle coscienze, non avendo la Chiesa, e non potendo avere forza materiale per fare eseguire i suoi decreti.

83. Uno dei mezzi di repressione, di cui la Chie-

sa si serve, e del quale ha fatto il più terribile uso, è la scomunica.

Le scomuniche sono tanto rare oggi, quanto esse furono frequenti in altri tempi. Non pertanto possono avvenire delle circostanze in cui si abbia a deplorare uno scandalo che esiga questa repressione. Per esempio, se un prete profanasse apertamente il suo ministero, o si gettasse in braccio all' eresia, se un laico si rendesse pubblicamente colpevole di enormi oltraggi alla religione o commettesse sacrilegi volontarii, non si potrebbe allora essere sorpresi di una misura con la quale la Chiesa lo separerebbe dalla comunione dei fedeli.

Ma la scomunica resterebbe nei limiti di una semplice pena canonica, senza che per questa la posizione civile dello scomunicato subisse il menomo pregiudizio legale.

La scomunica per produrre i suoi effetti religiosi, deve essere proclamata. Questa proclamazione, rendendo pubblici dei fatti reprensibili, potrebbe dar luogo a ricorsi per diffamazione contro l' autorità ecclesiastica?

Se la scomunica fosse fondata sopra motivi di domma o di coscienza, l'autorità religiosa avrebbe agito nella pienezza dei suoi diritti. La scomunica dunque non darebbe luogo ad alcuna azione civile o penale.

Se la scomunica però fosse fondata sopra fatti

la cui pubblicità riguardo a dei particolari avrebbe il carattere di diffamazione, secondo il caso previsto dall'art. 13 della legge del 17 maggio 1819 per pregiudizio all' onore o alla riputazione dell' individuo, allora vi sarebbe luogo al ricorso; ma questo non potrebbe portarsi ai tribunali ordinarii, bensì al consiglio di Stato, e sarebbe un ricorso *come di abuso,* del quale faremo tra poco conoscere le regole.

Il consiglio di Stato giudicherebbe se il ministro del culto avesse abusato della sua giurisdizione, o no. Nel caso affermativo il cittadino ricorrente otterrebbe dall'autorità civile la riparazione che egli crederebbe dovere opporre alla sentenza religiosa contro la sua scomunica ancora esistente.

84. Il caso che disgraziatamente avviene più spesso è quello in cui un particolare possa venir colpito dalla censura religiosa per mezzo di un discorso pubblico, o di uno scritto del ministro del culto. Nulla compromette di più la dignità del carattere ecclesiastico e gl' interessi religiosi. La persona offesa avrebbe il diritto di domandare una riparazione. Invano il ministro del culto direbbe che custode del buon costume, egli ha il diritto di richiamare o reprimere coloro che possono trascinare gli altri col cattivo esempio. Il prete ha due missioni; una pubblica, l' altra privata. La sua missione pubblica è quella d' istrui-

re i fedeli sul domma e sulla morale, di attaccare e combattere il vizio e la colpa in generale, ma non però il vizioso e il colpevole in particolare; la sua missione privata gli dà una giurisdizione, ma questa non risulta che dalla confidenza degl' individui verso i quali si esercita.

Così, se una persona s' indirizza al prete per mezzo del confessionale, o di qualunque altro modo di comunicazione, essa è obligata di subire anche i trasporti di uno zelo indiscreto da essa stessa provocati, e dei quali non avrebbe diritto a lagnarsi perchè limitati alla sfera delle cose religiose.

Ma se questi trasporti indiscreti di un prete avvenissero a modo di una interpellanza pubblica diretta da lui ad un particolare, questo fatto costituirebbe un fatto e sovente un delitto nel ministro del culto.

L' articolo 52 del decreto organico lo prevede in questi precisi termini : « Essi (i ministri del « culto) non si permetteranno nelle loro istruzioni « alcuna incolpazione diretta o indiretta contro « le persone. »

85. Se il prete non ha il dritto di rimproverare con la censura pubblica, a più forte ragione egli non ha quello di costringere per mezzo di minacce.

L'articolo 260 del codice penale punisce con una

ammenda di 16 a 200 franchi, e con una prigionia da sei giorni a due mesi « *qualunque particolare*, che « per vie di fatto, o di minacce, avrà costretto o im- « pedito una o più persone di esercitare un qual- « siasi culto libero ed autorizzato, di assistere alle « cerimonie di un tal culto, di celebrare le feste, e « di osservare in certi giorni il riposo con aprire « o chiudere le fabbriche, magazzini, e botteghe, « e con eseguire o sospendere i lavori.

Come si vede questo articolo contiene disposizioni per proteggere il libero esercizio dei culti, e ne contiene ancora per impedire i costringimenti religiosi. Così, esso punisce colui che avrà forzato un altro ad assistere all'ufficio divino, e punisce anche colui che avrà impedito ad un altro di farlo.

Quelle parole QUALUNQUE *particolare* non van soggette a comenti. Il prete è compreso nella generalità, e sarebbe anch'egli passivo della pena applicabile laddove abbia *forzato* uno dei suoi parrocchiani ad intervenire all'ufficio divino o a fare un atto religioso qualunque.

Ma perchè lo articolo sia applicabile, la legge esige una *via di fatto* o una *minaccia*.

Le *vie di fatto* sono un costringimento materiale, anche quando questo non sia accompagnato da violenza. Così, un prete che obblighi per forza uno dei suoi parrocchiani a venire in chiesa, o lo impedisca di assistere allo esercizio di un altro culto, è passivo della pena.

Le *minacce* hanno un carattere punibile quando esse fanno temere un male reale e presente, e quando non son fondate sul dritto e sulla legge.

1. In quanto al male reale e presente, la minaccia di una cosa leggiera, la cui realizzazione non dipende da colui che la fa, non costituisce il reato previsto dallo articolo 260. Per esempio, un ecclesiastico minaccerebbe del suo malcontento, e della collera di Dio. Nel primo caso la minaccia non sarebbe di un male considerevole, e nel secondo caso il male non dipenderebbe dalla sua volontà. Però bisogna valutare la gravità della minaccia secondo la condizione della persona cui si dirige. La stessa minaccia può essere leggiera per un uomo nel vigore dell'età, e grave per un vecchio, una donna, un ragazzo.

2. La minaccia è un reato quando chi la fa non è nel suo diritto, e quando essa non si appoggia sulla legge. Per esempio, se un ecclesiastico minaccia il proprio domestico di licenziarlo perchè esso non adempie ai doveri di pietà, o se costringe un ragazzo a lui affidato a soddisfare gli obblighi religiosi, o se fa temere ad una persona la pena inflitta dalla legge, egli non sarà incorso in alcun reato per siffatte minacce.

3. Finalmente vi è luogo all' applicazione dello articolo 260 nel solo caso in cui la via di fatto o la minaccia siano state seguite dal risultato che si

voleva ottenere. Tale è il senso delle parole: *Avrà costretto di assistere*, etc. Se la persona minacciata, o sulla quale le vie di fatto sono state esercitate, non avrà ceduto, vi potrà essere reato punibile secondo la maggiore o minore gravità della minaccia e della via di fatto, ma non già secondo il disposto dell'articolo 260.

86. Il ministro del culto non deve imporre ai privati gli obblighi religiosi. Ma un agente della autorità civile potrà egli venire in suo aiuto per imporre questi obblighi?

La quistione si risolve con una distinzione,

Se l'ordine dell'autorità civile riguarda un omaggio religioso, esso non può essere obbligatorio e quindi non dà occasione ad ulteriori misure per farlo eseguire. In fatti, è principio stabilito che nessun atto dello agente del potere amministrativo è obbligatorio se non è fatto come conseguenza di una legge, e per l'esecuzione di questa. Una ordinanza stessa non sarebbe una regola per i tribunali, se non fosse fondata sopra una legge. Ciò che è vero per una ordinanza è più evidente ancora per la disposizione di un funzionario amministrativo inferiore. L'articolo 5 della Carta ha proclamato la libertà illimitata delle coscienze; e qualunque atto di omaggio religioso imposto ad un individuo è un pregiudizio portato alla libertà della sua coscienza. L'agente della pubblica forza

che l'ordinasse, agirebbe oltre i limiti del suo potere e le sue disposizioni non avrebbero nulla di legale.

È secondo questa regola che bisogna apprezzare l'ordine dato da un sindaco per obligare gli abitanti del suo comune a parare le proprie case per la processione del Corpus Domini.

Un arresto della cassazione del 29 agosto 1817 (1), aveva dichiarato l'ordine di quel sindaco obligatorio. Due decisioni posteriori, l'una del 20 settembre 1818 (2), l'altra del 17 novembre 1819 (3), han giudicato in senso contrario alla prima, ed han fatto una giusta applicazione di principî. L'obligo di parare le case non ha nulla che interessi l'ordine pubblico; è un omaggio religioso che si richiede dagli individui. Secondo gli articoli 3, e 4 del titolo XI della legge del 24 agosto 1790, e l'articolo 46 titolo 1 della legge del 22 luglio 1791, i sindaci non han diritto a dare disposizioni che solo per affari d'interesse pubblico; essi dunque non possono infliggere alcuna pena ove venisse disobedita una loro disposizione data fuori la cerchia che la legge loro prescrive. Il paragrafo 15 dello articolo 471 del codice pronunzia una pena « contro coloro che avranno contravvenuto ai

(1) Sirey, tom. XVIII, 1ª parte, p. 129.
(2) Sirey, tom. XVIII, 1ª parte, p. 412.
(3) Sirey, tom. XIX, 1ª parte, p. 23.

« regolamenti fatti *legalmente* dall'autorità ammi-
« nistrativa, o che non si saranno conformati agli
« ordini pubblicati dall' autorità municipale *in*
« *virtù delle leggi* sopracitate ». Il codice dunque, con questo stesso articolo esenta coloro che han disobedito a disposizioni date *illegalmente*.

87. Se al contrario, la proibizione imposta dall'autorità civile racchiude una misura di polizia, l'ordine è allora obligatorio. Così, un sindaco richiede la guardia nazionale della quale egli è capo, di assistere ad una cerimonia religiosa per mantenervi l'ordine pubblico, prende una risoluzione per impedire che dei saltimbanchi, dei suonatori, o dei vinai turbino l'uffizio divino; in tali casi il magistrato amministrativo prende delle misure che in realtà servono alla religione e al culto, ma che al tempo istesso sono nelle sue attribuzioni, come misure di polizia.

88. Sviluppando il principio della indipendenza dei cittadini riguardo il clero, noi arriviamo ad occuparci di una legge famosa e domandiamo a noi stessi se questa legge non sia lesiva. Essa è quella del 22 novembre 1814 relativa alla celebrazione delle feste e delle domeniche. Non attenta essa alla libertà dei cittadini nello interesse del culto cattolico? Vediamo. Queste quistioni sono gravi, ed esigono uno sviluppo.

Noi non esitiamo a dire che la legge sul riposo religioso è, indipendentemente da qualunque domma e da qualunque disciplina religiosa, una delle più importanti per lo interesse sociale. Nel nostro stato di civilizzazione le istituzioni politiche han fatto molto per il benessere materiale delle popolazioni. Ma a forza di occuparsi del materiale, si finirà per materializzare la società; e un paese che non si occupa, anche per qualche cosa, delle dottrine religiose, è vicino alla sua rovina o alle convulsioni dell' anarchia. Come mai idee di un ordine elevato potrebbero occupare lo spirito, se tutti i giorni dell' esistenza fossero consacrati a un lavoro manuale e penoso? Quando un uomo dalla infanzia alla vecchiaia avrà passato tutti i suoi giorni a tirare un mestiere, a zappare la terra, o a fabbricare case, voi avrete un essere nel quale un sentimento morale non ha mai preso il suo posto; e se la bontà della sua natura ha svegliato in lui degl' istinti virtuosi, questi saranno soffocati dallo abbrutimento di una vita tutta materiale.

Questa non è una vana ipotesi, è una desolante verità. Non vi è persona che abbia visitate le classi inferiori del popolo senza aver deplorata l' ignoranza incredibile, e l' assenza di ogni idea di morale nel maggior numero di uomini arrivati alla vecchiaia traverso una vita di continuo lavoro.

Si comprende dopo ciò la legge del riposo legale. Essa non può venire contrastata che da uomini ingordi che si arricchiscono col lavoro del povero. Infatti cosa è la domenica? è un giorno sottratto in favore del popolo, al travaglio al quale esso è condannato da cotesti ricchi. Ma che la legge del riposo venisse contrastata dalla classe operaia o dai suoi difensori sarebbe una inconseguenza, una follia. Il giorno di riposo accordato a lavori penosi è nello interesse quasi esclusivo di coloro che son forzati a consacrarvisi, è una conquista in loro favore, un relevamento a pregiudizio di chi si avvantaggia dei loro sudori. Togliete il riposo legale, e il ricco avrà il diritto di schiacciare il povero sotto una vera schiavitù.

È dunque indispensabile, anche sotto il punto di vista che non sia quello del domma, che vi siano dei momenti in cui le popolazioni intiere si astengano dal lavoro materiale per ascoltare delle parole che s'indirizzano allo spirito, che elevano la intelligenza, e forzano gli uomini a rientrare nelle loro coscienze, a praticare i loro doveri, e a combattere le loro passioni.

89. Gli uomini costretti ad una vita penosa, si dirà, useranno di questo giorno di riposo per darsi in preda al deboscio — Certamente, vi sono degli esseri viziosi per i quali qualunque mezzo di miglioramento non ottiene il suo scopo, e noi non

vogliam sostenere che il giorno del riposo sia una ragione sufficiente per obligarli a recarsi in chiesa, ed istruirsi dei loro doveri.

Ma quand' anche ciò fosse, questo mezzo di civilizzazione influirà sempre sui fanciulli, speranza della società, i quali sono quasi tutti nella impossibilità di seguire le pratiche religiose per il continuo travaglio al quale son destinati; esso influirà sulle donne, che in generale sono più disposte ai sentimenti religiosi; sugli uomini delle classi laboriose, onesti per loro natura, ignoranti soltanto e pervertiti per una specie di necessità; ed anche sugl' indifferenti, che ascoltando la istruzione religiosa possono seguirne le pratiche, come potrebbero seguire il vizio se sempre avessero questo sott' occhio.

Le nostre riflessioni non si applicano solo alle classi condannate ad aspri travagli; si applicano a tutti. Quale buona morale sperare da una gioventù addetta agli scrittoi, alle banche, e simili uffizi; alla quale si neghi il riposo nei giorni destinati alla istruzione religiosa? alla quale lo si accordi con sollecitudine ove si tratti di serate destinate al piacere, e sovente ai più tristi disordini? Questo significa, noi non esitiamo a dirlo, agire da nemici della società, e contribuire alla depravazione delle generazioni future.

E poi, in ultimo caso, l' uomo ha sempre bisogno del riposo —Accordategli o no questa sospen-

sione di lavoro nel senso religioso, voi otterrete da lui sempre lo stesso risultato, dalle sue forze fisiche e morali sempre lo stesso prodotto.

Che il commercio apra o non apra le sue botteghe; non si compra e vende per un soldo di più o di meno dell'ordinario — Se non che, senza una regola generale, ciascuno prende il riposo che gli è indispensabile, quando più gli aggrada, turbando così l'ordine delle cose; l'uno vi consacra la domenica, l'altro il lunedì, un altro una gran parte della settimana, e tutto ciò va a detrimento dell'interesse generale e politico.

La necessità del riposo religioso è dunque una delle regole più importanti a mantenersi nella società.

Aggiungiamo che essa non pregiudica in nulla la libertà delle coscienze — Non si può andare a penetrare fin nello interno delle case e delle famiglie; ma ciò che esteriormente cade sott'occhio è di demanio dell'amministrazione pubblica e della polizia — Quindi il travaglio esteriore o pubblico bisogna essere regolato dalla legge.

Vi è anche di più. La mancanza di una legge generale pregiudica la libertà di un gran numero, anzi dei più — L'articolo 1 del concordato dice; « Il culto cattolico sarà pubblico. » Perciò la religione cattolica deve essere liberamente esercitata in Francia — L'articolo 5 della Carta del 1830 aggiunge: « Ciascuno professa la sua religio-

« ne con una eguale libertà » E l' articolo 7 della costituzione del 1848 dice parimenti « Ciascuno « professa liberamente la sua religione » Nulla di tutto ciò sarebbe vero, se il riposo generale della domenica non fosse una legge comune. Potrebbe il ministro della religione esercitare il culto pubblico in mezzo ad una popolazione di campagna, laddove nei giorni di solennità religiosa vengano delle persone ad ingombrare le vie, e a disturbare le cerimonie con le loro mercanzie, i loro strumenti aratorii, e i loro animali? nelle città si potrebbe professare liberamente la religione, se il mercante che vorrebbe avere l' agio di assistere agli esercizii religiosi, fosse obligato di aprire la sua bottega per evitare il pregiudizio cagionato ai proprii interessi della concorrenza del vicino che aprirebbe la sua? se l' apprendista, il commesso, l' impiegato fossero costretti dal loro uffizio ad abbandonare i doveri religiosi praticati dalla loro infanzia? Non sarebbe questa certo una libertà bene intesa; sarebbe anzi una violazione alle regole di ordine pubblico in profitto di qualcuno che non comprenderebbe nè i bisogni della società nè i suoi veri interessi.

90. Esaminiamo ora lo stato della legislazione e della giurisprudenza su questo punto.

Una legge del 7 termifero anno VIII dichiarò che il riposo della domenica non era obligatorio

per i particolari. Ma l'articolo 57 della legge organica decide che il riposo dei funzionarii ed impiegati è fissato alla domenica.

Il 26 aprile 1806, fu promulgato il codice di procedura. Gli articoli 63,781,1037 di esso, e l'articolo 162 del codice di commercio han dato un carattere legale al riposo del giorno di ferie, proibendo di fare in tal giorno alcun atto giudiziario.

Non di meno l' articolo 1037 del codice di procedura civile permette di fare eccezione a questa regola, *previo permesso del giudice*, *e nel caso in cui vi sarebbe pregiudizio a ritardare quell' atto*. Il magistrato è il solo chiamato a valutare il pregiudizio; e, notiamo bene, la legge non esige soltanto la urgenza ma il *pericolo del pregiudizio*, vale a dire il danno imminente di perdere la cosa, laddove l' atto giudiziario non fosse eseguito.

Bisogna intendere questa facoltà del giudice estesa pure al caso di carcerazione? Gli autori sono divisi su questa interpretazione. M. Demiau Crouzillac (pagina 477) e M. Coin de l'Ile (pagina 52) opinano che il presidente non può autorizzare un arresto in materia civile o commerciale in giorno legalmente festivo. M. Berriat de Saint-Prix (pagina 144) M. Carrè (quist. 2639) e M. Chauveau (tit. VI. pag. 154) sono di contrario avviso. La differenza nasce da che l' articolo 781 proibisce in termini *espressi* qualunque

carcerazione in giorno legalmente festivo, mentre che l'articolo 1037 si estende a permettere l'autorizzazione del giudice per *le notificazioni ed esecuzioni in generale.*

Noi pensiamo che l'art. 1037 comprende nella sua universalità tutti i generi di esecuzione di cui trattasi nel codice di procedura civile, e vi include pure l'arresto personale come un modo di esecuzione civile.

E domanderemmo veramente come mai vi possa essere *pericolo di pregiudizio* ritardando lo arresto di un debitore poichè lo arresto è un mezzo di forzare il debitore a pagare, e non di salvare il creditore da una perdita imminente.

Ma è questa una quistione da lasciarsi allo apprezzamento del magistrato. Se il pericolo esiste realmente, egli però deve ordinare l'arresto con la massima circospezione, e in casi eminentemente straordinarii. tenendo presente che un arresto è una misura violenta e quasi penale, che attenta alla santità del giorno consacrato al riposo religioso, che disturba il cittadino nella pratica del culto, e impedisce così il libero esercizio di un dovere di coscienza, di cui la indipendenza gli è stata garentita dalla legge.

Le disposizioni degli articoli 63, 781 e 1037 del codice di procedura civile non si applicano ai casi della procedura penale e correzionale (legge

del 17 termifero anno VI) e decisione della Corte di cassazione del 27 agosto 1807 (1).

Un atto di procedura civile o commerciale intimato in giorno di ferie sarebbe nullo? Crediamo di no—In materia di procedura, la nullità dev'essere pronunziata dalla legge. Ora gli articoli 63, 781, e 1037 del codice di procedura, condannano solamente l'usciere ad un ammenda di 5 a 100 franchi.

Intanto una decisione della corte di Bordeaux, del 10 febbraio 1827 aveva applicata la pena di nullità. Ma la stessa corte in seguito ha contradetta la sua giurisprudenza con altra decisione del 16 luglio dello stesso anno (2), e noi crediamo che quest' ultimo atto consacra i veri principii della legge.

Il codice penale, promulgato il 22 gennaio 1810, col suo articolo 260 *proibisce a qualunque particolare* di costringere un altro ad osservare certi giorni di riposo.

Ma questo codice non decideva niente intorno all' obligo del riposo che l' *autorità* avesse da imporre alla generalità dei cittadini.

Le cose sono rimaste in quello stato fino al 1814.

Al 22 novembre di quest'anno è stata promul-

---

(1) Sirey, t. XV, parte 1ª pag. 309.

(2) Sirey, tom. XXVII, parte II. pag. 105 e 175.

gata la legge sul riposo delle feste e delle domeniche. (1)

Questa legge era stata preceduta, il 7 giugno dello stesso anno, da un' ordinanza di polizia, le cui severe disposizioni sono state abrogate dalla sudetta legge, che le seguì.

91. Se si volesse prestare fede a certe proteste contro questa legge del 22 novembre 1814, parrebbe che le sue disposizioni fossero state di un rigore proprio inquisitoriale, di natura tale da inquietare i cittadini nella parte più intima della loro vita domestica.

Ma non è così.

La legge del 22 novembre 1814 non pregiudica gl' individui nè nella loro coscienza, nè nella vita privata, ma solamente negli *atti pubblici*. Essa regola l'esteriore, la polizia delle strade; e per certo non si può contestare questo diritto al legislatore — Essa tempera anche le sue prescrizioni col rispetto dovuto alla tolleranza relativa ai bisogni e agli usi delle popolazioni.

Così, essa si limita a proibire ai mercanti e agli artigiani di aprire le loro botteghe e le loro fabbriche. È dunque solamente l'esteriore del trava-

---

(1) V. il testo di questa legge nell'appendice del I volume.

glio, il travaglio pubblico, che vien proibito. La legge non impedisce che nello interno delle case si possa comprare e vendere, lavorare, e far qualunque altro atto di simil genere che si possa credere conveniente.

D' altronde, essa non estende la sua proibizione a tutte quelle industrie, il cui travaglio giornaliero e continuo è indispensabile o anche utile alla *sussistenza dei cittadini* — E finalmente essa accorda all' autorità amministrativa, vale a dire a un semplice sindaco, il diritto di estendere le eccezioni secondo gli usi locali di un paese.

La legge 22 novembre 1814 aveva dunque conciliato perfettamente la libertà dei cittadini e della coscienza con l' interesse pubblico.

Dippiù, questa legge non aveva fatto che riprodurre le disposizioni di un altra del 17 termifero ; se non che quest' altra esigeva la cessazione da un lavoro nei giorni di *decade e di feste nazionali*. Non vi fu alcuno che avesse trovato in essa la impronta di un fanatismo nocivo per la società ; mentre che quella del 22 novembre 1814 , che non faceva altro che applicare alle *domeniche e alle feste religiose* le stesse regole adottate dalla prima per *le feste nazionali*, fu creduta dallo spirito di partito intollerante e oppressiva.

In quanto a noi , la crediamo assolutamente imprescindibile, e non possiamo fare abbastanza voti per vederla eseguita.

92. Vediamo intanto se, come si dice, essa fosse caduta in dissuetudine, se essa sia stata abrogata dalle Carte e costituzioni del 1830, 1848, e 1852, o se al contrario, come noi lo affermiamo, essa sia stata mantenuta dal concorso energico della giustizia, dell' autorità amministrativa, e dalla legislatura.

In primo luogo è certo che le Carte e le costituzioni che han proclamato il principio della libertà religiosa, non hanno con ciò abrogato la legge del 1814. In fatti, questa legge non forza ad adempiere un dovere religioso, nè ad astenersene; essa ha solo per oggetto, come noi lo abbiam detto, gli atti materiali e pubblici degl' individui — Perciò il testo delle Carte e delle costituzioni nulla ha di contrario alle sue disposizioni.

In secondo luogo, riguardo ad un' abrogazione tacita, questa ha luogo quando per misure di prudenza, a causa di possibili commozioni popolari, l'autorità si vede obligata a non attuare la esecuzione di una legge — Or di questo non fu mai quistione — E poi considerando la cosa sotto il punto di vista legale, l' abrogazione tacita di una legge è troppo contraria ai principii generali della legislazione per venir seriamente discussa.

La legge del 1814 dunque non è stata abrogata nè espressamente nè tacitamente.

93. Infatti si è presentato un caso avanti la corte di cassazione.

Un sindaco aveva con una ordinanza proibito ai bettolieri di dare a bere durante l'ufficio divino.

Un tribunale di prima istanza aveva ricusato di pronunziare la pena di polizia applicata da quella ordinanza ai trasgressori, per motivo che la legge del 18 novembre 1814 era stata abrogata dalla Carta del 1830. Portatosene appello in corte di cassazione dal pubblico ministero, l'avvocato generale conchiuse per il rigetto dello appello medesimo, adottando il principio dell'abrogazione della legge. Ma in seguito, con un arresto del 23 giugno 1838, reso dopo deliberazione della camera di consiglio, la corte di cassazione rigettò questo sistema, cassò la sentenza, e riconobbe così l'esistenza legale dalla legge del 18 novembre 1814 (1).

Ecco i termini di questo arresto:

« Atteso che la legge del 18 novembre 1814 « non è stata espressamente abrogata; che la « proposta n'era stata fatta alla Camera dei de- « putati li 11 febbraio 1832, ma che essa non « ha ottenuto alcun resultato; che la tacita ab- « rogazione dello articolo 3 della detta legge « non può dedursi nè dalla soppressione dello

(1) Sirey, tom. XXXVIII, part I. p. 502.

« articolo 6 della Carta del 1814, nè dallo arti-
« colo 5 di quella del 1830, che dice: Ciascuno
« professa la sua religione con una uguale li-
« bertà, ed ottiene per il suo culto la stessa
« protezione;

« Atteso che queste diverse disposizioni nulla
« hanno d'incompatibile, e possono facilmente
« conciliarsi; che da una parte l'articolo 3 della
« legge del 18 novembre 1814 non contiene al-
« cuna prescrizione che sia contraria alla libertà
« religiosa, e che dall'altra la protezione pro-
« messa a tutti i culti legalmente riconosciuti
« non esclude il rispetto dovuto per la legge ci-
« vile al culto professato dalla maggioranza dei
« francesi; che in forza dello articolo 57 della
« legge del 18 germinale anno X, il riposo dei
« funzionarii pubblici è fissato alle domeniche, che
« gli articoli 63, 781, e 1037 del codice di proce-
« dura civile, e 162 del codice di commercio proi-
« biscono qualunque citazione, protesto, intima,
« ed esecuzione nei giorni di feste legali; che le
« proibizioni fatte dallo articolo 3 della legge del
« 18 novembre 1814 hanno lo stesso carattere, e
« che non appartiene che al potere legislativo di
« modificarne le disposizioni;

« Così, cassa ed annulla, etc. »

Questa decisione è stata seguita, il 20 agosto 1838 da una circolare del ministro dello interno che ne adottò i principii, raccomandando ai sin-

daci la maggiore circospezione nello eseguire la legge. Noi non possiamo che associarci a questo voto, senza però approvare ciò che leggiamo nella detta circolare: cioè *che le disposizioni dei sindaci su questo punto saran sottomesse*, PRIMA DELLA LORO ESECUZIONE, *all' approvazione ministeriale*. Per motivi di convenienza devono i sindaci ottemperare a questa raccomandazione? Sia pure, ma se un sindaco fa a meno di una tale formalità, la sua disposizione non è meno obligatoria; egli ha il diritto in forza dello articolo 11 della legge 18 luglio 1837 di emettere delle disposizioni, che sono esecutorie per loro stesse; la mancanza dell' approvazione ministeriale non può toglier loro la forza legale.

Un altra autorità, più potente della circolare ministeriale, trovasi nella opinione delle camere, espressa, veramente, non in forma legislativa, ma pur con solennità, e per mezzo degli organi governativi.

Il 21 gennaio 1840, un membro della camera dei deputati credè dover fare una proposta tendente alla abrogazione della legge del 18 novembre 1814 — La camera ricusò di sentirne la lettura (1). La proposta prova il fatto che la legge non era stata abrogata; e il rifiuto della camera prova la volontà positiva di nè tampoco abrogarla.

(1) Moniteur del 21 gennaio 1840.

Nella seduta del 18 maggio 1842, in occasione di certe declamazioni contro il clero, l'attenzione della camera fu chiamata di nuovo sulla legge del 18 novembre 1814. Un deputato pretese che la corte di cassazione non si era pronunziata sulla non abrogazione della sudetta legge, ma che avea solamente riconosciuto la validità della disposizione municipale che proibiva l'apertura delle bettole durante l'ufficio divino.

Quest' asserzione è bene strana di fronte al testo dello arresto del 23 giugno 1838, da noi riportato più sopra.

Dippiù, il ministro guardasigilli, incaricato dei culti, dichiarò in termini positivi che *la legge non aveva mai cessato di esistere*; solamente, egli diceva, stà al pubblico funzionario la facoltà di apprezzare le circostanze nelle quali essa deve soffrire delle eccezioni più estese di quelle prevedute positivamente nelle precedenti disposizioni (1).

Tale è stata la opinione della camera dei deputati. Vediamo ora quella della camera dei pari.

Il 2 febbraio 1838, taluni lavori pubblici ordinati dal governo, ed eseguiti in giorno di domenica, divennero oggetto di osservazione alla camera dei pari.

Il ministro non pensò neppure a rivocare in dubbio l'esistenza della legge del 18 novembre

(1) *Moniteur* del 17 maggio 1842.

1814; solamente egli fece osservare che secondo questa legge medesima, l'amministrazione poteva apprezzare il caso di fare delle eccezioni e permettere che taluni lavori fossero continuati in giorno di domenica; e che perciò egli aveva usato delle proprie facoltà ordinando le costruzioni di cui si muoveva lagnanza.

Nel 1840, l'opinione della camera e dei ministri si manifestò di una maniera più positiva ancora in occasione della legge sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche manifatturiere. Fu quasi ad unanimità deliberato che i fanciulli dovessero cessare dal lavoro nei giorni di domenica, e feste legali; e nella dichiarazione più positiva a favore del mantenimento della legge del 18 novembre 1814 si notano queste parole del ministro della pubblica istruzione: « Il riposo della domenica è « reclamato unanimemente dalla morale e dalla « religione; *e la legge del* 1814 *non è punto abroga-* « *ta* » (1).

La costituzione del 1848 conteneva su questo particolare le stesse disposizioni che la Carta del 1830. Ciò che noi abbiam detto finora può stare dunque bene anche per la detta costituzione. Mentre essa reggeva, nel mese di marzo 1849, il ministro dei lavori pubblici, M. Lacrosse, ha reso un solenne omaggio a quella legge di moralità

(1) Seduta del 22 febbraio 1849 -- *Moniteur* del 23 detto.

sociale e religiosa, proibendo con una circolare qualunque travaglio in giorno festivo nei laboratorii del governo (1). L'11 dicembre 1851, lo stesso ministro ha di nuovo prescritto lo esatto adempimento delle disposizioni date dalla sua ordinanza precedente; e il 15 decembre 1851, il ministro dello interno, M. de Morny, in una circolare diretta ai prefetti, ordinò la sospensione dei lavori per conto dello Stato, dei dipartimenti, e dei comuni, nelle domeniche e nei giorni di precetto; egli proibì pure, negli stessi giorni, durante l'esercizio del culto, la riunione nelle bettole, i canti, ed altre pubbliche dimostrazioni; ed egli non esitò dal dire che «il riposo delle domeniche è « una delle basi essenziali di quella morale che fa « la forza, e la consolidazione del paese ».

Finalmente, la legge sui contratti d'insegnamento proibisce di sottomettere i fanciulli ad alcun lavoro la domenica e le feste di precetto. Nel caso in cui si avesse l'uso di pulire l'officina la domenica, la detta legge prescrive di non ritenerli in tal lavoro al di là delle dieci del mattino. Queste disposizioni si trovano in accordo con lo articolo 10 della legge, secondo il quale i capi di officina sono obligati di lasciare ai fanciulli il tempo necessario per completare la loro istruzio-

(1) Vedl Raccolta di Champeaux, t. del 1849, pag. 145.

ne religiosa, purchè questo tempo non vada al di là di due ore per giorno.

Dimodochè, la corte di cassazione, i ministri, e i due rami del parlamento sono stati unanimi non solo nel fatto del mantenimento della legge, ma nella sua indispensabile necessità.

Purtuttavia, noi dobbiamo insistere sulla prudenza e la circospezione che deve accompagnare la esecuzione.

94. Si è visto che secondo l'articolo 9, l'autorità amministrativa poteva estendere le eccezioni alle circostanze ammesse per le *consuetudini locali*; essa è il solo giudice di tali consuetudini, essa sola può apprezzare i casi nei quali debba accordarsi la eccezione. Secondo questi principii, noi non possiamo ammettere la dottrina di un arresto della cassazione dell'11 giugno 1842 (1), che decideva che un sindaco non potesse estendere le eccezioni della legge all'apertura di una bettola in giorno di domenica. È difficile, senza dubbio, di riconoscere in tale affare una consuetudine locale rispettata; ma il sindaco, costatandola aveva fatto uso del suo diritto; la sua disposizione doveva dunque sussistere come obligatoria, fino a che non fosse stata riformata per via amministrativa.

---

(1) Sirey, t. XXV, part. 1. pag. 176.

95. Noi riguardiamo come un atto legale e degno di essere incoraggiato, le convenzioni che hanno per oggetto di obligarsi, sotto una penale a chiudere i proprii magazzini, e a cessare dai proprii lavori nei giorni di precetto. La corte di Colmar, con decisione del 10 luglio 1837 (1), ha riconosciuta la legalità di una convenzione di questa natura. E in effetto, poichè la legge del 18 novembre 1814 esiste, non vi è motivo per contestare la legalità di ciò che tende alla sua esecuzione.

Noi abbiamo detto che i giorni feriali erano le domeniche, secondo il concordato, le quattro feste di Natale, dell'Ascensione, dell'Assunzione, e di Ognissanti, secondo l'indulto del 9 aprile 1802 pubblicato con ordinanza del 29 germinale anno X. Un avviso del consiglio di Stato del 20 marzo 1810 ha deciso che il 1° gennaro dovesse essere aggiunto ai giorni feriali come festa di famiglia.

96. Noi abbiamo esaminato il principio che toglie al sacerdote ministro del culto una influenza materiale sugli atti esterni dei cittadini, e *sulle loro persone*, riservando alle autorità le misure di protezione e di ordine pubblico compatibile con la libertà religiosa e con la libertà civile.

La loro influenza è ugualmente nulla *sui beni*.

---

(1) Journal des Fabriques, t. VI, pag. 243.

Prima del 1789, il clero percepiva su taluni beni dei laici, varie prestazioni in natura sotto il nome di decime. Questo diritto è stato abolito dalla legge del 4 aprile 1789, del 14 aprile e del 5 novembre 1790. Quindi non dovrebbe più parlarsene che come un ricordo storico. Pure, in qualche punto della Francia si son trovate persone di una coscienza così timorata che han continuato a pagare quelle rendite, non come prestazioni volontarie, che potrebbero dirsi elemosine, ma a dirittura come debiti obligatorii.

Ora, il ministro del culto, con averle ricevuto sarebbe esposto alla restituzione secondo gli articoli 1376 e 1377 del codice civile, perchè in quel pagamento fattagli non vi era debito nè naturale nè civile. Egli potrebbe essere forzato anche a pagare gl'interessi delle somme ricevute, a contare dal giorno del pagamento, secondo l'articolo 1378 del codice istesso, perchè egli non ha potuto ignorare che quella prestazione non gli era dovuta.

97. Il clero è solito di ricevere sotto il nome di casuale talune retribuzioni per messe, o altre cerimonie religiose. Queste retribuzioni conosciute altra volta sotto il nome di *lodevoli costumi* (1) co-

(1) V, sui *lodevoli costumi*, e offerte, il trattato del P. Thomassin: Della disciplina della Chiesa, t. III. p. 590.

stituiscono un debito esigibile, o solamente un onorario volontario?

Sotto le nostre antiche leggi, la risoluzione di questo dubbio era stata molto controversa.

In origine, le somme pagate da secoli al ministro del culto avevano un carattere puramente volontario. La parola *offerte, oblazioni, onorarii, lodevoli costumi,* con le quali siffatti pagamenti si eseguivano, ne dimostrano la spontaneità. Per altro, qualunque retribuzione mercenaria per il disimpegno del proprio uffizio era proibita ai parroci dai concilii.

L' ordinanza di Orléans, conforme a questa antica disciplina, prescrive che *nulla debba esigersi per l' amministrazione dei sacramenti, per le sepolture, ed altre cose spirituali, non ostante i pretesi lodevoli costumi di comune usanza.*

Pur tuttavia, si derogò a questa disposizione con l' altra ordinanza di Blois, di cui l' articolo 5 dice: « Vogliamo, e ci piace, che i parroci tan-
« to delle città, che di altri luoghi, siano conser-
« vati nel diritto di esigere le oblazioni, e le altre
« prestazioni parrocchiali, che sono in uso di per-
« cepire, secondo gli antichi e lodevoli costumi,
« non ostante l' ordinanza di Orlèans, alla quale
« noi abbiamo derogato, e deroghiamo su questo
« punto. »

Henrys cita una requisitoria dello avvocato generale Bignon, nella quale questo magistrato sta-

bilisce che i parrocchiani non possono dispensarsi dalla obligazione per l' amministrazione dei sacramenti (1); ed Henrys accettò questa decisione.

Negli ultimi tempi dell' antica giurisprudenza, era dunque un principio stabilito che le oblazioni per l'amministrazione dei sacramenti ed altre funzioni ecclesiastiche costituivano realmente un debito verso il ministro del culto.

98, Può dirsi oggi lo stesso? (2) Egli è certo che bisogna mettere da parte l' autorità dell' antica giurisprudenza , prima di tutto perchè le nostre idee sono completamente cambiate riguardo alle relazioni tra il ministro del culto e i particolari, in secondo luogo perchè sotto l' antica legislazione certi parroci non avevano altri mezzi di sussistenza che le oblazioni e il casuale. Van Espen, parlando del casuale dei preti, dà ad esso una importanza in giudizio, fondata sulla considerazione che costituiva allora lo alimento indispensabile alla esistenza del prete.

Ne quamquam cogitandum est mercedem deberi, vel praetendi posse a ministris Ecclesiae, quemadmodum opifices recipiunt suarum operarum et laboris mercedem... Sed nomine MERCEDIS *hic solum intelliguntur* ALIMENTA, *seu* CIBUS *qui ministris Ecclesiae, tamquam operariis debetur, non tamquam proprie dicta merces*

(1) V. Henrys, t. I, lib. I, quist. 22.

(2) V. appresso, n. 558.

laboris aut operarum sed tamquam ALIMENTA NECESSARIA, UT OPERARI QUEANT. (Jus Ecclesiasticum universale, t. II, pag. 6.)

Oggi, i parroci e i loro supplenti hanno un trattamento fisso, quantunque assai modico; ma infine essi hanno *cibus* ed *alimenta*. E questo stato di cose non lascia più sussistere, almeno nella loro integrità, i motivi dell' antica giurisprudenza, illustrati da Van Espen. Bisogna dunque cercare una ragione più decisiva sui diritti dei ministri del culto.

99. Ci sembra che per trovare cotesta ragione non occorre altro che fare una distinzione tra l' amministrazione dei sacramenti, e le solennità che spesso l' accompagnano.

In quanto ai sacramenti, sta per principio che debbano esser prestati gratuitamente; i sacerdoti nulla possono ricevere. Cosicchè nulla è loro dovuto per la confessione, la comunione, e in somma per tutto ciò che è sacramento.

100. Ma oltre ai sacramenti, vi sono delle cerimonie accessorie, che non fanno parte necessaria dell' atto religioso. Così, il prete è obligato a prestare il sacramento del matrimonio, questo però può aver luogo senza la messa che ordinariamente lo accompagna; egli è obligato alla sepoltura, ma la sepoltura ecclesiastica si li-

mita al ricevimento in chiesa del cadavere, alle preghiere prescritte dal rituale, e all' inumazione. Le altre cerimonie non sono che pietose esigenze della famiglia, ed esse non danno al prete un rigoroso dovere; perciò quando si vogliono, bisogna che siano retribuite.

Vi sono pure delle preghiere che può fare il prete, se vuole. Così, se una persona domanda delle messe e delle orazioni speciali, è in obligo di rimunerare il prete che si presta al suo desiderio.

101. Ma, vi è qualche articolo di legge nel quale possa fondarsi il diritto e l'azione del prete?

Appena si oserebbe dire che l' articolo 1710 del codice Napoleonico l' autorizzi.

Questo articolo considera come un contratto che dia azione in giudizio, la convenzione in forza della quale *una delle parti si obliga a fare qualche cosa per l'altra, mediante un prezzo stabilito.*

Non ci lasciamo sgomentare dalle parole *prezzo di qualche cosa*, impiegate dal legislatore. Certamente, se si trattasse di ricevere un prezzo per il sacramento o per altro dovere religioso, la santità del culto respingerebbe una tale qualifica data dalla legge.

Ma noi lo abbiamo già detto; il prezzo non rappresenta la cosa religiosa, bensì il tempo materiale impiegato dal prete, e del quale gli si deve

tener conto, in proporzione dei bisogni della sua esistenza, e dei doveri che il suo ministero gl' impone. Per altro, il legislatore non può che servirsi di termini generali per esprimere il suo pensiero. Ma pure quando non si voglia assimilare in modo alcuno il travaglio del prete a quello degli uomini anche più eminenti della società, come lo scienziato, lo scrittore, l'artista, è sempre vero che le parole *obligo a fare qualche cosa per un altro* comprendono tutto ciò che si può immaginare di travaglio, di cure, di tempo impiegato per un servizio, qualunque ne sia la natura.

Ma se vogliamo mettere da parte la disposizione dello articolo 1710 del Codice Napoleonico, gli articoli 5,68, e 69 della legge del 18 germinale anno X basterebbero per giustificare la legalità della domanda del ministro del culto.

L'articolo 5, dopo aver detto che le *funzioni ecclesiastiche saranno gratuite*, aggiunge intanto: *salvo le oblazioni che saranno autorizzate e fissate dai regolamenti.*

Ecco dunque che mentre si stabilisce come principio generale che le funzioni debbano essere gratuite, si parla di autorizzare la oblazione — E in qual caso? Non già per i sacramenti, ma per una cerimonia esteriore reclamata dalla pietà dei fedeli.

Per verità, la parola *oblazione* racchiude l' idea di *offerta*, e per conseguenza di pura libertà. Infat-

ti si è liberi di non domandare la cerimonia; essa non forma parte indispensabile del sacramento. Ma colui che la vuole, si lega con un vero contratto, e si mette nel dovere d' indennizzare il prete del tempo che questi impiega per lui.

Tanto vero, che l' articolo 68 annovera le oblazioni tra le risorse necessarie alla sussistenza dei ministri del culto. *L' introito della pensione*, dice quello articolo, *e il prodotto delle oblazioni formeranno il loro trattamento*. Dunque la retribuzione legale di funzioni richieste al prete dai parrocchiani, è ammessa dalla stessa legge come una contribuzione a completare il di lui trattamento; contribuzione volontaria, perchè i fedeli sono liberi di domandare il servizio, ma obligatoria quando questo si ottiene.

Finalmente, l' articolo 69 dopo avere incaricati i vescovi di presentare un progetto di regolamento relativo alle oblazioni, dichiara che questo non potrà *esser messo in esecuzione* che dopo essere stato approvato dal governo. Dunque dopo questa approvazione le oblazioni possono esser *messe ad esecuzione*. *Mettere ad esecuzione* significa usare di un diritto, per via di *esecuzione*.

Ci sembra dunque incontrastabile che gli articoli della legge del 18 germinale anno X, di accordo con lo articolo 1710 del codice civile, consacrano al prete il diritto di esigere il prezzo di un *servizio religioso*, ben inteso che si tratta di un

servizio particolare che può o non può essere domandato dai fedeli, non già di un *servizio necessario* al quale il parroco è obligato prestarsi per disimpegno del proprio ministero.

102. Nelle provincie sono in uso talune speciali pratiche religiose, come per esempio la recita della *Passione* nei tempi del ricolto o di una epidemia. Per queste *preghiere generali*, il curato o il suo vicario ricevono dalla generosità dei parrocchiani del vino, del grano, o delle altre derrate. Il ministro del culto dopo avere compiuto questo dovere religioso in un interesse comune, sarebbe autorizzato ad intentare un giudizio per riscuotere le ricompense particolari?

No — La quistione si è presentata anticamente al parlamento di Parigi, e a quello di Digione. Per deliberazioni del 1614, e 1632, citate da Henrys (1), è stato stabilito che il prete non vi avea punto dritto.

Henrys fa osservare che siffatte oblazioni *sono di volontà, e non di necessità*; ciò che è volontario non può essere reso necessario e obligatorio dall' uso.

103. Nel dar termine a queste considerazioni sul casuale del prete, noi ci domanderemo se fosse

(1) Henrys, t. 1., lib. 1, cap. III, pag. 22.

mai conveniente e possibile di abolirlo del tutto. Egli è al certo doloroso per la dignità del sacerdozio che un prete entri in trattative coi suoi parrocchiani per l'onorario che gli è dovuto. Noi anzi ci auguriamo che mai la religione sia costretta a portare le sue doglianze in giudizio, poichè crediamo che il solo fatto di reclamare una mercede non corrisposta sia umiliante per la Chiesa. Desidereremmo che il prete sia al di sopra di simili necessità, e che esso non sia ridotto al punto di dover sollecitare questi aiuti per cagione di *cibus et alimenta*; aiuti che in altri tempi esigeva senza inconvenienti, quando i suoi parrocchiani eran tutti dei buoni fedeli, non come oggi che in mezzo alle popolazioni stanno pure tanti irreligionarii. Ma d'altra parte l'assoluta abolizione del casuale, limitato, come abbiam detto, alle cerimonie accessorie dei sacramenti, o ai servizii particolari fuori le funzioni obligatorie dal ministero ecclesiastico, questa abolizione è totalmente impossibile.

Le cerimonie, le preghiere sono reclamate da private esigenze, sia per soddisfare alla pietà delle famiglie, sia talvolta per una vaga ostentazione. Come non imporre un tributo a queste solennità che la religione ammette, ma che tuttavia non sono il culto propriamente detto? Se il convoglio funebre, o il matrimonio del ricco non fossero passivi di un diritto di curia più considerevole

che quelli del povero, perchè questi non esigerebbe allora le stesse cerimonie del ricco?

Si vede dunque che la soppressione del casuale per le solennità del culto non è che una utopia difficilissima a realizzarsi.

Conveniamo che se si potesse entrare in questa via, il clero vi guadagnerebbe in considerazione e indipendenza. Ma ciò non potrebbe verificarsi che alla condizione di aumentare in una proporzione considerevole il trattamento del ministro del culto, e di fare incassare dalle fabbricerie o dalle communie ciò che i preti dovrebbero ricevere per cerimonie religiose particolari.

Ma qual sarebbe allora il vantaggio? Per i parrocchiani nessuno. L' utilità sarebbe per il clero. Ed è sotto questo punto di vista che il legislatore dovrebbe occuparsene.

SEZIONE TERZA

Indipendenza dell' autorità ecclesiastica.

SOMMARIO

Principii della indipendenza 104, 105
Inconveniente della interferenza dei laici negli affari religiosi. 106
Inconveniente della interferenza degli ecclesiastici negli affari civili 107, 108
Inconveniente della loro interferenza negli affari politici 109, 110

Sacramenti non accordati 111, 112, 113
Sepoltura ecclesiastica non accordata. . . 114, 115, 116
Discorsi ed istruzioni dommatici 117
Discorsi per affari politici o temporali. 118
Monitorii e censure 119
Culto esteriore 120, 121
Polizia ecclesiastica 122
Intervento dell' autorità secolare. 123
Campane 124
Chiavi della chiesa. 125
Riunioni per il culto 126, 127, 128, 129
Processioni pubbliche. Erezioni di croci. . 130, 131, 132
Esame di un'ordinanza del 1 marzo 1832 sul divieto delle processioni pubbliche. 133

104. Risulta da quanto abbiam detto finora, che l' autorità civile è, nella sua azione, separata e indipendente dall' autorità religiosa; e che tale indipendenza si estende al semplice cittadino, il quale, nella sua persona e nei suoi beni, cioè in quanto al foro esterno, è libero da qualunque potere ecclesiastico.

Ci resta ora ad esaminare il principio della indipendenza del clero.

105. L' autorità religiosa è indipendente dall' autorità civile per gli affari di domma e di coscienza, come l' autorità civile lo è dal clero per gli affari di foro esteriore.

Ai principii che noi abbiamo stabiliti sulla indipendenza dei due poteri, dobbiamo aggiungere

quanto alla indipendenza del potere spirituale, che la sua necessità risulta specialmente dalla invariabilità del domma, e dall' autorità gerarchica riconosciuta nella Chiesa.

Quando una religione è abbandonata alla libertà delle opinioni, l' autorità ecclesiastica cessa necessariamente di esistere, e l' autorità civile ha il diritto d' impadronirsi della direzione degli affari religiosi, che divengono allora cose d' interesse puramente esteriore.

Ma quando la invariabilità del domma è stabilita come regola fondamentale, l' autorità civile non può più esercitare il suo potere per doppia ragione: primo perchè le prerogative supreme dello Stato stanno in mano di uomini che per loro stessi son soggetti al principio religioso; secondo perchè un domma che s' impone alle coscienze è necessariamente estraneo all' autorità civile limitata agli atti esterni.

D' altra parte, il riconoscimento dell' autorità gerarchica della Chiesa rende impossibile qualunque immistione del potere temporale nello spirituale, giacchè è unicamente il sacerdote che può esercitare funzioni confidate a lui solo — Qualunque supremazia religiosa l' autorità civile pretendesse arrogarsi, sarebbe dunque non solo una usurpazione, ma uno sconvolgimento assoluto della idea fondamentale del cattolicismo. Se l'autorità civile potesse modificare o restringere il

potere spirituale sulle cose del domma e della coscienza, si renderebbe giudice del domma istesso, e potrebbe legare o sciogliere quelle coscienze, senza che la Chiesa avesse più la facoltà di farlo essa stessa.

Ciò significa che il cattolicismo sarebbe distrutto.

106. Poichè la conoscenza e la decisione delle materie religiose appartiene esclusivamente al sacerdozio, si dovrebbe comprendere bene quanto riuscirebbe dannosa la immistione del potere laico in quistioni di simil natura — Eppure è questo un abuso che vediamo spesso ripetersi all' epoca nostra.

Che una filosofia orgogliosa discuta materie che riguardano il domma puro, non ci stupisce; prima di tutto perchè l'esame filosofico fintantochè è commesso all'autorità non è mai stato interdetto agli uomini i più religiosi; in secondo luogo perchè niuno è costretto di sottomettersi al principio della fede — Taluno potrà, nello interesse della religione, affliggersi di questa guerra mossa alla rivelazione, ma il giureconsulto non ha il diritto di condannarla.

Noi ammettiamo la piena libertà di discussione anche sotto un altro punto di vista; cioè quando si tratti di quistioni di disciplina, che non sono di competenza nè della coscienza, nè della regola religiosa, ma che si riferiscono ad interessi socia-

li. Infatti, tutte le volte che gl'interessi materiali dell'individuo o della società sono in quistione, è chiaro che *sotto il punto di vista di questi interessi,* ciascuno ha il diritto di esaminare fatti che potessero portarvi pregiudizio — Diamone un esempio.

Si tratta del matrimonio del prete — Io, laico, non ho il diritto di discutere dommaticamente e religiosamente se il matrimonio del prete sia proibito, perchè è una quistione di pura *disciplina* religiosa, nella quale non ho autorità. Ma se il matrimonio del prete abbraccia grandi interessi sociali, cioè quelli dello stesso prete individuo, quelli della famiglia, e quelli della società, io giureconsulto, ho il diritto di esaminare storicamente se i canoni accettati dal prete gl' impongano il celibato, e logicamente se il contratto ch'egli ha fatto con la società può essere violato — Lo stesso dicasi di tutte altre quistioni di disciplina nei loro rapporti con gl' interessi materiali dei cittadini o dello Stato.

Accade troppo spesso che dei scrittori, in nome anche della religione, si erigano a padri della Chiesa, per decidere autorevolmente quistioni, se non di domma, almeno di disciplina religiosa. È un male, è un abuso — Quante discussioni nei giorni nostri, tra gli scrittori per la supremazia del papa o del concilio. Nulla di più lecito, che lo scrivere, sotto il punto di vista temporale, che

l'autorità ecclesiastica non abbia alcun diritto sull'autorità civile; ciò sarebbe trattare un'interesse sociale e tutto materiale — Ma che si vada poi così lontano da affrontare quistioni di supremazia religiosa, ciò per un laico sarebbe un'usurpazione, non essendo a lui permesso di prender la parola in simili materie.

Infatti non sarebbe lo stesso che volere spiegare ed applicare i testi sacri? Ora un laico non ha il diritto d'interpretare i canoni; si erigerebbe a dottore senza missione, e senza autorità — Egli vuole, e noi pure, che il potere civile sia indipendente, e trova strano che lo ecclesiastico ne usurpi i diritti; ma in senso inverso sarebbe l'applicazione della stessa teoria — Noi non possiamo concepire che il clero domini il potere civile; ma molto meno possiamo ideare che l'autorità civile decida quistioni religione.

Applichiamo queste considerazioni ad un fatto che accadde sotto i nostri occhi — Negli ultimi tempi, talune autorità ecclesiastiche han creduto nei limiti della loro giurisdizione, dare una certa direzione agli studii della gioventù — Che dei laici avessero fatto opposizione a queste misure sotto il rapporto della utilità scientifica, e materiale, ciò era perfettamente giusto, perchè l'interesse della gioventù è quello delle famiglie, e della società, tanto per lo sviluppo dell'intelligenza, e per la dottrina, quanto per la morale —

Ma che dei laici si fossero messi in urto con l'autorità ecclesiastica sotto il *rapporto religioso*, ciò era veramente impossibile, perchè il vescovo è il padrone assoluto della dottrina sotto l'autorità pontificia — Fu dunque per non essere stati ben demarcati i limiti dei diritti, che il conflitto ebbe luogo — I laici potevano dire al vescovo: le vostre misure compromettono lo avvenire e la morale civile dei nostri figli; noi le disapproviamo, e le rigettiamo. E l'autorità ecclesiastica avrebbe dovuto subire questo controllo — Ma essi però non potevano dire: le vostre teorie sono contrarie alla morale religiosa, perchè allora avrebbero elevata la propria autorità al di sopra di quella del vescovo, locchè sarebbe stata una usurpazione.

Questo esempio servirà a far comprendere in quali limiti i laici devono restringersi, allorchè trattano simili materie. Essi devono penetrarsi della verità che uno dei maggiori danni per la religione è l'oblio delle regole della supremazia, e la interferenza dell'una o dell'altra autorità in quistioni che non sono della propria competenza.

107 — Queste nozioni sul potere temporale fanno comprendere, d'altra parte, in quali limiti debba restringersi il potere spirituale.

Esso non ha forza e indipendenza che nelle cose di domma e di coscienza — E come noi ci siamo

sollevati contro i tentativi dei laici a ingerirsi in affari dommatici, così ci sia permesso di abbandonarci alle nostre riflessioni sui danni che cagiona lo intervento del clero nei temporali — Noi applichiamo queste riflessioni agli affari d'interesse privato sì dei cittadini che dello Stato, non già per contestare assolutamente il diritto in se stesso, ma per far rilevare i grandi inconvenienti che esso porterebbe alla dignità del clero medesimo.

Gli ecclesiastici più eminenti per la loro scienza e i loro talenti, sono in generale poco abili negli affari temporali. Non bisogna meravigliarsene. Prima di tutto i loro studii non li hanno iniziati alla conoscenza delle leggi civili, e sarebbe un grande errore il supporre che il buon senso e la coscienza bastino per supplire a questa ignoranza — Se così fosse ogni uomo giusto e illuminato sarebbe un buon legislatore, mentre che noi vediamo che le leggi, anche le più semplici, sono il prodotto di lunghi secoli di scienza — In secondo luogo, la loro abitudine a giudicar tutto sotto il rapporto del foro interno, è spesso causa di qualche errore. La luce della coscienza è raramente così viva da rischiarare la via che deve seguirsi in materia d'interessi privati. Nel più gran numero di questi casi, la esatta appreziazione delle difficoltà di diritto non può risultare che da una lunga esperienza nel discutere i veri interessi dei contraenti, e da una profonda conoscenza dei prin-

cipii della legge. E finalmente, le persone religiose hanno qualche volta tanta abitudine di contare sullo intervento della Provvidenza in affari del tutto materiali, che questa fiducia altera in essi quella prudenza necessaria alla freddezza del giudizio, come se la prima legge della Provvidenza non fosse quella di fare uso della intelligenza che essa ci ha compartito per regolare le cose di questo mondo. Per queste ragioni, e per altre ancora, bisogna confessare che gli ecclesiastici sono in generale nocivi consiglieri negli affari civili, e che essi farebbero atto di saggezza con lo astenersi di entrarvi.

Nè meno grave è la seguente considerazione.

Gli ecclesiastici che dirigono le coscienze, acquistano sovente un autorità onnipotente sopra coloro dei quali godono la confidenza. Non sarebbe perciò un avvocato, un giureconsulto che parlerebbe in nome della legge civile; sarebbe sempre il prete che s' imporrebbe, anche senza volerlo, con tutto il peso del suo ministero. Si capisce quale enorme responsabilità graverebbe sopra di lui, ove il risultato non fosse conforme alla sua opinione — Dippiù, i suoi consigli sarebbero talvolta dati a taluni parrocchiani contro altri parrocchiani, quandochè essi tutti han diritto indistintamente alla sua protezione; se il prete divenisse il difensore degli uni contro gli altri, si attirerebbe delle antipatie che tornerebbe in pregiudizio della re-

ligione — Come potrebbe egli, da padre, ricevere al tribunale della penitenza e giudicare in nome di Dio coloro che poco prima avrebbe diretto nelle loro discussioni d' interesse privato? Non sarebbero più le loro azioni ed i loro pensieri che egli apprezzerebbe, sarebbero i suoi proprii; ed egli vi perderebbe se non il potere, almeno la dignità del suo carattere.

Nè questo è tutto — Una trista esperienza prova che le discussioni d' interesse privato sono quasi sempre seguite da sentimenti di acrimonia; esse sono ordinariamente causa di discordie nel seno stesso delle famiglie. Se un prete si associa a queste discussioni, egli diviene tantosto oggetto di rancore e di odio — E così, di un ministero di carità e di pace, egli avrà fatto uno stato combattuto da tutte le violenze delle passioni umane.

108 — Tra gli affari d' interesse privato, da cui gli ecclesiastici devono tenersi lontani, quelli che più facilmente possono tentarli ad intervenire, sono le disposizioni testamentarie. Parenti, domestici, ed altri, inquieti per i loro futuri interessi, qualche volta legittimi, sollecitano il confessore di impiegare la influenza per determinare quelle disposizioni. Nulla di più biasimevole che la condiscendenza di questi. Prima di tutto, la posizione di un prete è tale che può realmente trascinare la volontà di un testatore. In-

fatti, come mai il moribondo, al quale il ministro della religione ha poco prima parlato del Cielo, potrebbe sottrarsi alla influenza di costui, se in seguito sempre in nome del Cielo, lo sollecitasse a fare in tale o tal altro modo le sue disposizioni? E poi, il testamento deve essere la vera espressione de'sentimenti del suo autore; un testamento inspirato dal prete sarebbe la espressione di quelli che un influenza straniera ha fatto nascere. Anche supponendola conforme alla giustizia, essa non lederebbe meno gli altrui interessi; e gli interessi lesi non perdonano giammai.

Noi abbiamo appena bisogno di aggiungere che una tale direzione, sempre biasimevole quando anche si esercita a profitto di persone straniere al culto, diviene più colpevole se il prete la impiega per estorquere legati pii. Noi non parliamo neppure di ciò che egli potrebbe ottenere a suo profitto; la legge civile lo proibisce espressamente, e quando anche nol facesse, simili largizioni sarebbero sempre condannate dalla ragione e dalla morale. Ma noi parliamo dei legati provocati in favore di chiese, di poveri, o di ecclesiastici. Tali testamenti per meritare il favore della legge, devono essere il risultato della libera volontà; ed il prete che li sollecita si espone a spogliare ingiustamente le famiglie. Egli compromette la religione facendola servire ad umani interessi, e

questa è la più grande sciagura che si possa deplorare.

Santi, e padri della Chiesa che portavano sì lungi il loro zelo per la religione, e la loro carità per i poveri, non hanno mai cessato dal protestare coi loro scritti e coi loro esempii contro le pie liberalità che spogliano le famiglie (1).

Si legge nella vita di Sant'Agostino, scritta dal suo discepolo Passidio, che quel santo ricusava siffatte offerte: « *Non quia pauperibus inutiles esse* « *possent sed quoniam justum et aequum esse videbat,* « *ut a mortuorum vel filiis, vel parentibus, vel affi-* « *nibus magis possideantur.* » (*Vita sancti Augustini, cap. XXIV*).

Così, noi lo ripetiamo, il prete deve proibirsi qualunque immistione negli affari d' interesse privato, relativi a coloro dei quali egli ha la direzione spirituale, e sopratutto nelle disposizioni testamentarie anche estranee alla religione. Il suo ministero è tutto spirituale; e colui che vi mischia interessi materiali, gli toglie qualche cosa del suo carattere augusto.

Egli è per altro ben inteso che qui noi parliamo solo degli atti estranei al ministero del prete; poichè se un moribondo gli confidasse, o se la

(1) V. Disciplina della Chiesa del P. Thomassia t. III, pag. 122.

notorietà pubblica gli facesse conoscere che vi sia un atto di riparazione a compiersi dal moribondo medesimo, allora non si tratterebbe più di affari temporali, ma di coscienza, e su questo proposito noi non dobbiamo permetterci alcuna osservazione.

109. Se lo intervento degli ecclesiastici negli affari privati degl' individui e delle famiglie è un abuso, ed un danno, noi faremo la stessa considerazione, e a più forte ragione, riguardo alla ingerenza del clero nelle materie politiche.

Qui il terreno diviene più difficile. Noi non oseremo mettere a fianco dei principii del diritto civile le regole della direzione ecclesiastica; non ne abbiamo il potere. Ma nel nostro ardente desiderio di vedere il clero piazzato al rango che gli è dovuto nella società, e d' illuminarlo intorno a pericoli che esso non arriva sempre a scorgere, ci permettiamo di dargli qualche consiglio attinto dalla nostra lunga esperienza.

Sotto il rapporto religioso noi nulla abbiamo da dire, perchè non abbiamo il diritto di indicare la via a coloro che dovrebbero mostrarla a noi stessi.

Non di meno, quando Gesù Cristo prescrisse l' obedienza alle potenze della terra, ordinando di rendere a Cesare ciò che era di Cesare, quelle potenze erano nemiche, e bentosto divennero persecutrici; Egli stesso doveva esser condannato da esse, e infine il suo paese era di Cesare per di-

ritto di conquista. Se ciò non ostante Egli ha ordinato la sommissione, come mai coloro, che Egli ha rivestiti di una parte dei suoi poteri, posson credere che spetti loro una autorità attiva nelle risoluzioni politiche del loro paese?

Ma affrettiamoci a metter da banda queste considerazioni, ed esaminiamo la posizione del clero nei suoi interessi materiali, o piuttosto nello interesse sociale.

Il prete è il padre comune di coloro in mezzo ai quali egli esercita il suo ministero. Cio è un dovere per lui; è un diritto non solo per i fedeli, ma per tutti quelli che gli sono affidati, perchè tutti sono chiamati alla eterna salute. Il ribelle più ostinato, il più violento, è più che ogni altro quello che gli appartiene, perchè la missione del sacerdote è quella di vincere la ribellione coi prodigi della sua carità.

Ora, se un prete si getta tra le lotte politiche, la sua influenza è perduta su quelli che non dividono le sue opinioni. Le scissure politiche creano le più vive antipatie. Ecco dunque il padre comune in uno stato di ostilità deplorevole con una parte di coloro dei quali egli deve guadagnarsi la confidenza con tutti i mezzi che sono in suo potere. Se lo avversario è un uomo religioso, renderà più difficile lo adempimento di questo dovere; se è un indifferente o un ostile, la voce del suo pastore non gli arriverà che come sospetta, e il

prete avrà così reso anzi impossibile qualunque accesso verso di lui.

D' altronde, le opinioni politiche trascinano necessariamente a delle lotte e spesso a delle violenze compromettenti per un ecclesiastico, anche agli occhi dei suoi partigiani; egli perderebbe in tal modo in rapporto a tutti una parte della sua dignità.

Un' altra forte considerazione deve impedire al prete di avventurarsi in questa via fatale. Quando si tratta di morale e di coscienza, basta discendere nel foro interno per trovarvi un giudice che mai s' inganna; ma trattandosi di passioni politiche chi mai può dirsi sicuro di essere sulla via che conduca alla salvezza del proprio paese? Partigiano di un principio qualunque, voi vi lanciate con ardore in un dato rango di combattenti; la vostra convinzione è completa, io lo vedo. Ma quelli che combattevano per la Lega, erano altrettanto di buona fede, eppure la Provvidenza li aveva condannati.

Mi si dirà: Risulta da tutto questo che un prete non debba gettarsi nella lotta di una viva opposizione; ma trattandosi di gente che dà l' esempio della propria devozione all' autorità, perchè mai egli non si metterebbe alla testa?

Perchè? Per più ragioni.

Se l' autorità è incontestata ed incontestabile, essa non ha bisogno del di lui ardore, ma solo

del di lui pacifico concorso, come di quello di tutti i cittadini; questo concorso egli deve prestarglielo per obligo. Se egli ha la sciagura di vivere in tempi in cui l'autorità è scossa e combattuta, egli è tenuto più che ogni altro a dar l'esempio della sommissione e del rispetto, e ciò facendo procura il maggior bene al proprio paese.

E poi, a che servono i traviamenti di un prete verso questo o quel partito? a compromettere il partito medesimo. In ogni tempo, gli uomini sinceramente religiosi sono stati in minoranza; coloro, che la religione incomoda, possono in apparenza pagarle un tributo di rispetto, ma in realtà essi sono e saranno sempre nelle file opposte a quella in cui si metterà il prete. Dite loro che ciò è per effetto di un sentimento antireligioso, ed essi protesteranno con tutta la loro forza, e ripeteranno, forse perchè ne son convinti essi stessi, che altro non vogliono che difendersi dalla troppo grande potenza dei preti, e dalla loro influenza dominatrice; essi non mancheranno di ricordare gli esempii dei secoli passati; ma in realtà per queste ragioni e per altre, se il clero si getta in una linea politica, può essere sicuro di far passare una moltitudine considerevole nel partito opposto. Il suo ardore e il suo zelo hanno dunque per resultato di compromettere la causa che essi vorrebbero servire.

110. Si dirà: il prete è un cittadino; perchè volete voi ch'egli rinunzi ai suoi diritti, e non prenda una parte attiva in ciò che egli può credere salutare per la sua patria?

Conveniamo che il prete sia un cittadino; ma i suoi diritti civili e i suoi doveri furono in parte modificati dalla legge medesima quando egli assunse il carattere sacerdotale. Infatti la legge lo dispensa di correre sotto le armi e difendere la patria nelle circostanze anche più pericolose, e lo esenta da tante altre funzioni imposte al resto dei cittadini. E la ragione è chiara: egli paga il suo contingente di servizio al paese coi doveri e coi sacrifizi che il suo stato nella società gl'impone. Noi non vogliamo dire con ciò che gli sia interdetto lo esercizio dei suoi diritti politici; egli può e deve fruirne, ma con dignità con calma, e senza cercare di usare di una influenza che potrebbe esser potente. Così, chiamato a deporre il suo voto, egli voterà con coscienza ed indipendenza. Ma allorchè noi leggiamo quei racconti pomposi di preti che si son messi alla testa di popolazioni per esprimere con tumulto un sentimento politico, non possiamo impedirci di considerare che essi hanno compromesso il loro ministero, e gl' interessi medesimi della religione.

Le nostre osservazioni si applicano sopratutto ai membri del clero che hanno cure di anime ed autorità; il semplice prete senza funzioni è molto

più libero nelle sue azioni, e nella manifestazione di un principio. Non di meno crediamo che queste osservazioni possono anche in gran parte applicarsi a lui.

111. Appartiene soltanto al prete di apprezzare se egli deve accordare o negare i sacramenti della Chiesa. Se dunque un prete per motivi di coscienza crede dovere ricusare il suo concorso per un matrimonio, o negare l'assoluzione al tribunale della penitenza, non vi è potere civile che abbia dritto a costringervelo.

Eppure, questa dottrina è in certo modo controversa. Si pretende che vi potrebbe esser luogo al ricorso come di abuso per un rifiuto di sacramenti; ed esiste una decisione del consiglio di Stato dell' 11 gennaro 1829, che ammette un appello come di abuso per un battesimo negato.

La difficoltà può essere troncata da una distinzione. Se il ministro del culto ricusa il sacramento per un motivo pubblico che porti un pregiudizio alla considerazione dell' individuo, o agli altri diritti che la legge civile gli assicura, allora il ricorso al consiglio di Stato deve essere ammesso. Non si avrà per risultato di costringere il prete ad amministrare il sacramento negato, poichè secondo lo articolo 34 dello editto di aprile 1675, le corti non possono ordinare in qualunque maniera e sotto alcun pretesto che un sacramen-

to sia amministrato; ma il ricorso avrà per oggetto di fare scomparire la incolpazione che pesa sullo individuo, e di fare riconoscere in esso un diritto civile contrastato.

Nello affare giudicato l'11 gennaro 1829, dal consiglio di Stato, si trattava di un battesimo negato per preteso difetto di *attitudine esteriore* nel padrino e nella madrina.

Il consiglio di Stato ha creduto potere apprezzare i motivi per i quali il ministro del culto avea giudicato questa attitudine tutta materiale. Esso avrebbe fatto un atto di usurpazione di potere se avesse tentato di apprezzare il carattere religioso richiesto dal prete per la cerimonia.

112. Ma quando il rifiuto del sacramento avviene per motivi di coscienza, questi non danno luogo ad alcun ricorso avanti l'autorità civile. Qualunque legislazione suppone in colui che deve decidere, il mezzo di venire in conoscenza dei motivi che debbano determinare la sua decisione. Ora è evidente, che ciò che è del demanio della coscienza non può essere nè rivelato dal prete che ricusa il sacramento, nè apprezzato dal giudice civile.

Se si trattasse solo di battezzare un bambino, sarebbe ben difficile che il parroco vi si negasse, avvegnachè un neonato non può provocare un rifiuto per motivi di coscienza. Ma se colui che

richiede il battesimo fosse già adulto, chi potrebbe apprezzare se egli è o no nelle condizioni di riceverlo? Ma poichè per gli altri sacramenti si tratta di adulti, così il prete solo è il giudice per accordare o ricusare il matrimonio, la confessione, la communione, il viatico. Tali sono le regole canoniche.

Il consiglio di Stato non potrebbe pronunziare, che attribuendosi la facoltà di assolvere, vale a dire la più essenziale prerogativa del sacerdozio. Infatti, non sarebbe egli derisorio che un tribunale laico dicesse al prete: voi ricusate la communione, io voglio conoscere i vostri motivi; i più sacri doveri di prete v' impongono il silenzio, ebbene, io che non conosco il secreto della confessione, suppongo non pertanto che non vi sono ragioni per negare l' assoluzione; e in nome della mia autorità impongo che essa venga data, e il sacramento impartito?

Bisogna dunque riconoscere come principio certo la distinzione che noi abbiamo stabilita; cioè, tutto ciò che si riferisce a motivi espressamente pubblici, capaci a far cadere il biasimo sopra un individuo, o a togliergli un diritto che la legge gli accorda, può dar luogo al ricorso come di abuso, non per forzare il prete ad amministrare il sacramento, ma per mondare l'individuo dal pregiudizio civile cagionatogli da quel rifiuto; tutto ciò che resta nel demanio della coscien-

za è inaccessibile all'azione del giudice civile.

Nel caso poi che si trattasse di fatti capaci di dar luogo ad un ricorso avanti una giurisdizione ecclesiastica, la parte lesa non ha che il diritto d'indirizzarsi al superiore gerarchico per ottenere da lui ciò che il prete ha giudicato conveniente di ricusargli.

113. Si è detto che gli antichi parlamenti si avevano attribuito il diritto di statuire sul rifiuto dei sacramenti.

Prima di tutto, non bisogna trarre alcuna conseguenza da ciò che avveniva allorquando i limiti dei due poteri, temporale e spirituale, non erano bene demarcati da leggi positive. I parlamenti avevano fatte delle escursioni nel campo delle materie religiose, come i tribunali ecclesiastici si avevano attribuita una gran parte degli affari civili. La legislazione di quei tempi è stata radicalmente modificata; lasciamo dunque da parte gli esempî degli antichi parlamenti.

In secondo luogo, l'editto del 1695 sulla giurisdizione ecclesiastica, ordinava ai parlamenti *di rinviare ai vescovi ciò che toccava il fondo della dottrina*, e gl'incaricava di provvedere soltanto *per le vie che essi stimassero convenienti, alla riparazione dello scandalo; al disordine della tranquillità pubblica, e alla contravvenzione delle ordinanze.*

Le quistioni di coscienza dunque non sono mai

state sottomesse all' autorità dei parlamenti, se questi dovevano rinviarle ai vescovi; mentrecchè col sistema che renderebbe giudice il consiglio di Stato pel rifiuto dei sacramenti fondato su motivi di coscienza, il consiglio medesimo sarebbe obligato ad entrare in quistioni di coscienza; locchè non è possibile.

114. Quanto abbiam detto finora intorno al rifiuto del sacramento, milita pure per il rifiuto della sepoltura cristiana.

Il prete deve servirsi del suo diritto con la massima circospezione.

Ma vi son dei casi in cui la Chiesa ha vietato a lui di accordare la sepoltura cristiana.

I sacri canoni ne escludono specialmente le persone estranee al culto cattolico, gli eretici, gli scomunicati per una sentenza ecclesiastica notificata, coloro che si sono suicidati, e gl' individui morti in duello. (1)

Il prete può dunque, ed egli qualche volta anzi deve, quando vi sia pubblico scandalo, negare le preghiere della religione.

Distinguiamo bene che questa facoltà non ha niente che ripugni alla carità del suo ministero, nè che offenda le convenienze sociali.

---

(1) D' Hèricourt, *Lois ecclèsiastiq.* lettre D, tit. XXVIII, lettre G, n. 17 e 18.

Allorchè un individuo ha fatto protesta della sua opposizione ad una religione, e se n'è separato per quanto era in lui, perchè volere imporre al suo cadavere delle preghiere, che vivente egli avrebbe ripudiate? perchè forzare il prete a ricevere morto colui che la religione avea condannato durante la sua vita?

Non di meno, il tenersi estranea la religione, non impedisce la pompa delle esequie.

Il prete dunque è il solo giudice dei casi in cui le preghiere della Chiesa devono essere accordate, o negate.

Ma, noi lo ripetiamo, la carità e il timore degli scandali devono fargli fare uso di questo suo diritto con la massima circospezione.

Un decreto del 23 pratile anno XII, articolo 19, diceva:

« Quando il ministro di un culto, sotto qua-
« lunque pretesto che siasi, si permetterà di ne-
« gare il suo ministero per la inumazione di un
« cadavere, l'autorità civile, sia di officio, sia per
« richiesta della famiglia, incaricherà un altro
« ministro dello stesso culto ad adempiere le fun-
« zioni corrispondenti. *In tutti i casi*, l'autorità
« civile è incaricata di fare trasportare, *presenta-*
« *re*, deporre, ed inumare il cadavere. »

Questo articolo consacra il diritto del ministro del culto a negare le preghiere religiose, mentrecchè nella sua prima redazione esso vietava a lui di rifiutare il proprio ministero.

Il sig. Portalis dice che il detto articolo toglie l'autorità *inconvenienti che è prudenza prevenire, perchè* ro così la op *un pericolo a voler toccare i limiti del po-* sacrime, e le le *e dello spirituale.*

vile corso di que icolo sudetto fu concepito nei ter-

dave nonia religio biamo esposti.

che la legge stessa con piena conoscenza di causa, ha nel suo decreto retroceduto da qualunque disposizione imperativa. (1)

115. E non pertanto l'articolo surriferito ha dato luogo a delle quistioni.

Non vi è dubbio alcuno sul senso che l'autorità civile, nel caso del rifiuto del prete, possa fare da sè trasportare, depositare, e inumare con quella pompa che crederà, il cadavere; tutto ciò è indipendente dalle cerimonie religiose.

Ma che significa quella parola *presentare*? Può interpretarsi nel senso che l'autorità civile farà aprire le porte della chiesa, che essa vi depositerà il cadavere, e vi celebrerà a modo suo una specie di officio religioso?

Prima di ogni altro, affrettiamoci a mettere da parte una deliberazione di febbraio 1830 della conferenza degli avvocati stazionarii della corte reale di Parigi, che è stata pubblicata con troppa

(1) *Moniteur* del 2 marzo 1830.

fretta e con troppo slancio in taluni giornali, e secondo la quale il sindaco avrebbe il diritto di *fare aprire le porte della chiesa per introdurre sentarvi il cadavere.*

Siffatta polemica, piuttosto da essere utile ai nostri giovani avvocati, ciò mostra quanto ci

E ciò mostra quanto ci

lo stesso che volerne stranamente ammettere che noi abbiamo

autorità possono avere le deliberazioni che

Infatti l'autorità che solo per le persone estranee al palazzo dei tribunali, le quali credono trovarvi il concorso delle meditazioni degli uomini gravi del foro; ma in realtà esse non han valore di sorta.

Nel caso in cui il parroco, o qualunque altro prete delegato, negasse le preghiere, potrebbe mai un sindaco avere il diritto di presentare il cadavere nella chiesa?

Per altro, quale ne sarebbe lo scopo? Se il prete nega il concorso delle sue preghiere, potrebbero i laici supplirvi con le proprie in una cerimonia pubblica? Questa sarebbe una odiosa profanazione, perchè i preti sono i ministri necessarii di qualunque culto religioso. Un laico non potrebbe certo arrogarsi funzioni ecclesiastiche senza una sacrilega usurpazione di poteri.

Qualunque cerimonia religiosa in tal caso è sempre impossibile.

Una volta presentato in chiesa il cadavere dall'autorità civile, la famiglia, e gli amici avrebbero così la opportunità di andare a portarvi le loro soccrime, e le loro preghiere. Ecco dunque che il vile corso di questi cittadini costituirebbe già una davvero nonia religiosa compiuta in chiesa. Or siccome in chiesa non può aver luogo alcuna cerimonia religiosa senza il permesso e la sorveglianza del ministro del culto, così si vede chiaro che ciò sarebbe una cosa strana ed impropria.

Se così non fosse, chi impedirebbe qualunque altra profanazione degli uffici religiosi affidati al clero? Allora si potrebbe trasportare nella chiesa cattolica il cadavere di qualunque altro individuo non appartenente a questa religione. E se esso fosse accompagnato da individui anche miscredenti, che ne avverrebbe del santuario? Se essi s'impadronissero degli arredi sacri, dei vasi, delle vestimenta? Se invece delle dimesse salmodie, strepitassero voci e tumulti? se queste pretese preghiere fossero piuttosto imprecazioni, e bestemmie, sarebbe il sindaco che diverrebbe giudice della convenienza o sconvenienza di simili atti?

E poi, è impossibile di conciliare questo asserto diritto dell'autorità laica con lo articolo 9 della legge del 18 germinale anno X, secondo la quale il culto cattolico deve essere esercitato *sotto la direzione... dei parroci nelle loro parrocchie.*

Finalmente per presentare e deporre un cadavere in chiesa, bisogna avere palesemente la disposizione del luogo santo.

Ora, tutte le volte che si tratta della sorveglianza della chiesa come proprietà comunale, e sindaco ha il diritto di penetrarvi, e di visitarla ed anche, con la sua qualità di uffiziale di polizia, può vigilare al mantenimento dell'ordine pubblico. Ma i suoi diritti e i suoi doveri non passano questo limite. Si legga attentamente la legge del 18 luglio 1837 sulle funzioni municipali, e non vi si riscontrerà una sola parola che autorizzi il sindaco a intervenire negli affari del culto, e della polizia ecclesiastica. Come mai avrebbe egli dunque il diritto di disporre della chiesa per celebrarvi a suo arbitrio una cerimonia religiosa?

Ma si può obiettare che il semplice deposito del cadavere in chiesa non è una cerimonia religiosa. Siffatta obiezione è insostenibile. La cerimonia non consiste nello apparato col quale si viene a depositare il cadavere a piè dello altare; essa consiste sopratutto *nel concorso ad un atto di religione.* Sarebbe dunque una cerimonia religiosa che si vorrebbe celebrare senza il concorso del ministro della religione medesima.

Così, il signor Portalis, in una lettera diretta nel 1802 al prefetto delle Côtes-du-Nord (1), non

(1) Memorie storiche sugli affari ecclesiastici di Francia, t. 1, pag. 256, 257.

esita a dichiarare che la presentazione del cadavere in chiesa *faccia parte delle esequie religiose.*

È dunque impossibile, nel caso di diniego assoluto dell'autorità ecclesiastica, che il potere civile faccia invasione nella chiesa, v'istalli il cadavere, e vi chiami intorno un numero di cittadini, o per non dar luogo a preghiere, o per profferirne di tali che siano riprovate dal ministro del culto.

116. Che significano dunque allora le parole del decreto dell' anno XII: *In tutti i casi, l'autorità civile è incaricata di fare presentare, deporre, ed inumare il cadavere?*

La parola *presentare* non ci sembra avere quel senso esteso che le si attribuisce, cioè che il popolo venga a depositare il morto *a piè dello altare.* Noi la prendiamo piuttosto nel suo senso grammaticale. Si porterà il cadavere fino alla porta del tempio, cioè fino al luogo dove comincia la giurisdizione della curia; si domanderà pubblicamente, solennemente se si vuole, la cerimonia della Chiesa; se la Chiesa fa uso del suo diritto e la nega, la legge non accorda di più. Allora non bisogna andare fino allo scandalo, e alla profanazione; tanto vero che la legge ordina in tal caso di redigere processo verbale, e di rimetterlo al prefetto in ventiquattr' ore.

Se il cadavere avesse potuto essere facilmente

depositato in chiesa, ed onorato dalle pubbliche preghiere, senza l'assistenza del parroco, a qual fine questo processo verbale? Un tale atto annunzia esservi stato rifiuto da parte della Chiesa, e la gravità di questo accidente esige che l'autorità superiore amministrativa ne sia informata.

La parola *presentare* non ha dunque il significato che le si vuole attribuire.

La legge nel suo insieme non può essere interpretata altrimenti. Essa prevede il caso del rifiuto all'ammissione del cadavere da parte del parroco, prescrive la delegazione di un altro prete, e prevede ugualmente il rifiuto di quest' ultimo. Dopo aver percorso questa scala di eventualità, la legge soggiunge: IN TUTTI I CASI, L'AUTORITÀ CIVILE *è incaricata di far portare, presentare, deporre, ed inumare il cadavere.* Vale a dire che in tutte le eventualità, l'operazione materiale è affidata all' autorità; trasporto alla chiesa e presentazione. se le cerimonie religiose potranno aver luogo; deposito al cimitero ed inumazione, se in difetto dell'ammissione in chiesa, la cosa si riduce a queste ultime formalità.

È tanto vero che l'articolo 19 parlando di *portare, presentare, deporre, ed inumare,* non intenda dire doversi *sempre e necessariamente* compiere queste quattro fasi della inumazione, che secondo un altro decreto del 19 agosto 1811, il trasporto al tempio può non aver luogo, se tale fu la volontà del

defunto. L'articolo 19 del decreto del 23 pratile anno XII non è dunque assoluto nel senso che la presentazione alla chiesa sia sempre una necessità; poichè se questa necessità sparisce dinnanti un semplice voto espresso durante la vita dalla persona ora morta, a più buon dritto deve sparire dinnanti il rifiuto della sola autorità competente a decidere sulla possibilità del concorso della religione ai funerali.

Noi termineremo questa discussione con invitare i nostri lettori a riscontrare due note rimarchevoli del sig. de Cormenin, inserite nel *Moniteur* del 21 febbraro e del 2 marzo 1830, e nella Collezione di Sirey del 1829, parte II, pag. 48, come pure un articolo del conte Simeon, che trovasi nel *Moniteur* del 26 febbraro dello stesso anno. Si possono leggere altresì gli articoli del sig. Hennequin nella *Gazette de France* del 25 febbraro 1830, del sig. Puymirol, nel *Mémorial de Toulouse* dello stesso giorno; del sig. de Lamennais, nel *Conservateur* del 1819, e un parere del sig. de Riancey, del 20 febbraro 1847, che contiene una eccellente discussione su questo punto, e che trovasi nel *Journal des Fabriques* vol. XIV, pag. 45. Una circolare del ministro dei Paesi Bassi al governatore di Liège, dell'8 decembre 1828, riportata da Sirey, volume del 1829, parte XXIII, pag. 48, ammette e sviluppa i nostri principii con molta chiarezza, e molta energia. Finalmente, il go-

verno istesso ha riconosciuto le regole spiegate più sopra con nuove istruzioni ministeriali; e specialmente con una circolore del 15 giugno 1847.

117. Poichè il potere civile non può ingerirsi negli atti dommatici e di coscienza, non ha diritto di censura e di biasimo sui discorsi e le istruzioni del ministro del culto, quando essi non violano le leggi dello Stato. Ma se col pretesto delle materie religiose un ministro del culto si permetterà delle insinuazioni contro l'autorità laica, o contro le persone private, o contro le leggi, sarà passivo di pene severe, come noi abbiamo già detto, e come meglio anderemo a spiegare in seguito (1).

118. L'autorità civile che non ha alcun diritto di esame sui discorsi e sugli scritti religiosi dei ministri del culto, molto meno ha quello di imporre a costoro di mischiare in questi discorsi e in questi scritti religiosi qualche cosa che abbia rapporto con gli affari politici e temporali.

Essa non potrebbe esigere che il prete usi del suo ascendente per ajutare l'azione dell'autorità civile, e che presti il suo concorso per la pubblicazione delle leggi, delle ordinanze, e di tutti gli

(1) Vedi n. 242 e 305.

altri atti del governo, dell'amministrazione, o della polizia.

Questa osservazione è importante, perchè un gran numero di antiche ordinanze prescriveva che talune pubblicazioni, anche di atti giudiziari e di sentenze, si facessero alla predica o al discorso dallo altare.

Un tale abuso fu riformato dallo editto del 1695, e da una dichiarazione del 18 dicembre 1698.

L'articolo 32 dello editto del 1695 è così concepito:

« I parroci, loro vicari, ed altri ecclesiastici « non saranno obligati di pubblicare dallo altare, « nè prima nè durante l'ufficio divino, atti giudi- « ziarii, o altri, che riguardino gl' interessi parti- « colari dei nostri sudditi. Vogliamo che le pub- « blicazioni le quali verran fatte dagli uscieri, « sergenti, e notari, all'uscita dalle grandi messe « parrocchiali, o con gli affissi che saranno da « essi posti alle porte maggiori delle chiese, ab- « biano la stessa forza e valore, che se fossero « state fatte dallo altare, non ostante qualunque « ordinanza e consuetudine contraria, alle qual « abbiamo derogato e deroghiamo con la pre- « sente.

La dichiarazione del 18 dicembre 1698 applicò le disposizioni dello editto del 1695 agli affari concernenti interessi generali.

Intanto, la legge del 12 agosto 1790 decretò che

In diritto: la legge del 1790, che porta la impronta del suo tempo, è stata evidentemente abrogata, come tutte le altre simili sul culto, dal concordato, e dalla legge organica del 18 germinale anno X.

L' articolo 53 di questa legge dice, è vero, che il clero non farà discorsi e pubblicazioni estranei all' esercizio del culto, senza autorizzazione del governo; ma non dice però che questo si avesse riserbato il diritto di obligarvelo.

In ragione: cotali discorsi e pubblicazioni hanno per il clero e per i cittadini le più triste conseguenze. Esse trasformano un uditorio cristiano in riunione politica, eccitano le passioni, espongono il prete a perdere la confidenza pubblica.

Perciò, dopo la opposizione del clero, non s'insistè più; e da quell'epoca in poi non si è più pensato ad esigere da esso discorsi e pubblicazioni estranei al culto — È da desiderare che non si ritorni più su questo punto.

119. Sotto la nostra antica legislazione, quando un delitto era stato commesso, qnando un grave scandalo aveva offesa la società, e intanto le prove mancavano, il giudice secolare, incaricato della istruzione del processo, dirigeva al giudice della Curia vescovile un' ordinanza chiamata *monitorio*. L' oggetto di questa ordinanza era di ottenere dall' autorità ecclesiastica la *pubblicazione* dallo

altare del fatto sul quale la giustizia cercava delle prove. Il giudice della Curia vescovile non poteva negare il suo concorso, e con un manifesto diretto ai parroci, egli esortava i fedeli a rivelare sotto pena di scomunica, ciò che poteva essere a lora conoscenza,

Noi non siamo di parere che simili ordini possano esser dati dall' autorità civile alla ecclesiastica.

Tuttavia, M. de Vuillefroy (1) pretende che questo uso non è abrogato; ed egli cita, a sostegno della sua opinione, una decisione imperiale del 10 settembre 1806, e una decisione ministeriale del 22 settembre 1812. La decisione imperiale non è stata inserita nel bullettino delle leggi, e la decisione ministeriale non esiste nelle raccolte officiali delle circolari sugli affari ecclesiastici.

Anche supponendo che queste decisioni avessero avuto un valore all' epoca della pubblicazione, non bisogna dimenticare che il governo voleva allora che la religione non fosse estranea alla politica. Era perciò che i catechismi erano aperti a condizione che s'intertenessero gli ascoltanti sui loro doveri verso il sovrano.

Ma quello stato di cose è scomparso con le leggi costituzionali del 1814, del 1830, del 1848, e del

(1) Vuillefroy, *Culto cattolico*, *V. Monitorio.*

1852, che han separata l'azione del potere civile da quella dello ecclesiastico. Ci sembra dunque impossibile oggi di concepire un uffiziale della legge civile che ordini al ministro del culto di montare in cattedra per intrattenere i suoi parrocchiani di affari di giustizia criminale, o civile.

Allorchè, negli antichi tempi, il giudice criminale mandava la sua ordinanza a quello della Curia vescovile, vi erano tra questi due magistrati rapporti di giurisdizione. Oggi però, come noi diremo in altra parte di quest' opera, quella carica ecclesiastica, legalmente parlando, non esiste più. Il vescovo solo ha una giurisdizione puramente ecclesiastica; e sarebbe assai strano che un giudice criminale, un giudice d'istruzione per esempio, indirizzasse la sua ordinanza ad un vescovo. Che rapporti di giurisdizione esistono tra il vescovo e il magistrato criminale? Anche supponendo che tali partecipazioni possano essere inviate all' autorità ecclesiastica, non sarebbe ciò lo stesso che invitare il potere spirituale a concorrere e collaborare col temporale in affari di natura estranea al suo ministero, in contradizione dei principii del nostro diritto attuale? Sarebbe una condiscendenza dannosa, che noi non possiamo apprezzare, se il vescovo imponesse ai fedeli obblighi interamente estranei al foro interno, o alla disciplina ecclesiastica, come per esempio quello di denunziare fatti intorno ad avvenimenti

più o meno criminali. L'autorità ecclesiastica potrebbe tutto al più esortare le coscienze, non già imporre loro, e molto meno infliggere pene canoniche.

Così, senza pregiudicare in modo alcuno i diritti e le prerogative vescovili su ciò che concerne il foro interno, noi crediamo che un vescovo non possa, nè debba mai prestarsi a misure di processi civili o criminali intentati a carico d' individui dall' autorità giudiziaria — Crediamo perciò ugualmente che niuna ordinanza e niun monitorio possa essere indirizzato dall' autorità criminale alla ecclesiastica, e che quando mai cotali atti pervengano a quest' ultima, essa non possa pubblicarli in alcun modo per mezzo dei ministri del culto.

120. Vediamo ora se vi siano delle circostanze nelle quali l'autorità laica abbia il diritto d'imporre a quella religiosa obblighi relativi al culto esterno.

121. Bisogna distinguere nei differenti rami dell'autorità secolare, il potere legislativo, e il potere esecutivo, cioè amministrativo.

Il potere legislativo, arbitro supremo di tutto ciò che riguarda l' interesse pubblico, può senza dubbio, esercitare la sua influenza sul culto esterno.

Se dunque una legge positiva venisse a modificare o a restringere l' esercizio del culto esterno nella sua parte materiale, il clero dovrebbe sottomettervisi conservando la sua indipendenza religiosa; ed anche quando reclamasse, nei limiti dei suoi diritti, contro atti contrarii agl'interessi della Chiesa, l'autorità civile, incaricata della esecuzione delle leggi, avrebbe azione a forzarvelo.

Per esempio, tra le restrizioni imposte alla libertà del culto, si trovano: la proibizione di fare le cerimonie religiose fuori delle chiese nei comuni in cui il culto protestante è stabilito; il divieto di chiamare pubblicamente e solennemente i fedeli alla celebrazione di altre feste che quelle conservate nel calendario dal concordato.

Ora in tali circostanze, e in altre simili, bisogna osservare la legge nelle sue restrizioni, e la legge ha il diritto di obligare il clero allo esatto adempimento.

122. Ma quando la legge non ha previsto formalmente un caso, quando essa ha dato all' autorità civile ed alla ecclesiastica attribuzioni che possano confondersi, la quistione diviene ardua, perchè si viene a conflitto tra i due poteri, e spesso non è facile risolverlo.

Per riuscirvi, noi stabiliremo questa regola derivante da principii già discussi, cioè: Tutte le volte che si tratta di dirigere affari di culto, nei limi-

ti del potere riconosciuto al clero dalle leggi, l'autorità ecclesiastica agisce indipendentemente dall'amministrativa, *anche quando le sue misure avessero delle conseguenze indirette ed accidentali sul temporale.* Tutte le volte, al contrario, che si tratta di dirigere affari di polizia o d'interesse pubblico, e che la legge non ha ristretto il campo del diritto dell'autorità amministrativa, questa agisce indipendentemente dall'autorità ecclesiastica, *anche quando le sue misure avessero delle conseguenze indirette ed accidentali,* che potessero ledere gl'interessi esteriori del culto.

Salvo, nell'uno e l'altro caso, che tali conseguenze non arrivino a violare i principii fondamentali dei due poteri, e richiedere che ne vengano consultate le autorità superiori rispettive, che sole possono essere giudici in simili conflitti.

Degli esempii sono necessarii per fare comprendere questa regola.

La polizia della chiesa è stata data al parroco dal principio stesso della libertà del culto; e una decisione del governo del 21 piovoso anno VIII (10 febbraio 1800), ha confermato che doveva essere così. D'altra parte, il sindaco ha la polizia del suo comune, secondo le leggi del 22 luglio 1791, 24 agosto 1792, e 18 luglio 1827. Dippiù l'articolo 47 della legge organica del 18 germinale anno X gli dà il diritto di occupare un posto distinto nella chiesa. Chi dunque avrebbe la polizia del santo

luogo, se occorresse di esercitarla? apparterrebbe al parroco o al sindaco di dare delle disposizioni?

Bisogna distinguere, secondo le regole sopra stabilite.

Se si tratta di un fatto che turbi solamente il culto senza compromettere la tranquillità pubblica, il parroco sarà in diritto di provvedere. Così, se in chiesa un individuo tiene il cappello in capo, la sua condotta è inconveniente, e il ministro del culto ha il diritto di avvertire, o di espellere per mezzo dei suoi officiali la persona che offende così la maestà della religione. Ma se essa resiste alla ingiunzione ricevuta, se individui che la spalleggiano cagionano il disordine in modo da turbare la pubblica tranquillità, se si abbandonano ad eccessi e violenze, allora non è più solo la religione che bisogna proteggere, è l' ordine pubblico che bisogna ristabilire, e in tal caso il sindaco assume il suo carattere, e lo esercita come capo della polizia civile.

E' in questo senso che fa d' uopo intendere la legge del 24 agosto 1790: che *confida alla vigilanza del sindaco i luoghi in cui si fa grandi assembramenti, quali luoghi sono... le chiese*, e la decisione del 12 messifero anno VIII, che incarica il prefetto di polizia di *sorvegliare i luoghi in cui la gente si riunisce per lo esercizio del culto.*

Per conseguenza di questo stesso principio il sindaco nulla può dire o pubblicare in chiesa,

senza il consenso del parroco, (istruzione del ministero dei culti del 22 piovoso anno XII.)

123. Il diritto che appartiene al sindaco, vale a dire all' autorità amministrativa inferiore e locale, di sorvegliare nello interesse pubblico, le cose religiose, appartiene a più forte ragione all'autorità amministrativa superiore. Così non vi è alcun dubbio che il governo possa e debba prendere, per la conservazione delle chiese e degli oggetti destinati al culto, le misure di conservazione che sono in suo potere. Per esempio: una determinazione del ministro del 16 decembre 1848, ha stabilito presso il ministero istesso una commissione di arti per gli edifizii religiosi, incaricata di sorvegliare le opere di architettura, di scultura, di vetri dipinti, e di ornamenti sacri, non che gli organi, e la musica religiosa. I parroci non possono impedirne la ingerenza, le visite, e le disposizioni per conservare i sudetti oggetti. La raccolta delle lettere ministeriali è piena di circolari su questo proposito.

L'autorità ecclesiastica deve anzi secondare tali sforzi, perchè l' autorità civile, senza prendere sul culto una direzione religiosa, veglia alla conservazione del suo splendore.

124. Le campane sono sotto la direzione del

parroco. Il sindaco non ha diritto di proibirne o di prolungarne il suono, quando esse sono suonate per le cerimonie religiose. Tale è la opinione di Merlin (Repertoire, V. *Maire* sez. XV, §. III). Nelle altre circostanze in cui il sindaco, come capo del potere municipale, giudicherà dover far uso delle campane, il parroco non potrà opporsi alle di lui disposizioni, salvo ad inoltrare reclamo alla autorità superiore amministrativa, quando le richieste del sindaco divengano abusive.

125. Noi esamineremo più tardi se la proprietà della chiesa appartenga alla fabbriceria, o al comune. Ma in tutti i casi, il comune vi ha dei diritti come sopra un monumento, e la fabbriceria come sopra un luogo consacrato al culto.

Il sindaco però può averne le chiavi?

Noi crediamo di no.

Se egli rappresenta il comune come proprietario, e come incaricato delle riparazioni (articolo 92 della legge del 30 decembre 1809), egli ha facoltà di visitare il monumento in tutte le sue parti; ma il prete solo ha il diritto di conservarne le chiavi, prima di tutto perchè se il comune ne ha la proprietà, la fabbriceria ne ha il godimento, e le chiavi di un luogo appartengono a colui che lo gode, in secondo luogo perchè la custodia delle cose sante appartiene solo al prete, ed egli solo ha

l'obligo di tener chiuse le porte che difendono il santuario dalle profanazioni (1).

126. Le leggi del 1790, e 1791 danno all'autorità municipale il diritto di sorvegliare la salubrità pubblica.

Il sindaco avrebbe la facoltà di proibire le riunioni del culto cattolico, sotto pretesto di epidemia, per esempio?

Nò — Il prete tiene dalla legge il diritto di riunire i fedeli; sta a lui l'apprezzamento delle conseguenze di un tal diritto. Invano il magistrato civile dirà ch'egli deve prendere delle misure di polizia nello interesse della salute pubblica; la riunione dei cittadini per il culto è una cosa essenzialmente religiosa, è il culto in se stesso; essa sta nelle attribuzioni del sacerdote, anche nel caso in cui questa attribuzione possa produrre delle conseguenze sul temporale. Riconoscere in un magistrato amministrativo la facoltà di sospendere le riunioni per il culto, sarebbe lo stesso che accordargli un potere che le leggi costituzionali non gli danno.

127. In tutti questi casi ed altri simili, quando si tratta *di regolare direttamente gli affari del culto,*

---

(1) Vedi *Journal des Fabriques*, t. I, pag. 70.

l'autorità ecclesiastica è indipendente dall'amministrativa, anche se le misure da essa prese potessero produrre delle conseguenze accidentali e indirette sul temporale.

128. Ecco intanto qualche esempio di circostanze in cui l'autorità amministrativa dovrebbe agire, anche quando le sue disposizioni producessero delle conseguenze sul culto.

Noi abbiam detto che un magistrato amministrativo non possa interdire lo esercizio del culto sotto pretesto di pericolo per lo interesse pubblico.

Ma, se una chiesa minacci rovina, il sindaco ha egli il diritto, in caso di urgenza, di proibirne la entrata?

Sì — Qui non si tratta d'interdire il culto ma di impedire l'accesso in un edifizio, di cui la caduta imminente compromette la pubblica sicurezza. Il dovere del sindaco è di vegliare. Il culto potrebbe forse essere alterato da un tale stato di cose, ma esso non sarebbe interdetto. Il prete potrebbe esercitare il suo ufficio, e celebrare la messa innanti un altare e in un luogo benedetto provvisoriamente.

129. Se il pericolo non è poi imminente, il sindaco non può ordinare che la chiesa venga chiusa. È la opinione di Merlin, *Répertoire*, V. *Maire*, sez. XV, § III.

130. L'amministrazione civile non può impedire che si eserciti il culto pubblicamente. Perciò, un sindaco non potrebbe proibire la circolazione di una processione nelle vie di una città, o nelle campagne, salvo il caso previsto dalle leggi. Questo caso è quando il passaggio della processione in una tale strada o in un tal campo potrebbe dar luogo ad inconvenienti o pericoli. Allora il sindaco può proibirla per misure di ordine pubblico; poichè ciò non significherebbe regolare un affare religioso, ma soltanto esercitare una misura di polizia, della quale il culto subirebbe le conseguenze indirette.

131. Il comune è proprietario delle sue strade, delle sue piazze, dei suoi viali; il sindaco è il custode di queste proprietà comunali e pubbliche. Ora, se si volesse erigere una croce in qualche punto del territorio del comune, l' autorizzazione del sindaco sarebbe necessaria?

Sì — (*Répertoire* de Merlin, V. *Maire*, sez. XV, § III). Egli dunque avrebbe il diritto di opporsi alla erezione di una croce sulla pubblica via, o sulla piazza. E non di meno, ciò non significherebbe neppure ingerirsi negli affari del culto.

Lo stesso dicasi se il clero volesse, senza autorizzazione del governo, erigere un oratorio, o una cappella destinata ad accogliere la generalità dei fedeli. La legge proibisce siffatte fondazioni senza

il suo consenso, e il magistrato amministrativo deve vegliare alla esecuzione della legge.

132. Noi potremmo moltiplicare gli esempii allo infinito. Ma questi bastano per far comprendere che tutte le volte la legge civile non ha positivamente statuito, il ministro del culto è libero di regolare le cose religiose, senza che l'autorità civile possa mettervi il menomo ostacolo. In questo caso, se il magistrato amministrativo crede scorgere degli abusi, esso ha il diritto, e qualche volta il dovere, di dirigersi all' autorità competente per farli cessare, ma non può agire da se stesso.

Come per lo contrario, quando una legge ha statuito, e che bisogna spingerne la esecuzione, o quando nel silenzio stesso della legge vi sono delle misure di polizia e di ordine pubblico da prendere, allora il magistrato amministrativo ha tutta la pienezza delle sue facoltà, salvo al clero, in caso di abuso, a querelarsi innanti l'autorità competente; ma per il momento esso deve sottomettervisi.

133. Intanto, un'ordinanza emessa dal consiglio di Stato il 1 marzo 1842, ha deciso *che appartiene a un sindaco di prendere, sotto l' autorità dell' amministrazione superiore, una risoluzione che proibisca una processione pubblica, e che il ministro del culto è tenuto*

ad ottemperare ad un tale ordine, finchè esso non venga annullato (1).

Il capo dello Stato, giudice supremo di ciò che interessa la tranquillità dei cittadini, può senza alcun dubbio, impedire quando lo creda, gli atti esterni del culto. Ma con tutto il rispetto alla detta ordinanza del 1 marzo 1842, noi non possiamo dispensarci dallo esprimere le nostre opinioni sugl' inconvenienti della sua dottrina.

Nel rapporto presentato dal ministro della giustizia, è riconosciuto che la proibizione contenuta nello articolo 45 del decreto organico riguardo alla pubblicità del culto, si applica unicamente ai comuni in cui esiste una chiesa concistoriale autorizzata per ogni sei mila anime di popolazione. Essa non è dunque applicabile al caso in cui esista un semplice oratorio.

Intanto, contro i termini dello articolo 45 del decreto organico, o per lo meno contro la interpretazione che il governo stesso loro dava, se si accorda a un sindaco la facoltà di proibire le cerimonie religiose *esterne*, egli può andare anche più oltre, e proibirle per qualsiasi motivo.

Accadrà allora che il concordato avrà inutilmente proclamato che il culto cattolico, tranne la sem-

(1) Raccolta delle decisioni del Consiglio di Stato, t XII, pag. 86.

plice restrizione dello articolo 45, abbia il diritto di esercitarsi pubblicamente. Un sindaco, un aggiunto decideranno in contrario, e il ministro del culto, sia il vescovo in persona, sarà obligato di ottemperare a questa volontà. Si potrebbe portar querela contro la disposizione del sindaco; ma provvisoriamente questa distruggerebbe la indipendenza del clero, sospenderebbe i dritti di cui esso gode in virtù del concordato.

D' altronde, come querelarsi? Avanti il prefetto? Se il prefetto conferma la disposizione del sindaco, l' autorità amministrativa avrà violato la legge che autorizzava la pubblicità del culto. E poi, l' ordinanza che noi riportammo, non dice neppure che vi possa esser luogo a ricorso come di abuso contro l' autorità amministrativa. Dimodochè la legge che autorizza la pubblicità del culto sarebbe messa completamente a discrezione di qualunque agente, anche inferiore, dell' amministrazione.

D' altra parte, è principio stabilito che le disposizioni dell' autorità amministrativa non possono prevalere contro una legge; anzi lo articolo 471 del codice penale dice che una disposizione emessa fuori dei termini della legge non produce applicazione di alcuna penalità. E con tutto ciò, il concordato, una delle leggi più importanti dello Stato, viene ad essere modificato a piacimento di un agente municipale; e se il clero non si affretta

ad ottemperare, allora il ricorso come abuso sarà invece contro il clero medesimo.

Per sostenere il suo rapporto, il ministro si è basato sulla circostanza che la disposizione municipale aveva avuto per motivo non solamente che esisteva un tempio protestante, *ma che l'uscita della processione poteva compromettere l' ordine pubblico.* I sindaci hanno l'obligo di prendere delle misure di polizia per il mantenimento dell' ordine tra i cittadini, e la legge del 18 luglio 1837 coi suoi articoli 9, 10 e 11, formalmente lo impone loro; ma fino a tanto che essi non violino la legge istessa. Poi se un sindaco può, sotto pretesto di mantenere l'ordine pubblico, dare qualunque sorta di disposizioni in pregiudizio di diritti accordati altresì da una legge, perchè allora non fa addirittura chiudere la chiesa, e sospendere del tutto lo esercizio del culto, e ciò sempre per misura di polizia?

Non si sa dove si arriverebbe con tale dottrina.

Si può obiettare che lo articolo 1 del concordato, stabilendo la pubblicità del culto cattolico, aggiunge: *conformandosi ai regolamenti di polizia che il governo giudicherà necessarii per la pubblica tranquillità.*

Prima di tutto, questo regolamento esiste nello articolo 45 del decreto organico, ed esso non impone che un solo limite alla pubblicità del culto, cioè il caso in cui esista una chiesa concistoriale.

In secondo luogo, se il governo, che è quanto dire il potere supremo, ha ricevuto dalla legge il diritto d' interdire la pubblicità del culto nelle occasioni che esso crederà convenienti, non è permesso di confondere un semplice sindaco col governo perchè allora, noi lo ripetiamo, non vi è più modo di proibizione, non vi è più limite di violazione della legge sulla pubblicità e la libertà del culto, che il più piccolo agente del potere amministrativo non possa oltrepassare.

Che l'autorità ecclesiastica, per ragione di prudenza, si astenga ed ubidisca per il momento, ciò è conveniente. Ma che essa debba sistematicamente rinunziare allo esercizio di un diritto legale di fronte alla disposizione di un sindaco contraria a tutti i principii della legge, ci sembra veramente impossibile che venga ammesso.

L'ordinanza del 1 marzo 1842 deve essere rispettata come decisione sovrana sopra un fatto particolare, ma non può mai formare massima di dottrina assoluta.

SEZIONE QUARTA

Eccezioni alla indipendenza dell'autorità ecclesiastica.

SOMMARIO

La indipendenza del clero si restringe alle funzioni del culto 134
Regolamenti di polizia ivi
Necessità dell'approvazione alle nomine dei parrochi 135, 136
Condizioni restrittive per i seminari 137, 138
Restrizione per le ordinazioni 139
Restrizione per i capitoli 140, 141
Restrizione per i concili e sinodi 142, 143
Restrizione per gli stabilimenii di cappelle e oratori 144, 145
Restrizione per le pubblicazioni dallo altare, estranee al culto 146
Restrizione per la creazione delle parrocchie, e succursali 147
Restrizione per le oblazioni. 148
Restrizione per le fondazioni 149, 150
Diritto di ordinare preghiere pubbliche 151, 152, 153, 154, 155

134. Noi abbiam detto che la indipendenza dell'autorità ecclesiastica era completa, ma solamente in quanto al domma e alla coscienza. Risultano da questa regola due principii importanti:

Il primo è quello che i membri del clero, semplici cittadini per tutto ciò che è al di fuori del

ministero religioso, sono come tutti gli altri nazionali sottomessi alle leggi civili, politiche, e regolamentari del proprio paese, salvo alcune piccole eccezioni proprie al carattere di prete.

Il secondo è quello che l'autorità ecclesiastica è indipendente da quella civile, a certe condizioni necessarie alla conservazione dello Stato, e all'interesse privato dei cittadini. Locchè dice l'articolo 1 del concordato già citato: *Il culto sarà pubblico, conformandosi ai regolamenti di polizia che il governo giudicherà necessari per la tranquillità pubblica.*

Esaminiamo queste condizioni restrittive della indipendenza del clero.

135. Noi abbiam visto che secondo l'articolo 5 del concordato, il governo si avea riservato la nomina diretta dei vescovi, salvo la instituzione canonica da darsi dal sovrano pontefice ai nominati.

L'articolo 10 va più oltre; esso dà al governo il diritto di approvare i parroci nominati dai vescovi. L'articolo 19 della legge organica sviluppa questa disposizione nei termini seguenti: « I vescovi nomineranno ed istituiranno i parroci; « non di meno, essi non parteciperanno la nomi« na, e non daranno la instituzione canonica che « dopo l'approvazione del primo console. »

Queste disposizioni innovarono lo antico sistema. In altri tempi, i vescovi nominavano i loro parroci, senza aver bisogno dell'approvazione del

governo; oggi il vescovo ha la iniziativa, la nomina e la instituzione, ma il governo deve approvarla.

Qualche tempo dopo il concordato, l'imperatore volle sostituire alla semplice approvazione questa formola: *noi abbiamo nominato e riconosciuto*. Era una positiva violazione dell' articolo 10 del concordato e dello articolo 19 del decreto organico; cosicchè i vescovi si affrettarono a reclamare, ma per allora senza alcun resultato. In seguito dopo il 1814, la formula legale primitiva dell' approvazione fu ristabilita.

Non è mestieri di fare rimarcare che fino all'approvazione del governo, il parroco non può entrare in funzione.

La nomina dei vescovi riservata al capo del governo, e l'approvazione da darsi a quella dei parroci, sono prerogative considerevoli dell' autorità temporale in materia religiosa. L' autorità ecclesiastica è in tal modo fino a un certo punto nelle mani dell'amministrazione secolare. L'organizzazione attuale del culto in Francia ha richiesto, a quanto pare, un simile temperamento; l'alto clero occupa un rango assai notevole nello Stato, e le persone che lo compongono devono essere scelte o accettate dall' autorità suprema.

136. L'articolo 31 della legge orgánica non statuisce che anche i vicari debbano essere approvati

dal governo dopo la nomina; secondo questo articolo, la loro approvazione dipende dai vescovi. Noi esamineremo in seguito questa disposizione, Checchè ne sia, la nomina si fa senza l'intervento dell'autorità amministrativa superiore dello Stato.

I supplenti sono a più forte ragione dispensati da questa approvazione. La molto minore influenza dei vicari e dei supplenti negli affari generali dello Stato fa sì che la facoltà della loro nomina sia esente dell' approvazione governativa.

137. L'articolo 11 del concordato aveva autorizzato i vescovi ad avere un capitolo e un seminario, senza imporre condizioni a questa autorizzazione. Ma gli articoli 23, 24 e 25 della legge organica han messo su questo punto grandi ostacoli alla indipendenza dei vescovi.

Secondo l'articolo 23 i regolamenti dei vescovi nella organizzazione dei seminarii, devono pure andar soggetti all'approvazione del governo.

Questa disposizione è una innovazione contro la quale la corte di Roma ha protestato per mezzo dei reclami del cardinal Caprara del 18 agosto 1803. Sotto l'antica legislazione e secondo l' articolo 1 dello editto di agosto 1749, un seminario non poteva essere stabilito che in virtù del permesso del re, accordato per lettere-patenti, registrate al parlamento; ma l'amministrazione ne era devoluta alla saggezza dei vescovi. L' articolo 23

della legge organica ha per iscopo di mettere il clero nascente sotto la sorveglianza più immediata del governo per mezzo di una tale necessità di approvazione.

Questa regola però non deve essere intesa ed applicata fino al dettaglio dell' amministrazione interna. Questa è naturalmente abbandonata alla prudenza dei vescovi, ai quali è accordata la più ampla facoltà per dirigere quegl'istituti religiosi, tanto sotto il rapporto delle vecchie consuetudini, quanto sotto il rapporto di ciò che vi si potrebbe immegliare.

I seminarii, così costituiti, sono sempre stati indipendenti dalla autorità della direzione delle università laiche.

138. L' articolo 25 esige che le persone scelte per lo insegnamento nei seminarii, sottoscrivano la dichiarazione del clero del 1682, e si sottomettano a insegnarne la dottrina. La sottoscrizione deve essere ricevuta dai vescovi, e rimessa officialmente al ministero dei culti, per averne intelligenza il governo.

Questa misura era stata stabilita dallo editto di marzo 1682, che prescriveva la medesima acquiescenza, e lo invio officiale da parte dei vescovi ai procuratori generali delle corti, nella competenza delle quali si trovava il seminario.

Noi ci siamo già lungamente spiegati (1) sul valore di questa disposizione dello articolo 24 della legge organica — Noi rinviamo il lettore alle nostre precedenti osservazioni, facendo non di meno rimarcare che la disposizione sudetta è caduta in dissuetudine fin dal 1814.

Sotto il ministero del signor de Corbière, si aveva scritto ai vescovi per mantenerne lo adempimento ma l'invito è rimasto senza risposta, e d'allora in poi non se n'è più parlato.

Non pertanto la legge esiste.

139. L'articolo 25 della legge organica vuole che ogni anno i vescovi mandino al ministero dei culti i nomi dei seminaristi, che si destinano allo stato ecclesiastico. E l'articolo 26 aggiunge che i vescovi non facciano alcuna ordinazione prima che il numero degl'individui da ordinarsi non sia sottoposto al governo e da questo approvato.

Queste due disposizioni tendevano ad impedire che il clero sottraesse un troppo grande numero di giovani alle professioni civili ed al servizio militare — La loro completa inutilità ha reso il governo poco esigente dello esatto adempimento.

Solamente i vescovi inviano ogni anno al ministero i nomi dei giovani destinati al sacerdozio, i quali entrerebbero nella coscrizione, e cio affinchè

(1) V. sopra n. 27 e 53.

essi vengano dispensati dal reclutamento, secondo la legge.

140. L'articolo 11 del concordato aveva autorizzato i vescovi ad avere nelle loro cattedrali i rispettivi capitoli, senza imporre alcuna condizione a questa facoltà loro concessa. L'articolo 35 della legge organica modificando quella disposizione, ingiunge ai vescovi l'obligo di ottenere *l'autorizzazione del governo, tanto per la formazione stessa del Capitolo, che per il numero e la scelta delle persone che debbono comporlo.*

Secondo l'editto del 1749, articolo 1, bisogna per la creazione dei capitoli ottenere le lettere patenti, che dovevano essere registrate al parlamento— La prima parte dello articolo 35, che limita la indipendenza dei vescovi su questo punto, non sostituisce dunque al vecchio un novello diritto nel governo — Infatti sarebbe impossibile che l'autorità non intervenga per nulla nella creazione dei capitoli, quandochè essi costituiscono una parte importante del bilancio — Ma ciò che produce un intoppo nocivo alla facoltà del vescovo si è l'obligo di sottomettere al governo il numero e la scelta degli ecclesiastici destinati a comporre il capitolo istesso. La Corte di Roma ha indirizzato al governo, dopo gli articoli organici, delle proteste contro siffatta misura, ma esse non hanno ottenuto alcun effetto.

Immediatamente dopo il concordato, i nuovi vescovi ed arcivescovi organizzarono i loro capitoli nelle rispettive cattedrali; e i regolamenti di disciplina interna furono redatti sul modello di quelli del capitolo della cattedrale di Parigi; il governo li approvò. (1)

141 Finchè i capitoli conservano la loro organizzazione, non vi sono ulteriori comunicazioni da farsi dal vescovo al governo intorno allo andamento delle cose, e all'amministrazione degli affari del capitolo istesso. Il vescovo è su questo particolare addirittura indipendente; esso nomina i vicarii generali e i canonici, il di cui numero è determinato dalla legge — Solamente la nomina dei canonici, per quello che appresso diremo, è sottoposta all' approvazione del governo — Ove poi la organizzazione del capitolo debba subire dei cambiamenti, allora il vescovo avrà bisogno di una novella autorizzazione.

142. Le disposizioni della legge organica, di cui noi ci occupiamo, modificano, come si vede, taluni articoli del concordato.

Vi sono poi delle altre disposizioni che restringono la indipendenza del clero intorno ad altri punti non regolati dal concordato.

---

(1) Jauffert, *Esame degli articoli organici*, pag. 59.

Noi andiamo ad esaminarle.

143. L'articolo 4 della legge organica dice che *alcun concilio nazionale o metropolitano, alcun sinodo diocesano* (1), *alcuna assemblea deliberante non può aver luogo senza la espressa autorizzazione del governo.*

Questo articolo è conforme alle antiche consuetudini della monarchia —Non pertanto esso è stato fortemente attaccato, e per lunghi anni il clero è stato quasi sempre messo nella impossibilità di riunirsi — Questa mancanza di concilii nazionali o provinciali è stato molto dannosa alla religione per gl' interessi della Chiesa.

Dopo il concordato del 1801, un solo concilio nazionale è stato convocato, nel 1811, per la espressa volontà dello imperatore — Questa assemblea preseduta dal cardinale Fesch, aveva per motivo il rifiuto del papa a dare le bolle d' istituzione ai novelli vescovi nominati dal governo, ed era chiamata ad indicare un modo di sostituzione alla in-

(1) Si chiama *sinodo* un assemblea di parroci delle varie parti di una diocesi, i quali si riuniscono ai vicarii generali, e ai canonici—Questa assemblea è naturalmente preseduta dal vescovo, che può chiamarvi un certo numero di delegati da altro frazioni del clero. Vi si trattano gli affari della diocesi — Le deliberazioni in essa prese non hanno valore ed autorità che dopo l'approvazione del medesimo vescovo.

vestitura canonica, ove continuasse il caso del rifiuto di sua santità.

La energica resistenza dei vescovi fece comprendere il danno di mettere l'autorità politica in conflitto con una forza morale così potente; e per lungo tempo molto si è deplorato, nello interesse della religione e della disciplina, che altri concilii nazionali, o semplici sinodi non fossero stati convocati più spesso sotto un governo che aveva proclamato la libertà dei culti come una legge fondamentale.

Secondo i due canoni del concilio di Orlèans, tenuto nel 583, i concilii provinciali dovevano aver luogo una volta per anno. Il concilio di Trento aveva espressa la volontà che essi si tenessero ogni tre anni. « *Provincialia concilia renoventur .... mè-* « *tropolitani quolibet saltem triennio.... non praeter-* « *mittant synodum in sua provincia cogere.... quò e-* « *piscopi omnes, et alii qui de jure.... convenire omni-* « *nò teneantur.* »

Una dichiarazione del 16 aprile 1864 aveva ordinato altrettanto.

I sinodi diocesani dovevano tenersi ogni anno secondo il concilio di Trento.

Dopo il concordato, taluni uomini politici temerono che le frequenti riunioni del clero avessero potuto dare a questo una forza, che in seguito il governo non sarebbe stato più padrone di combattere, qualora l'avesse giudicata contraria ai proprii interessi.

Era lo stesso che allarmarsi di una chimera.

Il clero francese deve essere profondamente convinto che qualunque invasione del potere spirituale sul temporale non farebbe che ritornare a pregiudizio della religione. — Nei concilii nazionali o provinciali, e nei sinodi, esso deve astenersi dal trattare altre materie che non siano quelle concernenti la fede e la pratica religiosa — Ciò che tende a richiamare il culto e la disciplina all'unità, si fonda sui principii della Chiesa, ed è certo che lì devono dirigersi costantemente gli sforzi del clero.

D'altronde il governo sarebbe sempre padrone di sciogliere delle assemblee convocate con la sua approvazione, laddove esse sorpassassero i limiti dello scopo per il quale abbian avuto luogo.

Dippiù, i concilii provinciali, per lungo tempo impediti, non che i sinodi diocesani, divengono ai nostri giorni sempre più frequenti.

Le autorizzazioni sono accordate senza difficoltà. E ciò, lungi dal portar pregiudizio, non fa che rendere grandi servizii alla religione.

144. L'articolo 44, rinnovato in seguito dal decreto del 22 decembre 1812, proibisce *di stabilire cappelle domestiche ed oratorii particolari senza una espressa autorizzazione del governo, accordabile sulla domanda del vescovo*.

Questa disposizione è stata oggetto di qualche

osservazione da parte del cardinale Caprara, dopo la pubblicazione degli articoli organici — Essa ha per scopo di riservare al governo un diritto di sorveglianza sullo esercizio del culto, e d'impedire abusi di pratiche religiose e cerimonie che attirino il popolo a riunirsi fuori delle chiese, e lo sottraggano così alla sorveglianza dell' autorità politica ed ecclesiastica.

Le concessioni di cappelle ed oratorii (1) sono state sempre ritenute come causa d'inconvenienti. Per verità, esse non dovrebbero essere autorizzate che in casi gravi — È più confacente che il culto sia esercitato in luoghi pubblici, e con riunioni sulle quali possa spiegarsi la vigilanza dei superiori ecclesiastici.

E per conseguenza, noi troviamo ben fondati i motivi della legge qualora si tratti di quella specie di cappelle ed oratorii, che quantunque privati, pure danno adito a pubbliche riunioni. Però, non sappiamo approvare la legge istessa, quando essa include nella sua misura anche quelle cappelle e quelli oratorii destinati esclusivamente all'uso ristretto della famiglia, o tutto al più delle persone che abitano la stessa casa.

La libertà di agire a proprio piacimento nello interno senza offendere nè la morale pubblica, nè

---

(1) *Memorie del clero*, t. VI, pag. 73.

lo interesse della società, dovrebbe essere garentita; e ciascuno dovrebbe godere del diritto di far celebrare il culto nel proprio domicilio, con la semplice autorizzazione del vescovo.

Come mai il magistrato potrebbe forzare la porta di una casa per verificare se i particolari che l'abitano assistono alla celebrazione dei santi misteri, avanti un altare consacrato dalla religione? Come mai potrebbe esso nell'intimo domicilio usare del diritto che gli dà la legge del 22 decembre 1811, e fare chiudere un oratorio privato? impedirebbe egli che vi si celebri la messa? Sia; ma come impedirebbe che vi si recitino delle preghiere dinnanti un crocifisso? Ciò è materialmente impossibile.

Per altro, ammettendo pure che la polizia abbia il diritto di fare questa investigazione, e di esercitare queste misure vessatorie, essa non potrebbe basarsi che sopra un modo troppo generale di proibizione, e non avrebbe pene speciali stabilite dalla legge contro i trasgressori.

È vero che l'articolo 44 della legge organica è di una disposizione assoluta, e che esso comprende nel suo testo anche le *cappelle domestiche*; è vero che il decreto del 22 dicembre 1812, relativo al modo di autorizzazione delle cappelle particolari, si applica pure agli *oratorii domestici*, di modo che non vi è finora eccezione alcuna nella detta legge. Ma appunto per questo, sarebbe conveniente

che essa venga modificata, e che i vescovi abbiano, essi soli, la facoltà di apprezzare i motivi di queste domande di autorizzazione di oratorii privati, perchè la esistenza di essi non riguarda che solo gli interessi religiosi di coloro che la desiderano.

Non pertanto finchè una tale modificazione non sarà stata attuata, i vescovi non potranno accordare l'autorizzazione richiesta, senza compromettersi, ed esporsi a soffrire un ricorso come di abuso.

145. Gli stabilimenti di cappelle e annessi, nelle parrocchie e succursali troppo estese, possono, secondo un decreto del 30 settembre 1807, avere effetto dietro proposta dei consigli municipali contribuenti, alla condizione di pagare questi lo ecclesiastico incaricato dello esercizio del culto, e sempre con l'autorizzazione del governo.

146. L'art. 53 della legge organica proibisce qualunque pubblicazione dallo altare, al sermone, in materie estranee allo esercizio del culto, tranne che non si tratti di pubblicazioni ordinate dal governo. Questa ultima deroga non ci sembra lodevole. È bene improprio di far servire la cattedra cristiana ad organo governativo; ciò significa mischiare gli affari civili alle cose sante, e compromettere la religione.

147. Gli art. 61 e 62 esigono per la fondazione, per il numero, e per la estensione delle parrocchie e delle succursali, il concorso del prefetto, e l'autorizzazione del governo.

Anticamente il vescovo aveva il diritto di emettere il decreto di fondazione; ma secondo lo articolo 1 dello editto del mese agosto 1749, vi era bisogno delle lettere patenti, che confermassero il decreto del vescovo. Questa necessità era fondata sulla considerazione che la erezione di una parrocchia facea venire in potere della manomorta quella parte di proprietà rurale che vi era annessa, o che vi avrebbe potuto dipendere. D'altronde la circoscrizione istessa della parrocchia interessava l'ordine pubblico, e l'autorità civile non poteva restare estranea ad un tal fatto.

Questa disposizione è stata anche oggetto dei reclami del cardinal Caprara nel nome della corte di Roma. Non di meno ci sembra che l'autorizzazione del governo sia inevitabile. Infatti, l'autorizzazione di una parrocchia, o di una succursale, apporta una spesa considerevole al bilancio dello Stato. È dunque necessario che lo Stato riconosca l'utilità della nuova fondazione, e della spesa inerente.

Si comprende facilmente che nei tempi antichi, e prima anche del 1749, potevano i soli vescovi essere investiti del diritto di creare delle parrocchie ovunque il bisogno della religione lo avesse recla-

mato. Le parrocchie allora si mantenevano con le proprie risorse. Ma l'editto de' 1749 ha modificata questa facoltà. Oggi la necessità nel governo di provvedere al mantenimento delle parrocchie, e d'interporvi la sua autorità per forzare i comuni a sostenerne le spese necessarie, rende altrettanto indispensabile la sua autorizzazione. Cosicchè, indipendentemente pure da qualunque ragione di polizia e di ordine pubblico, la disposizione degli articoli 61 e 62 ci sembra dovere sfuggire a qualsiasi censura.

Il numero delle succursali è stato fissato da un decreto del 30 settembre 1807. In seguito se ne sono create delle altre; ma queste ultime non potevano essere stabilite che sempre a norma dei precedenti articoli 61 e 62 della legge organica, dei quali abbiamo finora parlato.

148. I vescovi hanno il diritto di regolare le oblazioni dei fedeli, che i ministri del culto sono autorizzati a ricevere per l' amministrazione dei sacramenti. Ma l'articolo 69, che loro accorda un tal diritto, dichiara che *questi regolamenti non potranno essere pubblicati, nè altrimenti messi ad esecuzione, che dopo l'approvazione del governo.*

L'art. 5 aveva stabilito che le funzioni ecclesiastiche sarebbero gratuite, *salvo le oblazioni dei fedeli, che sarebbero autorizzate e fissate dai regolamen-*

ti. Noi abbiamo spiegato più sopra (1) come questi due articoli possono conciliarsi, e noi ci rimettiamo alle nostre considerazioni sulla natura e sulla necessità del casuale. Ad ogni modo, l'articolo 69 è nel vantaggio dei contribuenti, e la legge civile sorveglia i loro interessi materiali. Il clero poi dovrebbe avere la massima cura perchè tali regolamenti fossero approvati dal governo; esso toglierebbe così qualunque pretesto di doglianza a coloro che sopportano questo leggiero tributo, e proverebbe con l'autorizzazione del governo che qualunque altra estorsione sia impossibile.

149. Finalmente, l'articolo 73 dispone che le fondazioni *che hanno per oggetto il mantenimento di ministri per lo esercizio del culto, non potranno consistere che in rendita pubblica sullo Stato, e che questa non potrà essere alienata che con l'approvazione del governo.*

Questo articolo in quantochè riguarda il divieto di fare delle fondazioni altrimenti che in rendita pubblica sullo Stato, fu abrogato dai decreti del 6 maggio 1803, 6 maggio 1809, e dalla legge del 2 gennaro 1017, come noi lo diremo in seguito. In quanto alla necessità dell'autorizzazione, esso è sempre in vigore, ed è fondato sul peri-

(1) Vedi n. 97, e seguenti.

colo di fare uscire i beni dalla circolazione. D'altronde, lo Stato è il difensore naturale dei beni delle famiglie ; esso ha il diritto di sorvegliarne gl' interessi, e d' impedire in siffatte pie fondazioni uno esagerato zelo di religione.

L'editto del 1749 assoggettava ad un'altra specie di approvazione le fondazioni fatte per la celebrazione delle messe di requie, per la sussistenza e il mantenimento dei giovani seminaristi, per maritaggio di donzelle povere, e per altre opere di beneficenza — In questi casi la fondazione doveva essere semplicemente omologata dal parlamento.

Le leggi attuali non hanno fatto alcuna distinzione. Tutte le fondazioni mobiliari, o immobiliari devono essere autorizzate dal governo.

150. Tali sono le misure prese dalla legge del 18 germinale anno X per sottomettere il potere ecclesiastico al potere secolare in ciò che, uscendo dalla cerchia del domma e della morale, viene a toccare interessi privati e civili.

Noi abbiamo già detto che parecchie di queste disposizioni erano state non già il pensiero dello imperatore, ma piuttosto quello degli uomini, per altro onorevoli, ai quali egli affidò l' esecuzione del concordato, e che s'ispiravano ai vecchi ricordi degli abusi del clero. In gran parte esse disposizioni sono state attinte dagli editti dei no-

stri re, zelanti protettori della religione. Il clero deve sottomettersi a quelle tra esse che limitano il suo potere, e a quelle che lo garentiscono, finchè almeno sì le une, che le altre non verranno modificate; ed esso deve sottomettervisi prima di tutto perchè quelle leggi sono l' opera del potere legislativo che ha il diritto d' intervenire nelle cose esteriori e materiali del culto; in secondo luogo perchè queste stesse disposizioni restrittive non sono poi essenzialmente nocive allo interesse della religione, solo e vero scopo degli sforzi e delle aspirazioni d' un clero, di cui la pietà uguaglia la saggezza ed i lumi.

151. L'autorità pubblica non esercita la sua influenza sempre per *restringere* i diritti del clero — V' hanno delle circostanze nelle quali invece essa impone l'obligo di *fare*. Simili casi, per verità, son rari; ma noi li troviamo preveduti dagli articoli 49 e 51 del decreto organico.

152. L' articolo 49 accorda al governo il diritto di ordinare delle pubbliche preghiere.

Noi dobbiamo fare rimarcare che questo diritto è accordato solo al governo come rappresentante dello Stato, dimodochè un sindaco, un prefetto, ed anche un solo ministro, non costituendo isolatamente il governo rappresentante dello Stato, non potrebbero ordinare le pubbliche preghiere.

Secondo l'articolo 5 della legge del 24 messifero anno XII, le ordinanze per la celebrazione delle cerimonie religiose dovevano essere indirizzate agli arcivescovi ed ai vescovi.

Ora, se il governo ordinasse delle pubbliche preghiere, e il clero credesse non dovere obedire vediamo cosa risulterebbe da ciò, e quali misure potrebbe prendere l' autorità civile.

Ci affrettiamo a soggiungere che un tal caso è appena prevedibile, perchè bisognerebbe supporre che il governo esigesse delle preghiere in uno scopo al quale la religione o le convenienze non permetterebbero di dare ascolto. Ma infine, se il caso si presentasse, se per esempio, il governo esigesse delle preghiere per il buon successo di una guerra contro il sommo pontefice, o a vantaggio degl' infedeli, il clero potrebbe, anzi dovrebbe qualche volta negare il suo concorso.

L' articolo 49 autorizza il governo ad *ordinare*, ma esso non commina alcuna pena per un rifiuto che eventualmente si potesse incontrare. Colui dunque al quale l'ordine vien dato, potrebbe negarsi di ottemperarvi. D' altronde l'obligo di fare è sempre impossibile a imporsi rigorosamente. *Nemo ad factum precise cogi potest.* L'obligo a fare suppone una pena per il disubbidiente, e questa pena non esiste punto. Quando anche essa esistesse, la voce della coscienza recalcitrante sarebbe più forte che quella della legge. Il diritto dell' autorità

civile si limiterebbe allora a fare celebrare le preghiere da un prete che volesse consentirvi.

153. L'articolo 49 aggiunge che i vescovi si concerteranno con i prefetti e i comandanti militari per il giorno, l'ora, e il modo di esecuzione delle ordinanze che prescrivono le pubbliche preghiere. Questo concerto avrà quasi sempre lo scopo di fissare un giorno e un'ora conveniente alla autorità religiosa, civile e militare. In caso di discordia il diritto di decidere appartiene al vescovo.

Prima di tutto, in ciò che concerne le cerimonie religiose, l'autorità ecclesiastica ha la parte principale; è dessa che regola, e perciò che decide. E poi, l'articolo 49 dice: i vescovi devono *concertarsi*; e questa parola significa mettersi di accordo, non già subire degli ordini, essa è impiegata dalla legge nel senso d'intendersi, di regolarsi — Se questo non è possibile, allora la decisione è deferita naturalmente a qualcuno, e noi crediamo che questi, in forza dello articolo 49 sia niun altro che il vescovo.

E sempre più ci fortifichiamo in questa opinione, considerando quanto prescrive lo editto del 1695, dal quale l'articolo 49 è improntato. L'articolo 46 di quello editto prevede il caso in cui delle pubbliche preghiere siano ordinate dal governo. Supponendo che il vescovo si trovi in una città in

cui non vi sia nè luogotenente generale, nè governatore, nè corte di parlamento, nè corte di conti, nè corte di assise, egli regola da se solo il giorno e l'ora della cerimonia. Nel caso poi che queste autorità esistano nella città sede del vescovato, l'articolo 46 del detto editto soggiunge: « Essi vi converranno insieme, accordandosi re-
« ciprocamente secondo la convenienza degli uni
« e degli altri, *e particolarmente tenendo riguardo a*
« *quanto i sudetti prelati troveranno più conveniente*
« *per il servizio divino.*

Era dunque la opinione del prelato che doveva prevalere, e in caso di dissidenza quella opinione doveva essere eseguita.

Bisogna non pertanto convenire che un tal diritto del vescovo potrebbe essere quasi paralizzato da una ostinazione perseverante dell'autorità civile, perchè se il vescovo ha la facoltà d'indicare il giorno e l'ora della cerimonia, egli non ha poi la forza di obligare l'autorità civile a sottomettersi alla sua decisione.

Ora, secondo l'articolo 12 del decreto del 24 messifero anno XII (15 luglio 1805) intorno le cerimonie, preeminenze, ed onori, *la cerimonia non deve cominciare che quando l'autorità che occupa il primo posto si trovi venuta.* Se dunque l'autorità civile, anche annunziando il suo concorso, ricusasse di arrivare al momento indicato dal vescovo, sarebbe difficile che la cerimonia avesse luogo.

Ma se, nel caso di discordia, il vescovo avesse stabilito il giorno e l'ora, e l' autorità civile non vi si fosse uniformata, allora la cerimonia potrebbe avere effetto col vescovo solo, e malgrado l'assenza della rappresentanza laica, poichè l'articolo 12 del decreto del 1804 è fatto per il caso in cui l'autorità civile voglia assistere alla cerimonia, e non prevede il rifiuto di questa a prestarvisi.

Noi non abbiamo bisogno di far considerare che il clero deve fare tutti i suoi sforzi per impedire siffatti conflitti, pregiudizievoli alla sua dignità, e al bene della religione.

154. L'articolo 49 si occupa solamente dei vescovi nei loro rapporti con le autorità dipartimentali, civili o militari, e non dei parroci o vicari, in relazione coi sindaci e gli aggiunti. Esso però deve essere applicato per analogia, riservando sempre al ministro del culto il diritto di decidere nel caso di dissentimento, e salvo le modificazioni sopra indicate.

In quanto al modo di esecuzione, per ciò che concerne le preeminenze e gli onori, siffatte quistioni sono state regolate dal decreto del 24 messifero anno XII, che determina il rango ed il posto dei diversi funzionarii amministrativi e militari. (1)

---

(1) Vedi l'appendice alla fine del presente volume.

155. L'articolo 8 del concordato dice : « La se-
« guente formola di preghiera sarà recitata, alla
« fine del divino uffizio, in tutte le chiese cattoli-
« che di Francia: *Domine, salvum fac, ec.* » E lo articolo 51 del decreto organico impone al clero l'obligo di pregare per il capo dello Stato, al sermone della messa parrocchiale.

Queste disposizioni sono imperative. In verità non vi sono pene comminate per la trasgressione, e per conseguenza non vi sarebbe modo coercitivo, propriamente detto, per forzare il clero a sottomettervisi; ma è impossibile di supporre lo inadempimento. Ad ogni modo il ricorso al consiglio di Stato, e i mezzi di disciplina ecclesiastica che appartengono al vescovo, farebbero certamente giustizia dello inqualificabile rifiuto di un parroco, o di un vicario di pregare per lo Stato, e per il suo capo.

Ciò che è facile in un tempo ordinario, potrebbe divenire una grave quistione in certe circostanze. Per esempio, in un caso di rivoluzione, di usurpazione del sovrano potere, il clero non potrebbe, strettamente parlando, elevarsi a giudice in materie politiche; esso dovrebbe dunque pregare per colui che sarebbe piazzato per volontà della nazione al governo dello Stato. Pure bisognerebbe sempre che questa sovranità fosse riconosciuta da coloro che rappresentano la nazione, o almeno talmente stabilita di fatto, da divenire

il potere centrale e dirigente dello Stato. Se accadesse che in una provincia un ambizioso s' impadronisse dell'autorità suprema, ch'egli dominasse con la forza, o se nella capitale stessa un uomo usurpasse il potere senza il consenso della massa della nazione, un prete si comprometterebbe accordandogli volontariamente le preghiere dovute al capo legale.

Egli dunque allora deve astenersi, tirarsi in disparte da qualunque quistione politica, non pregare per alcun capo dello Stato, finchè l'autorità di questi non fosse incontestabilmente stabilita e riconosciuta, o cedere solamente alla forza che ve lo costringa.

CAPITOLO II.

Della libertà dei culti

SOMMARIO

Principii della libertà . . . . . » 156
Distinzione della libertà di coscienza e della libertà del culto. 157, 158, 159, 160
La libertà non si applica ad un culto novello. 161, 162, 163, 164, 165, 166
Quando un culto è riconosciuto 167
Intorno a un culto autorizzato per misura amministrativa 168
Intorno a un culto stabilito per tolleranza . 169, 170, 171

156. Il concordato del 1801 (anno IX) nel suo articolo 1, proclama in questi termini la libertà del culto cattolico: « La religione cattolica apostolica « romana sarà liberamente esercitata in Francia; « il suo culto sarà pubblico, conformandosi ai re- « golamenti di polizia che il governo giudicherà « necessari per la pubblica tranquillità. »

L'articolo 5 della Carta del 1830 dice: « ciascu- « no professa la sua religione con eguale libertà, « ed ottiene per il suo culto la medesima prote- « zione ».

La costituzione del 1848 riproduce questa disposizione in termini analoghi, come noi abbiamo altra volta citato; « Articolo 7. Ciascuno professa « liberamente la sua religione, e riceve dallo Sta- « to per lo esercizio del suo culto, una eguale pro- « tezione ».

La costituzione del 1852 nulla dice su questo proposito. Ma per il suo stesso silenzio, essa si riporta ai principii del concordato.

Noi ci disponiamo ad esaminare in che consista la libertà del culto, qual genere di protezione la legge gli accorda, e quali sono le restrizioni apportate alla sua libertà.

SEZIONE PRIMA

In che consista la libertà del culto.

157. Vi sono nella libertà religiosa, due cose, che non bisogna confondere : la libertà della coscienza, e la libertà del culto.

158. In quanto alla *libertà della coscienza,* essa è assoluta, e non può ricevere nè restrizione nè limite.

Qualunque sia la religione di un individuo, fosse egli anche un settario, questi ha la facoltà di render palese, e di seguire la sua credenza. Pubblico funzionario, magistrato, o militare, egli non

può subire dalla legge restrizione alcuna alla latitudine della sua fede.

159. In quanto alla *libertà del culto*, essa è sottomessa a delle condizioni, poichè il culto pubblico è l'atto esteriore, e come tale esso non può sfuggire alla sorveglianza della legge civile. D'altronde esso ha una grande influenza sulle popolazioni, e l'autorità non può rimanersi inattiva in così grave interesse.

Cosicchè la legge si serve di espressioni, delle quali noi dobbiamo pesare il valore.

La religione cattolica sarà liberamente esercitata, dice il concordato.

La Carta del 1830, e la costituzione del 1848 avevano sostituito a queste parole quelle quasi identiche: *ognuno professa la sua religione con una eguale libertà.*

La costituzione del 14 gennaio 1852, senza spiegarsi sulla libertà dei culti, si riferisce *ai principii proclamati nel* 1789, *che sono la base del diritto pubblico dei Francesi.*

Niuna legge del 1789 però aveva proclamato la libertà dei culti. Si trova solamente in data del 13 aprile 1790, un decreto, col quale l'assemblea nazionale *protesta il suo attaccamento al culto cattolico apostolico romano.* Ma l'insieme delle leggi di quell'epoca suppone questa completa libertà. Riferendosi alle leggi del 1782, la costituzione del 1852

ha accettato il concordato, che è il reassunto delle nuove idee stabilite con il 1789. Per conseguenza la regola del nostro diritto pubblico è *il libero esercizio* dei culti riconosciuti, e specialmente della religione cattolica.

160. Il concordato non aveva ammesso il principio di una eguale *protezione* per tutti i culti. Il culto israelita, per esempio, era ben lungi di esser posto allo stesso rango del culto cattolico. Oggi però il culto israelita è regolato dalle leggi in modo da godere la stessa libertà che gli altri culti riconosciuti in Francia. Esso dunque ha guadagnato una protezione che gli veniva negata dal concordato.

161. Bisogna forse conchiudere, dopo aver citato tutte coteste leggi facultative, che ciascuno possa, non solo osservare e professare uno tra tutti i culti riconosciuti, ma introdurne anche dei nuovi, come meglio a lui stesso convenga?

Noi non siamo di questa opinione.

Quì non si tratterebbe più di un semplice atto di coscienza, ma di fatti pubblici, esteriori, destinati ad essere compiti in comune.

Ora i fatti pubblici esteriori, che interessano una massa d'individui, non possono venir consumati che sotto la sorveglianza e l'approvazione dell'autorità. La legge stessa parlando del culto,

dice: *ottiene*, o *riceve la stessa protezione*. È dunque impossibile che la legge abbia promesso la sua protezione a ciò che ancora non conosceva. Essa l'ha promesso ai culti esistenti, perchè li conosceva, e non può averla accordata a qualunque altro estraneo e futuro.

Per altro, essa deve la sua protezione a dei *culti*. Ora, un *culto* non è solo la prima immaginazione della fantasia di un individuo, o di pochi individui; è il concorso della volontà di una moltitudine di cittadini per rendere a Dio i proprii omaggi in una forma particolare, ma che non offende però l'interesse pubblico, e la morale.

Se fosse permesso a qualunque persona di creare un culto a modo suo, l'autorità pubblica dovrebbe darle non solo libertà, ma protezione; perchè, intendiamoci bene, la protezione non solo è *una facoltà*, essa è per l'autorità civile anche un dovere, come per il culto, qualunque esso sia, è un diritto acquisito. Ora non sarebbe assurdo che l'autorità pubblica s'impegnasse a proteggere tanti culti per quante persone siamo, cosa per altro contraria all'ordine sociale?

Si sa pur troppo a quale delirio si sia lasciato trasportare lo spirito umano, e quante follìe, quante superstizioni, sotto il nome di culto, abbiano afflitta la società. Se dunque domani un piccolo numero di persone decorasse del titolo di culto le pratiche più bizzarre e nocive alla pub-

blica quiete, basterebbe ciò perchè esso venisse a prevalersi della legge, e a dire all'autorità civile: voi mi dovete libertà e protezione?

Non è possibile tollerare siffatte dottrine.

Finalmente, la Carta del 1830, la costituzione del 1848, e quella del 1852 non hanno rivocate le leggi precedenti sulla protezione religiosa, e ogni giorno queste sono applicate dai tribunali. Ma esse però non riguardano altri culti che quelli *riconosciuti legalmente*. Tale è specialmente la disposizione testuale della legge del 25 marzo 1822, articolo 1°.

162. Bisogna dunque riconoscere:

1.° Che la legge accorda a tutti la libertà finchè si tratti di affari di coscienza. Ciascuno ha il diritto di professare la sua fede.

2.° Che il culto, vale a dire l'atto esteriore e collettivo, non ha la sua libertà che per effetto istesso della protezione, la quale è dovuta solamente ai culti riconosciuti dall'autorità.

3.° Che il governo può ricusare a qualunque novello culto ogni libertà col privarlo della propria protezione.

163. Si direbbe per avventura: queste restrizioni violano il principio della libertà religiosa.

È un errore. La legge, considerando la libertà dei culti, non ha potuto intendere parlare che dei

culti allora esistenti, perchè essa poteva valutarne le conseguenze nello interesse pubblico. Ma supporre ch' essa abbia accettato con precedenza ciò che potrebbe anche essere dannoso, sarebbe lo stesso che ammettere una latitudine di concessione, che non si riscontra nè nelle leggi, nè anche nei contratti privati. Si approva ciò che si può valutare, e non l'ignoto che sta nello incerto avvenire.

Si potrebbe insistere ed obbiettare: Ma allora la libertà religiosa è una chimera, perchè in definitivo i cittadini sono forzati a sottoporsi ai culti autorizzati.

No. Un culto nuovo può essere adottato da qualunque persona, finchè esso resti come un fatto privato, chiuso nel santuario del domicilio. Ma, quando esso comincia a divenire un atto pubblico, l'autorità, giudice di tutti gli atti pubblici, ha il diritto di approvarlo, o proibirlo. In quanto alla pretesa obligazione che sarebbe imposta ai cittadini di sottoporsi ai culti autorizzati, essa non esiste. Se il culto riconosciuto non conviene punto ad un individuo, egli è libero di non seguirlo, di pregare Dio secondo la sua volontà, di non pregarlo, ed anche di non riconoscerlo.

Tra questa libertà che la legge dà alla coscienza, e quella che abbandona i cittadini ad atti pubblici, la distanza è immensa; la legge ha dovuto accordar la prima, e rifiutare la seconda per lo in-

teresse del buon costume, e della tranquillità dei cittadini.

164. Questi principii hanno ricevuto la loro applicazione in parecchie circostanze.

Verso il principio del secolo nostro, si era formata nei dintorni di Grenoble, una riunione d'individui, che prendevano il nome di *santi*, e di cui la pretesa religione consisteva nelle più deplorevoli stravaganze. Sulla istanza del pubblico ministero, una decisione della corte di Grenoble, del 2 maggio 1829 (1) pronunziò delle pene contro il capo di quella ridicola setta.

165. In un affare dei Pietisti di Alsazia, processati per essersi riuniti senza autorizzazione, il loro avvocato li difendeva col principio generale della libertà dei culti: « La legge fondamentale, « egli diceva, fa più che tollerare un culto; essa « gli accorda la sua protezione. Questa protezione « non è tassativamente impartita a questo o quel- « l'altro culto, *ma a tutte le credenze degne di un « tal nome* ».

L'avvocato generale si levò con energia contro questa dottrina. « Qui si tratta, egli disse, di una « riunione per lo esercizio di strane cerimonie,

(1) Sirey, t. del 1829, parte II, pag. 349.

« per una professione di principii di morale, che « è *sconosciuta al governo*. I Pietisti dunque non « possono reclamare un diritto garentito dalla « Carta a qualunque francese di professare il suo « culto. »

L'arresto della cassazione del 3 agosto 1826 è stato emesso in conformità di questi principii (1).

166. La pretesa Chiesa cattolica francese ha parecchie volte dato occasione di consacrare le stesse dottrine.

Così, nel 1837, un certo Laverdet avendo riunito degl'individui per questo culto, fu processato avanti il tribunale di Mantes, sotto la imputazione di associazione illecita — Il tribunale riconobbe la esistenza del delitto. Il prevenuto fece ricorso in cassazione, e in questa circostanza vennero allegati tutti i mezzi di difesa sviluppati nelle cause precedenti sulla libertà dei culti. Si fece rimarcare, tra l'altro, che una libertà subordinata ad una autorizzazione, non potrebbe che subire l'arbitrio — Anche riconoscendo, riguardo ai culti nuovi, i molti inconvenienti di una libertà senza freno e senza sorveglianza, pure si sostenne che la necessità di autorizzazione ad esercitare un culto qualunque, sarebbe sempre un intoppo pregiudizievole.

---

(1) Sirey. t. del 1826, parte 1, pag. 338.

Malgrado tutte queste ragioni, la corte di cassazione, con un arresto del 22 luglio 1837, emesso dopo deliberazione in camera di consiglio, rigettò il ricorso, e decise: « Che la Carta garentendo a « ciascun cittadino il diritto di professare libera- « mente la sua religione, non aveva però inteso « sottrarre lo esercizio pubblico dei culti all'azio- « ne dell'autorità; che al contrario, il paragrafo se- « condo di quella legge, articolo 5, con assicurare « a tutti i culti una uguale protezione, sommetteva « questi necessariamente alle stesse misure di po- « lizia generale; e che risultava da ciò che un culto « qualunque non poteva essere esercitato pubbli- « camente che dopo essere stato specialmente au- « torizzato dal governo.

Gli stessi principii sono stati adottati in occasione della istituzione della Chiesa francese nel comune di Clichy; l'autorità si è creduta autorizzata a chiudere il locale destinato a questo culto; e malgrado i forti reclami dei settarii, una tale misura è stata mantenuta.

Finalmente un arresto della cassazione del 7 gennaio 1848 ha rigettato un ricorso prodotto contro una decisione della corte di Amiens del 24 marzo 1847 giudicando che l'articolo 291 del codice penale doveva sopratutto applicarsi a individui professanti un culto non riconosciuto, e non autorizzato.

Bisogna dunque ammettere come principio cer-

to, che nessun culto nuovo debba ottenere la protezione del governo, nè essere sostenuto, *qualora non fosse legalmente riconosciuto.*

167. Ma un *culto* quando *è riconosciuto*?

Il culto è una cosa troppo grave, e le sue conseguenze sono troppo importanti, perchè esso venga imposto al potere pubblico. Non può dunque essere completamente e definitivamente riconosciuto che per mezzo di una legge.

E come potrebbe essere altrimenti?

Il culto riconosciuto obliga il potere secolare non solo a lasciargli il suo libero esercizio, ma anche a proteggerglielo — Quest' obligo non può essere consentito che da una autorità suprema, vale a dire la legge.

Così, i culti, ai quali la Carta e il concordato hanno promesso libertà e protezione, sono o regolati dal concordato stesso e dalla legge organica, come il culto cattolico e i culti luterano e calvinista, o regolati da leggi speciali posteriori, come il culto israelita. A questi tali lo Stato deve libertà e protezione.

168. Come dovrebbe considerarsi un culto che fosse stato autorizzato non dallo Stato in virtù di una legge, ma da una semplice autorità amministrativa?

Finchè l' autorizzazione sussisterebbe, il diritto

di libertà e di protezione del culto sussisterebbe altrettanto. Ma l'autorità, che avrebbe dato il permesso, potrebbe ritirarlo; e più che essa, potrebbe ritirarlo un'altra autorità ad essa superiore. Allora il preteso culto, così sfornito, non avrebbe più diritto nè alla libertà di un esercizio esterno e pubblico, nè alla protezione speciale della legge.

169. Può anche darsi che dei culti, o delle sette si stabiliscano per la tolleranza dell'autorità — La tolleranza non costituisce un diritto — Pure, in simili materie bisogna agire con la massima prudenza.

Se un culto durasse stabilito per un corso considerevole di anni, sotto gli occhi del potere secolare, senza ostacoli, e con un imponente numero di aderenti che lo professassero, sarebbe pericoloso il voler togliere a siffatto culto la sua libertà — E perciò la prudenza esigerebbe che esso venga tollerato; sebbene, noi lo ripetiamo, la tolleranza non costituisce il diritto.

Se però un culto incipiente minacciasse dei pericoli per la società, noi non esitiamo ad affermare che l'autorità civile dovesse far uso non più della prudenza, ma del suo più rigoroso diritto a vietarlo.

170. Vediamo ora il caso, in cui un culto si

fosse stabilito per volontà dell' autorità suprema amministrativa, e in cui un agente inferiore di questa stessa autorità volesse mettervi degli ostacoli; o per spiegarci più chiaramente, se il governo avesse autorizzato, o anche tollerato un culto, e venisse un sindaco ad impedirne lo esercizio — Che accadrebbe in tal caso?

Qui bisogna fare una distinzione.

Se l' autorizzazione è stata data formalmente dal governo, finchè questo non l' avrà revocata, l' agente subalterno del potere non avrà la facoltà di negare la libertà e la protezione ad un diritto già acquisito, perchè l' autorità amministrativa è una nel suo principio, e quando il capo del potere esecutivo ha dato un' autorizzazione, non è possibile che la sua disposizione venga violata da uno dai suoi agenti inferiori.

Ma se il culto si è stabilito solo per tolleranza, e col silenzio dell' autorità suprema, l' agente subalterno non è legato da alcuna disposizione superiore; e quindi egli può in forza delle leggi vigenti, vietare lo esercizio di un culto non legalmente autorizzato.

171. Ciò che abbiam detto per i funzionarii amministrativi, regge ugualmente per i giudiziarii— Noi vedremo quanto prima che questi hanno il diritto di punire lo esercizio di qualunque culto non autorizzato — L' autorizzazione reclamata da

un interesse pubblico, esiste per se stessa, tutte le volte che il potere amministrativo, custode di questo interesse pubblico, ha dato il suo consenso — Ma se esso ha soltanto usato tolleranza e silenzio, questi non impediscono per nulla l'azione dei tribunali.

SEZIONE SECONDA

Della protezione che la legge accorda allo esercizio del culto.

SOMMARIO

Cosa s'intende per protezione 172
1.° Protezione della religione 173
Attacchi contro la religione 174
Legge del 17 maggio 1819 175
Cosa debba intendersi per morale pubblica e religiosa . . . . . , 176,177
Le discussioni sono permesse 178
Appreziazione dei tribunali 179,180
Ripetizione di oltraggi alla religione per mezzo di scritti già altra volta pubblicati 181
Legge del 25 marzo 1822. 182
Derisione. 183,184
Leggi applicabili a tutti i culti autorizzati 185
Legge del 29 novembre 1830 e del 9 settembre 1835 . 186
2.° Protezione del culto 187
Articolo 260 del codice penale; violenze per impedire o costringere 188
Articolo 261. Turbolenze e disordini 189,190
Senso delle parole: *esercizio del culto* 192,193

Divieto di arresti civili nei luoghi consacrati al culto, durante gli uffizii 194
Presenza del giudice di pace. Questo non può autorizzare un arresto durante gli esercizii religiosi . . 195
Arresti per crimini e delitti 196
Le Chiese non devono essere addette ad usi profani. 197
3°. Protezione dei ministri del culto.
Non si applica che al prete nelle sue funzioni. . . 198
Articoli 262 e 263 del codice penale sugli oltraggi e le violenze. 199
Legge del 22 marzo 1822 200
Oltraggio semplice riguardo a funzioni 201
Oltraggio semplice nelle funzioni 202
Oltraggio con violenza nelle funzioni 203
Oltraggio seguito da ferite o da morte. 204
4°. Protezione delle cose sacre.
Articolo 262 del codice penale 205
Senso delle parole: *oggetto di un culto* 206,207
L' articolo 262 non si applica che ai culti riconosciuti 208
5°. Leggi di distinzioni onorifiche, e di sovvenzioni.
Onori alla religione 209,210
Leggi onorifiche per i ministri della religione . . . 211
Sovvenzioni 212

172. La legge assicura ai culti riconosciuti, e per conseguenza al culto cattolico, *libertà e protezione.*

La libertà è il diritto di fare tutti gli atti esteriori, che non siano proibiti dalla legge.

Così, salvo le restrizioni, delle quali parleremo, il clero ha il diritto di fare pubblicamente, per lo esercizio del culto, tutti gli atti esteriori che riguardano l' esercizio sudetto.

È questo che lo articolo 1 del concordato dice: « La religione cattolica apostolica romana sarà « *liberamente* esercitata in Francia ; il suo culto « sarà *pubblico* ».

I ministri della religione hanno la facoltà di celebrare, anche fuori del tempio, le sacre funzioni, salvo i casi di eccezione, dei quali parleremo in seguito. Essi hanno il diritto di chiamare in chiesa i fedeli, e di parlare loro in nome della religione; essi si mostrano nelle cerimonie rivestiti delle insegne del loro carattere.

Ma, come noi abbiamo già fatto osservare, allorchè si tratta di atti esteriori e pubblici, non vi è libertà senza protezione.

La protezione della legge ha dovuto avere per oggetto la religione, in generale; il culto, i suoi ministri e le cose sacre, in particolare.

Essa ha dovuto andare più oltre; e per farsi positivamente efficace, è stato necessario che avesse accordato al culto degli onori, diretti ad attestare il profondo rispetto dell'autorità suprema.

Noi anderemo ad esaminare la legge sotto questi differenti punti di vista.

N. 1. Leggi protettrici della religione.

173. Il primo oggetto della protezione della legge ha dovuto essere la religione in se stessa, vale a dire i suoi dommi, e la sua disciplina. In fatti, come concepire una vera libertà di culto,

se fosse permesso di attaccarlo, e se la religione stessa non fosse sostenuta e onorata? Tale è la protezione ch' è stata accordata alla religione cattolica.

174. Non solo è stato necessario di difenderla contro i violenti attacchi che turbano l' ordine materiale della società, ma anche di proteggerla contro quell' altro genere di attacchi, che quantunque non materiali, sono altrettanto dannosi; quelli cioè risultanti dai discorsi e dagli scritti. Non già che la discussione filosofica possa essere interdetta in materia religiosa più che in altra materia; la discussione non è mai stata un oltraggio. È solo l' oltraggio della derisione che la legge ha voluto prevenire.

Il codice penale tace su questo punto; ma la lacuna è stata riempita dalle leggi del 17 maggio 1819, e del 25 marzo 1822.

175. Gli articoli 1 e 8 della prima di queste leggi puniscono con la prigionia da un mese a un anno, e di una multa da sedici a cinquecento franchi *qualunque oltraggio alla morale pubblica e religiosa, sia per mezzo di discorsi, di scritti, o di minacce profferite in luoghi e riunioni pubbliche; sia per mezzo di scritti, stampe, disegni, pitture, o emblemi, venduti, o distribuiti, o esposti nei luoghi di pubbliche riunioni, sia in vetrine, sia affissi, ed esposti allo sguardo di tutti.*

176. Cosa deve intendersi prima di ogni altro da queste parole: *morale pubblica e religiosa*?

La morale pubblica è lo insieme dei principii che regolano i costumi. Non è qui il luogo di occuparcene.

La morale religiosa è lo insieme delle leggi e dei principii, che sono il fondamento della religione.

Quando dunque si attaccano i dommi e la disciplina della Chiesa, è la morale religiosa che implicitamente viene attaccata.

Ma tutti questi attacchi alla morale religiosa non sono punibili, secondo lo articolo 8 della legge del 17 maggio 1819, perchè essa condanna solamente gli *attacchi con oltraggio*.

Dal che risulta che se un autore nei suoi scritti, o un oratore nei suoi discorsi, avesse discusso con decenza il domma o la disciplina della religione, questo fatto, quantunque dispiacevole, non può esser punito, atteso il rispetto allo esercizio della libertà.

177. È impossibile di ammettere i principii che sono stati adottati dalla corte di Colmar, nello affare dei Pietisti di Alsazia; di cui noi abbiamo già parlato (1) La corte suddetta dichiarò « *che il libe-*

(1) Vedi sopra, n. 105.

« *ro esercizio dei culti in Francia, e le dottrine partico-*
« *lari o dommi speciali che ciascuna religione insegna,*
« *non costituiscono nè contro quella dello Stato nè con-*
« *tro qualunque altra religione, alcun oltraggio alla*
« *morale pubblica e religiosa.* »

Con un tale principio si può anche arrivare a dire che se il ministro o lo adetto di un culto già esistente, o di una setta futura, credessero dovere spargere, coi loro scritti o coi loro discorsi, in nome del proprio culto, i più indegni oltraggi sulla religione, essi potrebbero farlo, e sarebbero al coperto da qualunque processo.

Questo sistema è inaccettabile, perchè allora basterebbe di parlare nello interesse di un culto dissidente per ottenere la impunità dei più deplorevoli eccessi. Tanto vero, che quando la decisione della corte di Colmar fu portata in appello avanti la cassazione, lo stesso difensore dei Pietisti ha riconosciuto che la generalità dei termini nei quali essa era concepita non poteva essere sostenuta.

« Supponiamo, egli disse, ch' esista una setta
« religiosa, i di cui statuti fossero un'attentato al-
« la maestà divina, che tendessero a distruggere
« la naturale libertà degli spiriti e delle coscien-
« ze.... una tale società potrebbe venir condanna-
« ta in tutti i paesi, come oltraggiante la morale
« pubblica e religiosa. »

Lo avvocato generale attaccò vivamente la dot-

trina della decisione di Colmar. La corte di cassazione rigettò il ricorso, fondandosi sul motivo che non vi era violazione di legge, e *senza approvare le considerazioni ritenute in quello arresto* (1). Infatti decidere che i Pietisti *non avessero offeso la morale religiosa*, non era altro che estimare un fatto, e le corti reali sono libere nell' apprezziazione di un fatto; e perciò non vi era violazione di legge che cadesse sotto il dominio della corte di cassazione. Ma le considerazioni dello arresto di questa corte riprovano energicamente i principii della decisione di Colmar.

Noi dunque possiamo con certezza affermare che qualunque oltraggio alla religione debba venire punito, quando anche esso sia stato profferito nello interesse di un culto dissidente; ma che da un altro lato, non deve riguardarsi come oltraggio punibile una discussione religiosa che si tenga nei limiti della moderazione, quando anche la materia del contendere versi sopra argomenti di domma.

178. Lo stesso può dirsi, e a più forte ragione, quando poi la discussione abbia per oggetto di combattere abusi, veri o supposti. Nel riprovare e anche punire quelle parti della polemica che

(1) Sirey, t. del 1836; part. 1, pag. 338.

abbiano un carattere di violenza e d'insulto, non potrebbesi non permettere quelle che siano decenti e moderate.

Così per esempio, il clero per suoi motivi particolari, crede di non accordare i sacramenti. La stampa s'impadronisce di questo argomento, e lo mette in discussione. Fin qui nulla v'ha che possa cadere sotto la competenza della legge penale. Ma se in occasione del rifiuto del clero, la stampa attacca la religione e la mette in derisione, allora comincia il delitto punibile.

Nello ammettere che la stampa abbia il diritto di discutere delle misure e delle decisioni del clero, è ben inteso, che noi parliamo di quel diritto legale, che giammai le leggi le han tolto. Ma aggiungiamo tuttavia che sotto il punto di vista religioso, questa stessa tolleranza delle leggi non lascia di avere moltissimi inconvenienti. Ed è con una grande riserva che gli scrittori, i quali rispettano la religione, devono occuparsi di siffatte materie.

179. L'articolo 8 della legge del 17 maggio 1819 punisce, come si è detto, gli oltraggi alla religione, commessi pubblicamente, sia con discorsi, sia con scritti; la estimazione di tali oltraggi è completamente deferita alla saggezza dei tribunali. Ma nei discorsi e negli scritti la offesa potrebbe venire riconosciuta anche quando niuna

espressione insultante vi fosse impiegata. Un abile oratore, un prudente scrittore potrebbero mascherare imputazioni e ingiurie gravissime sotto parole innocenti; e non pertanto essi sarebbero sempre colpevoli.

180. Si è presentata una occasione singolare, in cui i tribunali furono chiamati a far uso dei loro poteri discrezionali; fu in un processo avvenuto nel 1826 contro un libraro di Parigi, che aveva pubblicato gli evangeli, mutilandone ed alterandone le parti le più importanti relative al domma cattolico. Egli fu processato per oltraggio alla morale religiosa.

Si capisce la sua difesa. Egli diceva: « Io non « ho offesa la religione. Certi fatti erano contrarii « alla mia maniera di pensare; non li ho qualifi- « cati, li ho passati sotto silenzio ».

Ecco ciò che risponde l' arresto della cassazione del 17 marzo 1827 (1):

« Atteso che quantunque risulti dalla libertà re- « ligiosa accordata dalla Carta ai francesi, che i « cittadini di qualunque religione legalmente isti- « tuita e riconosciuta in Francia possano libera- « mente professarne il culto, e pubblicare in con- « formità alle loro credenze, i libri che ne sono

(1) Sirey, t. 1827, parte 1 pag. 257.

« la base, senza essere accusati per questo di ol-
« traggi verso la religione dello Stato, pure non
« consegue da ciò che le pubblicazioni incomple-
« te o mutilate dei libri santi che sono il fonda-
« mento della religione, o dei libri dommatici di
« altre professioni legalmente riconosciute nel re-
« gno, non possano in alcun caso degenerare in
« oltraggio contro le dette religioni; atteso che
« se in effetto non può venir commesso oltraggio
« in uno dei modi di pubblicazione indicati dallo
« articolo 1 della legge del 17 maggio 1819, che
« per mezzo di parole scritte e stampate quando
« si tratta di una prima pubblicazione, pure non
« è lo stesso nel caso di pubblicazioni ulterio-
« ri di uno scritto o di un discorso già stam-
« pato e diffuso; atteso che è evidente che dal-
« la soppressione di certi passi, e dal riavvicina-
« mento per tal modo occasionato, come dal-
« le altre varie combinazioni che possono ri-
« sultarne, può derivare un vero oltraggio sia
« alle istituzioni, sia alle persone; atteso che ap-
« partiene ai tribunali di apprezzare il senso e le
« circostanze di tali pubblicazioni, quando esse
« vengono deferite al loro esame; atteso che *per*
« *quanto essi tribunali debbano prestare protezione al-*
« *la più preziosa delle nostre libertà pubbliche, quella*
« *cioè di manifestare con decenza, moderazione e gra-*
« *vità le proprie opinioni religiose, e di discutere quel-*
« *le degli altri, per altrettanto essi devono prestare ap-*

« *poggio alla religione dello Stato e alle altre pro-*
« *fessioni stabilite nel regno*; *atteso che la libertà di*
« *discutere i dommi religiosi, non produce quella di*
« *falsificare o di mutilare i libri che li contengono*
« *col farne delle edizioni incomplete, fallaci, e sorretti-*
« *zie, prive di qualunque discussione, giacchè tali pub-*
« *blicazioni devono piuttosto considerarsi come insi-*
« *die tese alla ignoranza, anzichè come opere di contro-*
« *versie filosofiche o religiose, ecc.* ».

Questa ultima parte dello arresto ci sembra contenere la più vera e sana dottrina su questa materia.

181. Una persona imputata di oltraggi di simil natura alla religione, potrebbe difendersi allegando che gli stessi oltraggi pubblicati altra volta, o da essa o da altri, non fossero stati oggetto di processo?

In stretto diritto, questa difesa non sarebbe fondata; perchè se il fatto è un delitto la circostanza che esso sia stato commesso altra volta senza essere stato punito, nulla gli toglie della sua colpabilità. Così, un editore sarebbe sempre responsabile di riprodurre libri oltraggianti la religione, quand' anche li avesse impunemente pubblicati una prima volta.

Non di meno, in un processo, giudicato dalla corte di Amiens l' 8 marzo 1823 (1), la decisione

(1) Sirey, t. del 1823, parte II, pag. 169.

di questa corte annullò la sentenza in prima istanza, e rinviò il ricorso di un libraro di Laon, il quale aveva venduto opere conosciute per i loro violenti attacchi contro la religione. Uno dei motivi della decisione della corte di Laon, che accolse e rinviò il ricorso del libraro, fu che quelle opere, e specialmente una, non erano state proibite dall'autorità.

Egli è certo che secondo i decreti del 14 ottobre 1811 e 24 ottobre 1844, gli editori devono annunziare le loro pubblicazioni in un giornale di libreria, all'oggetto di dare al governo i mezzi di arrestare le opere contrarie alla morale pubblica e religiosa. Se gli agenti dell'autorità hanno male adempito il loro dovere col non avere impedito siffatte pubblicazioni, lo editore può, fino a un certo punto almeno, farsi una difesa della tolleranza dell'autorità suddetta. Ma questa considerazione potrebbe solo valere ad attenuare la gravità del delitto, non già a procurargli legalmente la impunità; poichè il silenzio dell'autorità non toglie al fatto la sua criminalità, e molto meno lo autorizza. Non si ammette che alcuno possa ignorare la legge; l'editore di un libro sa, egli stesso, se questo è innocente o colpevole; quindi la negligenza dell'autorità a sorvegliare le opere nocive, non è una ragione per autorizzare le nuove pubblicazioni, nè per coprire il delitto di coloro che speculano sullo scandalo di siffatta merce.

Questa quistione, in un'altra circostanza, è stata giudicata dalla corte reale di Parigi—Un'opera che conteneva oltraggi alla morale pubblica, era stata ristampata da un libraro di Parigi. Processato dal pubblico ministero, egli invocò per giustificare la sua buona fede, le precedenti pubblicazioni fattesi senza ostacoli dell'autorità. La corte, con decisione in udienza solenne, del 15 gennaro 1825 (1), convalidò la confisca dell'opera, e ne ordinò la soppressione. Non di meno, trovando nel fatto delle pubblicazioni precedenti una ragione di attenuazione per la colpa del libraro, lo esentò della condanna personale.

182. La legge del 25 marzo 1822 ha aggiunto altre disposizioni a quelle della legge del 17 maggia 1819. Il suo articolo 1° è concepito nei seguenti termini:

« Chiunque, in uno dei modi previsti dallo ar-
« ticolo 1° della legge del 17 maggio 1819, avrà
« oltraggiato, o messo in derisione la religione
« dello Stato, sarà punito con una prigionia da
« tre a cinque anni, e con una multa da trecento
« a seimila franchi. Le stesse pene saranno pro-
« nunziate contro chiunque avrà oltraggiato, o
« messo in derisione ogni altra religione, la di cui

(1) Sirey, t. XXV, parte II, pag. 342.

« istituzione è legalmente riconosciuta in Francia.

Questo articolo modifica in vari punti la legge del 1819.

Prima di tutto, esso stabilisce una distinzione tra la morale e la religione.

Quella legge aveva messo nello stesso rango la morale pubblica, cioè il buon costume, e la morale religiosa, cioè la religione in se stessa. Qualunque sia la necessità di proteggere il buon costume dai traviamenti che possono venirgli ispirati da scritti e da discorsi licenziosi, pure altro è un eccitamento momentaneo di passioni che possa produrre offese passeggiere, altro è il distruggere la fede con argomenti riflettuti e studiati. Questi sono molto più disastrosi avvegnacchè la religione è la base non solo di ogni morale, ma di ogni ordine pubblico.

D' altronde i traviamenti del buon costume, quando raggiungono un alto grado di reità vengono puniti dalle disposizioni speciali del codice penale. Non così i traviamenti della fede.

La legge del 1822 ha dunque lasciato sussistere quella del 1819 per le offese alla morale pubblica, e vi ha aggiunto altre pene più o meno severe per le offese alla religione.

Queste pene sono, come si vede, da trecento a seimila franchi di multa, invece che da sedici a cinquecento, e da tre mesi a cinque anni di carcere, invece che da un mese a un anno.

183. La legge del 1819 puniva solamente l'*oltraggio*; quella del 1822 punisce ugualmente la *derisione*. Il legislatore ha pensato con ragione che la derisione era un'arme spesso più potente di un attacco brutale, e che essa produceva effetti molto maggiori sullo spirito delle popolazioni. Non pertanto bisogna intendere nel suo vero senso la legge. Un semplice scherzo, quantunque sempre biasimevole su questo soggetto sì grave, non sarebbe poi quello che attirerebbe sopra di se tutto il rigore della legge. La derisione però è una burla sanguinosa, che richiama il ridicolo o il disprezzo sull'oggetto che prenda di mira.

184. Tranne queste modifiche, l'articolo 1° della legge del 25 marzo 1822 si riferisce a quella del 1819, per il caso in cui la punizione debba venire applicata. Non altrimenti che quella del 1819, la seconda legge vuole che l'oltraggio o la derisione siano pubblici, vale a dire che dei discorsi o delle minacce siano stati profferiti in luoghi o riunioni pubblici, o che degli scritti, stampe, disegni, incisioni, pitture, cartelli, ed affissi siano stati venduti, o distribuiti, o esposti in luoghi o riunioni pubblici.

185. Le leggi del 1819 e 1822 non sono state fatte nello scopo di favorire il culto cattolico in particolare, ma in quello di mantenere il rispetto dovuto alla religione in generale.

La legge del 1819 non aveva fatto alcuna distinzione; e non di meno il divieto degli scritti contro la *religione* comprendeva evidentemente quelli contro tutte le religioni riconosciute dallo Stato. In quanto alla legge del 1822, essa è più esplicita. Dopo avere, nella prima parte dello articolo 1° statuito riguardo *la religione dello Stato*, essa aggiunge nella seconda parte: « Le stesse pe-« ne saranno pronunziate contro chiunque avrà « oltraggiato, o messo in derisione *ogni altra reli-« gione legalmente stabilita e riconosciuta in Francia*».

Risulta da ciò che i culti non autorizzati non possono prevalersi di questa protezione della legge. Non di meno, gli attacchi che ad essi saranno diretti, saranno egualmente puniti, se non da una legge speciale, pure dalla applicazione delle disposizioni generali sulla libertà delle coscienze, violare la quale è lo stesso che offendere un individuo qualunque.

Le leggi del 1819 e 1822 dunque sono speciali, e si restringono alla osservanza delle religioni riconosciute dallo Stato.

186. Gli articoli 1 e 8 della legge del 17 maggio 1819, e lo articolo 1 della legge del 25 marzo 1822 sono stati conservati dalle leggi del 29 novembre 1830, articolo 2, e del 9 settembre 1835, articolo 28. Quest' ultima, dopo avere modificata qualche disposizione delle precedenti leggi del 1819 e 1822

sui delitti di polizia, dice: « Le disposizioni delle « leggi anteriori che non sono contrarie alla pre- « sente, continueranno ad essere eseguite secondo « la loro forma e tenore. »

Così, non è da dubitarsi intorno al mantenimento delle disposizioni legislative applicabili alla protezione dovuta alla religione.

N.° 2. Leggi protettrici del culto.

187. Bisogna separare le leggi protettrici della religione da quelle che proteggono il culto.

La religione è il domma in se stesso, che non è permesso di oltraggiare, o di mettere in derisione, secondo le leggi che abbiamo esaminate.

Il culto è la espressione pubblica dei sentimenti religiosi, uno dei primi bisogni dell' uomo. Di maniera che le disposizioni protettrici del culto occupano un posto importante nella nostra legislazione.

188. L' articolo 260 del codice penale di già citato, come proibisce qualunque violenza per obligare chicchessia alla pratica di atti religiosi, così punisce qualunque impedimento si voglia imporre al libero esercizio di un culto autorizzato.

« Qualunque particolare, dice quello articolo, « che per vie di fatto avrà .... impedito una o più « persone di esercitare un culto autorizzato, di as-

« sistere allo esercizio di esso, di celebrare certe « feste, di osservare certi giorni di riposo, e in « conseguenza.... di chiudere le loro botteghe o « magazzini, e di.... cessare da certi lavori, sarà « punito per questo solo fatto, di una multa da se- « dici a duecento franchi, e di una prigionia da « sei giorni a due mesi ».

Ciò che noi abbiam detto (1) intorno alle circostanze che diano alla violenza o alla minaccia il carattere di delitto punibile per aver forzato qualcuno ad adempiere i doveri religiosi, si applica al caso in cui queste violenze abbiano per oggetto *di impedire* l'adempimento di tali doveri.

L'ostacolo posto alla santificazione dei giorni feriali, dovrebbe essere punito tanto più severamente, per quanto la legge del 18 novembre 1814 prescrive il riposo religioso come misura d'interesse pubblico.

189. L'articolo 261 del codice penale dice:

« Coloro che avranno impedito, ritardato, inter- « rotto lo esercizio di un culto per via di turbo- « lenze o disordini commessi nel tempio, o in al- « tro luogo destinato, o occupato temporaneamen- « te per uso sacro, saranno puniti da una multa « di sedici a trecento franchi, e da una prigionia « di otto giorni a tre anni.

---

(1) Vedi n.° 85.

La pena, come si vede, è un poco più elevata di quella dello articolo 260, perchè qui si tratta non della offesa ad un individuo, ma della offesa al culto in se stesso.

Non devono dividersi le due condizioni dello articolo 261. Esso attribuisce la penalità nella doppia circostanza 1° *di turbare lo esercizio del culto*; 2° *di turbarlo nei luoghi ove esso si esercita.*

Se dunque un individuo, foss' egli anche un prete, giudicasse conveniente di eseguire delle pratiche religiose in un luogo non destinato a tali esercizii, e se egli vi fosse impedito da turbolenze o da disordini, l' articolo 261 non sarebbe applicabile. Per esempio, un prete che leggesse il suo breviario in mezzo alla strada, in una passeggiata, un fedele che si abbandonasse alla preghiera in un luogo pubblico, se venissero turbati o insultati, potrebbero trovare come semplici cittadini un modo di repressione nelle disposizioni generali delle leggi, ma non potrebbero avvalersi dello articolo 261, perchè quello non sarebbe il delitto da esso contemplato.

190. L' articolo 261 si occupa dapprima delle turbolenze o dei disordini che avessero interrotto l' esercizio del culto *nel tempio*, perchè in un tempio il culto è più specialmente protetto. Esso aggiunge: o in *altro luogo destinato*... per tale esercizio. I luoghi destinati allo esercizio del culto, oltre

le chiese, sono, per esempio, una croce, un oratorio sulla via pubblica. Tali luoghi godono della stessa protezione che le chiese, se essi sono stati *destinati legalmente* al culto, cioè con l'autorizzazione dell'autorità pubblica e il concorso di quella religiosa. Se dunque un particolare avesse giudicato conveniente per suo privato interesse di erigere una croce sulla sua proprietà, egli non potrebbe mai godere in quel luogo la protezione speciale dello articolo 261.

191. Finalmente, il detto articolo comprende non solo i luoghi *destinati* allo esercizio del culto, ma anche quelli *occupati temporaneamente* per uso sacro. Per esempio un altare eretto in una pubblica piazza, una strada momentaneamente occupata dal transito di una processione, ed anche una casa particolare nella circostanza che si amministri il sacramento, possono considerarsi come partecipanti al beneficio dello articolo 261, nel *momento* in cui uno di essi luoghi, quantunque non destinato ordinariamente al culto, vi serva per occasione.

192. Come devono intendersi queste parole dello articolo 261, *l' esercizio del culto*?

Questo, prima di tutto, consiste nelle cerimonie e negli uffici religiosi celebrati dal clero col concorso dei fedeli.

Ma non bisogna restringere solo a queste solennità le parole *esercizio del culto.*

In primo luogo, qualunque culto religioso fatto dal clero nello interesse dei fedeli, è evidentemente compreso nelle parole esercizio del culto. Il prete lo adempie o stando al tribunale della penitenza, o stando al pergamo, o catechizzando i fanciulli. Questi principii sono stati consacrati da due decisioni di cassazione del 7 novembre 1824, e del 19 maggio 1827 (1). La prima fu emessa nella circostanza in cui un prete che confessava una donna, era stato turbato nello esercizio di questo atto religioso; la seconda nella occasione in cui un prete che catechizzava i fanciulli, era stato interrotto con scandalo da un individuo, padre di uno di essi.

In secondo luogo, la presenza del clero non è assolutamente indispensabile per costituire *l'esercizio del culto.*

Per esempio, varii fedeli si riuniscono davanti il santissimo Sacramento esposto alla loro adorazione, o per onorare le reliquie di un santo, o anche per pregare Dio in comune; questo è purtroppo un esercizio del culto. Quindi è ugualmente vietato di turbarlo; perchè se così non fosse, non vi sarebbe più libertà di culto.

---

(1) Sirey t. XXV part. 1.ª pag. 76 e t. XXVII part. 1.ª pag. 508.

193. Non di meno può insorgere un dubbio su queste parole *esercizio del culto* in quanto alla loro estensione. Un fedele, pregando solo in una chiesa, o a piede di una croce, è nello esercizio del culto. Se fosse stato interrotto nella sua preghiera l'articolo 261 potrebbe essere applicato? Crediamo di si.

Non pertanto, faremo rimarcare che la semplice interruzione, anche in modo brusco e sconveniente non basterebbe per costituire il delitto. Bisognerebbe che la *turbativa o il disordine* fosse avvenuto *nel luogo* in cui pregava. D' altra parte, se la turbativa o il disordine fossero stati arrecati in un luogo santo, l' individuo sarebbe ben difeso dalla legge, perchè il codice penale, nel fare rispettare il luogo santo, non lo fa solo per il luogo in se stesso, ma perchè in questo vuol fare rispettare l' individuo. E se costui trovandosi colà ad esercitare il suo culto, vi fosse stato turbato, la sua libertà sarebbe stata offesa, e la legge punirebbe l' autore di questo fatto.

Poco importa il numero dei fedeli; la legge non vi fa restrizione, perchè la libertà religiosa di un sol cittadino deve trovare altrettanta protezione che quella di un gran numero di essi. Se l'articolo 261 non si applicasse punto, i disordini che avrebbero impedito un sol fedele di pregare, resterebbero necessariamente impuniti, perchè non esistono altri articoli di legge che li reprimono, e

la libertà religiosa sarebbe così apertamente violata.

Si dirà egli che le parole *esercizio del culto* indichino una riunione, un esercizio collettivo? Lo articolo 261 nulla ha che autorizzi a credere a una tal distinzione; tanto vale l'esercizio isolato del culto, quanto quello di più fedeli riuniti.

Bisogna non pertanto dare i giusti limiti a queste parole. L'esercizio religioso è quello che la Chiesa, o i suoi ministri autorizzano. Se in un tempio o a piede di una croce, un individuo si accinge a pretesi esercizii religiosi non autorizzati dalla Chiesa, questo non sarà più il culto per il quale la legge accorda la sua protezione — L'articolo 261 non sarebbe più applicabile.

194. La legge non si limita a proteggere il culto col punire solo le turbative e le violenze commesse nelle chiese; essa circonda questi luoghi di una protezione speciale, che ha il suo principio nella regola della libertà dei culti.

Così, l'articolo 781 del codice di procedura civile proibisce di fare alcuno arresto, in materia civile negli *edifizii consacrati al culto*, E NEL TEMPO DEGLI ESERCIZII RELIGIOSI.

Come si vede, il legislatore ha riunito due condizioni: *edifizio consacrato al culto, e tempo degli esercizii religiosi*. Se dunque un esercizio religioso si facesse fuori del tempio, qualunque si sia la

inconvenienza di un arresto, l'articolo 781 non potrebbe avere la sua applicazione.

Tale non è la opinione di M. Thomine Desmazures (t. 2, pag. 258); ma M. Chauveau la pensa affermativamente (t. VI. pag. 157); e noi crediamo che quest'ultimo abbia bene interpretato il senso dello articolo 781.

Per reciprocità di argomento, se all'istante dello arresto, non vi fosse in chiesa alcuno esercizio religioso, la proibizione non esisterebbe punto.

Si ha da deplorare che la legge abbia così ristretta la sua disposizione, perchè per esempio, un fedele che siegua una processione, o accompagni il Santissimo Sacramento, è in una delle sue pratiche religiose, che niuno può turbare senza portar pregiudizio alla libertà dei culti.

Parimenti, l'arresto in una chiesa è sempre una specie di scandalo. D'altronde la polizia delle chiese impedisce che un debitore di malafede vi trovi un asilo contro il rigore dei giudicati ai quali esso è soggetto.

Non pertanto la legge ci sembra precisa, e bisogna accettarla tale qual'è.

Quando lo arresto in una chiesa può aver luogo esso esige l'assistenza personale del giudice di pace. L'articolo 781 non lo dice formalmente; ma esso impone la presenza di quel magistrato per ogni arresto in *una casa qualunque*, senza anche esigere che questa casa sia abitata. Se la chiesa

non gode di un privilegio speciale, secondo la nostra legislazione, essa è almeno sempre *una casa qualunque*. La presenza del giudice di pace è dunque indispensabile per impedire lo scandalo occasionale dei bassi agenti della pubblica forza. Tale è l' opinione di Thomine-Desmazures (t. II, pag. 354); di Coin de l'Isle (*Commentario* pag. 51); di Chauveau, *sur Carrè* (t. VI, pag. 157, nota 2.)

195. Se la legge vieta un arresto *negli edifizii consacrati al culto, e durante gli esercizii religiosi*, il giudice ha egli il diritto di autorizzare questo arresto per il caso *di un pericolo nascente dallo indugio*, come egli lo può, secondo l' articolo 1037 autorizzare in un giorno di festa legale, per lo stesso motivo?

No, evidentemente.

Prima di tutto, la legge non lo permette in modo alcuno; e lo articolo 781 è troppo assoluto, perchè abbia la facoltà di sospenderne l'applicazione secondo le circostanze.

In secondo luogo, lo arresto in un edifizio consacrato al culto, e durante gli esercizii religiosi, costituirebbe una violazione troppo odiosa della libertà religiosa perchè essa possa mai venire autorizzata.

Lo arresto operato in disprezzo allo articolo 781, dovrebbe essere annullato, perchè in simili ma-

terie bisogna attenersi al senso più rigoroso della legge. E lo articolo 794 permette di domandare la nullità dello imprigionamento per mancanza delle formalità prescritte dagli articoli precedenti, trai quali si trova l' articolo 781.

196. Queste precauzioni prese dalla legge non si applicano in casi di arresto per crimine o delitto. L' interesse pubblico esige che un colpevole sia arrestato in qualunque luogo esso possa venir ghermito, giusta le regole tracciate dalla legge sulle istruzioni criminali. L'articolo 131 della legge del 28 germinale anno VI sulla gendarmeria, l'articolo 76 della costituzione del 22 glaciale anno VIII, e il decreto del 4 agosto 1806, dicono che la casa di un cittadino è un asilo in cui nessuno arresto può esser praticato senza la speciale autorizzazione del potere giudiziario; ma il diritto di asilo nelle chiese non è accordato da alcuna disposizione legislativa; esso dunque non esiste. Lo arresto dev'essere operato dagli agenti dell'autorità con moderazione e decenza. Se da parte di questi si occasionassero disordini illegali e ingiuriosi al culto o ai sacerdoti, essi potrebbero venire processati a norma delle rigorose leggi pocanzi citate.

197. Le chiese sono essenzialmente consacrate al culto. Non è dunque lecito di servirsene per

usi privati, come neppure per riunioni d'interesse pubblico, o comunale.

Un tal principio è stato riconosciuto dal governo provvisorio del 1848, e nel più violento stadio dell' agitazione rivoluzionaria. In un gran numero di comuni, gli abitanti e le autorità avevano giudicato conveniente di servirsi delle chiese per talune assemblee popolari. Ma una circolare ministeriale del 24 marzo 1848 proibì di profanare in tal modo le chiese.

Noi dobbiamo fare rimarcare che la iniziativa sia stata presa in questo senso da una lettera del 17 marzo, del sig. Armand Marrast, allora prefetto di Parigi.

N. 3. Leggi protettrici dei ministri del culto.

198. È certo, che quando le leggi si occuparono di proteggere i ministri del culto, non lo fecero per proteggerli come individui. Semplici cittadini, essi non potrebbero avere alcun vantaggio o privilegio sulla generalità degli altri; i crimini e delitti commessi contro di essi come persone private, entrerebbero nel demanio delle generali disposizioni legislative.

Fu per la sua qualità particolare che il prete è stato circondato dalla legge con maggiore protezione. Infatti, non vi sarebbe più libertà di culto, se il ministro di questo, nello esercizio delle sue

funzioni, non fosse al coperto da qualunque attentato.

199. Lo articolo 262 del codice penale diceva: « Chiunque avrà, con parole o gesti, oltraggiato i « ministri di un culto nelle loro funzioni, sarà pu- « nito con una ammenda da sedici a cinquecento « franchi, e di una prigionia da quindici giorni a « sei mesi. »

Lo articolo 263 aggiungeva: « Chiunque avrà « bastonato il ministro di un culto, nelle sue « funzioni, sarà punito con la gogna (collare di « ferro).

Al tempo della riforma del codice penale, nel 1832, la pena della degradazione civile fu sostituita alla pena della gogna.

Queste pene erano applicate al semplice fatto di avere oltraggiato o bastonato il prete, quando anche questi delitti non fossero stati seguiti da alcun altro risultato. Ma se avvenivano conseguenze più gravi, queste andavan soggette a più forti pene, le quali dovevano essere pronunziate secondo le disposizioni del codice penale. È questo il testo letterale dello articolo 264.

200. La legge del 25 marzo 1822 ha molto ampliato queste disposizioni del codice penale.

Lo articolo 6 è così concepito:

« *L' oltraggio fatto pubblicamente, in qualunque*

« *maniera, e in rapporto della loro qualità, e delle lo-*
« *ro funzioni*... ai ministri della religione dello
« Stato, o di un'altra religione la cui istituzione
« sia stata legalmente riconosciuta in Francia, sa-
« rà punito con un' arresto da 15 giorni a due an-
« ni, e con un' ammenda da cento a quattro mila
« franchi. L' oltraggio fatto a un ministro della
« religione dello Stato, o di una religione rico-
« nosciuta legalmente in Franica, *anche nello eser-*
« *cizio delle sue funzioni*, sarà punito con le pene
« prescritte dall'articolo 1 della presente legge
« (prigionia da tre mesi a cinque anni, e ammen-
« da da trecento a sei mila franchi); se l' oltrag-
« gio.... *è stato accompagnato da eccessi o da violenze*,
« previste dal 1 paragrafo dello articolo 228 del
« codice penale, esso sarà punito con le pene pre-
« scritte dal detto paragrafo (prigionia da due a
« cinque anni), o dallo articolo 229 (esilio da cin-
« que a dieci anni dal luogo in cui risiede il ma-
« gistrato a una zona di due miriametri), e inol-
« tre dalla ammenda prescritta dal 1 paragrafo del
« presente articolo (da cento a quattro mila fran-
« chi); se l'oltraggio è accompagnato dagli *eccessi*
« previsti dal secondo paragrafo dello articolo 228
« e dagli articoli 231, 232 e 233, il colpevole sarà
« punito in conformità del codice sudetto. »

Questo articolo è stato mantenuto dallo articolo 28 della legge del 29 settembre 1835 che modificando su parecchi punti quella del 25 marzo

1822, dichiarò conservare *le disposizioni delle leggi anteriori che non le sono contrarie.*

Lo articolo 6 della legge del 25 marzo 1822 prevede dunque tre generi di crimini, o delitti: 1° l'oltraggio semplice, *in rapporto alle funzioni o alla qualità*; 2° l'oltraggio semplice *nello esercizio stesso delle funzioni*; 3° l'oltraggio *accompagnato da eccessi o violenze.*

201. 1° L'oltraggio semplice *in rapporto alle funzioni o alla qualità*, è quello che si dirige ai preti come preti. La legge in questo caso assimila il prete ai membri delle Camere, e ai pubblici funzionarii. Gli uomini rivestiti da funzioni che li espongono a rancori politici o antireligiosi, devono essere specialmente protetti; e queste funzioni necessarie al mantenimento e alla direzione della società, sono circondate da un gran rispetto. Ma bisogna non dimenticare queste parole: *in rapporto alle funzioni o alla qualità.* Così lo insulto nella vita privata o per atti estranei al ministero, non sarebbe represso dallo articalo 6 della legge del 25 marzo 1822, ma bensì dalle leggi generali sui delitti contro i semplici cittadini.

Dippiù, questa espressione, *oltraggio*, s'intende non solamente come oltraggio per vie di fatto, ma come oltraggio per parole; tale è il senso di questa espressione; *di una maniera qualunque.*

Finalmente l'oltraggio deve essere stato pubbli-

co, perchè la pubblicità dà all'oltraggio semplice maggiore gravità agli occhi della legge.

202. 2.° L'oltraggio semplice, *nello esercizio delle funzioni*, è punito da pene più severe, perchè allora non è solo l'uomo che viene oltraggiato; lo è anche il culto con lui.

Allora la legge non esige espressamente che l'oltraggio sia pubblico, perchè questa pubblicità esso già l'ha acquistata per aver disturbato lo esercizio di funzioni di un culto che sono pubbliche per loro stesse. Se la pubblicità è necessaria per dare un grado notevole di gravità alla ingiuria indirizzata al prete individualmente, essa non è ugualmente necessaria per render grave un oltraggio che violi la libertà e la santità delle sue funzioni.

Così, quand'anche il prete esercitasse le sue funzioni senza pubblicità, dicendo per esempio, la messa in una cappella particolare, senza la presenza di alcun fedele, o ricevendo una sola persona al tribunale della penitenza, l'oltraggio sarebbe passivo della pena pronunziata per quelli che attaccano il prete *nello esercizio delle sue funzioni*.

203. 3. L'oltraggio *accompagnato da eccessi o violenze nello esercizio delle funzioni*, è il terzo caso previsto dalla legge del 25 marzo 1822.

Questa rinvia, per la pena, agli articoli 228 e

229 del codice penale, applicabili ai delitti contro i magistrati, e che pronunziano per l' oltraggio con violenza nello esercizio delle funzioni, una prigionia da due a cinque anni con la facoltà di un allontanamento dal luogo in cui risiede il magistrato per cinque a dieci anni, al di là di una zona di due miriametri. La legge del 25 marzo 1825 impone a dippiù un' ammenda da cento a quattro mila franchi.

L'articolo aggiunge: se l'oltraggio è accompagnato dagli eccessi e dalle sevizie previsti dal 2.° paragrafo dello articolo 228, il colpevole sarà punito con le pene prescritte dal detto articolo, vale a dire dalla degradazione civile, dallo allontanamento e dall'ammenda.

Tra gli eccessi di cui parla il 2 paragrafo dello articolo 228, sono le vie di fatto commesse *all' udienza di una corte o di un tribunale.* Un prete non ha nè udienza nè tribunale, ed egli non può essere completamente assimilato ad un magistrato sulla sua sedia. Ma il suo tribunale è il luogo in cui egli esercita il suo ministero. Già lo articolo 263 del codice penale aveva, come noi lo abbiam detto, punito della stessa pena il fatto di avere bastonato un ministro del culto nelle sue funzioni. Questa disposizione è richiamata e modificata dallo articolo 6 della legge del 25 marzo 1872. Quando un prete è stato bastonato nello esercizio delle sue funzioni, questo crimine è considerato

come quello di avere bastonato un magistrato al suo tribunale, e punito come quello.

204. Finalmente gli oltraggi possono essere seguiti da ferite, da spargimento di sangue, o da morte. In questi casi, secondo l'articolo 6 della legge del 1822, tali crimini sono previsti dagli articoli 231, 232 e 233 del codice penale, e la gravità della pena è tale, che essa si confonde con quella degli attentati contro tutti i cittadini.

N.° 4. Leggi protettrici delle cose sante.

205. L'articolo 262 del codice penale dice:

« Chiunque avrà con parole, o con gesti, ol-
« traggiato *gli oggetti di un culto*, nei luoghi desti-
« nati al suo esercizio... sarà punito da un' am-
« menda da sedici a cinquanta franchi e da una
« prigionia da quindici giorni a sei mesi. »

Questo articolo era stato modificato dalla legge del 20 agosto 1825 sul sacrilegio, la quale essendo stata abrogata, l'articolo resta come la sola legge repressiva dei delitti contro le cose sante e consacrate.

206. Che deve intendersi con queste parole: *gli oggetti di un culto?*

Questa locuzione è viziosa, perchè essa ha un doppio senso. La parola *oggetto* può prendersi in

un significato generico per significare qualunque cosa mobile che abbia una speciale destinazione. Si dicono in questo senso gli oggetti di decorazione, di pittura, di ammobigliamento, e altro. Le parole *oggetti di un culto*, così intese, significherebbero ciò che è destinato al culto, o da esso consacrato, e comprenderebbero i vasi sacri, le statue, le immagini, le croci, gli stendardi ed altro. Ma la parola *oggetto* ha pure un altro significato; essa esprimerebbe ciò che è lo scopo, il fine di una cosa. Così, l' *oggetto di un culto* è ciò che gli uomini venerano o adorano nel loro culto. Gli oggetti di venerazione del culto sono la Vergine, i Santi, gli Angeli; l' oggetto di adorazione è Dio.

L'articolo, avendo impiegata una sola espressione, *oggetti di un culto,* ha voluto comprendere relativamente ad essi, qualunque offesa portata al culto, nel doppio significato di queste parole. Di modo che gli oltraggi contro Dio, la Vergine, i Santi, e le cose consacrate costituiscono tutti il sacrilegio e la profanazione.

207. C'è da sorprendersi di una così strana confusione.

Che l'oltraggio diretto alle statue, alle immagini, sia sufficientemente represso dallo articolo 262, non può mettersi in dubbio. Ma la religione cattolica riconosce la divinità sotto i misteri eucaristici. Ora, poichè questa religione è ammessa

dalle leggi dello Stato, i suoi domini devono necessariamente essere dalle stesse leggi protetti. E dunque inconcepibile che l'oltraggio alla Divinità sia considerato semplicemente come quello diretto ad un qualsiasi altro *oggetto del culto*, e punito con un'ammenda di sedici franchi, e con una prigionia di quindici giorni. Anzi, secondo l'articolo 463 del codice penale, la pena può anche essere ridotta ad una ammenda di cinque franchi, senza prigionia.

Lungi da noi l'idea di ammettere le rigorose disposizioni della legge del 20 aprile 1825, in seguito abrogata; essa anzi ci sembra essere stata allora fondata sopra un errore ben grave. Ma bisogna considerare che nel sacrilegio stanno due cose: l'oltraggio a Dio, relativamente alla Divinità in se stessa, e l'oltraggio a Dio, relativamente alla perturbazione che la società ne risente.

L'oltraggio a Dio, relativamente alla Divinità, non deve cadere sotto la competenza degli umani giudizi. Ma il sacrilegio, come atto esteriore, turba la società. Non si tratta solo di un oltraggio fatto ad un *oggetto religioso*, ma bensì della volontà d'insultare e distruggere l'*oggetto stesso del culto*, e di offendere così le popolazioni in ciò che essi hanno di più sacro e di più caro.

Dippiù, il sacrilegio scrolla l'ordine pubblico, mostrando, in apparenza almeno, che si possa impunemente bravare la collera divina; locchè distrugge la morale.

Ci sembra dunque che i voti di una sana ragione debbano richiamare sul sacrilegio disposizioni più rigorose che quelle dello articolo 262. Noi respingiamo con tutte le nostre forze l'eccesso della severità; ma non possiamo accomodarci all'idea che un miserabile calpestando l'ostia consacrata, sia sufficientemente punito con qualche giorno di prigionia, o con cinque franchi di multa. Sarebbe lo stesso che volere assimilare l'empio, il quale consuma le più abbominevoli profanazioni sulla santa Eucaristia, al ladruncolo che invola il più meschino mobile della chiesa. Locchè è impossibile.

Le disposizioni della legge penale, in ciò che concerne *gli oggetti di un culto*, devono, a parer nostro, applicarsi non solo alle cose mobili sante e consacrate, ma bensì pure agli stessi monumenti. Questi infatti sono anch'essi consacrati con solennità religiose, e devono tanto più partecipare della protezione legale dovuta al culto, per quantocchè la loro conservazione interessa la massa dei cittadini che professano il culto. Non sarebbe punto conveniente che una croce, una immagine fossero individualmente l'oggetto speciale della sorveglianza della legge, mentre la chiesa che racchiude le cose sante in gran quantità, possa essere impunemente profanata, anche quando la profanazione non distrugga la parte materiale del monumento. Così il rispetto per le chiese è sempre sta-

to una delle principali preoccupazioni di tutti i legislatori che han preso a cura gli interessi della religione.

Noi dunque siamo di parere che la chiesa, con tutto ciò ch'essa racchiude di consacrato al culto, sia posta sotto la protezione della legge.

Una circolare del ministro dei culti del 25 giugno 1850 (1), constata il rispetto dovuto alle chiese, proibendo anche di mettere degli affissi sulle mura e sulle porte di questi edifizii.

208. Il signor Carnot, pretende che lo articolo 262 del codice penale debba applicarsi anche ai culti non riconosciuti. Ma i signori Chauveau e Faustin Helie adottano una dottrina contraria; e noi non esitiamo a metterci dalla parte loro.

È vero che non è permesso di oltraggiare un culto anche non riconosciuto, sia nella persona dei suoi ministri, sia nei suoi oggetti sacri, come non è permesso di oltraggiare qualunque individuo particolare, e che l'offesa a un tal culto potrebbe venire punita come quella recata ad ogni cittadino. Ma per godere di una protezione speciale della legge, bisogna avere una qualità che la esiga. Ora, la legge non riconosce un culto non approvato, e che potrebbe da un momen-

(1) Vedi *collezione di Champeaux* t. del 1850, p. 194.

to all'altro proibire come pericoloso. La libertà accordata dallo articolo 5 della Carta non è violata, giacchè noi abbiamo stabilito la distinzione essenziale che passa tra la libertà dei culti. Il sacerdote o il settario di qualuque religione, sono liberi nella loro coscienza; ma essi non possono pretendere in favore di ciò che chiamano il loro culto, la protezione della legge, se non che nel caso in cui questa li riconosca.

L'articolo 262 non ha veramente ripetuto le parole dello articolo 260: *culti autorizzati*; ma gli articoli 261 e 262 sono il seguito dello articolo 260; i culti di cui è quistione, sono quelli che la legge conosce e dei quali si occupa. Se dubbio vi fosse, questo verrebbe rimosso dalla legge del 25 marzo 1822, che modifica lo articolo 262 e che si restringe, come quella del 17 maggio 1819 alle *religioni legalmente riconosciute.*

N.° 5. Leggi di distinzioni onorifiche e di sovvenzioni

209. Le leggi civili e politiche non solo hanno reso onore alla religione nei suoi dommi, ma ben anco nei suoi ministri. Essa riceve l'omaggio dal potere pubblico per mezzo di un gran numero di disposizioni legislative.

Così, un decreto imperiale del 24 messifero anno XII, trattando nella sua seconda parte degli

onori civili e militari, consacra un intero titolo agli onori da rendersi al Santissimo Sacramento, e ai dignitarii ecclesiastici. (1).

210. Le leggi sulla celebrazione delle feste e delle domeniche, di cui noi abbiamo parlato in altro luogo (2), e di cui crediamo avere dimostrata la necessità sotto il punto di vista sociale, sono al tempo istesso, sotto il punto di vista religioso, leggi onorifiche del culto cristiano.

Noi faremo soltanto rimarcare qui che tali leggi, la cui applicazione è stata contestata dopo il 1830 in quanto che esse proibivano il lavoro pubblico dei cittadini, non sono mai state contradette, e non potrebbero esserlo, in quanto che esse impongono la necessità del riposo legale e religioso alle amministrazioni, ai tribunali, e in quanto che esse sospendono per quel giorno il corso degli affari ufficiali. Esse sono un tributo di onore reso alla fede cristiana, mentre che soddisfano altresì un bisogno sociale.

Così, quando il potere pubblico ha voluto distruggere la religione cristiana, esso ha soppressa e quasi interdetta la celebrazione delle domeniche, rimpiazzando queste con le *decadi* egual-

(1) Vedi il decreto all'appendice di questo volume.

(2) Vedi N.° 88 e seguenti.

mente obligatorie; ma queste, non rappresentando alcuna idea religiosa, sono cadute nel ridicolo appena che la violenza non sostenne più le leggi che le imponevano.

211. In quanto alle leggi onorifiche della religione nei suoi ministri, noi rimettiamo il lettore a ciò che diremo sulle diverse dignità ecclesiastiche, e sulle distinzioni che sono loro accordate.

Per ora faremo solamente rimarcare che tutte le unzioni ecclesiastiche han sempre ricevuto gli omaggi della società civile, non che delle pubbliche autorità. E ciò lo spiegheremo meglio esaminando le distinzioni accordate ai dignitarii ecclesiastici.

212. Le leggi di sovvenzione consistono negli assegni fatti al culto in generale, e ai suoi ministri in particolare. Noi ne parleremo trattando delle fabbricerie, dei capitoli, dei seminarii, e delle differenti funzioni sacerdotali.

SEZIONE TERZA

Restrizioni legali della libertà religiosa

SOMMARIO

Motivi delle restrizioni 213
Divieto di stabilire nuove feste 214
Divieto di annunziarle 215,216
Questo divieto non si applica alle solennità che non impongono riposo. 217
Nè alle solennità da celebrarsi in un giorno che sia già di feria 218
L'autorità ecclesiastica può sopprimere talune feste già stabilite, ma non già le ferie legali 219
Condizioni delle feste da stabilirsi 220
Celebrazione del culto fuori delle chiese 221
Ciò che s' intende per tempio 222
Divisione di un edifizio religioso per differenti culti. 223
Della esistenza di una sinagoga 224
Legge del 17 vendemmiale anno IV sulla sorveglianza delle case religiose 225
Decreto del 3 messifero anno XII sulle associazioni religiose 226
Articolo 291 del codice penale sulle associazioni 227
Carattere delle associazioni particolari 228
Associazioni di persone di vita comune 229
La sola legge applicabile è quella del codice penale articolo 391 230

vinciali di Sens nel 1528, di Bourges nel 1584 e di Bordeaux nel 1624 avevano di già segnalato questo abuso, ed esortato i prelati a ridurre quelle feste, affinchè le solennità conservate fossero celebrate con maggiore dignità.

L'autorizzazione richiesta dallo articolo 41, è stata data per le feste *della Natività, dell'Ascensione, dell'Assunzione e di Ognissanti* con un indulto del 9 aprile 1802, pubblicato con una disposizione del 19 dello stesso mese (29 germinale anno X).

Con lo stesso indulto le altre feste sono state soppresse, ad eccezione di quelle *della Epifania, del Corpus Domini, degli Apostoli S. Pietro e S. Paolo, e delle feste patronali,* di cui la celebrazione è stata rinviata alla domenica seguente.

Un parere del Consiglio di Stato del 13 marzo 1810 ha aggiunto il giorno *della Circoncisione,* 1.° gennaio come festa di famiglia, consacrata da un uso generale; ed ha pure deciso che i protesti, di cui la notifica avrebbe dovuto esser fatta in quel giorno, secondo l'articolo 162 del codice di commercio, fossero rinviati al dì susseguente.

215. Ma si può conchiudere dalla disposizione dello articolo 41 della legge organica, che il clero non debba annunziare la celebrazione di talune feste non ammesse legalmente dal decreto del 29 germinale anno X?

Bisogna distinguere. Il clero può senza difficol-

tà celebrare *nelle chiese* le feste religiose non conservate; questa facoltà è stata anche mantenuta dallo indulto del 9 aprile 1802.

Ma secondo la legge, esso non potrebbe annunziarle pubblicamente come feste comandate ed obligatorie per la coscienza senza esporsi a processi dispiacevoli.

Invano si direbbe che questa obligazione di coscienza è estranea alla legge civile, e che l' autorità temporale non è tenuta a riconoscere quelle feste e a prestarvi la sua assistenza. Queste ragioni sparirebbero avanti una considerazione più potente, quella cioè che il governo di accordo col sommo pontefice, ha limitato il numero delle feste per non impastoiare troppo spesso il movimento pubblico degli affari e del commercio. Mantenere alle coscienze l' obligo di osservare una festa è lo stesso che lasciare sussistere una parte dell' inconveniente.

D'altronde, una volta che l' esercizio di un culto religioso ha luogo, l' autorità è obligata a dargli protezione. Ora, non si potrebbe concepire che il clero possa chiamare i fedeli a cerimonie religiose obligatorie per le coscienze, quandocchè l'autorità pubblica non debba nè autorizzare nè proteggere solennità siffatte.

Per tal modo, il clero deve limitarsi strettamente ai termini della legge del 29 germinale anno X, salvo a celebrare gli ufizi delle feste sop-

presse come preghiere particolari di sacerdoti alle quali i fedeli non sono obligati di assistere.

Questa regola si applica anche alle feste patronali non rinviate alla domenica sussegnente.

Una circolare ministeriale del 30 settembre 1830 ne raccomanda la esecuzione.

216. In alcuni paesi si è conservato l'uso di annunziare queste feste come feste di devozione, ed anche di convocarvi i fedeli con il suono delle campane. Questo abuso è contrario allo indulto del 1802. Parecchie circolari ministeriali, del 26 nevoso anno XI del 23 giugno 1808, del 14 marzo e 6 novembre 1812, del 10 ottobre 1813, del 1° febbraro 1819 e del 24 febbraro 1835 ne hanno avvertito il clero. Sarebbe anche prudenza che il parroco si astenga al discorso dello altare dal farne annunzio al popolo, che esso non si serva delle campane per chiamare i fedeli, o che in una parola, qualunque solennità esteriore tendente a indicare tali feste come un dovere, sia tralasciata.

217. Ciò che abbiam detto finora si applica solamente alle feste che impongono il riposo religioso, e non alle cerimonie della Chiesa, che per loro natura non giungono a tanto, nè prendono il carattere di solennità di feste comandate.

Così per esempio, le cerimonie della settimana santa sono state sempre celebrate con un gran

concorso di fedeli, che il clero chiama con insistenza ad assistervi; lo stesso dicasi delle processioni delle rogazioni, e dell'uffizio dei morti. Queste non sono feste soppresse. Il concordato ha voluto fare scomparire il troppo grande numero di giorni di riposo, la cui moltiplicità diviene occasione di disordine, non già le cerimonie che sono soltanto un soddisfo di doveri religiosi, conciliabili con le abitudini di una vita laboriosa.

218. L'autorità ecclesiastica potrebbe mai senza il concorso e l'autorizzazione dell'autorità civile, annunziare e celebrare *in giorno già feriale*, novelle feste?

Per la negativa si dirà che il motivo o lo scopo della festa potrebbe esser tale che l'autorità pubblica fosse interessata a non lasciarlo stabilire. Se egli è lecito al clero di celebrare nello interno delle chiese qualunque cerimonia religiosa, non lo è altrettanto di convocare i cittadini a novelle feste senza il consenso del potere secolare.

Malgrado queste ragioni, noi pensiamo che l'autorità religiosa sia il solo giudice competente per le sue feste e le sue cerimonie. Potrà esserle vietato di stabilire nuovi *giorni feriali*, perchè sarebbe questo un fatto tendente ad esercitare una influenza negli affari civili. Ma quando il giorno feriale l'è già stato concesso, essa potrà disporne, e regolarne lo impiego come meglio le piacerà —

Rendere l' autorità civile giudice delle materie religiose sarebbe lo stesso che commettere una incoerenza.

Questa facoltà si appartiene esclusivamente all' autorità ecclesiastica ; ciò però non impedisce che l'autorità civile possa e debba esercitare la sua sorveglianza, ed ovviare la celebrazione di quelle feste, ch' essa potrebbe credere pericolose per il mantenimento dell' ordine pubblico. Ma questo diritto di sorveglianza giustifica l'altro nell'autorità ecclesiastica di regolare a modo suo la celebrazione di quelle feste , se esse non sono legalmente impedite, e se esse non stabiliscono novelli giorni feriali.

219. Il permesso del governo , necessario per stabilire delle feste, sarebbe esso altrettanto necessario per sopprimere le feste stabilite col suo consenso ?

Questa quistione è presso a poco oziosa per le feste conservate dallo indulto del 19 aprile 1802, giacchè esse appartengono al culto cattolico, e la loro soppressione è impossibile. Ma essa ha la sua importanza per le nuove feste stabilite dopo quella legge con l' autorizzazione del governo, e che in seguito la Chiesa potrebbe voler sopprimere.

Il motivo della questione sarebbe il seguente : La legge avendo creato un giorno di feria legale, ha creato un diritto civile per i cittadini; e sotto

questo punto di vista un giorno feriale non potrebbe esser soppresso dalla Chiesa; la esecuzione degli atti della procedura civile sarebbe sempre proibita. Quando questi diritti fossero stati legalmente stabiliti col concorso dell' autorità temporale e della ecclesiastica, sembra che non potrebbero cessare di esistere senza l' accordo dell' una e dell' altra.

Pure è facile rispondere a questa obiezione. L' autorità ecclesiastica è il giudice delle cose religiose; la *celebrazione* delle feste è dunque unicamente nelle sue attribuzioni. Risulta da ciò che essa ha il diritto di astenersene. L'autorità civile non potrebbe ingerirsi in questa celebrazione senza intromettersi negli affari del domma e della disciplina ecclesiastica. D' altronde, non v' ha forza possibile che basti ad obligare il clero a celebrare una festa che esso non voglia conservare. La soppressione delle cerimonie religiose non impedisce la conservazione provvisoria dei giorni di riposo ; la feria legale sussiste finchè l'autorità civile non giudichi conveniente di farla sparire.

Il sig. Vuillefroy, nel suo trattato dell'amministrazione del culto cattolico, stabilisce in principio che i *superiori ecclesiastici non possono sopprimere le feste senza il concorso del potere temporale.* E per appoggiare la sua opinione, egli cita l'articolo 28 dello editto del 1695. Ma il motivo dell'ordinanza del 1695 è che *le feste producono la cessazione del*

lavoro, *e che la cessazione del lavoro interessa lo Stato*. Questo è giusto. Così noi accordiamo al clero solamente il diritto di sopprimere la celebrazione delle feste sotto il rapporto religioso, e salvo il diritto allo Stato di mantenere il riposo legale. La sola cessazione delle cerimonie è una facoltà goduta dalla Chiesa, e di cui l'esercizio non può nuocere alla prerogativa del potere temporale.

220. L'articolo 41 non regola punto il modo dell'autorizzazione necessaria per la istituzione di una festa.

Havvi una distinzione a fare tra la istituzione di una festa come giorno feriale.

La celebrazione di una festa divien pubblica, e i fedeli sono invitati a prender parte alla solennità, dopochè la suprema autorità dello Stato l'ha permesso per via di formale autorizzazione. L'editto del 1795 esigeva le lettere patenti; l'articolo 41 della legge organica esige soltanto la *permissione* del governo. Così una ordinanza basterebbe per la istituzione di una festa, come festa religiosa.

Ma una ordinanza basterebbe essa per dare a questa festa il carattere *di giorno legalmente feriale*? Vediamo. La difficoltà è grave.

Solo una legge può sospendere l'azione dei tribunali, la esecuzione degli atti, e le procedure

contro i debitori; solo una legge può stabilire la nullità degli arresti, e le ammende per forzare al riposo legale. Sembrerebbe dunque necessario che una legge venga emessa per istituire un giorno legalmente feriale.

Non di meno, noi non la pensiamo intieramente così.

Quando la legge impone degli oblighi o delle proibizioni risultanti da un giorno festivo, essa si serve di queste parole: *giorno di festa legale*. Ora, la festa legale non è quella solamente che viene istituita *in virtù di una legge*, poichè in questa materia la sola legge è quella organica del 28 germinale anno X, di cui lo articolo 41 riconosce le feste di già istituite *col permesso del governo*. Dunque vi sono feste legali, tutte le volte che il governo ne ha permesso la istituzione. La *legalità* del giorno feriale non risulterebbe dunque in nulla da un'ordinanza, ma bensì dallo esercizio che questa ordinanza farebbe di una legge già esistente, quella cioè organica, la quale crea per se stessa la legalità, quandocchè l'ordinanza non fa che riconoscerla ed applicarla. Se così non fosse, non vi sarebbero più giorni *legalmente feriali* oltre le domeniche, poichè le quattro feste principali conservate legalmente non furono dichiarate che da un semplice manifesto del 29 germinale anno X, che pubblicava un indulto del 9 aprile 1802. Non pertanto la legalità di queste quattro feste rite-

nute feriali, non è stata giammai contrastata. Lo stesso può dirsi di qualunque altra festa di simil natura, che, secondo la legge organica del 28 germinale anno X, potrebbe essere stabilita in avvenire.

Ma la legge nel far uso di queste parole : *permesso del governo*, pare voglia mostrare che un'autorizzazione del prefetto, o anche del ministro presi isolatamente, non basterebbe per creare la legalità d'un giorno feriale.

221. L'articolo 45 della legge organica dice; « Alcuna cerimonia religiosa non avrà luogo fuo« ri delle chiese, o degli edifizii consacrati al cul« to cattolico, nelle città in cui vi siano dei tem« pii destinati a differenti culti. »

Forse vi sarebbe luogo a desiderare che in un paese in cui la religione cattolica è quella della immensa maggioranza dei cittadini, e del governo, il suo culto pubblico non fosse assoggettato ad alcuno impedimento di tal genere. Si soggiace così ad un rigore senza esempio presso alcun popolo dell'antichità, ed anche delle nazioni moderne. La Francia sola presenta questa eccezione. È questa l'applicazione di un vero principio di libertà? Noi nol crediamo.

La libertà consisterebbe piuttosto nel lasciare esercitare un culto straniero in mezzo a popolazioni che hanno diversa la propria fede, non già

nel forzare la massa dei cittadini ad astenersi dal praticare pubblicamente i proprii riti per non offendere la suscettibilità di pochi dissidenti, che non si accomodano al culto della immensa maggioranza del paese in cui stanno. Si violerebbe questa cosidetta libertà, laddove si volesse forzare i non cattolici ad unirsi allo esercizio di un culto che non fosse il loro; ma non si violerebbe per nulla nell' obligarli a rispettare le forme esteriori di siffatto culto dominante nello Stato.

Il concordato, nel suo articolo 1° aveva detto: « la religione cattolica apostolica romana sarà li« beramente esercitata in Francia; *il suo culto sarà* « *pubblico.* » Secondo il concordato dunque, nulla restringeva la pubblicità del culto.

L'articolo 45 della legge organica ha per la prima volta introdotte le modificazioni di cui abbiamo parlato.

Dopo dodici anni di rivoluzione, durante i quali il culto era stato proscritto, e quando esso contava ancora tanti nemici, era prudente che le cerimonie di esso non avessero luogo fuori delle chiese, in città nelle quali esistevano tempii destinati ad altre professioni. Questa misura potrebbe essere utile forse anche oggi, nel senso di evitare delle lotte con uomini veramente religiosi di altre credenze, e molto più per non dar luogo a degli scandali che potessero venir prodotti da persone nemiche di qualunque religione. Ma non per que-

sto è meno doloroso il considerare che la religione debba rifugiarsi e nascondersi, come lo faceva nelle catacombe ai tempi dell'antica persecuzione, e che anche oggi la libertà religiosa non sia abbastanza ben compresa tra noi, perchè un culto principale e dominante non abbia a potersi esercitare senza intoppi e senza restrizioni.

222. L'articolo 45 della legge organica si serve di queste parole: *Città, nelle quali siano tempi destinati a differenti culti.*

Ora, basterebbe che una setta fabbrichi una cappella o un oratorio per impedire l'esercizio esteriore del culto cattolico?

No. Non può dipendere dalla volontà di un piccol numero d'individui il togliere alla maggioranza dei cittadini la pubblicità del proprio culto per la semplice presenza di un edifizio qualunque decorato del nome di tempio o di cappella. Non può bastare anche meno la esistenza in una città di un piccol numero d'individui attaccati a un culto dissidente.

Perchè lo articolo 45 della legge organica possa venire applicato, bisognerebbe *un tempio legalmente eretto e riconosciuto.*

Secondo lo articolo 16 della legge organica del culto protestante, la chiesa di questa professione non viene autorizzata che per ogni seimila anime di popolazione. Dovunque questa chiesa non esi-

ste, non vi è luogo alla restrizione voluta dallo articolo 45.

Questa massima è stata sanzionata da un decreto ministeriale del 20 germinale anno XI, inserito nella Raccolta delle circolari, t. 1° pag. 286, nel quale si legge:

« La disposizione dello articolo 45 non si applica che ai comuni in cui esista una chiesa protestante concistoriale riconosciuta dal consigliere di Stato incaricato degli affari concernenti i culti. Per conseguenza è intenzione del governo che le cerimonie religiose possano essere eseguite pubblicamente in tutte le altre comuni.»

223. Malgrado la disposizione dello articolo 46 della legge del 18 germinale anno X, secondo la quale *il medesimo tempio non potrebbe essere consacrato che al medesimo culto*, un gran numero di comuni non hanno che un solo edifizio per la celebrazione del culto cattolico e del protestante.

Ciò si trova specialmente nei dipartimenti dell'Haut-Rhin, del Bas-Rhin, del Doubs, dell'Haute-Saône, e della Meurthe.

Questa *simultaneità* è lo stato di cose più deplorevole che possa immaginarsi, e può dar luogo a grandi scandali. Bisogna far voti che cessi mediante la costruzione di chiese o di tempii necessarii alla celebrazione di ciascun culto. Finchè ciò non avvenga, i ministri dell' una e l' altra re-

ligione dovranno avere una grande prudenza nelle relazioni inevitabili prodotte da una tale comunanza.

Ora è avvenuto qualche volta che questi ministri di diversi culti abbiano fatto fare, di propria autorità taluni cambiamenti nello interno delle chiese miste. Si comprende a quali abusi simili disposizioni potrebbero condurre. Un arresto ministeriale del 22 aprile 1843 proibisce qualunque cambiamento, qualunque modificazione nello interno di tali chiese, senza che prima venga inoltrata la corrispondente domanda dal parroco o vicario al vescovo diocesano, e dal pastore protestante al direttore della confessione di Ausbourg, o al proprio concistoro del culto riformato. Queste domande devono venire trasmesse al prefetto che ne farà rapporto al ministero, il quale dopo una istruzione preliminare, risolverà definitivamente (1).

224. L' esistenza di una sinagoga in un paese, impedirebbe l' esercizio esteriore del culto cattolico?

Se gli abusi fossero rimasti sotto l' impero della

---

(1) Vedi Raccolta di Champeaux, tom. II, pag. 566, e le eccellenti osservazioni dello abate Dieulin: *sulle chiese miste*, tom. 1° pag. 224.

legge in vigore nell'anno X, la presenza di una sinagoga non potrebbe ostacolare in niente lo esercizio del culto cattolico. Gli ebrei non avevano allora ottenuto dalla legge del 27 settembre 1791 che la sola qualità di cittadini; niuna disposizione legislativa dava al loro culto una esistenza riconosciuta, e secondo noi, dovrebbe esser lo stesso se essi fossero ancora soggetti alle leggi dello impero del 1806 e 1808.

Ma dopo il 1830, il culto ebreo è stato regolato e stipendiato dallo Stato.

Questa nuova legislazione sembra piazzare gli ebrei allo stesso rango dei protestanti, come noi lo spiegheremo appresso nel trattare del culto israelita (1).

225. Le modifiche apportate alla libertà dei culti dalla legge organica dell' anno X sono state accresciute da altre disposizioni legislative.

Una legge del 7 vendemmiale anno IV aveva detto:

« Ciascuna riunione di cittadini per lo esercizio « di un culto qualunque, è sottoposta alla sorve- « glianza delle autorità costituite ».

Se s' intende per *sorveglianza* il diritto appartenente al potere temporale di vigilare da pertutto

(1) Vedi appresso, n.° 1308 e seguenti.

ove siano persone da proteggere, allora questa legge deve evidentemente ricevere tutta la sua applicazione. Ma se s'intende, secondo essa, che il potere civile abbia il diritto di permettere o di proibire a suo arbitrio l'esercizio del culto fra cittadini riuniti, questa tesi sarebbe insostenibile. La legge del 7 vendemmiale anno IV è, riguardo a questo punto, completamente scomparsa innanti il concordato. E una decisione della corte di cassazione del 12 aprile 1838 sanziona perfettamente questa verità (1).

226. Un decreto del 3 messifero anno XII, di cui lo scopo principale era stato di sciogliere l'associazione dei Padri della Fede dei collegi di Belley e di Amiens, dichiara al tempo istesso *sciolta qualunque altra congregazione o associazione formata sotto pretesto di religione, e non autorizzata*; *proibisce che in avvenire possa formarsi alcuna congregazione d'uomini o di donne, menochè non sia formalmente autorizzata da un decreto imperiale*, ed ordina *di processare, anche per via estraordinaria, le persone di ogni sesso che controverranno direttamente o indirettamente a questo decreto.*

Senza arrestarci ad esaminare ciò che siffatte misure avevano di contrario ai principii di liber-

(1) Sirey, t. 1838, part. 1.ª pag. 314.

tà proclamati dallo articolo 1° del concordato, noi faremo rimarcare che il decreto è stato rimpiazzato dagli articoli 291, 292, 293 e 294 del codice penale.

Questo è incontrastabile, poichè questi articoli hanno per oggetto le *associazioni o riunioni illecite*, e segnatamente le associazioni religiose.

Il decreto del 3 messifero anno XII aveva lo stesso oggetto; ma anche minacciando i contravventori di processi straordinarii, esso non infliggeva pena; esso mancava di sanzione.

La proibizione e la sanzione sono state definitivamente regolate dal codice penale, che è divenuto la sola legge sulla materia.

227. Importa moltissimo conoscerne bene le disposizioni.

L'articolo 291 dice:

« Niuna associazione di più di venti persone, il « cui scopo sarà di *riunirsi* tutt'i giorni, o in « certi giorni determinati, per occuparsi di og- « getti *religiosi, letterarii, politici*, o *altro*..... potrà « *formarsi* senza il consenso del governo, e senza « le condizioni che piacerà all'autorità pubblica « d'imporre alla detta associazione. *Nel numero « delle persone indicate nel presente articolo, non van « comprese quelle domiciliate nella casa in cui l'asso- « ciazione si riunisce* ».

L'articolo 292 soggiunge:

« Qualunque associazione della natura sopra e-
« spressata, che sarà costituita senza approvazio-
« ne, o che dopo averla ottenuta, avrà infranto la
« condizione impostale, sarà sciolta. I capi, di-
« rettori o amministratori dell' associazione, sa-
« ranno inoltre puniti con una ammenda da sedi-
« ci a duecento franchi ».

Lo scopo di questi articoli è d' impedire le associazioni religiose, costituitesi senza l' approvazione del governo.

Ma la loro applicazione solleva grandi difficoltà. Per risolverle, noi dobbiamo fissarci sulla natura delle associazioni proibite, sulle persone alle quali la proibizione è imposta, e sul modo di autorizzazione che la legge prescrive.

228. 1° — In quanto alla natura delle associazioni proibite.

Vi sono nel culto delle riunioni tendenti allo esercizio del culto propriamente detto; queste non sono proibite. Così, per esempio, un prete riceve in casa sua dei fanciulli per catechizzarli, degli ecclesiastici si riuniscono in un luogo ritirato; tutto ciò non forma l' oggetto di cui parla la legge, e queste tali riunioni nulla hanno d'illegale.

L' articolo 291 si applica dunque solamente al caso in cui vi sia in effetto *associazione*, vale a dire una società particolare, che abbia i suoi regolamenti, i suoi esercizii, ed un oggetto speciale. Le

congregazioni religiose, che si riuniscono fuori, in luoghi determinati e a giorni fissi, sono nel caso contemplato dallo articolo 291.

La legge non fa punto distinzione tra le associazioni di uomini e quelle di donne. L'autorità civile è meno rigorosa per le associazioni delle donne; ma la distinzione ammessa nella pratica non esiste nella legge.

Per l'applicazione dello articolo 292 è necessario che vi sia *riunione*. Una associazione che non si riunisca, e i cui membri corrispondano tra loro per una comunione di esercizii o per iscritto, non darebbe dunque luogo ad alcun processo per il fatto semplice dell'associazione.

Le riunioni dovranno anche essere *periodiche*. L'articolo 291 dice: « *Associazioni,* di cui lo *scopo* « sarà di riunirsi *tutti i giorni, o in certi giorni de-* « *terminati* ». Dal che risulta che se, in una associazione religiosa, taluni individui in relazione di sentimenti e di pratiche, si trovassero riuniti straordinariamente, senza *riunirsi tutti i giorni, o in certi giorni determinati*, l'articolo 291 sarebbe ancora inapplicabile.

2° — In quanto alle persone alle quali la proibizione è imposta.

Riguardo al numero di esse, se dovesse starsi alle disposizioni dello articolo 291, parrebbe che non si possano riunire al di sopra di venti persone senza aver bisogno dell'autorizzazione.

Intanto, l'articolo 294 punisce di un' ammenda *chiunque avrà accordato l'uso della propria casa. . . . per la riunione di una associazione*, ANCHE AUTORIZZATA, *o per l'esercizio di un culto.*

Questo articolo, come si vede, non stabilisce la sua proibizione per le riunioni di più di venti persone. Or dunque, se individui, al di sotto di un tal numero, si mettessero insieme, colui che gli accoglierebbe sarebbe egli colpevole?

La legge, così intesa, renderebbe illusorio l'articolo 291, poichè non vi è riunione possibile, anche al di sotto di venti persone, se un luogo di convegno non viene loro accordato.

Ma secondo noi, l'articolo 294 deve riferirsi allo articolo 291 ed alludere al caso in cui i riuniti fossero più di venti persone.

Altrimenti, quale sarebbe il limite dello articolo 294? una riunione di quindici, di dieci, di cinque persone sarebbe essa ugualmente interdetta? Estendere così la legge significa supporre ch' essa abbia, in questo punto, distrutta interamente la libertà individuale.

3° — In quanto al modo di autorizzazione che la legge prescrive.

L'esercizio del culto è sotto la sorveglianza dell' autorità, poichè questo esercizio interessa eminentemente l'ordine pubblico. Ma la società è essa minacciata dalla riunione di un piccol numero di persone, convenute per occuparsi di esercizii religiosi?

Una riunione di più di venti persone diventa pubblica per il suo stesso numero; non bisogna dunque sorprendersi se l'autorità la sorveglia come tutto ciò ch' è *pubblico*. Una riunione di un piccolissimo numero è *particolare;* l'autorità deve dunque rispettarla come qualunque atto della vita privata.

Pretesi esercizii religiosi, dicesi, possono degenerare in abusi.

Se l'abuso è sospettato, la giustizia ha il diritto di ricercarlo e di punirlo anche tra due o tre persone.

Ma sotto il pretesto di prevenire gli abusi, se ne commetterebbe uno assai più dannoso nel turbare riunioni intime di persone convenute per uno scopo innocente e forse onorevole. Ciò non sarebbe più sorveglianza nello interesse pubblico, sarebbe una inquisizione insopportabile.

Finalmente, gli articoli di una legge devono spiegarsi e completarsi gli uni con gli altri. Ora, l'articolo 294 siegue gli articoli 291 e 292; ne è per così dire la conseguenza. Riavvicinato esso ai due precedenti, dà loro una sanzione ragionevole; inteso in un altro senso, esso li distrugge.

Il sig. Carnot è di un avviso contrario al nostro intorno agli articoli 291 e 292. Ma la corte di Rennes con una decisione del 1° agosto 1828 nello affare dei Louisets, ovvero anti-concordatarii di Bretagna, ha ammesso il principio della non appli-

cabilità dello articolo 294 al caso di una riunione al di sotto di venti persone. La corte di cassazione, con un arresto del 12 settembre 1828, ha rigettato il ricorso. Essa, in verità, ha aggiunte queste parole: *senza approvare i motivi della corte reale* (1); ma la corte di Rennes aveva asserito che gli articoli 291 e 292 del codice penale erano abrogati dallo articolo 5 della Carta. La non approvazione espressa dalla corte di Cassazione si applica, senza dubbio, a questo motivo.

In tutti i casi, questa riserva della corte di cassazione lascerebbe la quistione intatta.

Noi crediamo, per queste considerazioni, che l'articolo 294 debbasi riattaccare agli articoli 291 e 292 del codice penale, e conchiuderne che la legge non ha nè proibito nè punito le riunioni religiose al di sotto di venti persone.

229. Dopo avere determinato il senso degli articoli 291, 292 e 294 riguardo al numero delle persone riunite fuori, noi dobbiamo esaminarlo riguardo agli individui *abitanti in comunità una stessa casa,* e riunitisi per occuparsi di esercizii religiosi.

Lo scopo degli articoli 291, 292 e 294 è d'impedire la *convocazione* e la *riunione periodica* di cit-

---

(1) Sirey, t. XXVIII, part. 1.ª pag. 358.

tadini per occuparsi di affari religiosi, politici, o letterarii, senza che il governo possa sorvegliare le loro riunioni.

Si comprende bene. Tali riunioni potrebbero assumere un carattere nocivo. Qualunque convocazione di cittadini fuori le abitudini della vita comune, qualunque riunione di masse esige la sorveglianza dell' autorità.

Ma questo importa che si possa arrivare a dire che individui, dimoranti in una stessa abitazione, debbano guardarsi dal riunirsi insieme per occuparsi di esercizii religiosi senza averne prima ottenuta l'aprovazione dell' autorità?

Questa grave quistione tocca la esistenza di tutte le società religiose fondate senza autorizzazione, ed essa ha molto preoccupato gli spiriti in questi ultimi tempi. Essa è stata trattata da una eccellente dissertazione dei signori de Vatimesnil, Berrier, Pardessus, Caubert, ed altri giureconsulti (1).

Ecco su questo punto il reassunto della nostra opinione.

230. 1° — Noi pensiamo che la SOLA legge applicabile alla quistione è l' articolo 291 del codice penale.

---

(1) Questa dissertazione è stata pubblicata da Doupiegle-Rusand, libraro a Parigi.

Questo articolo è situato sotto la rubrica delle *associazioni*, o *riunioni illecite*.

Dunque il pensiero del legislatore si fermò a tutto ciò che è illecito come associazione o riunione.

L' articolo 291 dice: « NIUNA *associazione..... per* « *occuparsi di oggetti religiosi*, LETTERARII, POLITICI ED ALTRO.

Tutte le riunioni o associazioni proibite sono comprese in questo articolo, giacchè, rimarchiamolo bene, quando il legislatore vuole eccettuare dalle sue disposizioni generali una classe di delitti o di crimini, egli lo esprime formalmente.

Così, per esempio, nello articolo 5 del codice penale, egli dichiara che quelle sue disposizioni non sono applicabili ai delitti militari.

Così pure, l' articolo 484 dello stesso codice è anche più formale; esso si esprime nei seguenti termini:

« In tutte le materie che *non sono state regolate* « *dal presente codice*, e che sono rette da leggi e re- « golamenti particolari, le corti e i tribunali con- « tinueranno a funzionare.

Dunque, per tutte queste materie regolate dal codice penale, non vi è eccezione possibile; e quindi tutto ciò che riguarda *le associazioni o riunioni di qualunque natura*, è sotto l' impero esclusivo dell' articolo 291.

Se così non fosse, bisognerebbe fare rivivere,

per questo articolo, le leggi sulle assemblee popolari ed altre, non meno che le leggi sulle riunioni religiose; locchè sarebbe impossibile.

Infatti, il signor Rèal, nella sua esposizione dei motivi del codice penale al Corpo legislativo, spiegando l'articolo 484, entra in un lungo sviluppo delle leggi anteriori conservate da questo sudetto articolo; sono tutte leggi sopra materie *speciali, non regolate dal codice.*

Il signor Nougarède, nel suo rapporto in nome della commissione di legislazione, interpreta nello stesso senso la restrizione dello articolo 484, e lo rinvia alle eccezioni indicate dal signor Rèal. Non vi si trova una parola che possa riattaccarsi alle leggi anteriori sulle riunioni o associazioni.

È dunque interdetto in questa materia di argomentare di leggi e regolamenti anteriori.

Ciò che noi diciamo si applica, *e a più forte ragione,* al decreto del 3 messifero anno XII (giugno 1804) che ha preceduto di sei anni l'articolo 291 del codice penale del 1810.

Il decreto dell'anno XII basa questo principio:

« *Sono sciolte tutte le congregazioni*, o *corporazioni.* »

L'associazione di quattro persone era proibita come quella di cinquanta. L'associazione d'individui dimoranti nella stessa casa era proibita altrettanto, come se essi fossero stranieri tra loro.

Era questa una misura di spaventevole latitudine.

Essa però non era sanzionata da alcuna pena. Il decreto si limitava ad aggiungere:

« I nostri procuratori generali sono tenuti di « procedere secondo l'esigenza dei casi.

Ma un procedimento suppone una pena da applicare; e questa pena non veniva indicata dalla legge; quindi non esisteva, perchè non vi è pena senza legge che la stabilisca.

Le cose stavano a questo punto, quando al 1810 venne la legge.

I legislatori del 1810 conoscevano il decreto dell'anno XII e la sua troppo estesa latitudine, non che il suo difetto di sanzione. Essi hanno tutto modificato e completato con lo articolo 291 del codice penale.

Le associazioni sono sempre proibite; ecco il principio del decreto dell'anno XII.

Ma questa proibizione si applicava solamente alle riunioni religiose con l'antica legge; con la nuova diviene generale, e riguarda tutte le riunioni o associazioni, qualunque ne sia l'oggetto.

La proibizione del decreto dell'anno XII era senza limite; il codice penale non vieta che le riunioni al di là di venti persone.

Il decreto dell'anno XII non faceva distinzione tra individui domiciliati o no nella stessa casa; secondo il codice penale la proibizione non si applica a persone che abbiano la stessa dimora.

Punizioni e multe sono dalla nuova legge comminute contro i capi delle associazioni.

Ecco dunque completata la legge penale sulle associazioni religiose, politiche, letterarie, ed altro.

Egli è dunque contrario alla più semplice nozione del diritto di andare a invocare, intorno a queste materie, le leggi anteriori al codice penale del 1810.

231. 2° — Se l'articolo 291 del codice penale è la sola legge che regola la materia, esaminiamone le sue disposizioni.

Per risolvere la difficoltà, bisogna mettere da parte qualunque preoccupazione su tale o tal altra congregazione, ed anche qualunque parzialità religiosa. Qui si tratta di esaminare il patrimonio della libertà di associazione accordato dalla legge ai cittadini in qualunque materia, giacchè lo articolo 291 del codice penale regola le associazioni *religiose, letterarie, politiche* ed ALTRO.

Ora si può egli impedire a più di venti cittadini, abitanti tutti la stessa casa, di occuparsi insieme di oggetti di letteratura, di politica, di religione, o d'industria?

Affrettiamoci a convenire che se in tali riunioni l'autorità sospetta un delitto di cospirazione contro lo Stato, essa può senza difficoltà, con le formalità prescritte dalla legge, penetrare nel domicilio comune, fare tutte le possibili perquisizioni, e deferire ai tribunali gli autori e i complici del delitto verificato.

Ma se vi si trovano invece cittadini inoffensivi, il *solo fatto* della loro riunione in numero di più di venti persone autorizzerebbe a delle misure contro di essi?

Per modificare la libertà dei cittadini, e sopratutto per imporre loro delle pene, bisogna una disposizione positiva della legge.

Non solamente non esiste alcuna legge che proibisca a più di venti persone, dimoranti nella stessa casa, di dedicarsi in comune a delle opere religiose, politiche, letterarie, o altro, ma bensì l'articolo 291 del codice penale lo permette.

Esso proibisce *qualunque associazione di più di venti persone di cui lo scopo è di* RIUNIRSI....

Arrestiamoci a queste prime parole.

Esse fanno di già presentire che non si tratta quì di persone *dimoranti in una casa comune.*

RIUNIRSI in certi giorni, suppone l'azione di trasferirsi in un luogo convenuto, e non il fatto di dimorare nella stessa casa.

Le parole che sieguono: *riunirsi* TUTTI I GIORNI O IN CERTI GIORNI fortifica la nostra opinione: ci si riunisce *tutti i giorni, o in certi giorni,* quando non ci abbiamo *necessariamente* l'abitazione in comune.

L'articolo 291 soggiunge:

« *Nel numero delle persone indicate dal presente ar-*
« *ticolo non sono comprese quelle* DOMICILIATE *nella*
« *stessa casa.* »

Dunque, se tutti quelli che sono domiciliati nella stessa casa si riuniscono, questo atto nulla ha d'illegale.

Si è detto dagli oppositori che per queste parole *domiciliati nella stessa casa,* doveva intendersi parlare *dei domestici.* Si è preteso anzi che questa spiegazione era evidente!

Prima di tutto, dov'è questa restrizione? Se la legge non l'ha fatta, è impossibile di supplirvela. La legge dice: LE PERSONE. Non volere ammettere tutte *le persone domiciliate,* è lo stesso che violare le sue disposizioni, e violarle espressamente per stabilire una colpabilità, locchè significa contrariare doppiamente le regole dell'ordine pubblico.

E non è tutto.

La legge dice: le persone DOMICILIATE. *Domicilio* indica una posizione sociale, un domicilio di *cittadino,* non già la posizione di un domestico in quello del suo padrone. L'articolo non ha dunque in vista i domestici ma principalmente coloro che hanno nella casa un effettivo domicilio, cioè coloro che l'abitano da padroni.

Quindi l'articolo 291 esclude qualunque idea d'illegalità, quando le persone riunite per uno scopo religioso, politico, morale, o letterario dimorano nella stessa casa in cui ha luogo la loro riunione.

Supponiamo ora che la legge non esista. Sa-

rebbe impossibile di farla altrimenti senza violare i principii della libertà privata del cittadino.

Si capisce l'inquietudine del legislatore, quando i cittadini sono invitati a lasciare le loro famiglie e le loro occupazioni per conferirsi in un luogo dove i loro sentimenti e le loro passioni li chiamano.

Proibire assolutamente qualunque riunione, sarebbe il più duro ostacolo alla libertà; accordare tutto, sarebbe compromettere l'interesse pubblico, poichè finalmente l'autorità non può restare impotente se il numero delle persone che si riuniscono diviene minaccioso per la pace della città.

Il legislatore ha preso un mezzo termine, proibendo le riunioni *al di là di venti persone.*

Ma quando si tratta d'individui *dimoranti nella stessa casa,* è forse quistione di fare appello alle passioni popolari? di fare lasciare ai cittadini le loro famiglie e le loro occupazioni? di esporsi a vederli riportare nelle loro dimore le passioni delle quali si siano esaltati? No; tutto si passa nell'interno di una casa; nessuna oscillazione all'esterno, nessuna propaganda nella massa dei cittadini.

D'altronde, se le riunioni del di fuori non fossero state limitate, il numero ne sarebbe stato senza freno; trattandosi d'individui dimoranti nella stessa casa, il numero è necessariamente assai ristretto.

Dunque, i motivi della legge per il divieto delle riunioni di più di venti persone, non si applicano a quelle d'individui che abitino insieme.

Il sistema contrario condurrebbe ad una insopportabile inquisizione, e ad un odioso arbitrio.

Un appello ai cittadini, per la sua stessa pubblicità, dà il modo di proibire le riunioni. Ma se si vieta ad individui di accomunarsi in una casa dove essi abitano, e di occuparsi di studii religiosi, politici, letterarii, o altro, ei bisogna prima di tutto per verificare questo numero, violare il domicilio del cittadino.

Questa violazione è una cosa grave.

La legge la permette per scoprire crimini e delitti, ma con formalità, e garenzie giudiziarie, e in casi specialmente determinati.

Qui si tratterebbe di doverlo violare ogni momento! e perchè?....

Ecco un domicilio aperto.

Il pubblico ministero constata un delitto? No; egli trova ventuna persone.

Ma vi ha ben mille dimore in cui più di ventuna persone sono riunite.

È questo forse un delitto?

No. Il pubblico ministero deve verificare se queste ventuna persone si occupano di affari religiosi, politici, letterarii, o altro.

In uno di questi casi, esse saranno colpevoli, perchè si riuniscono per fare una buona azione;

colpevoli di discutere una quistione di dritto, colpevoli di parlare di politica, colpevoli di occuparsi di letteratura, di musica, di pittura, e dei loro piaceri....

Guardiamoci!

Non c'è mezzo di far distinzione.

La legge dice: *Riunirsi per occuparsi d'oggetti religiosi, letterarii, politici o* ALTRO; vale a dire DI TUTTO, anche di *lavori manuali!*

Finalmente, ecco ventuna persone sorprese nell'occuparsi di un soggetto comune.

Il magistrato si dispone a far valere il rigore della legge.

Ma se è un padre circondato da numerosa famiglia? se è un uomo benefico festeggiato dai suoi amici? se è un artigiano in mezzo ai suoi allievi? Sarà questa sempre una riunione colpevole?

Sì — Una volta ammesso il principio, bisogna soffrirne le più strane conseguenze. Vi sono più di venti persone riunite per un oggetto religioso, politico, letteraria, o ALTRO. Ebbene allora bisogna punire.

Si dirà, che l'autorità, con la sua saggezza, non si lascerà mai trasportare a tali esagerazioni. Senza dubbio, l'autorità di oggi si asterrà da queste odiose persecuzioni; ma la legge non è fatta per l'utilità di tale o tal'altra epoca; essa è fatta per tutte l'epoche e per tutti i cittadini.

Ora, ammesso che in un momento difficile, una

opinione, una preoccupazione pubblica, o di studio, o di lavoro, divenga un oggetto di perquisizione, il principio esisterà con tutte le sue deplorevoli conseguenze.

Oggi voi turberete l' interno di una casa per affari religiosi, domani per affari politici, un altro giorno per quistioni letterarie, artistiche, industriali, o ALTRO.

È un arma terribile data all' arbitrio, alla persecuzione. E' lo stesso che violare la libertà nei suoi più sacri diritti.

Supponiamo di nuovo che la legge non esista, e che si dica al legislatore: imponete, senza restrizione, che i cittadini più inoffensivi che hanno la sciagura di abitare insieme la stessa casa e che si occupano di un oggetto qualunque, siano dichiarati colpevoli; il legislatore protesterebbe energicamente contro questa terribile insinuazione.

Così, lo stesso testo della legge esclude la possibilità di simili attentati contro cittadini, che godono nelle proprie dimore dei loro diritti civili, non presunti colpevoli dalla menoma apparenza di delitto. Se vi fosse dubbio sulla sua interpretazione, la giustizia, il rispetto della libertà e delle famiglie respingerebbero una teoria che darebbe il santuario domestico in preda alle più abominevoli investigazioni.

Qui non si tratta di una quistione religiosa, ma

di una quistione di libertà al suo più alto punto di vista. Una dottrina tendente a violare il domicilio per espellere uomini dimoranti insieme, se essi siano trovati ad occuparsi di uno stesso oggetto, sarebbe desolante nei suoi risultati, e sovversiva di ogni libertà.

232. La legge nell'occuparsi delle associazioni religiose al di là di venti persone, dice che queste non potranno formarsi che con il consenso del governo, e sotto le condizioni che piaccia a questo d'imporre.

Per formare un'associazione di tal natura, l'approvazione dell'autorità superiore deve essere accordata nelle forme legali, e dopo lo esame degli statuti. Noi spiegheremo in seguito queste formalità nel parlare delle comunità religiose (1). Per ora esaminiamo la legge unicamente sotto il rapporto della proibizione e della penalità, e domandiamo a noi stessi qual genere di autorizzazione sia necessario per mettere un'associazione religiosa al coperto delle pene stabilite dagli articoli 291, 292 e 294 del codice penale.

È egli necessario che vi sia un'autorizzazione del governo, o basterebbe una semplice autorizzazione dell'autorità locale?

---

(1) Vedi appresso n.° 593 e seguenti.

Se un'associazione religiosa vuol mettersi al coperto di qualunque difficoltà e delle procedure della giustizia, essa deve domandare un' autorizzazione regolare, ed ottenere dal governo istesso il diritto di riunirsi liberamente. Quando questa autorizzazione sarà accordata, nessuna suscettibilità da parte dell' autorità amministrativa potrà mettere ostacolo alla sua libertà, nessun procedimento dell' autorità giudiziaria potrà colpirla.

233. Questo caso non è quello che si presenti più spesso.

In quasi tutte le città, e frequentemente nelle semplici borgate si formano delle pie congregazioni.

Sono esse esposte all'applicazione degli articoli 291, 292 e 294 del codice penale?

Evidentemente l' autorità amministrativa può a suo piacimento scioglierle, e spesso gli stessi parroci dovrebbero portare il loro concorso a tali soppressioni, giacchè in un gran numero di luoghi, la religione è solamente il pretesto di quelle associazioni o confraternite, e il buon costume ha dovuto più volte gemere sotto il disordine di cui esse sono state la causa.

In quanto all'applicazione delle disposizioni del codice penale, bisogna distinguere:

Se le associazioni sono esistite clandestinamente, e senza il consenso almeno tacito dell' autorità

amministrativa, la penalità è applicabile. Ma se l'autorità municipale ha tacitamente autorizzato la loro esistenza, non vi è più luogo a questa penalità.

Così, un associazione religiosa tiene delle riunioni apertamente annunziate; l'autorità municipale vi concorre o con la sua presenza o con delle oblazioni; ovvero una comunità religiosa ha una esistenza pubblica e prolungata, la casa pia porta dei segni esteriori, essa tratta i suoi affari, agisce come società, si fa conoscere dai cittadini o dai capi dell'amministrazione civile. Malgrado questa specie di possesso, la polizia avrà sempre la facoltà di proibire le riunioni; ma non vi sarà mai luogo all'applicazione del codice penale, poichè la pubblica autorità le avrà così autorizzate.

Rimarchiamo infatti queste parole dell' articolo 291:

« Nessuna associazione potrà formarsi che col « PIACERE *del governo.* »

Il codice non esige formalmente una autorizzazione in virtù di una legge o di una ordinanza, per essere esentati dalla penalità, ma semplicemente il *piacere.* Queste parole, piacere del governo, fanno supporre in verità che l'approvazione debba venire dall'autorità superiore dello Stato. Ma quest' autorità agisce per mezzo dei suoi organi inferiori negli affari di dettaglio amministra-

tivo, e finchè i loro atti non vengono rivocati, hanno, benchè provvisoriamente, una completa esecuzione.

L'articolo 291 aggiunge: *Sotto le condizioni che piacerà all'* AUTORITA' PUBBLICA *imporre alla società*. Queste parole, *autorità pubblica*, sono di un significato anche più esteso, avvegnachè l'*autorità pubblica* viene esercitata dai magistrati di una città, ove non esiste il governo centrale.

Finalmente l'articolo 294 proibisce a chicchessia di accordare l'uso della propria casa senza il *permesso dell'autorità municipale*, per la riunione dei membri di un'associazione ANCHE *autorizzata*. Questa parola *anche* lascia supporre che un permesso municipale possa essere altresì accordato per una *associazione non autorizzata*.

Quando l'autorità municipale ha dato questo permesso secondo le sue attribuzioni, il proprietario la di cui casa è stata consacrata alla riunione, è al coverto di qualunque processo. Sembra dunque impossibile che il fatto della riunione renda le persone convenute passibili delle pene pronunciate dallo articolo 292.

La corte di cassazione l'ha così giudicato nella sua decisione del 12 settembre 1828, di cui noi abbiamo di già parlato (1).

---

(1) Sirey, t. XXVIII, part. 1.ª pag. 385.

La corte ha detto:

« Atteso che in fatto è costante per la sentenza « appellata, che il prevenuto aveva rimesso al « commissario di polizia una chiave del locale ove « esso esercitava il suo culto, che il commissario « di polizia si è introdotto a sua volontà, e in e- « poche diverse nell'interno del locale ..... che è « constatato che l'autorità municipale era istrui- « ta di ciò che si passava in queste riunioni, poi- « chè il commissario di polizia, che è uno dei « principali agenti, ne era informato, che quindi « non può rimproverarsi a questa riunione la sua « clandestinità, e che *da questi fatti risulta il per- « messo richiesto dallo articolo 294 del codice pe- « nale* ecc. ecc. ».

234. Noi abbiamo già detto, che secondo i principii della nostra legge attuale, era proibito a qualunque sacerdote di celebrare un matrimonio religioso prima che gli fosse stato giustificato che questo atto fosse stato compiuto avanti l'uffiziale dello stato civile.

È questa una grave proibizione, contro la quale non si è mai cessato di protestare in nome della religione, e che non pertanto resta formalmente imposta dalla legge del 20 settembre 1792, titolo VI, articolo 5, e dagli articoli 54 e 55 della legge organica del 18 germinale anno X non che dallo articolo 199 del codice penale.

La legge esiste e bisogna eseguirla.

Ma ci sia permesso di far voti per un nuovo esame di questa disposizione.

Tre sistemi sono in vigore:

Anticamente in Francia, come oggi in tutta l' Italia centrale, il clero avea soltanto il diritto di celebrare il matrimonio. La legge non ammetteva lo intervento dell' autorità municipale.

Oggi, il matrimonio è un contratto puramente civile. La legge non riconosce che l' atto del magistrato amministrativo. Si vuole introdurre anche in Piemonte questo sistema.

Nelle due Sicilie, la legislazione ha preso un mezzo termine. Il matrimonio è al tempo istesso civile e religioso. Il matrimonio civile deve precedere, ma esso non è punto efficace, se non seguito dalla cerimonia religiosa.

Quanto al sistema che dà alla Chiesa il diritto d' intervenire sola nella celebrazione del matrimonio, è difficile di sostenerlo nello stato attuale della società. Si fa rimarcare per combatterlo che il matrimonio nella nostra legislazione, non costituisce soltanto un sacramento; esso forma un atto legale, di cui le conseguenze sono regolate dalle leggi civili.

Dunque le leggi civili presiedono alla sua formazione e alla sua esecuzione, non si potrebbe piazzarlo nel demanio tutto ecclesiastico, senza investire l' autorità sacerdotale di un potere vera-

mente civile, vale a dire senza confondere la potestà spirituale con la temporale, mentre la loro separazione è un principio essenziale del nostro diritto. Ciò distruggerebbe la indipendenza dei due poteri.

Se sorgono delle difficoltà intorno alla sua data, sulle sue forme, e sulla sua validità, come rendere i tribunali civili giudici di un contratto effettuitosi in presenza della Chiesa? La Chiesa sola potrebbe apprezzare ciò che sarebbe esclusivamente di sua competenza. Ecco dunque le giurisdizioni ecclesiastiche ristabilite per le quistioni della validità del matrimonio. E se la Chiesa è giudice di questa validità essa sarà giudice necessario delle sue conseguenze naturali e religiose. Eccola dunque incaricata di statuire sopra quistioni di legittimità, di figliuolanza, di separazione di corpo; e altro. Sarebbe il crollo di tutte le nostre leggi.

È dunque impossibile di abbandonare alla religione sola la celebrazione del matrimonio.

Tali sono i principali motivi allegati contro la teoria che lascerebbe alla Chiesa il diritto di formare l'unione coniugale.

Da un altro lato, in una popolazione civilizzata, come mai osare dichiarare che la religione sia estranea al più santo dei contratti? Se Dio è il principio e la sanzione di tutte le leggi, non è mostruoso di ritenerlo estraneo all' atto solenne per

il quale egli ha organizzato la società umana? Tra tutti i popoli dell'antichità non ve n'è un solo che non abbia messo il matrimonio sotto la protezione immediata della divinità. Le plebi selvagge, anch'esse, a meno che non siano all' estremo grado della barbarie, praticano cerimonie religiose al momento dei loro matrimoni; e dapertutto, dove la donna non è tenuta al rango degli schiavi, la sua unione con l'uomo è celebrata dalle due famiglie come una festa religiosa.

Invano si dice che la legge *permette* d' invocare in una cerimonia speciale la protezione divina. I pubblici costumi sono stati sotto questo rapporto più potenti che la legge istessa. Ma in tutti i casi, la legge constata col suo silenzio che essa non si occupa per nulla dello intervento della religione; vale a dire che essa fa professione di ateismo, o almeno d' indifferenza per quanto dipende da essa stessa.

Questo abbandono è purtroppo una offesa alla libertà.

Così, una giovinetta virtuosa appartenente ad una rispettabile famiglia, s' impegna avanti l'ufficiale dello stato civile, nella convinzione profonda, o piuttosto nella certezza, che la religione debba benedire la sua unione. Ebbene , essa è stata ingannata. Nel lasciare il sindaco, che l' ha *unita in nome della legge*, lo sposo ha il diritto di ridersi delle proprie promesse , di bestemmiare il culto

della sua vittima, ed ecco una giovinetta condannata a restare per tutta la sua vita, agli occhi della religione, e ai suoi propri, la concubina di un miserabile, per dare dei bastardi alla società.

Ecco ciò che si chiama il rispetto alla libertà delle coscienze!

Cosa inconcepibile! Se si tratta di statuire sopra semplici azioni che possano offendere la società, la legge impone ai giudici un giuramento in nome di Dio; essa confessa allora che Dio è il principio di qualunque giustizia. E quando poi si tratta di un giuramento che costituisce l'unione indissolubile di due famiglie, la pace della società, l'avvenire della patria, basta contentarsi di un semplice intervento dell'uffiziale dello stato civile, chiamato in tutta fretta, strappato ai suoi lavori di secreteria, presente senza dignità, spesso in un tugurio detto casa comunale, per ricevere con indifferenza il più solenne dei giuramenti!

Dei giuramenti? Noi c'inganniamo. Non v'ha neppure alcun giuramento a ricevere. L'articolo 75 del codice napoleonico impone null'altro che una semplice DICHIARAZIONE delle parti *che esse vogliono prendersi per marito e moglie*; ed il sindaco o chi per esso pronunzia *che esse sono unite in matrimonio.*

Con quale diritto dunque andate voi a punire l'adultera? Con quale diritto la società va essa a

infamare coloro che hanno violato questo contratto? Essi nulla han giurato, essi nulla hanno anche promesso alla legge e alla società. La legge e la società col punirli commettono una enorme inconseguenza.

Cosa significa col contratto civile la legge che abolisce il divorzio? Se il matrimonio è indissolubile, lo è perchè esso ha qualche cosa di più sacro che gli altri contratti, i quali possono tutti sciogliersi quando le condizioni sotto le quali sono stati fatti non vengono scrupolosamente osservate (articolo 1184 del codice napoleonico).

Il matrimonio solo resiste a questa regola comune, perchè esso trae la sua sanzione da un' autorità più potente che la legge, e quindi la legge non può distruggerlo. E quale sarebbe questa sanzione se non la divina, la quale sola può dare al matrimonio tra l'uomo e la donna la sua dignità e distinguerlo dalle unioni efimere degli animali?

Così, quando per la prima volta, la legge del 20 settembre 1792 dichiarò che il matrimonio era un atto puramente civile, eseguito da un uffiziale pubblico, se ne compresero le conseguenze, perchè lo stesso giorno 20 settembre 1792 un' altra legge dichiarò che il matrimonio poteva sciogliersi col divorzio.

In questo modo si era più coerenti.

Questa coincidenza fece avvertire fino a qual punto la legge, col dichiarare il matrimonio indis-

solubile, è in disaccordo con la legge che lo fa risultare da una semplice dichiarazione avanti un pubblico uffiziale.

Non è dunque possibile di mantenere una legislazione che lascia da parte la religione, in un contratto al quale Dio presiede necessariamente (1).

Si arriverebbe ad attenuare la forza di queste riflessioni adottando la legislazione delle Due Sicilie, che esige al tempo stesso il matrimonio civile e quello religioso?

Qui cominciano difficoltà innumerevoli. Prima di tutto, noi metteremo da parte le differenze dei dommi religiosi, perchè è ben inteso che i ministri della religione protestante o della ebrea, hanno per gli individui dei loro culti lo stesso diritto che i preti cattolici per le persone della loro comunione.

Ma, se il matrimonio civile deve precedere, a condizione di restar sospeso fino al compimento del matrimonio religioso, ecco due contratti, l'uno e l'altro indispensabili alla validità e constatazione del matrimonio.

Ciò è terribile, perchè allora la esistenza e l'av-

---

(1) Vedi su questa quistione un opuscolo del sig. Sauzet, antico presidente della Camera dei deputati, stampata da Perrin, a Lione nel 1853.

venire delle famiglie dipendono dalla regolarità e dalla conservazione dei due atti egualmente necessarii.

Da un altro lato, quando taluni atti sono confidati a degli agenti legali, la legge ha potuto prendere delle precauzioni formali ed energiche per la loro sorveglianza. Così, i registri dello stato civile sono soggetti a delle legalità determinate, e il loro modo di conservazione è regolato da disposizioni legislative.

Ma se gli atti di matrimonio sono abbandonati agli ecclesiastici, è molto difficile di sottoporli a forme regolari di constatazione, di sorveglianza, e di conservazione. Si faranno vistare i registri da un magistrato? si depositeranno in archivii convenientemente distribuiti? si destinerà una persona investita della facoltà di rilasciarne estratti legali? si provvederà al modo di supplire la perdita di tali documenti? al modo d'impedire la contraffazione e la frode?

Sembra impossibile di risolvere tutte queste quistioni, menochè gli ecclesiastici non siano posti sotto la direzione e la sorveglianza delle autorità amministrative, o che il clero non acquisti un vero potere nella società civile.

Se almeno tutti coloro che sarebbero incaricati di una così importante constatazione dello stato dei cittadini fossero ministri di una stessa religione, vi potrebbe essere una regola comune,

conciliabile con la tenuta degli atti dell'amministrazione municipale.

Ma come regolare in una maniera uniforme e comune i rapporti dei ministri delle differenti religioni con le autorità e gli uffiziali municipali?

E non è tutto. Nel dare agli ecclesiastici il diritto di fare degli atti di celebrazione di matrimonii, e nello imporre loro degli obblighi per la conservazione di tali atti, non si farebbe che trasformarli in veri ufficiali dello stato civile. Dopo aver data loro questa facoltà, come rifiutare agli stessi il diritto di constatare legalmente le nascite, che sono la conseguenza naturale della unione coniugale?

E queste non sono che le minori difficoltà; ve ne sono delle altre, e più gravi.

Infatti il matrimonio religioso diviene una condizione necessaria alla validità dell'unione coniugale; non vi sarà più matrimonio civile valido che sotto la riserva di farlo benedire dalla Chiesa! Ma non dimentichiamo che il matrimonio è un sacramento, e che come tale esige certe disposizioni di coscienza, in mancanza delle quali la Chiesa può rifiutarlo. Così, per esempio, un matrimonio si effettua allo stato civile con tutte le formalità prescritte dalla legge, e civilmente quel matrimonio è valido. Si va a farlo benedire alla Chiesa, e il ministro della religione crede trovarvi delle ragioni per le quali esso debba ricusare la benedi-

zione nuziale. Ebbene, cosa va allora a divenire quell' unione coniugale? Una cosa eternamente impossibile per ragioni di coscienza! È questo in primo luogo.

In secondo luogo, se uno dei due atti del matrimonio, il civile o il religioso, è colpito da qualche irregolarità, che ne nasce? che questa irregolarità apporterà la nullità del contratto o dal lato civile o dal lato ecclesiastico.

Se il matrimonio civile è dichiarato irregolare, avverrà che un' unione valida agli occhi della Chiesa, non esisterà più a quelli della legge civile. Così, due sposi, religiosamente uniti, non saranno che dei concubini sotto il punto di vista del codice, e i loro figli non altro che dei bastardi. Oppure la loro unione valida secondo la legge, sarà un delitto secondo la religione, e le loro coscienze ne saranno perturbate.

Per altro poi se il matrimonio è dichiarato valido malgrado la nullità di uno dei due atti, allora la necessità di aver luogo tutti e due è una chimera, perchè un atto nullo è come se non esistesse. Riconoscere la validità di un patto malgrado la nullità dell'atto che lo costituisce, è lo stesso che dichiarare questo atto completamente inutile.

In terzo luogo, chi s' incarica di esaminare la validità di questi atti? Naturalmente l' autorità ecclesiastica per la parte civile; non può essere altrimenti. Ora, così essendo, ecco l' autorità giu-

diziaria che paralizza un atto religioso, o la ecclesiastica che annulla un atto civile; locchè è un disordine completo nella organizzazione dei due poteri temporale e spirituale.

Queste difficoltà non esistono nelle Due Sicilie, dove la religione cattolica è la sola dominante. Ma in Francia questo problema parrebbe insolubile. Non è dunque possibile di proporre un cambiamento di legislazione in questo senso, vale a dire subordinando la validità o piuttosto la perfezione del matrimonio civile alla celebrazione del religioso.

Un onorevole giureconsulto del foro di Parigi, il sig. Coin Delisle, ha inserito nella *Rivista critica di Giurisprudenza*, tom. III, pag. 175, un articolo col quale sostiene che il rifiuto del marito a celebrare il matrimonio col sacramento ecclesiastico, è per la moglie un motivo di resistenza a seguire il consorte. « Tutti i magistrati, egli dice, « seguendo l'impulso della propria coscienza giu« diziaria, impediranno il ratto che si pretende « chiamar legale, e permetteranno alla moglie di « risiedere presso i proprii parenti finchè questa « foga ostinata nel marito non si calmerà con la « riflessione ». Egli pensa a dippiù che la persistenza del marito costituirebbe una ingiuria grave, sufficiente a fare pronunziare la separazione personale.

Noi crediamo che questa opinione sia piuttosto

il desiderio di un onest'uomo, anzichè una dottrina legale.

Prima di tutto, quale legge giustificherebbe il rifiuto della moglie a seguire il marito, ed autorizzerebbe di più una domanda per separazione di persona? Si potrebbe trovar forse più di un magistrato che compreso dalla immensa importanza del dovere religioso, potrebbe scorgere nella violazione di questo un fatto sufficiente ad autorizzare la resistenza della moglie, o la sua domanda di separazione di persona. Ma legge formale non ce n'è. E la maggior parte dei magistrati, pur deplorando lo scandalo dato dal marito, potrebbe non trovarvi un motivo legale abbastanza per infrangere il legame coniugale.

E poi, come provare che il marito violi le sue promesse ricusando il matrimonio ecclesiastico? Se ne era mai parlato prima? e una tal condizione in tutti gli sposalizii non è piuttosto sottintesa che espressata? Ed anche volendo supporre che la benedizione nuziale fosse stato uno dei patti del matrimonio, dove trovare, nella contestazione, la pruova di un impegno dato e ricevuto nella intimità della famiglia, o in momenti di trasporti passionati?

Ammettiamo non pertanto che il rifiuto del marito abbia per la moglie il carattere della ingiuria grave, che secondo lo articolo 231 del codice napoleonico, autorizza la separazione di persona.

Ma che dire se poi questo rifiuto venisse dalla parte della moglie istessa? Sembrerebbe impossibile che il marito vi trovasse un motivo per provocare la separazione di persona, come se si trattasse d'ingiuria grave. E intanto lo stato della sua coscienza non sarebbe meno agitato che quello della donna.

Finalmente, la celebrazione religiosa del matrimonio può essere rifiutata dalla Chiesa, giacchè, come noi abbiam detto, il matrimonio è un sacramento. Esso suppone delle condizioni canoniche, che il prete solo ha il diritto di valutare. Il motivo dell'ingiuria mancherebbe dunque assolutamente, e quindi le resistenza della moglie a seguire il marito, e la domanda di separazione di persona, sarebbero destituite di qualunque valore innanti ai tribunali.

La soluzione data alla quistione dal sig. Coin Delisle, ci sembra dunque inefficace per impedire lo scandalo che noi deploriamo con lui. Non già che in talune circostanze la opposizione del marito possa prendere un tal carattere di gravità, riguardo al disprezzo delle sue promesse e dei suoi doveri, da divenire una ingiuria per la moglie; ma sarebbe un caso eccezionale, ed un caso eccezionale non basta per supplire al silenzio della legge.

Bisogna conchiudere da queste riflessioni che la legge debba continuare a tenere la religione

estranea al matrimonio legale? Noi non lo pensiamo. Crediamo anzi che questa laguna sia una omissione deplorevole in un paese posto alla testa della civilizzazione.

Il legislatore dovrebbe pensarvi.

Ci sarebbe permesso di azzardare poche idee, delle quali noi riconosciamo forse la insufficienza, ma che non pertanto potrebbero sempre dare alla legge un tal quale carattere religioso, rispettando purtuttavia la completa libertà di coscienza? Eccole.

Lasciamo sussistere l' atto civile come legame sociale, ma facciamo che la legge manifesti al tempo stesso un pensiero di un ordine superiore. Essa si nobiliterebbe solo per una tale manifestazione. Così, per esempio, gli sposi potrebbero essere ammessi a subordinare l' efficacia dell' atto civile ad una celebrazione religiosa anteriore, o posteriore. Che inconveniente ci sarebbe? Se lo sposalizio avanti il ministro della religione non si realizzasse o non fosse di già realizzato, l' atto civile sarebbe ritenuto condizionale, e senza alcun valore.

Sarebbe desiderabile che l'ufficiale dello stato civile fosse obligato di provocare questa dichiarazione. Non si devono forzare le coscienze. Solamente, se le parti contraenti non volessero subire questa condizione, o si limitassero a ricevere la loro scambievole dichiarazione positiva e una-

nime, allora potrebbero intendersi per maritarsi senza l'assistenza di un ministro della loro religione. Se uno di essi fosse minore, allora potrebbe esigersi per questa dichiarazione il consenso del padre, della madre, o dei tutori; e se essi fossero maggiori, basterebbe la presenza del padre e della madre; in mancanza di questi, dei parenti, e in mancanza de' parenti, di due testimoni supplimentari.

Noi crediamo che una dichiarazione antireligiosa, accompagnata da siffatte solennità s'incontrerebbe di rado. Ma anche supponendo che vi fossero degl' individui che avessero il tristo coraggio di bravare la pubblica onestà, allora il legislatore avrebbe fatto sempre il suo dovere. Egli avrebbe cercato di moralizzare le famiglie, e non avrebbe ceduto che al solo principio della libertà di coscienza, constatando intanto il suo gran pensiero che il più sacro dei contratti prende la sua sanzione da una sorgente divina.

Noi abbiamo creduto dovere azzardare queste riflessioni, che ci sembrano meritare la considerazione degli onesti uomini, e del legislatore.

CAPITOLO III.

Infrazioni alle leggi sul culto e loro repressione

SOMMARIO

Infrazioni alle leggi sul culto, e loro repressione . . 235
Sezione I. Contravvenzione o delitti commessi al di fuori delle funzioni ecclesiastiche. . . . 236
Quando il delitto è commesso nelle funzioni. 237,238,239
Competenza dei tribunali ordinarii. 240
Legge del 20 aprile 1810, speciale per gli arcivescovi e i vescovi 241
Sezione II. Contravvenzioni o delitti commessi nello esercizio delle funzioni. 242
N. 1. Ricorso all' autorità ecclesiastica superiore . . 243
A — ricorso degli ecclesiastici. 244
sulla disciplina 245,246
sul domma 247
Eccezioni per gl' interessi civili 248
Ricorso del giudice ecclesiastico all' autorità civile . 249
Caso in cui nessun ricorso è permesso 250
B — Ricorso dei laici 251
Affari di dottrina e di coscienza 252,253,254
Rifiuto del battesimo 255
Rifiuto del padrinaggio 256
Rifiuto delle preghiere 257
Appreziazione dei fatti esteriori . . . 258, 259, 260, 261

235. Dopo aver fatto conoscere le diposizioni legislative, che assicurano la indipendenza dei due poteri, civile ed ecclesiastico, non che la misura di libertà accordata al culto, è indispensabile di esaminare il modo di repressione dei delitti e delle contravvenzioni commessi per abuso di una tale libertà, e di una tale indipendenza.

Tra i delitti e le contravvenzioni, di cui parliamo, bisogna distinguere quelli che sono commessi al di fuori delle funzioni ecclesiastiche, e quelli che lo sono nello esercizio delle funzioni istesse.

SEZIONE PRIMA

Delitti e contravvenzioni commessi al di fuori delle funzioni ecclesiastiche.

236. Gli autori di tali delitti, chiunque essi siano van colpiti dalle pene pronunziate contro tutti i cittadini.

Il carattere di prete non può essere per colui che lo ha assunto, un brevetto d'impunità, quando egli viola le leggi. E queste dovranno infierire contro di lui non solo con le pene ordinarie, ma anche con maggiore severità, avvegnachè il prete è obligato a dare il buono esempio alla società, e i suoi falli han sempre conseguenze più gravi.

237. Vi sono delle circostanze nelle quali è difficile di decidere se il prete abbia commesso un delitto come sacerdote, o come persona privata.

Per fare questa distinzione bisogna rimarcare che le funzioni del prete sono l'esercizio di una autorità legalmente riconosciuta. Il delitto del prete è dunque quello commesso per abuso di una tale autorità. « L'abuso del sacerdote, dice « Jousse, non è tale che quando egli trovasi nello « esercizio delle sue funzioni » *(Prefazione dello editto del 1695, pag. 17).*

Il sig. Henrion de Pansey si esprime negli stessi termini *(Atti giudiziarii, cap. XXXIX).*

Per la ragione inversa, il delitto dell'individuo è quello che il prete ha commesso senza fare uso di questa autorità.

238. Così, per esempio, un prete sul suo pulpito ha autorità per insegnare il domma e la morale. Se nello esercizio di questo diritto, egli attacca una persona individualmente, è questo un delitto commesso nello esercizio di funzioni.

Lo stesso dicasi del prete al tribunale della penitenza, o nell' amministrazione di un sacramento. Per gli affari di coscienza e di religione, egli è un giudice che decide con autorità. Se disimpegnando queste funzioni, egli commettesse un delitto avvalendosi della occasione che le stesse gli prestano, allora avrebbe luogo l'abuso dell'autorità. Quindi il *delitto del prete.*

Questa dottrina è stata consacrata da numerose decisioni. Così, la corte di cassazione con arresti del 25 agosto 1827 (1) 18 febbraio 1836, 26 luglio 1830, e 27 gennaro 1840 (2), ha deciso che il delitto commesso IN PULPITO da un ecclesiastico, era sempre un abuso delle sue funzioni.

Altri arresti della cassazione del 18 febbraro 1836 (3) e della corte di Rouen del 17 ottobre 1828 (4) hanno pure giudicato in questo senso.

Il consiglio di Stato con decisione del 23 marzo 1817, ha mantenuta la stessa dottrina (5).

Un altro arresto della corte di Rouen del 27 ottobre 1828 ha riconosciuto che un prete è nell' esercizio delle sue funzioni, quando dalla balaustrata del coro indirizza un' allocuzione ai suoi parrocchiani (6). Per conseguenza una diffamazione contro uno di questi ultimi sarebbe punibile come delitto ecclesiastico.

239. Se al contrario, un prete, nella sua vita privata, insultasse un particolare, anche a pro-

---

(1) Vedi Sirey, t. XXVIII, part. I, pag. 22.

(2) *Journal des Fabriques*, t. III, P. rog. t. IV, pag. 329, t. VI, pag. 272.

(3) Vedi Sirey, t. del 1836, pag. 770.

(4) Vedi Sirey, t. XXVIII, part. II, pag. 353.

(5) Vedi Sirey, t. XXI, part. II, pag. 338.

(6) Vedi Sirey, t. XXVIII, part. II, pag. 333.

posito di cose religiose, egli si renderebbe colpevole di atti contro l'ordine pubblico. Quindi il delitto *dell'uomo privato*.

Noi abbiamo detto: *anche a proposito di cose religiose*. È questa una circostanza di qualifica per il delitto, la quale deve essere ben considerata, avvegnachè essa nulla toglie a che il delitto sia di natura assolutamente privata. Taluni ecclesiastici si sono qualche volta persuasi che il loro sacro carattere li seguisse da pertutto, di modo che essi potessero esercitare ovunque il diritto della riprensione e del rimprovero.

È un errore.

Si può ammettere che il loro carattere li accompagni dapertutto e che in qualunque circostanza essi abbiano il dritto di fare intendere un linguaggio di religione e di carità. Ma la loro autorità legale non esiste che nello esercizio del loro ministero, e sulle coscienze che vengono a sottomettersi alla loro autorità.

Per esempio, un prete che fuori della chiesa, e senza essere in funzioni, dirigesse ad un individuo giusti rimproveri anche a nome della religione, sopra fatti gravi e delicati, potrebbe essere processato per ingiuria o diffamazione, come qualunque persona privata.

240. Quando il delitto commesso dal prete ha luogo fuori dell'esercizio del culto, esso è di com-

petenza dei tribunali ordinarii. Questo principio è stato consacrato da una giurisprudenza costante. Noi ci limiteremo a citare un arresto del consiglio di Stato del 7 aprile 1829, ed un altro della corte di cassazione del 28 marzo 1831 resi in siffatto senso.

241. Noi abbiamo annunziato che vi era una eccezione a questa regola in favore degli arcivescovi e dei vescovi. Ciò risulta dalla legge del 20 aprile 1810 sull'*ordine giudiziario e l'amministrazione della giustizia*. Questa legge fa in qualche modo parte del codice penale; essa è stata promulgata qualche giorno prima, vale a dire il 22 febbraio 1810.

Gli articoli 10 e 18 sono così concepiti:

« Articolo 10. Quando qnalche grande ufficiale « della legion d'onore, qualche generale coman- « dante una divisione o un dipartimento, qualche « *arcivescovo*, *vescovo*, presidente di concistoro, « membro della corte di cassazione, della corte « dei conti, delle corti imperiali, o prefetto, sarà « prevenuto di delitto di polizia correzionale, le « corti imperiali ne faranno la istruzione, ai ter- « mini dello articolo 495 del codice d'istruzione « criminale ».

« Articolo 18. La istruzione di fatti che meriti- « no pene affliggenti o infamanti, dei quali saran- « no accusate le persone menzionate nello artico-

« lo 10, è parimenti attribuita alla corte di assise « del luogo in cui risiede la corte imperiale ».

Gli arcivescovi e vescovi partecipano a questo privilegio con tutti gli alti funzionarii dello Stato. Questa disposizione è fondata sulla ragione che gl' individui che esercitano funzioni eminenti, possono essere più che tutti gli altri soggetti all' astio di grandi passioni. È dunque necessario dar loro maggiori garenzie. D' altronde fino alla dichiarazione della colpabilità, si deve credere all' innocenza; e non sarebbe punto conveniente, che uomini superiori in dignità, dovessero trovare per giudici persone piazzate in un rango inferiore della gerarchia sociale.

Ma se i giudici sono differenti, le pene da infliggere in caso di colpa sono le stesse per questi personaggi eminenti che per il resto dei cittadini.

SEZIONE SECONDA

Delitti e contravvenzioni commessi nell'esercizio di funzioni ecclesiastiche.

242. Due sono i modi della repressione di questi delitti e contravvenzioni: il ricorso avanti l'autorità superiore ecclesiastica, e quello avanti l'autorità secolare.

Fissiamo prima di tutto le regole sul diritto del semplice ricorso all'autorità superiore ecclesiasti-

ca. Noi esamineremo in seguito le regole sul dritto del ricorso all'autorità secolare, e il modo di esperire questo ricorso sia davanti il consiglio di Stato, sia davanti i tribunali.

N.° 1. *Del ricorso all' autorità ecclesiastica superiore.*

243. Questo ricorso può essere inoltrato o da ecclesiastici, o da laici.

A. Ricorso degli ecclesiastici.

244. La gerarchia nella Chiesa cattolica non è semplicemente onorifica; essa è anche una scala di giurisdizione, cha dà all'autorità superiore una vera competenza per statuire riguardo agl' inferiori.

Noi non parliamo qui della giurisdizione penitenziaria, che non è del demanio della legge civile, bensì di una giurisdizione esterna, riconosciuta dalla legge medesima.

Questa giurisdizione che riguardo ai laici non esiste punto, o almeno non esiste volontariamente, è forzosa riguardo agli ecclesiastici, e dà il diritto al giudice superiore di pronunziare legalmente sugli affari religiosi sottomessi alla sua autorità.

Così, il curato ha la polizia della sua chiesa. E-

gli è dunque, per questo diritto, un vero magistrato, sopratutto riguardo i membri del clero addetto alla sua parrocchia, ed ha la facoltà di giudicare nei limiti della sua competenza, cioè secondo l'articolo 31 della legge organica del 10 germinale anno X sulla direzione del culto. Egli determina i gradi e le attribuzioni degli officianti della chiesa, senza pertanto usurpare i diritti della fabbriceria in quanto riguarda l'amministrazione del materiale.

Ma il diritto di giurisdizione appartiene specialmente allo episcopato. Noi ne faremo conoscere la estensione e i limiti quando tratteremo dei diritti dei vescovi. Faremo soltanto da ora rimarcare che una tale giurisdizione è riconosciuta dagli articoli 10 e 11 del concordato, e dagli articoli 9, 11, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 69 della legge 18 germinale anno X.

Il vescovo dunque giudica, sia in prima istanza, sia in seguito a ricorso, tutte le quistioni di disciplina e di amministrazione religiosa della sua diocesi; e le sue decisioni sono legalmente obligatorie per gli ecclesiastici sottoposti alla sua giurisdizione.

I metropolitani hanno sui vescovi una giurisdizione amministrativa riconosciuta dagli articoli 14 e 15 della legge organica. Secondo l'articolo 15 essi istruiscono le querele e i reclami portati contro la condotta, e le disposizioni dei suffraga-

nei. Essi sono dunque, riguardo ai vescovi, veri giudici di appello. Le loro decisioni hanno la sanzione dell' autorità civile per esser messe in piena esecuzione.

Finalmente, quantunque l' autorità del sommo pontefice non sia generalmente ammessa in Francia dalla legge civile come *giurisdizione ordinaria*, pure la legislazione non ha potuto disconoscere intieramente su questo punto la di lui supremazia. Il concordato è per se stesso un solenne riconoscimento del potere spirituale del papa, che ha il suo esercizio in Francia col consenso del potere temporale; poichè la istituzione canonica dei vescovi è l' atto più esteso e il più incontestabile della giurisdizione pontificia. La facoltà data al clero dal decreto del 28 febbraro 1810 di corrispondere con la corte di Roma per i brevi penitenziarii è purtroppo una costatazione legale di una giurisdizione del sommo pontefice riconosciuta dallo Stato.

Risulta da queste considerazioni che in tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica vi è un potere giurisdizionale consacrato dalla legge civile. Ciascun grado di esso emette delle decisioni che sono delle vere statuizioni legali, e che devono venire accettate da coloro che vi si trovano sottoposti, vale a dire dai membri inferiori della gerarchia sacerdotale.

Stabilito ciò, sarà facile il comprendere come e

sotto quali modificazioni il clero va sottoposto a queste autorità.

245. In un gran numero di circostanze, il solo diritto possibile di un membro del clero contro una decisione ecclesiastica, è il ricorso al superiore gerarchico.

Ciò avviene prima di tutto quando si tratta di un punto di disciplina. Per esempio, un curato regola le attribuzioni dei vicarii e dei preti beneficiati della sua parrocchia; egli esercita nella sua fabbriceria dei diritti che suppone appartenergli; le persone lese dalle sue misure hanno il diritto di appellarsi al vescovo. Lo stesso avviene del vescovo riguardo al metropolitano. Se si portano querele contro un suffraganeo, se le sue decisioni sono attaccate, il metropolitano deve esser chiamato a statuire.

In questi casi l'autorità civile è assolutamente incompetente per giudicare questi punti di disciplina. Come mai, infatti, il giudice secolare potrebbe conoscere questi affari di disciplina religiosa?

246. Questi principii si applicano anche ai casi in cui la decisione superiore ecclesiastica avrebbe tolto al sacerdote inferiore diritti e prerogative che la legge civile gli riconosce nella sua qualità di prete. Per esempio un vescovo sospende un

ecclesiastico e lo priva così della sua posizione civile, poichè un curato, un elemosiniere, un vicario, un canonico sospesi, sono nella impossibilità di disimpegnare il loro ministero. Il vescovo non avrebbe potuto destituire un curato, e questi va destituito di fatto per la sospensione. Non vi sarebbe in tal caso altra risorsa accordata al sacerdote colpito da queste misure, che il ricorso all'autorità ecclesiastica superiore. Il ricorso ai magistrati civili è impossibile; per statuire sopra una interdizione canonica, bisognerebbe potere apprezzare i precetti dei canoni, e questa apprezziazione sfugge alla competenza di un giudice laico.

Invano si direbbe che il prete non può essere lasciato senza difesa a discrezione del potere del suo vescovo, e che bisogna ammettere il suo ricorso all'autorità suprema dello Stato. Questa considerazione è senza valore; in materia di domma e di coscienza l'autorità dello Stato è così impotente quanto quella dell'infimo magistrato. Vi è mancanza assoluta di competenza, e questa non risiede che nel giudice ecclesiastico.

Questi principii sono stati ammessi dal Consiglio di Stato in parecchie occasioni.

Un'ordinanza reale del 23 luglio 1840 ha riconosciuto che non solamente il vescovo aveva diritto d'interdire un prete, ma che le ammonizioni precedenti alla interdizione potevano essere anche

verbali, e che il vescovo istesso nella sua sentenza non era obligato a far menzione della causa della interdizione (1).

Non si può dunque consacrare più ampiamente il diritto assoluto del vescovo in simili materie.

In un' altra circostanza, si trattava di un chierico ordinato da un vescovo di una diocesi vicina, ed in virtù di lettere facoltative di quello della propria diocesi. In seguito il vescovo che lo aveva ordinato, gli aveva accordato un *exeat* rivocabile a volontà, e che gli dava facoltà di passare nella propria diocesi; questo *exeat* venne più tardi rivocato. A causa di questa revoca, il vescovo della propria diocesi, dove il prete si era recato, gli aveva interdetto di esercitare il proprio ministero in quel luogo. Un' ordinanza del 20 aprile 1821 ha riconosciuta per valida la interdizione, senza ammettere alcun ricorso possibile al Consiglio di Stato (2).

In questi casi ed altri simili, il prete che abbia a lagnarsi del proprio vescovo, può querelarsi davanti al metropolitano.

Locchè risulta dallo articolo 15 della legge 18 germinale anno X così concepito:

« Gli arcivescovi faranno la istruzione delle

---

(1) Lebon, t. X, pag. 243.

(2) Macarel, t. II, pag. 279, e Roche, t. III, pag. 108.

« querele e dei reclami inoltrati contro la con-
« dotta e le decisioni dei vescovi suffraganei ».

Infatti, fu in questo senso deciso con ordinanza del 9 maggio 1838 (1).

247. Ciò che noi abbiam detto si applica al caso in cui la decisione del superiore ecclesiastico sia fondata sul domma, sulla disciplina, o sulla coscienza.

Ma se il fatto dal quale il superiore suddetto ha tratto conseguenze religiose fosse un fatto materiale, il consiglio di Stato avrebbe il diritto non di apprezzare le conseguenze religiose, ma di verificare il fatto materiale, e di rettificare le conchiusioni erronee che se ne son tratte.

Per esempio, un vescovo avrebbe interdetto un prete per un motivo puramente civile, come quello di professare questa o quell' altra opinione politica, o di aver subita questa o quell' altra condanna. Il prete colpito dalla interdizione potrebbe appellarsi al consiglio di Stato per fare giudicare lo abuso, nel senso che una opinione politica non doveva essere apprezzata da un superiore ecclesiastico, e che la condanna subìta avrebbe potuto essere ingiusta. Ma il giudizio civile del consiglio di Stato, sufficiente per riparare l'onore

(1) Lebon, t. VIII, pag. 238.

offeso, non potrebbe trarre alcuna conseguenza nel campo religioso.

L' interdizione non sarà tolta; il diritto di celebrare i santi misteri, e di amministrare i sacramenti è una facoltà accordata dal vescovo sopra elementi canonici, ed egli solo può conferirla o ritirarla.

È altrettanto impossibile all' autorità civile di dire al prete: Io vi autorizzo a celebrare la messa, o a dare l' assoluzione, quanto le è impossibile di conferirgli *a priori* queste facoltà, e di usarne direttamente.

248. Se una decisione dell' autorità ecclesiastica riposasse sopra un *fatto materiale,* e di cui le conseguenze fossero *puramente civili*, il giudice superiore laico istruirebbe il processo, e statuirebbe. Per esempio un vescovo ordinerebbe che un prete godesse di un diritto utile e materiale a pregiudizio di altro prete; questa sarebbe una quistione d' interesse civile, e l' autorità amministrativa o giudiziaria pronunzierebbe in ultima competenza, malgrado le decisioni dell' autorità ecclesiastica.

Noi crediamo che con lo aiuto di queste distinzioni si possa arrivare a sciogliere tutte le difficoltà su questa materia.

249. Nei casi eccezionali in cui il ricorso è am-

messo dal giudice ecclesiastico al magistrato civile superiore, questo ricorso è esercitato solamente dopo avere esaurito la giurisdizione ecclesiastica. Per esempio, il semplice prete che reclami contro un atto del suo curato, deve querelarsi prima di tutto davanti il vescovo; prete e curato che reclamino contro la decisione di un vescovo, devono farlo davanti il metropolitano. Quando la giurisdizione ecclesiastica è esaurita, essi hanno il diritto legale di ricorrere all' autorità civile.

Questa dottrina è stata consacrata da parecchie decisioni del consiglio di Stato, e specialmente da quelle del 26 febbraro 1825 (1) del 27 giugno 1832, e del 19 gennaro 1836.

250. Vi sono delle circostanze in cui nessun ricorso è possibile contro a misure ecclesiastiche, nè avanti l' autorità spirituale, nè avanti quella temporale. Ciò avviene quando si tratti di disposizioni di grazia, devolute solamente all' autorità ecclesiastica, come la sola dispensatrice. Per esempio, un vescovo ha il diritto di nominare un curato, o un vicario generale; il suo rifiuto per uno e la sua preferenza per un altro non darebbero punto luogo ad alcun reclamo nè presso il metropolitano, nè presso il con-

(1) Macarel, 1826, pag. 56.

siglio di Stato dalla parte dello ecclesiastico che credesse avere a dolersene.

Il consiglio di Stato ha deciso in questo senso il 10 febbraio 1826 (1) statuendo che anche nel caso che il rifiuto venga dalla parte del governo nel non volere riconoscere la nomina di un curato, e preferire quella di un altro, questa disapprovazione non darebbe luogo ad alcun ricorso.

B. Ricorso dei laici.

251. Ciò che noi abbiamo detto intorno al diritto del ricorso dei preti all' autorità superiore ecclesiastica e intorno alla competenza di questa autorità, non è applicabile ai laici che nel caso in cui questi si siano sottoposti volontariamente alla giurisdizione ecclesiastica, nell' ordine delle sue attribuzioni; giacchè mai il clero ha giurisdizione forzosa sopra persone non impegnate in ordini sacri.

Ma quando il laico ha reclamato l' intervento del ministero sacerdotale, le regole che noi abbiamo stabilite possono servire, salvo un piccolo numero di eccezioni, a risolvere il caso in cui il laico abbia ad esperire un ricorso avanti l'autorità ecclesiastica superiore contro decisioni della stessa autorità inferiore.

---

(1) Roche, t. IV, pag. 9.

262. Tutte le volte che, in affari religiosi, un prete ha deciso un punto di dottrina o di coscienza, anche riguardo a un laico, il ricorso al magistrato civile non è punto ammessibile.

Per esempio, un curato ricusa di amministrare un sacramento per dei motivi di coscienza, e senza che questi siano civilmente ingiuriosi e pregiudizievoli; egli agisce nella pienezza dei suoi diritti, nella sua giurisdizione canonica. La persona lesa può ricorrere al vescovo, giudice nella sua diocesi in materia di fede, e questi può emettere una determinazione, ma sempre nella giurisdizione non contenziosa. E la sua stessa determinazione, secondo l'articolo 15 della legge del 18 germinale anno X è impugnabile avanti il metropolitano, ma non mai avanti il consiglio di Stato, avvegnachè non è possibile di ricorrere in questo caso dal giudice ecclesiastico al civile.

253. Questa dottrina trova degli avversarii, ed anche delle decisioni in contrario del consiglio di Stato. Essa deve dunque essere esaminata seriamente.

Prima di tutto, per decidere oggi queste quistioni, è impossibile far capo e riportarsi a ciò che avveniva sotto gli antichi parlamenti. In quel remoto ordine di cose i limiti dei due poteri non erano ben demarcati; e numerosi esempii attestano che se il clero si è qualche volta ingerito negli

affari civili, i parlamenti hanno spesso abusato della loro autorità negli affari religiosi.

La stessa legislazione di quei tempi autorizzava questa confusione, poichè il clero aveva la istruzione di un gran numero di contestazioni puramente civili; e per una specie di reciprocità, i parlamenti s'avevano arrogato il diritto di una ingerenza estesissima sugli affari ecclesiastici.

Non era poi questo un gran male in tempi in cui non solamente la religione cattolica era quella dello Stato, ma anche i parlamenti avevano tra i loro componenti molti prelati, e si consideravano per loro stessi come i difensori nati della religione.

Bisogna dunque attingere il motivo dell'odierno cangiamento di cose nello stato attuale della nostra legislazione.

Ora se vi sono ai tempi nostri materie inaccessibili alla giurisdizione del magistrato civile, queste son quelle che hanno strettamente attinenza al domma e alla coscienza. L'autorità superiore dello Stato non ha alcuna competenza possibile sugli atti di tal natura. Così, se un prete crede di dover rifiutare l'assoluzione a un penitente, non v'ha alcuna autorità laica che ve lo possa costringere. Per autorizzare il magistrato civile ad obbligare il prete, bisognerebbe che quello divenga prima confessore, che ascolti la confessione dei peccati, e che in seguito afferrando il potere di

legare o sciogliere la coscienza, esso giudichi tra il prete ed il penitente.

Ciò sarebbe intollerabile ed assurdo.

Se il prete solo è il giudice delle quistioni di foro interno, gli si deve necessariamente riconoscere il diritto di ammettere o no un individuo alla comunione dei sacramenti, perchè questa richiede la conoscenza delle disposizioni religiose di colui che la domanda.

Il magistrato civile, osando ingerirsi nell' amministrazione dei sacramenti, emetterebbe una decisione inutile e sacrilega.

Dippiù, se un prete, senza essere stato chiamato a ricevere i secreti della confessione, fosse avvertito dalla notorietà pubblica o da fatti costanti e accertati, che non possa accordare i sacramenti, egli dovrebbe ricusarli; e l' autorità civile non avrebbe mai il diritto di decidere se vi fosse o no luogo di ammettere il penitente alla comunione. Sarebbe lo stesso che volere apprezzare una quistione religiosa fuori competenza.

Lo stesso dicasi del matrimonio ecclesiastico (1).

254. Sta alla prudenza del prete il chiudere gli occhi sopra un gran numero di abusi, perchè la sua severità produrrebbe spesso più danni di

(1) Vedi sopra, n.° 111.

quanto potrebbe produrne una moderata indulgenza. Ma se egli incontra ragioni invincibili per la sua coscienza, sarà allora obligato a mantenersi nella negativa. Per esempio, potrebbero esistere per un matrimonio impedimenti canonici; il prete dovrebbe ricusare il suo ministero, e l'autorità amministrativa non potrebbe costringerlo, senza usurpare un diritto che evidentemente non le compete.

255. Il rifiuto del battesimo dà luogo assai raramente all'applicazione della nostra regola. Questa però è pienamente attuabile, trattandosi del battesimo di un adulto convertito al cattolicismo.

Quando esistono motivi di coscienza da impedire il prete ad assolverli, questi saranno giudicati dal vescovo secondo la legge canonica, ma non si potrà pretendere che l'autorità civile pronunzii sul loro valore, perchè sarebbe lo stesso che permettere a questa d'invadere il campo religioso, e regolare quistioni di natura tutta affatto canonica.

256. Lo stesso sarebbe in certi casi di rifiuto ad ammettere come padrino e madrina persone che presentino un bambino al battesimo. La qualità di padrino e madrina esige condizioni determinate dai canoni, e dagli statuti diocesani, che solo l'autorità ecclesiastica può apprezzare.

Per esempio coloro che presentano un bambino al fonte battesimale, devono in nome di questi pronunziare una formola di professione di fede. Se essi non volessero eseguirla come la Chiesa la esige, se essi anche quella tale fede non la professassero, il prete potrebbe negare il battesimo, e l' autorità civile in questo rifiuto non avrebbe che vedere.

257. Quanto abbiam detto intorno ai sacramenti è del pari vero ed applicabile al concorso delle preghiere del prete, quando queste esigono un appreziazione intima della coscienza. Per esempio il prete ricusa di dire una messa per una intenzione riprovata dalla religione; l'autorità suprema ecclesiastica è il solo giudice di questo rifiuto. Egli si nega per un motivo canonico a recitare le preghiere della sepoltura ecclesiastica ad una persona morta fuori la comunione della Chiesa cattolica; è nel suo diritto, e niuna autorità civile può costringerlo a pronunziare formole assolutorie non permesse dalla religione.

258. Se il prete è giudice supremo sui laici relativamente a fatti che toccano il domma, la coscienza, o la morale religiosa, per altrettanto l'autorità temporale ha il diritto d' intervenire quando l' azione della Chiesa si fonda sull' appreziazio-

ne di fatti esteriori e materiali; lì comincia la competenza del giudice civile.

Per esempio, un prete nel ricusare il sacramento ad un individuo, motiva pubblicamente il suo rifiuto sopra fatti estimabili dalla legge, o fa altrettanto per negare la sepoltura ecclesiastica. Se in questo modo egli attenta all'onore del particolare o della sua famiglia, l'autorità laica è competente ad avocare a se lo esame di questi motivi; e trovandoli insussistenti, essa potrà, non già forzare il prete a fare, a pregare, ad assolvere, ma bensì a riparare il pregiudizio portato all'interesse materiale ed all'onore dell'individuo o della sua famiglia.

259. Si è detto: Questi principii non sono essi in opposizione con lo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X, secondo il quale il consiglio di Stato ha un diritto generale di repressione *nel caso d'infrazione alle regole consacrate dai canoni?* E non si dovrebbe conchiudere da questo articolo, che se il prete, anche statuendo sopra materie di foro interno, infrangesse queste regole, l'autorità civile superiore diverrebbe competente?

Non si è temuto qualche volta di giungere fino a questa interpretazione, la quale, non esitiamo a dirlo, è la più strana e la più dannosa che mai si possa immaginare. Noi ci auguriamo con tutti i nostri voti che il detto articolo 6 della legge or-

ganica possa venire riformato, perchè possa intendersi nel suo vero senso (1).

La *infrazione alle regole consacrate dai canoni* non esiste agli occhi della legge civile, che quando vi è un modo temporale d'istruirla, e di giudicarla, vale a dire il motivo di un *fatto esteriore*, giacchè questo solo cade sotto il dominio della competenza assegnata dal codice all'autorità laica. Al *fatto esteriore* soltanto può dunque quest'ultima restringersi, non mai alle quistioni che riguardano il domma e la coscienza.

La legge aggiunge che l'autorità laica avrebbe il dritto d'intervenire laddove si trattasse di cosa che potesse turbare *arbitrariamente la coscienza* dei cittadini. Ora, si dice, perchè la legge possa civilmente conoscere questi fatti capaci di turbare le coscienze, non è egli necessario che essa s'inoltri ad esaminare le coscienze medesime?

No. La legge così interpretata sarebbe assurda. Non v'ha decisione alcuna dell'autorità laica che abbia il potere di calmare le agitazioni delle coscienze turbate dallo impero della religione; nessun magistrato civile potrebbe verificare se questa agitazione sia stata prodotta arbitrariamente, avvegnacchè egli non può farsi giudice in tal materia.

---

(1) Vedi appresso n.° 292, e seguenti.

Per cercare di dare una spiegazione ragionevole a questa disposizione della legge organica, si deve rimarcare prima di tutto che essa suppone una *intrapresa*, o un *procedimento* del prete. Una *intrapresa*, o un *procedimento* sono atti esteriori, materiali, soggetti all'appreziazione della legge. Ora, colui che ricusa un'assoluzione, un sacramento, nulla intraprende, per nulla agisce; egli si astiene soltanto, e così nega la grazia religiosa, di cui egli solo è il distributore.

Dippiù, per lo intervento dell'autorità laica, la legge esige un *turbamento* ARBITRARIO. Ora, come provare questo turbamento *arbitrario* quando un individuo si appressa da se stesso al prete per soddisfare un dovere religioso, e quando quest'ultimo si regola secondo il proprio diritto, ed applicando le norme del santo ministero che è chiamato ad esercitare?

Se invece di rispondere al fedele che lo interroga, il prete prendesse l'iniziativa, pronunziasse parole intese da tutti, statuisse per modo regolamentare, imponesse obblighi generali sotto pene non ammesse dai canoni, allora vi potrebbero essere forse *fatti esterni*, *intraprese*, *procedimenti del prete*, *e turbamenti arbitrarii;* allora lo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X potrebbe ricevere la sua piena applicazione; ma senza di questo, no.

È per ciò che il detto articolo ha un senso di

non facile esplicazione, e che noi lo abbiamo inteso così spesso e così legittimamente contrastare da tante opinioni diverse. Esso dunque non può restare com'è, ed attende da una nuova legge la sua modificazione.

260. Si pretende che le decisioni del consiglio di Stato abbiano disconosciuto queste regole, e il sig. de Cormenin dice:

« Ecco in reassunto la giurisprudenza del con-
« siglio di Stato: il battesimo, la confessione *in ex-*
« *tremis*, e la sepoltura ecclesiastica non gli sem-
« brano poter esser ricusati puramente e sempli-
« cemente » (1).

Se ciò fosse vero, noi dovremmo accettare queste decisioni come fatti spiegati da circostanze particolari. In tutti i casi, non vi sono prescrizioni contro il diritto, e si dovrebbe anzi cercare di dare la più ampia applicazione a quelle regole che sono la salvezza della religione e della società civile.

Ma giammai il consiglio di Stato ha disconosciuto i nostri principii.

Prima di tutto, sarebbe impossibile di citare una sola decisione con la quale si fossero confuse

(1) *Diritto amministrativo*, appendice, *appello come di abuso* pagina 3.

le attribuzioni dei due poteri, e giudicato, per esempio, che il magistrato civile possa decidere di affari di domma e di coscienza. Si potrebbe tutto al più indicare qualche arresto dal quale sia lecito soltanto come lontana conseguenza venire a questo risultato; ma altra cosa è statuire sopra una quistione, in modo da dar luogo a conseguenze dannose, altra cosa è stabilire categoricamente un principio di giurisprudenza.

Nel caso in cui sembra che si siano obliate le regole della indipendenza religiosa, la decisione è stata fondata sopra una estimazione più o meno esatta dei *fatti esteriori*, e non sopra regole di domma e di coscienza.

Uno degli esempii più rimarchevoli citati contro la nostra dottrina, è l'ordinanza del 30 decembre 1838 resa in occasione dei funerali del sig. de Montlosier, secondo la quale il prete non può ricusare la preghiera della Chiesa sulle spoglie mortali di un individuo spirato nella professione pubblica della religione. Questo tristo affare, e la stessa ordinanza del 1838 sono stato il risultato dell'opposizione che si era allora scatenata non solo contro il clero, ma contro la religione, e noi siamo ben lungi dallo accettarla come un documento di giurisprudenza.

Infatti noi troviamo nell'ordinanza una correzione che giustifica il nostro modo di distinguere. L'autorità civile si ha attribuito il diritto di sta-

tuire, col riconoscere che *vi siano state delle circostanze gravi, determinanti, constatate da una istruzione amministrativa e contraddittoria.*

I fatti esteriori sui quali fu fondata la decisione, possono sicuramente andar soggetti a discussione; ma questa spiegazione conferma il principio che il fatto del rifiuto dei sacramenti o delle preghiere della Chiesa, *per un semplice motivo di coscienza, e senza il concorso di fatti esteriori*, è fuori la estimazione dell'autorità secolare (1).

Così, in reassunto, le regole sulla competenza dell'autorità ecclesiastica riguardo ai laici, e i mezzi di ricorso di costoro avanti l'autorità ecclesiastica, possono ridursi a questi principii:

Secondo la nostra legislazione attuale, niuna giurisdizione forzata dell'autorità ecclesiastica sui laici; quando i laici si sono sottomessi a questa giurisdizione, essa non si esercita che in cose del foro interno; e nel caso in cui il giudice ecclesiastico si è limitato agli affari di coscienza, alcun ricorso non è possibile all'autorità civile; l'autorità ecclesiastica superiore è la sola che vi abbia competenza.

Al contrario, se la decisione del giudice ecclesiastico contiene un'appreziazione di fatti materiali, estranei alla coscienza, e se un tal modo di

(1) Vedi sopra n. 112, 113, 114, 115 e 116.

vedere porta un pregiudizio effettivo all' individuo, allora comincia per questi il diritto di ricorrere al giudice laico, il quale rettifica il fatto, lasciando sussistere la decisione religiosa.

261. Dopo aver così fissato i principii generali del diritto di ricorso all' autorità ecclesiastica, ci resta a determinare di una maniera speciale i mezzi e il carattere del ricorso all' autorità secolare.

SEGUITO DELLA SEZIONE SECONDA

Del ricorso all' autorità secolare

SOMMARIO

N.° 2. Ricorso all' autorità secolare 262
§ 1. Ricorso al Consiglio di Stato 263
1.° Natura e origine del ricorso come di abuso. . . 264
Ricorsi sotto i parlamenti 265-266
Stato attuale della legislazione 267
Appreziazione del ricorso come di abuso. 268
2.° Casi del ricorso. 269-270-271
Primo caso. Usurpazione di poteri 272
Cosa sia l' usurpazione di poteri 273-274-275
Distinzione dei casi in cui il ricorso è o no ammesso. 276-277-278
Secondo caso. Eccesso di potere. 279
Cosa sia l'eccesso di potere 279
Distinzione dei casi in cui il ricorso è o no ammesso 280-281

Terzo caso. Contravenzione alle leggi. Cosa sia essa 282-283-284-285
Leggi sulle inumazioni, e i matrimonii 286
Ingiurie 287
Non rivocabilità delle azioni private 288-289
Quarto caso. Violazione dei regolamenti 290
Esame di una decisione del consiglio di Stato, del 1 marzo 1822 291
Quinto caso. Infrazione alle regole consacrate dai canoni ammessi in Francia. 292
Distinzione tra i canoni sul domma, e quelli sulla disciplina 292
Distinzione tra i chierici e i laici. 293
Quali siano i canoni ammessi in Francia. 294
Incertezza su questo punto. 295-296-297-298
Regole di appreziazioni 299
Sesto caso. Attentato alle libertà e franchigie della Chiesa gallicana. 300
Ciò che debba intendersi per queste libertà 301-302-303-304
Settimo caso. Intrapresa o procedimento che possa compromettere l'onore di un cittadino 305-306-307
Ottavo caso. Intrapresa, e procedimento, che possa turbare arbitrariamente la coscienza 308
In qual caso vi sia turbamento arbitrario . . . 309-310
Esame di una decisione del consiglio di Stato dell'8 gennaro 1813. 311
Nono caso. Intrapresa che possa degenerare in oppressione, ingiuria, o scandalo . . . 312-313
Decimo caso. Delitti e contravvenzioni contro il clero 314
Commessi dai laici 315
Commessi dalle autorità costituite 316

3.° Modo di querela contro i delitti, e le contravvenzioni avanti il consiglio di Stato 317
Competenza del consiglio di Stato 318
Un privato non può agire senza l'autorizzazione del consiglio di Stato 319
Se sia lo stesso per il pubblico ministero . . . 320-321
Persone che hanno il diritto del ricorso 322
Le persone offese 322
I prefetti, e in quale occasione 323
Se lo abbiano i procuratori generali 324
Modo di procedere 325
Memorie 326
Rapporto del ministro 327
Conseguenze del ricorso 328-329
Caso del rigetto. 329
Caso di ammissione 330-331

262. Per reprimere gli abusi e i delitti commessi dagli ecclesiastici nelle loro funzioni, e che possano recare pregiudizio ai diritti dei cittadini, la legge ha ammesso il ricorso per abuso al consiglio di Stato, e quello ai tribunali ordinarii.

Noi tratteremo questi due modi successivamente.

263. Esamineremo:

1.° La natura del diritto di ricorso come di abuso;

2.° In qual caso questo ricorso abbia luogo;

3.° Le forme di procedere.

1.° *Della natura del diritto di ricorso come di abuso.* (1)

264. Il *ricorso per abuso* era, sotto gli antichi parlamenti *l'appello come di abuso* di oggi.

---

(1) Si può consultare sugli appelli come di abuso, sotto il punto di vista ecclesiastico, l'eccellente trattato pubblicato dal sig. Affre, nel 1845. Questo dotto prelato, rileva con una grande energia i danni prodotti dallo attuale stato di cose, ed implora con tutti i suoi voti, dalla nostra legislazione varie modificazioni su questo punto.

Vedi pure Van Espen, *De recursu ad principem*, t. IV, pag. 289. *Jus ecclesiasticum universale.* Questa opera in 5 volumi *in folio* di un sapiente dottore in teologia, tratta spesso le quistioni sotto il punto di vista dommatico. Essa è rimarchevole per la scienza profonda che vi si trova, e per la indipendenza dei concetti; ma al tempo istesso è un poco riscaldata dallo spirito del gallicanismo che regnava allora. La chiesa non ha adottato tutte le sue teorie con la stessa sollecitudine che i parlamenti.

Vedi pure Fèvret *De l'appel comme d'abus.* Questa immensa raccolta, in due volumi *in folio*, contiene tutte le ipotesi immaginabili dei casi di ricorso per abuso. Bisogna leggerla con precauzione; le sue opinioni non sono sempre al coverto della critica.

Vedi pure Cormenin *Droit administratif*, tom. 1°, p. 228, e tom. II, supplemento, pag. 1.

Se ne fa rimontare l' origine ai primi secoli del cristianesimo.

Sant' Attanasio, dicesi, essendo stato condannato dagli Eusebiani al sinodo di Tiro, nel 335, si indirizzò a Costantino l'imperatore per fare riformare il giudizio reso contro di lui con frode e malefizio, in disprezzo delle regole canoniche.

Nel 450, Eusebio, vescovo di Dorilea, s'indirizzò allo imperatore Marciano per ottenere giustizia di ciò ch' era stato fatto contro di lui nel falso concilio di Efeso.

Giustiniano minacciò i violatori dei sacri canoni di essere puniti dalla Chiesa, o *dallo imperatore.*

Secondo il concilio di Francoforte, tenuto nel 794, coloro che avrebbero a lagnarsi del metropolitano, sarebbero andati *alla corte del re.*

Finalmente, si cita l'esempio di Filippo I, che in una contestazione tra il vescovo di Lisieux ed un abate della sua diocesi, ordinò al vescovo di esiliare l' abate.

Tutti questi fatti sono rapportati da d' Héricourt, e dopo di lui da diversi autori, per provare che il ricorso è stato in ogni tempo accordato contro gli abusi del potere ecclesiastico.

Se si volesse stabilire da ciò che anche in ogni tempo il potere secolare ha potuto fare osservare i canoni secondo la interpretazione dell' autorità competente, che la Chiesa ha spesso reclamato la protezione del braccio secolare, e che anche i

principi han difeso i loro sudditi dagli atti esteriori del clero con i quali si sarebbe cagionato un pregiudizio materiale ai loro interessi, si direbbe con ciò una cosa molto esatta.

Ma se si volesse conchiudere che l'autorità temporale abbia potuto qualche volta rendersi padrona della situazione, e farsi giudice direttamente o indirettamente delle cose spirituali, si avanzerebbe una proposizione evidentemente erronea.

Negli esempii che ci sôn dati, si è trattato in generale dell'appreziazione delle forme esteriori.

Così, se Sant'Attanasio ricorse allo imperatore Costantino perchè il giudizio che lo pregiudicava era stato *l'opera della frode*, egli non vi ricorse con *forme giuridiche*, e la determinazione imperiale non fu resa con le *regole della procedura canonica*.

Giustiniano che in testa del suo codice ha messo il simbolo di Nicea, e le regole della fede come principio della legislazione, dichiarò in termini positivi, dopo avere ordinata la osservanza dei sacri canoni, che nel caso in cui si elevassero delle difficoltà, egli ne riservava la istruzione al clero: *Id oporteat conventui sacerdotali, sanctoque judicio reservari* (t. VI, *Cod. de sacrosanctis ecclesiis.*)

Noi non intendiamo dire con ciò che mai vi sia stata confusione di poteri tra l'autorità laica e la ecclesiastica. I primi imperatori cristiani, nel fervore del loro zelo, han potuto considerarsi come i socii dello episcopato per fare trionfare la reli-

gione che essi sostenevano con la loro autorità; quindi l'imperatore Marciano diceva ai preti convocati in Calcedonia ch'egli avrebbe voluto trovarsi con loro al concilio *per difendere la fede ad imitazione del religioso Costantino.*

Ma questi esempii sono stati attinti da una condizione di cose troppo differente da quella in cui noi viviamo per potersene trarre conseguenze utili alla natura del dritto che ci occupa.

Noi diremo altrettanto degli esempii tratti dai primi tempi della nostra monarchia. Nulla era più incerto che i principii del nostro diritto, e sopratutto nulla era meno determinato che i limiti dei diversi poteri.

Abbiamo di già spiegato come l'autorità ecclesiastica si era trovata impegnata in gran numero di contestazioni puramente civili. Non bisogna dunque sorprendersi se per una specie di reciprocità, i principi avevano confuso la propria con la potenza ecclesiastica.

265. Bisogna portare un poco più d'attenzione ai fatti compiutisi sotto i parlamenti.

Che questi non abbiano sempre rispettato la linea di demarcazione fra i due poteri, che siano intervenuti con vivacità nelle discussioni sulle sacre dottrine, noi non possiamo negarlo; i parlamenti come tutte le istituzioni umane, han pagato il loro tributo di errore e di delirio alla società;

essi han cercato di estendere la loro autorità; d'altronde essi ne avevano lo esempio nella estensione del potere ecclesiastico.

Ma *in diritto*, giammai vi è stata confusione reale fra i due poteri.

Quando, sotto i primi principi delle due razze, i parlamenti formavano il consiglio del re, si occupavano con lui delle cose dello Stato, e i ricorsi contro gli abusi del clero erano necessariamente uno degli oggetti sottomessi alla loro apprezziazione. Allora si trattava di difendere i sudditi contro le usurpazioni del potere ecclesiastico, e sarebbe impossibile di trovare la traccia di alcuna decisione sopra un punto dommatico.

I parlamenti divenuti sedentanei, continuarono nell' occuparsi di materie fino allora sottomesse al loro sussidiario esame, ed essi divennero così giudici diretti da semplici consiglieri che erano stati.

I ricorsi *per abuso* furono allora detti *appelli*. Non se ne trova alcuna traccia al di là del quindicesimo secolo (1). Fu con la ordinanza di Francesco I, data in Villers-Cotteret, nel 1539 che gli appelli come di abuso sono stati formalmente e legalmente stabiliti.

Questa parola *appello* sembrò allora indicare una

---

(1) D'Héricourt, cap. XV, *loi ecclésiastique*.

facoltà accordata al magistrato di giudicare il fondo del diritto. Non di meno le ordinanze dei nostri re han sempre resistito a questa invasione di potere, ed han sempre riconosciuto che il giudice secolare non doveva ingerirsi per nulla nelle cose del domma e del foro interno. Ricordiamo ancora una volta i termini dello editto del 1695, articolo 34 e 36, che noi abbiamo di già citati.

« Art. 34. La istruzione delle cause concernenti « i sacramenti, i voti di religione, l' uffizio divi- « no, la disciplina ecclesiastica, ed altre di natu- « ra puramente spirituale, apparterranno al giu- « dice ecclesiastico. Ingiungiamo ai nostri uffizia- « li, ed anche alle nostre corti di parlamento, di « lasciargliene tutta la libertà, ed anche di rin- « viargliene la istruzione, senza prendere alcuna « conoscenza o esercitare alcuna giurisdizione, « menocchè non si tratti di *appelli come di abuso.* « Le nostre corti, nel giudicare questi ultimi, di- « ranno se in effetto vi sia stato abuso, o nullità, « e se si sia male proceduto, giudicato, ed ordi- « nato; nel qual caso, se la causa è della giurisdi- « zione ecclesiastica, le nostre corti ed uffiziali « suddetti la rinvieranno *allo arcivescovo o al ve-* « *scovo, nella dipendenza del quale era il giudice ec-* « *clesiastico che ha reso la prima sentenza contro la* « *quale si è portato appello, e di cui si riconosce in* « *fatti lo abuso, affinchè lo arcivescovo o il vescovo su-* « *detti nominino un altro giudice; e se la sentenza ap-*

« *pellata è stata pronunziata dallo stesso arcivescovo*
« *o dal vescovo, o se contro di essi vi sono sospetti di*
« *parzialità, allora il rinvio sarà fatto allo ecclesiasti-*
« *co immediato che legittimamente e gerarchicamente*
« *è il loro superiore* ».

Così, incompetenza completa dell'autorità laica sugli affari puramente spirituali; e quando anche gli affari erano portati avanti i parlamenti per appelli come di abuso, semplice facoltà per i magistrati d'istruire e di dichiarare l'abuso; e finalmente necessità di rinviare avanti l'autorità ecclesiastica lo affare sudetto, affinchè essa vi statuisca fondandosi sul diritto.

Non vi è dunque stato mai confusione legale tra le due giurisdizioni.

266. Non per tanto il rifiuto dei sacramenti fu verso la metà del secolo XVIII l'oggetto di molti dibattimenti giudiziarii; parecchie decisioni del parlamento ne hanno prescritto l'amministrazione, ed han punito con pene severe i preti che vi si negavano.

Se si esamina ognuna di tali decisioni in se stessa, astrazion fatta delle considerazioni dei commentatori, si scorge che quasi sempre si è trattato, riguardo ai laici, di rifiuti fondati sopra motivi di fatti esteriori, e non di coscienza; quindi gli appelli come di abuso avevano ragione, almeno apparentemente.

Dippiù, se i parlamenti avevano esteso il loro diritto fino alla estimazione della cosa religiosa in se stessa, ciò non basta per trarre alcuna conseguenza da risolvere oggi quistioni di simile natura.

Noi abbiamo di già fatto rimarcare che la posizione religiosa faceva allora parte della esistenza sociale; non si godeva dei diritti politici senza essere cattolico romano. La religione dunque teneva molto da presso alla legge civile istessa. Presedeva alla nascita, al matrimonio, alla vita, alla morte; seguiva l'uomo nelle sue funzioni pubbliche, giudiziarie, o amministrative; dal che risultava che la partecipazione ai suoi benefizii doveva essere fino ad un certo punto sotto la protezione dei magistrati incaricati di vegliare gl'interessi civili dei cittadini.

Finalmente i magistrati dei parlamenti erano essenzialmente cattolici; obligati ad una pubblica professione religiosa, ammettendo tra i loro componenti anche dei consiglieri prelati, difensori nati della religione, essi potevano senza alcun pericolo immediato per il culto, occuparsi dei suoi interessi.

Era forse un abuso, ma un abuso allora quasi senza inconvenienti.

Queste riflessioni fanno comprender lo errore di coloro che invocano oggi l'esempio dei parlamenti, per trarne delle conseguenze sul modo di

intervento dell'autorità civile negli affari religiosi.

267. Nello stato attuale della nostra legislazione questa ingerenza sarebbe un controsenso, e un anacronismo che potrebbe portare dannosissimi resultati.

La nostra costituzione sociale non ha sotto il rapporto religioso alcuna somiglianza con lo stato della Francia antica. Gli atti di nascita non sono più sotto l'influenza del clero; i matrimonii possono contrarsi senza la benedizione nuziale della Chiesa; il prete può restare estraneo ai funerali; il magistrato civile non ha dunque per compagno inseparabile il ministro della religione, ed egli può del pari non intervenire negli atti relativi alla posizione religiosa del cittadino. Finchè non si attenti agl' interessi materiali di cui egli è custode, la sua incompetenza negli affari dello spirito è assoluta.

D'altra parte, l'autorità civile non è più costituita come una volta. Noi sappiamo che i membri del consiglio di Stato possono essere di diversa religione, anche dissidente, anche ostile.

In tale stato di cose, il ricorso portato davanti a loro per affari religiosi, deve avere unicamente per oggetto la salvaguardia dell' interesse civile dei cittadini. Qualunque decisione che toccasse direttamente o indirettamente al domma e alla

dottrina, sarebbe in opposizione con i nostri principii di diritto civile e costituzionale.

Così gli abusi in materia ecclesiastica non danno più luogo agli antichi *appelli*, che allora si portavano innanti l'autorità suprema dello Stato, supponendo in essa la facoltà d'ingerirsi nei principii fondamentali del diritto ecclesiastico (1). Invece degli antichi *appelli*, la legge organica del 18 germinale anno X ha stabilito dei semplici *ricorsi*, vale a dire l'intervento del principe per difendere gl'interessi privati dei cittadini. E in questo senso, Van Espen avea detto: *Ideo principes a Deo constituti sunt ut subditos inferiores, vires, et injuriam patientes, vindicent, et adversus potentiam protegant* (2).

Tale è la vera natura dei ricorsi per abuso, ed è così che avrebbe dovuto sempre essere intesa e fatta comprendere.

Disgraziatamente l'articolo 6 della legge organica è stato redatto, come noi abbiamo di già detto, sotto la influenza di presunzioni inquietanti verso l'autorità ecclesiastica. Invece di stabilire

---

(1) È per errore che l'abate André nella sua opera intitolata *Cours alphabétique théorique et pratique de législation civile ecclésiastique*, chiama questi ricorsi *appelli come di abuso*. Noi lo ripetiamo; non vi sono più *appelli come di abuso*, ma semplici *ricorsi*, locchè è completamente diverso.

(2) Van Espen, t. IV, pag. 289, *De recursu ad principem*.

un principio generale, si è voluto occuparsi dei casi e dar loro una definizione impossibile; poi son venuti i commentatori con le loro idee, qualche volta di opposizione, qualche volta di gallicanismo, sempre di parzialità; si è così arrivati a fare di una legge troppo soggetta a contestazione, una regola di cui le conseguenze potrebbero recare danni gravissimi, se il buon senso dell'autorità non avesse lasciato sovente sonnacchiare una gran parte delle sue disposizioni.

Non pertanto un decreto del 25 gennaro 1813 aveva autorizzato i veri *appelli* dei quali la istruzione era attribuita alle corti imperiali. Era questa una delle misure più clamorose di quell'epoca in cui cominciava la disorganizzazione nel potere imperiale.

Avventurosamente quel decreto non ha mai avuto esecuzione, nè poteva mai averne, perchè esso annunziava una legge per determinare la procedura e le pene applicabili in tali materie, legge che non è mai seguita.

Dopo quel decreto, un'ordinanza del 29 giugno 1814 che fondava un sistema organico, restituì al consiglio di Stato la istruzione dei ricorsi come di abuso. Questa ordinanza veramente è stata rivocata il 23 maggio 1815 con altra disposizione; ma l'articolo 13 di quest' ultima restituisce al consiglio di Stato le attribuzioni che esso godeva in forza di un precedente decreto dell'11 giu-

gno 1806. Or siccome questo decreto dice che il consiglio di Stato eserciterebbe le funzioni conferitegli dalla costituzione e dalle leggi, così bisogna conchiudere che su questo punto, l'articolo 6 della legge organica ha ripreso il suo impero.

Così, oggi gli abusi in materia religiosa danno luogo a un *ricorso* avanti il consiglio di Stato, e non ad un *appello* sul fondo del diritto.

268. Dopo avere spiegato in generale lo stato attuale della nostra legislazione sui ricorsi come di abuso, è necessario di fermarci alquanto sopra una difficoltà sollevata da un gran numero di scrittori.

Questi attaccano il ricorso in principio, come opposto alla indipendenza ecclesiastica, e compromettente la dignità del sacerdozio.

Esaminando i varii casi di ricorso, secondochè son essi previsti dallo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X, noi avremo occasione di riconoscere che questo articolo esige una seria revisione. Parecchie delle sue disposizioni sono improntate da una vieta legislazione oramai abolita, e nella loro applicazione esse autorizzano l'arbitrio più funesto.

Per il momento, noi non avremo ad occuparci dei dettagli; esamineremo il principio dei ricorsi in se stesso.

Egli è certo che a primo aspetto sembra perico-

loso di accordare al consiglio di Stato, vale a dire ad un corpo politico composto esclusivamente da laici che possono essere estranei a qualunque studio e a qualunque nozione religiosa, la istruzione di fatti intimamente legati alla religione istessa. Intanto il diritto del ricorso è sostenuto da ragioni gravi.

Certamente, si dice, il potere civile non ha mai avuto facoltà di giudicare quistioni dommatiche; e se tale fosse stato il pensiero che lo abilitò allo esame dei ricorsi, sarebbe facile il combatterne la competenza. Ma questo esame gli fu solamente attribuito per chiarire se vi sia stato *abuso*, cioè se nello esercizio del sacro ministero il prete sia uscito dal limite delle proprie facoltà, ed abbia portato offesa alla società.

Sarebbe impossibile di supporre che il prete sotto pretesto della religione abbia potuto permettersi qualunque abuso immaginabile. L' interesse della società lo proibisce; l' interesse della religione lo proibisce più imperiosamente ancora. Ma, chi apprezzerebbe le circostanze nelle quali il ministro della religione dovrebb' essere abbandonato alla severità dei tribunali?

Se il prete fosse rimasto sottoposto alla stessa legge che tutti i cittadini, ogni individuo avrebbe il diritto di deferirlo ai tribunali secolari, perchè ciascuno di noi cittadini privati ha la facoltà di processare direttamente un reo davanti la giu-

stizia correzionale e civile, e di portare appello delle decisioni di questa a più alti gradi di giurisdizione criminale.

Ma in questa ipotesi, non si pone egli mente alle persecuzioni di cui gli ecclesiastici potrebbero divenire le vittime? Il furore antireligioso li esporrebbe incessantemente agli attacchi, alle accuse più violenti, e forse più false e scandalose.

Per conciliare gl' interessi della giustizia con quelli del clero, un' autorità superiore dovrebbe essere incaricata di verificare in quali casi sarebbe lecito ad individui privati di querelare un ecclesiastico. Ora tale è il ricorso come di abuso. Spesso esso ha per risultato di constatare che il prete non ha oltrepassato i suoi diritti. Quando pure l' abuso è riconosciuto, il consiglio di Stato si limita a dichiararlo per massima generale, senza rinviarlo ad altri tribunali. E quando la dichiarazione di abuso è rinviata alla giustizia, ciò avviene perchè i fatti sono assai gravi per interessare la sicurezza istessa della società.

Questo ricorso non è dunque una misura di oppressione contro il clero; è spesso un espediente di protezione, e sempre un freno a procedure odiose e inconsiderate.

Egli è verissimo che talune ammissioni di ricorso al consiglio di Stato hanno avuto l' impronta di disposizioni poco favorevoli alla religione; ma le cose di quaggiù hanno sempre il loro grado d' imperfezione.

Per altro a chi si avrebbe potuto confidare il ricorso contro gli abusi del clero? Al clero istesso? la società civile non vi avrebbe trovato garenzie sufficienti; molto piu se si fosse trattato di abusi commessi da alti dignitarii ecclesiastici, la procedura così organizzata sarebbe stata una illusione, un danno per l'ordine pubblico. Ai tribunali ordinarii o straordinarii? Questi sono sempre portati a giudicare essi stessi, e non può accordarsi il diritto di pronunziare sopra quistioni religiose a dei tribunali, per elevati che essi siano. Si avrebbe così fatto rivivere gli *appelli* come di abuso portati avanti gli antichi parlamenti, e che tendevano a confondere la giurisdizione civile con la ecclesiastica.

Si può dunque conchiudere da queste riflessioni, che malgrado i serii inconvenienti inseparabili da tutte le cose umane, il solo modo di tutelare la dignità sacerdotale e gl' interessi dei cittadini è quello che lo esame del ricorso fosse devoluto al primo tribunale amministrativo dello Stato, o piuttosto al principe istesso, che è rappresentato da quel supremo consiglio. Protettore nato dei suoi sudditi, laico ed ecclesiastico insieme, egli può apprezzare nella sua saggezza se il ministro della religione abbia ecceduto i limiti delle sue attribuzioni.

In caso di abuso, egli si restringe spesso a dichiararlo, in soddisfazione d' interessi lesi; allor-

chè l'affare è di natura molto grave, egli rinvia il processo ai tribunali, senza che mai questi potessero straripare di potere sulle materie religiose.

Tali sono le ragioni date per giustificare il ricorso davanti il consiglio di Stato.

Noi lo ripetiamo, esse sono gravi, ed esso sono accettate da uomini eminentemente religiosi.

Ma, d'altra parte, il ricorso organizzato dallo articolo 6 della legge organica, ha qualche volta delle impossibilità segnalate con una forza invincibile, e che noi faremo conoscere nello esaminare i casi di ricorso previsti ed autorizzati dalla legge organica.

La sola conchiusione che noi avremmo il diritto di trarre da questo stato di cose, è che le disposizioni della legge organica su questo punto domandano una seria revisione; che le difficoltà non possono essere appianate che dal concorso del potere temporale con quello ecclesiastico, di maniera da lasciare sussistere le misure indispensabili nello interesse della società, e da fare scomparire qualunque mezzo troppo facile di oppressione contro il clero.

Noi abbiamo dovuto mettere in chiaro lo stato della quistione, pur facendo voti che essa sia finalmente decisa. Finchè ciò non avvenga, il giureconsulto deve accettare la legge. Non ci resta dunque che spiegarla tale qual'è, e non tale

quale noi la desideriamo. Faremo successivamente conoscere le rettificazioni, delle quali essa ci sembra suscettibile.

2.° *In qual caso ha luogo il ricorso per abuso.*

269. Il ricorso può aver luogo sia per i delitti e le contravvenzioni del clero, sia per i delitti e le contravvenzioni contro il clero.

Delitti e contravvenzioni del clero.

270. Le antiche ordinanze, con lo attribuire gli appelli come di abuso ai parlamenti, lasciarono molto d'indeterminato sulle cause di questi appelli.

Nel 1605 i deputati del clero si erano indirizzati ad Enrico IV per reclamare contro la troppo grande estensione che sempre più si andava dando ai casi di appello come di abuso.

Quel principe rispose loro: « che gli appelli « come di abuso erano stati fino allora ricevuti « tutte le volte che si era trattato di controvven- « zione ai santi precetti, ai decreti dei concilii, « ed alle istituzioni canoniche; o spinti dall'auto- « rità regia, a motivo di pregiudizii arrecati alla « sua giurisdizione, ai diritti della corona, ai pri- « vilegii della chiesa gallicana, alle ordinanze e « decisioni del parlamento; e che non essendo

« possibile di definire e regolarizzare più partico-
« larmente tutti questi casi, provenienti da moti-
« vi sì generali e materiali, le cose restavano nello
« stesso stato. »

Il regolamento del 1695 sulle materie ecclesiastiche non precisa meglio i casi di ricorso come di abuso. Esso dice solamente:

« Articolo 35. Le nostre corti non potranno ri-
« cevere ed istruire altri appelli alle ordinanze o
« sentenze dei giudici ecclesiastici, che quelli por-
« tati come di abuso. Ingiungiamo alle sudette
« nostre corti... di procedere ai loro giudizii con
« tale diligenza e circospezione, che l'ordine e la
« disciplina ecclesiastica non possa venirne alte-
« rata nè ritardata, e che al contrario quei giudi-
« zii non servano ad altro che a mantenerli nella
« loro purità, secondo i santi decreti, e a conser-
« vare l'autorità legittima e necessaria dei prela-
« ti, e degli altri dignitarii della Chiesa. »

271. Dopo l'abolizione dei giudici ecclesiastici, il ricorso ha cessato di aver luogo contro le ordinanze e le sentenze dei medesimi. I casi di esso sono stati ristretti agli abusi che il clero in generale potrebbe fare della propria autorità.

Il secondo paragrafo dello articolo 6 della legge del 18 germinale anno X (8 aprile 1802) prevede i casi di ricorso come di abuso nei seguenti termini:

« I casi di abuso sono: l'usurpazione o l'eccesso « di potere; la controvvenzione alle leggi e rego- « lamenti della repubblica; la infrazione delle re- « gole consacrate dai canoni ricevuti in Francia; « l' attentato alle libertà, franchigie, e consuetu- « dini della Chiesa gallicana; e qualunque intra- « presa o qualunque procedimento che nello eser- « cizio del culto, possa compromettere l'onore dei « cittadini, turbare arbitrariamente le loro co- « scienze, e degenerare contro di essi in oppres- « sione, in oltraggio, o in scandalo pubblico ».

Questa nomenclatura ha molto di vago; essa è stata inserita negli articoli organici, sulla fede di antichi autori, e senza fare attenzione alla differenza dei tempi in cui noi viviamo.

Cerchiamo non di meno di fissarci sul senso di queste diverse previsioni del legislatore.

Primo caso.

272. Il primo caso dei ricorsi per abuso, è, secondo l' articolo 6 della legge del 18 germinale anno X, l'usurpazione del potere.

Questo caso di ricorso è uno di quelli che non possono venire seriamente contestati.

Dacchè una persona ha ricevuto dalla religione o dalla società una certa estensione di potere, le è impossibile di aumentarla di sua privata autorità: *Mandatarius mandatum excedens nihil agit.*

Questo principio del diritto civile è vero in tutte le materie religiose. Quanto maggiormente i poteri del clero hanno d'importanza, tanto maggiormente è indispensabile che essi siano rinchiusi nei loro giusti limiti.

È dunque necessario che l'autorità suprema del principe intervenga laddove un ecclesiastico usurpi dei poteri che non gli appartengono. Non e già una restrizione imposta all'autorità religiosa, è una precauzione per impedire ch'essa sorta dalle sue attribuzioni.

273. La usurpazione di potere ha luogo tutte le volte che senza avere il principio del diritto, chiunque se lo arroghi di sua piena autorità.

Non bisogna confondere l'*usurpazione di potere* con l'*usurpazione di funzioni*. Quest'ultima è un delitto previsto dagli articoli 258 e 259 del codice penale, e consiste a darsi bugiardamente un titolo che non si possiede.

L'*usurpazione di potere* suppone un titolo che si ha, ma al quale si attacca abusivamente attribuzioni che esso non ha. E questa è una semplice quistione di competenza, deferita al consiglio di Stato, salvo il rinvio davanti ai tribunali, ove vi si trovi complicato un delitto che entri nel demanio della legge penale.

Così per esempio, un ecclesiastico usurpa un potere quando egli si attribuisce quello apparte-

nente al suo superiore. Infatti, un prete semplice è in questo caso quando esercita un' autorità riservata al vescovo, e un vescovo quando usurpa quella del metropolitano.

Vi è pure usurpazione di potere nello assumere autorità in un luogo ove questa non spetti, o sopra cose che non stanno sottomesse. Un parroco ha la polizia della sua chiesa; abusa se egli la esercita fuori, o se consuma atti di giurisdizione ecclesiastica al di là della sua parrocchia, come un vescovo abuserebbe se agisse fuori della propria diocesi. L'uno e l'altro incorrerebbero in questa colpa laddove volessero ingerirsi e disporre di cose materiali dipendenti da fabbricerie o altre amministrazioni alle quali essi sarebbero estranei.

274. L'usurpazione di potere esiste pure, e diviene molto più grave quando essa ha luogo in pregiudizio delle autorità civili, amministrative o giudiziarie. Ciò può avvenire sopratutto in quelle tali circostanze inevitabili in cui il clero si trovi in un contatto immediato con le autorità municipali, come quando un parroco prenda delle misure di polizia esterna, o di amministrazione devoluta al sindaco.

275. Diamo degli esempii di fatti avvenuti, di quistioni già sottoposte al consiglio di Stato, e di decisioni da questo profferite.

Un vescovo ha il diritto di pubblicare lettere pastorali: ma queste devono essere indirizzate ai suoi diocesani, ed avere per oggetto cose religiose. Se dunque egli ne pubblica sopra interessi temporali, questo fatto lo mette fuori delle sue legittime funzioni.

Il consiglio di Stato, con arresti del 10 luglio 1824 e 21 marzo 1837, ha pure giudicato che il vescovo non aveva tampoco il diritto, *in una lettera pastorale*, d'indirizzarsi al governo, e di reclamare provvedimenti per affari puramente privati e particolari.

Il vescovo ha certamente il diritto, e spesso il dovere di difendere a viva voce, e anche per iscritto gl'interessi della sua chiesa e della religione; ma questi non sono atti caratteristici di una autorità, sono le preghiere, le sollecitazioni lodevoli ed influenti del prelato, mentre che le lettere pastorali e le ingiunzioni sono dei veri atti legali, e quindi non possono fuorviare dall'oggetto religioso che deve ispirarle.

276. Noi abbiam detto che l'atto di un vescovo, nell'ordine legale della gerarchia ecclesiastica, non dà luogo ad alcun ricorso avanti l'autorità laica superiore (1).

Così, egli ha il diritto d'interdire un prete del-

(1) Vedi sopra n. 245.

la sua diocesi, e di avvertirne i diocesani, senza possibilità di ricorso avanti il consiglio di Stato. (Arresti del consiglio del 23 decembre 1820, del 9 giugno 1838, e del 19 giugno 1840). (1)

Come pure è stato riconosciuto che un vescovo che abbia nominato un parroco, e poscia lo abbia rivocato prima che la nomina fosse stata approvata dal governo, abbia agito nella pienezza dei suoi poteri. (Arresto del 28 ottobre 1829). (2)

A più forte ragione egli ha il diritto di rivocare un vicario, e di ritirargli le facoltà conferitegli, senza farne conoscere i motivi. (Arresto del 4 novembre 1835). (3)

277. Gli atti del clero riguardo ai laici sono ugualmente al coverto da qualunque ricorso, allorquando esso li esegue nei limiti delle proprie attribuzioni. In questo caso sarebbe anche inutile che un privato pretenda avere il ministro della religione esagerato il rigore del suo potere.

È stato deciso che un parroco poteva rifiutare la comunione ad una giovinetta. (Arresto del consiglio di Stato del 16 decembre 1830). Imperciocchè è ritenuto essere nelle sue facoltà di apprez-

---

(1) Raccolta degli atti del Consiglio, di Lebon, t. VIII. pag. 238; t. X pag. 39, e 243.

(2) Sirey, t. III, part. II, pag. 40.

(3) *Journal des Fabriques*, t. IV, pag. 20.

zare le disposizioni di coscienza necessarie per essere ammessi alla comunione. (1)

Lo stesso dicasi d'un prete che creda dovere rifiutare l'assoluzione in punto di morte.

Quanto al rifiuto di ascoltare la confessione, questo non sarebbe evidentemente una usurpazione di poteri; non si usurpa punto col rifiutare un atto del proprio ministero.

Secondo un arresto del consiglio del 17 agosto 1825 (2), il prete ha qualità legale per apprezzare la capacità di colui che presenta un bambino al fonte battesimale. Il suo rifiuto non dà luogo a ricorso (3).

278. Però queste decisioni, che dichiarano la impunità del prete, non sono applicabili laddove negli atti del suo rifiuto vi sia complicato oltraggio o scandalo. Allora, non si tratterebbe più di caso di usurpazione di potere; sarebbe invece un altro motivo di ricorso, preveduto ed autorizzato dallo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X.

---

(1) Vedi sopra n. 253.

(2) Roche, *Recueil des Arrêts*, t. III, pag. 626.

(3) Vedi sopra n. 255 e 256.

Secondo caso

279. Il secondo caso di ricorso è l'eccesso di potere — Questo consiste nello abusare di un potere che si ha ricevuto.

Questo secondo motivo di ricorso deve essere ammesso più difficilmente che il primo; giacchè si è meno colpevoli nel dare più larga estensione ad un potere che già si possiede, di quanto si può esserlo nello usurparne addirittura uno che mai si ha avuto.

Non di meno, l'autorità, vigile protettrice dei cittadini, ha lo incontrastabile diritto di difenderli contro lo abuso di un potere effettivo esteso al di là dei suoi limiti.

È impossibile di fissarne qui le regole in una maniera precisa; ma il consiglio di Stato ha sempre rigettato il ricorso tutte le volte che non vi ha trovato un abuso evidente ed intollerabile — Così, un parroco ha la polizia della sua chiesa e delle cerimonie religiose; egli deve usare dei suoi diritti con convenienza e moderazione; ma se egli eccedesse qualche poco questi limiti, il ricorso dovrebbe essere rigettato. Per esempio, si è ricusato di ammettere il ricorso contro un parroco, che aveva scacciata vivacemente dalla chiesa una donna la quale ne turbava la tranquillità. (Arresto del

consiglio del 25 decembre 1840) (1). Lo stesso avvenne di un altro parroco che aveva afferrato un individuo, e l'aveva respinto fin fuori la chiesa dopo averne ricevuto parole inconvenienti. (Arresto del consiglio del 12 marzo 1041) (2). E simile anche fu la decisione riguardo un parroco che in una grave circostanza, non aveva permesso a talune giovani donne di accompagnare un convoglio funebre, ed aveva fatto togliere da sopra un feretro gli emblemi che vi erano stati deposti. (Arresto del 15 settembre 1843) (3).

280. Il prete nell'amministrazione di sacramenti ha il diritto di esigere che la decenza sia osservata, e per conseguenza di ordinare lo allontanamento di oggetti irreligiosi e sconvenienti.

Egli però abuserebbe del suo potere laddove si facesse consegnare da una famiglia libri che credesse essere pericolosi — Non pertanto, un arresto del consiglio di Stato del 26 agosto 1829 ha rigettato un ricorso intentato in siffatto caso. (4)

281. Se la giurisprudenza del consiglio lascia una certa estensione allo esercizio dei diritti del clero,

---

(1) Lebon, Arrêts du conseil, t. X, pag. 437.
(2) *Journal des Fabriques*, t. VIII. pag. 18.
(3) Lebon, Arrêts du conseil, t. XIII, pag. 528.
(4) *Journal des Fabriques*, t. I, pag. 14, nota 3.

a più forte ragione si deve rigettare ogni sorta di ricorso, quando questa estensione non compromette nè l'interesse pubblico nè il privato, e quando il superiore ecclesiastico non ha creduto far altro che modificare o sopprimere talune pratiche religiose stabilite per tolleranza.

Così, un arresto del consiglio del 7 agosto 1829 (1) ha rigettato il ricorso contro un parroco, che nel tempo del divino uffizio, aveva obligato un individuo a lasciare il proprio posto, e smettere la sua cappa di confrate.

Si potrebbe anche, sotto il rapporto religioso sopprimere una confratria o una congregazione che non stia bene al suo posto, ed anzi noi aggiungeremo che ciò sarebbe qualche volta anche necessario (2).

Terzo caso

282. Il terzo caso del ricorso è la contravvenzione alle leggi.

Non bisogna prendere questa disposizione in un senso troppo esteso, e supporre che tutti i fatti di natura ad essere apprezzati dai tribunali, possono dar luogo a un ricorso innanti il consiglio

(1) *Journal des Fabriques* t. I, pag. 14, nota 3.
(2) *Journal des Fabriques*, t. I, pag. 14 nota 3.

di Stato. Si sarebbe facilmente indotti a commettere questo errore per la generalità delle parole in cui la disposizione medesima è concepita: *contravvenzione alle leggi*. Ma se si tien conto delle espressioni precedenti e seguenti, si vedrà che queste parole si restringono a fatti che abbiano un carattere di *pregiudizio recato all'ordine pubblico*. La parola *abuso* basta per indicarlo.

D'altronde *contravvenzione* nel linguaggio legale significa una infrazione di natura a essere colpita da una pena (articolo 1 del codice penale). Non bisogna dunque interpretare la disposizione dello articolo 6 come riguardante la semplice violazione di una legge che dia un'azione avanti ai tribunali civili.

Così, un ecclesiastico ha ricevuto un atto di liberalità, sia con una donazione tra vivi, sia con una disposizione testamentaria, da una persona della quale si pretende ch'egli dirigesse la coscienza; questa disposizione è colpita di nullità dallo articolo 909 del codice civile; oppure si sostiene che un atto stipulato a profitto di un prete sia nullo per errore, o per difetto di libero consentimento; ovvero che un ecclesiastico si sia reso intermediario di un fidecommesso destinato a un corpo religioso.

In questi casi, e in altri simili, non vi è niente di *contravvenzione* nel senso legale; vi è solo *violazione* di una legge civile, che entra nel demanio

dei tribunali ordinarii. Sarebbe dunque inutile di ricorrere all' autorità del consiglio di Stato, per fare istruire un abuso, e pronunziare una censura.

283. Si è disputato ai vescovi il diritto di dare un privilegio esclusivo per stampare i libri ecclesiastici ; noi esamineremo più tardi questa quistione; ma si son sempre rigettati i ricorsi come di abuso inoltrati dai librari pregiudicati da questa privativa, poichè essa è una semplice quistione civile di competenza dei tribunali ordinarii. (Arresto del consiglio del 18 marzo 1841, e del 30 marzo 1842) (1).

284. Noi troviamo un altro esempio in un arresto del 25 novembre 1829 (2).

Un ecclesiastico aveva consentito a farsi depositario di una somma di danaro in un interesse per il quale una famiglia trovavasi in quistione. Fu avanzato un ricorso per abuso; esso fu rigettato. Infatti non era quella che una semplice quistione civile da esperirsi avanti i tribunali ordinarii.

---

(1) Lebon, *Arrêts du Conseil*, t. XI, pag. 109 e t. XII pag. 137; *Journal des Fabriques*, t. VIII, pag. 10.

(2) *Journal des Fabriques*, t. 1. pag. 15, nota sull'articolo 8.

285. È dunque solo quando le leggi d' interesse pubblico sono state violate, che si deve applicare l' articolo 6 della legge del 18 germinale anno X. E in questa ipotesi il ricorso è conforme alla ragione e all' interesse ben inteso del clero — Sarebbe doloroso di lasciar supporre ai cittadini che un prete possa impunemente violare le leggi di polizia e di sicurezza pubblica. Il legislatore ha circondato di onori, di dignità e di considerazioni il sacerdote, egli lo ha raccomandato al rispetto di tutti; è per questo dunque che il legislatore deve essere più rigoroso nel sorvegliare e punire i delitti dei quali quel personaggio potrebbe rendersi colpevole.

Il ricorso al consiglio di Stato, preso nel suo senso preventivo, è dunque una garentia data al prete contro reclami particolari eccitati da sentimenti di opposizione e di ostilità.

In questa categoria di ricorsi per *contravvenzione alle leggi*, bisogna mettere i delitti capaci di offendere le persone o i beni degli individui, e che il pubblico ministero non vorrebbe o non potrebbe constatare direttamente.

286. L' articolo 77 del codice napoleonico proibisce di procedere ad una inumazione senza l'autorizzazione dell' uffiziale dello stato civile; e l'articolo 358 del codice penale pronunzia una pena nel caso della violazione di questa disposi-

zione di legge. L'articolo 199 del codice penale proibisce a un ministro della religione di celebrare la cerimonia sacra senza giustificazione di un matrimonio civile. Il consiglio di Stato ha ammesso il ricorso per abuso nel caso di sepoltura ecclesiastica data, o di matrimonio religioso celebrato senza che siano state adempite le precedenti formalità. (Arresto del 31 decembre 1843) (1).

287. Gli oltraggi diretti alle autorità costituite, che non entrano nella categoria di quelli diretti ai particolari, preveduti dallo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X, sono una violazione delle leggi del 17 maggio 1819, del 25 marzo 1822, del 9 settembre 1825, e del 29 novembre 1830.

Il consiglio di Stato ha potuto dunque riconoscere lo abuso, ed anche rinviare un ecclesiastico avanti i tribunali correzionali, a causa di parole pronunziate dal pulpito, e giudicate come contenenti diffamazione a carico della pubblica autorità. (Arresto del consiglio del 27 aprile 1841 (2) e arresto della cassazione del 23 giugno 1831) (3).

Il consiglio di Stato ha pure usato del suo diritto

---

(1) Lebon, *Recueil des Arrêts du Conseil*, t. XIII pag. 599.

(2) Lebon, *Recueil des Arrêts du Conseil*, t. XI pag. 157, e *Journal des Fabriques*, t. VIII, pag. 302.

(3) *Journal des Fabriques*, t. III, pag. 206.

nel decidere che una lettera scritta da un vescovo ad un giornale, costituiva un oltraggio contro l'Università, e un pregiudizio all'onore del corpo insegnante (ordinanza dell'8 decembre 1843) (1). Si potrà trovare questa appreziazione più o meno esatta; ma in quanto alla competenza in se stessa, questa è del demanio del consiglio di Stato. Il fatto essendo riconosciuto, il ricorso doveva essere ammesso.

288. La violazione delle leggi che riguardano un interesse generale, non dà luogo al ricorso come di abuso, da parte di un semplice particolare non offeso nel nome proprio dal ministro della religione. Per esempio, quantunque taluni diritti sulla inumazione siano attribuiti alle fabbricerie dal decreto del 30 dicembre 1807, pure se una fabbriceria ha lasciato percepire al curato uno di tali diritti, il ricorso per abuso, intentato da un semplice particolare non è punto ammessibile (Arresto del consiglio del 4 marzo 1830) (2).

289. Lo stesso può ritenersi nel caso in cui un individuo si fosse sottomesso volontariamente ad una obligazione non imposta dalla legge. Così, è

---

(1) Lebon, *Arrêts du Conseil*, t. III, pag. 541.
(2) *Journal des Fabriques*, t. I, pag. 14, nota 3.

stato giudicato che un particolare dopo aver pagato spontaneamente a un parroco un diritto al di là della tariffa, non potesse esercitare il ricorso come di abuso (Arresto del 4 marzo 1830) (1).

Quarto caso

290. Il quarto caso di ricorso è la violazione dei regolamenti.

Si comprende facilmente che la violazione delle leggi dà luogo a un ricorso come di abuso, giacchè niuno può mettersi al di sopra delle leggi. Ma non si capisce altrettanto nettamente cosa debba intendersi per *questi regolamenti*, la cui violazione autorizza il ricorso. Questa disposizione della legge del 18 germinale anno X esige una revisione, nulla è più vago che queste parole: *violazione dei regolamenti*.

Cerchiamo quindi di stabilire dei principî.

Il governo dà a talune autorità amministrative il diritto di fare dei regolamenti per la esecuzione delle leggi. Bisogna dunque intendere per i regolamenti di cui qui si tratta, quelli fatti legalmente dalle autorità che ne hanno dalla legge i poteri. È indispensabile di restringere a questi termini l'applicazione della disposizione della quale noi ci occupiamo.

(1) *Journal des Fabriques*, t. I, pag. 14, nota 3.

L'articolo 471 del codice penale n, 15, non rende passiva di pena che la *contravvenzione ai regolamenti legalmente fatti dall'autorità amministrativa, e a quelli determinati e pubblicati dall'autorità municipale in virtù delle leggi sulla polizia municipale del 24 agosto 1790, e 22 luglio 1791.*

Se la violazione dei regolamenti fatti legalmente è la sola che possa dar luogo a una pena, la contravvenzione portata a quelli che non abbiano legalità non dovrebbe dar diritto ad alcun ricorso per abuso.

291. Secondo questo principio, bisogna trovare strana una decisione del consiglio di Stato del 1° marzo 1842 (1).

Noi abbiamo detto sopra (2) che le cerimonie pubbliche del culto cattolico sono proibite soltanto nelle città dove esista un tempio, vale a dire una chiesa concistoriale protestante, per una popolazione di 6000 anime.

Intanto un sindaco di un comune dove esisteva un oratorio e 300 protestanti credè dover prendere una risoluzione per proibire talune processioni allo esterno della chiesa, per il doppio motivo che *il culto protestante era stabilito nella comune, e che la*

---

(1) Lebon, *Arrêts du Conseil*, t. XII, pag. 85.

(2) Vedi n. 221 e 222.

tranquillità pubblica avrebbe potuto venir turbata per causa della violazione della legge. Avendo il clero fatto poco conto di questa proibizione, vi ebbe luogo il ricorso, il quale fu ammesso per la ragione « che era pertinenza del sindaco di prendere, « sotto l'autorità della superiore amministrazione, « la determinazione che dà luogo al ricorso; che « il divieto era una misura di polizia tendente a « tutelare l'ordine pubblico, senza portare alcun « pregiudizio nè alle pratiche del culto, nè alle « libertà che le leggi e i regolamenti garentiscono « ai sacerdoti ».

A noi sembra difficile di accettare questa decisione come dottrina.

Non possiamo credere che malgrado lo articolo 45 della legge del 18 germinale anno X il quale proibisce lo esercizio pubblico del culto *solamente* nei luoghi ove esistano dei TEMPII destinati a differenti culti, e che malgrado lo articolo 16 della stessa legge sul culto protestante, secondo il quale le chiese di questa religione non possono sussistere che nelle località dove sia una popolazione di seimila anime che la professi, non possiamo credere, ripetiamo, che un sindaco possa sopprimere in qualunque circostanza, e di suo pieno arbitrio la pubblicità del culto cattolico. Ciò sarebbe lo stesso che distruggere la libertà del culto dominante a profitto di culti stranieri ammessi nello Stato.

I regolamenti dei sindaci devono avere per oggetto la esecuzione della legge. Ora, non solamente il regolamento in quistione non mirava alla osservanza della legge del 18 germinale anno X ma esso invece la violava formalmente. Esso si fondava sulla ragione che esisteva un *oratorio*; ma un *oratorio* non è un *tempio*. Il comune contava trecento protestanti; se ne avesse contati trenta, il sindaco sarebbe stato dunque sempre in diritto d'impedire l'esercizio pubblico del culto cattolico? Se un sindaco ha il diritto di modificare così la legge, allora non vi è piu limite allo arbitrio.

Per altro, un sindaco può non esser cattolico; egli può esser protestante, ebreo, ateo; ecco dunque in tal modo la libertà del nostro culto a sua discrezione. E non è facile di scorgere tutto il danno che può arrecare un tale stato di cose?

E vero che lo arresto del consiglio del 1 marzo 1842 dice: L'ordinanza del sindaco è una misura di *sicurezza e di polizia, e non porta pregiudizio alla libertà che le leggi garentiscono al culto*. Ma questo è un errore evidente.

Il sindaco non si era limitato a proibire lo esercizio pubblico del culto per misure *di sicurezza e di polizia*, ma perchè *la tranquillità poteva essere turbata per la violazione della legge del 18 germinale anno X*. Egli giudicava dunque che questa legge proibisce la pubblicità del culto in un comune dove esistono un oratorio e trecento protestanti.

Ora la legge che egli invocava dice precisamente il contrario. Che diverrebbe allora l'arresto che *proibisce il culto esteriore per non violare la legge,* in presenza della legge stessa che lo autorizza?

Sarebbe un grande errore il voler supporre in un sindaco un autorità senza freno per prendere delle risoluzioni relative a misure di sicurezza e di polizia. Se la legge ha autorizzato queste misure, o se esse hanno per oggetto la esecuzione della legge, egli allora ha tutto il diritto di disporre in conformità; se si tratta anche di una determinazione presa riguardo un punto in cui la legge tace, o riguardo la interpretazione di uno dei suoi precetti, anche in questo caso la disposizione del sindaco deve essere provvisoriamente obedita. Ma nessuna autorità amministrativa, sia un sindaco, sia anche il più alto funzionario pubblico, può modificare o sospendere la esecuzione di una legge qualunque.

Ora è impossibile di sostenere, con una ragione almeno apparente, che la legge del 18 germinale anno X abbia dato ad un sindaco la facoltà di annullarla. La sua ordinanza era dunque, non già una misura di esecuzione e d'interpretazione, ma una evidente violazione della legge.

E che? si dice, se la tranquillità pubblica è minacciata, il funzionario di polizia incaricato di mantenerla, dovrà lasciare metter sossopra la città?

Nessuna considerazione d'interesse pubblicó autorizza un magistrato amministrativo *a violare una legge formale*. Egli mantiene invece la pubblica tranquillità col reprimere i violatori, non già col proibire la esecuzione di essa legge.

Si può anche obiettare: L'articolo 1 del concordato autorizza la pubblicità del culto, ma col conformarsi ai regolamenti di polizia che il governo giudicherà conveniente di emanare per la pubblica tranquillità. Ora, il governo fa dei regolamenti non solo per se stesso, ma anche per i suoi agenti, dunque un sindaco può restringere la pubblicità del culto, quando ciò sia conveniente, e necessario per il mantenimento dell'ordine.

Questa obiezione sarebbe buona se i regolamenti, di cui parla lo articolo 1 del concordato, non fossero ancora stati fatti. Ma essi esistono nello articolo 45 della legge del 18 germinale anno X, restringendo la libertà del culto esterno soltanto *nelle città dove siavi un tempio protestante*. La legge avendo così *regolamentato* la libertà del culto, senza nulla lasciare all'arbitrio, un agente municipale è nella impotenza di distruggere questo regolamento, e di decidere come se la legge ne avesse lasciata a lui la facoltà.

Vediamo a quale conseguenza si giungerebbe seguendo il sistema ammesso dal consiglio di Stato.

A norma dello articolo 471 del codice penale,

ogni cittadino può impunemente contravvenire ad una determinazione *presa illegalmente* da un sindaco. E secondo questo articolo non v'ha altra determinazione legale che quella presa in virtù degli articoli 2 e 3 del titolo II della legge del 24 agosto 1790, e dello articolo 46 del titolo I, della legge del 22 luglio 1791.

Ora, in queste leggi non esiste una parola che autorizzi i sindaci a regolare lo esercizio del culto cattolico sotto il pretesto di ordine pubblico. Il più semplice cittadino non sarebbe dunque passivo neppure di *un franco* di ammenda, se egli contravvenisse ad un regolamento municipale che incateni così la sua libertà. Ed un parroco, un vescovo, un principe della Chiesa, sarebbero passibili di un ricorso per *abuso* se essi avessero disconosciuto il diritto che si avesse arrogato il sindaco di un infimo villaggio nel prendere delle determinazioni contro la legge per vietare l'esercizio pubblico del culto cattolico?

L'arresto del consiglio di Stato ha un'autorità suprema nel fatto in specie, e noi dobbiamo rispettarlo. Ma il dovere del giureconsulto è di ribellarsi contro siffatti principii dannosi. Ora noi crediamo che lo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X combinata con lo articolo 471 del codice penale, debba restringersi ai regolamenti fatti *legalmente* dalle autorità amministrative, e segnatamente dai sindaci, nell'ordine delle loro attribuzioni definite dalle leggi del 1790 e 1791.

Il clero è ugualmente obbligato a sottomettersi ai regolamenti stabiliti da un vescovo, o dalle fabbricerie, secondo i proprî rispettivi poteri. Questa riflessione si applica specialmente ai regolamenti previsti dagli articoli 23, 48, 49 della legge del 18 germinale anno X, e dagli articoli 29 e 33 del decreto sulle fabbricerie del 30 dicembre 1809. Non di meno, notiamo secondo il principio da noi sopra stabilito, che questi regolamenti per essere obbligatorii, e dar luogo a ricorsi nel caso della loro non esecuzione, dovrebbero essere stati fatti nelle condizioni e nelle forme legali. Per la stessa ragione, essi non darebbero luogo a ricorso utile se fossero stati fatti contro le leggi.

L'abate Prompsault fa osservare giustamente (1) che *i regolamenti non hanno mai la forza di abrogare le leggi, delle quali al contrario essi dovrebbero assicurare la esecuzione.* Ma egli s'inganna quando aggiunge che l'abate Andrè *ha detto il contrario* nel suo Corso di Legislazione (2). Questo autore fa solamente rimarcare che un decreto sui pani benedetti, del 26 decembre 1813, è stato modificato in qualche diocesi da regolamenti vescovili *approvati da ordinanze reali.* Queste *ordinanze,* dice l'abate Andrè, essendo posteriori al decreto, devono essere considerate come se lo avessero rivocato.

(1) *Dizionario della giurisprudenza ecclesiastica*, V. Regolamenti vescovili.

(2) *Dizionario della Legislazione ecclesiastica* V. Clero.

Così, non sono stati i regolamenti che hanno avuto il potere di modificare un decreto, sono state le ordinanze posteriori che han prodotto questo effetto.

L' abate Andrè, in altro luogo (1), stabilisce con ragione che un'ordinanza può rivocare un decreto in materie che non siano essenzialmente riservate al potere legislativo.

Noi adottiamo completamente i principii dello abate Andrè.

Quinto caso

292. Il quinto caso del ricorso è la infrazione alle regole consacrate dai canoni ammessi in Francia.

Questa disposizione della legge del 18 germinale anno X solleva delle grandi difficoltà.

Prima di tutto, come mai la infrazione alle regole consacrate dai canoni ammessi in Francia, potrebbe venir considerata come una violazione della legge, e darebbe luogo a un ricorso per abuso? L' autorità civile anderebbe dunque a spiegare i canoni della chiesa in materia di domma? — No.

Tutte le volte che si tratta di domma e di foro

(1) *Dizionario di legislazione ecclesiastica, V. Abrogazione.*

interno, l'autorità civile è senza azione, e la legge del 18 germinale anno X lo indica con queste parole, sebbene molto vaghe : *infrazione alle* REGOLE.

Una regola ammessa *dalla legge civile* non s' intende di un principio dommatico , o di un affare di foro interno; una regola è ciò che esiste agli occhi della legge civile; è ciò che regge l'esterno. Questo paragrafo della legge del 18 germinale anno X deve dunque, in tutti i casi, restringersi alle regole consacrate dai canoni in quantochè queste abbiano per oggetto le forme esteriori del culto.

E qui pure è indispensabile una distinzione.

Se s' intende parlare delle forme esteriori del culto pubblico, è certo che il governo, padrone della sua polizia, ha il diritto di proibire o di autorizzare le cose esteriori e pubbliche.

Ma quando però queste forme si attacchino strettamente al culto preso nel suo vero significato, quando si tratti di liturgie, di cerimonie, e simili, regolate dai canoni, cosa deciderà esso, il governo? Le conosce forse, e può apprezzarle? Ciò ci sembra impossibile, perchè la forma del culto costituisce una parte della religione.

L' articolo della legge sarebbe dunque applicabile solo al caso in cui queste forme esteriori portino pregiudizio ai diritti della società in generale o dei cittadini in particolare. È in questo senso che lo articolo dovrebbe venire ristretto, e dovrebbe essere modificato.

Questa libertà dei culti è d'altronde indipendente dal diritto dello Stato, che noi abbiamo già spiegato, e che tende a impicciolire i vantaggi che le furono accordati.

293. Una seconda difficoltà è la seguente:

Quale *specie di autorità* i canoni ammessi in Francia hanno agli occhi della legge civile?

Per risolvere questa quistione, bisogna far distinzione tra i laici e i chierici.

Riguardo ai primi, il principio dell'ammissione dei canoni in Francia non deve essere separato da quello della libertà dei culti; queste parole, *canoni ammessi in Francia*, non significano dunque che i laici siano forzati, come cittadini, a sottomettervisi. Essi sono solamente obligati a lasciarne libera la esecuzione.

Ma riguardo alle persone impegnate negli ordini sacri, i *canoni ammessi in Francia* sono delle vere leggi. L'articolo 6 della legge del 18 germinale anno X non può essere inteso altrimenti.

Infatti, poichè la infrazione alle regole consacrate da quei canoni dà luogo a dei processi legali, vuol dire che tali regole da non infrangersi sono obligatorie. E comechè è la legge sola che obliga, così bisogna conchiudere che quelle regole sono leggi, e tali che portan con esse una repressione legale.

Da un altro lato, l'autorità civile ha promesso

di proteggere lo esercizio pubblico del culto, a condizione che i suoi ministri osservino lo adempimento delle regole esteriori. La obligazione di mantenere queste regole è dunque, per essi, la condizione essenziale di questa protezione. Quindi se un ecclesiastico viene a mancare a questa condizione, egli rompe il patto fatto con l'autorità civile, e questa ha diritto di punirlo.

Così, quando si è trattato del matrimonio del prete, dell'abiurazione del suo carattere, non si è lasciato di dire che esso doveva godere della libertà civile e religiosa, come tutti i cittadini.

Eppure, non è così.

Il prete, come tale, ha ricevuto vantaggi, in considerazione dei quali esso ha alienato una parte della sua libertà. La legge ha autorizzato quest' alienazione, l'ha sanzionato, e ne ha pagato l'equivalente. Il prete non può dunque prevalersi della libertà generale degli altri cittadini; e siccome la parte più importante dei doveri da esso contratti è quella di sottomettersi alle regole del sacerdozio, cioè ai canoni, così viene per conseguenza che i canoni sono per esso delle leggi assolute.

294. Resta ancora su questa parte dello articolo 6 della legge organica, una difficoltà più grave, che fa vedere con quale facilità i migliori ingegni accettano taluni pretesi principii, dei quali essi

non hanno esaminato il valore. Che si deve dunque intendere per queste parole: *canoni ammessi in Francia*? (1) Questa quistione è presso a poco insolubile, o per lo meno essa è ben lontana dall' essere legalmente risolta.

Noi non la esamineremo sotto il rapporto dommatico, ma unicamente sotto quello delle *regole esteriori*, le sole di cui la legge del 18 germinale anno X ha inteso occuparsi.

Ora, di che si compone questa parte del diritto canonico ammesso dalla legge civile?

Le ordinanze dei nostri re sono mute su questo punto. L'articolo 2 della Dichiarazione del clero del 1682 si riferisce in vero al concilio di Costanza; ma questo articolo 2 è relativo solamente alle cose spirituali. Esso non taglia dunque la difficoltà.

295. La dichiarazione del 1682 era stata preceduta dagli ottantatre articoli di Pithou.

Si legge nel 41° di quelli articoli:

« La Chiesa gallicana non ha punto ammessi con « indifferenza tutti i canoni e tutte le epistole de- « cretali, essendosi tenuta *principalmente* a ciò che

---

(1) Vedi sulle fonti del diritto canonico l' opera tedesca di Walter, del *Diritto ecclesiastico*, tradotta da Roquemont, lib. II, cap. II. Vedi pure sui canoni ammessi in Francia *il Corso alfabetico di Diritto canonico* dell' abate Andrè, t. II. pag. 464, V. canone.

« si contiene nell'antica collezione chiamata *Cor-*
« *pus Canonum*, in quanto alle epistole decretali
« fino al papa Gregorio II ».

Parecchi autori, secondo Pithou indicano pure il *Corpus Canonum* come la raccolta dei veri canoni; e d'Héricourt aggiunge:

« Questa raccolta è stata ammessa in Francia,
« dopo Carlomagno, e deve oggi essere ritenuta
« come il nostro diritto comune. » (1)

Ma l'antica raccolta, chiamata *Corpus Canonum*, non è tampoco compresa nelle raccolte ordinarie del diritto canonico; noi l'abbiamo trovata solamente nella Biblioteca di questo diritto, stampata a Parigi, in due volumi in folio nel 1661 in qualche antica edizione del 1609 e del 1683 con le note di Pithou.

In secondo luogo, questa collezione attribuita a un monaco chiamato Dionisio il Piccolo, comprende solamente dodici concilî, quelli cioè di Nicea, di Ancyre, di Néocésarée, di Gangre, di Antiochia, di Laodicea, di Costantinopoli, di Efeso, di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine e di Affrica. Essa contiene pure le decretali di parecchi papi fino a Gregorio II. D'altronde è piuttosto un'estratto che una riproduzione del testo. Sarebbe dunque impossibile in caso di gravi difficoltà di non ricorrere al testo medesimo.

---

(1) D'Héricourt, *Leggi ecclesiastiche*, lettera C, preliminari.

Finalmente, dei dodici concilii di cui egli dà gli estratti, quattro solamente sono ecumenici (1).

296. Non di meno, malgrado tutto ciò che vi ha d'incerto e d'incompleto in questa collezione, noi la ammettiamo, se si vuole, come formante la prima parte di un diritto canonico *ricevuto in Francia*, di cui parla lo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X, a condizione però di riferirsi sempre ai testi.

Ma questa parte del diritto canonico si arresta all'ottavo secolo, e da quell'epoca in poi non v'ha alcuna raccolta rivestita in Francia di una autorità legale sotto il rapporto della disciplina.

297. Le vaste compilazioni, stampate sotto il titolo di *Corpus Juris Canonis*, sono ben lontani dallo avere questo carattere; esse si compongono dal Decreto di Graziano, dai Canoni penitenziarî, dai Canoni degli Apostoli, dalle Decretali di Gregorio IX e di Bonifazio VIII, dai Clementini di Clemente V, dalle Estravaganti di Giovanni XXII, dalle Estravaganti Comuni di parecchi sommi pontefici, e finalmente dalle novelle Costituzioni.

Ora la raccolta, chiamata il *Decreto di Graziano*

---

(1) Sono quelli di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso, e di Calcedonia.

dal nome di un monaco del dodicesimo secolo, è uno estratto imperfetto di regole attinte dai concilî; esse non hanno altra autorità che quella del testo da cui son tratte.

I *Canoni penitenziarî* sono una serie d'istrùzioni, senza autorità legale, ed estranee alle cose spirituali.

I *Canoni degli Apostoli* non sono per nulla ciò che il loro titolo farebbe credere; essi niente hanno di comune con gli apostoli.

Le *Costituzioni* chiamate *Decretali*, *Clementine*, *Estravaganti*, e *Novelle Costituzioni*, non sono state mai ammesse in Francia come aventi forza di legge.

In mancanza dunque di qualsiasi raccolta legale, non restano che i concilii stessi. Dalla collezione di Dionisio il Piccolo in poi, se ne sono tenuti altri quattordici, riconosciuti universalmente per ecumenici; sono il secondo di *Costantinopoli* nel 553, il terzo di *Costantinopoli* nel 680, il secondo di *Nicea* nel 787., il quarto di *Costantinopoli* nell'869, il primo di *Laterano* nel 1123, il secondo di *Laterano* nel 1139, il terzo di *Laterano* nel 1179, il quarto di *Laterano* nel 1215, il primo di *Lione* nel 1245, il secondo di *Lione* nel 1274, il concilio di *Vienna* nel Delfinato nel 1311, quello di *Costanza* nel 1414, quello di *Basilea* nel 1431, e quello di *Trento* nel 1545. Noi possiamo aggiungervi pure quello di Firenze nel 1439, e il quinto di *Laterano*

nel 1512; benchè la loro ecumenicità sia stata contrastata da qualche autore, pure essi non formano meno autorità canonica accettata dalla Chiesa.

298. In materia di fede, tutti questi concilii sono leggi assolute.

In quanto alla loro autorità, come *regole esteriori* di disciplina, si può appena far menzione dei concilii secondo terzo e quarto di Costantinopoli, secondo di Nicea, terzo e quarto di Laterano, primo e secondo di Lione e di Vienna. Essi trattano quistioni speciali che oggi non hanno più alcuno interesse, salvo un piccolissimo numero di regole sulla disciplina ancora applicabile con le modificazioni apportate dai concilii posteriori, e dalle leggi dello Stato.

Restano dunque i concilii secondo di Laterano, quelli di Costanza, di Basilea, di Trento, di Firenze e quinto di Laterano.

Il secondo concilio di Laterano ha per scopo la riforma dei costumi del clero. La sua applicazione è incontrastabile.

Il concilio di Costanza è riportato nella dichiarazione del clero del 1682; ma esso contiene unicamente, nella quarta e quinta sessione alle quali si riferisce la detta dichiarazione, i principii sull'autorità dei concilii superiore anche a quella dei papi; e questa quistione puramente dommatica è estranea alla disciplina. Il resto del concilio ha per

oggetto principale la eresia di Giovanni Hus, e di Girolamo di Praga.

Il concilio di Basilea è stato presentato all' assemblea di Bourges convocata da Carlo VII nel 1438. Il re fece emettere un editto per portare alla pubblica conoscenza quanto erasi stabilito in quell' assemblea — Questo editto, che contiene i decreti del concilio, comparve sotto il titolo di Prammatica-sanzione, e fu pubblicato al parlamento di Parigi il 3 luglio 1439 (1).

Il concilio di Trento, terminato nel 1561 conteneva delle regole sulla giurisdizione ecclesiastica contrarie ai principii ammessi nel regno — D'altronde le sue disposizioni contro i protestanti distruggevano gli editti di pacificazione, che a questi erano stati accordati — (2). Di modo che sopra varî punti di disciplina, esso non è stato ammesso in Francia.

Finalmente il concilio di Firenze, e il quinto di Laterano sono, come noi l' abbiam detto, contestati nella loro qualità di ecumenici.

299. In reassunto, nel volere determinare cosa

(1) D' Héricourt, *Leggi ecclesiastiche*, lettera G. preliminari — La traduzione della prammatica di Carlo VII si trova nella raccolta di Campeaux, t. 1°, pag. 17. Essa è nel francese del tempo.

(2) Vedi il P. Daniele, *Storia di Francia*, *Regno di Carlo IX*, t. VIII, pag. 530 a 536.

debba intendersi in queste parole della legge del 18 germinale anno X *regole consacrate dai canoni ammessi in Francia*, si è obligati a vagare in una incertezza disperante; talmente che se il consiglio di Stato dovesse apprezzare, sotto il punto di vista della disciplina esteriore, i canoni ammessi in Francia, esso sarebbe presso a poco nella impossibilità di precisare in cosa essi consistano.

In quanto alla disciplina esteriore, sarebbe forse ragionevole di chiamar tali: 1°. le regole contenute nel *Corpus Canonum* di Dionisio-il-Piccolo, riferendosi sempre al testo medesimo nei concilii analizzati; 2°. le disposizioni dei concilî ecumenici posteriori, compresi quello di Firenze, e il quinto di Laterano; salvo, riguardo al concilio di Trento, ad escludere i regolamenti sulle giurisdizioni, e sul protestantismo.

In quanto ai concilî particolari, alle decretali, e alle costituzioni dei papi, essi formano articoli di fede per loro stessi, secondo le modificazioni e i principii della Chiesa, che non appartiene a noi di esaminare — Ma la loro autorità civile è invocata in Francia solamente come ragione scritta; locchè non significa al certo le regole di cui parla la legge del 18 germinale anno X quando dice *canoni ammessi in Francia.*

In somma, la disposizione della legge organica intorno alla esecuzione dei canoni, è presso a po-

co inapplicabile; anzi essa autorizzerebbe un arbitrio nocivo per la impossibilità di fondare la sua applicazione sopra regole precise.

Bisogna dunque desiderare o una modificazione della legge medesima, o almeno, sè ciò non è possibile, un lavoro redatto di accordo col clero, per constatare, per mezzo dei canoni, le vere regole della disciplina religiosa.

Sesto caso

300. Il sesto caso del ricorso è il pregiudizio arrecato alle libertà, franchigie, e consuetudini della Chiesa gallicana.

Noi abbiamo di già spiegato (1) cosa debba intendersi per libertà della *Chiesa gallicana*. Rimandiamo il lettore a quei dettagli, facendo di nuovo rimarcare che queste parole significano, ed hanno sempre significato meno le libertà e le franchigie della Chiesa, che quelle dello Stato — Il maggior numero delle regole contenute in quelle costituzioni, hanno infatti lo scopo di stabilire la indipendenza del potere temporale da quello della Chiesa romana.

Ciò che era vero nel 1682 è più evidente ancora nello stato attuale della nostra legislazione, giac-

(1) Vedi sopra Num. 12 a 22.

chè la principale tendenza degli articoli organici è di mettere completamente il potere temporale al coverto da qualunque influenza di quello spirituale.

301 — Ma in quanto alle vere libertà e franchigie della Chiesa, è molto difficile il definirle, essendo soggette a gravi controversie.

Bisogna però, per l' applicazione di questo paragrafo dello articolo sesto della legge organica, cercare di stabilire qualche principio.

302 — Noi abbiamo già detto che in materia dommatica queste libertà non esistono, nè possono esistere — Affrancare una Chiesa dall' autorità spirituale sarebbe lo stesso che rompere l' unità, principio fondamentale del cattolicismo.

In materia di disciplina puramente religiosa, le dette libertà non possono nè tampoco esser comprese, giacchè la disciplina religiosa si compone di regole per il foro interno — Come concepire libertà di coscienza negata dall' autorità, giudice supremo della fede, e dalla coscienza istessa?

Non resta dunque che la materia di disciplina esteriore alla quale le disposizioni della legge organica siano applicabili.

Nello stato attuale delle nostre leggi, noi non troviamo altra materia di disciplina esteriore che le nomine ecclesiastiche riservate al sovrano, sal-

vo la istituzione canonica, e la giurisdizione immediata accordata ai vescovi, che il sommo pontefice non potrebbe esercitare in Francia nè direttamente, nè per suoi delegati.

Non ci appartiene di discuterle sotto il punto di vista canonico. Costatiamo soltanto che le *libertà, franchigie, e consuetudini della Chiesa* si riducono unicamente su questo proposito a quel tanto che potrebbe cagionare, secondo la legge organica, il ricorso al consiglio di Stato.

È certo che questa parte della legge del 18 germinale anno X avrebbe bisogno di restrizione in un modo, e di dilucidazione nell' altro.

Checchè ne sia, ecco quale ne sarebbe attualmente il risultato, sia riguardo alla indipendenza del potere temporale, sia riguardo alle libertà e franchigie della Chiesa.

Se con fatti, con discorsi, o con scritti un membro del clero cercasse di mettere direttamente o indirettamente l'autorità dello Stato sotto la influenza dell'autorità pontificia o ecclesiastica, riguardo ad affari temporali, allora vi sarebbe luogo al ricorso per abuso, perchè quella pratica sarebbe un attentato alle libertà dello Stato.

Vi sarebbe anche luogo al ricorso per abuso quante volte si cercasse di violare le regole sulla indipendenza delle giurisdizioni ecclesiastiche, perchè agli occhi della legge ciò sarebbe lo stesso che portare un pregiudizio ai *privilegi della Chiesa gallicana.*

303. Portiamo degli esempî.

Un vescovo ordina la pubblicazione di un breve del papa senza autorizzazione del governo; vi è luogo al ricorso per abuso; perchè il breve del papa è un atto di autorità, che non può essere esecutoriato in Francia senza essere stato prima verificato dall' autorità suprema amministrativa.

Il consiglio di Stato giudicò in questi sensi con arresto del 26 ottobre 1820 e del 14 luglio 1824.

Però questa proibizione non va fino al punto d' impedire a un vescovo di consultare il sovrano pontefice intorno ad affari della sua diocesi, essendo questi dei rapporti confidenziali. La legge interdice solamente gli atti di autorità.

Tale è la dottrina del consiglio di Stato (1).

304. Quantunque la legge civile ricusi al papa la giurisdizione in Francia sugli affari di disciplina esteriore, pure si è domandato se un vescovo che ricusi di accordare le dispense di matrimonio, e che ne faccia rapporto alla corte di Roma, esigendo i diritti necessarî della concessione, potesse essere processato per abuso.

Una ordinanza del 15 settembre 1843 (2) decide

---

(1) Arresto del consiglio di Stato del 23 novembre 1838 — Lebon, t. II, pag. 773.

(2) *Recueil des arrêts du conseil d' Etat*, t. XIII, pag. 326.

negativamente per il motivo che *questi fatti non costituiscono alcuno dei casi di abuso previsti dagli articoli sesto e settimo della legge del* 18 *germinale anno X.*

Questo significa tagliare la quistione, e non risolverla.

È ben vero che la legge del 18 germinale anno X non proibisce testualmente al vescovo di ricevere i diritti in danaro per conto della corte di Roma, e di farne a questa rimessa; ma bisogna approfondire in questo caso se ciò fosse un pregiudizio portato alle libertà, franchigie, e consuetudini della Chiesa gallicana.

Si può dire, nel senso del ricorso, che secondo gli antichi regolamenti della disciplina ecclesiastica, i vescovi fossero nella consuetudine di accordare direttamente le dispense di matrimonio fino al terzo grado di parentela. « Non vi è, dice « d'Hèricourt (*Leggi ecclesiastiche*, G. 5. 3. N. 15) « alcun precetto canonico che riservi al papa « solo, escludendo i vescovi, il diritto di dispensa « dei gradi di parentela ».

Si può aggiungere ancora che secondo la consuetudine particolare della diocesi di Châlons-sur-Marne, dove la quistione si presentò, il vescovo accordava le dispense fino al terzo grado di parentela (d' Hèricourt, loc. cit.)

Ma a queste obiezioni si può rispondere che intorno a simili quistioni di coscienza, nulla impedi-

sce il vescovo di riferire all' autorità spirituale della santa sede. L' articolo primo della legge del 18 germinale anno X proibisce, è vero, di ricevere delle bolle o altri atti della corte di Roma senza autorizzazione del governo; ma il decreto del 28 febbraio 1810 ha escluso da siffatta misura i brevi penitenziarii per il foro interno. Ora i brevi penitenziarii possono avere per oggetto di regolarizzare un matrimonio, che senza di essi sarebbe nullo nel foro interno della coscienza non che per autorizzare un matrimonio per motivi secreti di scrupolo. In quanto al *diritto* da pagarsi, niuno articolo del concordato lo proibisce, molto più quando si tratta di *diritti* modici, dei quali la consuetudine è tacitamente autorizzata dal governo.

Era dunque giusto che non vi fosse luogo a ricorso per abuso a carico di un vescovo che avesse fatto rapporto a Roma, esigendo i diritti per la dispensa del matrimonio.

Settimo caso

305. Il settimo caso del ricorso è contro una intrapresa o un procedimento che possa compromettere l' onore di un cittadino.

Un ministro del culto non deve, abusando della propria qualità, portare pregiudizio all' onore dei cittadini; è questo un principio incontestabile; ma bisogna non applicarlo senza restrizione e senza misura.

Il prete, chiamato per suo dovere a giudicare le disposizioni della coscienza, può qualche volta trascendere a conseguenze spiacevoli per gl'individui che avessero reclamato il suo ministero, e non sarebbe impossibile che un laico si trovasse così colpito da certe misure che portassero offesa al suo onore.

Supponiamo, per esempio, un prete avvertito dalla voce pubblica di fatti talmente enormi ed accertati da imporgli la necessità di negare ad un individuo le preghiere o i sacramenti della Chiesa; il rifiuto fondato su tali fatti potrebbe divenire un vero attentato all'onore, qualunque siasi la prudenza del prete. E intanto, in questo caso, ed altri simili, egli non potrebbe prestarsi a cerimonie quasi sacrileghe, senza mancare ai proprii doveri. Ora, non prestandosi, sarebbe egli reo? lo sarebbe per aver voluto osservare i dettami della propria coscienza?

306. Ci sembra che per potere risolvere la difficoltà, la sola regola potrebbe essere la seguente. Tutte le volte che il laico, o per esso la sua famiglia, domanda la concessione di un favore religioso, si sottometta per questo stesso atto alla decisione del prete, giudice supremo in questa materia. La decisione così provocata, è resa nella pienezza del diritto ecclesiastico. Se conseguenze dolorose ricadono su coloro che l'hanno solleci-

tata, queste erano accettate anticipatamente, giacchè l' autorità che può accordare, può rifiutare; *ejus est nolle qui potest velle.* In questo caso non vi è mai luogo a ricorso per abuso.

Potrebbe essere all' opposto, quante volte il prete senza essersi costituito giudice della coscienza, prendesse l' iniziativa di misure che offuscassero la riputazione di un laico.

Il consiglio di Stato ha avuto per due volte occasione di giudicare intorno al rifiuto del battesimo, fondato sulla condotta delle persone che presentavano il bambino. Esso ha accolto il ricorso (1), perchè il rifiuto del prete era stato accompagnato da espressioni che il rigore del suo ministero non rendeva punto necessarie.

L'attitudine religiosa di qualunque persona si presenti per compire un atto sacramentale, è soggetta allo esame ed al giudizio del prete; ciò sta essenzialmente nelle di lui attribuzioni. Non fu dunque a causa del rifiuto per se stesso che il ricorso fu ammesso (2).

Se la mancanza dei requisiti necessarii nei padrini fosse così pubblica da obligare il prete a non

---

(1) Arresti del consiglio di Stato del 17 aprile 1825, e del 10 gennaro 1829. Macarel, 1825, pag. 457. Sirey, t. XXIX, part. II, pag. 50.

(2) Vedi sopra, num. 111.

potere ammettere il battesimo, se uno scandalo potesse aver luogo, egli sarebbe in dovere di rifiutare quel sacramento. Infatti, come mai potrebbe egli venire forzato di fare partecipare alle cose sante una persona, di cui la condotta fosse una pubblica protesta contro la religione? In questo caso di scandalo, egli dunque può rifiutare; però deve guardarsi dallo esprimere la propria opinione, affinchè compiendo un dovere religioso, le sue parole non offendessero le persone. Fu in questo senso che il consiglio di Stato diede le sue decisioni; e in questo senso noi le ammettiamo.

307. La condotta del prete è poi degna di maggiore biasimo, quando sotto pretesto di zelo, egli fa sentire dal pergamo parole di condanna contro particolari, dei quali così compromette l'onore.

Un arresto del consiglio di Stato del 27 aprile 1841 ha ammesso il ricorso per abuso in una circostanza simile (1), e quello arresto non è mai stato contrastato.

Ottavo caso

308. L'ottavo caso del ricorso è la intrapresa o procedimento che possa turbare arbitrariamente le coscienze.

---

(1) Lebon, t. II, pag. 158.

È difficile il rendersi conto del valore di queste parole: *turbare arbitrariamente le coscienze*. Rischiarare la coscienza, e qualche volta anche *turbarla* è il principale dovere del prete. Non vi è mezzo migliore per disporre a una vita più regolare, che lo eccitare nell'anima il turbamento delle male azioni. Proibire al prete di *turbare* le coscienze, sarebbe lo stesso che sopprimere una parte importante del suo ministero apostolico.

La parola *arbitrariamente* non ha che un significato. Lo *arbitrio* non è che ciò che si lascia alla discrezione dell'uomo. Ora, l'appreziazione del foro interiore è essenzialmente arbitrario.

Dirà qualcuno: il prete ha il diritto di commuovere ed inquietare le coscienze, soltanto nel caso in cui la legge religiosa lo autorizza. Ma la estensione di siffatto diritto, cioè dello *arbitrio*, chi potrà precisarla? chi si farà interprete della legge religiosa? Il superiore ecclesiastico? No. Sarebbe il magistrato civile?

Ciò è assurdo.

I casi di coscienza hanno sovente per oggetto il domma, e sempre la violazione della legge di Dio. Il magistrato civile non potrebbe farsi interprete di questa legge, e giudicare della coscienza e del domma. Dippiù, per determinare se vi sia turbamento *arbitrario* della coscienza, sarebbe indispensabile che il prete riveli i secreti dei quali la confessione lo ha fatto depositario. Se il querelante

consentisse a rivelarli egli stesso, bisognerebbe constatare che la sua rivelazione fosse conforme alla sua confessione, e in seguito che il consiglio di Stato decidesse tra lui e il prete, e che in caso di abuso di quest' ultimo, venisse a calmare la coscienza agitata, e a dare una specie di assoluzione!... locchè sarebbe la sovversione di qualunque principio di buon senso.

309. Se il prete inquieta la coscienza riguardo le disposizioni della legge civile, vi sarà turbamento arbitrario?

A prima vista, una tale quistione sembrerebbe più ragionevole, e di più facile soluzione. Ma approfondendola bene, si scorge che non lo è niente affatto. La coscienza potrà trovarsi ben di accordo con la legge civile, e in conflitto con se medesima nel foro interno.

Portiamo degli esempî.

Un debitore, senza aver pagato, oppone la prescrizione di sei mesi a colui che gli ha fornito il suo pane, o il suo vestiario, all'operaio che gli ha consacrato le sue fatiche; una donna maritata ha ricevuto delle somme in prestito, ne ha goduto, e al momento della restituzione oppone il suo privilegio di donna maritata. In questi casi, e in mille altri ancora, la legge civile concede la esenzione. Ma si oserebbe dire che la coscienza possa restar tranquilla? Il prete ricusando l'assoluzione, sareb-

be colpevole verso il penitente perchè la legge civile lo assolve? No, certamente.

Anzi, è impossibile il dire che vi sia stato turbamento arbitrario, quando il prete abbia sollevato le inquietudini della coscienza riguardo la legge civile.

310. Non di meno, in certe circostanze, lo acciecamento dello zelo getterebbe tali perturbazioni nella società, che l'autorità civile dovrebbe inquietarsene.

Così, un prete ricuserebbe la partecipazione dei sacramenti a qualcuno dei suoî parrocchiani, che presti del denaro a un interesse legale, o che possieda beni acquistati dalla nazione. Ecco il caso di un vero turbamento di coscienza pregiudizievole alla società.

Ma anche in simili casi è ben difficile, e quasi impossibile alla legge d' interporre efficacemente il suo potere.

Prima di tutto, se si esamina molto da vicino la quistione, si vede che per arrivare a questi furori di una coscienza eccessivamente timorosa, si passa per gradazioni insensibili da un ordine di fatti gravi nei quali il prete è obligato a turbare le coscienze, a un altro ordine, nel quale egli non lo dovrebbe. Chi fisserà questi limiti, menocchè non sia lo stesso giudice della coscienza?

In secondo luogo, la legge non ha punto lascia-

ti i cittadini e l'autorità disarmati. I cittadini possono ricorrere dal prete al vescovo, e dal vescovo al metropolitano. Se un tal prete inquieta la coscienza del suo penitente, questi può legittimamente scegliersi un altro confessore. Nei casi gravi poi l'autorità civile può sempre intervenire presso dei superiori ecclesiastici.

Ma in definitivo, quando il giudice del foro interno abbia pronunziato, quando anche la coscienza possa venirne *arbitrariamente* turbata, noi non concepiamo come possa entrarvi il consiglio di Stato per mettervi rimedio.

311. Le nostre osservazioni si applicano al fatto unico del *turbamento della coscienza*, astrazion fatta delle circostanze che vi si riannoderebbero, dappoicchè se vi fosse altresì pregiudizio portato all'onore, ingiuria o scandalo, questi sarebbero fatti di ben diversa natura, sottomessi ad altre disposizioni della legge.

Questa osservazione servirà per apprezzare una decisione del consiglio di Stato dell'8 decembre 1843, relativa ad una lettera del vescovo di Châlons, sullo insegnamento religioso nei collegi (1).

Che il consiglio di Stato abbia dichiarato lo abuso in quantochè la lettera sia stata un oltrag-

(1) Lebon, t. XIII, pag. 541.

gio per la università, questa quistione di fatto cadeva sotto la sua competenza. Ma che il consiglio di Stato abbia motivato la sua decisione sui *turbamenti arbitrarii di coscienza,* in quantochè il vescovo si lagnava di comunioni sacrileghe nei collegi, minacciando di ritirare gli elemosinieri e di lasciare ai curati delle parrocchie la direzione spirituale degli allievi, questo noi non possiamo concepirlo.

Il vescovo è nel suo diritto, nel suo ministero allorchè rileva il danno delle communioni sacrileghe. Se in effetto queste son tali, egli tradisce il suo dovere non evitandole. Il vescovo è pure nel suo diritto allorchè ritira agli elemosinieri le loro facoltà. Per questo ritiro, egli colpisce, dicesi, *d'interdetto i collegi.* Un tale apprezzamento è puerile. Il vescovo non colpisce i collegi d'interdetto; egli fa rimpiazzare gli elemosinieri nella direzione spirituale dai curati delle parrocchie, e questa direzione è la regola comune; gli elemosinieri sono il favore e la eccezione. Chi mai, fuorchè il vescovo, può determinare se debbasi accordare un potere ecclesiastico a preti la cui presenza venga ritenuta pericolosa o produttiva di abusi? Volere entrare in siffatto esame sarebbe lo stesso che volersi erigere a giudice ecclesiastico.

Senza dubbio, l' arresto del consiglio è stato principalmente motivato sulla ingiuria fatta al corpo insegnante; e secondo tutte le apparenze, il

turbamento arbitrario della coscienza è stato messo là in mezzo come un motivo soprabbondante, del quale non era poi necessario rendersi sì stretto conto.

Ma in quanto a noi, queste parole della legge del 18 germinale anno X: *intrapresa o procedimento che possano turbare arbitrariamente la coscienza*, ci sembrano sempre senza possibilità di applicazione, laddove si voglia esaminare seriamente, e col principio incontestabile della divisione dei poteri queste quistioni di *pretesi turbamenti arbitrarii della coscienza*.

Nono caso.

312. Il nono caso è la intrapresa o il procedimento che possa degenerare in oppressione contro il cittadino, o in ingiuria e scandalo pubblico.

La generalità delle espressioni lascia un arbitrio completo al consiglio di Stato. Ognuno può rendersi conto di ciò che debba intendersi per *ingiuria e scandalo pubblico*, ma *oppressione* è una parola assai difficile ad esser definita, per l'applicazione di questa parte della legge.

Tutto ciò che non è ingiuria o scandalo sarebbe dunque oppressione? Se così s'interpreta, questa disposizione potrebbe portare ben lungi i suoi effetti. Dippiù, sarebbe assai difficile di limitare esattamente questi casi di abuso.

Il prete, nel suo ministero, deve astenersi non solamente d'ingiurie o di scandali, ma pure di qualunque violenza, anche morale.

I magistrati componenti il consiglio di Stato, giudici supremi di tali fatti, sono obligati di mettere nella loro estimazione quel limite e quella misura, che la legge istessa pare abbia interamente deferita alla loro saggezza.

313. Il consiglio di Stato si è trovato parecchie volte nel caso di doversi pronunziare sopra ingiurie o scandali imputati a degli ecclesiastici, ma tutte le volte che l'ingiuria è stata leggiera, o tutte le volte che lo ecclesiastiaco, dopo aver ceduto a un momento di zelo inconsiderato, ha riparato il suo fallo, il consiglio medesimo si è astenuto dal dichiarare l'abuso, o dichiarandolo, ha rifiutato di autorizzare che il prete sia processato.

Così, con una ordinanza del 27 aprile 1841 il ricorso è stato rigettato riguardo ad un ecclesiastico che in una processione, erasi condotto con molta vivacità verso una giovinetta, di cui la toeletta non gli era parsa conveniente (1). E due ordinanze del 18 marzo e dell'8 maggio 1841, nel dichiarare lo abuso delle parole ingiuriose pronunziate in pulpito da un ecclesiastico, hanno ri-

(1) Lebon, t. XI, pag. 156.

conosciuto che questi aveva fatto tutti i suoi sforzi per riparare questo fallo, e non hanno accordato ai querelanti alcuna azione innanti i tribunali (1).

Tali sono i casi di ricorso preveduti dalla legge organica del 18 germinale anno X *per i delitti e le contravvenzioni del clero.*

Delitti e controvvenzioni contro il clero.

Decimo caso

314. La legge del 18 germinale anno X dopo essersi occupata nel suo articolo 6 dei casi di abuso per parte delle persone ecclesiastiche, ammette nel suo articolo 7 il ricorso al consiglio di Stato per reprimere gli attentati portati alla libertà e alla indipendenza del culto.

La sua disposizione è così concepita:

« Vi sarà ugualmente ricorso al consiglio di « Stato, qualora siasi portato pregiudizio allo eser- « cizio pubblico del culto, e alla libertà che le leggi « ed i regolamenti garentiscono ai suoi ministri. »

Noi abbiamo spiegato nel capitolo II di questo Trattato, in che consista la libertà del culto, e qual genere di protezione la legge gli abbia accordato. Noi rinviamo il lettore a quelle spiegazioni.

---

(1) Lebon, t. XI, pag. 106 e 174. *Journal des fabriques*, t. VIII, pag. 189.

La violazione di queste regole dà luogo a misure repressive.

315. L'offesa alla libertà ed alla indipendenza del culto o dei suoi ministri può provenire sia da semplici laici, sia dalle autorità civili.

Nel primo caso essa costituisce un delitto previsto dalle leggi penali, delle quali nessuna subordina la querela per un delitto privato di cui un ecclesiastico può esser vittima, al ricorso davanti il consiglio di Stato. L'ecclesiastico leso personalmente, agisce dunque, sia per via di azione civile, sia per via di azione correzionale, o infine per via di processo criminale, all'oggetto di ottenere la riparazione del delitto commesso contro di lui, e nulla ha da vedere col consiglio di Stato.

Nel caso in cui il ministro del culto non agisca (e spesso la carità del suo carattere incatena la sua azione) il pubblico ministero dovrebbe provocare la punizione di ingiurie o di fatti di cui egli avrebbe potuto esser la vittima. È questo un dovere altrettanto imperioso per quanto sovente le ingiurie private contro il prete, hanno per movente secreto la sua stessa qualità, locchè apporta un pregiudizio reale allo interesse della società. La stessa riserva di un ecclesiastico a portare querela contro i laici, dovrebbe eccitare più vivamente ancora la sorveglianza dei magistrati preposti a reprimere i delitti, e gli oltraggi.

316. Quando poi si tratti di offese apportate alla libertà del culto dalle autorità costituite, l'articolo 7 della legge del 18 germinale anno X, riceve tutta la sua applicazione.

È ben possibile che un sindaco, un prefetto, o qualunque altro agente del potere civile faccia delle intraprese contro la indipendenza ecclesiastica, o contro la libertà del culto. Il ministro della religione, del quale l'autorità o la libertà siano state così compromesse, deve ricorrere al consiglio di Stato per fare cessare lo abuso.

Il signor Portalis, nel suo rapporto sugli articoli organici, sembra ammettere il ricorso al consiglio di Stato contro i giudicati dei tribunali laici, che violino le leggi, o la giurisdizione spirituale delle persone ecclesiastiche. Così era stabilito nella nostra antica giurisprudenza, e il signor Portalis lo fa rimarcare. Ma nell'antica organizzazione, il consiglio di Stato partecipava alle funzioni giudiziarie; era come si dicesse, una corte di cassazione. Non bisogna dunque sorprendersi che dei giudicati e degli arresti emessi da tribunali superiori in materia di libertà di culti, gli fossero allora deferiti. Così non doveva continuare ad essere sotto le forme delle nostre novelle istituzioni. Se dunque, invece di querelarsi al consiglio di Stato, un ministro del culto avesse accettato la competenza dei tribunali ordinarî, e se questi avessero statuito in ultima istanza, i loro giudicati

godrebbero dell'autorità onnipotente delle decisioni giudiziarie diffinitive.

Ma se invece questi stessi tribunali avessero emesse le loro decisioni senza l'intervento del prete, sugli stessi fatti, e tra persone diverse, le dette decisioni sarebbero riguardo al prete, *res inter alios judicata*; ed esse non gli toglierebbero il diritto del ricorso. Il consiglio di Stato allora nulla avrebbe da censurare in una di tali decisioni; esso statuirebbe *a novo* sul fatto in se stesso in ciò che esso costituirebbe un pregiudizio alla libertà dei culti.

Quindi, bisogna intendere il dritto accordato agli ecclesiastici di ricorrere al consiglio di Stato, non già dal caso in cui le decisioni abbiano pronunziato contradittoriamente in tali quistioni, ma bensì nel caso in cui la libertà e la indipendenza del clero siano state compromesse sia a causa di fatti, sia a causa di decisioni giudiziarie o amministrative.

Tutte le volte che possano elevarsi conflitti tra l'autorità temporale e la ecclesiastica, il clero non deve accettare la giurisdizione dei tribunali ordinari, è suo interesse di querelarsi al consiglio di Stato, che più elevato al di sopra delle influenze private, deve meglio comprendere la necessità di mantenere la libertà e la indipendenza del culto, dei suoi ministri, e dei cittadini.

3.° *Modo di procedura per i delitti e le contravvenzioni avanti il consiglio di Stato.*

317. Un decreto del 25 marzo 1813 aveva annunziato un progetto di legge per determinare la procedura e le pene in caso di abuso.

Questa legge in seguito mai non comparve.

Il consiglio di Stato dunque si limita a riconoscere lo abuso; e nel caso in cui il fatto incriminato sia di natura da esigere l'applicazione di una legge penale, esso rinvia le parti avanti i tribunali incaricati di applicare questa legge.

In quanto alla procedura, l'articolo 8 della legge del 18 germinale anno X la determina nel seguente modo:

« Il ricorso competerà a qualunque persona in-
« teressata. In mancanza di querela particolare,
« esso sarà avanzato di ufficio dai prefetti.

« Il pubblico funzionario, l'ecclesiastico, o la
« persona che voglia avanzare questo ricorso, in-
« vierà una memoria dettagliata e firmata al con-
« sigliere di Stato incaricato di tutti gli affari con-
« cernenti i culti (oggi ministro dei culti) il quale
« sarà tenuto, nel più breve spazio di tempo, a
« prendere tutte le informazioni necessarie; e sul
« suo rapporto, l'affare è istruito e definitivamente
« terminato nelle forme amministrative, o rinvia-
« to, secondo la esigenza del caso, alle autorità
« competenti ».

Questo articolo della legge del 18 germinale anno X può dar luogo a delle difficoltà:

1.° Sulla competenza del consiglio di Stato.

2.° Sulle persone che abbiano il diritto di formulare il ricorso.

3.° Sul modo del ricorso.

4.° Sulle conseguenze del ricorso.

1.° *Competenza del Consiglio di Stato.*

318. Noi abbiamo già detto che quando un privato sia stato pregiudicato da un abuso ecclesiastico, la riparazione non può essere domandata direttamente ai tribunali ordinarî, ma bisogna necessariamente indirizzarsi al consiglio di Stato (1).

Se dunque un fatto di abuso sia stato portato avanti i tribunali, bisogna che esso sia lasciato perimersi di officio.

Se esso viene istruito, il prefetto avrà il diritto d'intervenire e di elevare il conflitto di giurisdizione. Ciò è stato giudicato da un'ordinanza del 27 febbraio 1819 (2).

La corte di cassazione ha pure deciso con un arresto del 18 febbraio 1836 (3) che la mancanza

(1) Arresto della cassazione del 25 aprile 1827. Sirey, t. XXVIII, part. I, pag. 22. Corte reale di Rouen, t. del 17 ottobre 1828.

(2) Sirey, t. XXVIII, part. II, pag. 353.

(3) Sirey, t. del 1838, pag. 770.

di appello in tempo e luogo contro un giudicato sulla competenza, non obliga i giudici di appello a statuire sul merito; ciò è incontestabile, perchè la competenza è materia d'ordine pubblico.

Non vi è mai cosa giudicata definitivamente, se non quando una decisione sia stata data senza aver prodotto opposizione per incompetenza, senza aver cagionati conflitti di giurisdizione, e senza aver lasciati mezzi legali di ricorso contro la decisione medesima, o arresto che sia.

319. Questa incompetenza dei tribunali esiste essa qualunque siano i delitti o i reati commessi nelle funzioni ecclesiastiche, e qualunque sia la persona dalla quale il processo possa essere stato intentato?

Una distinzione importante è stata fatta dalla corte di cassazione, e noi la crediamo fondata.

320. Se un privato si querela di un fatto del ministro della religione nelle sue funzioni, il suo processo deve venir prodotto al consiglio di Stato. Infatti, se dipendesse da un individuo di evitare l'esame del consiglio di Stato con lo aggravare l'accusa di altre imputazioni, allora questo sarebbe un mezzo di cui la malvagità si avvalerebbe facilmente; basterebbe aggiungere alle accuse fondate altri aggravî immaginarî per togliere al ministro della religione la protezione dell'autorità superiore.

Se poi il processo è intentato dal pubblico ministero, questi non è sempre obligato di rivolgersi al consiglio di Stato.

Alle contravvenzioni e delitti preveduti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge del 18 germinale anno X, possono aggiungersi fatti enormi nello esercizio del culto. La detta legge non li ha previsti; essa non parla che di abusi, e non di delitti e di reati; essa dunque non ha punto incatenata l'azione del pubblico ministero.

Si scorge facilmente d'altronde qual danno vi sarebbe in un tale ostacolo: *l'abuso* commesso dal ministro della religione nelle sue funzioni, deve essere, per garenzia di una giusta libertà, apprezzato dall'autorità superiore, che bisogna credere al di sopra di qualunque passione popolare.

Ma se il ministro della religione potesse, col favore del suo titolo, commettere dei delitti che offendessero la società, e se fino a che non fosse ottenuta l'autorizzazione a procedere dal consiglio di Stato, l'interesse dei cittadini restasse compromesso, ciò sarebbe un grave pregiudizio alla pubblica morale; la dignità stessa del ministro ecclesiastico sarebbe la prima a soffrire da tale impunità.

Finalmente, la legge ha dovuto esigere l'autorizzazione del consiglio di Stato per l'azione dei privati, perchè essa può temere l'effetto delle passioni o della vendetta; essa nulla di simile può

temere dal pubblico ministero, che si suppone agisca nello interesse della società.

Bisogna dunque conchiudere che i delitti del clero, commessi anche nello esercizio delle funzioni ecclesiastiche, possono essere processati direttamente avanti i tribunali, quando la procedura è diretta dal pubblico ministero.

Ma il testo, e lo spirito della legge limitano i casi in cui questo magistrato possa procedere così direttamente: è quando lo abuso divenga un delitto pubblico, estraneo alla previsione della legge del 18 germinale anno X, e non già quando lo abuso si limiti alle infrazioni e ai delitti dettagliati nello articolo 6 della stessa.

321. La corte di cassazione ha giudicato il 25 giugno 1831 (1) in conformità di queste norme, cioè che la legge del 18 germinale anno X non comprende gli attacchi contro i principî fondamentali del governo; in conseguenza il pubblico ministero deve processarli senza ricorso al consiglio di Stato.

Con un arresto posteriore, del 23 novembre 1831 (2), la stessa corte ha fissato il principio in questi termini:

---

(1) Sirey, t. III, part. I, pag. 264.

(2) Sirey, t. del 1832, part. I, pag. 300.

« Atteso che dalla applicazione degli articoli 6
« 7 e 8 della legge del 18 germinale anno X fatta
« ai ricorsi avanzati dai particolari contro gli att
« e le intraprese che offrissero nello esercizio deli
« culto il carattere di abuso attribuito da questa
« legge alla competenza del consiglio di Stato, non
« risulta che l'azione pubblica non possa essere
« direttamente o indirettamente esercitata contro
« gli ecclesiastici per fatti che presentino caratteri
« più gravi di quelli dei delitti previsti e definiti
« dalla legge.... Annulla la decisione della corte
« di Tolosa... »

La giurisprudenza, di accordo con la legge e con la ragione, è dunque oramai stabilita su questo punto. Quando vi è semplice abuso o delitto previsto dallo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X, allora è necessità querelarsi avanti il consiglio di Stato, anche da parte del pubblico ministero. Quando i fatti imputati ad un ministro della religione nello esercizio delle sue funzioni, costituiscono un delitto o un reato definito dalle leggi generali, il pubblico ministero procede direttamente innanti i tribunali ordinarî, senza ricorso al consiglio di Stato.

2.° *Persone che hanno il diritto del ricorso.*

322. L'articolo 8 della legge del 18 germinale anno X dice:

« Il ricorso competerà a qualunque persona in-
« teressata nel fatto ».

Sia dunque persona privata, sia ecclesiastico, sia pubblico funzionario, poco importa; il diritto del ricorso compete a chiunque possa credersi leso, e chiunque può direttamente esercitarlo.

La legge aggiunge:

« In mancanza di querela particolare, il ricorso
« potrà essere avanzato di ufficio dal prefetto ».

Può avvenire che ripugni ad una persona particolare e privata di entrare in lotta con un ministro del culto; allora la legge si occupa della garenzia dovuta ai diritti dei cittadini, anche senza la loro annuenza. Con questa mira, essa incarica i prefetti di procedere nello interesse generale della società protetta, ed in quello particolare degl'individui offesi, quando pure questi giudichino conveniente di astenersene.

323. Questa facoltà accordata ai prefetti, è dessa assoluta? Potrebbero essi procedere sia in un caso di delitto privato, sia in un caso di interesse generale? Per esempio, essi dovrebbero avanzare ricorso per una data contravvenzione alle leggi dello Stato, per uno eccesso di potere, per uno scandalo pubblico: lo potrebbero essi ugualmente per ingiurie, violenze, e qualunque altro delitto personale a carico di un individuo?

La legge accorda al prefetto il ricorso senza ri-

serva in forza del suo articolo 8: « *in mancanza di* « *querela particolare,* essa dice, *il ricorso potrà essere* « *avanzato di ufficio dal prefetto* » il delitto, anche privato, interessa l'ordine pubblico, giacchè importa alla società che i ministri del culto non abusino punto delle loro funzioni per opprimere i cittadini.

Però, in occasione di un ricorso al consiglio di Stato, giudicato il 21 aprile 1841 (1), il ministro della giustizia ha emessa nel suo rapporto l'opinione che il consiglio *non possa essere interessato a giudicare intorno a un delitto* D'INGIURIA *contro privati, meno che per istanza di questi stessi offesi.*

In quanto a noi, crediamo che il prefetto abbia un diritto più generale di procedere, anche nel caso di abuso contro persone private, giacchè il prefetto è il sorvegliatore nato dello interesse di tutti i cittadini inquantochè questi possano venir lesi da fatti pubblici.

Vi è però una eccezione a questa regola; ed una legge speciale ha ristretto l'azione alla sola persona offesa, in un dato caso.

Secondo la legge del 26 marzo 1829, articolo 5, trattandosi di delitti di *diffamazione contro particolari,* o anche contro agenti della pubblica autorità, *il processo non può avere luogo che in seguito a querela della parte lesa.*

---

(1) Lebon, t. XI, pag. 157.

È dunque chiaro che in questo caso di diffamazione, il prefetto non avrebbe il diritto di processare di ufficio un ministro del culto.

324. La legge del 18 germinale anno X non ha accordato testualmente al procuratore generale il diritto dato al prefetto, di esercitare di ufficio il ricorso in mancanza di querela particolare. Però, sul rapporto del ministro della giustizia, nella specie sopra citata, il principio dell'ammissibilità del ricorso avanzato da questo magistrato, è stato ritenuto dal consiglio per il motivo che *il dovere del procuratore generale è quello di provocare la repressione di tutti i delitti e reati pubblici, e per conseguenza di disimpegnare con questa veduta, quando sia il caso, la formalità del ricorso.*

3.° *Modo di procedura nel ricorso per abuso avanti il consiglio di Stato.*

325. La legge del 18 germinale anno X ha voluto togliere al ricorso per abuso il carattere di violenza e di persecuzione, di cui poteva temersi improntato il ricorso dei particolari od anche dei pubblici funzionarî diretto a carico del ministro della religione.

Con questo intendimento, il legislatore ha voluto, prima di qualunque querela avanti il consiglio di Stato, che il funzionario pubblico, o la

parte lesa, indirizzassero una memoria al ministro per i culti.

La disposizione dello articolo 8 della legge del 18 germinale anno X è così concepita:

« Il funzionario pubblico, l' ecclesiastico, o la « persona che vorrà esercitare un ricorso, indi- « rizzerà una memoria dettagliata e firmata al « consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari « concernenti il culto ».

Colui che avrà un ricorso da esercitare, non potrà dunque *de plano* procedere avanti il consiglio di Stato, senza che una tale procedura sia dichiarata inammessibile. Invano si direbbe che la legge del 18 germinale anno X non stabilisce in termini espressi il rigetto del ricorso non foggiato come sopra abbiamo accennato; essa lo stabilisce implicitamente con queste parole: *la persona che vorrà esercitare un ricorso indirizzerà una memoria dettagliata e firmata...* Se così non fosse, un individuo animato da passioni violenti contro un ecclesiastico, si darebbe troppo facilmente la trista soddisfazione di citarlo direttamente avanti il più eminente tribunale dello Stato, prima che l' autorità protettrice possa raccogliere e valutare dalla memoria a presentarsi tutti gli elementi necessarî a rischiarare i fatti, non che a manifestare quale sia la religione del ricorrente. Senza di ciò potrebbero aver luogo varî inconvenienti che la legge è obligata a prevenire.

La memoria è dunque un precedente, senza del quale non può cominciarsi la procedura. Una ordinanza reale del 24 marzo 1819 (1) e due altre ordinanze del 31 luglio 1822 (2) hanno così statuito.

326. La legge del 18 germinale anno X dice: « la memoria deve essere presentata al consiglie- « re incaricato di tutti gli affari del culto ». Oggi sarebbe il ministro per i culti.

Rimarchiamo bene la significazione di questa scelta. Se si trattasse con questo primo passo di assicurarsi la giustizia, la memoria dovrebbe piuttosto essere indirizzata al ministro di questa giustizia. Con lo indicare il ministro dei culti, come l'autorità alla quale il ricorso debba esser presentato, la legge ha voluto dare una protezione dilucidatrice allo ecclesiastico incolpato, contro processi che potrebbero essere vessatorî.

327. Quando la memoria è stata presentata al ministro, questi *è tenuto*, dice la legge, di prendere nel più corto lasso di tempo, tutte le informazioni convenienti.

Il ministro dunque non potrà da se stesso apprezzare i fatti, e rifiutare di dar seguito alla domanda.

---

(1) Sirey, t. XX, pag. 64.

(2) Roche, e Lebon, t. III, pag. 244.

Una lettera ministeriale del 27 vendemmiale anno XI regola la istruzione che deve esser fatta in ossequio alla detta disposizione dello articolo 8 della legge del 18 germinale anno X.

Il sig. Favart de Langlade, Rep. V. *Abuso*, dice che il ministro dopo avere raccolte le informazioni necessarie, *prende gli ordini del re* per portare l'affare al consiglio di Stato, o per rinviarlo ai tribunali. È un errore; il consiglio di Stato deve, in tutti i casi, sentire il rapporto; spetta ad esso solo di statuire.

328. Ma se la parte querelante è obligata di subire questo preliminare della memoria da indirizzarsi al ministro, si deve da ciò conchiudere ch'essa non abbia in seguito il diritto di rivolgersi allo stesso consiglio di Stato? Ciò sarebbe lo stesso che dare una falsa interpretazione alla legge.

Non si può convenientemente rendere il ministro solo giudice delle querele dei cittadini. Dopo avere inviata la sua memoria, se la parte lesa non ottiene giustizia, essa ha il diritto di formulare il suo ricorso al consiglio di Stato; l'ordinanza sopra citata del 31 luglio 1822 lo dice implicitamente col chiamare la memoria un *preliminare*.

Quando il consiglio di Stato è interessato dal rapporto del ministro, potrà, se la parte querelante lo giudica conveniente nella memoria presentata, statuire nelle forme *amministrative*.

4.° Conseguenze del ricorso al consiglio di Stato.

329. Il risultato dell'appreziazione del consiglio di Stato è di rigettare o accogliere il ricorso.

330. Se il ricorso è rigettato, tutto è regolato *definitivamente*, e la parte querelante non ha più alcun mezzo di azione avanti la giustizia.

In questo caso, il pubblico ministero potrebbe esso continuare la istanza, sia in via contenziosa, sia in via criminale?

Noi non siamo di questo parere.

Senza dubbio, il pubblico ministero potrebbe insistere nel processo contro delitti e reati attribuiti ad un ecclesiastico nello esercizio delle sue funzioni, senza riferirsene al consiglio di Stato. Ma quando questo ha già apprezzati i fatti e li ha dichiarati non colpevoli, l'azione pubblica non esiste più. Il consiglio di Stato compie l'ufficio del difensore più eminente dello interesse sociale. D'altronde la legge del 18 germinale anno X dice: « l'affare sarà *definitivamente terminato.* » Tali espressioni, sembra, escludessero qualunque ulteriore azione del pubblico ministero.

331. Se il ricorso è ammesso, il consiglio di Stato può limitarsi ad apprezzare definitivamente i fatti senza rinvio ai tribunali ordinarî.

In caso di appreziazione definitiva di fatti, il

solo resultato dell'ammissione è di avere accordato alla parte lesa una riparazione morale del pregiudizio sofferto, e di biasimare l'atto imputato al ministro della religione. Gli effetti del ricorso si circoscrivono a ciò. Il consiglio di Stato non dovrà nè pronunziare condanna, non facoltandolo a ciò la legge, nè ordinare allo ecclesiastico incolpato tale o tal altro atto del suo ministero; nessun potere civile ha la forza di imporre un atto religioso. L'appreziazione del consiglio di Stato è solo un voto di biasimo contro l'ecclesiastico, e niente altro.

Quando i fatti sono così gravi da esigere una repressione più potente, il consiglio di Stato rinvia avanti le *autorità competenti* perchè venga pronunziata la riparazione autorizzata dalla legge, sia avanti i tribunali criminali, sia avanti quelli correzionali, sia anche avanti quelli civili.

Risulta da questo insieme di principî che il decreto del 25 marzo 1813 che aveva annunziata una legge per determinare le pene in materia di abuso, ha dovuto restare senza esecuzione sopra questo punto. Se il fatto è sufficientemente riparato dalla dichiarazione del consiglio di Stato, non vi è più penalità da applicarsi; se esso non lo è abbastanza, resta ancora sia un'azione civile da intentare, sia un delitto o un reato da punire.

Ora, il consiglio di Stato non giudica le cause civili, ed esso non ha alcuna competenza per pro-

nunziare delle pene correzionali o criminali. Il rinvio ai tribunali era dunque il solo diritto di cui poteva essere investito; ed è ciò che ha reso ineseguibile il decreto del 25 marzo 1813 il quale annunziava per il consiglio di Stato un codice di penalità applicabile nei suoi giudizî. La pubblicazione di questo codice non si vide mai.

Il fatto che ha dato luogo al ricorso avanti il consiglio di Stato, potrebbe esso, laddove il ricorso fosse rigettato, autorizzare una nuova azione disciplinare avanti i superiori ecclesiastici?

Questa quistione si risolve in virtù di una distinzione a farsi.

La parte che si crede lesa ha esaurito il suo diritto per mezzo del ricorso legale, facendo apprezzare dal supremo tribunale dello Stato i suoi interessi personali e materiali. Ora, quando l'autorità superiore amministrativa ha deciso che il prete non aveva abusato del suo diritto contro la parte querelante, è evidente che questa non possa più avere alcuna azione. O il pregiudizio asserto non esiste, e in questo caso essa non ha da lagnarsi; o il sacerdote che glielo ha fatto soffrire era nel proprio diritto, e allora la parte istessa è obligata a subire un danno che le viene legalmente imposto. *Nemo videtur dolo facere, qui jure suo utitur.*

Se al contrario, anche dopo il rigetto del ricorso avanti il consiglio di Stato, il potere superiore ecclesiastico s'impadronisce della istruzione dei

fatti nello interesse della disciplina, la decisione del potere amministrativo non nuoce per niente alla piena libertà di questa azione. Perchè in una decisione vi sia l'autorità della cosa passata in giudicato, è necessario che il processo sia fondato sulla medesima causa (articolo 1351 del codice napoleonico).

Ora, la istanza avanti il consiglio di Stato aveva per causa lo interesse di un terzo o della società; l'azione ecclesiastica disciplinare ha per causa l'interesse e il mantenimento della disciplina e dei regolamenti del clero. È massima stabilita che tutte le azioni disciplinari confidate dalla legge ad un corpo legale, o autorizzate per la stessa costituzione di questo, siano indipendenti da qualunque decisione giudiziaria. Esse possono esercitarsi e produrre i loro effetti, quand'anche agli occhi dei tribunali o della legge civile il fatto fosse completamente innocente, o per lo meno non avesse subita punizione.

SEGUITO DELLA SEZIONE SECONDA

Procedure avanti i tribunali ordinarî, criminali, correzionali, o civili.

SOMMARIO

Procedura dei laici contro gli ecclesiastici 332
Azioni civili. 333

Azioni correzionali e criminali. 333
Azione del pubblico ministero 334
Il pubblico ministero non ha bisogno di autorizzazione 335
La parte lesa può essa interessare il tribunale civile dopo un rinvio dal consiglio di Stato avanti i tribunali correzionali? 336
Lo può essa senza interessare il consiglio di Stato? . 337
Riassunto di principî 338
Procedure degli ecclesiastici contro i laici 339

332. Noi ci siamo occupati finora del ricorso al consiglio di Stato per fare reprimere gli abusi commessi dai ministri della religione contro i laici, o dai laici contro i ministri della religione.

Noi dobbiamo ora dire qualche parola intorno alle procedure avanti ai tribunali ordinarî.

Intendiamo per questi, i tribunali di giustizia di pace e di polizia, i tribunali civili e di commercio, i tribunali correzionali o criminali, secondo l'ordine regolare delle giurisdizioni.

Parliamo prima di tutto delle *azioni dei laici contro i membri del clero.*

333. Noi abbiamo già detto che queste procedure giudiziarie erano subordinate al preliminare del ricorso al consiglio di Stato solo nel caso in cui si trattasse di fatti compiuti nello esercizio di funzioni ecclesiastiche.

Se dunque un laico ha un'azione civile a intentare contro un ecclesiastico per fatti *estranei al suo*

ministero, egli agisce come contro qualunque altra persona privata.

La quistione è senza difficoltà per le azioni civili. Ma sarebbe poi lo stesso quando per conseguenza di queste azioni, la libertà del prete venisse minacciata per arresto personale in caso di falsità, di stellionato, ed altro?

Su ciò non cade dubbio.

Il modo rigoroso di esecuzione di un giudizio non cambia la natura dell'azione; è sempre un'azione civile o commerciale, in cui il ministro della religione è giudicabile come chiunque altro avanti i tribunali ordinarî.

In quanto alle azioni correzionali e criminali, il principio è ugualmente vero.

Così, un prete nella sua vita privata ha commesso un' azione delittuosa; egli ha, per esempio, ferito, maltrattato, ingiuriato un cittadino; egli ha commesso un delitto sia contro la persona di un tale, sia contro la sua fortuna. L'azione davanti i tribunali, o la querela diretta alla giustizia criminale è sempre ammessibile.

Risulterebbe forse da ciò che la parte querelante, libera nella sua iniziativa, porterebbe un' azione diretta davanti i tribunali criminali, anche quando si trattasse di un fatto che si riattacca al culto. Ma i tribunali dovrebbero di officio, se vi fosse luogo, dichiararsi incompetenti. Essi resterebbero solamente interessati nel caso in cui si

trattasse di fatti estranei alle funzioni ecclesiastiche.

334. I tribunali possono essere aditi, come noi lo abbiam detto, per l'azione diretta del pubblico ministero, allorchè il fatto è punibile correzionalmente, o per il rinvio del consiglio di Stato.

Se questo ha rinviato avanti la polizia correzionale e criminale, si seguono le regole ordinarie della procedura in queste materie, e il prete è giudicato come un semplice cittadino.

335. Nel caso in cui il pubblico ministero ha continuata di officio la istanza, il prete ha egli il diritto d' invocare il beneficio dello articolo 75 della costituzione del 22 glaciale anno VIII, sempre in vigore su questo punto, e secondo il quale *gli agenti del governo* non possono essere processati per fatti inerenti alle loro funzioni, senza un'autorizzazione del consiglio di Stato?

Questo articolo è senza restrizione, ed esso si applica tanto ai processi del pubblico ministero, quanto a quelli intentati e spinti dai semplici particolari.

Ma i ministri della religione sono essi *agenti del governo?*

Qui sta tutta la quistione. Essa è importante, e noi ce ne siamo di già occupati, risolvendola in un senso negativo.

Riguardo ai preti senza funzioni legali, essi sono evidentemente semplici cittadini. È vero che la qualità di sacerdote ha fatto loro acquistare certe immunità, come per esempio la dispensa dal servizio militare, la protezione pubblica nello esercizio del culto, ma queste prerogative si attengono alla necessità di fare rispettare la religione, e non costituiscono punto *un agente del governo*.

La difficoltà è anche più grave riguardo ai preti rivestiti di funzioni conferite o confermate dall'autorità civile, come i vescovi e i curati.

Si è preteso che essi erano realmente *pubblici funzionarii*, nel senso della costituzione dell'anno VIII per la quale essi ottenevano dall'autorità civile una istituzione, o la conferma della loro istituzione; che essi ricevevano dallo Stato i palazzi, i presbiterî, e dai comuni assegni e prestazioni; che essi godevano di uno stipendio, ed avevano diritto alla pensione di ritiro; che se come ministri della religione essi avevano degli oblighi di un ordine superiore ad adempiere, non erano però meno, in quanto ai loro titoli, degli uomini rivestiti della fiducia del governo, che agivano per conto di questo, e con questo, nello interesse comune dei cittadini, come intermediarî tra la legge e la coscienza (1).

---

(1) Sirey, t. del 1823, part. II, pag. 181.

I motivi dello articolo 75 della costituzione dell'anno VIII sono ad essi, dicesi, perfettamente applicabili. Questi motivi sono fondati sul bisogno di non lasciare bersagliati da perpetui attacchi uomini rivestiti di un potere pubblico, e per questo più esposti di ogni altro semplice particolare agli sforzi del malvolere e della vendetta. Quale inconveniente vi sarebbe poi nella applicazione di una regola generale che conservi la dignità del sacerdozio come la dignità di qualunque altro pubblico funzionario?

Malgrado queste considerazioni, noi non esitiamo punto a decidere che lo articolo 75 della costituzione dell'anno VIII è inapplicabile ai ministri della religione.

Prima di tutto questo articolo dà agli agenti del governo talune garenzie per fatti *relativi alle loro funzioni*. Ora, per questi tali fatti, presi sotto il punto di vista delle funzioni ecclesiastiche, la posizione del membro del clero è stata regolata dallo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X; ed è impossibile di cumulare il beneficio di questa legge con quello dello articolo 75 della costituzione dell'anno VIII. È vero che la legge dell'anno X è stata ristretta inquantochè per i fatti anche relativi a funzioni ecclesiastiche, essa non ha interdetta interamente l'azione del pubblico ministero; ma non è questa una ragione di dare ai membri del clero la garenzia generale della legge dell'an-

no VIII se la legge dell'anno X l'ha ridotta a limiti più ristretti.

In secondo luogo, la legge del 22 glaciale anno VIII non ci sembra che includa gli ecclesiastici nel suo significato tanto della lettera che dello spirito.

Letteralmente essa dice che il ministro della religione è protetto dal governo, ma non già che esso ne sia l'*agente;* è quest'ultima interpretazione è inammessibile. L'*agente* ha un *facoltà* legale nel senso del codice civile; e il prete non la possiede. La legge, si dice, lo riconosce, lo protegge, gli accorda anche dei favori; ma la legge protegge i medici, gli avvocati, e dà loro un carattere legale, senza che da ciò risulti che medici ed avvocati siano *agenti del governo*. Il diritto di essere riconosciuto, mantenuto, e protetto non può esser confuso con quello di *agire* come depositario del potere pubblico.

Lo spirito poi della legge dell'anno VIII, è similmente opposto ad un'altra interpretazione.

Al tempo della costituzione dell' anno VIII, il culto cattolico non era nemmeno riconosciuto dalla legge civile. Non si può dunque supporre che lo intendimento del legislatore sia stato quello di comprendere i ministri di quel culto tra gli *agenti* del governo che esso andava a stabilire.

D'altronde, non sarebbe lo stesso che degradare la dignità del sacerdozio il volere ravvisare nel

prete un agente dell' autorità?.... L' agente si muove per l' altrui volontà; così, sarebbe come agente dell' autorità che il prete insegnerebbe la morale e il domma? No; la sua coscienza non ha altra spinta che da Dio, ed altro scopo che le cose spirituali; egli dunque non funziona per impulso di alcun potere temporale; riceve bensì da questo e protezione e indipendenza quando ne ha bisogno, ma non agisce nè per sua influenza nè per suo interesse diretto.

Oramai, questi principii sono consacrati da una giurisprudenza costante; noi citeremo specialmente due arresti di cassazione, uno del 25 giugno e l'altro del 25 novembre 1831 (1); dippiù un altro arresto del consiglio di Stato del 25 aprile 1841 (2).

Se gli ecclesiastici rivestiti da funzioni conferite o confermate dal governo, non possono essere considerati coma *agenti*, a più forte ragione questa regola deve riconoscersi per i semplici preti i quali non ricevono punto le loro funzioni dal potere laico, come per esempio i vicarii, i supplenti, gli elemosinieri, e simili.

Non si potrebbe dire però che certe funzioni ecclesiastiche, che sono di nomina dello Stato, e

---

(1) Sirey, t. XXI, part. 1, pag. 264, e t. XXXII, part. 1, pag. 306.

(2) Lebon, t. XI, pag. 158.

che figurano in un quadro amministrativo, come quelle dei cappellani dei reggimenti, della marina, e simili, siano vere funzioni pubbliche? No, almeno a nostro credere. Se l' amministrazione civile ha influenza più o meno grande sulla nomina di questi tali sacerdoti, se essi fanno parte di un insieme amministrativo, pure essi non sono meno pastori di anime, i quali altra missione non hanno che quella della coscienza. Quindi tutto ciò che abbiamo detto di sopra riguardo ai preti in generale, è pure applicabile ad essi in particolare.

336. Le persone offese hanno tutte il diritto di avanzare ricorso davanti i *tribunali civili*, per ottenere la riparazione del pregiudizio sofferto. Hanno esse ugualmente questo diritto laddove il consiglio di Stato avesse di già rinviato l'affare davanti il tribunale correzionale, o davanti la giustizia criminale?

Bisogna distinguere.

Se in seguito a questo rinvio, il tribunale correzionale o la corte di assise siano interessati dal pubblico ministero, l'azione civile non deve essere intentata, o se essa è intentata, il giudizio dovrà essere sospeso, giacchè è massima che il processo criminale sospende l' azione civile.

Ma se il pubblico ministero non fa istanza, e se la parte medesima non giudica utile di seguire la via criminale, nulla si oppone a che essa porti la

sua azione per riparazione di danni avanti i tribunali civili.

Infatti, un rinvio davanti un tribunale correzionale, ha un doppio fine: l'interesse della società, e quello dell'individuo leso.

In quanto all'interesse della società, il pubblico ministero solo vi agisce. Ma per l'individuo leso, bisogna che i tribunali statuiscano come giudici civili sui danni interessi.

Se dunque, anche dopo il rinvio del consiglio di Stato, conviene a qualche parte lesa di adire i tribunali ordinarî per la domanda di riparazione di danni, nulla deve opporsi a che questa azione sia esaurita.

Il pubblico ministero, avvertito, potrà senza dubbio lasciare il tribunale civile per rivendicare l'affare avanti il tribunale correzionale, o la giustizia criminale; ma nel caso in cui, col suo consenso, il tribunale civile restasse adìto, questo statuirebbe validissimamente, senza che la sua incompetenza potesse venire eccepita nè dal convenuto, nè molto meno per via di ufficio.

337. Ecco, per il caso in cui l'azione civile seguirebbe il ricorso al consiglio di Stato, gli schiarimenti necessarî.

Vediamo ora se la parte offesa avesse la facoltà di abbandonare la via del sudetto ricorso, e di portare la sua azione civile direttamente avanti i tribunali ordinarii.

Questa tesi potrebbe esser sostenuta col fare rimarcare che la necessità del ricorso al consiglio di Stato è imposta dello articolo 6 della legge del 18 germinale anno X per *i casi di abuso*, e che l'unico oggetto della legge istessa è stato quello di regolare il processo contro veri delitti. Potrebbe aggiungersi che d'altronde, essa ha voluto impedire le azioni violente contro i ministri della religione, prima che l'autorità superiore avesse apprezzati i fatti. Ma quando un individuo riduce il suo reclamo ad una quistione civile, è impossibile di abbandonare la giustizia civile, incaricata senza restrizione e senza limiti, di tutte le cause di questa natura.

Noi ammettiamo queste considerazioni laddove si tratti di un pregiudizio cagionato dal ministro della religione nelle sue funzioni senza che il male sia stato il risultato di un abuso specificato dallo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X. Allora solo non vi sarebbe alcun ostacolo all'azione avanti i tribunali civili.

Per esempio, un ministro della religione, nello adempiere un atto del suo ministero, avrebbe accidentalmente portato un pregiudizio materiale a un individuo; l'azione civile sarebbe in tal caso bene intentata direttamente avanti i tribunali, poichè lo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X autorizza il ricorso al consiglio di Stato solamente per il caso *di abuso o di oppressione*, e

non per il caso in cui un atto regolare possa accidentalmente trascinare ad una necessità di danno civile.

Ma se la riparazione da reclamarsi è la conseguenza *dello abuso,* la parte lesa non può sottrarsi al consiglio di Stato nel formulare la sua istanza avanti un tribunale civile. Lo articolo 6 della legge del 18 germinale anno X non fa distinzione; esso sottopone alla necessità del ricorso tutte le volte che *abuso* vi sia. La legge non considera i risultati della istanza e del processo; essa vede solamente il fatto abusivo.

Da un altro lato, essa ha voluto evitare i ricorsi che avessero potuto apportare una turbativa alla libertà del culto. Ora, lo scandalo potrebbe trovarsi tanto in un processo civile fondato sopra un abuso, quanto in un processo correzionale.

Finalmente il consiglio di Stato è in facoltà di restringere la sua autorizzazione ad un ricorso in linea civile.

338. Riassumendo dunque i fatti finora esposti, si può conchiudere che l'azione appartiene ai tribunali ordinarî, criminali e civili, nei seguenti casi:

1.° Quando si tratta di fatti fuori le funzioni ecclesiastiche;

2.° Quando il pubblico ministero processa direttamente fatti che costituiscono crimini o delitti;

3.° Quando, nelle materie ecclesiastiche il consiglio di Stato ha autorizzato l'azione;

4.° Quando finalmente si tratta nello interesse di un privato di riparazione puramente civile per un fatto che non costituisca nè abuso nè delitto, benchè esso abbia avuto luogo nello esercizio del culto.

I tribunali civili, correzionali, o criminali, aditi legalmente, statuiscono come riguardo a persone private, salvo ciò che noi abbiam detto intorno alla legge del 20 aprile 1810 sulla maniera di procedere contro gli arcivescovi e i vescovi (1).

339. Le regole precedenti, applicabili ai processi diretti contro i ministri della religione avanti i tribunali, subiscono delle modificazioni quando si tratta di *processi dei ministri stessi contro pubblici funzionarii, o contro privati.*

Riguardo ai pubblici funzionarii, l'articolo 75 della costituzione del 22 glaciale anno VIII dice che « gli « agenti del governo non possono essere proces- « sati per *fatti relativi alle loro funzioni*, che in virtù « di una decisione del consiglio di Stato ».

Sembra, secondo questa disposizione, che se un pubblico funzionario per *fatti estranei alle sue funzioni* avesse recato un danno ai diritti del clero, il

(1) Vedi num. 241.

processo sarebbe esente della preliminare autorizzazione del consiglio di Stato.

Eppure non è così.

L'articolo 75 della costituzione dell'anno VIII era una regola generale, modificata in seguito dallo articolo 7 della legge organica del 18 germinale anno X, secondo la quale *è ammesso il ricorso al consiglio di Stato se si è portata offesa all'esercizio pubblico del culto, e alle libertà che le leggi e i regolamenti garentiscono ai suoi ministri.*

Così, sia che il pubblico funzionario faccia un atto di giurisdizione, sia che fuori delle sue funzioni esso porti offesa all'esercizio pubblico del culto e alla sua libertà, il consiglio di Stato è interessato del ricorso.

Secondo i termini dello articolo 7 della legge organica, si potrebbe supporre che questo ricorso sia una facoltà accordata al ministro della religione, poichè la legge si limita a dire: *vi sarà similmente ricorso.* Essa nulla aggiunge per far comprendere che il ricorso è forzato. È però in tal senso che il ricorso deve essere inteso. Il ministro della religione non sarebbe dunque libero di adire direttamente i tribunali per la sua istanza; questi non sarebbero uditi che dal consiglio di Stato. Senza di questo, essi dovrebbero dichiararsi incompetenti, come noi lo abbiam detto, parlando dei processi contro gli ecclesiastici.

La necessità di una preliminare decisione del

consiglio di Stato non si estenderebbe però agli affari civili, nei quali un ministro della religione sosterrebbe un diritto contro un pubblico funzionario come persona privata, quando anche gl'interessi del culto vi si trovassero complicati indirettamente. La legge del 18 germinale anno X contiene delle regole di ordine sociale, e non relative a discussioni d'interesse privato.

D'altronde, l'articolo 7 autorizza la repressione degli *abusi contro il clero*, come l'articolo 6 permette la repressione degli *abusi del clero*. Queste due disposizioni sono correlative. Ora, l'esercizio di un diritto civile deferito ai tribunali, non può mai essere un abuso.

Per esempio una fabbriceria pretende che un pubblico funzionario siasi impadronito, non come persona privata, di una proprietà della parrocchia, oppure un curato si crede spogliato di un valore della sua chiesa da una persona rivestita di pubbliche funzioni.

Quand'anche le conseguenze di questi processi fossero di natura a compromettere gl'interessi o lo esercizio materiale del culto, non vi sarebbe ricorso avanti il consiglio di Stato. Son queste contese di proprietà di pura azione civile, e di competenza esclusiva dei tribunali ordinarî.

Riguardo ai privati, bisogna pure far distinzione tra le azioni civili da intentarsi contro di essi, e le azioni repressive degli abusi o dei crimini contro il clero.

In quanto alle azioni per interessi civili, se un ecclesiastico è leso per fatti o per pretensione di fatti dei quali voglia aver giustizia, l'eccezione diretta avanti i tribunali non è sottoposta ad alcun preliminare, e non potrà giammai essere portata al consiglio di Stato.

Ciò che noi abbiam detto per questa specie di azioni riguardo ai pubblici funzionarî, si applica a più forte ragione ai privati.

In quanto alle azioni risultanti da delitti e da crimini che portino offesa alla religione o agli ecclesiastici, noi crediamo che il ministro del culto possa, *se lo voglia*, esercitare il diritto del ricorso avanti il consiglio di Stato, anche contro le persone private, poichè l'articolo 7 della legge del 18 germinale anno X dice di una maniera assoluta: *Vi sarà similmente ricorso al consiglio di Stato, se si abbia portata offesa allo esercizio det culto*, ecc.

La legge non restringe questo diritto ai fatti dei pubblici funzionarî; esso si estende dunque a quelli di qualunque individuo, e di qualunque natura.

Qualche volta è importante di non lasciare il clero abbandonato solo agli sforzi dei suoi nemici; ma questa facoltà accordata al ministro della religione non è punto un obligo. Se egli preferisce portare direttamente la sua azione o la sua querela contro un privato avanti i tribunali correzionali o avanti la giustizia criminale, questo diritto di processo non è ostacolato da alcuna legge.

Il ricorso al consiglio di Stato è una garenzia data all'ordine pubblico, e non un impaccio alla giustizia, in favore d'individui privati colpevoli di crimini o di delitti.

FINE DELLA PRIMA PARTE, E DEL PRIMO VOLUME.

APPENDICE

DEL PRIMO VOLUME

N.° I.

Prammatica di San Luigi del mese di marzo 1268.

Ludovicus Dei gratia Francorum rex ad perpetuam rei memoriam.

Pro salubri et tranquillo statu Ecclesiæ regni nostri, nec non pro divini cultus augmento, et Christi fidelium animarum salute, utque gratiam et auxilium omnipotentis Dei (cujus solius ditioni ac protectioni regnum nostrum semper subjectum extitit et nunc volumus) consequi valeamus, quæ sequuntur, hoc edicto consultissimo in perpetuum valituro statuimus, et ordinamus.

1.° Primum, ut ecclesiarum regni nostri prælati, patroni, et beneficiorum collatores ordinarii jus suum plenarie habeant, et unicuique sua jurisdictio servetur.

2.° Item, ecclesiæ cathedrales, et aliæ regni no-

stri, liberas electiones et earum effectum integraliter habeant.

3.° Item, simoniæ crimen pestiferum Ecclesiam labefactans, a regno nostro penitus eliminandum volumus et jubemus.

4.° Item, promotiones, collationes, provisiones, et dispositiones prælaturarum, dignitatum, et aliorum quorumcumque beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum regni nostri, secundum dispositionem, ordinationem, et determinationem juris communis, sacrorum Conciliorum Ecclesiæ Dei, atque institutorum antiquorum sanctorum Patrum fieri volumus et ordinamus.

5.° Item, exactiones et onera gravissima pecuniarum per curiam romanam Ecclesiæ regni nostri impositas, vel imposita, quibus regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, sive etiam imponendas vel imponenda levari aut colligi nullatenus volumus, nisi duntaxat pro rationabili, pia, et urgentissima causa, vel inevitabili necessitate, ac de spontaneo et expresso consensu nostro, et ipsius Ecclesiæ regni nostri.

6. Item, libertatem, francisias, immunitates, prærogativas, jura et privilegia per inclytæ recordationis Francorum reges prædecessores nostros, et successive per nos, ecclesiis, monasteriis atque locis piis, religiosis, nec non personis ecclesiasticis regni nostri concessas et concessa innovamus, laudamus, approbamus, et confirmamus per

præsentes, eorum tenore universis justitiariis, officiariis et subditis nostris ac loca tenentibus præsentibus et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, distincte præcipiendo mandamus, quatenus omnia et singola prædicta diligenter et attente servent, teneant et custodiant, atque servari, teneri, et custodiri inviolabiliter faciant, nec aliquid contrarium gravis modo faciant vel attentent, seu fieri, vel attentari permittant. Transgressores aut contra facientes, juxta casus exigentiam, tali pæna plectendo, quod cæteris deinceps cedat in exemplum. In quorum omnium et singulorum testimonium, præsentes litteras sigilli nostri appentionem muniri fecimus.

Datum Parisiis, anno Domini 1268, mense martio.

N. II.

Dichiarazione del clero di Francia sul potere ecclesiastico del 19 marzo 1682

Ecclesiæ gallicanæ decreta, et libertates a majoribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundamenta sacris canonibus, et patrum traditione nixa, multi diruere moliuntur; nec desunt qui earum obtentu Primatum Beati Petri ejusque successorum romanorum Pontificum a Chri-

sto institutum, iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam, sedisque apostolicæ, in qua fides prædicatur, et unitas servatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus majestatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nihil prætermittunt quo eam potestatem, qua pax Ecclesiæ continetúr, invidiosam et gravem regibus et populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ matris Christique adeo communione dissocient. Quæ ut incommoda propulsemus, nos Archiepiscopi et Episcopi Parisiis mandato regio congregati, Ecclesiam Gallicanam repræsentantes, una cum cæteris ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, hæc sancienda et declaranda esse duximus.

I.

Primum, Beato Petro ejusque successoribus Christi Vicariis, ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium et ad æternam salutem pertinentium non autem civilium ac temporalium, a Deo traditam potestatem, dicente Domino, *Regnum meum non est de hoc mundo*; et iterum, *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cesari, et que sunt Dei Deo;* ac proinde stare apostolicum illud. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi a Deo; quæ autem sunt a Deo ordinata sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit.* Reges ergo et

Principes in temporalibus nulli ecclesiasticæ potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate Clavium Ecclesiæ, directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximia fide atque obedientia, ac præstito fidelitatis sacramento solvi posse, eamque sententiam pubblicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ quam imperio utilem, ut verbo Dei, Patrum traditioni, et sanctorum exemplis consonam, omnimodo etinendam.

II.

Sic autem inesse apostolicæ sedi ac Petri successoribus, Christi Vicariis, rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctæ œcumenicæ synodi Constantiensis a sede apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana perpetua religione custodita decreta de auctoritate conciliorum generalium, quæ sessione quarta et quinta continentur; nec probari a Gallicana Ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus concilii dicta detorqueant.

III.

Hinc apostolicæ potestatis usum moderandum,

per canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos: valere etiam regulas, mores, et instituta a regno et Ecclesia gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos: atque id pertinere ad amplitudinem apostolicæ sedis, ut statuta et consuetudines, tantæ sedis et ecclesiarum consuetudine firmatæ, propriam stabilitatem obtineant.

IV.

In fidei quoque quæstionibus præcipuas summi Pontificis esse partes ejusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

Quæ accepta a patribus ad omnes ecclesias gallicanas, atque episcopos iis Spiritu Sancto auctore præsidentes, mittenda decrevimus; ut idipsum dicamus omnes, simusque in eadem sententia.

N. III.

Editto concernente la giurisdizione ecclesiastica.
Aprile 1695

Luigi ec.

I deputati del clero del nostro regno, riuniti in diverse epoche per nostra permissione, avendoci esposto che qualcuno degli editti che i Re nostri predecessori hanno fatto relativamente alla giurisdizione ecclesiastica, e qualche altra disposizione di simil natura, non siano ugualmente osservati in tutti i nostri Parlamenti, e che dall' epoche in cui essi sono stati emessi, siano sopravvenute delle difficoltà alle quali essi editti e disposizioni non provvedevano, i deputati sudetti ci hanno umilissimamente supplicati di dare gli ordini che stimeremmo necessarî per rendere la esecuzione di quelli editti uniforme in tutti i nostri Parlamenti, e di regolare nel modo che noi troveremmo più conveniente i novelli motivi di quistioni.

E siccome noi riconosciamo che siamo particolarmente obligati d'impiegare per il bene della Chiesa e per il mantenimento delle sua disciplina non che per la sua dignità e giurisdizione dei suoi ministri, tutta l'autorità sovrana che è piaciuto a Dio d'impartirci, abbiamo voluto riunire in un

solo editto le disposizioni di tutti quelli che sono stati emanati fin'oggi, concernenti la detta giurisdizione ecclesiastica, e gli onori che debbano essere resi a questo Ordine, che è il primo del nostro regno; e col regolare le difficoltà sopravvenute, noi vogliamo prevenire gl'inconvenienti che esse potrebbero produrre in danno della disciplina ecclesiastica, della quale noi siamo i protettori, e facciamo perciò sapere la nostra volontà a tutti i nostri uffiziali, affinchè la tengano di norma in tutte le occorrenze.

A quest'oggetto, dopo aver fatto esaminare nel nostro Consiglio i cennati editti e disposizioni, e presone il parere, veniamo ora, con nostra piena conoscenza, e con tutto il potere della nostra autorità reale, in forza delle presenti firmate di nostra mano, a dire, statuire, dichiarare, ed ordinare ciò che diciamo, statuiamo, dichiariamo, ed ordiniamo, cioè:

Art. I. Che le ordinanze, editti, e dichiarazioni fatti da noi, non che quelli fatti dai nostri predecessori *in favore degli Ecclesiastici* del nostro regno, paesi, terre, e signorie di nostra obedienza, concernenti i loro diritti, rango, onori, *giurisdizione volontaria e contenziosa*, abbiano piena esecuzione. Ed in conseguenza;

II. Quelli trai detti ecclesiastici che siano sta-

ti provvisti dalla corte di Roma di benefizî nella forma cosidetta *dignum*, saranno obligati di presentarsi in persona agli arcivescovi o vescovi delle diocesi in cui i benefizi conseguiti sono situati, ed in assenza di essi ai loro vicari generali, per essere esaminati nella maniera che gli arcivescovi e vescovi stimeranno più a proposito, affinchè con l'ottenere le lettere di *visto* che constatino un esame dato dai detti provvisti, questi possano liberamente in seguito immettersi nel possesso e godimento dei detti benefizî. I segretarî dei detti prelati non potranno prendere per le lettere di *visto* che la somma di tre lire.

III. Quelli che avranno ottenuto dalla corte di Roma la provvista, nella forma cosidetta *graziosa*, di qualche parrocchia, vicariato perpetuo, o altro benefizio con cura di anime, non potranno entrare in possesso e godimento dei detti benefizî, se prima non abbiano date informazioni della loro vita, dei loro costumi, e della loro religione, e non abbiano subito l'esame avanti l'arcivescovo, o vescovo-diocesano, e in assenza di questi, avanti i loro vicarî generali, per ottenere le lettere di *visto*. Proibiamo ai nostri sudditi di provvedersi altrove a quest'oggetto, e proibiamo ai nostri magistrati che debbano decidere del possesso di detti benefizî, di ammettere altri titoli di capacità nei detti provvisti, che non siano quelli prescritti dalla nostra presente ordinanza.

IV. Gli arcivescovi e i vescovi, che siano fuori della propria diocesi, potranno rinviarvi, ove lo credano necessario, coloro che domandassero loro delle lettere di *visto*, affinchè vi siano esaminati nella maniera consueta.

V. Gli arcivescovi e i vescovi, o i loro vicari generali, che ricusino di dare il loro *visto* o instituzione canonica, saranno tenuti di esprimerne le ragioni nell'atto negativo che essi rilasceranno ai richiedenti del detto *visto*.

VI. Le nostre corti ed altri giudici non potranno costringere gli arcivescovi, i vescovi, ed altri collatori ordinarî a dare le provviste dei beneficî dipendenti dalla loro collazione, nè prendere conoscenza del rifiuto, menocchè non vi sia appello come di abuso, nel quale caso ordineranno il rinvio avanti i superiori ecclesiastici dei detti prelati e collatori; quali superiori ecclesiastici noi esortiamo e insieme obblighiamo a rendere tutta la giustizia possibile a quelli trai nostri sudditi che siano stati rifiutati nel modo di sopra, affinchè non vi sia alcuno tra essi che possa legittimamente dolersi.

VII. Quando le nostre corti ed altri giudici avranno permesso ai provvisti dei detti beneficî, ai quali gli arcivescovi e i vescovi abbiano rifiutato dare il *visto*, di prenderne possesso per la con-

servazione dei loro diritti, i beneficiati non potranno però fare alcuna funzione spirituale o ecclesiastica, in conseguenza degli arresti e regolamenti.

VIII. Se le nostre corti ed altri giudici ordineranno il sequestro dei frutti di un beneficio con cura di anime con giurisdizione e funzioni ecclesiastiche e spirituali, il cui possesso sia contrastabile, essi rinvieranno con la stessa ordinanza avanti l'arcivescovo, o il vescovo diocesano, affinchè questi provveda allo adempimento del beneficio, incaricando una o più persone estranee ai pretendenti, e assegni loro quella retribuzione che stimerà necessaria, e che sarà pagata prelevandosi sui frutti del detto beneficio, non ostante qualunque sequestro, o altro impedimento.

IX. I nostri giudici non potranno mantenere in possesso di un beneficio quelli cui gli arcivescovi o i vescovi abbiano ricusato il *visto* o istituzione, menocchè ciò non sia con grande conoscenza di causa e dopo essersi informati diligentemente, ed aver conosciuto i veri motivi del rifiuto, e i carichi imputati che non abbiano fatto rilasciare il *visto* dai detti Prelati, o dai loro superiori, nè fare esercitare alcuna funzione ecclesiastica e spirituale inerente al detto beneficio.

X. Nessun prete regolare potrà predicare in qualunque chiesa senza essersi prima presentato in persona all'arcivescovo o al vescovo diocesano per domandare la benedizione, essendo impossibile predicare senza la loro volontà. Questa disposizione per i preti regolari si estende pure a quelli secolari. Gli arcivescovi e i vescovi potranno dare il loro permesso, ma rivocarlo e ritirarlo, o anche limitarlo tutte le volte che lo giudicheranno a proposito. E nelle chiese in cui vi è titolo e possesso valido per la nomina dei predicatori, i detti preti non potranno similmente predicare senza la missione o l'approvazione degli arcivescovi o vescovi. Facciamo divieto ai nostri giudici, e a tutti i signori che abbiano diritto di esercitare giustizia, di incaricare ed autorizzare predicatori, e loro ingiungiamo di lasciarne libera ed intiera la scelta ai detti prelati. Vogliamo che tutto ciò che sarà da essi ordinato su questo oggetto, si ritenga di piena esecuzione, non ostante qualunque opposizione o appello, che non potrà mai pregiudicare i loro poteri.

XI. I preti secolari e regolari non potranno amministrare il sacramento della penitenza senza averne prima ottenuto il permesso dagli arcivescovi o vescovi, i quali potranno limitare questo permesso ai luoghi, alle persone, ai tempi, e ai casi, secondochè lo giudicheranno a proposito,

e rivocarlo, anche prima spiratone il termine, per cause sopravvenute a loro conoscenza, e che essi non saranno obligati di manifestare. I detti preti secolari o regolari non potranno continuare a confessare sotto qualsiasi pretesto, menocchè in caso di estrema necessità, finchè non abbiano ottenuto un nuovo permesso, e subito un novello esame, laddove gli arcivescovi e vescovi lo credessero necessario. Vogliamo che questi permessi siano rilasciati senza spese, e che le ordinanze che dovranno essere emesse dagli arcivescovi o vescovi a quest'oggetto, siano eseguite non ostante qualunque appello semplice, o come di abuso, e senza loro pregiudizio.

XII. Non intendiamo comprendere nelle disposizioni dei precedenti articoli i curati, tanto secolari che regolari, i quali potranno predicare e amministrare il sacramento della penitenza nelle loro parrocchie, come anche i teologi, che potranno predicare nelle chiese ove essi sono stabiliti senza alcuno più speciale permesso.

XIII. I teologi però non potranno farsi sostituire da altre persone, per predicare al loro posto senza il permesso degli arcivescovi o vescovi.

XIV. Gli arcivescovi e vescovi visiteranno almeno una volta all'anno una parte della propria

diocesi, e faranno visitare dai loro arcidiaconi o altri ecclesiastici che abbiano diritto di farlo sotto la loro autorità, i siti ove essi non potranno andare personalmente, con l'incarico per i detti arcidiaconi o altri ecclesiastici, di rimettere agli arcivescovi o vescovi, nel termine di un mese, i loro verbali di visita, dopo che questa sarà terminata, affinchè possano impartirsi gli ordini e le provvidenze necessarie.

XV. Essi potranno visitare in persona le chiese parrocchiali site nei monasteri, nelle commende, e case di religiosi, che si pretendono esenti della loro giurisdizione; e parimenti, sia personalmente, sia per mezzo degli arcidiaconi o altri ecclesiastici, potranno gli arcivescovi o vescovi ispezionare quelle parrocchie, delle quali i curati saranno religiosi, e quelle altre sulle quali i capitoli pretendono avere diritto di visita.

XVI. Gli arcivescovi o vescovi provvederanno, nel fare la loro visita, per mezzo degli officiali addetti, che le chiese siano provvedute di libri, croci, calici, ornamenti, ed altre cose necessarie alla celebrazione del servizio divino, non che inculcheranno la piena esecuzione delle pie fondazioni, e ordineranno la riduzione del numero delle panche, e pure delle sepolture, ove queste possano impedire il servizio divino. Daranno tutte le

disposizioni che stimeranno necessarie per la celebrazione delle messe, per l'amministrazione dei sacramenti, e la buona condotta dei curati ed altri ecclesiastici secolari e regolari, che siano cappellani delle dette parrocchie. Ingiungiamo a coloro che hanno la manutenzione della chiesa, ed ai componenti le fabbricerie, di eseguire puntualmente le ordinanze degli arcivescovi o vescovi, e ai nostri giudici e signori che abbiano diritto di giustizia, di prestarvi mano forte.

XVII. Ingiungiamo ai componenti le fabbricerie e manutentori delle chiese di presentare i conti degli introiti e degli esiti della loro amministrazione agli arcivescovi, vescovi, o loro arcidiaconi, nei giorni che loro saranno stati indicati, almeno due settimane prima della visita, ciò sotto la penale di sei lire di elemosina a vantaggio della chiesa del luogo, quale penale i manutentori che succederanno saranno incaricati d'incassare. Nel caso che gli amministratori mancheranno di presentare i loro conti, i prelati potranno incombenzare un ecclesiastico sul luogo per verificarli senza spese. Ingiungiamo agli ufficiali di giustizia, ed agli abitanti notevoli del luogo di assistere nel modo consueto alla verifica che gli arcivescovi, o vescovi, o arcidiaconi faranno dei detti conti; e nel caso che i detti prelati non faranno la loro visita nel corso dell'anno, i conti saranno resi ed

esaminati senza alcuna spesa, e liquidati dai parroci, officiali, e notevoli abitanti del luogo, non che presentati ai detti arcivescovi, vescovi, o arcidiaconi alla prima visita che essi vi faranno. Ingiungiamo ai detti ufficiali di prestar mano forte alla esecuzione delle ordinanze, che i detti prelati emetteranno sui detti conti, e particolarmente pér il ricupero ed impiego delle somme da essi provenienti, e ai nostri procuratori e signori aventi giustizia di fare con i manutentori successori, e in mancanza di questi da loro stessi, tutti i processi che saranno necessarî a questo effetto.

XVIII. Gli arcivescovi e i vescovi invigileranno nella estensione della propria diocesi a che sia conservata la disciplina regolare in tutti i monasteri esenti e non esenti, tanto di uomini che di donne, dove essa è osservata, e dove non lo è cureranno di ristabilirla in tutto il suo vigore. A questo effetto potranno, in esecuzione e a norma dei santi decreti e costituzioni canoniche, e senza pregiudizio delle esenzioni dei detti monasteri in altre cose, visitare personalmente, quando essi lo stimeranno a proposito, quelli nei quali gli abati, le abadesse, o i priori che son capi dell'ordine, non hanno residenza ordinaria. E in caso che essi vi troveranno qualche disordine, relativamente alla celebrazione del servizio divino, o un numero

di religiosi ristretto tanto da non potere bastare al servizio sudetto, ovvero osserveranno mal tenuta la disciplina regolare, l'amministrazione e l'uso dei sacramenti, la clausura dei monasteri di donne, e l'amministrazione dei beni e rendite temporali, essi vi provvederanno nel modo che crederanno più confacente per quelli che sono soggetti alla loro giurisdizione ordinaria; e riguardo a quelli che se ne pretendono esenti, essi ordineranno ai loro superiori regolari di provvedervi fra tre mesi, ed anche in un minore spazio di tempo, laddove essi giudichino assolutamente necessario di apportarvi un rimedio più pronto, e d'informarli di ciò che avran fatto in esecuzione di tali ordini; ed in caso che essi non vi daranno adempimento nel detto termine, gli arcivescovi e i vescovi potranno dare direttamente gli ordini che giudicheranno più opportuni per togliere gl'inconvenienti osservati, secondo la regola dei detti monasteri — Ingiungiamo ai detti superiori regolari di deferire, come è loro obligo, agli avvisi, ammonizioni, ed ordini che i cennati arcivescovi e vescovi loro daranno a tal oggetto, e ai nostri uffiziali, e particolarmente alle nostre corti di prestar loro braccio forte, ajuto, e concorso secondo che ne avran bisogno per le dette visite e per la esecuzione delle ordinanze che emetteranno, le quali in caso di appello semplice o di abuso, saranno eseguite per provvedimenti.

XIX. Vogliamo ugualmente che a norma e in esecuzione dei santi decreti e costituzioni canoniche, nessun religioso possa sortire dal monastero esente, e non esente, sotto qualunque siasi pretesto, e per qualsivoglia tempo, senza una causa legittima che sia stata giudicata tale dallo arcivescovo diocesano, che ne darà il permesso per iscritto; e che nessuna persona secolare possa entrarvi senza il permesso dei detti arcivescovi o vescovi, o dei superiori regolari, riguardo a quelli che sono esenti; il tutto sotto le pene prescritte dalle dette costituzioni canoniche e dalle nostre ordinanze.

XX. Vogliamo che ove si frapponga appello come di abuso alle ordinanze che gli arcivescovi e i vescovi possano emettere, o alle procedure che essi possano fare per i casi contemplati nei due articoli precedenti, le ordinanze sudette siano portate allo esame delle nostre corti di Parlamento, alle quali solamente fino a che ve ne sarà bisogno, noi attribuiamo qualunque competenza, giurisdizione, e potere, senza però pregiudizio delle dette attribuzioni ed avocazioni accordate a certi ordini monastici per altre cause.

XXI. Gli ecclesiastici che godono le decime dipendenti dai benefizi dei quali possano essere investiti, e sussidiariamente quelli che possie-

dono decime feudali, saranno tenuti di mantenere e riparare i cori delle chiese parrocchiali, nello àmbito delle quali essi percepiscono le dette decime, e di fornirvi i calici, gli ornamenti, e i libri necessarii, ove le rendite delle fabbricerie non bastino a tale oggetto. Ingiungiamo ai nostri baili e siniscalchi, ai loro luogotenenti generali, e agli altri nostri giudici sedenti nelle corti di Parlamento, nelle giurisdizioni dei quali le dette chiese sono situate, di provvedervi accuratamente, e di eseguire questa disposizione con qualunque modo, fosse anche quello del sequestro ed aggiudicazione delle dette decime, ordinando alla diligenza dei nostri procuratori lo adempimento delle ordinanze che i detti arcivescovi e vescovi possano emettere per le riparazioni delle cennate chiese, e compra dei detti ornamenti nel corso delle loro visite, e nei verbali dei loro arcidiaconi, che saranno inviati dai detti arcivescovi, e corti di Parlamento, nella giurisdizione delle quali le dette chiese si troveranno situate, ai quali noi ingiungiamo parimenti di prestarvi mano forte. Vogliamo che i debitori delle decime, nei luoghi ove ve ne siano molti, possano essere astretti solidariamente, salvo il regresso dell'uno contro l'altro e che le ordinanze che saranno emesse dai nostri giudici a tale oggetto, siano eseguite non ostante qualunque opposizione o appello, e senza per questo soffrir pregiudizio.

XXII. Saran tenuti parimenti gli abitanti delle dette parrocchie a mantenere e riparare la navate delle chiese, e la cinta dei cimiteri, non che a fornire ai parroci un alloggio conveniente. Vogliamo a questo effetto che gli arcivescovi e i vescovi inviino al nostro carissimo e fedel cancelliere, ed agl' intendenti e commissarî dei dipartimenti delle nostre province incaricati della esecuzione dei nostri ordini, i processi verbali delle loro visite, che essi avranno redatto a questo riguardo. Ingiungiamo ai detti Intendenti e Commissarii di fare visitare dai periti esperti le dette riparazioni e di farne redigere la stima in loro presenza, o di loro delegati, il più prontamente che sarà possibile, con l'intervento dei sindaci, scabini, santesi, ed amministratori, e di dare ordine che quelle riparazioni che siano credute necessarie vengano eseguite immediatamente, non che di permettere anche ai detti abitanti di prestare le somme di cui si avrà bisogno, il tutto con le forme prescritte dalla nostra dichiarazione del mese di aprile 1683.

XXIII. Se qualche prelato, o altro ecclesiastico che possieda benefizio a carico di anime, si allontani per un tempo considerevole dalla residenza, o se i titolari dei benefizi sudetti non facciano adempiere il servizio divino, e le elemosine di cui possono avere obligo, non mantengano in buono stato i fabbricati che ne dipendono, allora le nostre

corti di Parlamento, o i nostri baili, e i nostri siniscalchi dipendenti immediati da queste corti, potranno avvertirneli, ed anche avvertirne i loro superiori ecclesiastici, e nel caso che fra tre mesi dalla intima, coloro negligeranno di risiedere senza averne ragione legittima, o di far eseguire il servizio divino e le elemosine, o di far praticare le riparazioni, specialmente alle chiese, le nostre dette corti, baili e siniscalchi potranno da loro stessi, a richiesta dei nostri procuratori generali o loro sostituti, fare sequestrare, fino alla concorrenza del terzo, le rendite dei detti benefizii per essere impiegate in soddisfo del servizio divino e delle elemosine, delle riparazioni dei fabbricati, o distribuite riguardo a coloro che sono assenti senza permesso dei loro superiori ecclesiastici, in profitto dei poveri del luogo, o in altre opere pie, secondo che lo giudicheranno a proposito. Ingiungiamo ai nostri uffiziali e procuratori di procedere ai detti sequestri con tutta la riserbatezza e la circospezione possibile, e per la sola necessità di fare osservare i santi decreti, di fare eseguire le pie fondazioni, e di conservare le chiese e i fabbricati che dipendono dai detti benefizii. E riguardo agli arcivescovi e vescovi, vogliamo che tutti i nostri giudici ed uffiziali, e le nostre corti di Parlamento prendano conoscenza e diano avviso al nostro carissimo e fedel cancelliere di tutto ciò che essi stimeranno a proposito di fare a tal riguar-

do, perchè il detto nostro cancelliere ce ne renda conto.

XXIV. Gli arcivescovi e i vescovi potranno, con le solennità e procedure consuete, erigere delle parrocchie in quei luoghi in cui le stimeranno necessarie. Essi istituiranno parimenti, secondo la nostra dichiarazione del mese di gennaio 1686 e l'altra del mese di luglio 1690, dei vicarî perpetui laddove non vi siano che preti amovibili, e provvederanno alla sussistenza degli uni e degli altri, *per mezzo della riunione delle decime e di altre rendite ecclesiastiche*, in modo che essi abbiano appunto come tutti gli altri parroci precedentemente istituiti, *la somma di trecento lire*, secondo la forma prescritta dalle nostre dichiarazioni dei mesi di gennaio 1686, e luglio 1690.

XXV. I rettori, precettori, maestri, e maestre di scuola dei piccoli villaggi saranno approvati dai parroci, o da altri ecclesiastici che avranno il diritto di farlo, e gli arcivescovi, i vescovi, o gli arcidiaconi nel corso delle loro visite, potranno interrogarli, se lo credono a proposito, sul catechismo, nel caso che essi lo insegnano ai fanciulli del luogo, ed ordinare la loro destituzione e rimpiazzo, laddove essi non siano al caso di soddisfare per la loro dottrina ed i loro costumi; quale destituzione e rimpiazzo può anche aver luogo in un

tempo che non sia di visita, tutte le volte i detti rettori, precettori, maestri, e maestre di scuola ne dessero motivo.

XXVI. Gli arcivescovi, i vescovi, e i loro ufficiali non potranno decretare monitori che per delitti gravi e scandali pubblici, e i nostri giudici non ne ordineranno la pubblicazione che solo in questi casi, e quando non si potranno avere altrimenti le prove.

XXVII. Il regolamento dell' onorario degli ecclesiastici apparterrà agli arcivescovi e vescovi, e i giudici delle curie delle rispettive chiese istruiranno i processi che potranno nascere su questo oggetto tra gli ecclesiastici sudetti. Esortiamo i prelati, e al tempo istesso loro ingiungiamo di adoperarvi tutta la moderazione che si conviene anche trattandosi delle retribuzioni dovute ai loro ufficiali, segretarî, e cancellieri dei diversi rami.

XXVIII. Gli arcivescovi e vescovi ordineranno delle feste, o le proibiranno, secondo che troveranno a proposito di stabilirle o sopprimerle nelle loro rispettive diocesi; e le ordinanze che essi emetteranno a quest'oggetto, ci saranno presentate per venire autorizzate ed approvate con nostre lettere — Ordiniamo alle nostre corti e giudici di prestar mano forte alla esecuzione di tali ordinan-

ze, senza che essi potessero prender conto delle ragioni che le abbiano dettate, menocchè non si tratti di appelli come di abuso, o di fatti che interessino la polizia.

XXIX. Vogliamo che gli arcivescovi, vescovi, e i loro gran-vicarî, o altri ecclesiastici che sono in diritto di presiedere ed aver cura dell'amministrazione degli ospedali e luoghi pii, istituiti per il sollievo, il ritiro, o la istruzione dei poveri, siano mantenuti in tutti i loro poteri, prerogative, ed onori, di cui hanno bene e debitamente goduto fin oggi, e che i detti arcivescovi e vescovi vi abbiano in avvenire il primo posto di presidenza in tutte le giunte d' amministrazione stabilite per detti ospedali, e luoghi pii, malgrado che i loro predecessori non ve l'abbiano avuto fin'oggi, e che le ordinanze e regolamenti che essi faranno per la condotta spirituale e il servizio divino, siano eseguite non ostante qualunque opposizione, ed appello, sia semplice, sia come di abuso, e senza portarvi alcun pregiudizio.

XXX. La istruzione e il giudizio sulla dottrina concernente la religione, apparterrà agli arcivescovi e vescovi. Ingiungiamo alle nostre corti di Parlamento e a tutti gli altri nostri giudici di rimetterla ai detti prelati, e di dar loro lo appoggio di cui potranno aver bisogno per la esecuzione delle

censure che essi potranno apportarvi, non che di procedere alla punizione dei colpevoli, senza pregiudizio delle dette nostre corti e giudici di provvedere per altre vie che essi stimeranno convenienti alla riparazione dello scandalo e turbativa dell'ordine e della tranquillità pubblica, non che alla contravvenzione delle ordinanze che la pubblicazione della detta dottrina abbia potuto cagionare.

XXXI. Gli arcivescovi, e vescovi non saranno obligati di stabilire dei vicarî generali, ma solamente degli officiali per esercitare la giurisdizione contenziosa nei luoghi delle loro diocesi e province che siano sotto la competenza di un parlamento, menocchè nel sito in cui è stabilita la sede ordinaria della loro residenza.

XXXII. I parroci, i vicarî, o altri ecclesiastici non saranno obligati di pubblicare al discorso dallo altare, nè durante l'ufficio divino, atti giudiziarî, o altro che riguardi lo interesse particolare dei nostri sudditi. Vogliamo che le pubblicazioni che ne verran fatte dagli uscieri, sergenti, e notari all'uscita dalla messa cantata delle parrocchie, o gli affissi che da essi ne verran posti alle porte maggiori delle chiese, abbiano altrettanta forza e valore, anche per i decreti, quanto che se dette pubblicazioni fossero state fatte dallo altare, non ostan-

te tutte le ordinanze e le consuetudini contrarie alla presente disposizione, che restano derogate e abrogate.

XXXIII. Vogliamo che la nostra dichiarazione del 7 gennaro 1681, concernente le rendite dei *benefizi incompatibili,* sia eseguita, e che esse siano distribuite e applicate dagli arcivescovi e vescovi secondo quella disposizione.

XXXIV. La istruzione delle cause concernenti i *Sacramenti*, i *voti religiosi*, l'*uffizio divino*, la *disciplina ecclesiastica*, ed *altre materie puramente spirituali*, apparterrà ai giudici della curia ecclesiastica. Ingiungiamo ai nostri uffiziali, ed anche alle nostre corti di Parlamento, di lasciarne ad essi, ed anche di rinviargliene la istruzione, senza prendere alcuna giurisdizione o conoscenza degli affari di tal natura, menocchè non siano gli appelli come di abuso interposti presso le nostre suddette corti contro qualche giudicato, ordinanza, o procedura fatti a quest'oggetto, o che si tratti di una successione, e di effetti civili, nelle quali occasioni vi siano compromessi persone defunte, o i loro discendenti.

XXXV. Le nostre corti non potranno istruire, nè accogliere altri appelli di ordinanze e sentenze dei giudici ecclesiastici, menocchè quelli che sia-

no qualificati come di abuso. Ingiungiamo alle dette nostre corti di esaminarne con quanta maggior cura sarà loro possibile i motivi prima di accogliere i ricorsi, e procedere ai loro giudizi con tale diligenza e circospezione che l'ordine e la disciplina ecclesiastica non possano venirne alterati nè ostacolati, e che al contrario i loro giudizî non servano che a convalidarli, e a mantenerli nella loro purità, secondo i santi decreti, e a conservare l'autorità legittima e necessaria dei prelati, ed altri superiori ecclesiastici.

XXXVI. Gli appelli come di abuso che saranno interposti alle ordinanze e giudicati emessi dagli arcivescovi e dai giudici ecclesiastici per la celebrazione del servizio divino, riparazioni delle chiese, acquisto di arredi sacri, sussistenze dei parroci, ristabilimento e conservazione della clausura delle religiose, correzione dei costumi del clero, e tutte altre cose concernenti la disciplina ecclesiastica, non che gli appelli che saranno interposti ai regolamenti fatti, e alle ordinanze emesse dai detti prelati nel corso delle loro visite, non avranno effetto sospensivo, ma solamente devolutivo, e le ordinanze e i giudicati sudetti saranno eseguiti non ostante appello, e senza che questo li pregiudichi.

XXXVII. Le nostre corti, nel giudicare gli ap-

pelli come di abuso, o diranno che il preteso abuso non vi sia, e in tal caso condanneranno gli appellanti a settantacinque lire di multa, la quale non potrà venire diminuita; o diranno che lo abuso infatti esista, e in questo secondo caso, se la causa è di giurisdizione ecclesiastica, esse la rinvieranno allo arcivescovo o vescovo il di cui uffiziale ha emessa la sentenza o l'ordinanza dichiarata abusiva, affinchè venga nominato un altro giudice, oppure la rinvieranno al superiore ecclesiastico, qualora la detta sentenza o ordinanza sia stata emanata dallo stesso arcivescovo o vescovo, o qualora, vi siano ragioni di un sospetto legittimo a carico di costui, locchè noi incarichiamo i nostri uffiziali e le nostre corti di esaminare con la massima cura, e con tutta l'esattezza possibile.

XXXVIII. I processi criminali che sarà necessario di fare a qualunque prete, diacono, suddiacono, o chierico, che viva ecclesiasticamente, dimorante e inserviente all'ufizio, non che al ministero, o al beneficio che essi possano tenere nella chiesa, e le accuse contro di essi per casi che son detti privilegiati, saranno istruite promiscuamente dai giudici ecclesiastici e dai nostri baili e siniscalchi o loro supplenti nelle forme prescritte dalle nostre ordinanze, e particolarmente dallo articolo XXII dello editto di Melun, dall'altro editto del mese di febbraro 1678, e dalla nostra dichiara-

zione del mese di luglio 1684 che vogliamo ed ordiniamo siano eseguiti in tutta la loro forma e tenore.

XXXIX. Gli arcivescovi e i vescovi non saranno obligati di dare dei vicariati per la istruzione e il giudizio dei processi criminali, a meno che le nostre corti non lo abbiano espressamente ordinato, per evitare la riscossa degli accusati durante il loro trasferimento, e per qualche altra ragione che interessi l'ordine pubblico e il corso regolare della giustizia relativamente al processo che debba essere istruito. In tal caso, i detti prelati sceglieranno quei consiglieri ecclesiastici della curia, che essi crederanno competenti a potere istruire e giudicare siffatti processi per delitti comuni.

XL. Le nostre corti non potranno far divieto di eseguirsi i decreti, anche quando si tratti di citazioni personali ordinate dai giudici ecclesiastici, nè potranno allibertare i prigionieri, senza avere preso conto delle procedure, e delle istruzioni che abbiano consigliati quei decreti. E gli ecclesiastici che saranno appellanti contro decreti di arresto personale, non potranno esercitare alcuna funzione dei loro benefizî e ministeri in virtù di ordini di sospensione ch'essi abbiano potuto ottenere, avvegnacchè tali ordini non potranno venire emessi che in seguito ad un giudizio definitivo reso o

dagli arcivescovi e vescovi, o dai loro ufiziali, col quale siasi statuito altrimenti.

XLI. Allorchè le nostre corti, dopo avere preso conoscenza degli aggravî ed imputazioni fatti contro gli ecclesiastici, stimeranno di giusto che questi siano assoluti provvisoriamente, rinvieranno sempre i processi agli arcivescovi e vescovi che abbiano proceduto contro di essi, e in caso di loro rifiuto per impartire la reintegra nelle funzioni ecclesiastiche, le dette corti rimetteranno l'affare ai superiori in gerarchia ecclesiastica, per ordinare la assoluzione provvisoria degli accusati. Non di meno, essi assoluti non potranno eseguire alcuna funzione ecclesiastica, servendo loro questa assoluzione per i soli diritti civili.

XLII. I preposti e i marescialli non potranno istruire processi criminali contro ecclesiastici, nè i giudici presidiarî pronunziare per casi privilegiati, menocchè essi non siano incaricati dello appello.

XLIII. Gli arcivescovi, i vescovi, o i loro gran vicarî non potranno essere presi a parte per le ordinanze che abbiano potuto emettere in materie che dipendono dalla giurisdizione comune. E riguardo alle ordinanze e decisioni che i detti prelati o i detti loro uffiziali avessero potuto emette-

re, e che i loro promotori abbiano potuto portare nel campo della giurisdizione contenziosa, essi non potranno parimenti esser presi a parte, nè intimati nel loro proprio nome privato, menocchè non si tratti di calunnia apparente, e che non vi abbia alcuna parte capace di rispondere delle spese, danni, ed interessi, che siano stati domandati giudiziariamente, e disposta a sostenere quelle ordinanze e decisioni; come pure non potranno esser obligati a difendere la intima, che dopo che le nostre corti l'abbiano ordinato con conoscenza di causa.

XLIV. Le sentenze e giudicati che portino esecuzione, e i decreti emessi dai nostri giudici ecclesiastici, saranno eseguiti in virtù della nostra presente ordinanza, senza che vi sia bisogno di prendere a quest' oggetto alcun *pareatis* dei nostri giudici civili, o dai signori che abbiano giurisdizione giudiziaria. Ingiungiamo anzi loro di prestare braccio forte, e tutto l' aiuto e soccorso di cui saranno richiesti, senza prendere alcuna conoscenza dei detti giudicati.

XLV. Vogliamo che gli arcivescovi, i vescovi, e qualunque altro ecclesiastico siano onorati come componenti il primo ordine del nostro regno, e che siano mantenuti in tutti i diritti, preeminenze, ranghi, seggi, presidenze, e vantaggi, di cui

essi hanno goduto finora, o avrebbero dovuto godere; che quelli trai prelati che hanno delle Parie attaccate ai loro arcivescovati o vescovati, tengano presso la nostra real persona e nel nostro consiglio, non che nelle nostre corti di Parlamento il rango che loro è stato dato finora; come pure che i corpi dei capitoli delle chiese cattedrali precedano in qualunque luogo quelli dei nostri baili e dei nostri presidiali; che quelli che siano titolari di dignità dei detti capitoli precedano i presidenti dei presidiali, i tenenti generali, è i tenenti criminali e particolari dei detti seggi; e che i canonici precedano i consiglieri, e tutti altri ufiziali di questi, e che anche i laici dei quali fa bisogno servirsi in certi luoghi per aiutare il servizio divino, ricevano nelle loro funzioni gli onori degli ecclesiastici, in preferenza di ogni altro laico.

XLVI. Quando noi avremo ordinato di render grazie a Dio, o di fare delle preghiere per qualche occasione, senza precisarne il giorno e l'ora, gli arcivescovi o vescovi la prescriveranno, menocchè i nostri luogotenenti generali, e governatori delle nostre provincie, o i loro supplenti non si trovino nella città ove la cerimonia dovrà esser fatta, o che non vi sia nella detta città alcuna corte di parlamento, camera dei nostri conti, o altre corti supreme stabilite, nel qual caso queste ultime autorità si metteranno di accordo coi prelati, e

s'intenderanno reciprocamente per comodo degli uni e degli altri, e particolarmente intorno a ciò che i detti prelati stimeranno più conveniente per il servizio divino.

XLVII. Proibiamo a qualunque persona di qualunque qualità e condizione ch' essa possa essere di occupare durante il servizio divino i posti destinati agli ecclesiastici. Vogliamo che quando gli ufficiali delle nostre corti vanno in corpo nelle chiese cattedrali o in altre, e si piazzano nei stalli destinati per li dignitarî e i canonici, ne lascino vuoti un certo numero dall'uno e l' altro lato per i detti dignitarî e canonici che ordinariamente li occupano.

XLVIII. Le cariche delle nostre corti, baliaggi, ed altri posti destinati agli ecclesiastici, non saranno occupati dai laici ; nondimeno nulla viene innovato riguardo alle cariche di consigliere possedute dai presidenti d' inchiesta di qualche nostra corte.

XLIX. Vogliamo che i detti ecclesiastici godano di tutti i diritti, beni, decime, giurisdizioni, ed altro inerenti ai loro benefizî. Proibiamo a chiunque di apportar loro impedimento, e di turbarli nel loro esercizio. Ingiungiamo alle nostre corti e giudici di mantenerli sotto la nostra pro-

tezione, quand' anche essi non producano che titoli e prove di solo possesso, e senza che i detentori delle eredità che possono esser soggette ai diritti pretesi dai detti ecclesiastici, possano allegare *altre prescrizioni che quelle di diritto.*

L. I sindaci delle diocesi saranno ammessi nei nostri baliaggi, siniscalcati, ed altre sedi reali, ed anche nelle nostre corti di parlamento, a patrocinare come parti principali o intervenute gli affari che riguardano la religione, il servizio-divino, l' onore e la dignità delle persone appartenenti all' ordine ecclesiastico, e gl' interessi delle diocesi che li hanno nominati. Gli agenti generali del clero saranno parimenti ammessi nelle nostre corti di parlamento, a fare le stesse procedure, e per le stesse cause, e a domandare ciò ch' essi riputeranno essere della dignità e dello interesse generale del clero del nostro regno, quando anche questo non fosse riunito.

Così ordiniamo e comandiamo, ec. ec.

N. IV.

Editto di agosto 1749 sugli stabilimenti di manomorta

Luigi ec.

Il desiderio che noi abbiamo di profittare del ritorno della pace per mantenere sempre più il buon ordine nello interno del nostro regno, ci fa considerare come uno dei principali oggetti della nostra attenzione gl'inconvenienti della moltiplicazione degli stabilimenti di mano-morta e della facilità che essi trovano ad acquistare parecchi fondi naturalmente destinati alla sussistenza e alla conservazione delle famiglie; queste hanno spesso il dispiacere di vedersene private, sia per la disposizione che gli uomini hanno a formare dei nuovi stabilimenti che loro sian proprî, e che servano a far passare i loro nomi alla posterità con il titolo del fondatore, sia per una troppa affezione verso stabilimenti di già autorizzati, dei quali parecchi testatori preferiscono l' interesse a quello dei loro eredi legittimi.

Anche indipendentemente da questi motivi, avviene spesso che per le vendite che si fanno agli stabilimenti di manomorta, i beni immobili che passano in loro potere cessano per sempre di figurare nel commercio, di maniera che una gran-

dissima parte dei fondi del nostro regno si trova attualmente posseduta da coloro i cui beni non potendo essere diminuiti per alienazione, si aumentano al contrario continuamente per novelli acquisti.

Noi sappiamo che i re nostri predecessori, nel proteggere gli stabilimenti che essi credevano utili al loro Stato, hanno sovente rinnovato il divieto di formarsene dei nuovi senza la loro autorizzazione; ed il fu re nostro onorevolissimo signore e bisavolo, vi aggiunse delle pene severe con sue lettere patenti in forma di editto del mese di decembre 1666.

D'altronde, è nel nostro regno un genere di beni, come per esempio i feudi, gli enfiteusi, ed altri, che i loro proprietarî, stabilimenti anche bene autorizzati, possono essere costretti a rilasciare, perchè diminuendo con lo acquisto che essi ne han fatto i diritti del nostro demanio, diminuiscono altresì quelli dei signori particolari, ai quali i fondi acquistati possono andar soggetti per diretto dominio o per servitù; ed essi non possono liberarsi da tali vincoli che con l'ottenere delle lettere di affrancazione le quali non possono loro venire accordate che con conoscenza di causa, e sempre relativamente ai beni dello Stato.

Ma ciò che sembrava dovere arrestare il progresso dei loro acquisti, è servito piuttosto ad aumentarlo contro la intenzione del legislatore, per

l'uso che si è introdotto di ricevere dai detti stabilimenti proprietarî, senza alcuno esame, il pagamento del diritto di affrancazione, che essi si sono indotti senza pena a corrispondere, nella speranza di aumentare il valore dei fondi in confronto a quello pagato agli antichi proprietarî.

La moltiplicazione delle rendite costituite a carico dei particolari, ha pure contribuito allo accrescimento dei beni posseduti dalle manomorte, perchè avviene spesso, o per la negligenza dei debitori di tali rendite a pagare gli arretrati, o per il cambiamento che succede nella loro fortuna, che le manomorte trovino il mezzo di divenire esclusivi proprietarî dei fondi istessi sui quali le rendite erano costituite. Le manomorte si son servite infine della via del riscatto feudale per riunire al loro dominio i feudi acquistati con questa dipendenza. Parecchie massime di consuetudine le hanno in verità dichiarate incapaci di esercitare questo diritto; ma il silenzio delle leggi dà luogo ad elevare un dubbio su questa quistione, la quale non può essere interamente risoluta che per la nostra autorità. Il migliore uso che noi possiamo fare di questa, in una materia tanto importante, è quello di conciliare per quanto sarà possibile l'interesse delle famiglie con il vantaggio degli stabilimenti in realtà utili al pubblico. Ed è ciò che noi ci proponiamo di fare, sia col riservarci di autorizzare quelli che potrebbero esser fondati per

evidenti ragioni di religione e di carità, sia col lasciare alle manomorte già autorizzate la facoltà di esporci i motivi che possano indurci a permetter loro di acquistare qualche fondo, sia infine col conservare loro una intiera libertà di possedere rendite costituite sul nostro demanio, o a carico di coloro che sono nella stessa condizione di esse, e delle quali il godimento sarà per loro più vantaggioso, e molto più conveniente al bene pubblico di quanto possa esserlo quello di rendite sul demanio, o ipotecate sopra beni particolari.

Per queste ragioni, ec. vogliamo e ci piace quanto siegue:

Art. 1° Rinnovando per quanto occorre, il divieto contenuto nelle ordinanze dei re nostri predecessori, vogliamo che non possa esser fatta alcun'altra istituzione di capitoli, collegi, seminarî, case, o comunità religiose, anche sotto il pretesto di ospizî, congregazioni, confratrie, ospedali, o altri corpi morali, sia ecclesiastici secolari e regolari, sia laici di qualsiasi qualità; nè parimenti alcuna nuova erezione di cappelle, o fondazione di benefizii in tutto il nostro regno, terre e paesi e dipendenti, senza nostro *espresso* consenso, dato con lettere patenti registrati nei nostri parlamenti, nei nostri consigli superiori, secondo le competenze degli uni o degli altri, nella forma qui appresso descritta.

Art. 2. Proibiamo di fare per l' avvenire alcuna disposizione testamentaria per fondare istituzioni simili a quelle menzionate nello articolo precedente, o in profitto di persone che sarebbero incaricate di fondarle; il tutto sotto pena di nullità da aver luogo quando pure la disposizione fosse stata fatta con lo intento di ottenere le nostre lettere patenti.

Art. 3. Non intendiamo comprendere nei due precedenti articoli le fondazioni particolari che non mirano alla istituzione di alcun collegio, comunità o altro nuovo corpo morale, o alla costituzione di alcun novello benefizio, ma che soltanto abbiano per scopo la celebrazione di messe per suffragio, il mantenimento di studenti, le sovvenzioni a poveri ecclesiastici o laici, il matrimonio di donzelle indigenti, le scuole di carità, il sollievo dei prigionieri, il soccorso ai danneggiati da incendî, o altre opere pie di simil natura, ed ugualmente utili al pubblico; riguardo alle quali fondazioni non sarà necessario di ottenere le nostre lettere patenti, ma basterà solo di fare omologare gli atti e le diposizioni che le contengono dai nostri parlamenti o consigli superiori secondo la rispettiva competenza, nelle conclusioni o requisitorie dei nostri procuratori generali. Vogliamo che sia provveduto nello stesso tempo dai nostri sudetti parlamenti o consigli superiori all'am-

ministrazione dei beni destinati alla esecuzione delle dette pie fondazioni, ed ai conti che ne saranno resi.

Art. 4. Coloro che vorranno fare per atti tra vivi una novella istituzione del genere enunciato allo articolo 1, saranno obbligati, prima di effettuire qualunque donazione, o stabilire qualunque convenzione, di presentare il progetto dell' atto che intendono fare per ottenere la nostra autorizzazione per mezzo di lettere patenti, le quali non potranno essere spedite, laddove ci piaccia di accordarle, che con la espressa clausola di non esser fatta al progetto istesso alcuna aggiunzione, o cambiamento, e di restare esso allegato alle nostre lettere di autorizzazione. e marcato del nostro real suggello; e dopo la registrazione delle dette lettere l' atto sarà passato nelle forme prescritte dalla legge, per la validità dei contratti, o delle donazioni tra vivi.

Art. 5. Dichiariamo che non accorderemo alcuna lettera patente per permettere una novella istituzione, che dopo che ci si sia informati esattamente dell' oggetto e dell' utilità del detto novello stabilimento, della natura, qualità, e valore dei beni destinati a dotarlo, per mezzo di coloro che possano esserne istituiti, e specialmente per mezzo degli arcivescovi, o vescovi diocesani, dei giudici

reali, degli uffiziali municipali, dei sindaci comunali, degli amministratori di ospedali, e dei superiori delle communità già stabilite nei luoghi in cui sarà proposto di fondarne un nuovo, affinchè nel progetto che ce ne sarà presentato, ciascuno per la parte che lo riguarda, possa essere autorizzato a fondare il sudetto stabilimento, e provveduto di facoltà secondo la diversa natura della fondazione che vorrà fare.

Art. 6. Quando sarà il caso di fare spedire le nostre lettere patenti per autorizzare la istituzione proposta, sarà fatta menzione espressa nelle dette lettere, o in uno stato che sara alligato ad esse, e controsegnato col nostro real suggello, dei beni destinati alla istituzione medesima, affinchè in seguito non si possa aggiungerne alcun altro della natura considerata nello articolo 14, menocchè ciò non avvenga che col conformarsi alle regole qui appresso prescritte intorno agli acquisti che saranno fatti dalle manomorte; locchè vogliamo che fosse anche osservato riguardo a quelli stabilimenti di già fondati in virtù di nostre lettere patenti debitamente registrate, e ciò non ostante qualunque clausola o autorizzazione generale contenuta in esse, e non ostante qualunque permesso dato ai fondatori di acquistare beni-fondi indistintamente, o fino alla concorrenza di una data somma.

Art. 7. Le dette lettere patenti saranno comunicate al nostro procuratore generale, nel nostro parlamento, o consiglio superiore, nella competenza del quale il detto stabilimento dovrà esser fatto, affinchè il magistrato possa stendere la sua requisitoria, e prendere quelle risoluzioni che egli stimerà a proposito. Le dette lettere non potranno essere registrate se prima egli non sarà informato, secondo le richieste che farà, della utilità o della inutilità dello stabilimento, e se prima non sarà data comunicazione delle lettere alle persone di cui è cenno nel superiore articolo 5, secondo la natura dello stabilimento medesimo, come pure ai signori proprietarî, al domino diretto ai quali i fondi saran soggetti, sia come frazioni di feudi, sia come beni rusticani, sia ancora come dipendenti dall'alta giustizia, e finalmente se prima non saranno interpellate le persone delle quali i nostri parlamenti o consigli superiori gindicheranno a proposito di avere il parere, o il consenso. Queste formalità saranno adempiute sotto pena di nullità.

Art. 8. Le opposizioni che potranno venir prodotte prima della registrazione delle dette lettere, come pure quelle che lo saranno dopo questa formalità, verranno comunicate al nostro procuratore generale, affinchè dopo le sue conclusioni, i nostri parlamenti o consigli superiori possano statuire secondo la rispettiva competenza.

Art. 9. Desiderando assicurare pienamente la esecuzione delle disposizioni del presente editto concernenti la fondazione degli stabilimenti menzionati nello articolo 1, dichiariamo nullo e di niuno effetto tutto ciò che potrà esser fatto in avvenire senza autorizzazione delle nostre lettere patenti registrate nella forma sopra prescritta. Vogliamo che tutti gli atti e le disposizioni che potrebbero essere state fatte in loro favore, direttamente o indirettamente, o per le quali le manomorte abbiano potuto acquistare dei beni di qualunque natura si siano, a titolo gratuito, o oneroso siano dichiarati nulli e di niuno effetto, senza bisogno di lettere di rescissione dei detti atti; e che gli stabilimenti i quali siano stati così fondati, e dei quali gli amministratori siano stati incaricati di regolarli in tal modo illegale, siano ora decaduti da tutti i diritti risultanti dai detti atti e disposizioni, anche sotto il rapporto della ripetizione di somme che essi avessero potuto pagare per lo acquisto di beni, o costituzione di rendite; locchè sarà osservato nonostante qualunque consentimento espresso o tacito che avesse potuto essere dato ai ripetuti atti e contrattazione.

Art. 10. I minori, o eredi presuntivi saranno ammessi, anche in vita di coloro che avranno fatte tali stipulazioni, a reclamare i beni da questi ultimi donati o alienati. Vogliamo che essi siano messi

nel possesso per goderne in tutta proprietà, con la ripetizione dei frutti o degli arretrati, a contare dal giorno della domanda che ne avran fatta; lasciamo alla prudenza dei giudici di ordinare quanto occorrerà rapporto al godimento scaduto prima della detta domanda, e il contenuto del presente articolo avrà parimenti vigore dopo la morte di coloro che avranno fatti li detti atti e disposizioni, e reggerà in vantaggio dei loro eredi, successori, o aventi causa; il tutto nel senso che quando anche la facoltà di reclamare, ad essi eredi accordata dal presente articolo, non fosse stata esercitata che da uno di essi, s' intenderà che essa vada a vantaggio ugualmente degli altri coeredi o aventi lo stesso diritto, i quali saranno ammessi a dividere con lui secondo le leggi e le consuetudini del luogo, i beni reclamati, sia durante la vita, o dopo la morte di colui che avesse fatto i detti atti o disposizioni.

Art. 11. I signori che avranno dominio diretto su tali beni, o per ragion di feudo, o per ragion di censo, e che non saranno essi stessi nel numero delle manomorte, potranno ugualmente domandare di esser messi in possesso, con corrispondere il godimento a contare dal giorno che essi ne faranno domanda; con la condizione non di meno che nel caso in cui le persone menzionate nel precedente articolo, faranno la loro domanda anche

posteriormente a quella dei detti signori, esse saranno preferite, come pure che i detti signori saranno tenuti di rilasciare loro i fondi, se le persone in discorso ne faranno la domanda nel termine di un anno e un giorno dalla data del giudicato che ha messo i ripetuti signori in possesso. In questo caso gl' interessi scaduti dal dì del giudicato fino a quello della domanda resteranno ai signori medesimi. Vogliamo che la proprietà dei detti fondi sia attribuita a loro irrevocabilmente, laddove nel termine sovra stabilito la domanda non abbia avuto luogo; e quando i signori saranno del numero delle manomorte, vi sarà provveduto come nel seguente articolo.

Art. 12. Ingiungiamo ai nostri procuratori generali di ciascuna corte di parlamento, e di ciascun consiglio superiore di tener mano alla esecuzione del presente editto concernente gli stabilimenti; e in caso di negligenza per fatto delle parti qui sotto descritte, sarà ordinato sulla requisitoria del nostro procurator generale che, in mancanza della domanda a farsi dalle persone indicate nello articolo 10, e dai signori che non saranno di manomorta, nel termine fissato a quest'oggetto che decorre dal giorno della pubblicazione e degli affissi fatti nei luoghi consueti del giudicato emesso, sarà ordinato, diciamo, che i detti beni siano venduti al maggiore ed ultimo offerente, e che il

prezzo ne sarà confiscato a nostro profitto per essere da noi destinato a degli ospedali, o impiegato in sollievo di poveri, o in altre opere di pubblica utilità che giudicheremo a proposito.

Art. 13. Riguardo agli stabilimenti della natura descritta allo articolo 1, i quali saranno anteriori alla pubblicazione del presente editto, vogliamo che tutti quelli che siano stati fatti dopo le lettere patenti in forma di editto del mese di decembre 1666, o nei trent'anni precedenti, senza essere stati autorizzati da lettere patenti bene e debitamente registrate, siano dichiarati nulli, come altresì tutti gli atti o disposizioni fatte in loro favore; locchè avrà luogo non ostante qualunque clausola o disposizione generale per la quale sia stato permesso a degli ordini o comunità regolari di stabilire case novelle nei luoghi che essi stimeranno convenienti, riservandoci nondimeno, in quanto a quelli dei detti stabilimenti che sussistono tranquillamente, e senza alcuna domanda in nullità fatta prima della pubblicazione del presente editto, di farci render conto tanto del loro oggetto che della natura e quantità dei beni di cui sono in possesso, per provvedere secondocchè loro spetterà, sia con accordare le nostre lettere patenti, sia con riunire i detti beni a quelli di ospedali o altri stabilimenti già autorizzati, sia infine con ordinare che essi siano venduti, e che il prezzo vada applicato come è detto nello articolo precedente.

Art. 14. Facciamo divieto a tutti gli enti di manomorta di acquistare, ricevere, e possedere in avvenire alcun fondo di terra, case, diritti reali, rendite fondiarie, o non redemibili, o costituite su particolari, menocchè ciò non avvenga dopo avere ottenuto le nostre lettere patenti per essere autorizzati a simili acquisti ed allo ammortizzamento delle dette rendite, quali nostre lettere, laddove ci piacerà di accordarle, dovranno essere registrate nelle nostre corti di parlamento e consigli superiori nella forma che verrà qui appresso descritta; locchè sarà osservato nonostante qualunque clausola o disposizione generale che avrà potuto essere inserita nelle lettere patenti precedentemente ottenute dagli enti di manomorta, e che avessero potuto autorizzarli a ricevere o acquistare beni fondi indistintamente, o fino alla concorrenza di una certa somma.

Art. 15. La disposizione dello articolo precedente sarà osservata anche riguardo a fondi, case, diritti reali, e rendite che saranno reputati mobili, secondo le consuetudini, statuti ed usi dei luoghi.

Art. 16. Vogliamo pure che la disposizione dello articolo 14 sia eseguita, qualunque fosse il titolo con cui gli enti di manomorta avessero potuto acquistare i beni in quello articolo men-

zionati, sia per vendita, aggiudicazione, permuta, cessione, o trasferimento, anche in pagamento di ciò che loro fosse stato dovuto, sia per donazione trai vivi pura e semplice, o fatta con l'obligo di servizio divino e fondazione, e in generale per qualunque causa gratuita o onerosa che possa essere.

Art. 17. Proibiamo di fare in avvenire alcuna disposizione di ultima volontà, per dare agli enti di manomorta beni della natura descritta allo articolo 14. Vogliamo che le dette disposizioni siano dichiarate nulle, quand'anche fossero fatte con obligo di ottenere le nostre lettere patenti, o quand'anche invece di dare direttamente i detti beni agli enti di manomorta, celui che ne abbia disposto abbia ordinato che fossero venduti, o amministrati da altre persone per rimetterne il prezzo o il reddito agli enti sudetti.

Art. 18. Dichiariamo di non aver voluto comprendere nelle disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 di sopra, le rendite costituite sullo Stato, sul clero, sulle diocesi, paesi, città, o comunità, che gli enti di manomorta potranno acquistare o ricevere senza essere obligati di ottenere le nostre lettere patenti; vogliamo anzi che essi ne siano dispensati, anche per quei beni che avessero potuto acquistare per il passato.

Art. 19. Vogliamo che in avvenire non si possa donare e ricevere per eseguire le fondazioni menzionate allo articolo 3 che rendite della natura cennata dallo articolo precedente, quando le dette fondazioni saranno fatte per disposizioni di ultima volontà; e se esse saranno fatte per atti tra vivi, non si potrà donare o ricevere per eseguire le dette fondazioni alcuno dei beni enunciati nello articolo 14 se non dopo avere ottenuto le nostre lettere patenti ed averle fatto registrare, come è disposto nello articolo istesso, il tutto sotto pena di nullità.

Art. 20. In tutti i casi, laddove fosse necessario di ottenere le nostre lettere patenti, secondo che è detto negli articoli 14 e 19, queste non saranno da noi accordate che dopo esserci stato reso conto della natura e valore dei beni che ne saranno l'oggetto, come pure della utilità o degl'inconvenienti degli acquisti che i detti enti di manomorta vorrebbero farne, o delle fondazioni alle quali essi sarebbero destinati.

Art. 21. Le dette lettere patenti, nel caso che noi crederemo a proposito di accordarle, non potranno essere registrate, che previe le conclusioni dei nostri procuratori generali, dopo che sarà stata accertata la utilità o inutilità dello acquisto o della fondazione, e dopo che sarà stata data co-

municazione delle lettere istesse ai domini, immediati possessori dei beni, sia per ragion di feudo, sia per ragione di enfiteusi, o esercitanti diritto di giustizia, ed alle persone ancora delle quali le nostre sudette corti di parlamento o consigli superiori giudicheranno a proposito di sentire il parere, o di ricevere il consenso. E se sopravverranno delle opposizioni, sia prima o dopo la registrazione delle dette lettere, la quistione sarà risoluta sulle conclusioni dei nostri procuratori generali, secondo la propria attribuzione.

Art. 22. Proibiamo a qualunque notaro, tabellione, o altro ufficiale, di passare qualunque contratto di vendita, permuta, donazione, cessione o trasferimento dei beni menzionati allo articolo 14, non che di alcuna costituzione di rendita a carico di particolari ed in vantaggio degli enti di manomorta, o per la esecuzione delle dette fondazioni, menocchè non ne venga data loro la facoltà, mediante le nostre lettere patenti, e l'ordine della loro registrazione, del che sarà per tutto fatta espressa menzione nel contenuto dell'atto medesimo, sotto pena di nullità, in caso di trasgressione, e con la interdizione dei detti notari, tabellioni, o altri ufficiali, e con il risarcimento dei danni, spese, ed interessi a favore delle parti, se ve ne sia luogo, come anche con una ammenda, che sarà arbitrata secondo la esigenza del caso, e che

sarà applicata, ed attribuita nel modo seguente, cioè: un terzo al denunziante, un terzo a noi, e un terzo ai domini, possessori immediati dei fondi; e nel caso che questi ultimi saran posseduti direttamente dal nostro demanio, la detta ammenda sarà attribuita a nostro profitto per i due terzi.

Art. 23. Non sarà rilasciata in avvenire alcuna quietanza di diritto di ammortizzazione, dovuto per i beni della natura descritta nello articolo 14, se prima essa non verrà giustificata per mezzo di nostre lettere patenti, e certificato di registrazione, dei quali dovrà esser fatta special menzione nell'atto medesimo di quietanza; locchè dovrà essere eseguito sotto pena di nullità, e di confisca, a vantaggio dell' ospedale più vicino, delle somme che fossero state pagate per la reluizione cioè ammortizzazione dei beni e delle rendite sudette, fatte prima delle nostre lettere e della loro registrazione. Vogliamo che coloro che le avessero pagate non potessero essere ammessi ad ottenere in seguito le lettere sudette riguardo a tali beni, ammortizzamenti, o reluizioni, riservandoci dippiù di spiegare più ampiamente le nostre intenzioni per il caso in cui il diritto di ammortizzazione fosse dovuto, e riguardo al tanto e quanto di esso.

Art. 24. Proibiamo a qualunque persona di pre-

stare il proprio nome agli enti di manomorta per lo acquisto o il godimento dei beni della sudetta qualità, sotto pena di tremila lire di multa, attribuibile come è stabilito nello articolo 22, ed anche sotto pena maggiore, secondo la esigenza del caso.

Art. 25. Gli enti di manomorta non potranno esercitare in avvenire alcuna azione di percezione feudale o signorile, sotto pena di nullità. Per il quale effetto noi abbiamo derogato e deroghiamo qualunque altra legge, uso, e consuetudine che possano preesistere in contrario, salvo ai detti enti di manomorta a farsi indennizzare dei diritti che loro saranno dovuti secondo le leggi, usi, e consuetudini dei luoghi.

Art. 26. In tutti i casi nei quali i beni della natura descritta nello articolo 14 potessero toccare in sorte agli enti di manomorta, in virtù dei diritti inerenti alle signorie da esse possedute, gli stessi saranno tenuti di metterli fuori del loro dominio in un anno a contare dal giorno che i detti beni saranno loro devoluti, senza che possano farli passare in potere di altri enti di manomorta, o impiegarne il prezzo con acquistarne altri della stessa qualità; e nel caso che non si darà esecuzione alla presente disposizione nel termine prescritto, i beni in discorso saranno riuniti al nostro dema-

nio, se la signoria appartenuta ai detti enti di manomorta sarà di nostra pertinenza immediata, e se essa dipenderà da proprietarî o signori particolari, sarà a questi permesso nel termine di un anno dopo spirato il termine concesso, di domandarne la incorporazione alle loro signorie, senza di che, essi resteranno di pieno diritto riuniti al nostro demanio, e gli appaltatori, o esattori di questo faranno gli atti e le procedure necessarie per prenderne possesso.

Art. 27. Per assicurare la completa esecuzione di quanto si è prescritto negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 di sopra, concernenti i beni della natura descritta in essi, vogliamo che tutto ciò che è contenuto nello articolo 9 riguardo ai novelli stabilimenti non autorizzati, sia osservato in rapporto agli atti e disposizioni per i quali qualcuno dei detti beni sia stato donato o alienato, contro le disposizioni del presente editto, agli enti di manomorta, siano corpi o comunità validamente stabiliti, o per la esecuzione di fondazioni, di cui sopra si è parlato. Vogliamo parimenti che le persone di cui trattano gli articoli 10 e 11 possano ripetere i detti beni, come è ordinato nei detti articoli, e che in caso di negligenza da parte loro, essi possano esser venduti sulla requisitoria del nostro procuratore generale, secondo quanto è prescritto allo articolo 12.

Art. 28. Nulla intendiamo innovare in quanto concerne le disposizioni e gli atti prima d'ora fatti in favore degli enti di manomorta legittimamente stabiliti, o per la esecuzione delle dette fondazioni, quando cotali atti e disposizioni avranno una data autentica, che preceda la pubblicazione del presente, o siano stati fatti da persone defunte prima della detta pubblicazione; e le contestazioni che potranno nascere riguardo ai detti atti e disposizioni saranno decise dai giudici che dovranno farne la istruzione, secondo le leggi e la giurisprudenza che avevano luogo prima del presente editto in ciascuno dei paesi di giurisdizione delle corti dei nostri parlamenti, o dei nostri consigli superiori.

Così ordiniamo, ec. ec.

Dichiarazione interpretativa dell' editto di agosto 1749 sugli enti di manomorta.

20 luglio 1762.

Luigi, ec.

Col rinnovare per mezzo del nostro editto del mese di agosto 1749 le disposizioni delle antiche leggi del nostro regno, abbiamo prescritto per gli

stabilimenti ed acquisti degli enti di manomorta le regole che ci è sembrato essere le più idonee a conciliare il favore che meritano gli stabilimenti fatti per motivi di religione e di carità, con gl'interessi delle famiglie private. Non ci restava che a regolare taluni punti di differenza, che non ci era stato possibile di prevedere in una legge generale. Dopo averci fatto rendere un conto esatto dei dubbî che si sono elevati, e delle varie rimostranze che ci sono state fatte a causa dello stesso nostro editto, ci siamo determinati a dare maggiori spiegazioni alla nostra volontà con una dichiarazione che ne farà conoscere sempre più il vero spirito, e per mezzo della quale noi daremo una novella prova della nostra protezione agli stabilimenti destinati a procurare la istruzione e il soccorso temporale ai nostri sudditi.

Per la quale ragione, ec. ec.
Vogliamo e ci piace quanto siegue:

Art. 1. Interpretando per quanto bisogna il nostro editto del mese di agosto 1749 dichiariamo non aver inteso comprendere nella disposizione dello articolo 13 i seminarî, che sono stati stabiliti prima dello editto medesimo, e che rimangono autorizzati e confermati in virtù della presente. Ed in riguardo dei seminarî che gli arcivescovi o i vescovi giudicheranno a proposito di stabilire nel

nostro regno, vogliamo che l'articolo 1° di quello editto sia eseguito secondo la sua forma e tenore.

Art. 2. Confermiamo con la presente la erezione delle parrocchie, o dei vicariati perpetui, che saranno stati fatti per causa legittima prima della registrazione dello editto medesimo; vogliamo che coloro che ne sono provvisti, e i loro successori continuino a godere dei beni dipendenti dalle dette parrocchie, e vicariati perpetui che essi possiedono pacificamente, e che possedevano alla detta epoca, senza che possano venire turbati per causa di quello editto.

Art. 3. Dichiariamo avere inteso comprendere nel numero delle fondazioni menzionate allo articolo 5 dello editto medesimo, quelle dei vicarî o dei secondarî amovibili, dei cappellani che non siano a titolo di beneficio, del servizio divino e delle preghiere, dei letti o piazze negli ospedali, ed altri stabilimenti di carità bene e debitamente autorizzati, delle minestre e tavole dei poveri delle parrocchie, delle distribuzioni di elemosine, ed altre fondazioni che avendo per oggetto opere di religione e di carità, non tendono punto a istituire un novello corpo, collegio, o comunità, o nuovi titoli di beneficî. Vogliamo che in quanto alle fondazioni menzionate nel presente articolo, si

proceda e si disponga secondo le prescrizioni dello articolo 5 di quello editto.

Art. 4. Non intendiamo impedire gli enti di manomorta di dare a censo enfiteutico o ad estaglio di lunghi anni i beni loro appartenenti, con osservare le formalità in simili casi richieste e di consuetudine; e quando i detti enti di manomorta rientreranno nel godimento dei detti beni, o perchè spirato il termine dello estaglio, o perchè mancato il pagamento dei censi convenuti, o infine perchè inadempiti i patti ivi stabiliti, essi non saranno obligati ad ottenere le nostre lettere patenti.

Art. 5. Potranno similmente gli enti di manomorta dare a censo o rendita perpetua i beni loro appartenenti; ma nel caso in cui essi rientreranno in godimento per mancato pagamento di canone o per inadempimento di patti, essi saranno obligati di togliersi di mano i detti beni, nel termine di un anno e un giorno, a contare da quello in cui saranno rientrati in possesso, e non potranno, alienandoli di nuovo, ritenere su di essi alcun diritto o giurisdizione maggiore di quella a cui i detti beni eran soggetti in loro vantaggio durante il tempo dell' enfiteusi precedente. La disposizione del presente articolo sarà osservata nel caso pure in cui perverranno agli enti di manomorta beni

dipendenti da feudi con prerogativa di giustizia e signoria o altri diritti che possano esservi annessi. E nel caso che gli enti di manomorta non eseguissero la disposizione di alienare i beni nel termine sopra prefisso, vogliamo che quanto è stato prescritto con lo articolo 26 del nostro editto del mese di agosto 1749 si abbia piena ed intera esecuzione, riservandoci nondimeno di prorogare il termine prefisso, se occorrerà, locchè non potrà esser fatto che per mezzo di nostre lettere patenti, registrate nelle nostre corti di parlamento, e consigli superiori.

Art. 6. Non intendiamo impedire che le manomorte possano cedere la prestazione feudale o enfiteutica, nè il diritto di prelazione loro appartenente, nei luoghi dove, secondo le consuetudini, i costumi, gli usi, e le leggi, questa facoltà possa essere da essi esercitata per esser stata goduta da loro fin oggi; senza però che la detta cessione possa esser fatta ad altri enti di manomorta, e senza che esse possano ricevere per prezzo di essa altro che effetti mobiliari, o rendite di natura che sia loro permesso acquistarle, derogando in quanto a ciò alla disposizione dello articolo 25 dello editto del mese di agosto 1749.

Art. 7. Le comunità religiose, alle quali è permesso di ricevere dotazioni in virtù della dichia-

razione del 28 aprile 1693, potranno stipulare che la dotazione sudetta sia pagabile in una o più rate, e che intanto esse ne godano l'interesse secondo le nostre ordinanze. Potranno anche rinnovare le dette obligazioni allo scadere dei termini, ove non credano più utile ai propri interessi che invece della dotazione venga loro corrisposta una rendita vitalizia durante la vita di colei che sarà ricevuta come religiosa. Vogliamo che il pagamento della dotazione, tanto per capitale che per interessi, come pure gli arretrati delle rendite vitalizie costituite per dote, non possano esser fatte che in danaro, o in effetti mobili, o in rendite della natura di quelle che è permesso alle manomorte di acquistare, senza che le dette comunità possano, sotto pretesto di mancato pagamento o altro, acquistare la proprietà dei beni, o farsi mettere in possesso di fondi immobili per il soddisfo delle dotazioni in discorso. Locchè avrà esecuzione non ostante qualunque legge, uso, e consuetudine precedente che possa esser contraria alla presente disposizione, e che resta derogata.

Art. 8. Desiderando provvedere a che il danaro contante appartenente agli ospedali e ad altri stabilimenti di carità, o chiese parrocchiali, fabbricerie di esse, scuole gratuite, mense e zuppe per i poveri delle parrocchie, proveniente da limosine che loro furon fatte, o da economie cumulate,

o da legati, non resti inutile nelle mani degli amministratori, gli autorizziamo a passare tali somme, purchè non sieno meno di lire duecentocinquanta, nelle mani dei ricevitori delle imposte o altri agenti finanziarî, che versano i fondi ricevuti nelle casse del Tesoro reale, ciascuno nella competenza, e nella estensione delle proprie funzioni, i quali verseranno tali somme senza alcuno indugio anche nel Tesoro reale, per restarvi in deposito finchè i detti amministratori non abbiano trovato impiego conveniente. Ed intanto vogliamo che atteso il favore che meritano i detti stabilimenti, sia loro pagato un interesse, il quale sarà impiegato per soddisfare i carichi imposti ai medesimi stabilimenti, e sarà pagato agli amministratori mediante boni del Tesoro reale, senza alcun pagamento di dritto per la spedizione dei detti boni, loro registro, ed altre operazioni che vogliamo sieno tutte eseguite gratuitamente.

Art. 9. In considerazione del favore che meritano gli ospedali e gli altri stabilimenti enunciati nel precedente articolo, vogliamo che le disposizioni di ultima volontà, mercè le quali sia loro stato donato, dopo l'editto del mese di agosto 1749, o loro sarà donato in avvenire rendite, benifondi o altri immobili di qualunque natura, siano eseguite, derogando in quanto a ciò alla disposizione dello articolo 17 del detto editto, sotto le clausole

condizioni, e riserve enunciate nei seguenti articoli.

Art. 10. Le rendite così donate, e legate agli ospedali e ad altri stabilimenti menzionati nello articolo 8, potranno essere rimborsate dai debitori, quando anche esse siano state stipulate non redimibili, e ciò sul piede del loro interesse, quando esse non abbiano un capitale determinato. Vogliamo parimenti che esse possano essere ritirate dagli eredi e rappresentanti dei donanti nel termine di un anno, a contare dal giorno della registrazione della presente, per le disposizioni di ultima volontà anteriori a questa legge, e a contare dal giorno dell'apertura della successione per quelle che saranno posteriori.

Art. 11. Gli eredi e rappresentanti di coloro che avranno donato per disposizione di ultima volontà, beni immobili ai detti ospedali ed altri stabilimenti sopra enunciati, potranno ugualmente nello stesso termine fissato dallo articolo precedente ritirare i detti immobili, con pagarne il valore, secondo l'apprezzamento che ne sarà fatto.

Art. 12. Mancando i detti debitori, eredi e rappresentanti di fare questo rimborso di rendita, o di pagare il valore degl'immobili nel termine sopra assegnato, ordiniamo che gli amministratori

dei detti ospedali, fabbricerie, ed altri stabilimenti sopracennati siano tenuti a restituire i beni in un anno e un giorno a contare dalla data in cui il termine suddetto sia spirato, sotto la penale stabilita nello articolo 26 dello editto di agosto 1749, della quale penale i detti amministratori resteranno ugualmente garanti e responsabili, laddove noi non credessimo a proposito di prorogare il termine, ai sensi del superiore articolo 5.

Art. 13. I debitori di rendite, gli eredi e i rappresentanti dei donanti e testatori che abbiano donato o legato le dette rendite o beni immobili di qualsiasi natura, saranno ammessi a dare in pagamento del rimborso delle dette rendite, o per il prezzo degl'immobili legati o donati, che essi sono autorizzati di rimborsare o ritirare secondo gli articoli 10 e 11 di sopra, rendite della natura di quelle di cui è permesso alle manomorte di fare acquisto in forza dello articolo 18 dello editto del mese di agosto 1749; così facendo il loro pagamento sarà ritenuto come fatto in danaro contante.

Art. 14. Vogliamo che i beni immobili non ritirati, e posseduti ancora dagli enti di manomorta, o dagli ospedali, o da altri stabilimenti enunciati allo articolo 8, che saranno obligati di restituirli, tanto per le ordinanze, leggi e consuetudini del regno, quanto per disposizione del nostro editto

del mese di agosto 1749, e della presente dichiarazione, siano assoggettati a tutti gli oneri pubblici, quando anche gli enti suddetti di manomorta fossero obligati di pagare la imposta di proprietà, e di godimento di essi beni. Vogliamo pure che essi siano gravati delle ventesime, e di tutte le altre tasse generalmente conosciute, già stabilite o da stabilirsi, non altrimenti che come se essi fossero posseduti da qualunque altro nostro suddito non privilegiato; e che il pagamento di tali imposte, durante il tempo che i beni resteranno in potere delle manomorte, sia da queste soddisfatto.

Art. 15. Dippiù, il nostro editto del mese di agosto 1849 sarà eseguito giusta la sua forma e tenore in tutte le disposizioni che esso contiene, ed alle quali non sia stato apportato alcun cambiamento dalla presente legge. Aggiungiamo ai nostri procuratori generali e ai loro sostituti, ciascuno nella propria giurisdizione, di vigilare la esecuzione tanto del nostro editto del 1749, quanto della presente dichiarazione. E in caso di non adempimento o di contravvenzione, essi processeranno i trasgressori secondo il rigore delle ordinanze.

N. V.

Articoli organici della convenzione del 26 messifero, anno IX.

TITOLO PRIMO

Del regime della Chiesa cattolica nei suoi rapporti generali con i diritti e la polizia dello Stato.

Art. 1. Niuna bolla, breve, rescritto, decreto, mandato, provvisione, firma di provvisione o altra spedizione della corte di Roma, anche concernente semplici particolari, potrà essere ricevuta, pubblicata, stampata, o altrimenti messa in vigore, senza l'autorizzazione del governo.

Art. 2. Niuno individuo, sedicente nunzio, legato, vicario, e commissario apostolico, o presunto rivestito di qualsiasi altra autorità, potrà senza la detta autorizzazione esercitare sulla terra francese o altrove, alcuna funzione relativa alla Chiesa gallicana.

Art. 3. I decreti dei sinodi stranieri, anche quelli dei concilî generali, non potranno essere pubblicati in Francia prima che il governo non ne abbia esaminato la loro conformità alle leggi, di-

ritti, e franchigie della repubblica francese, non che tutto ciò che nella loro pubblicazione possa alterare o interessare la pubblica tranquillità.

Art. 4. Nessun concilio, nazionale o metropolitano, niun sinodo, niuna assemblea deliberante potrà riunirsi senza espressa permissione del governo.

Art. 5. Tutte le funzioni ecclesiastiche, sono gratuite, salve le oblazioni, che saranno autorizzate e fissate da un regolamento.

Art. 6. Potrà portarsi ricorso al consiglio di Stato in tutti i casi di abuso da parte di un superiore, o qualunque altra persona ecclesiastica. I casi di abuso sono l'usurpazione, o l'eccesso di potere, la contravvenzione alle leggi e regolamenti della repubblica, la infrazione delle regole consacrate dai canoni ammessi in Francia, l'attentato alle libertà, franchigie e consuetudini della Chiesa gallicana, e qualunque intrapresa o procedimento che nello esercizio del culto possa compromettere l'onore dei cittadini, turbare arbitrariamente le loro coscienze, degenerare in apprensione contro di esse, e produrre oltraggio o scandalo pubblico.

Art. 7. Il ricorso al consiglio di Stato avrà parimenti luogo, quando sia stata fatta offesa al

pubblico esercizio del culto, e alla libertà che le leggi e i regolamenti assicurano ai suoi ministri.

Art. 8. Il ricorso sarà permesso a qualunque persona interessata. In mancanza di querela particolare, sarà esercitato di ufficio dai prefetti.

Il pubblico funzionario, l'ecclesiastico, o la persona che vorrà esercitare questo ricorso, indirizzerà un memoriale dettagliato e firmato al consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti il culto, il quale sarà tenuto di prendere, nel più breve termine, tutte le informazioni convenienti; e sul suo rapporto l'affare sarà continuato e definitivamente terminato nella forma amministrativa, oppure sarà rinviato, secondo la esigenza del caso, alle autorità competenti.

TITOLO SECONDO

Dei Ministri della religione

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali.

Art. 9. Il culto cattolico sarà esercitato sotto la direzione degli arcivescovi e vescovi nelle loro diocesi, e sotto quella dei curati nelle loro parrocchie.

Art. 10. Qualunque privilegio di esecuzione, e qualunque attribuzione di giurisdizione vescovile resta abolita.

Art. 11. Gli arcivescovi e vescovi potranno con l'autorizzazione del governo, stabilire nelle loro diocesi i capitoli cattedrali, e i seminarî. Tutti gli altri stabilimenti ecclesiastici restano soppressi.

Art. 12. Sarà lecito agli arcivescovi e vescovi di aggiungere al proprio nome il titolo di Monsignore. Tutte altre qualificazioni sono proibite.

SEZIONE SECONDA

Degli arcivescovi o metropolitani.

Art. 13. Gli arcivescovi consacreranno e istalleranno i loro suffraganei. In caso d'impedimento o di rifiuto da loro parte, essi saranno suppliti dal vescovo più antico del circondario metropolitano.

Art. 14. Essi veglieranno al mantenimento della fede e della disciplina ecclesiastica nelle diocesi dipendenti dalle loro metropoli.

Art. 15. Essi istruiranno i reclami e le querele portate contro la condotta, e le decisioni dei vescovi suffraganei.

Art. 24. Coloro che saranno scelti per la istruzione nei seminarî, sottoscriveranno la dichiarazione fatta dal clero di Francia nel 1682 e pubblicata con un editto dello stesso anno. Essi si sottoporranno ad insegnare la dottrina che in essa si contiene, e i vescovi spediranno una copia esecutiva di questo atto di sottomissione al consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti il culto.

Art. 25. I vescovi invieranno annualmente a questo consigliere di Stato il nome di tutte le persone che studieranno nei seminarî, e che si dedicheranno alla carriera ecclesiastica.

Art. 26. Essi non potranno ordinare alcun ecclesiastico se questi non giustifica una proprietà che renda almeno trecento franchi annui, se egli non ha raggiunta la età di venticinque anni, e se non riunisce le qualità richieste dai canoni ammessi in Francia.

I vescovi non faranno alcuna ordinazione prima che il numero delle persone da ordinarsi non sia stato sottopósto al governo, e da questo approvato.

SEZIONE QUARTA

Dei curati.

Art. 27. I curati non potranno entrare in funzione che dopo aver prestato, nelle mani del prefetto, il giuramento prescritto dalla convenzione passatasi tra il governo e la Santa Sede. Sarà redatto processo verbale di questa formalità dal segretario generale della prefettura, e ne sarà loro rilasciata copia collazionata.

Art. 28. I curati saranno messi in possesso delle loro novelle attribuzioni dal prelato che il vescovo delegherà.

Art. 29. Essi saranno obligati di risedere nelle loro parrocchie.

Art. 30. Saranno immediatamente sottoposti, e dipendenti dal vescovo nello esercizio delle loro funzioni.

Art. 31. I vicarî eserciteranno il loro ministero sotto la sorveglianza e la direzione dei curati.

Art. 32. Nessuno straniero potrà essere impiegato nelle funzioni del ministero ecclesiastico senza l'autorizzazione del governo.

Art. 33. Qualunque funzione è interdetta a qualsiasi ecclesiastico, anche francese, che non appartenga ad alcuna diocesi.

Art. 34. Un prete non potrà lasciare la sua diocesi per andare a funzionare in un' altra, senza il permesso del suo vescovo.

SEZIONE QUINTA

Dei capitoli cattedrali, e del governo delle diocesi, durante la sede vacante.

Art. 35. Gli arcivescovi e i vescovi che volessero fare uso della facoltà loro accordata di stabilire dei capitoli, non potranno farlo senza avere prima ottenuta l'autorizzazione del governo, tanto per la istituzione in se stessa, quanto per il numero e la scelta degli ecclesiastici destinati a formarla.

Art. 36. Durante la sede vacante, sarà provveduto dal metropolitano, e in mancanza di questi, dal più antico dei suffraganei al governo della diocesi.

I vicarî generali di queste ultime continueranno nello esercizio delle loro funzioni, anche dopo la morte del vescovo, e fino a che non sia venuto il suo rimpiazzo.

Art. 37. I metropolitani, i capitoli cattedrali sono obligati, senza ritardo, di dare avviso al governo della vacanza della sede, e delle misure che siano state prese per l'amministrazione della diocesi vacante.

Art. 38. I vicarî generali che governeranno durante la vacanza, come pure i metropolitani, o i vicarî capitolari non permetteranno alcuna innovazione negli usi e le consuetudini delle diocesi.

TITOLO TERZO

Del culto.

Art. 39. Non vi sarà che un catechismo e una liturgia per tutte le chiese cattoliche di Francia.

Art. 40. Nessun curato potrà ordinare pubbliche preghiere straordinarie nella sua parrocchia, senza speciale permesso del vescovo.

Art. 41. Nessuna festa, oltre la domenica, potrà essere stabilita senza l'autorizzazione del governo.

Art. 42. Gli ecclesiastici faranno uso nelle cerimonie religiose degli abiti e degli ornamenti convenienti al loro titolo. Essi non potranno in alcun

caso, nè sotto alcun pretesto, prendere il colore e i segni dei distintivi riservati ai vescovi.

Art. 43. Tutti gli ecclesiastici saranno vestiti alla francese, e in nero. I vescovi potranno unire a questo abito la croce pastorale, e le calze violetto.

Art. 44. Le cappelle private, gli oratorî particolari non potranno essere stabiliti senza un'autorizzazione espressa del governo, accordata dopo domanda del vescovo.

Art. 45. Nessuna cerimonia religiosa potrà aver luogo fuori gli edifizî consacrati al culto cattolico, nelle città ove esistano tempî dedicati ad altri culti.

Art. 46. Lo stesso tempio non potrà essere consacrato che ad un sol culto.

Art. 47. Vi sarà nelle cattedrali e nelle parrocchie un posto distinto per i personaggi cattolici rivestiti di autorità civili e militari.

Art. 48. Il vescovo si concerterà con il prefetto per regolare il modo di chiamare i fedeli al servizio divino mediante il suono delle campane. Non si potrà suonarle per altra causa senza il permesso della polizia locale.

Art. 49. Quando il governo ordinerà delle pubbliche preghiere, i vescovi si concerteranno con il prefetto e il comandante militare del luogo, intorno al giorno, l'ora e il modo di esecuzione di tali ordinanze.

Art. 50. Le prediche solenni, dette sermoni, e quelle conosciute sotto il nome di stazioni dello Avvento e della Quaresima, non saranno fatte che dai preti, i quali ne abbiano ricevuto il permesso speciale dal vescovo.

Art. 51. I curati, al discorso della messa parrocchiale, pregheranno e faranno pregare per la prosperità della repubblica francese e dei consoli.

Art. 52. Essi non si permetteranno nelle loro istruzioni alcun biasimo diretto o indiretto, sia contro le persone, sia contro gli altri culti autorizzati dallo Stato. Diversamente vi sarà caso di abuso, e fors'anco di delitto.

Art. 53. Essi non faranno al sermone della messa alcuna pubblicazione estranea allo esercizio del culto, menochè questa non sia ordinata dal governo.

Art. 54. Essi non daranno la benedizione nuziale che a coloro i quali avranno giustificato in buo-

na e debita forma di aver contratto matrimonio innanti l'uffiziale dello stato civile.

Art. 55. I registri tenuti dai ministri della religione, non essendo, e non potendo essere relativi che alla somministrazione dei sacramenti, non potranno in alcun caso supplire i registri stabiliti per constatare lo stato civile dei francesi.

Art. 56. In tutti gli atti ecclesiastici e religiosi, dovrà farsi uso del calendario d'equinozio, stabilito dalle leggi della repubblica; dovrà designarsi i giorni coi nomi che essi avevano nel calendario di solstizio.

Art. 57. Il riposo dei pubblici funzionarî sarà fissato alla domenica.

TITOLO QUARTO

Della circoscrizione degli arcivescovati, dei vescovati, e delle parrocchie. Degli edifizî destinati al culto, e del trattamento dei ministri della religione.

SEZIONE PRIMA

Della circoscrizione degli arcivescovati e dei vescovati.

Art. 58. Vi saranno in Francia dieci arcivescovati, o metropoli, e cinquanta vescovati.

Art. 59. La circoscrizione delle metropoli e delle diocesi sarà fatta in conformità dello annesso quadro.

SEZIONE SECONDA

Della circoscrizione delle parrocchie.

Art. 60. Vi sarà almeno una parrocchia per ogni giudicato di pace. Sarà inoltre stabilito quel numero di succursali che il bisogno esigerà.

Art. 61. Ogni vescovo, di concerto col prefetto, regolerà il numero e la estensione di queste succursali. I progetti discussi saranno sottoposti al governo, e non potranno esser mandati ad effetto senza la sua autorizzazione.

Art. 62. Nessuna parte del territorio francese potrà essere costituita in parrocchia o in succursale senza la espressa autorizzazione del governo.

Art. 63. I preti ufficianti nelle succursali saranno nominati dai vescovi.

SEZIONE TERZA

Del trattamento dei ministri della religione.

Art. 64. L'annuo assegno degli arcivescovi sarà di quindicimila franchi.

Art. 65. Quello dei vescovi di dieci mila franchi.

Art. 66. I curati saranno distribuiti in due classi. L'annuo assegno di quelli di prima classe sarà portato a mille e cinquecento franchi. Quello dei curati di seconda classe sarà di mille franchi.

Art. 67. Le pensioni delle quali essi godono, in esecuzione delle leggi dell'Assemblea costituente, saranno computate nei loro assegni. I consigli generali dei grandi comuni potranno sui loro beni rustici, o sui loro dazî di consumo accordar loro un aumento di assegno se le circostanze lo esigeranno.

Art. 68. I vicarî e gli ufficianti saranno scelti tra gli ecclesiastici pensionati in esecuzione della legge dell'Assemblea costituente. Lo ammontare di queste pensioni e il prodotto delle oblazioni formeranno il loro assegno.

Art. 69. I vescovi redigeranno il progetto dei regolamenti relativi alle oblazioni che i ministri della religione saranno autorizzati a ricevere per la somministrazione dei sacramenti. Questi progetti, così redatti, non potranno essere pubblicati, nè altrimenti messi in esecuzione, senza l'approvazione del governo.

Art. 70. Ogni ecclesiastico pensionario dello Stato, sarà privato della sua pensione, laddove ricusi, senza motivo legittimo, le funzioni che potranno venirgli conferite.

Art. 71. I consigli generali dei dipartimenti sono autorizzati a fornire agli arcivescovi, e ai vescovi un alloggio conveniente.

Art. 72. I presbiterî e i giardini annessi, non alienati, saranno restituiti ai curati e agli officianti delle succursali; in mancanza di questi presbiterî, i consigli generali dei comuni sono autorizzati a fornire loro un alloggio e un giardino.

Art. 73. Le fondazioni che hanno per oggetto il mantenimento dei ministri e l'esercizio del culto, non potranno consistere che in rendite costituite sullo Stato. Esse saranno accettate dal vescovo diocesano, e non potranno essere eseguite che con l'autorizzazione del governo.

Art. 74. Gl' immobili, oltre gli edifizî destinati ad alloggio, e i giardini annessi, non potranno essere attribuiti alle dignità ecclesiastiche, nè posseduti dai ministri della religione a causa delle loro funzioni.

SEZIONE QUARTA

Degli edifizî destinati al culto.

Art. 75. Gli edifizî, anticamente destinati al culto cattolico, ed oggi nelle mani della nazione, in ragione di un edifizio per parrocchia e per succursale, saranno messi a disposizione dei vescovi per disposizione del prefetto del dipartimento. Una copia di detta disposizione sarà rimessa al consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti i culti.

Art. 76. Saranno instituite delle fabbricerie per sorvegliare la manutenzione e la conservazione dei tempî, non che l'amministrazione del denaro delle elemosine.

Art. 77. Nelle parrocchie in cui non vi saranno edifizî disponibili per il culto, il vescovo si concerterà col prefetto per la destinazione di un altro edifizio conveniente.

N. VI.

Legge sulla osservanza delle domeniche e feste.

18 novembre 1814.

I. I lavori ordinarî saranno interrotti le domeniche e i giorni delle feste riconosciute dalle leggi dello Stato.

II. Per conseguenza, nei detti giorni è vietato:

1° Ai mercanti di esporre e di vendere i generi, e di aprire le porte delle loro botteghe.

2° Ai venditori ambulanti di esercitare il loro mestiere sulle piazze e le pubbliche vie.

3° Agli artigiani ed operai di travagliare pubblicamente, e di aprire le loro fabbriche.

4° Ai carrettieri e vetturini impiegati in servizî locali, di fare carichi di generi nei luoghi pubblici di loro domicilio.

III. Nelle città, la cui popolazione è al di sotto di cinque mila anime, non che nei borghi e nei villaggi, è proibito ai bettolieri, mercanti di vini, spacciatori di bevande, trattori, sorbettieri, padroni di giuochi di palma e di bigliardi di tenere i loro fondachi aperti, e di far bevere o giuocare nei detti giorni, durante l'uffizio divino.

IV. Le contravvenzioni alle superiori disposizioni saranno constatate con processo verbale da redigersi dal sindaco, dagli eletti, o dal commissario di polizia.

V. Saranno giudicate dal tribunale di polizia ordinaria, e punite con un'ammenda che per la prima volta non potrà eccedere la somma di cinque franchi.

VI. In caso di recidiva, i contravventori potranno essere condannati al massimo delle pene di polizia.

VII. Le proibizioni precedenti non saranno applicabili ai seguenti casi, cioè:

1° Ai mercanti di comestibili di qualunque natura, salvo però l'esecuzione dello articolo III.

2° A tutto ciò che ha rapporto col servizio della salute.

3° Alle poste, ai corrieri, ed alle vetture pubbliche.

4° Ai vetturini di commercio per terra, per mare, e per fiumi, non che ai viaggiatori.

5° Alle fabbriche, il di cui esercizio non potrebbe essere interrotto senza danno.

6° Alle vendite usitate nelle fiere, nelle feste dette patronali, ed allo spaccio di generi minuti nei paesi di contado, fuori però il tempo del servizio divino.

7° Ai carichi dei bastimenti mercantili, e ad altri legni di commercio marittimo.

VIII. Sono egualmente eccettuati della superiore proibizione i mugnai, e gl' individui impiegati 1° alla messe, ed altre raccolte, 2° ai lavori urgenti di agricoltura, 3° alle costruzioni e riparazioni per causa di pericolo imminente, con l'obligo però, in questi due ultimi casi, di domandarne il permesso all'autorità municipale.

IX. L'autorità amministrativa potrà estendere le superiori eccezioni secondo le consuetudini locali.

X. Le leggi e i regolamenti di polizia anteriori, relativi alla osservanza delle domeniche e delle feste, sono e rimangono abrogate.

N. VII.

Estratto del decreto del 24 messifero anno XII relativo alle cerimonie pubbliche, precedenze, onori civili e militari da rendersi al clero.

PARTE PRIMA

Seggi e precedenze.

TITOLO PRIMO

Dei seggi e precedenze delle diverse autorità nelle cerimonie pubbliche.

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali.

Art. 1. Coloro che, secondo gli ordini dello imperatore dovranno assistere alle cerimonie pubbliche, vi prenderanno posto e seggio nell'ordine seguente:

I principi francesi.
I grandi dignitarî.
I cardinali.
I ministri.
I grandi uffiziali dello impero.

I senatori.

I consiglieri di Stato in missione.

I grandi uffiziali della Legion d'onore, quando essi non avranno pubbliche funzioni, che loro assegnino un rango superiore.

I generali di divisione comandanti una divisione territoriale nel dipartimento del loro comando.

I primi presidenti delle corti di appello.

Gli arcivescovi.

Il presidente del collegio elettorale del dipartimento durante il tempo della sessione, e durante i dieci giorni che precedono l'apertura, o che sieguono la chiusura.

I prefetti.

I presidenti delle corti di giustizia criminale.

I generali di brigata comandanti un circondario.

I vescovi.

I commissarî generali di polizia.

Il presidente del collegio elettorale del circondario durante il tempo della sessione, e durante i dieci giorni che precedono l'apertura, o che sieguono la chiusura.

I sottoprefetti.

I presidenti dei tribunali di prima istanza.

Il presidente del tribunale di commercio.

I sindaci, ec.

Art. 3. In nessun caso, il rango e gli onori accordati ad un corpo, apparterranno individualmente ai membri che lo compongono.

SEZIONE SECONDA

Degl' inviti alle cerimonie pubbliche.

Art. 5. Gli ordini dello imperatore per la celebrazione delle cerimonie pubbliche, saranno inviati agli arcivescovi ed ai vescovi per le cerimonie religiose, ed ai prefetti per le cerimonie civili.

Art. 6. Quando nel luogo della residenza del funzionario al quale gli ordini dello imperatore saranno inviati, vi sarà una o più persone designate avanti di lui nello articolo 1° colui che avrà ricevuti i detti ordini si porterà presso il funzionario a cui la precedenza è dovuta per convenire intorno al giorno e l'ora della cerimonia ordinata. Nel caso contrario, questo funzionario convocherà presso di lui, per iscritto, quelle autorità situate dopo di lui nell' ordine delle precedenze, e delle quali è necessario il concorso per eseguire gli ordini dello imperatore.

SEZIONE QUARTA

Del modo con cui le diverse autorità saranno piazzate nella cerimonia.

Art. 9. Nel centro del locale destinato alle ceri-

monie civili e religiose vi sarà un numero di seggioloni uguale a quello dei principi, dignitari, o membri delle rappresentanze nazionali presenti che avranno diritto di assistervi. Alle cerimonie religiose, quando vi sarà un principe o un gran dignitario, sarà collocato innanti a lui un inginocchiatojo con un tappeto e un cuscino. Nell'assenza di qualunque principe, dignitario, o membro di rappresentanza nazionale, il centro sarà riservato, e niuno potrà piazzarvisi.

I comandanti di divisione, comandanti le divisioni territoriali, i primi presidenti delle corti di appello, e gli arcivescovi saranno situati a diritta; i prefetti, i presidenti delle corti criminali, i generali di brigata comandanti un circondario, e i vescovi saranno situati a sinistra; il resto del corteggio sarà situato dietro.

Art. 10. Quando nella cerimonia religiosa vi sarà impossibilità assoluta di situare nel coro della chiesa tutti i membri dei corpi invitati, questi prenderanno posto nella navata della chiesa, in un ordine analogo a quello dei capi.

Art. 11. Nondimeno, sarà riservato, di accordo tra i vescovi, o i curati, e le autorità civili e militari, il maggior numero di stalli che si potrà. Questi saranno destinati di preferenza ai presidenti e procuratori imperiali di corti ò tribunali,

ai principali officiali dello Stato maggiore della divisione e della piazza, all'officiale superiore di gendarmeria, e al più antico decano e membro del consiglio di prefettura.

Art. 12. La cerimonia non comincerà che allorquando l'autorità che occuperà il primo rango sarà arrivato, e avrà preso posto.

PARTE SECONDA

Degli onori militari e civili.

TITOLO SECONDO

Santissimo Sacramento.

Art. 1. Nelle città in cui, per esecuzione dello articolo 45 della legge del 18 germinale anno X, le cerimonie religiose potranno aver luogo fuori degli edifizî consacrati al culto cattolico, quando il Santissimo Sacramento passerà in vista di una guardia o di un posto, i sotto uffiziali e soldati prenderanno le armi, le presenteranno, metteranno il ginocchio diritto a terra, inchineranno la testa, porteranno la mano diritta al cappello, ma resteranno coperti; i tamburi batteranno la marcia; gli ufficiali si metteranno alla testa della loro truppa, saluteranno colla spada, porteranno la ma-

no sinistra al cappello, ma resteranno coperti; le bandiere saluteranno.

Dal primo posto di guardia, davanti il quale passerà il Santissimo Sacramento, sarà fornita una scorta almeno di due granatieri; questi saranno rilevati di posto in posto, marceranno coperti presso il Santissimo Sacramento, con l'arme al braccio diritto.

Art. 2. Se il Santissimo Sacramento passa avanti una truppa sotto le armi, questa si condurrà nello stesso modo che si è ordinato per i posti di guardia.

Art. 3. Se la truppa si trova in marcia, farà alto, si formerà in battaglia, e renderà gli onori sopra prescritti.

Art. 4. Alle processioni del Santissimo Sacramento, le truppe saranno schierate in battaglia nelle piazze per le quali la processione dovrà passare. Il posto di onore sarà alla destra della porta della chiesa dalla quale la processione sortirà. Il reggimento fanteria che porterà il primo numero prenderà la diritta, quello che porterà il secondo prenderà la sinistra; gli altri reggimenti si disporranno in seguito alternativamente a diritta e sinistra; i regimenti di artiglieria a piedi occuperanno il centro della fanteria.

La truppa a cavallo verrà dopo la fanteria. I ca-

rabinieri prenderanno la diritta, poi i corazzieri, in seguito i dragoni, i cacciatori e gli usseri.

I reggimenti di artiglieria a cavallo occuperanno il centro delle truppe a cavallo.

La gendarmeria marcerà a piedi tra i funzionarii pubblici e gli assistenti.

Due compagnie di granatieri scorteranno il Santissimo Sacramento; esse marceranno in fila, a diritta e sinistra del baldacchino. In mancanza di granatieri, la scorta sarà fornita dall' artiglieria o dai fucilieri, e in mancanza di questi, da una compagnia scelta di truppa a cavallo, che farà il servizio a piedi.

La compagnia del reggimento che porta il primo numero occuperà la diritta del baldacchino, quella che porta il secondo la sinistra.

Gli uffiziali resteranno alla testa delle file; i sotto-uffiziali e soldati porteranno il fucile al braccio diritto.

Art. 5. L' artiglieria farà tre salve durante il tempo della processione, e metterà in ordine di battaglia sulle piazze ciò che non sarà necessario per la manovra del cannone.

TITOLO III.

Sua maestà imperiale.

SEZIONE SECONDA

Onori civili.

Art. 23. Alla entrata dello imperatore in ogni comune, tutte le campane suoneranno. Se la chiesa si trova sul suo passaggio, il parroco, o il supplente si terrà nella porta, in abiti sacerdotali, e con il suo clero.

TITOLO XIX.

Gli arcivescovi e vescovi.

SEZIONE PRIMA

Onori militari.

Art. 1. Quando gli arcivescovi o i vescovi faranno la loro prima entrata nella città della loro residenza, la guardia in seguito ad ordine del ministro della guerra, sarà schierata in ordine di battaglia nelle piazze che l'arcivescovo o vescovo dovrà traversare.

Cinquanta uomini di cavalleria anderanno ad incontrarlo a un quarto di lega dalla piazza.

Il giorno dello arrivo, l'arcivescovo avrà una guardia di quaranta uomini, il vescovo una di trenta, l'una e l'altra comandata da un ufficiale.

Queste guardie saranno piazzate dopo l'arrivo dei prelati.

Art. 2. Saranno tirati cinque colpi di cannone al loro ingresso e alla loro uscita.

Art. 3. Se il vescovo è cardinale, sarà salutato da dodici colpi di cannone, ed egli avrà il giorno del suo arrivo una guardia di cinquanta uomini con bandiera, comandati da un capitano, tenente, o sotto-tenente.

Art. 4. I cardinali, arcivescovi o vescovi, avranno ordinariamente una sentinella fornita dal più vicino corpo di guardia.

Art. 5. Le sentinelle presenteranno loro le armi.

Art. 6. I capi di corpi anderanno a visitarli.

Art. 7. Tutte le volte che essi passeranno avanti posti di guardia o picchetti, le truppe si metteranno sotto le armi; i posti di cavalleria monteranno a cavallo; le sentinelle presenteranno le armi; i tamburi e le trombe suoneranno a raccolta.

Art. 8. Ai cardinali che in Francia non sono nè arcivescovi nè vescovi, non saranno resi gli onori militari che in virtù di un ordine speciale del ministro della guerra che determinerà gli onori da rendersi.

SEZIONE SECONDA

Onori civili.

Art. 9. Ai cardinali che in Francia non sono nè arcivescovi nè vescovi, non saranno resi gli onori civili, che in virtù di un ordine speciale che determinerà per ognuno di loro gli onori che dovranno essere prestati.

Art. 10. Gli arcivescovi o vescovi che saranno cardinali, riceveranno dopo la loro istallazione, gli onori resi ai grandi ufficiali dello impero; quelli che non lo saranno, riceveranno quelli dovuti ai senatori.

Quando essi ritorneranno, dopo un assenza di un anno e un giorno, essi saranno visitati ciascuno dalle autorità inferiori, alle quali essi restituiranno la visita nelle ventiquattr'ore seguenti, essi stessi visiteranno le autorità superiori nelle ventiquattr'ore dal loro arrivo, e questa visita sarà loro restituita nelle ventiquattr' ore seguenti.

avviso di ordinativo di pagamento, o di mandato, se ne rilascia un duplicato, sulla dichiarazione motivata della parte interessata, e dopo attestato in scritto del pagatore, che certifichi che l'ordinativo, o il mandato non è stato sfogato nè da lui, nè col suo visto da altro contabile.

Art. 76. *Mandati per stipendii soggetti a ritenuta per pensione.* I mandati rilasciati per gli stipendii soggetti alla ritenuta di una pensione, devono far menzione di questa deduzione per calcolo di sottrazione dell' una sullo ammontare dell' altra, per trarsene il ricavato netto.

Mandati non soggetti a deduzione di ritenuta. Al contrario, se non vi è pensione a detrarsi sullo stipendio, sia perchè le leggi ne autorizzano il cumolo nello stesso stipendio, i mandati saranno rilasciati per la somma intera, con spiegare il motivo della non fatta deduzione.

Art. 79. *Spedizione di mandati dagli ordinatori.* Gli ordinatori secondarii restano incaricati di assumere la spedizione dei mandati agli aventi diritto. (Art. 63 della ordinanza del 31 maggio 1838).

Art. 80. *Spedizione dei mandati nei capoluoghi di prefettura.* Quando gli aventi diritto, o i loro rappresentanti vengono a ritirare i mandati negli uffizii della prefettura, gli ordinatori secondarii de-

vono esigere la ricevuta, dopo avere riconosciuta la identità dei primi, o la regolarità delle facoltà degli altri.

Art. 81. *Invio per la posta dei mandati agli aventi diritto, lontani dal capoluogo della prefettura.* Quando gli aventi diritto sono lontani dal capoluogo della prefettura, come i curati, supplenti, vicarii, o altri ministri della religione obligati a residenza, i mandati son loro inviati direttamente con la posta e per l'intermediario del sottoprefetto, che dovrà per quanto è possibile ritirarne la ricevuta.

Art. 82. *Ordinativi e mandati pagabili al 31 ottobre.* Gli ordinativi di pagamento e i mandati sono pagabili alle casse dello Stato fino al 31 ottobre del secondo anno di esercizio, e fino al 20 detto mese solamente nei circondarî nei quali non esistano dei pagatori del Tesoro (art. 91 dell'ordinanza del 31 maggio 1838).

Art. 83. *Perenzione degli ordinativi e dei mandati di pagamento.* Gli ordinativi e i mandati non quietanzati nel termine fissato nel superiore articolo 82 per la chiusura dei pagamenti, si perimono nelle mani dei creditori, senza pregiudizio dei loro diritti, e salvo un novello ordinativo fino al termine della scadenza, in conformità alle regole per lo appuramento degli esercizî chiusi (art. 92 dell'ordinanza del 31 maggio 1838).

TITOLO V.

Del pagamento.

Art. 88. *Disposizioni generali sul pagamento degli ordinativi e dei mandati.* Qualunque ordinativo di pagamento e qualunque mandato, sorretti da giustificazioni complete e regolari, e che non eccedano il limite del credito sul quale devono essere imputati, sono pagabili dagli agenti del Tesoro pubblico, contro quietanza della parte percipiente, o del suo rappresentante debitamente autorizzato, nel termine, e nel dipartimento stabilito dalla autorità che li rilascia — (art. 68 dell'ordinanza del 31 maggio 1838).

Art. 89. *Rifiuto del pagatore.* Il pagamento di un ordinativo o di un mandato non può venir sospeso da un pagatore che per causa di omissione, o d'irregolarità materiale nei documenti prodotti.

Vi è irregolarità materiale tutte le volte che la somma portata nell'ordinativo o nel mandato non è uguale a quella che risulta dai documenti giustificativi annessivi, o allorchè questi ultimi non sono conformi ai regolamenti ed alle istruzioni.

In caso di rifiuto di pagamento, il pagatore è tenuto di rimettere immediatamente la dichiarazione scritta e motivata del suo rifiuto al portatore dell'ordinativo, o del mandato.

Se malgrado questa dichiarazione, il ministro o l' ordinatore secondario richiede per iscritto, e sotto la sua responsabilità, che venga eseguito il pagamento, il pagatore vi procede senza ulteriore ritardo.

Gli ordinatori secondari rendono conto immediatamente al ministro delle circostanze e delle ragioni che hanno autorizzata da parte loro l' applicazione di questa misura — (art. 67 della ordinanza del 31 maggio 1838).

Art. 98. *Diritto di bollo a carico dei creditori.* Tutte le volte che il bollo è necessario secondo le leggi e i regolamenti, molto più per le giustificazioni relative al pagamento delle forniture che eccedono *dieci franchi*, esso è a carico dei creditori. La nomenclatura dei documenti da esibirsi al pagatore, annessi al presente regolamento, specifica quali tra essi debbano essere forniti della formalità del bollo — (art. 12, 16 e 29 della legge del 13 brumale anno VII).

Art. 107. *Stipendî dei ministri della religione, non soggetti a sequestro.* Gli stipendî dei ministri della religione non sono soggetti a sequestro nella loro totalità (arresto dei consoli del 18 nevoso anno XI, 8 gennaio 1803, per i ministri del culto cattolico; arresto del 15 germinale anno XII, 18 aprile 1804, per i ministri del culto protestante).

Art. 114. *Scomputo a causa d' imputazione sulle somme a pagarsi, e versamento ai ricevitori che i pagatori faranno delle somme per tal causa ritenute.* Per evitare un dissesto ai ministri della religione, e per facilitare in certi casi, secondo le decisioni ministeriali, lo scomputo di un debito in più pagamenti per coloro le cui funzioni continuano ad avere diritto ad una retribuzione sui fondi dello stato, le somme da scomputarsi saranno imputate su quelle a pagarsi. Però laddove si tratta di differenti esercizî, siccome bisogna riportare a ciascuno esercizio le spese che gli son proprie, così i mandati saranno rilasciati *integralmente*, ma con la indicazione della ritenuta a farsi e del netto a pagarsi. Tale ritenuta sarà eseguita dal pagatore che ne verserà l' ammontare nella cassa del ricevitore, e rimetterà al prefetto il tallone per essere spedito al ministero, come se lo scomputo fosse stato operato direttamente dal debitore.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse.

Art. 153. *Cumulo degli stipendî.* Le disposizioni sul cumulo degli stipendî, contenute nello art. 58 della legge del 28 aprile 1816, non sono applicabili ai ministri della religione (art. 137 della legge 25 marzo 1817, e art. 8 della legge del 31 luglio 1821).

Art. 154. *Cumulo di stipendî e pensioni.* Le pensioni dei vicarî generali, dei canonici, dei curati di cantone settaggenarî, e quelle di cui i cavalieri di Malta, presenti alla capitolazione dell'isola, godevano in virtù di questa capitolazione, possono accordarsi con uno stipendio di attività, purchè la pensione e lo stipendio insieme non si elevino a più di diecimila e cinquecento franchi (art. 12 della legge del 15 maggio 1818).

Art. 155. Possono ugualmente cumularsi le pensioni e gli stipendi di qualunque natura, purchè riuniti non eccedano settecento franchi, e solo fino alla concorrenza di questa somma (art. 13 della legge del 15 maggio 1818).

Art. 156. *Inventario dei mobili forniti ai pubblici funzionarî.* La mobilia fornita dallo Stato ai pubblici funzionarî, è l'oggetto di un inventario che va depositato agli archivî del ministero della Finanza.

Siffatti inventarî devono essere redatti alla fine di ogni anno, e ad ogni cambiamento del funzionario responsabile, a cura degli agenti dell'amministrazione del demanio. Gli aumenti o diminuzioni sopravvenuti in questo intervallo dovranno esservi specificati.

Mobilia degli arcivescovi, e dei vescovi. La mobilia degli arcivescovi, e dei vescovi è ugualmente in-

ventariata ogni anno, e ad ogni cambiamento del titolare, a cura del prefetto, o di un consigliere delegato assistito dal detto titolare, o in caso di sede vacante, dal vicario capitolare amministratore della diocesi, e da un agente del demanio.

Nei dipartimenti in cui il capo luogo della diocesi non è quello in cui risiede il prefetto, questi potrà farsi rappresentare allo inventario dal sottoprefetto del circondario, di cui fa parte la sede vescovile.

I consigli generali possono destinare uno o due dei loro membri per assistere allo inventario annuale dei capi di mobilia dei vescovi acquistati coi fondi del dipartimento votati dopo il 1819 in aumento della mobilia accordata dall'ordinanza reale del 7 aprile dell'anno corrente, e rimasta proprietà del dipartimento (art. 162 della ordinanza del 31 maggio 1838, art. 2 e 3 dell'ordinanza del 4 gennaro 1832).

PARTE SECONDA

Disposizioni e regole speciali concernenti le spese del culto.

TITOLO X.

Art. 158. *Spese del culto pagate con ordinativo diretto del ministero.* Le spese del culto pagate con

ordinativo diretto del ministero sono le seguenti: 1° Gli assegni dei cardinali, arcivescovi, e vescovi. 2° Le spese di visita della diocesi. 3° Le indennità per spese di istallazione dei cardinali, arcivescovi e vescovi. 4° Le spese delle bolle, e delle istruzioni. 5° Le spese del personale e del materiale del capitolo reale di S. Dionisio. 6° I soccorsi o indennità accordati direttamente dal ministro agli ecclesiastici e ai religiosi dimoranti a Parigi. 7° I soccorsi annuali accordati agli stabilimenti delle missioni estere, ed alle comunità di suore insegnanti o ospitaliere di Parigi. 8° Le spese di personale e di materiale delle segreterie del culto. 9° Le indennità temporanee sul Tesoro, che tengano luogo di pensioni ad antichi impiegati soppressi. 10° Le sovvenzioni alla cassa delle ritenute.

Art. 109. *Spese del culto, pagate con mandati del prefetto.* Le spese del culto pagate con mandati del prefetto sul credito delle delegazioni, che il ministro apre loro a questo effetto, sono le seguenti:

Culto cattolico. 1° Gli assegni dei vicarî generali, e dei canonici. 2° Gli assegni dei curati. 3° Gli assegni dei funzionanti nelle succursali. 4° Le indennità o sussidî ai vicarî delle parrocchie. 5° Le indennità ai funzionanti, ai curati, o ai vicarî delle parrocchie, per prestazioni nelle succursali vacanti. 6° Le piazze o mezze piazze nei seminarî. 7° I sussidî agli antichi religiosi. 8° I sussidî agli

antichi vicarî generali. 9° I sussidî agli antichi curati o funzionanti, obbligati dalla età o dalle infermità a cessare dalle loro funzioni. 10° I sussidî agli ecclesiastici vecchi o infermi, senza più funzioni dopo il ristabilimento del culto. 11° I sussidî agli antichi membri dell'ordine religioso di S. Giovanni di Gerusalemme. 12° I sussidî eventuali agli ecclesiastici in attività di servizio. 13° I soldi degl' impiegati del basso coro delle cattedrali. 14° Le altre spese del servizio interno degli edifizî diocesani, come pigioni per i vescovati e seminarî; acquisto di mobilia per i vescovati, le cattedrali, ec. 15° La manutenzione delle fabbriche delle cattedrali, dei vescovati, e dei seminarî. 16° Gli acquisti, costruzioni, e lavori straordinarî concernenti le dette fabbriche. 17° I sussidî per contribuire allo acquisto alle costruzioni, o alle riparazioni delle chiese, e presbiterî. 18° I soccorsi annuali accordati a comunità di suore insegnanti o ospitaliere nei dipartimenti;

Culti protestanti. 19° Gli assegni dei pastori. 20° Le piazze o mezze piazze nei seminarî. 21° le indennità, e i sussidî ai pastori, o alle loro vedove. 22° I sussidî per contribuire ai lavori degli edifizî dei culti protestanti. 23° Le spese di amministrazione del direttorio generale della confessione di Augsbourg;

Culto israelita. 24. Gli assegni dei rabbini, e dei ministri officianti. 25° Le spese della scuola cen-

trale rabbinica. 26° Le spese di amministrazione dei concistori. 27° I sussidî per contribuire ai lavori dei tempii. 28° I sussidî accordati ai rabbini, o ai ministri officianti.

Art. 160. *Spese periodiche pagate per trimestre.* La più parte delle spese dei culti sono pagate per trimestre, cioè: gli assegni o indennità per funzioni esercitate, e le retribuzioni fisse ed annuali.

Art. 161. Nei bilanci dei dipartimenti vengono stanziati ogni tre mesi dei fondi per le spese periodiche, secondo i bisogni presunti, a fine di far fronte alle stesse secondo le loro scadenze. Se i fondi eccedono i bisogni del trimestre, l'eccedenza viene attribuita alle spese del trimestre seguente. I fondi necessarî per l'ultimo trimestre di ciascun anno non sono stanziati che secondo le informazioni fornite dai prefetti, sullo ammontare che essi presumono essere il più corrispondente ai bisogni

Art. 162. *Spese non periodiche.* Riguardo alle spese non periodiche, come per esempio le opere degli edifizî dei diversi culti, gli acquisti che vi hanno rapporto, le spese per il mobilio dei vescovati, e per gli ornamenti delle cattedrali, e sussidî ai comuni per contribuire alle riparazioni delle chiese e dei presbiterî, i sussidî individuali ai va-

rî ministeri dei culti, i fondi sono stanziati a misura delle occorrenze, e secondo il progredire delle opere in corso.

Art. 163. *Disposizioni comuni ai varî assegni e retribuzioni per funzioni esercitate.* Nel pagamento degli assegni o indennità periodiche, il valore di ciascun mese è contato per il dodicesimo giusto dell'anno, e quello di ciascun giorno per il trentesimo giusto del mese. La durata più o meno lunga del mese non è tenuta in considerazione.

Art. 164. Il giorno della presa di possesso o della istallazione dei funzionarî, deve loro esser sempre contata; come pure quello della loro morte, o della cessazione dalle funzioni.

Art. 165. In caso di dimissione, se il funzionario ha continuato l' esercizio delle sue funzioni, aspettando la istallazione del suo successore, si ritiene come se egli fosse rimasto al suo posto in forza dello antico titolo, ed in conseguenza egli continua ad esser pagato fino al giorno della effettiva cessazione dal suo esercizio.

Art. 166. Gli assegni e le retribuzioni inerenti agl' impieghi non sono pagabili che a quelli che sono titolari di questi impieghi.

Art. 168. *Assenza del titolare d' impieghi dei varî culti.* L'assenza temporanea e per causa legittima, dei titolari d'impieghi dei diversi culti dal luogo ove essi sono obligati di risedere, potrà essere autorizzata dal vescovo diocesano per il culto cattolico, senza che per questo l'assente venga a soffrire scomputo sul suo assegno, se l'assenza non durerà che otto giorni. Scorso questo termine, e fino a quello di un mese, il vescovo o il concistoro notificheranno il congedo al prefetto, e gliene faranno conoscere il motivo. Se la durata dell' assenza per causa di malattia o altro, dovrà prolungarsi al di là di un mese, l'autorizzazione del ministro incaricato degli affari dei culti, sarà necessaria (art. 4 della ordinanza del 13 marzo 1832; circolare ministeriale del 29 ottobre 1832).

Spese per i cardinali, arcivescovi e vescovi.

Art. 169. *Trattamento dei cardinali, arcivescovi e vescovi.* Gli arcivescovi e i vescovi esigeranno il loro trattamento a contare dal giorno della loro presa di possesso (ordinanza del 4 settembre 1820). La pensione ecclesiastica, della quale godono taluni tra loro, è dedotta.

Il supplimento accordato agli arcivescovi, o ai vescovi rivestiti della dignità di cardinali, è pagato a contare dal giorno in cui sia stato loro rimesso il cappello.

Art. 170. *Spese di visita diocesana assegnate agli arcivescovi e vescovi.* Le indennità assegnate agli arcivescovi e vescovi per le visite diocesane sono stanziate sullo avviso da essi dato al prefetto di trovarsi in giro, o di aver terminata la loro escursione (circolare del 10 febbraro 1834).

Art. 171. *Spese di installamento degli arcivescovi e vescovi.* Le spese d'installamento degli arcivescovi e vescovi non sono stanziate che in seguito di ordinativi reali.

Real Capitolo di S. Dionisio.

Art. 172. *Assegno ai membri del real Capitolo di S. Dionisio.* I canonici-vescovi del real Capitolo di S. Dionisio sono pagati a contare dalla data della loro nomina fatta dal re. I canonici del secondo ordine sono pagati a contare dal giorno della loro presa di possesso. Di questa si redige verbale che viene spedito dal canonico anziano al ministro incaricato dei culti (Ordinanza reale del 17 settembre 1839). Le pensioni di cui possono godere i canonici-vescovi, o quelli di secondo ordine sono imputate sul loro assegno.

Membri dei capitoli e del clero parrocchiale.

Art. 173. *Assegno dei vicari-generali e canonici.* I

vicarî-generali e i canonici esigono il loro assegno a datare dal giorno della loro presa di possesso.

Il capitolo redigerà analogo verbale di essa, e lo spedirà al prefetto (art. 1 e 3 della ordinanza del 13 marzo 1832). Questa presa di possesso deve essere sempre posteriore alla approvazione data dal re alla nomina del prelato.

Nondimeno, i vicarî-capitolari incaricati dell'amministrazione delle diocesi per il tempo della sede vacante, esigono i loro assegni dal giorno in cui essi sono eletti dal capitolo, ma dopo l'approvazione data dal re alla loro elezione (Avviso del Consiglio di Stato del 3 decembre 1840).

Art. 174. *Vicario-generale negli arcivescovati, di cui lo assegno è il più elevato.* Uno dei tre vicarî-generali, negli arcivescovati, riceve un assegno più elevato che quello degli altri due; la sola comunicazione che ne vien fatta dallo arcivescovo alla contabilità degli esiti è sufficiente per l'ordinativo del pagamento.

Art. 175. *Canonici-arcipreti.* Nel caso che la parrocchia venga riunita al capitolo, il canonico arciprete è pagato, a sua scelta, dello assegno di canonico o di quello di curato.

Art. 176. *Cumulo delle pensioni e degli assegni dei*

vicarî-generali, e dei canonici. Le pensioni dei vicarî-generali e dei canonici possono cumularsi con i loro assegni, purchè questi e le pensioni non si elevino insieme ad una somma maggiore di L. 2500 (Art. 12 della legge del 15 maggio 1819).

Art. 177. *Assegni dei curati. Curati di prima classe.* Gli assegni dei curati sono divisi in due classi.

La prima classe comprende i curati dei comuni di 5000 anime e al di sopra, in numero uguale a quello dei giudicati di pace stabiliti nelli stessi comuni, come anche i curati dei capoluoghi di prefettura (Arresto del 27 brumale anno XI, e ordinanza reale del 6 aprile 1832).

Curati di seconda classe. La seconda classe comprende i curati di tutti gli altri comuni elevati a parrocchia con decreto o ordinanza.

Art. 178. *Epoca dalla quale corrono gli assegni dei curati.* I curati esigono i loro assegni a contare dal giorno della loro presa di possesso. Se ne redigerà verbale che sarà rimesso dalla cancelleria dei Santesi al prefetto (Art. 1 e 3 della ordinanza del 13 marzo 1832). La data di questa presa di possesso deve essere sempre posteriore a quella dell'approvazione data dal re alla nomina.

Art. 179. *Curati di seconda classe ammessi agli assegni della prima.* Gli assegni della prima classe

sono qualche volta accordati con ordinanza reale, in conformità allo articolo secondo dello arresto del 27 brumale anno XI a quei curati di seconda classe che si siano distinti nelle loro funzioni; questa ricompensa è sempre personale; il trasferimento del curato che la gode da una parrocchia ad un'altra non gliela fa perdere.

Art. 180. *Pensioni ecclesiastiche dedotte dagli assegni dei curati fino alla età di settanta anni.* Le pensioni ecclesiastiche di cui godono taluni curati, sono dedotte dai loro assegni; alla età di settanta anni compiti essi possono cumulare gli assegni e la pensione fino alla concorrenza di L. 2500 (art. 3 dello arresto del 27 brumale anno XI; art. 12 della legge del 15 maggio 1818).

Per ottenere questo cumulo, i curati devono giustificare la loro età di settanta anni compiti, mediante la esibizione dell'atto di nascita.

Art. 181. *Supplimento degli assegni ai curati settagenarî non pensionati.* Alla stessa età di settanta anni compiti, giustificati dall'atto di nascita, un supplimento di L. 100 all'anno vien corrisposto ai curati non pensionati.

Art. 182. *Assegni agli ufficianti.* Gli ufficianti esigono i loro assegni a contare dal giorno della loro installazione. La cancelleria dei Santesi redigerà

verbale di questa installazione, e lo spedirà al prefetto (art. 2 e 3 della ordinanza del 13 marzo 1832).

Art. 183. *Pensioni ecclesiastiche dedotte dagli assegni degli ufficianti.* Le pensioni ecclesiastiche sono dedotte dagli assegni degli ufficianti qualunque sia la loro età.

Art. 184. *Supplimento degli assegni degli ufficianti sessagenarî e settagenarî.* Gli ufficianti ricevono un supplimento di L. 100 all'anno all'età di sessanta anni compiti, e un nuovo supplimento della stessa somma alla età di settanta anni compiti. Per ottenere questi supplementi, gli ufficianti devono giustificare la loro età con la esibizione dell'atto di nascita.

Art. 185. *Indennità ai vicarî delle parrocchie.* Una indennità può essere accordata, per decisione ministeriale, ai vicarî regolarmente stabiliti nelle comuni della non maggiore popolazione (Ordinanza del 16 giugno 1816).

Art. 186. *Indennità dei vicarî in comuni che non siano capoluoghi di parrocchia.* Questa indennità può essere pagata ai vicarî che, a ragione della estensione della parrocchia, siano situati in un comune che non sia il capoluogo della parrocchia istessa (Ordinanza del 25 agosto 1819).

Art. 187. *Indennità indipendente dallo assegno per le fabbricerie, e dalle pensioni.* La indennità dei vicarî non va soggetta ad alcuna ritenuta per pensione; essa è ugualmente indipendente dagli assegni che le fabbricerie o i comuni devono fare ai vicarî secondo l'art. 40 del decreto del 30 dicembre 1809.

Art. 188. *Epoca dalla quale corrono le indennità.* La indennità è pagata per trimestre, a contare dalla data della installazione. La cancelleria dei Santesi redige verbale di detta installazione, e lo spedisce al prefetto. (Art. 2 e 3 della ordinanza del 13 marzo 1832).

Però, se la installazione di un vicario è anteriore alla decisione del ministro che stanzia la indennità, questa non è pagabile che a contare dalla data della decisione sudetta.

Art. 189. *Indennità agli ufficianti, ai curati, ed ai vicarî dei curati per doppio servizio nelle succursali vacanti.* Una indennità fissata fin oggi a L. 200 annuali è accordata agli ufficianti, ai curati, ed ai vicarî di questi ultimi soltanto, per il doppio servizio che essi prestano nelle *succursali vacanti*, vale a dire durante il tempo in cui nessun titolare ne percepisce lo assegno. (Ordinanza del 6 novembre 1814; decisione reale del 28 marzo 1820; circolare del 2 agosto 1833).

Art. 190. *Natura del doppio servizio al quale la indennità è accordata.* Questa indennità non si ottiene che quando l'ecclesiastico indicato dallo articolo precedente abbia realmente servita la parrocchia, *legalmente istituita a succursale*, con avervi detto la messa le domeniche, o tutti altri giorni della settimana, secondo che il vescovo diocesano lo abbia ordinato, con l'esservi andato a fare delle istruzioni, con lo aver visitato gli ammalati, e con lo avervi somministrato i sacramenti (Circolari del 20 giugno 1827 e 2 agosto 1833).

Art. 191. *Certificati della realtà e della durata del doppio servizio.* Sono rilasciati i certificati della realtà e della durata del doppio servizio dal curato o dall' ufficiante del cantone, incaricati specialmente dal vescovo di questa ingerenza, e i detti certificati sono rimessi al prefetto dal vescovo istesso, onde essere uniti al mandato di pagamento (Circolare del 20 giugno 1827 e del 2 agosto 1833).

Art. 192. *Divieto di una doppia indennità di doppio servizio alla stesso ecclesiastico.* Lo stesso ecclesiastico autorizzato a disimpegnare il doppio servizio, non può avere diritto ad una doppia indennità, quando anche egli faccia questo servizio in due diverse succursali vacanti (Circolare del 2 agosto 1833).

Art. 193. *Luogo del pagamento della indennità del doppio servizio quando i due servizî non sono esercitati nello stesso dipartimento.* Un ecclesiastico rende qualche volta il doppio servizio in un' altra provincia che quella in cui egli agisce come curato, ufficiante, o vicario; le due provincie possono anche dipendere da due diverse diocesi. In questo caso, il mandato di pagamento del doppio servizio viene rilasciato allo ecclesiastico dal prefetto della provincia, in cui il servizio fu prestato.

Piazze franche nei Seminarî

Art. 194. *Epoca dalla quale corre il pagamento delle piazze franche, o delle frazioni di esse, nei seminarî del culto cattolico.* Le piazze franche, o frazioni di esse, accordate dietro proposta dei vescovi, agli alunni dei seminarî diocesani, sono godute a contare dal giorno della data dell' ordinanza reale di nomina per quelli alunni sudetti che si trovino presenti in seminario, e per quelli non presenti dal giorno della loro entrata (Ordinanza reale del 2 novembre 1835).

Art. 195. *Cessazione del pagamento delle piazze franche nei seminarî del culto cattolico.* Il pagamento delle piazze franche, o frazioni di esse, cessa a contare dalla data della morte, del compimento degli studî, o della ordinazione dello alunno.

Art. 196. *Precauzione per la regolarità del pagamento delle piazze franche.* I prefetti riceveranno la spedizione della ordinanza che approva la nomina degli alunni a piazza franca, o a frazione di essa. Essi devono assicurarsi che gli stati di presenza forniti dai seminarî, siano conformi alla ordinanza sudetta, e che non comprendano alunni, dei quali la proposta non sia stata approvata dal re.

Art. 197. *Pagamento delle piazze franche, o frazioni di esse nei seminarî del culto cattolico.* Il pagamento delle piazze franche o frazioni di esse, si effettua per trimestre.

Sussidî agli ecclesiastici ed agli antichi religiosi.

Art. 198. *Sussidî agli ecclesiastici, ed agli antichi religiosi.* I sussidî agli ecclesiastici ed agli antichi religiosi vengono pagati a misura delle risoluzioni ministeriali che loro li accordano.

Essi sono effettuiti in unico pagamento, salvo il caso previsto allo art. 199.

Il successore di un ecclesiastico, o antico religioso defunto non avrà diritto a ripetere il pagamento del sussidio ordinato a favore di costui, se egli prima di morire non si trovava già in possesso del mandato.

Art. 199. *Sussidî ad antichi vicarî generali.* I sus-

sidî di mille e cinquecento franchi all'anno accordati per decisione reale ad antichi vicarî generali in virtù della ordinanza del 29 settembre 1824, sono soddisfatti per trimestre, e soggetti a scomputo per la morte del titolare, o per il di lui richiamo in attività, ai termini della superiore ordinanza.

Gli arretrati sono in tutti i casi pagabili al successore.

Art. 200. *Esercizî del bilancio ai quali i sussidî appartengono.* I sussidî appartengono generalmente allo esercizio dell'anno in cui essi sono stati accordati; però essi possono per eccezione venire imputati sui fondi dello esercizio durante il quale ha avuto luogo il fatto che ha motivato il sussidio, come un incendio, una malattia, un accidente, e un danno qualunque.

Art. 201. *Sussidî a persone colpite da alienazione mentale.* I sussidî accordati a persone colpite da alienazione mentale, possono essere rilasciati con mandato intestato a nome o dei loro tutori legali, o dei ricevitori, direttori, e amministratori degli stabilimenti ove esse persone alienate risiedono, o finalmente dei loro superiori ecclesiastici, vescovi, vicarî generali, ec.

In questi diversi casi, i mandati devono indicare lo stato di alienazione mentale degli ecclesiastici, o antichi religiosi sussidiati.

Art. 202. *Sussidî ad ecclesiastici o antichi religiosi francesi dimoranti in paese straniero.* I sussidî accordati ad ecclesiastici o antichi religiosi francesi dimoranti in paese straniero sono rilasciati per organo degli agenti del ministero degli affari esteri; ma il pagamento sui fondi del bilancio dei culti non si effettua che mediante la esibizione della quietanza delle persone sussidiate, debitamente legalizzata.

Spese del servizio interno degli edifizî diocesani.

Art. 203. *Spese dei bassi-cori delle cattedrali.* Ogni anno il ministro fissa per ciascuna cattedrale la partita di esito applicabile alle spese per i cantori, musicanti ed altri impiegati dei bassi-cori.

Art. 204. *Compra di mobilia ed ornamenti per le cattedrali, e per i palazzi vescovili.* Lo acquisto di mobilia per i palazzi vescovili non è effettuito che in virtù di determinazione ministeriale.

Lo stesso avviene per lo acquisto di ornamenti ed altri oggetti mobili per le cattedrali, quando lo Stato concorre alla spesa di essi. L'importo di un oggetto di ornamento cominciato in un anno e finito in un altro, può addebitarsi allo esercizio dei varî anni, dividendolo secondo l'avanzamento dei lavori.

Art. 205. *Spese di locazioni per le cattedrali, vescovati e seminarî.* I corpi da locarsi per il servizio delle cattedrali, vescovati, e seminarî sono sempre proposti all'approvazione del ministero. Non può essere convenuto alcun pagamento con precedenza, e con destinazione per la fine del godimento.

Acquisti ed opere degli edifizî diocesani.

Art. 206. *Acquisti di beni immobili per le cattedrali, vescovati, e seminarî.* Gli acquisti di beni immobili da servire ad uso di edifizî diocesani non possono esser fatti senza la speciale autorizzazione del re.

I contratti vengono trascritti all'ufizio della conservazione delle ipoteche.

Le formalità prescritte dallo articolo 2194 del Codice civile per i pareri del Consiglio di Stato del 1° giugno 1807 e del 5 maggio 1812, e dallo articolo 854 del codice di procedura civile per la purgazione delle ipoteche legali sono compiute a cura e diligenza dell'amministrazione.

Il prezzo non potrà esser pagato che dopo la prova che gli immobili non sono gravati da alcuna iscrizione, e che tutte le condizioni prescritte a vantaggio dello Stato sono state adempite.

Art. 207. *Opere negli edifizî diocesani.* Tutte le ope-

re da farsi negli edifizî diocesani, devono prima d' intraprendersi essere autorizzate dal ministero. Le nuove costruzioni, e le grosse riparazioni sono fatte per offerta e per aggiudicazione. Non può farsi alcun cambiamento al progetto in corso di esecuzione senza l'autorizzazione del ministero. Le opere di semplice manutenzione degli edifizî, si fanno ordinariamente in economia, e sopra relazione.

Art. 208. *Acconti sulle opere.* L'ammontare degli acconti a pagarsi prima della liquidazione, nel corso di ciascun anno, non deve giammai eccedere i cinque sedicesimi della spesa.

Art. 209. *Ritenuta della garentia.* Lo ammontare delle ritenute operate sui pagamenti per causa di garentia non è conteggiato che quando il certificato di consegna delle opere potrà essere rilasciato agli intraprenditori.

Non di meno il totale dello importo dei lavori eseguiti durante un esercizio è portato a carico dello esercizio medesimo.

Se i lavori di un appalto abbracciano parecchi esercizî, le ritenute sono riportate da anno in anno, ed aggiunte le une alle altre, di maniera a farne cadere il totale sullo importo dell' ultimo pagamento delle opere, il quale completa lo ammontare di tutte quelle altre precedentemente eseguite.

Sussidî ai comuni e agli stabilimenti ecclesiastici.

Art. 210. *Sussidî ai comuni per acquisti, costruzioni, o riparazioni delle chiese e presbiterî.* I sussidî accordati ai comuni per acquisti, costruzioni, o riparazioni delle chiese e dei presbiterî, entrano nella contabilità speciale dei comuni, e sono imputabili allo esercizio al quale si riferiscono i bisogni che hanno dato occasione al sussidio.

Gli acquisti devono esser fatti, ed i lavori devono trovarsi già in corso di esecuzione per potersi rilasciare il sussidio richiesto.

Art. 211. *Sussidî annuali a diversi stabilimenti ecclesiastici.* I sussidî annuali accordati a diversi stabilimenti ecclesiastici sono pagabili a trimestre; essi entrano nella contabilità speciale di questi stabilimenti.

Art. 224. Le disposizioni del presente regolamento rimpiazzano ed annullano tutte quelle contenute in regolamenti ed istruzioni precedenti concernenti la contabilità dei culti.

Il guardasigilli ministro segretario
di Stato della Giustizia e dei Culti
N. Martin (du nord).

N. IX.

Decreto del 30 decembre 1809 concernente le fabbricerie delle chiese.

CAPITOLO PRIMO

Dell'Amministrazione delle fabbricerie.

Art. 1. Le fabbricerie, delle quali la istituzione è stata ordinata dallo articolo 76 della legge del 18 germinale anno X, sono incaricate di vegliare alla manutenzione e conservazione dei tempî, di amministrare le elemosine, i beni, le rendite, e le percezioni autorizzate dalle leggi e dai regolamenti, le somme supplimentari fornite dai comuni, e generalmente tutti i fondi d'introito che sono attribuiti allo esercizio del culto; e finalmente di assicurare questo esercizio, e il mantenimento della sua dignità, nelle chiese alle quali esse fabbricerie sono addette, sia col regolarne le spese che vi sono necessarie, sia con lo assicurare i mezzi per provvedervi.

Art. 2. Ciascuna fabbriceria sarà composta da un consiglio, e da una segreteria di santesi.

SEZIONE PRIMA

Del consiglio.

§. I. *Della composizione del consiglio.*

Art. 3. Nelle parrocchie di cui la popolazione sarà di cinquemila anime, o più, il consiglio sarà composto di nove consiglieri di fabbriceria. In tutte le altre parrocchie esso dovrà essere di cinque membri. Essi saranno scelti tra i più notabili cittadini; dovranno essere cattolici, e domiciliati nella parrocchia medesima.

Art. 4. Di più saranno di diritto membri dello stesso consiglio :

1° Il curato, o l'officiante, che avrà il primo posto, e potrà farsi rimpiazzare da uno dei suoi vicarî ;

2° Il sindaco del comune del capoluogo della parrocchia o della succursale ; questi potrà farsi rimpiazzare da uno dei suoi aggiunti. Se il sindaco non è cattolico, dovrà farsi sostituire da un aggiunto che lo sia, o in mancanza da un membro del consiglio municipale, cattolico. Il sindaco avrà il suo posto alla sinistra del presidente, il curato o l'officiante alla diritta.

Art. 5. Nelle città in cui vi saranno varie parrocchie o succursali, il sindaco sarà di diritto membro del consiglio di ciascuna fabbriceria; egli potrà farsi rimpiazzare come è stato detto nello articolo precedente.

Art. 6. Nelle parrocchie o succursali in cui il consiglio di fabbriceria sarà composto di nove membri, non compresi quelli di diritto, cinque dei consiglieri saranno per la prima volta nominati dal vescovo, e quattro dal prefetto. In quelle in cui non sarà composto che di cinque membri, il vescovo ne nominerà tre, ed il prefetto due. Essi entreranno in funzioni la prima domenica del mese di aprile seguente alla nomina.

Art. 7. Il consiglio della fabbriceria sarà rinnovato parzialmente ogni tre anni, cioè spirati i primi tre anni, nelle parrocchie in cui si compone di nove membri, senza comprendervi i membri di diritto, per la uscita di cinque membri, che per la prima volta saranno designati dalla sorte, e dei quattro più antichi dopo trascorsi sei anni; per le fabbricerie, di cui il consiglio si compone di cinque membri, non compresi i membri di diritto, per la uscita di tre membri designati dalla sorte, dopo i tre primi anni, e di due altri dopo trascorsi i sei anni. In seguito usciranno sempre i più antichi di esercizio.

Art. 8. I consiglieri che dovranno rimpiazzare i membri che sortono, saranno scelti dai membri che restano.

Quando il rimpiazzo non sarà fatto all'epoca fissata, il vescovo ordinerà che vi si provveda nel termine di un mese, passato il quale, egli nominerà, per questa volta sola, i nuovi membri.

I membri che escono potranno essere rieletti.

Art. 9. Il consiglio nominerà a scrutinio il suo segretario, e il suo presidente. Essi saranno rinnovati la prima domenica di aprile di ciascun anno, e potranno essere rieletti.

In caso di parità, il presidente avrà doppio voto.

Il consiglio non potrà deliberare che quando vi sarà più della metà dei membri presente all'assemblea, e tutti i membri presenti firmeranno la deliberazione che sarà ritenuta come a maggioranza di voti.

§ II. *Delle sedute del consiglio.*

Art. 10. Il consiglio si riunirà la prima domenica del mese di aprile, di luglio, di ottobre, e di gennaro, alla fine della messa cantata, o dei vespri, nella chiesa, in un luogo adiacente a questa, o nel presbiterio.

L'avviso di ciascuna di queste riunioni sarà pubblicato la domenica precedente, al sermone della messa parrocchiale.

Il consiglio potrà inoltre riunirsi straordinariamente dietro autorizzazione del vescovo o del prefetto, quante volte la urgenza degli affari o di qualche spesa impreveduta lo esigerà.

§ III. *Delle funzioni del consiglio.*

Art. 11. Appena il consiglio sarà formato, esso sceglierà a scrutinio, tra i suoi membri, quelli che come santesi entreranno nella composizione della segreteria; e in seguito, nella sessione che corrisponderà allo spirare del termine fissato dal presente regolamento per lo esercizio delle funzioni di santese, il consiglio farà parimenti a scrutinio la scelta di colui trai suoi membri che rimpiazzerà il santese che sorte.

Art. 12. Saranno sottoposti alla deliberazione del consiglio:

1.° Il bilancio della fabbriceria;

2.° Il conto annuale del suo tesoriere;

3.° Lo impiego dei fondi che eccedano l'esito stabilito per legati, e donazioni, non che il reimpiego di capitali rimborsati;

4.° Tutte le spese straordinarie, al di là di cinquanta franchi nelle parrocchie al di sotto di mille anime, e di cento franchi nelle parrocchie di una maggiore popolazione;

5.° I processi a intraprendere o a sostenere, gli

atti enfiteutici o a lunghe annate, le alienazioni o permute, e generalmente tutti gli oggetti che eccedano i limiti dell'amministrazione ordinaria dei beni dei minori.

SEZIONE SECONDA

Dell'ufizio dei Santesi.

§ I. *Della composizione dell'ufizio dei santesi.*

Art. 13. L'ufizio dei santesi si comporrà:

1° Dal curato, o dall'ufficiante, della parrocchia, o succursale, che ne sarà membro perpetuo e di diritto:

2.° Da tre membri del consiglio di fabbriceria.

Il curato o l'ufficiante avrà il primo posto, e potrà farsi rimpiazzare da uno dei suoi vicarî.

Art. 14. Non potranno essere nello stesso tempo membri dell'ufizio i parenti o affini, sino al grado di zio e nipote.

Art. 15. Nella prima domenica di aprile di ogni anno, uno dei santesi cesserà di esser membro dell'ufizio e sarà rimpiazzato.

Art. 16. Dei tre santesi che per la prima volta saranno nominati dal consiglio, due sortiranno

successivamente per via di sorte, alla fine del primo o del secondo anno; il terzo sortirà di diritto allo spirare del terzo anno.

Art. 17. In seguito saranno i santesi più antichi di esercizio che dovran sortire.

Art. 18. Quando la elezione non sarà fatta all'epoca fissata, vi sarà provveduto dal vescovo.

Art. 19. I santesi nomineranno tra loro, un presidente, un secretario, e un tesoriere.

Art. 20. I membri dell'ufizio non potranno deliberare se non saranno almeno in numero di tre.

In caso di parità, il presidente avrà doppio voto.

Tutte le deliberazioni saranno firmate dai membri presenti.

Art. 21. Nelle parrocchie in cui vi erano ordinariamente dei santesi di onore, si potrà sceglierne due dal consiglio trai primi funzionarî pubblici domiciliati nella parrocchia. Questi santesi e tutti i membri del consiglio avranno un posto distinto in chiesa; sarà detto il *banco dell'opera*; esso sarà situato dirimpetto il pulpito per quanto più si potrà. Il curato o l'ufficiante avrà in questo banco il primo posto, tutte le volte che egli vi si troverà durante la predicazione.

§ II. *Delle sedute dell'ufizio dei Santesi.*

Art. 22. L'ufizio si riunirà ogni mese, alla fine della messa parrocchiale nel luogo stabilito per le sedute del consiglio.

Art. 23. Nei casi straordinarî, l'ufizio sarà convocato sia di officio dal presidente, sia a richiesta del curato o dall'ufficiante.

§ III. *Delle funzioni dell' ufizio.*

Art. 24. L'ufizio dei santesi redigerà il bilancio della fabbriceria, e preparerà gli affari che dovranno essere portati al consiglio. Esso sarà incaricato della esecuzione delle deliberazioni del consiglio, come pure dell'amministrazione giornaliera degli affari temporali della parrocchia.

Art. 25. Il tesoriere è incaricato di curare lo incasso di tutte le somme dovute alla fabbriceria, sia come facienti parte delle sue rendite ordinarie, sia per tutt'altra provvenienza.

Art. 26. I santesi sono incaricati di vegliare a che tutti gli obblighi nascenti dalle fondazioni siano fedelmente adempiti secondo l'intenzione dei fondatori, senza che le somme destinate possano venir distratte ad altro uso.

Un estratto del catalogo di tutte le fondazioni alle quali dovrà darsi esecuzione nel corso di ciascun trimestre resterà affisso nella sacrestia, con i nomi dei fondatori, e dello ecclesiastico incaricato di dare adempimento ad ognuna di esse.

Alla fine di ciascun trimestre sarà reso il conto dal curato o dall'ufficiante all' ufizio dei santesi, delle fondazioni che sono state eseguite nel corso del trimestre istesso.

Art. 27. I santesi forniranno l'olio, il pane, il vino, l'incenso, la cera, e generalmente tutti gli oggetti di consumo necessarî allo esercizio del culto. Essi provvederanno ugualmente alle riparazioni ed allo acquisto di nuovi ornamenti sacri, di mobili, e di utensili per la chiesa e per la sacrestia.

Art. 28. Tutte le compre saranno approvate dall'ufizio dei santesi, e firmate dal presidente, come pure i mandati di pagamento.

Art. 29. Il curato o l'ufficiante si conformerà ai regolamenti emanati dal vescovo per tutto ciò che concerne il servizio divino, le preghiere, le istruzioni, e altro, non che per lo adempimento delle opere pie imposte dai benefattori, salvo le riduzioni che saranno apportate dal vescovo istesso, conformemente alle regole canoniche, quando il

difetto di proporzione di liberalità per gli obblighi che vi sono inerenti lo esigerà.

Art. 30. Il curato o l'ufficiante sceglierà i preti abili, e loro distribuirà gl'incarichi.

Nelle parrocchie in cui saranno stabiliti un sacrestano prete, un cantore prete, ed un coro di fanciulli, il curato o l'ufficiante li designerà di sua scelta.

Il collocamento delle panche o sedie nella chiesa non potrà esser fatto che col consentimento del parroco o dell'ufficiante, salvo il ricorso al vescovo.

Art. 31. I lasciti annuali, a cui i fondatori hanno legato degli obblighi, e generalmente tutti i lasciti per retribuzione saranno dati di preferenza ai vicarî, e non potranno essere attribuiti che in loro mancanza a preti addetti alla parrocchia o ad altri ecclesiastici, menocchè non sia stato disposto altrimenti dagli stessi pii fondatori.

Art. 32. I predicatori saranno nominati dai Santesi a maggioranza di voti sulla proposta fatta dal curato o dall'ufficiante e con l'obligo nel detto predicatore di ottenere l'autorizzazione dall'ordinario.

Art. 33. La nomina o destituzione dell'organi-

sta, dei musicanti, dei bidelli, guardie, ed altri inservienti della chiesa, apparteranno ai santesi, sulla proposta del curato o dell'ufficiante.

Art. 34. Il tesoriere sarà obligato di presentare ogni trimestre all'ufizio dei santesi un borderò da lui firmato, e certificato per vero, della situazione attiva e passiva della fabbriceria durante i tre mesi precedenti. Questi borderò saranno anche firmati da coloro che avranno assistito all'assemblea, e depositati nella cassa o armadio della fabbriceria, onde essere esibiti all'epoca del rendiconto annuale.

L'ufizio determinerà, nella stessa seduta la somma necessaria per le spese del trimestre susseguente.

Art. 35. Tutte le spese della chiesa e quelle della sacrestia saranno fatte dal tesoriere. Per conseguenza nulla potrà essere fornito da alcun mercante o artigiano senza un mandato del tesoriere a piede del quale il sacrestano, o qualunque persona atta a ricevere la consegna, certificherà che l' oggetto del mandato è stato regolarmente eseguito.

CAPITOLO SECONDO

Degli introiti e degli esiti del bilancio della fabbriceria.

SEZIONE PRIMA

Degl' introiti della fabbriceria.

Art. 36. Gl' introiti della fabbriceria son costituiti.

1° Dal prodotto dei beni e dalle rendite restituite alle fabbricerie, dai beni delle confratrie e generalmente da quelli che saranno stati attribuiti alle fabbricerie con nostri decreti.

2° Dal prodotto dei beni e dalle rendite provenienti dalle pie fondazioni, che le fabbricerie sono state o potranno essere autorizzate da noi ad accettare.

3° Dal prodotto dei beni o dalle rendite di conto del demanio, dei quali noi le abbiamo autorizzate o le autorizzeremo a prender possesso.

4° Dal prodotto spontaneo dei terreni che servono di cimiteri.

5° Dal prodotto dello affitto delle sedie.

6° Dalla concessione delle panche situate nella chiesa.

7° Dalle elemosine avute per le spese del culto durante le messe.

8° Da ciò che sarà trovato nelle cassette stabilite per ricevere delle altre elemosine.

9° Dalle oblazioni fatte alla fabbriceria.

10° Dai diritti, che secondo i regolamenti vescovili da noi approvati, le fabbricerie percepiscono, e da ciò che loro proviene dal prodotto delle inumazioni.

11° Dal supplimento dato dai comuni, ove ne sia il caso.

SEZIONE SECONDA

Degl' incarichi della Fabbriceria

§ I. *Degl'incarichi in generale.*

Art. 37. Gl'incarichi della fabbriceria sono;

1° di provvedere alle spese necessarie del culto, cioè: gli ornamenti, i vasi sacri, la biancheria, la illuminazione, il pane, il vino, l'incenso, il pagamento dei vicarî, dei sacrestani, dei cantori, degli organisti, dei musicanti, delle guardie, dei bidelli, e degli altri impiegati al servizio della chiesa, secondo la convenienza, e il bisogno dei luoghi;

2° di pagare l'onorario ai predicatori dello Avvento, della Quaresima, e delle altre solennità;

3° di provvedere alle decorazioni, ed allo abbellimento interno della chiesa, con paramenti, ed altro;

4° di vegliare al mantenimento della chiesa, del presbiterio, e del cimitero; ed in caso di insufficienza di entrate della fabbriceria, di far tutte le diligenze necessarie per provvedere alle riparazioni e ricostruzioni, secondo il dettato del seguente paragrafo terzo.

§ II. *Della istituzione e pagamento dei vicarî*

Art. 38. Il numero dei vicarî e dei preti necessari a ciascuna chiesa sarà fissato dal vescovo, secondo che i santesi ne avranno deliberato, e che il consiglio municipale della comune ne avrà dato il suo avviso.

Art. 39. Se nel caso di necessità di un vicario, riconosciuta dal vescovo, la fabbriceria non sarà al caso di pagarne il trattamento, la decisione vescovile dovrà essere indirizzata al prefetto; e si procederà nel modo che sarà indicato allo articolo 49, che tratta delle altre spese della celebrazione del culto, per le quali le comuni suppliscono alla insufficienza delle rendite delle fabbricerie.

Art. 40. Il trattamento dei vicarî sarà di cinquecento franchi al più, e di trecento franchi al meno.

§ III. *Delle riparazioni*

Art. 41. I santesi, e specialmente il tesoriere, saranno obligati di vegliare a che tutte le riparazioni siano bene e prontamente eseguite. Essi avranno la cura di visitare le fabbriche con persone dell'arte, al principio della primavera e dell' autunno

Essi provvederanno nell' istante, ed economicamente alle riparazioni locali che non eccederanno la proporzione indicata nello articolo 12, e senza pregiudizio però delle spese regolari per il culto.

Art. 42. Quando le riparazioni eccederanno la somma sopra indicata, l'ufizio sarà tenuto di farne rapporto al consiglio, che potrà ordinare qualunque riparazione che non si eleverà al di sopra di cento franchi nei comuni minori di mille anime, e di duecento franchi in quelli di una maggiore popolazione.

Nondimeno, il detto consiglio non potrà neppure sulle rendite libere della fabbriceria, ordinare le riparazioni che eccederanno il quantitativo sopra enunciato che incaricando l'ufizio di fare redigere un piano estimativo dei lavori e di procedere all'aggiudicazione in ribasso e per estaglio in seguito ad affissi rinnovati da otto in otto giorni.

Art. 43. Se la spesa ordinaria stabilita nel bilancio non lascia fondi disponibili, o non ne lascia sufficienti per le riparazioni, l'uffizio ne farà rapporto al consiglio, e questo prenderà una deliberazione tendente a che vi si provveda con le forme prescritte al capitolo 4° del presente regolamento. Questa deliberazione sarà inviata dal presidente al prefetto.

Art. 44. All'epoca della presa di possesso di ciascun curato o ufficiante, sarà redatto a spese del comune ed a cura del sindaco, uno stato della situazione del presbiterio e della sue dipendenze. Il curato o l'ufficiante non saranno tenuti che alle semplici spese di riparazioni locative, ed al rifacimento di danni avvenuti per loro colpa. Il curato o l'ufficiante andati via, i loro eredi o aventi causa saranno obbligati alle dette riparazioni locative, o al detto rifacimento di danni.

SEZIONE TERZA

Del bilancio della fabbriceria

Art. 45. Ogni anno, sarà presentato all'ufizio dal curato o dall'ufficiante uno stato preventivo delle spese necessarie all'esercizio del culto, sia per gli oggetti di consumo, sia per le riparazioni, manutenzioni, ornamenti, mobili ed utensili della chiesa.

Questo stato, dopo essere stato, articolo per articolo, approvato dall'uffizio, sarà portato in blocco, sotto la indicazione di spese interne, nel progetto del bilancio generale. Il dettaglio delle spese sarà annesso al detto progetto.

Art. 46. Questo bilancio stabilirà l'introito e l'esito della chiesa. Gli articoli delle spese saranno classificati nel seguente modo;

1° le spese ordinarie della celebrazione del culto;

2° le spese di riparazione degli ornamenti, mobili, e utensili della chiesa;

3.° I soldi degli ufizianti e servi della chiesa;

4.° Le spese di riparazioni locative.

La parte degl'introiti che resterà dopo queste spese prevedute, servirà al trattamento dei vicarî legittimamente stabiliti, e l'eccedenza, se ve ne sarà, andrà destinata alle grosse riparazioni degli edifizî addetti al culto divino.

Art. 47. Il bilancio sarà sottomesso al consiglio della fabbriceria nella seduta del mese di aprile di ciascun anno; esso sarà inviato con lo stato delle spese della celebrazione del culto, al vescovo diocesano, per avere sul tutto la sua approvazione.

Art. 48. Nel caso in cui gl'introiti della fabbriceria copriranno gli esiti portati in bilancio, que-

sto potrà senza altra formalità ricevere la sua piena ed intiera esecuzione.

Art. 49. Se gl'introiti sono insufficienti per coprire sia gli esiti indispensabili del culto, sia quelli necessarî al mantenimento della sua dignità, sia i soldi degli ufizianti e dei servi della chiesa, sia le riparazioni degli edifizî, sia per fornire la sussistenza di quei suoi ministri che non sono stipendiati dallo Stato, allora il bilancio conterrà la previsione dei fondi che dovranno essere domandati ai parrocchiani per provvedersi a quelle spese, secondo quanto verrà disposto nel capitolo quarto.

CAPITOLO TERZO.

SEZIONE PRIMA

Della regia dei beni della fabbriceria.

Art. 50. Ogni fabbriceria avrà una cassa o un armadio chiuso a tre chiavi, delle quali una sarà in potere del tesoriere, l'altra in potere del curato o dell'ufficiante, e la terza in potere del presidente dell'ufizio.

Art. 51. Saranno depositate in questa cassa tutte le somme appartenenti alla fabbriceria, come pure le chiavi delle cassette da elemosine.

Art. 52. Niuna somma potrà essere tratta dalla cassa senza l'autorizzazione dell'ufizio, e senza una ricevuta che vi sarà depositata.

Art. 53. Se il tesoriere non ha per le mani la somma fissata a ciascun semestre dall'ufizio per le spese correnti, ciò che mancherà sarà tratto dalla cassa, come ugualmente ciò che si troverà esservi di superfluo sarà versato nella cassa medesima.

Art. 54. Saranno pure depositate in una cassa o in un armadio le carte, titoli, e documenti concernenti le rendite e gli affari della fabbriceria, e segnatamente i conti con tutti i prezzi giustificativi, i registri, le deliberazioni, meno che il registro corrente, l'indice dei titoli, e gl'inventarî di cui si parla nei due seguenti articoli.

Art. 55. Saranno stesi immancabilmente e senza alcuna spesa due inventarî; uno degli ornamenti, biancherie, vasi sacri, argenterie, suppellettili ed utensili, e in generale di tutto il mobile della chiesa; l'altro dei titoli, carte, e scritture, con menzione dei beni contenuti in ogni titolo, delle rendite che essi producono, delle pie fondazioni, per adempiere le quali i beni sudetti sono stati dati alla fabbriceria. Un doppio inventario del mobile sarà dato al curato, o all'ufficiante.

Sarà fatto dippiù, tutti gli anni una rivista dei detti inventarî per apportarvi tutte le addizioni, riforme, o altri cambiamenti. Questi inventarî così riveduti saranno sottoscritti dal curato o dall'ufficiante, e dal presidente dell'ufizio.

Art. 56. Il segretario dell'ufizio trascriverà per numero progressivo e per ordine di data sopra un registro sommario.

1.° gli atti di fondazione, e generalmente tutti i titoli di proprietà.

2.° gli atti di gabelle, ed affitti.

La trascrizione sarà tra due margini, che serviranno a riportarvi in uno l'introito delle rendite, nell'altro i carichi a cui son destinate.

Ciascun documento sarà certificato conforme all'originale e sottoscritto dal curato o dall'ufficiante, e dal presidente dell'ufizio.

Art. 57. Nessun titolo o documento potrà essere tratto dalla cassa, senza una ricevuta che farà menzione del suo contenuto, della deliberazione dell'ufizio per la quale la estrazione è stata autorizzata, della qualità della persona che prende l'atto sudetto e lascia la ricevuta firmata, della ragione per la quale l'atto in discorso è stato tratto dalla cassa o armadio, e finalmente, se si tratta di un giudizio, si specificherà il nome del tribunale, e della parte contendente.

Tale ricevuta, non che il discarico al tempo della rideposizione, saranno iscritte sul registro o indice dei titoli.

Art. 58. Ciascun notaro presso il quale avrà avuto luogo un atto di donazione tra vivi, e di disposizionc testamentaria in vantaggio di una fabbriceria sarà obligato di darne avviso al curato, o all'ufficiante.

Art. 59. Qualunque atto contenente doni o legati a una fabbriceria sarà rimesso al tesoriere, che ne farà rapporto alla prossima seduta dell'uffizio. Questo atto sarà in seguito inviato dal tesoriere, con le osservazioni dell' ufizio, allo arcivescovo diocesano, affinchè questi dia la sua deliberazione se convenga o no accettarlo.

Il tutto sarà poscia inviato al ministero dei culti dalla risoluzione del quale la fabbriceria, se occorre, sarà autorizzatata ad accettare. L' atto di accettazione nel quale sarà fatta menzione dell'autorizzazione governativa, sarà firmato dal tesoriere in nomc della fabbriceria.

Art. 60. Le case e i beni rustici appartenenti alla fabbriceria saranno attribuiti retti, ed amministrati dall' ufizio dei santesi nella forma determinata per i beni comunali.

Art. 61. Niuno dei membri dell' ufizio potrà presentarsi nè per aggiudicatario, nè per socio dello aggiudicatario di vendite, appalti di riparazioni, costruzioni, ricostruzioni, o affitti di beni della fabbriceria.

Art. 62. Non potranno i beni immobili della chiesa essere venduti, alienati, o permutati, nè anche affittati per un termine più lungo di nove anni, senza una deliberazione del consiglio, l'avviso del vescovo diocesano, e la nostra approvazione.

Art. 63. Le somme provenienti da donazioni o legati, delle quali lo impiego non sarà determinato dal fondatore, i rimborsi di rendite, il prezzo di vendite, o il dippiù sopra permute, gl'introiti superflui ai carichi da adempiersi, saranno impiegati nelle forme determinate dallo avviso del consiglio di Stato, da noi approvato il 21 decembre 1808.

Nel caso in cui la somma sarà insufficiente, essa resterà in cassa, se si prevede che nei sei mesi susseguenti entreranno dei fondi disponibili affine di completare la somma necessaria per questa specie d' impiego; se no, il consiglio delibererà nello impiego a farsi, e il prefetto ordinerà quello che gli sembrerà più vantaggioso.

Art. 64. Il prezzo delle sedie sarà regolato per i diversi uffizî, con deliberazione approvata dal consiglio, la quale sarà affissa nella chiesa.

Art. 65. Sarà espressamente proibito di percepire alcun che per la entrata in chiesa, e di esigere altra cosa tranne il prezzo delle sedie, sotto qualsiasi pretesto.

In tutte le chiese sarà anche riservato un posto in cui i fedeli che non affittano le sedie nè le panche, potranno comodamente assistere al servizio divino, e sentire le istruzioni.

Art. 66. L'uffizio dei santesi potrà essere autorizzato dal consiglio ad amministrare lo affitto delle sedie e delle panche, o a darlo in appalto.

Art. 67. Quando l'affitto delle sedie sarà dato in appalto, l'aggiudicazione dovrà aver luogo dopo tre affissi da otto in otto giorni. Le offerte saranno ricevute dall'uffizio del consiglio per incanto, e l'aggiudicazione sarà liberata al maggiore offerente in presenza dei santesi. Il tutto sarà constatato nel contratto di appalto, al quale verrà alligata la deliberazione che aveva fissato il prezzo delle sedie da licitarsi.

Art. 68. Niuna concessione di panche, o di posti potrà esser fatta nella chiesa, sia con contratto

di appalto per una prestazione annuale, sia con prezzo di un capitale o di un immobile, sia per un tempo più lungo della vita di coloro che avranno ottenuto la detta concessione, mediante la eccezione contenuta nello articolo 72.

Art. 69. Le domande di altre concessioni saranno presentate all'uffizio, che preliminarmente le farà pubblicare per tre domeniche consecutive, e oltre con affissi alla porta della chiesa per il corso di un mese, affinchè ciascuno possa avere la preferenza per un'offerta maggiore delle altre.

Se si tratterà della concessione di un immobile, l'ufizio lo farà valutare in capitale e in rendita affinchè questa valutazione sia specificata negli affissi e nelle pubblicazioni.

Art. 70. Dopo queste formalità, l'ufizio farà il suo rapporto al consiglio.

Se si tratta di una concessione in appalto, per una prestazione annuale, e che il consiglio sia di parere di fare questa concessione, la sua deliberazione sarà un titolo sufficiente.

Art. 71. Se si tratterà della concessione di un immobile, bisognerà che la deliberazione del consiglio ottenga la nostra autorizzazione nella stessa forma che per i doni e i legati quando questi consistono in un valore mobiliare. La nostra autoriz-

zazione sarà pure necessaria allorchè il valore si eleverà ad un quantitativo uguale a quello per il quale i comuni e gli ospizî sono obligati di ottenerla.

Art. 72. Colui che avrà fabbricata intieramente una chiesa, potrà ritenere la proprietà di un banco o di una cappella per lui e la sua famiglia finchè egli vivrà.

Qualunque donatore o benefattore di una chiesa potrà ottenere la stessa concessione, sul parere del consiglio di fabbriceria approvato dal vescovo, e dal ministro dei culti.

Art. 73. Niun epitaffio, niuna iscrizione, niun monumento funebre o altro di qualsiasi genere potrà essere situato nella chiesa, senza la proposta del vescovo diocesano, e la permissione del nostro ministro dei culti.

Art. 74. Lo ammontare delle somme percepite per conto della fabbriceria a qualsiasi titolo, verrà, a misura dello incasso, inscritto con la data del giorno e del mese, sopra un registro paragrafato e numerato, che resterà nelle mani del tesoriere.

Art. 75. Tutto ciò che riguarda la questua nelle chiese, sarà regolato dal vescovo sul rapporto dei santesi, senza pregiudizio della questua per i po-

veri, la quale dovrà sempre aver luogo nella chiesa, tutte le volte che l'ufizio di beneficenza lo crederà conveniente.

Art. 76. Il tesoriere porterà tra gl' introiti in natura i ceri offerti sui pani benedetti, o rilasciati per prestazione annuale, non che quelli che nelle inumazioni e servizî funebri apparterranno alla fabbriceria.

Art. 77. I santesi non potranno intraprendere alcun processo, nè difendersene senza una autorizzazione del consiglio di prefettura, al quale sarà inviata la deliberazione che dovrà esser presa a quest'oggetto dal consiglio, e l'ufizio riuniti.

Art. 78. Tuttavia, il tesoriere sarà obligato di fare tutto ciò che potrà per evitare i processi, di tenere in buono stato gli atti conservatori dei diritti della fabbriceria, e di eseguire tutte le diligenze necessarie per il ricupero delle sue rendite.

Art. 79. I processi saranno sostenuti a spese della fabbriceria ; e le diligenze fatte dal tesoriere, come anche le procedure saranno da questo sottomesse alla conoscenza dell'ufizio.

Art. 80. Qualunque contestazione relativa alla proprietà dei beni, e qualunque litigio per riven-

dicazione di rendite saranno portati avanti i giudici ordinarî.

Art. 81. I registri delle fabbricerie saranno sopra carta non bollata. I doni, e i legati che loro saran fatti, non sopporteranno che la tassa fissa di un franco.

SEZIONE SECONDA

Dei conti.

Art. 82. Il conto che il tesoriere deve rendere ogni anno, sarà diviso in due capitoli, uno di introito, l'altro di esito.

Il capitolo dello introito sarà diviso in tre sezioni; la prima per gl' introiti ordinarî, la seconda per gl' introiti straordinarî, la terza per la parte degl' incassi ordinarî e straordinarî che dovrebbero esser fatti ma che ancora non lo sono. Il supero di un conto e le somme corrispondenti rimaste disponibili, formeranno sempre il primo articolo del conto susseguente.

Il capitolo degli esiti sarà parimenti diviso in spese ordinarie, spese straordinarie, e spese tanto ordinarie che straordinarie non ancora soddisfatte.

Art. 83. A ciascuno degli articoli dello introito,

sia delle rendite, sia degli affitti, o altre entrate, sarà fatta menzione dei debitori, gabelloti o locatarî, dei nomi e situazioni delle case ed eredità, della qualità delle rendite fondiarie o costituite, della data dell'ultimo titolo, o di quello dell'ultimo appalto, e dei notari che li avranno redatti, come pure della pia fondazione a cui il tutto si abbia rapporto, quando essa sia conosciuta.

Art. 84. Quando, sia per la morte del debitore, sia per divisione della casa o della eredità che è gravata di una prestazione, questa viene a carico di due o più persone, non sarà fatto che un solo atto d'introito, nel quale però sarà fatta menzione dei parecchi debitori, con ampia riserva della solidarietà tra essi, se vi sia luogo.

Art. 85. Il tesoriere sarà tenuto di presentare il suo conto annuale all'ufizio dei santesi, nella seduta di ogni prima domenica del mese di marzo.

Il conto con i pezzi giustificativi sarà comunicato ai santesi, e rilasciato contro ricevuta di uno di essi. Essi faranno al consiglio, nella seduta della prima domenica del susseguente mese di aprile, il rapporto del conto, il quale sarà esaminato, chiuso, ed approvato in quella seduta, prorogandola pure, se occorrerà, alla domenica susseguente.

Art. 86. Se avverrà qualche discussione intorno ad uno o più articoli del conto, questo sarà sempre chiuso, sotto riserva degli articoli discutibili.

Art. 87. Il vescovo potrà nominare un commissario per assistere in suo nome al conto annuale; ma se questo commissario non è un granvicario, egli nulla potrà ordinare sul conto medesimo, e solamente avrà la facoltà di rédigere verbale sullo stato della fabbriceria, e sulle forniture, e le riparazioni da farsi alla chiesa.

In tutti i casi, gli arcivescovi e i vescovi in corso di visita, o i loro vicarî generali potranno farsi presentare tutti i conti, registri, e inventarî, e verificare lo stato della cassa.

Art. 88. Quando il conto sarà approvato, il reliquato sarà rimesso al tesoriere in esercizio, che sarà tenuto di metterlo come introito nei suoi registri. Gli sarà pure rimesso uno stato di tutto ciò che la fabbriceria dovrà introitare per contratti di appalti e di gabelle, una copia della tariffa dei dritti casuali da esigersi, un quadro per approssimazione delle spese, quello degli oblighi imposti dai pii fondatori, e quello delle forniture da provvedere.

Nella medesima seduta sarà redatto verbale di consegna di tali atti sul registro delle deliberazioni; e ne sarà rilasciata copia in buona forma al

tesoriere, che esce di funzione per servirgli di discarico.

Art. 89. Il conto annuale sarà in doppio originale, di cui uno sarà depositato nella cassa o armadio a tre chiavi, l'altro sarà rimesso al sindaco.

Art. 90. Mancando il tesoriere di presentare il suo conto all'epoca fissata, e di pagare il reliquato, colui che gli succederà nelle funzioni sarà tenuto di fare nel corso del mese tutte le diligenze necessarie per costringervelo; e se nulla potrà ottenere, il procuratore imperiale, sia di officio, sia per lo avviso che gliene sarà dato da uno dei membri componenti l'ufizio o il consiglio, sia per ordinanza emessa dal vescovo in corso di visita, sarà tenuto di processare il colpevole avanti il tribunale di prima istanza, e lo farà condannare a pagare il reliquato, a rispondere degli articoli discussi, e a rendere il conto, ove egli non l'avesse di già presentato; il tutto in un termine che sarà fissato; scorso il quale, il tribunale condannerà il cassiere a pagare provvisoriamente alla fabbriceria la somma uguale alla metà dell' introito ordinario dell'anno precedente, salvo tutti gli altri procedimenti ulteriori a suo carico.

Art. 91. Sarà provveduto in ciascuna parrocchia alla reddizione dei conti non ancora presentati; il

tutto nelle forme prescritte dal presente regolamento, e sei mesi, al più tardi, dopo la pubblicazione dello stesso.

CAPITOLO QUARTO

Degli obblighi dei Comuni relativamente ai culti.

Art. 92. Gli obblighi dei comuni relativamente ai culti sono:

1° Di supplire alla insufficienza delle rendite della fabbriceria, per i carichi portati all'art. 37.

2° Di fornire al curato, o all'ufficiante un presbiterio, o in mancanza di presbiterio un alloggio, o in mancanza di presbiterio e di alloggio una indennità pecuniaria.

3° Di provvedere alle grosse riparazioni degli edifizî consacrati al culto.

Art. 93. Nel caso in cui i comuni siano obligati di supplire alla insufficienza degli introiti della fabbriceria per questi due primi articoli, il bilancio della fabbriceria sarà portato al consiglio municipale debitamente convocato, all'oggetto di deliberare su quanto convenga farsi. La deliberazione del consiglio municipale dovrà essere indirizzata al prefetto che la comunicherà al vescovo diocesano per averne il parere; nel caso in cui il prefetto e il vescovo siano di parere diverso, po-

trà farsene rapporto o dall'uno o dall'altro al nostro ministro dei culti.

Art. 94. Se si tratti di riparazioni di fabbricati, di qualsiasi natura, e se la spesa ordinaria stabilita in bilancio non lasci fondi disponibili, o ne lasci degl' insufficienti, l'ufizio ne farà il suo rapporto al consiglio, e questo prenderà una deliberazione tendente a che sia provveduto dal comune. Tale deliberazione sarà inviata dal tesoriere al prefetto.

Art. 95. Il prefetto nominerà le persone dell'arte, dalle quali, in presenza di un consigliere municipale e d'un santese, sarà redatto al più presto uno stato estimativo delle riparazioni a farsi. Il prefetto rimetterà questo stato al consiglio municipale, e sul suo parere ordinerà, se sarà bisogno, di eseguirsi tali riparazioni a spese del comune, e in conseguenza di procedersi dal consiglio all'aggiudicazione dei lavori con le forme prescritte per gl' incanti.

Art. 96. Se il consiglio municipale sarà di avviso di domandare una riduzione su qualche articolo di spesa per la celebrazione del culto, e se esso non riconoscerà la necessità di stabilire un vicario, la sua deliberazione ne esporrà i motivi.

Tutte le carte corrispondenti saranno rimesse al vescovo, che pronunzierà sull'oggetto.

Art. 97. Nel caso in cui il vescovo pronunzierà contro il parere del consiglio municipale, questo potrà dirigersi al prefetto, il quale invierà, se vi sarà luogo, tutte le carte al ministro dei culti, affinchè sia da noi sul suo rapporto, risoluto il da farsi in consiglio di stato.

Art. 98. Se si tratterà di spese per costruzioni, o ricostruzioni che saranno state constatate secondo l'articolo 95, il prefetto ordinerà che queste spese siano pagate sulle rendite comunali, e in conseguenza che vi si proceda dal consiglio municipale con le forme prescritte per l'aggiudicazione al minore offerente.

Art. 99. Se le rendite municipali saranno insufficienti, il consiglio delibererà sui modi di provvedere a tali spese secondo le regole prescritte dalla legge.

Art. 100. Non di meno, nel caso in cui sarà riconosciuto che gli abitanti di una parrocchia sono nella impossibilità di far fronte a queste spese anche con contribuzioni straordinarie, vi si provvederà dai nostri ministri dell'interno e dei culti; sul rapporto dei quali sarà fornito alla parrocchia

bisognosa quel soccorso che sarà da essi determinato, e che sarà prelevato sui fondi comuni stabiliti dalla legge del 15 settembre 1807 relativa al bilancio dello Stato.

Art. 101. Nel caso in cui avverrà che una fabbriceria si diriga al comune per ottenere un sussidio di spesa, il prefetto farà un nuovo esame del bilancio comunale, e risolverà se la spesa domandata dal culto potrà essere prelevata sulle rendite del comune, o fino alla concorrenza di quale somma. Salvo la nostra approvazione per i comuni di cui le rendite eccedano i ventimila franchi.

Art. 102. Sul caso in cui avrà luogo la convocazione del consiglio municipale, se il territorio della parrocchia comprenderà parecchi comuni, il consiglio di ciascuno di questi sarà convocato, e delibererà separatamente.

Art. 103. Nessuna imposizione straordinaria sui comuni potrà esser fatta per le spese del culto, senza lo adempimento preventivo delle formalità prescritte dalla legge.

CAPITOLO QUINTO

Delle chiese cattedrali, delle case vescovili, e dei seminarî.

Art. 104. Le fabbricerie delle chiese metropolitane e cattedrali continueranno ad essere composte ed amministrate in conformità dei regolamenti vescovili, già da noi stabiliti.

Art. 105. Tutte le disposizioni concernenti le fabbricerie parrocchiali sono applicabili, in quanto che esse riguardino le amministrazioni interne, alle fabbricerie delle cattedrali.

Art. 106. I dipartimenti compresi in una diocesi sono tenuti verso la fabbriceria della cattedrale alle stesse obligazioni che i comuni verso la fabbriceria della parrocchia.

Art. 107. Quando sopravverrà il bisogno di grandi riparazioni o di ricostruzioni da farsi alle chiese cattedrali, ai palazzi vescovili, e ai seminarî diocesani, il vescovo ne darà l'avviso officiale al prefetto del dipartimento nel quale è il capoluogo del vescovato. Egli esibirà nel tempo istesso uno stato sommario degl'introiti e degli esiti della sua fabbriceria, con dimostrare quali siano le somme

che restino disponibili dopo le spese ordinarie per la celebrazione del culto.

Art. 108. Il prefetto ordinerà che secondo le forme stabilite per le opere pubbliche, con lo intervento di una persona delegata dal vescovo, sia redatto lo stato estimativo delle opere a farsi.

Art. 109. Questo stato estimativo sarà inviato al vescovo, che lo restituirà al prefetto con le sue osservazioni.

Le carte saranno in seguito rimesse dal prefetto, col suo avviso al nostro ministro dello interno, e ne sarà data intelligenza al nostro ministro dei culti.

Art. 110. Se le riparazioni sono necessarie ed urgenti, il nostro ministro dello interno ordinerà che esse siano provvisoriamente eseguite con i primi fondi di cui il prefetto potrà disporre, salvo il rimborso sui fondi assegnati a questo oggetto dal consiglio generale del dipartimento, al quale sarà data comunicazione del bilancio della fabbriceria della cattedrale, e che potrà far uso delle facoltà accordate ai consigli municipali dallo art. 96.

Art. 111. Se nello stesso vescovato siano compresi parecchi dipartimenti, sarà fatta tra essi la ripartizione della spesa con le proporzioni ordina-

rie, se non che il dipartimento in cui esiste il capoluogo della diocesi pagherà un decimo di più.

Art. 112. Nei dipartimenti in cui le cattedrali hanno delle fabbricerie con rendite destinate alle riparazioni, questa destinazione continuerà ad avere effetto; e dippiù le riparazioni straordinarie saranno eseguite in conformità a quanto di sopra è stato prescritto.

Art. 113. Le pie fondazioni, donazioni, o legati fatti alle chiese cattedrali, saranno accettati, non che quelli fatti ai seminarî, dal vescovo diocesano; salva la nostra autorizzazione da darsi in consiglio di stato sul rapporto del nostro ministro dei culti.

Art. 114. I nostri ministri dello interno, e dei culti sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

FINE DELL'APPENDICE DEL 1.° VOLUME.

Stanford Law Library
3 6105 062 570 671
c.2
4800

Stanford Law Library
3 6105 062 570 671
c.2
480